AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Agenda dei diritti 2026

La persona di minore età nei procedimenti di famiglia: soggetto, vittima e testimone

AGIA Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Agenda dei diritti 2026

La persona di minore età nei procedimenti di famiglia: soggetto, vittima e testimone

Agenda dei diritti 2026
La persona di minore età nei procedimenti di famiglia:
soggetto, vittima e testimone
Roma, settembre 2026

A cura del Comitato tecnico scientifico dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza:
Elvira Reale, Alessandra Capuano Branca, Marina Marconato.

Stampa e grafica:
Gemmagraf 2007 srl
Via di Tor de' Schiavi 227, 00172 ROMA
www.gemmagraf.it

INDICE

INTRODUZIONE p. 15

NOTA SINOTTICA DEI QUADRI p. 23

QUADRO A

I diritti dei minori alla luce delle Convenzioni internazionali e delle leggi nazionali p. 47

1. Introduzione p. 47
2. I riferimenti internazionali p. 49
3. La Costituzione italiana p. 64
4. Le nostre leggi p. 66
   - 4.1 La legge civile p. 66
   - 4.2 La legge penale p. 75
5. Concludendo sul ruolo dell'Autorità garante nel quadro dei diritti e delle tutele internazionali e nazionali p. 85

QUADRO B

Il diritto del minore a vivere nella famiglia di origine e a mantenere le relazioni familiari in regime di separazione dei genitori p. 87

1. Introduzione p. 87
2. La vita del minore in famiglia p. 87
3. Quando la famiglia si divide in due p. 89
4. I limiti alla cd. bigenitorialità p. 90
5. Misure di tutela del minore nella limitazione dell'affido condiviso p. 92
6. La Cassazione sulla prevalenza del Best interest rispetto alla bigenitorialità p. 93
7. Ricorso della Procura Generale p. 98
8. Australia e Regno Unito, una significativa modifica di prospettiva nella lettura dell'affido condiviso p. 99

QUADRO C

Il limite al diritto del minore a vivere nella famiglia di origine: l'incuria e lo stato di abbandono p. 101

1. Introduzione p. 101
2. L'incuria p. 101
3. Lo stato di abbandono p. 102
4. L'intervento dei servizi sociali p. 103
5. La Corte di cassazione S.U. n. 35110/21 sulle condizioni di adottabilità in caso di abbandono p. 106
6. La Corte europea dei diritti umani (Cedu) p. 109

QUADRO D

Gli ostacoli sulla strada dell'acquisizione dei diritti dei minori. La violenza domestica e assistita alla luce della Convenzione di Istanbul e di altre direttive europee p. 111

1. Introduzione, i dati nazionali p. 111
2. Il caso speciale della violenza assistita: gli orfani di femminicidio p. 114
3. La Convenzione di Istanbul nel suo riferimento ai minori p. 116
4. Convention on the Rights of the Child (c.d. Convenzione di New York), General Comment No. 13 e 26 p. 118
5. La Direttiva (UE) 2024/1385. I diritti dei minori si rafforzano p. 120
6. Documento Consiglio UE n. 14029 del 17 ottobre 2025 p. 122
7. EU Gender-based Violence Survey – Evidence for Policy and Practice (2026) p. 123
8. La Cassazione su conflitto/violenza e maltrattamento assistito p. 125
   - 8.1 Conflitto e violenza: la confusione che danneggia i minori oltre le donne p. 125
   - 8.2 La Cassazione e la Cedu sul maltrattamento assistito p. 132
9. Conclusioni: la sintesi nella relazione della Corte di cassazione (2026) p. 151

QUADRO E

L'istruttoria nel civile. Le indagini autonome sulle violenze in famiglia che incidono sulla titolarità del diritto genitoriale p. 155

1. Introduzione p. 155
2. La Cartabia e la Cassazione p. 155
3. Il ruolo e la responsabilità del consulente nell'istruttoria. L'articolo 64 p. 161
4. In conclusione p. 165

QUADRO F

L'ascolto nel procedimento civile, elemento cardine dei diritti del minore p. 169

1. Introduzione p. 169
2. Le norme di riferimento a livello internazionale p. 170
3. Le norme di riferimento a livello nazionale p. 173
4. Cassazione civile sull'ascolto del minore p. 174
5. La Cassazione sulla non forzabilità dei rapporti affettivi p. 184
6. I limiti all'ascolto veicolati da pregiudizi ascientifici p. 189
7. Tempi paritetici: rispondono all'interesse del minore? Quando e come p. 190
8. La Cassazione sui tempi paritetici p. 193

QUADRO G

Il minore testimone e la sua tutela p. 197

1. Introduzione p. 197
2. Sentenze di riferimento sulla non tassatività delle linee guida per la testimonianza del minore p. 199
3. Le tutele legislative per il minore testimone p. 201
4. Focus sulla tutela del minore nel diritto internazionale: Convenzione di Lanzarote, documenti UNODC e Direttiva 2012/29/UE p. 204
5. La capacità a testimoniare p. 210
6. La Cassazione penale sulla capacità a testimoniare del minore p. 210
7. Il caso speciale dell'abuso sessuale e le accuse alle madri p. 218

8. I minori al di sopra dei 14 anni p. 221
9. Le indagini difensive, ulteriore tutela del minore, persona offesa e testimone p. 221
10. La Corte costituzionale sul minore testimone p. 224

QUADRO H

L'ostacolo alla tutela del minore: l'alienazione parentale p. 225

1. Introduzione p. 225
2. La mancata credibilità scientifica della Pas in Italia e altrove p. 226
3. Le pronunce internazionali sulla Pas p. 228
4. Le ultime pronunce con la riaffermazione del divieto di utilizzo della Pas/Ap nei tribunali p. 235
5. L'orientamento giuridico sulla Pas p. 237
6. Le sentenze/ordinanze di Cassazione sul costrutto della Pas/Ap veicolato dalle consulenze tecniche p. 240
7. Sentenze Cedu (Corte europea dei diritti dell'uomo) p. 248
8. Conclusioni operative p. 249

QUADRO I

L'allontanamento dalla residenza abituale e il trattamento forzoso del minore p. 251

Prima parte, giuridica p. 251

Profili di illegittimità dell'allontanamento nei casi di rifiuto genitoriale

1. Introduzione p. 251
2. L'articolo 403 del Codice civile e l'intervento in emergenza a confronto con le abituali prassi giudiziarie p. 254
3. L'esecutività dei provvedimenti giudiziari p. 256
4. Un ritorno ai temi che presiedono agli allontanamenti forzosi p. 261
5. Bigenitorialità e profili di personalità p. 264
6. La nostra Costituzione e il diritto di tutti di poter essere genitori se si assolvono i doveri della cura p. 267

7. I traumi da allontanamento a confronto con altri, nella valutazione giudiziaria p. 270
8. La Kaiden's law, un esempio pratico sul piano legislativo per mettere al riparo i bambini da interventi traumatici p. 274
9. Alcuni casi della Cedu p. 278
10. L'allontanamento forzoso del minore può costituire un profilo di maltrattamento istituzionale e comunque una violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu) p. 279
11. Conclusioni operative p. 283

Seconda parte, medico-psicosociale ***p. 285***

L'inammissibilità del trattamento Pas/Ap

1. Introduzione p. 285
2. I Pat a livello internazionale p. 286
3. I Pat in Italia p. 293
4. Itinerario dei Pat: dalla madre ostativa ai figli allontanati e "normalizzati" p. 297
5. La libertà di cura e il ruolo del giudice: l'articolo 32 della Costituzione e la Legge 22 dicembre 2017, n. 219 p. 303
6. La libertà di cura per il minore p. 305
7. Il diritto del minore alle cure sanitarie p. 308
8. La Cassazione nel rispetto della Costituzione sui limiti dell'intervento giudiziario in ambito sanitario p. 309
9. Conclusioni p. 311

QUADRO L

Le responsabilità degli operatori socio-sanitari e delle Forze dell'Ordine nei percorsi giudiziari che riguardano le persone minorenni p. 313

1. Introduzione p. 313
2. Il ruolo degli operatori sanitari, la funzione dei Percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali (Pdta) e i codici deontologici p. 314
3. Il ruolo degli assistenti sociali, legge e codice deontologico p. 320

4. Le autonomie professionali di tutti gli operatori sociosanitari p. 325
5. Autonomia professionale e responsabilità giuridica p. 326
6. Nota bibliografica per professioni sanitarie e sociosanitarie p. 328
7. Il ruolo delle forze dell'ordine nell'esecuzione dei provvedimenti civili che riguardano i minori p. 329
8. Conclusioni per tutti gli operatori p. 340

QUADRO M
Il ruolo dell'avvocato e del curatore p. 343

1. Introduzione p. 343
2. L'avvocato del genitore nelle cause di affido p. 343
3. Il ruolo del curatore p. 346

QUADRO N
L'obbligo di formazione e il monitoraggio dei dati p. 351

1. Introduzione p. 351
2. Il modello dei tre pianeti: una base critica per la formazione p. 352
3. La formazione degli operatori nei documenti transnazionali sul contrasto alla violenza contro donne e bambini p. 353
4. Quadro nazionale sulla formazione e sulla sua obbligatorietà p. 361
5. La formazione specialistica nella tutela del minore persona offesa p. 369
6. Nota sul monitoraggio dei dati e sui percorsi istituzionali dei minori p. 371
   - 6.1 Obblighi internazionali sulla raccolta dati relativi ai minori p. 371
   - 6.2 Dati derivati dalla ricerca internazionale p. 374
   - 6.3 Obblighi e raccolta dati nazionali p. 375
   - 6.4 La nuova legge sul monitoraggio della presenza dei minori negli istituti p. 378

QUADRO O

Il ruolo della stampa nell'informazione su minori e vittime **p. 381**

1. Introduzione p. 381
2. Il diritto costituzionale sulla libertà di espressione p. 381
3. Il diritto di denuncia e il rischio di vittimizzazione secondaria p. 382
4. Il ruolo della stampa e il diritto di cronaca p. 382
5. Regole deontologiche p. 384
6. Tutela dei minori nel giornalismo p. 385
7. Il principio di proporzionalità e la tutela del minore p. 386
8. Profili di illegittimità costituzionale p. 387
9. Conclusione p. 388

APPENDICE

Legge 12 luglio 2011, n. 112, Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza **p. 391**

INTRODUZIONE

Il lavoro dell'Agenda si pone in diretto rapporto con il vademecum *Prelevamento dei minori. Facciamo il punto*, presentato il 28 gennaio 2026 dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza del quale costituisce l'ossatura e il fondamento tecnico-giuridico[1].

Il termine "agenda" è stato scelto per fare di questo lavoro una sorta di post-it ragionato delle leggi, delle prassi e delle problematiche che riguardano l'affermazione dei diritti dei minori. Essa è concepita come un lavoro *in progress*, aperto all'aggiornamento e al confronto, nel quale sarà sempre possibile intervenire, integrare e modificare contenuti, anche in ragione della sua natura dialogica.

L'Agenda è dunque pensata come uno strumento dinamico, destinato a crescere e trasformarsi insieme all'evoluzione del quadro sociale, culturale e legislativo del nostro Paese, nonché delle prassi giudiziarie e amministrative che incidono concretamente sulla vita dei minori e delle loro famiglie.

L'Agenda offre agli operatori e alle istituzioni del settore strumenti interpretativi e criteri applicativi utili tanto nell'attività quotidiana di tutela quanto nel progressivo ripensamento delle prassi giurisprudenziali e amministrative relative agli interventi aventi a oggetto la promozione e la protezione dei diritti dell'infanzia.

L'analisi svolta nei diversi quadri tematici evidenzia come il sistema contemporaneo di tutela dell'infanzia abbia progressivamente abbandonato una concezione del minore quale mero oggetto di protezione, per riconoscerlo come persona titolare di diritti fondamentali autonomi, pienamente inseriti nel patrimonio dei diritti umani. Tale evoluzione, avviata sul piano internazionale con la *Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza* del 1989 e consolidata attraverso le fonti europee e nazionali, ha determinato un profondo mutamento di paradigma: il minore non è più considerato solo in funzione della potestà genitoriale o dell'assetto familiare, ma come centro autonomo di imputazione di interessi e diritti, la cui tutela costituisce criterio prioritario di ogni decisione pubblica e privata.

In questa prospettiva, il superiore interesse del minore emerge come principio ordinatore dell'intero sistema. Esso non rappresenta una formula astratta o indeterminata, bensì il contenuto sostanziale dei diritti fondamentali del bambino: diritto alla vita, alla salute, alla sicurezza, alla stabilità affettiva, all'ascolto, alla dignità, alla protezione da ogni forma di violenza e al pieno sviluppo della personalità. La centralità di tale principio comporta che ogni diritto degli adulti – inclusi quelli derivanti dalla responsabilità genitoriale – debba essere interpretato e conformato in funzione della tutela effettiva del minore.

Da questa impostazione deriva anche il ridimensionamento di letture rigide del principio di bigenitorialità. La ricostruzione normativa e giurisprudenziale esaminata dimostra in-

1 Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, *Prelevamento dei minori. Facciamo il punto*, gennaio 2026, https://www.garanteinfanzia.org/wp-content/uploads/2026/01/documento-allontanamenti-agia-28-01-26.pdf.

fatti che il diritto del minore a mantenere rapporti con entrambi i genitori non può essere considerato assoluto né automatico. Esso assume rilievo solo quando sia concretamente compatibile con il benessere psicofisico del bambino e con il suo diritto a vivere in un ambiente sicuro. La giurisprudenza più recente della Corte di cassazione, in linea con gli orientamenti della Corte Edu e con le indicazioni della *Convenzione di Istanbul*, ha chiarito che la relazione con il genitore violento o pregiudizievole può e deve essere limitata, sospesa o esclusa qualora comprometta la sicurezza e lo sviluppo armonico del minore. In tal modo, la bigenitorialità viene definitivamente ricondotta alla sua funzione originaria di strumento di tutela del figlio e non di prerogativa dell'adulto.

Particolare rilievo assume, in tale contesto, il riconoscimento della violenza domestica e del maltrattamento assistito quali fattori centrali nella valutazione della responsabilità genitoriale. L'evoluzione normativa e giurisprudenziale, sia interna sia sovranazionale, ha progressivamente preso atto che l'esposizione del minore alla violenza costituisce una lesione diretta della sua integrità psicofisica, anche quando egli non sia destinatario immediato delle condotte illecite. Ne consegue il superamento di approcci normalizzanti o neutralizzanti che, qualificando tali situazioni come mera "conflittualità familiare", rischiano di occultare le dinamiche di sopraffazione e di compromettere l'effettiva protezione del bambino e del genitore vittima di violenza.

Segnaliamo quanto la nostra Corte di cassazione si sia pronunciata sul tema del maltrattamento assistito nell'ultimo biennio, a partire dal nuovo impulso normativo e culturale introdotto dalla *Riforma Cartabia* e dal rafforzamento della tutela dei minori esposti alla violenza domestica. In numerose decisioni tra il 2024 e il 2025, la Suprema Corte ha ribadito che la violenza assistita costituisce una forma autonoma e grave di pregiudizio per il minore, rilevante anche quando il bambino non sia destinatario diretto delle condotte violente ma ne percepisca gli effetti all'interno del contesto familiare.

In questo quadro, assume valore decisivo anche l'autonomia dell'istruttoria civile rispetto al processo penale. Il giudice civile, chiamato a decidere in materia di affidamento e responsabilità genitoriale, non può limitarsi agli esiti del procedimento penale, ma deve procedere a un autonomo accertamento dei fatti, orientato al principio di precauzione e al *favor pueri*. La diversa funzione dei due giudizi impone infatti che la protezione del minore debba essere assicurata anche in assenza di una condanna definitiva, o in presenza di un'archiviazione e persino di un'assoluzione, valorizzando ed eventualmente accertando ogni elemento di fatto idoneo a evidenziare situazioni di rischio o pregiudizio.

La centralità dell'istruttoria, valorizzata dalla *Riforma Cartabia*, impone una visione più dinamica e proattiva dell'intervento difensivo nel procedimento penale a tutela dei minorenni vittime di maltrattamenti e violenza assistita. In tale prospettiva anche gli strumenti delle indagini difensive dovrebbero assumere un ruolo maggiormente valorizzato, non solo ai fini dell'integrazione e del rafforzamento delle indagini preliminari, quale presidio contro il concreto rischio di archiviazione – cosa che caratterizza molte vicende connotate da particolare complessità probatoria – e al tempo stesso cooperare nell'ambito dell'istruttoria civile a una più completa ricostruzione dei fatti e a una più efficace tutela del superiore interesse del minore.

Ugualmente centrale risulta il diritto del minore all'ascolto, che costituisce non soltanto una garanzia procedurale, ma un vero e proprio diritto sostanziale di partecipazione. L'ascolto diretto del minore, adeguato alla sua età e capacità di discernimento, consente di riconoscerne la soggettività e di includerne bisogni, percezioni e vissuti nel processo decisionale. In tale prospettiva, il rifiuto manifestato dal minore verso un genitore non può essere banalizzato o automaticamente interpretato come manipolazione, ma richiede un'attenta valutazione contestuale, soprattutto nei casi caratterizzati da violenza domestica o esperienze traumatiche.

La tutela del minore emerge inoltre con particolare evidenza nel processo penale, ove il bambino vittima o testimone – la cui capacità a testimoniare è, ai sensi dell'articolo 196 del Codice di procedura penale, sempre presunta – viene progressivamente riconosciuto come soggetto meritevole di una protezione rafforzata. Le garanzie introdotte a livello nazionale ed europeo – quali le audizioni protette, la limitazione della vittimizzazione secondaria e il supporto specialistico – riflettono la necessità di conciliare le esigenze di accertamento dei fatti con il rispetto della dignità e dell'equilibrio psicologico del minore. Soprattutto laddove il minore sia persona offesa e testimone del reato di maltrattamenti in famiglia, si rendono necessarie maggiori cautele nella sua tutela, poiché le esigenze stesse di acquisizione e conservazione della prova non possono consentire, nel corso dell'intero iter giudiziario, la sua esposizione al rapporto con il presunto maltrattante.

Nel loro insieme, le fonti normative, la giurisprudenza nazionale ed europea e l'evoluzione culturale degli ultimi anni convergono dunque verso un modello di tutela fondato sulla personalizzazione delle decisioni e sul rifiuto di automatismi. Non devono esistere soluzioni standardizzate valide per ogni situazione familiare: ogni intervento deve essere costruito attorno alla concreta condizione di vita del minore, ai suoi bisogni di sicurezza, continuità affettiva e sviluppo.

Il sistema delineato appare pertanto orientato verso una concezione relazionale e sostanziale dei diritti dell'infanzia, nella quale la protezione del minore non coincide con la mera conservazione dei legami biologici o formali, ma con la garanzia di relazioni realmente rispettose della sua dignità e del suo equilibrio. In tale prospettiva, il diritto del minore a vivere nella propria famiglia, a mantenere relazioni significative e a essere ascoltato trova il proprio limite invalicabile nella tutela della sua integrità psicofisica e nella necessità di assicurargli un ambiente libero da violenza, paura e pregiudizio.

Trova così piena applicazione il dettato costituzionale che individua nella famiglia di origine il luogo naturale e primario dello sviluppo della persona e della costruzione dei legami affettivi, riconoscendone il valore sociale e giuridico. Al contempo, la Costituzione legittima l'intervento dello Stato, in funzione anzitutto di sostegno e assistenza alla famiglia, affinché questa possa adempiere ai propri compiti educativi e di cura, evitando, in ogni modo possibile, interventi traumatici o meramente sostitutivi. In tale quadro assumono particolare rilievo gli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione: l'articolo 29 riconosce i diritti della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio; l'articolo 30 sancisce il dovere e il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, prevedendo l'intervento della legge nei casi di incapacità dei genitori; l'articolo 31, infine, impegna la Repubblica a

sostenere la famiglia e a proteggere l'infanzia e la gioventù mediante interventi economici e altre provvidenze.

La traiettoria evolutiva del diritto interno e sovranazionale mostra, dunque, con chiarezza che il criterio guida imprescindibile di ogni decisione non è l'astratta tutela dell'assetto familiare, bensì la concreta protezione della persona di minore età, considerata nella sua vulnerabilità ma anche nella sua piena soggettività giuridica.

Permane tuttavia una significativa distanza tra il sistema di garanzie delineato dalle fonti normative e convenzionali e la concreta applicazione di tali principi nella prassi giudiziaria e istituzionale. Se, infatti, il diritto internazionale e nazionale ha progressivamente costruito un articolato sistema di protezione dei minori, l'esperienza concreta dei procedimenti civili e penali mostra come tali tutele non sempre trovino piena ed effettiva attuazione.

Ciò emerge con particolare evidenza nell'ambito della testimonianza del minore nei procedimenti per abuso sessuale. Nonostante il principio, affermato dall'articolo 196 del Codice di procedura penale e costantemente ribadito dalla giurisprudenza, secondo cui la capacità testimoniale è presunta indipendentemente dall'età, nella prassi molti minori vengono sottoposti a consulenze tecniche che veicolano strumenti interpretativi non validati – come, ad esempio, la cosiddetta capacità testimoniale "specifica" – con esiti spesso orientati verso giudizi di inidoneità o incapacità. Tale fenomeno riguarda soprattutto i bambini più piccoli, frequentemente collocati entro una cornice interpretativa fondata sull'idea della suggestionabilità o del condizionamento esercitato dal genitore di riferimento, generalmente la madre che raccoglie le prime rilevazioni dei bambini.

In questo contesto, il paradigma dell'alienazione parentale continua ad assumere, in alcune prassi giudiziarie e consulenziali, una funzione fortemente condizionante, nonostante la mancanza di riconoscimento scientifico del costrutto e le ripetute prese di posizione critiche della comunità scientifica internazionale, degli organismi sovranazionali e della stessa Corte di cassazione. Il rischio concreto è che le dichiarazioni del minore vengano svalutate o reinterpretate attraverso schemi teorici astratti che finiscono per impedire l'accertamento dei fatti e per compromettere il diritto del bambino a essere ascoltato e creduto.

Le modalità di ascolto e valutazione delle dichiarazioni non sempre risultano inoltre coerenti con le acquisizioni scientifiche sul trauma infantile e sulla progressione dichiarativa tipica delle vittime di abuso, come evidenziato anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. pen., sez. III, n. 19599/2023). Ne deriva il rischio di sottovalutare o frammentare le narrazioni dei minori, soprattutto nei casi di abuso intrafamiliare, nonostante le evidenze statistiche e criminologiche confermino la diffusione di tali fenomeni.

Analoghe criticità emergono nei procedimenti civili relativi all'affidamento e all'allontanamento dei minori. In alcune prassi applicative, il principio di bigenitorialità continua a essere interpretato in modo rigido e astratto, spesso anche attraverso il ricorso a consulenze tecniche fondate su modelli riconducibili all'alienazione parentale. In tale prospettiva, il rifiuto manifestato dal minore verso un genitore viene letto prevalentemente come effetto di manipolazione psicologica, anziché come espressione di disagio, paura o

reazione a esperienze traumatiche.

In diverse pronunce giurisprudenziali, tuttavia, l'automatismo del principio di bigenitorialità è stato progressivamente superato in funzione del principio del superiore interesse del minore, il quale può prevalere anche sul diritto del figlio stesso a mantenere rapporti con entrambi i genitori, qualora tali relazioni risultino pregiudizievoli.

Particolarmente problematiche risultano, sotto questo profilo, le prassi di allontanamento forzoso del minore dal genitore di riferimento e i cosiddetti trattamenti di riunificazione coercitiva, ispirati ai modelli della Pas/Ap (alienazione parentale). Le evidenze scientifiche e le prese di posizione di organismi internazionali mostrano infatti come tali interventi, oltre a essere privi di validazione scientifica, possano determinare gravi effetti traumatici e configurare forme di vittimizzazione secondaria o addirittura di maltrattamento istituzionale o tortura. La progressiva affermazione, sul piano normativo e giurisprudenziale, dei principi di autodeterminazione terapeutica, consenso informato, proporzionalità e tutela dell'integrità psicofisica del minore rende sempre più incompatibili tali pratiche con il sistema costituzionale e convenzionale di protezione dei diritti fondamentali.

In particolare, deve affermarsi con chiarezza il principio secondo cui l'uso della forza nei confronti dei minori non può trovare alcuna giustificazione nei procedimenti civili relativi all'affidamento o alla regolazione delle relazioni familiari, salvo i casi eccezionali in cui sia necessario intervenire per sottrarre il bambino a un pericolo attuale e concreto per la sua vita o per la sua integrità fisica. Al di fuori di tali situazioni emergenziali, il prelievo coattivo del minore dal proprio ambiente di vita e/o dal genitore di riferimento costituisce una misura incompatibile con i principi costituzionali di tutela della persona, con il diritto all'ascolto, con il rispetto della dignità del minore e con gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali.

L'allontanamento forzoso finalizzato esclusivamente a imporre relazioni genitoriali non desiderate o a realizzare astrattamente il principio di bigenitorialità deve pertanto essere contrastato con fermezza, poiché rischia di trasformare gli strumenti di protezione in fonti autonome di trauma e sofferenza. La coercizione fisica o psicologica esercitata sui bambini in assenza di un rischio immediato per la loro incolumità non rappresenta una forma di tutela, ma può integrare una grave violazione dei loro diritti fondamentali.

Allo stesso modo, anche l'allontanamento del minore dalla famiglia di origine deve essere rigorosamente limitato ai soli casi in cui il pericolo per il bambino sia concreto, attuale, grave e adeguatamente dimostrato mediante l'acquisizione di elementi di fatto precisi e concordanti da accertare in modo rigoroso. In ogni altra situazione, è la famiglia che deve essere sostenuta attraverso interventi di aiuto, supporto sociale, sanitario ed educativo da parte della comunità e delle istituzioni, evitando così in via preventiva il trasferimento del minore in comunità o l'affidamento a terzi.

L'inserimento fuori famiglia costituisce infatti una misura di *extrema ratio*, ammissibile solo quando ogni diverso intervento di sostegno, recupero e protezione si sia rivelato insufficiente o impraticabile e non vi sia il dubbio che l'allontanamento produca nel minore un pregiudizio peggiore di quello che si intendeva scongiurare. La regola generale

dell'ordinamento resta quella affermata dall'articolo 1 della Legge 4 maggio 1983, n. 184, secondo cui "il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia". Tale principio impone che ogni decisione sia orientata prioritariamente alla conservazione dei legami familiari e al sostegno delle capacità genitoriali.

Per tale ragione, la messa al bando di pratiche coercitive nei confronti dei minori, così come degli allontanamenti forzosi da genitori accudenti e non violenti o da famiglie che, pur fragili, possano essere concretamente sostenute nel rafforzamento delle proprie capacità di cura, deve costituire una priorità assoluta e condivisa da tutte le istituzioni coinvolte nella protezione dell'infanzia – autorità giudiziaria, servizi sociali, sistema sanitario, forze dell'ordine, ordini professionali e organismi di garanzia – attraverso un'azione coordinata, interdisciplinare e fondata sul rispetto della dignità, della volontà e della sicurezza del bambino.

In questo scenario, assume un ruolo decisivo anche la responsabilità degli operatori coinvolti – magistrati, avvocati, consulenti tecnici, operatori sociosanitari, forze dell'ordine e servizi sociali – chiamati a operare non come meri esecutori di automatismi procedurali, ma come garanti effettivi dei diritti fondamentali del minore. L'autonomia professionale, il rigore metodologico, l'adozione di pratiche fondate su evidenze scientifiche e la formazione specialistica continua costituiscono strumenti indispensabili per prevenire stereotipi, semplificazioni e forme di vittimizzazione secondaria.

Tale responsabilità assume particolare rilievo nei casi in cui gli operatori, a vario livello, siano chiamati a intervenire nell'esecuzione di provvedimenti incidenti in modo traumatico sulla vita del minore, come accade nelle procedure di allontanamento dalla famiglia o dal genitore di riferimento. In tali contesti emerge con forza il tema dei limiti dell'obbedienza funzionale e del dovere di ciascun professionista di verificare la compatibilità del proprio intervento con i principi costituzionali, deontologici e scientifici che regolano la propria attività.

Particolare attenzione merita la posizione degli operatori sanitari coinvolti nell'esecuzione di provvedimenti di allontanamento del minore. Il loro intervento, infatti, non nasce da un'autonoma indicazione clinica, ma da decisioni giudiziarie che possono richiedere la presenza di personale sanitario per gestire le conseguenze emotive dell'intervento. Tuttavia, l'attività sanitaria deve essere sempre finalizzata alla cura e alla tutela della salute, secondo i principi di scienza, coscienza, 'beneficenza e non maleficenza'. Quando tali presupposti mancano, il coinvolgimento del sanitario rischia di collocarsi al di fuori del perimetro proprio della professione, imponendo una valutazione critica autonoma e, ove necessario, anche un rifiuto motivato dell'intervento.

Anche gli assistenti sociali non possono essere ridotti a meri esecutori delle decisioni giudiziarie. La normativa e il codice deontologico riconoscono infatti una piena autonomia tecnico-professionale, imponendo valutazioni autonome e coerenti con il superiore interesse del minore, soprattutto nei procedimenti maggiormente traumatici.

Il medesimo principio vale per le forze dell'ordine coinvolte nell'esecuzione dei provvedimenti civili riguardanti i minori. Nel sistema costituzionale italiano, l'uso della forza costi-

tuisce un'eccezione e può ritenersi ammissibile solo in presenza di un pericolo concreto e attuale per l'incolumità del minore; diversamente, rischia di tradursi in una forma di vittimizzazione istituzionale incompatibile con la tutela dei suoi diritti fondamentali.

La responsabilità degli operatori richiede pertanto una costante verifica della proporzionalità e della compatibilità degli interventi con il superiore interesse del minore, affinché il sistema di protezione, come si è già detto, non divenga esso stesso fonte di trauma e sofferenza

Da tutto ciò deriva l'importanza centrale della formazione interdisciplinare e del monitoraggio sistematico dei dati, oggi espressamente richiesti dalle fonti europee e nazionali più recenti. La frammentazione tra giurisdizione civile, penale, servizi sociali e sistema sanitario continua infatti a produrre disomogeneità applicative e risposte talvolta incoerenti, con il rischio di compromettere la tutela effettiva dei minori vittime di violenza domestica, abuso o grave conflittualità familiare. Solo un approccio realmente integrato, multidisciplinare e *trauma-informed* può garantire decisioni rispettose della complessità delle esperienze infantili e coerenti con il principio del superiore interesse del minore.

Anche il ruolo dell'informazione assume, in questa prospettiva, una funzione delicata e decisiva. La stampa e i mezzi di comunicazione possono contribuire alla conoscenza pubblica delle disfunzioni del sistema di protezione e favorire il controllo democratico sulle istituzioni; tuttavia, essi devono esercitare tale funzione nel rigoroso rispetto della dignità, della riservatezza e dell'interesse superiore del minore, evitando forme di spettacolarizzazione o esposizione mediatica lesive della sua integrità personale.

In definitiva, il percorso ricostruito nel presente lavoro mostra come la piena effettività dei diritti dei minori non dipenda soltanto dalla proclamazione normativa dei principi, ma dalla loro concreta applicazione nei procedimenti giudiziari, nelle pratiche professionali e nelle decisioni istituzionali. Il rischio maggiore, infatti, non risiede più nell'assenza di norme di tutela, bensì nella possibile distorsione applicativa dei principi stessi attraverso automatismi, stereotipi o teorie prive di validazione scientifica.

La sfida contemporanea consiste dunque nel rendere effettivo il passaggio da una tutela meramente formale a una protezione sostanziale e personalizzata del minore; quella che, sul piano internazionale, viene descritta come distanza tra l*aw in the books* e *law in action*, quest'ultima realmente fondata sull'ascolto, sulla verifica rigorosa dei fatti, sulla protezione dalla violenza e sul rispetto della dignità e dell'integrità psicofisica della persona di minore età. Solo in questo modo il superiore interesse del minore può continuare a rappresentare non una clausola retorica, ma il criterio guida concreto e imprescindibile dell'intero sistema di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.

NOTA SINOTTICA DEI QUADRI

QUADRO A

I diritti dei minori alla luce delle Convenzioni internazionali e delle leggi nazionali

Il Quadro A si propone di offrire una ricostruzione sistematica dei diritti delle persone di minore età alla luce dell'intreccio tra fonti internazionali, europee e nazionali, evidenziando il progressivo consolidarsi di un paradigma fondato sul riconoscimento del minore come soggetto titolare di diritti propri e autonomi oltre che di tutti i diritti comuni alle altre persone (di età adulta).

Punto di riferimento centrale è la *Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza* del 1989, che ha trasformato in obblighi giuridici vincolanti principi già enunciati in forma programmatica nella Dichiarazione del 1959, introducendo in modo stabile il criterio del superiore interesse del minore quale parametro prioritario di ogni decisione che lo riguardi. Tale principio, lungi dall'essere una clausola astratta, si identifica con l'insieme dei diritti fondamentali riconosciuti al minore – alla vita, alla salute, alla sicurezza, all'educazione, all'ascolto e alla protezione da ogni forma di violenza – che ne costituiscono il contenuto sostanziale.

Il quadro si arricchisce ulteriormente attraverso le fonti europee, tra cui la *Convenzione di Strasburgo* del 1996 sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, la *Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, la giurisprudenza della Corte Edu e la *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, proclamata a Nizza nel 2000 e adattata a Strasburgo nel 2007. Tali strumenti hanno contribuito a definire uno spazio giuridico comune in cui i diritti dei minori assumono una dimensione sempre più effettiva, sia sul piano sostanziale sia su quello processuale.

Questo patrimonio sovranazionale trova attuazione nell'ordinamento italiano, a partire dai principi costituzionali – in particolare dagli articoli 2, 3, 30 e 32 della Costituzione – fino alla legislazione ordinaria, che ha progressivamente rafforzato la tutela del minore nei rapporti familiari e nei contesti di vulnerabilità. In tale ambito si inserisce anche la Legge 8 febbraio 2006, n. 54 in materia di affidamento condiviso, che riconosce al minore il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Tuttavia, alla luce del sistema complessivo delle fonti, tale principio non può essere inteso come un diritto incondizionato: la cosiddetta bigenitorialità si configura piuttosto come un valore funzionale, destinato a operare nei limiti e in quanto non in contrasto con l'interesse del minore, che resta il criterio guida di ogni decisione.

In questa prospettiva si colloca anche l'evoluzione della tutela penale, che ha progressivamente riconosciuto il minore quale vittima diretta di violenza anche nei casi di cosiddetta violenza assistita. In particolare, l'articolo 572 del Codice penale, come modificato nel tempo, considera persona offesa il minore che assiste ai maltrattamenti in ambito familiare, consolidando il principio secondo cui l'esposizione alla violenza costituisce di

per sé una lesione del suo equilibrio psico-fisico e incide sulla valutazione della responsabilità genitoriale.

In tale quadro si inserisce il ruolo dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, quale presidio istituzionale volto a garantire l'effettività di tali diritti e a colmare la distanza tra il riconoscimento normativo e la loro concreta attuazione.

QUADRO B

Il diritto del minore a vivere nella famiglia di origine e a mantenere le relazioni familiari in regime di separazione dei genitori

Il Quadro B si focalizza sul diritto del minore a vivere nella propria famiglia e a mantenere relazioni familiari, anche nei contesti di separazione. La famiglia rappresenta il primo nucleo sociale e affettivo del bambino, dove si sviluppano la personalità, la sicurezza emotiva e le prime relazioni sociali. La Costituzione italiana (artt. 29 e 30) riconosce il ruolo fondamentale della famiglia come società naturale e attribuisce ai genitori il dovere e il diritto di mantenere, istruire ed educare i figli. La Legge 4 maggio 1983, n. 184 sancisce il diritto del minore a crescere nella propria famiglia, prevedendo interventi di sostegno anche in condizioni di indigenza dei genitori. Dal punto di vista psicologico, la famiglia offre protezione, cura e sostegno emotivo. Anche le nuove forme familiari (monoparentali, ricomposte, allargate) sono tutelate, purché garantiscano al minore un ambiente sicuro e affettivamente supportivo. Quando la famiglia non può svolgere queste funzioni, le istituzioni intervengono per sostenerle nel tutelare l'interesse del minore.

La separazione dei genitori modifica l'organizzazione della vita quotidiana e le relazioni affettive del minore. È fondamentale garantire continuità e stabilità affettiva nel contesto abituale di vita. L'ascolto del minore diventa cruciale quando i genitori non raggiungono accordi sull'affidamento o sul collocamento. Il diritto a mantenere relazioni con entrambi i genitori, pur riconosciuto a livello internazionale, non è assoluto: deve sempre essere subordinato al superiore interesse del bambino (art. 9 *Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*; art. 24 *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*). La bigenitorialità diventa un diritto recessivo, modulabile secondo necessità per proteggere benessere e sviluppo armonico del minore.

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito tale impostazione, qualificando la bigenitorialità come diritto "recessivo". In particolare, la Cassazione (Cass. civ. n. 26697/2023) ha affermato che il diritto del genitore alla relazione con il figlio assume rilievo solo se coerente con il miglior interesse di quest'ultimo, mentre una più recente ordinanza (Cass. civ. n. 7409/2025) ha chiarito che, in presenza di violenza domestica o assistita, può disporsi anche un affidamento super-esclusivo al genitore non violento, pur in assenza di una condanna penale definitiva. Nello stesso solco si colloca l'ordinanza (Cass. civ. n. 4110/2026) che ribadisce come ogni decisione debba fondarsi esclusivamente su una valutazione concreta del benessere del minore, senza automatismi legati al principio

di bigenitorialità.

Quando non si realizza l'affido condiviso e la relazione con un genitore compromette il benessere del figlio, il giudice può limitare o sospendere la responsabilità genitoriale e disporre visite protette, supervisionate da operatori qualificati. Queste misure garantiscono contatti sicuri e possono essere adattate nel tempo, con modalità, tempi e luoghi definiti per tutelare il minore. L'intervento mira a proteggere lo sviluppo psicologico ed emotivo del bambino, rispettando il principio di proporzionalità, senza essere una sanzione verso il genitore, quando non necessaria.

Si conferma così che il diritto alla relazione con entrambi i genitori non può essere assunto come parametro astratto e uniforme, ma deve essere valutato in concreto, alla luce delle condizioni di vita del minore e dell'eventuale esposizione a situazioni di rischio.

In chiave comparata, appare significativo l'orientamento dell'Australia a legiferare contro l'automatismo applicativo dell'affido condiviso e anche il recente orientamento del Governo del Regno Unito, che, nel 2025, ha annunciato la revisione del principio della *presumption of parental involvement* previsto dal *Children Act 1989*, proprio al fine di evitare che la presunzione di coinvolgimento di entrambi i genitori operi automaticamente anche in presenza di violenza domestica o situazioni di rischio per i minori. Tali evoluzioni confermano, in una prospettiva sovranazionale, la necessità di superare approcci rigidi, privilegiando valutazioni individualizzate e centrate sul benessere del bambino.

QUADRO C

Il limite al diritto del minore a vivere nella famiglia di origine: l'incuria e lo stato di abbandono

Il diritto del minore a vivere nella famiglia di origine costituisce uno dei pilastri del sistema di tutela dell'infanzia, ma si configura – in linea con le fonti internazionali – come un diritto non assoluto, bensì condizionato alla capacità della famiglia di garantire cure adeguate e un ambiente idoneo allo sviluppo del bambino. La *Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza* impone agli Stati di assicurare protezione e benessere al minore (art. 3), legittimando l'intervento pubblico qualora i genitori non siano in grado di adempiere ai propri doveri. Analogamente, la *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ribadiscono che il diritto alla vita familiare deve essere bilanciato con il superiore interesse del minore, che può richiedere anche misure di protezione sostitutiva.

In tale quadro, l'ordinamento italiano, in particolare attraverso la Legge 4 maggio 1983, n. 184, distingue chiaramente tra situazioni di incuria e stato di abbandono. La prima configura una carenza di cure materiali, affettive o educative, generalmente suscettibile di recupero attraverso interventi di sostegno e limitazioni temporanee della responsabilità genitoriale. Diversamente, lo stato di abbandono si caratterizza per una grave e stabile mancanza di assistenza morale e materiale, tale da giustificare, quale *extrema ratio*, la

dichiarazione di adottabilità del minore, con conseguente cessazione del legame giuridico con la famiglia di origine.

La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente affinato i criteri di accertamento di tali situazioni. In particolare, le Sezioni unite della Cassazione (Cass. civ. n. 35110/2021) hanno chiarito che la dichiarazione di adottabilità richiede la presenza di fatti gravi e specificamente dimostrati, non potendo fondarsi su valutazioni astratte o su giudizi sommari di incapacità genitoriale. La Corte ha inoltre ribadito che l'adozione rappresenta una misura eccezionale, praticabile solo dopo il fallimento di ogni intervento volto al recupero delle capacità genitoriali e alla conservazione del legame con il nucleo familiare di origine.

Di particolare rilievo è il principio secondo cui lo stato di abbandono non può essere desunto dalla condizione di vulnerabilità di un genitore vittima di violenza domestica: una simile interpretazione risulterebbe incompatibile con gli obblighi derivanti dalla *Convenzione di Istanbul* e con il sistema di tutela sovranazionale. In questa prospettiva, la Corte impone una valutazione differenziata delle responsabilità genitoriali e un'attenta verifica del concreto pregiudizio per il minore.

Sul piano europeo, la giurisprudenza della Corte Eedu – come nel caso *R.M.S. c. Spagna* – ha ulteriormente precisato che l'allontanamento del minore non può essere giustificato da sole condizioni economiche svantaggiate, senza un previo esperimento di misure di sostegno meno invasive. Gli Stati sono infatti tenuti a privilegiare interventi di supporto alla famiglia e a considerare la separazione come misura di ultima istanza, da adottare solo quando strettamente necessaria.

Ne deriva un sistema articolato, in cui l'incuria determina limitazioni temporanee e interventi di recupero, mentre lo stato di abbandono legittima interventi definitivi solo in presenza di un accertato e irreversibile pregiudizio. In ogni caso, il criterio guida resta il superiore interesse del minore, che opera come parametro sostanziale di valutazione e come limite all'esercizio dei diritti genitoriali, imponendo decisioni orientate alla tutela effettiva della persona di minore età.

QUADRO D

Gli ostacoli sulla strada dell'acquisizione dei diritti dei minori. La violenza domestica e assistita alla luce della Convenzione di Istanbul e di altre direttive europee

Il diritto del minore a crescere e svilupparsi all'interno di relazioni familiari sicure incontra uno dei suoi principali ostacoli nella violenza domestica, e nel suo stretto correlato la violenza assistita, fenomeno che incide profondamente sull'effettiva acquisizione dei diritti fondamentali dell'infanzia. In questo contesto, come si è più volte detto, il principio della bigenitorialità - inteso come diritto del minore a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori - non assume carattere assoluto, ma deve essere necessariamente subordinato al superiore interesse del minore, che include la tutela della

sua integrità psicofisica.

Si iscrive nella violenza assistita anche l'esito estremo della violenza contro le donne, e cioè il femminicidio. Gli orfani di femminicidio rappresentano la conseguenza più radicale e irreversibile della violenza domestica contro le donne. A loro tutela, in una prospettiva anche riparativa, è intervenuta la Legge 11 gennaio 2018, n. 4.

L'esperienza giuridica e sociale dimostra infatti che la violenza nelle relazioni familiari, lungi dall'essere un elemento marginale, rappresenta uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo del bambino, incidendo in modo diretto o indiretto sulla sua crescita e sulla sua vita.

La violenza domestica, così come definita dalla *Convenzione di Istanbul* e recepita nell'ordinamento italiano con la Legge n. 77 del 2013, non si limita agli atti di aggressione fisica, ma comprende tutte le forme di violenza psicologica, economica e sessuale esercitate all'interno delle relazioni affettive. In tale ambito, i minori assumono una duplice posizione: possono essere vittime dirette oppure vittime indirette, quando assistono alla violenza esercitata su una figura di riferimento, in particolare e più frequentemente la madre. È proprio questa seconda ipotesi che configura il cosiddetto maltrattamento assistito, oggi riconosciuto a livello normativo e giurisprudenziale come forma autonoma e grave di pregiudizio per il minore. L'articolo 19 della *Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza* impone agli Stati di proteggere i bambini da ogni forma di violenza, mentre l'articolo 31 della *Convenzione di Istanbul* richiede che gli episodi di violenza domestica siano adeguatamente considerati nelle decisioni relative all'affidamento e all'esercizio della responsabilità genitoriale e che la donna vittima di violenza e madre sia tenuta insieme al figlio nelle decisioni dell'affido.

I dati statistici confermano la rilevanza del fenomeno. Le ultime rilevazioni dell'Istat (2025) evidenziano come una quota significativa di minori sia esposta alla violenza domestica che ha come vittime prevalenti, le madri e tra le madri vittime di violenza ripetuta, oltre il 60% dichiara che i figli assistono agli episodi e circa un quinto che li subiscono direttamente. Tali esperienze producono effetti gravi e duraturi, tra cui disturbi d'ansia, difficoltà relazionali, problemi scolastici e comportamenti aggressivi, configurando un vero e proprio ostacolo allo sviluppo armonico della personalità del minore. In questa prospettiva, la violenza assistita si colloca tra le principali forme di maltrattamento, seconda solo all'incuria, ed è strettamente connessa alle cosiddette esperienze infantili sfavorevoli, con effetti anche nel lungo periodo.

Il quadro normativo interno ha progressivamente recepito tali acquisizioni. Le condotte di abuso e violenza rilevano sia sul piano civile, come causa di limitazione o decadenza dalla responsabilità genitoriale ai sensi degli articoli 330, 333 e 337-quater del Codice civile, sia sul piano penale, in particolare nell'ambito del reato di maltrattamenti in famiglia ex articolo 572 del Codice penale. L'evoluzione legislativa, culminata nelle riforme introdotte dalle leggi 15 ottobre 2013, n. 119, 19 luglio 2019, n. 69 (cosiddetto *Codice Rosso*) e 24 novembre 2023, n. 168, ha rafforzato la tutela del minore, prevedendo un aggravamento di pena, quando i maltrattamenti sono commessi in presenza o in danno di minori, e riconoscendo al minore la qualità di persona offesa dal reato, anche in chiave di maltrattamento

indiretto e assistito.

Sul piano sovranazionale, oltre alla *Convenzione di Istanbul*, un ruolo centrale è svolto dalla recente Direttiva (UE) 2024/1385, che considera i minori esposti alla violenza domestica come vittime a tutti gli effetti, imponendo agli Stati membri di garantire loro protezione immediata, sostegno specializzato e misure di sicurezza adeguate, inclusi incontri protetti con il genitore violento. Tale approccio si inserisce in una più ampia evoluzione del diritto europeo, che riconosce il carattere strutturale della violenza di genere e domestica e il suo impatto intergenerazionale.

La giurisprudenza della Corte di cassazione ha svolto un ruolo decisivo nel consolidare questi principi. In ambito penale, la sentenza n. 21024/2022 ha affermato l'equiparazione, sul piano sanzionatorio, tra violenza diretta e violenza assistita, riconoscendo che l'esposizione del minore a un contesto familiare violento costituisce una lesione autonoma della sua integrità psicofisica.

Successive pronunce, tra cui le più recenti decisioni del 2025 e del 2026, hanno ulteriormente chiarito che il reato di maltrattamenti è configurabile anche in presenza di episodi non necessariamente frequenti, purché caratterizzati da gravità tale da porre in pericolo lo sviluppo del minore, configurando un reato di pericolo astratto. In questo quadro, la presenza del minore non richiede un contatto diretto con la violenza, essendo sufficiente la percezione anche indiretta dei comportamenti violenti.

Particolarmente rilevante è anche l'elaborazione giurisprudenziale relativa alla distinzione tra conflitto e violenza. Il riconoscimento, infatti, della violenza sulla donna permette di valutare anche l'impatto sui figli ovvero la presenza di maltrattamento assistito. La Corte di cassazione ha più volte censurato la tendenza, riscontrata nella prassi giudiziaria, a qualificare come conflittuali situazioni che in realtà integrano vere e proprie condotte violente. Tale confusione, evidenziata anche dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio della precedente legislatura, comporta il rischio di sottovalutare il pregiudizio per il minore e di adottare decisioni non adeguatamente protettive. La violenza, infatti, si distingue dal conflitto per la presenza di un'asimmetria di potere e per l'intento di controllo e sopraffazione, elementi che incidono direttamente sulla sicurezza del minore e sulla sua capacità di sviluppare relazioni sane.

In ambito civile, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente affermato che la violenza domestica e il maltrattamento assistito devono incidere in modo determinante sulle decisioni in materia di affidamento e responsabilità genitoriale. L'ordinanza n. 11631/2024 ha stabilito che il giudice, anche in relazione a fatti anteriori alla riforma del processo civile, è tenuto a valutare la compatibilità dei provvedimenti adottati con l'esigenza di evitare la vittimizzazione secondaria, in conformità ai principi della *Convenzione di Istanbul*. Ne deriva che il diritto di visita e l'affidamento condiviso non possono essere riconosciuti automaticamente, ma devono essere subordinati alla verifica della sicurezza del minore.

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) ha ulteriormente rafforzato tale orientamento, censurando gli Stati, inclusa l'Italia, per la mancata adozione

di misure adeguate a proteggere i minori esposti alla violenza domestica e per l'eccessiva valorizzazione della bigenitorialità a scapito della sicurezza. La Corte ha chiarito che l'interesse superiore del minore deve prevalere su ogni altra considerazione e che le autorità nazionali hanno l'obbligo positivo di prevenire situazioni di rischio, adottando misure tempestive e efficaci.

In conclusione, il quadro normativo e giurisprudenziale evidenzia un chiaro mutamento di paradigma: la violenza domestica e il maltrattamento assistito non sono più considerati elementi accessori nei procedimenti familiari, ma fattori centrali nella valutazione dell'interesse del minore. La relazione della Corte di cassazione per l'anno 2025 conferma tale evoluzione, sottolineando come la violenza assistita costituisca una lesione diretta dei diritti del minore e imponga al giudice l'adozione di misure di protezione, anche mediante la limitazione o sospensione dei rapporti con il genitore violento. Si evidenzia quindi che il diritto del minore alla relazione con entrambi i genitori cede ogniqualvolta tale relazione comprometta la sua sicurezza e il suo sviluppo, riaffermando il principio secondo cui l'interesse del minore rappresenta il criterio guida imprescindibile di ogni decisione.

QUADRO E

L'istruttoria nel civile. Le indagini autonome sulle violenze in famiglia che incidono sulla titolarità del diritto genitoriale

Nel sistema di tutela dei minori, il procedimento civile si caratterizza per una piena autonomia rispetto a quello penale, soprattutto nei casi di violenza domestica e maltrattamento assistito. Il giudice civile, infatti, non è vincolato agli esiti del processo penale – anche quando si concluda con archiviazione o assoluzione – ma deve procedere a una valutazione autonoma dei fatti, orientata al superiore interesse del minore e fondata sul criterio del "più probabile che non". Tale differenza deriva dalla diversa funzione dei due giudizi: il processo penale accerta la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio (*favor rei*), mentre quello civile mira alla prevenzione del danno e alla protezione dei diritti fondamentali del minore (*favor pueri*).

In questo contesto, le condotte di violenza domestica, come definite dalla *Convenzione di Istanbul* che hanno le donne come vittime prevalenti, devono essere accertate dal giudice civile in modo autonomo, anche quando non abbiano dato luogo a procedimenti penali e/o a condanne. La riforma introdotta con il Decreto legislativo del 10 ottobre 2022 n. 149 ha rafforzato tale impostazione, prevedendo un rito specifico per i casi di violenza domestica e di genere, attivabile già sulla base delle allegazioni delle parti e caratterizzato da poteri istruttori ampi e officiosi.

La giurisprudenza della Corte di cassazione ha chiarito che il giudice civile può utilizzare gli atti e le prove raccolte nel procedimento penale, ma deve valutarli criticamente e integrarli con gli strumenti propri del processo civile, evitando ogni automatismo. In particolare, è stato affermato che l'archiviazione in sede penale non esclude la rilevanza civile delle con-

dotte, né può costituire l'unico elemento su cui fondare la decisione. Il giudice ha invece il dovere di accertare rapidamente la fondatezza delle allegazioni di violenza, acquisendo tutti gli elementi utili e ricostruendo il contesto familiare complessivo.

Le più recenti pronunce della Cassazione ribadiscono che l'omessa valutazione delle allegazioni di violenza costituisce un vizio grave della decisione e che anche singoli episodi, se significativi, possono incidere sull'idoneità genitoriale. In questa prospettiva, la nozione di illecito civile è più ampia di quella penale e comprende qualsiasi comportamento idoneo a ledere i diritti fondamentali del minore, anche in assenza di responsabilità penale accertata.

La relazione annuale della Corte di cassazione per il 2025 conferma tale indirizzo, sottolineando che il giudice civile, nei procedimenti di affidamento, deve sempre svolgere un'indagine autonoma sulle allegazioni di violenza, senza limitarsi all'esito del processo penale. In sintesi, la valutazione della capacità genitoriale e la regolazione dei rapporti con il minore devono essere fondate su un accertamento completo e tempestivo, volto a garantire la sicurezza e il benessere del bambino.

Tale principio rileva anche in sede di Ctu, ove talvolta l'archiviazione penale viene impropriamente considerata come una "pietra tombale" dei fatti, con conseguente esclusione, dalle valutazioni clinico-psicologiche, dell'impatto di condotte violente riferite dai minori. Nel processo civile, tuttavia, la Ctu – disciplinata dagli articoli 61 e seguenti del Codice di procedura civile – costituisce un mero strumento di ausilio al giudice e non un mezzo di prova: la Corte di cassazione (Sez. unite. n. 3086/2022), ne ha chiarito la natura valutativa, escludendo ogni potere di accertamento dei fatti. La *Riforma Cartabia* (D.lgs. 149/2022) ha ulteriormente rafforzato tali limiti, imponendo una rigorosa delimitazione dell'indagine tecnica e, per le consulenze psicologiche, l'adozione di metodologie scientificamente validate. Nei procedimenti caratterizzati da allegazioni di violenza, l'accertamento dei fatti resta riservato al giudice, mentre il Ctu deve operare entro il perimetro delle allegazioni, senza fondarsi su modelli astratti né sostituire la valutazione giurisdizionale.

In definitiva, l'istruttoria civile rappresenta uno strumento centrale di tutela: consente di intervenire anche in assenza di denuncia e condanna penale, garantendo che l'esercizio della genitorialità sia sempre subordinato all'interesse del minore e al suo diritto a vivere in un ambiente libero da violenza.

QUADRO F

L'ascolto nel procedimento civile, elemento cardine dei diritti del minore

Nei procedimenti civili che riguardano affidamento e responsabilità genitoriale, l'ascolto del minore non è un formalismo, ma uno strumento essenziale di tutela dei suoi diritti e del suo superiore interesse, sancito dal Codice civile (art. 315-bis c.c.), dalla *Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza* (art. 12). Il minore di almeno dodici anni, o anche più piccolo se capace di discernimento, ha diritto ad essere ascoltato direttamente

dal giudice; l'omissione dell'ascolto costituisce violazione procedurale salvo motivazione specifica.

Le relazioni peritali o dei servizi sociali non possono surrogare automaticamente l'ascolto diretto, che deve considerare volontà, bisogni e maturità del minore. La volontà espressa è un elemento centrale nella definizione dell'interesse del minore, pur non avendo valore vincolante assoluto, e può giustificare la sospensione o la modulazione dei rapporti con un genitore in caso di rifiuto radicato. L'esercizio della bigenitorialità è subordinato al superiore interesse del minore e richiede valutazioni caso per caso, considerando soprattutto l'impatto delle decisioni sul minore.

La normativa riformata (D. Lgs. n. 149/2022, art. 473-bis 4 ss. c.p.c.) disciplina modalità dettagliate di ascolto, tutela della riservatezza, partecipazione di ausiliari e registrazione audiovisiva, prevedendo interventi anche in caso di rifiuto del minore a incontrare uno o entrambi i genitori. La giurisprudenza di Cassazione conferma che l'ascolto è obbligatorio e imprescindibile, anche per minori infradodicenni capaci di discernimento, e che i rapporti affettivi non sono forzabili, potendo il giudice modulare incontri o sospenderli se il minore manifesta un rifiuto fondato (Cass. civ., sent. n. 20107/2016; Cass. civ., ord. n. 11170/2019; Cass. civ., ord. n. 21969/2024).

Il diritto del minore a essere ascoltato rischia però, nella prassi, di essere compromesso da letture fondate su presunti meccanismi di "condizionamento" o "alienazione". Nei casi di violenza domestica, ciò può condurre alla svalutazione del rifiuto espresso dal minore e alla neutralizzazione della sua voce. L'ascolto deve invece costituire uno strumento effettivo di tutela del superiore interesse del minore, libero da approcci ascientifici.

Quanto ai tempi paritetici o alla residenza alternata, essi rappresentano strumenti al servizio del minore, non diritti dei genitori: la loro applicazione richiede contesti non conflittuali, reale condivisione dei ruoli e consenso, evitando imposizioni automatiche e considerando in modo primario la sicurezza e il benessere del minore. La Cassazione sottolinea che affido condiviso e tempi paritetici devono sempre essere modulati sulla base delle esigenze concrete del bambino.

QUADRO G

Il minore testimone e la sua tutela

Nel processo penale italiano, la capacità di testimoniare è presunta per legge per ogni persona, senza distinzione di età (art. 196 c.p.p.). Ciò significa che anche i minori sono, in linea di principio, idonei a rendere testimonianza. La Suprema Corte ha chiarito che la valutazione dell'attendibilità del testimone, minorenne o maggiorenne, non può essere delegata a consulenze o perizie, poiché stabilire se una dichiarazione sia veritiera o meno rientra nella funzione tipica del giudice. Delegare tale giudizio a un accertamento peritale costituirebbe un atto abnorme, lesivo delle prerogative decisorie dell'organo giudicante.

In assenza di elementi oggettivi e concreti, come patologie fisiche o psichiche che incidano sull'idoneità a percepire o riferire i fatti, non esistono ragioni per dubitare della capacità testimoniale del minore. L'età, di per sé, non rende il minore aprioristicamente inattendibile o suggestionabile. Il legislatore e la giurisprudenza distinguono nettamente tra la capacità a testimoniare, che è presunta, e la credibilità della testimonianza, che spetta esclusivamente al giudice valutare.

Nel contesto della protezione dei minori vittime o testimoni di reati, si fa spesso riferimento a linee guida elaborate da ordini professionali, come la *Carta di Noto*, finalizzate a regolamentare le modalità di audizione dei minori. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha ribadito che tali linee guida non hanno valore vincolante: rappresentano solo raccomandazioni operative e non modificano le regole probatorie. La loro inosservanza non inficia la testimonianza, che rimane valutata dal giudice, il quale deve motivare la propria decisione sull'attendibilità del minore, anche in caso di scostamento dalle linee guida. Critiche alla *Carta di Noto*, nella sua ultima evoluzione (*Carta di Noto IV*, 2017), riguardano la loro scientificità e legittimità, in quanto attribuirebbero al minore una presunta incapacità a testimoniare legata a suggestionabilità o condizionamento, contravvenendo all'articolo 196 del Codice di procedura penale.

Il minore testimone gode di tutela speciale, essendo considerato soggetto vulnerabile. La normativa italiana e internazionale pone al centro il superiore interesse del minore, che prevale su ogni altra esigenza. A livello nazionale, il Codice penale e il Codice di procedura penale prevedono norme specifiche per proteggere i minori vittime o testimoni di reati, come maltrattamenti, violenza sessuale e sfruttamento: audizioni protette, separazione dai contesti giudiziari tradizionali, videoregistrazioni, supporto psicologico.

A livello internazionale, strumenti come la *Convenzione di Lanzarote* e la Direttiva europea 2012/29/UE hanno rafforzato le tutele, imponendo procedure sicure per l'audizione dei minori, supporto psicologico e protezione dalla vittimizzazione secondaria, riconoscendo la centralità dell'interesse del minore in ogni fase del procedimento.

Sul tema della vittimizzazione secondaria anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 92 del 2018, ha sottolineato che l'accertamento deve svolgersi in modo da minimizzare ansia, paura e stress, evitando inutili ripetizioni e ogni forma di disagio aggiuntivo.

In tale quadro, le indagini difensive possono contribuire a integrare il compendio probatorio, valorizzando elementi utili alla ricostruzione dei fatti.

Ma, se la legge ha sviluppato ampie tutele nei confronti dei minori, la pratica nei tribunali non sempre si dimostra allineata a tali garanzie. Analizzando, infatti, l'ambito specifico della testimonianza del minore nei reati di abuso sessuale, emerge come il minore venga frequentemente sottoposto a consulenze tecniche volte a valutarne la capacità testimoniale, con esiti spesso non favorevoli, che conducono a giudizi di inidoneità in relazione alla cosiddetta capacità testimoniale "specifica". In tale contesto, soprattutto per i minori al di sotto degli 8 -10 anni, le accuse – spesso veicolate dalle madri – sono interpretate attraverso la chiave della possibile strumentalizzazione materna, anche mediante il ricorso al costrutto ascientifico dell'alienazione parentale.

Le modalità di ascolto, inoltre, non sempre tengono conto della progressione dichiarativa tipica delle vittime traumatizzate, come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. pen., sez. III, n. 19599 del 10 maggio 2023). Il rischio è quello di una sottovalutazione delle dichiarazioni del minore, alla luce delle evidenze nazionali e internazionali sulla diffusione degli abusi sessuali, anche in ambito intrafamiliare.

In sintesi, il minore testimone, pur essendo posto al centro di un sistema giuridico integrato di protezione, che bilancia l'esigenza di accertamento dei fatti con la tutela della sua integrità psicofisica, nella prassi non sempre riesce a far sentire la propria voce, soprattutto nei casi in cui ciò sarebbe più necessario, ossia quando denuncia abusi sessuali e quando occorrerebbero maggiori cautele nei provvedimenti che riguardano l'affidamento per tutelarlo da pressioni e minacce indebite a contatto con il presunto autore.

QUADRO H

L'ostacolo alla tutela del minore: l'alienazione parentale

La tutela del minore nell'ambito delle relazioni familiari rappresenta uno dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico. Tuttavia, nella prassi giudiziaria, essa incontra ancora oggi un rilevante ostacolo nel ricorso al paradigma dell'alienazione parentale, fondato sull'idea che il minore sia facilmente suggestionabile e che il suo rifiuto nei confronti di uno dei genitori – più spesso un padre – sia il risultato di un condizionamento esercitato dall'altro genitore, più frequentemente la madre. Questa impostazione porta spesso a mettere in discussione la credibilità delle parole e dell'esperienza soggettiva del minore, riducendone la portata probatoria all'interno del processo.

In Italia, analogamente a quanto avvenuto in altri ordinamenti, il concetto di alienazione parentale ha progressivamente trovato spazio nelle aule giudiziarie, diventando talvolta un supporto interpretativo (privo sempre di carattere scientifico) a una lettura particolarmente rigida del principio di bigenitorialità. In questa prospettiva, la presenza di entrambi i genitori nella vita del minore viene considerata come un valore assoluto e inderogabile, tale da prevalere anche in situazioni caratterizzate da violenza domestica, maltrattamenti o abusi. Ne deriva una rappresentazione secondo cui l'assenza del padre costituirebbe di per sé un danno 'evolutivo' per il minore, anche quando tale assenza sia collegata a comportamenti violenti o lesivi.

La cosiddetta sindrome di alienazione parentale (Pas) fu teorizzata negli anni ottanta dal medico statunitense Richard A. Gardner. Fin dalle prime fasi, tuttavia, tale costrutto è stato oggetto di forti critiche da parte della comunità scientifica internazionale per la mancanza di basi empiriche solide, di validazione metodologica e di coerenza teorica. Nonostante i tentativi dei suoi sostenitori di riformulare la teoria sotto denominazioni differenti, l'alienazione parentale non è mai stata inserita nei principali sistemi classificatori delle patologie psichiatriche. In particolare, essa non è stata riconosciuta né nel

Dsm-5 dell'*American psychiatric association* né nell'ICD-11 dell'Organizzazione mondiale della sanità. Proprio per questa ragione, numerosi organismi scientifici hanno sottolineato come una teoria priva di validazione scientifica non possa costituire il fondamento di interventi terapeutici né tantomeno la base tecnica di decisioni giudiziarie.

Il dibattito pubblico italiano sul tema si è intensificato a partire dal 2012, quando il caso del prelievo forzoso di un minore a Cittadella, motivato dal presunto rischio di alienazione parentale, suscitò un forte clamore mediatico. In quell'occasione, il presidente della Società italiana di psichiatria, Claudio Mencacci, evidenziò pubblicamente come la Pas non fosse riconosciuta nel Dsm (*Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali*) e come mancassero dati scientifici affidabili a sostegno della sua esistenza come sindrome. Analogamente, l'Organizzazione mondiale della sanità ha chiarito che non esistono interventi sanitari basati su evidenze scientifiche specificamente rivolti alla cura della cosiddetta alienazione parentale.

Accanto alle critiche provenienti dalla comunità scientifica, numerosi organismi internazionali impegnati nella tutela dei diritti umani hanno espresso una forte preoccupazione per l'uso dell'alienazione parentale nei procedimenti di diritto di famiglia. Tra questi si segnalano il Comitato Cedaw delle Nazioni Unite, il Grevio del Consiglio d'Europa, il Parlamento europeo e la Relatrice speciale delle Nazioni Unite, Reem Alsalem, sulla violenza contro le donne. In particolare, il rapporto presentato nel 2023 alle Nazioni Unite ha evidenziato come l'accusa di alienazione parentale venga utilizzata dagli autori di violenza domestica come strumento per screditare le denunce delle madri e per ottenere decisioni favorevoli in materia di affidamento dei figli. Secondo tali organismi, il ricorso a questo costrutto può generare forme di vittimizzazione secondaria, costringendo le donne e i minori a subire ulteriori traumi all'interno dei procedimenti giudiziari civili.

Le ricerche empiriche condotte negli ultimi anni confermano queste preoccupazioni. Uno degli studi più ampi è stato realizzato nel 2020 dalla ricercatrice Joan Meier della George Washington University, su incarico del Dipartimento di giustizia statunitense. Analizzando migliaia di decisioni dei tribunali della famiglia, la ricerca ha evidenziato che i giudici tendono spesso a guardare con scetticismo alle denunce di abuso presentate dalle madri. In molti casi, le controaccuse di alienazione parentale formulate dai padri hanno aumentato significativamente la probabilità che tali denunce venissero respinte e che le madri perdessero la custodia dei figli. Lo studio ha inoltre messo in luce una significativa differenza di genere nel modo in cui le accuse vengono valutate dai tribunali.

Anche in Italia alcune ricerche istituzionali hanno evidenziato problematiche analoghe. Un'importante indagine condotta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nel 2022, su un campione rappresentativo di fascicoli giudiziari, ha mostrato che le allegazioni di violenza domestica sono spesso ignorate nelle prime fasi dei procedimenti civili relativi all'affidamento dei minori. In molti casi tali situazioni vengono derubricate a semplici conflitti familiari e la risposta giudiziaria consiste nell'applicazione automatica dell'affido condiviso, con il risultato di costringere le don-

ne a mantenere rapporti con partner violenti. La ricerca ha evidenziato inoltre come l'interpretazione rigida della Legge 8 febbraio 2006, n. 54 sulla bigenitorialità abbia contribuito a rafforzare la logica della cosiddetta "genitorialità amichevole", secondo cui il genitore collocatario – generalmente la madre – deve sempre favorire il rapporto tra il figlio e l'altro genitore.

Parallelamente a queste analisi, anche la giurisprudenza italiana ha progressivamente preso posizione sul tema. Le pronunce della Corte di cassazione hanno chiarito che la sindrome di alienazione parentale non possiede un riconoscimento scientifico tale da poter costituire automaticamente il fondamento di decisioni in materia di affidamento dei minori. La Corte ha più volte sottolineato che qualsiasi riferimento a teorie psicologiche o mediche deve essere sempre collegato a fatti concreti accertati nel processo. In altre parole, il giudice non può basare le proprie decisioni su categorie teoriche astratte, ma deve verificare in modo puntuale i comportamenti dei genitori e del minore attraverso i comuni mezzi di prova del processo civile.

Un ulteriore profilo critico riguarda l'idea del presunto condizionamento psicologico del minore da parte della madre. Secondo alcune pronunce e interventi istituzionali, l'ipotesi di un condizionamento non dimostrabile rischia di compromettere il diritto del minore a essere ascoltato e a vedere riconosciuto il valore delle proprie opinioni. In un intervento reso in sede di giudizio davanti alla Corte di cassazione, la Procuratrice generale ha ricordato che ipotesi di soggezione psicologica richiamano concetti analoghi a quello di plagio, dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale nel 1981 proprio perché non verificabile sul piano probatorio. Da ciò deriva il principio secondo cui solo fatti accertabili attraverso comportamenti concreti e verificabili possono essere presi in considerazione dal giudice.

La Cassazione esclude quindi che la Pas/Ap, priva di consenso scientifico, possa da sola fondare decisioni sull'affidamento e richiede che ogni teoria sia supportata da prove concrete nel caso. Inoltre, ribadisce che le Ctu – che risultano essere i principali vettori nel procedimento del costrutto del procedimento – non hanno carattere vincolante per il giudice di merito, che può sempre discostarsene con adeguata motivazione.

Nel complesso, il dibattito scientifico, le ricerche empiriche e le pronunce giurisprudenziali convergono nell'evidenziare i rischi connessi all'utilizzo dell'alienazione parentale nei procedimenti giudiziari. Da un lato, il costrutto manca di un riconoscimento scientifico condiviso; dall'altro, il suo impiego può incidere negativamente sull'ascolto del minore e sulla corretta valutazione delle situazioni di violenza e maltrattamento. In questa prospettiva, la tutela effettiva dei diritti dei minori richiede che le decisioni giudiziarie siano sempre fondate sull'accertamento rigoroso dei fatti e delle prove, evitando il ricorso a teorie psicologiche controverse che rischiano di compromettere l'equilibrio tra diritti dei genitori e protezione del minore.

QUADRO I

L'allontanamento dalla residenza abituale e il trattamento forzoso del minore

Prima parte, giuridica.
Profili di illegittimità dell'allontanamento nei casi di rifiuto genitoriale

Il tema dell'allontanamento forzoso del minore dalla propria residenza abituale deve essere esaminato alla luce del sistema di tutela dei diritti dell'infanzia delineato dalle principali fonti internazionali e costituzionali che pongono al centro l'interesse superiore del minore, comprensivo del diritto all'ascolto, alla sicurezza, alla salute e alla protezione da ogni forma di violenza. Il mantenimento delle relazioni con entrambi i genitori rappresenta certamente un valore, ma solo nella misura in cui tali relazioni non risultino pregiudizievoli per il benessere psicofisico del bambino.

In questa prospettiva, l'allontanamento del minore dal proprio ambiente di vita costituisce, secondo la normativa e la giurisprudenza di legittimità, una misura eccezionale. L'ordinamento consente un intervento immediato solo nei casi di emergenza previsti dall'articolo 403 del Codice civile, quando sia necessario sottrarre il minore a un pericolo attuale e grave per la sua integrità e la sua vita. Al di fuori di tali situazioni, l'allontanamento non può essere utilizzato come strumento ordinario di gestione dei conflitti familiari né come mezzo per imporre il rispetto del principio di bigenitorialità.

La Corte di cassazione ha più volte ribadito che il prelievo forzoso del minore dal luogo in cui vive, soprattutto quando comporta la separazione dal genitore di riferimento, rappresenta una misura di estrema ratio e deve essere giustificato da un pericolo concreto e non altrimenti evitabile.

Nonostante questi principi, nella prassi giudiziaria si registrano più decisioni che dispongono interventi particolarmente invasivi anche in assenza di situazioni emergenziali. Per comprendere l'origine di tali prassi è necessario tornare ai presupposti concettuali che spesso orientano le valutazioni giudiziarie, a partire dall'interpretazione del principio di bigenitorialità. Sebbene la giurisprudenza più recente ne affermi il carattere non assoluto, subordinato alla tutela della sicurezza del minore e alla presenza di eventuali situazioni di violenza domestica, in alcune decisioni di merito esso continua ad essere applicato in modo rigido, talvolta affiancato al paradigma dell'alienazione parentale. In questa prospettiva il rifiuto del minore o la difficoltà nel mantenere la relazione con uno dei genitori vengono interpretati come effetto di un condizionamento esercitato dal genitore collocatario, frequentemente la madre, con il risultato di attribuirle una posizione di ostatività rispetto al diritto paterno.

Un ruolo rilevante in questo processo è spesso svolto dalle consulenze tecniche d'ufficio, nelle quali compaiono valutazioni sui profili di personalità dei genitori. Tuttavia, tali valutazioni non sempre trovano fondamento in diagnosi scientificamente accreditate e rischiano di riprodurre schemi interpretativi riconducibili al costrutto dell'alienazione pa-

rentale. La giurisprudenza della Corte di cassazione ha chiarito che i profili psicologici o le caratteristiche personologiche non possono costituire di per sé un criterio decisivo per la valutazione della capacità genitoriale, che deve invece essere accertata attraverso i comportamenti concreti di cura e protezione nei confronti del minore, andando anche a valutare i comportamenti pregressi della cura da parte dei genitori prima della separazione.

Questo orientamento trova fondamento anche nei principi costituzionali. L'articolo 30 della Costituzione stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli e che eventuali limitazioni di tale diritto possono essere giustificate solo dall'incapacità concreta di assolvere ai compiti di cura. Ne deriva che le valutazioni giudiziarie devono concentrarsi sui comportamenti effettivi e sugli effetti prodotti sul benessere del minore, e non su caratteristiche personali o su ipotesi diagnostiche prive di riscontri concreti.

Alla luce di tali principi, l'allontanamento del minore dal proprio ambiente di vita deve essere considerato una misura potenzialmente traumatica e pertanto ammissibile solo in presenza di situazioni che mettono a rischio l'incolumità del minore. La giurisprudenza richiede una valutazione comparativa dei possibili pregiudizi, tenendo conto sia del trauma derivante dalla separazione dal genitore di riferimento e sia delle eventuali conseguenze della compromissione del rapporto con l'altro genitore, evitando di attribuire carattere assoluto al principio di bigenitorialità e soprattutto senza negare o sottovalutare la presenza di comportamenti di violenza domestica e della conseguente violenza assistita.

La crescente attenzione internazionale verso questi rischi è confermata anche da recenti esperienze normative. Negli Stati Uniti, ad esempio, la cosiddetta *Kayden's Law*, inserita nel *Violence Against Women Act* del 2022, ha introdotto specifiche disposizioni volte a evitare che i tribunali dispongano l'allontanamento di un minore da un genitore protettivo e non violento al solo fine di migliorare la relazione con l'altro genitore.

Anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sottolinea che l'allontanamento di un minore dalla famiglia deve rispettare i principi di necessità e proporzionalità previsti dall'articolo 8 *Convenzione europea dei diritti dell'uomo*. Interventi coercitivi fondati esclusivamente sulla conflittualità genitoriale o sul rifiuto del minore rischiano infatti di trasformarsi da strumenti di protezione in fonti autonome di pregiudizio, potendo determinare forme di vittimizzazione secondaria e, nei casi più gravi, configurare un vero e proprio maltrattamento istituzionale. La relazione Onu del 2023 ha poi raccomandato di vietare nei tribunali sia l'utilizzo del costrutto dell'alienazione parentale sia i trattamenti forzosi di ricongiungimento genitore-figli.

Seconda parte, medico-psicosociale. L'inammissibilità del trattamento Pas/Ap

La presente sezione esamina criticamente i cosiddetti trattamenti di riunificazione genitoriale (*Parental Alienation Treatment - Pat*), quali *Family bridges*, *Reunification therapy* e programmi analoghi, evidenziandone le origini nella teoria della *Parental Alienation Syndrome* (Pas) elaborata da Richard Gardner, oggi ampiamente contestata e priva di validazione scientifica. Tali interventi si fondano sull'ipotesi non dimostrata che il rifiuto del minore

verso un genitore derivi dal condizionamento dell'altro genitore e prevedono, in genere, due fasi: l'allontanamento coattivo del minore dal genitore di riferimento e l'inserimento in programmi terapeutici coercitivi finalizzati al cosiddetto ricongiungimento con il genitore rifiutato e al decondizionamento dalla relazione con il genitore preferito, supposto alienante, condizionante, simbiotico, ostativo.

La letteratura scientifica internazionale evidenzia numerose criticità di tali pratiche sotto il profilo scientifico, clinico ed etico. Studi e prese di posizione di organismi e ricercatori (tra cui Mercer, Dallam, Silberg, Meier, APSAC e *Leadership Council on Child Abuse & Interpersonal Violence*) sottolineano l'assenza di prove empiriche di efficacia e segnalano il rischio che tali interventi producano effetti traumatici, soprattutto quando imposti a minori già vulnerabili o coinvolti in contesti di violenza domestica. Le modalità operative – che possono includere isolamento, coercizione e pressioni psicologiche – risultano inoltre incompatibili con gli standard etici delle professioni sanitarie e con i principi dell'American psychological Association relativi al rispetto della dignità, dell'autodeterminazione e alla prevenzione del danno.

Anche nel contesto italiano si riscontrano, nella prassi di alcune consulenze tecniche e in documenti di indirizzo psicosociale, modelli di intervento ispirati alla logica della Pas/Ap, che prevedono misure quali l'inversione del collocamento del minore, il trasferimento in strutture protette o l'attivazione di programmi di riavvicinamento forzato. Tali approcci si fondano spesso su presupposti non riconosciuti dalla comunità scientifica e tendono a privilegiare una lettura rigida del principio di bigenitorialità, a scapito della valutazione concreta del benessere e della volontà del minore.

Le criticità di questo paradigma sono state evidenziate anche a livello istituzionale. La Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio della XVIII Legislatura ha raccomandato l'esclusione, nelle valutazioni giudiziarie sulla capacità genitoriale, di riferimenti a costrutti ascientifici quali Pas o alienazione parentale, nonché di ogni trattamento fondato su tecniche di decondizionamento o condizionamento dei minori.

Il quadro normativo costituzionale e convenzionale rafforza tali conclusioni. L'articolo 32 della Costituzione, insieme alla Legge 22 dicembre 2017, n. 219 sul consenso informato, afferma il principio della libertà di cura e dell'autodeterminazione terapeutica, stabilendo che nessun trattamento sanitario può essere imposto se non nei casi espressamente previsti dalla legge. Anche con riferimento ai minori, tali principi devono essere letti alla luce delle garanzie offerte dalla *Convenzione di Oviedo* e dalla *Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, che impongono il rispetto della dignità, dell'integrità psicofisica e della partecipazione del minore alle decisioni che lo riguardano.

Di conseguenza risulta che l'autorità giudiziaria non può imporre percorsi terapeutici né sostituirsi alle competenze del sistema sanitario nella definizione di trattamenti clinici. L'unica forma di trattamento sanitario obbligatorio prevista dall'ordinamento è quella disciplinata dalla Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Tso/Aso), soggetta a rigorose condizioni procedurali e sostanziali e non applicabile a situazioni prive di diagnosi medico-psichiatrica.

Alla luce della normativa costituzionale, delle convenzioni internazionali e delle evidenze scientifiche disponibili, l'imposizione di trattamenti di riunificazione coercitiva nei confronti

dei minori appare quindi non praticabile sia sotto il profilo della legittimità giuridica sia sotto quello della tutela della salute e dei diritti fondamentali del bambino.

QUADRO L

Le responsabilità degli operatori sociosanitari e delle forze dell'ordine nei percorsi giudiziari che riguardano i minori

Il presente quadro ricostruisce il ruolo, i limiti e le responsabilità degli operatori sociosanitari coinvolti nei procedimenti giudiziari che riguardano i minori, analizzando il rapporto tra autonomia professionale, obblighi organizzativi e responsabilità giuridica. L'obiettivo è chiarire il perimetro entro cui possono operare medici, psicologi, infermieri, assistenti sociali e forze dell'ordine quando siano chiamati a partecipare all'attuazione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria relativi alla tutela dei minori.

Come punto di partenza iniziamo dagli operatori sanitari (medici, psicologi e infermieri) e dalla disamina del quadro normativo che disciplina l'attività sanitaria in Italia. La Legge 22 dicembre 2017, n. 219 sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento afferma il principio dell'autodeterminazione della persona nelle scelte sanitarie e stabilisce che nessun trattamento può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato dell'interessato. Tale principio si inserisce nel più ampio sistema costituzionale delineato dagli articoli 13 e 32 della Costituzione, che tutelano rispettivamente la libertà personale e il diritto alla salute, nonché nella normativa del Servizio sanitario nazionale introdotta con la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che riconosce come unico caso di coercizione sanitaria il trattamento sanitario obbligatorio, soggetto a rigorose condizioni e controlli giurisdizionali. La giurisprudenza costituzionale e di legittimità, insieme alle convenzioni internazionali come la *Convenzione di Oviedo*, ha progressivamente rafforzato questi principi, sottolineando la centralità della libertà di cura, del consenso informato e della tutela dell'integrità psicofisica della persona.

All'interno di questo quadro giuridico si collocano i codici deontologici delle professioni sanitarie, che traducono i principi normativi in regole operative per l'esercizio della professione. Il medico, secondo il *Codice di deontologia medica*, è tenuto a fornire informazioni comprensibili al paziente e a rispettarne le decisioni, coinvolgendo anche il minore nelle scelte in misura proporzionata alla sua età e maturità. Analoghi principi emergono nel codice deontologico infermieristico, che attribuisce grande rilievo alla partecipazione del minore alle decisioni che lo riguardano, e nel codice degli psicologi, che impone il rispetto dell'autonomia della persona, il consenso informato e il divieto di interventi potenzialmente afflittivi o traumatici. In tutti questi casi, il professionista sanitario non è configurato come un mero esecutore di decisioni altrui, ma come un garante dei diritti fondamentali della persona assistita.

Particolare attenzione è dedicata al problema che si pone quando operatori sanitari vengono chiamati a intervenire nell'esecuzione di provvedimenti giudiziari di allontanamento del minore dalla famiglia o dal genitore di riferimento. In tali circostanze, infatti, il loro

coinvolgimento non deriva da un'autonoma valutazione clinica, ma da decisioni giudiziarie che possono richiedere la presenza di personale sanitario al fine di mitigare il trauma prodotto dall'intervento. Tuttavia, il sistema normativo e deontologico dell'assistenza sanitaria è strutturato esclusivamente attorno alla finalità di cura: l'intervento sanitario deve essere giustificato da una indicazione clinica e finalizzato alla tutela della salute. Quando tali presupposti mancano, l'attività richiesta al professionista esula dal perimetro sanitario e può entrare in tensione con i principi fondamentali della professione, tra cui il dovere di non arrecare danno e l'obbligo di agire secondo scienza e coscienza. In questo senso, la partecipazione a interventi potenzialmente traumatici non costituisce un obbligo professionale, ma può richiedere, al contrario, un rifiuto motivato fondato sul rispetto dell'autonomia clinica e del principio di non maleficenza.

Un ruolo centrale nel governo dell'attività sanitaria è svolto dai percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (Pdta), strumenti di organizzazione clinica attraverso i quali le aziende sanitarie definiscono, sulla base delle evidenze scientifiche e delle linee guida, i percorsi di diagnosi, cura e assistenza per specifiche condizioni cliniche. I Pdta rappresentano una forma di integrazione tra autonomia professionale e organizzazione sanitaria, ma non possono essere utilizzati per disciplinare attività estranee alla cura o per legittimare interventi privi di indicazione terapeutica. Essi costituiscono dunque un presidio dell'autonomia tecnico-scientifica dell'operatore sanitario rispetto a interferenze di natura amministrativa o giudiziaria non coerenti con i bisogni di salute della persona.

Accanto alle professioni sanitarie, il quadro esamina la posizione degli assistenti sociali, il cui ruolo è disciplinato dalla Legge 23 marzo 1993, n.84 e dal sistema dei servizi sociali integrati introdotto con la Legge 8 novembre 2000, n. 328. Anche in questo caso la normativa riconosce una piena autonomia tecnico-professionale, distinguendo chiaramente la funzione di collaborazione con l'autorità giudiziaria dalla mera esecuzione di ordini. L'assistente sociale è chiamato a formulare valutazioni e interventi sulla base delle proprie competenze professionali e dei principi deontologici che pongono al centro la promozione dei diritti e la tutela della dignità della persona. Il codice deontologico della professione sottolinea inoltre l'obbligo di difendere la propria autonomia di giudizio e di segnalare eventuali direttive incompatibili con l'etica professionale o con la tutela delle persone assistite.

Dall'analisi congiunta delle professioni sanitarie e sociali emerge un principio comune: l'autonomia professionale costituisce un presupposto essenziale per garantire interventi rispettosi dei diritti della persona e fondati su criteri scientifici. Tale autonomia non è arbitraria, ma si fonda sulla competenza tecnica, sulla missione etica delle professioni e sull'obiettivo di evitare interventi lesivi o dannosi. Essa implica la responsabilità personale del professionista per le scelte compiute e la possibilità di discostarsi da direttive organizzative o istituzionali quando queste risultino incompatibili con i principi deontologici o con la tutela della persona.

Il tema dell'autonomia si collega direttamente a quello della responsabilità giuridica, in particolare nei casi in cui gli operatori assumano il ruolo di consulenti tecnici nei procedimenti giudiziari. In tali situazioni, la normativa processuale – in particolare l'articolo 64 del Codice di procedura civile – stabilisce che il consulente tecnico d'ufficio risponde in caso di colpa

grave nell'esecuzione dell'incarico. L'assunzione di responsabilità non limita l'autonomia professionale, ma ne costituisce piuttosto il presupposto: il giudice si affida infatti alla competenza tecnica del consulente proprio perché essa è autonoma e indipendente. Emerge così un obbligo di rigore metodologico, imparzialità e correttezza scientifica, che rafforza il ruolo pubblico delle professioni coinvolte.

Il quadro si conclude con l'analisi del ruolo delle forze dell'ordine nell'esecuzione dei provvedimenti civili che riguardano i minori. Nel sistema costituzionale italiano l'uso della forza rappresenta un'eccezione rispetto al principio di libertà personale che, previsto in ambito penale, è comunque limitato secondo specifici articoli di legge. Nei procedimenti civili relativi all'affidamento o all'allontanamento dei minori, l'esecuzione dei provvedimenti è affidata principalmente ai servizi sociali territoriali, mentre l'intervento delle forze dell'ordine ha carattere meramente ausiliario e di supporto. La normativa e i documenti operativi delle amministrazioni di pubblica sicurezza concordano nel ritenere che la coercizione nei confronti del minore non sia ammissibile se non in presenza di un pericolo grave e attuale per la sua incolumità, che va comunque dimostrato.

I principi costituzionali e convenzionali rafforzano ulteriormente questi limiti. L'articolo 13 della Costituzione tutela l'inviolabilità della libertà personale, mentre la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo impone un controllo particolarmente rigoroso sull'uso della forza nei confronti dei minori, considerati soggetti vulnerabili meritevoli di protezione rafforzata. In questo contesto, la recente riforma del processo civile in materia di persone, minorenni e famiglie ha introdotto una disciplina specifica che consente l'autorizzazione dell'uso della forza pubblica solo quando esso sia assolutamente indispensabile e con specifica motivazione in relazione alla tutela della salute del minore.

L'insieme delle norme analizzate consente quindi di delineare un quadro coerente: gli operatori sociosanitari e le forze dell'ordine, pur collaborando con l'autorità giudiziaria, mantengono una propria autonomia professionale e una responsabilità personale che impediscono di considerarli meri esecutori di decisioni giudiziarie. Il rispetto dei diritti fondamentali della persona, la tutela dell'integrità psicofisica dei minori e il principio di proporzionalità degli interventi costituiscono i criteri guida che devono orientare l'azione di tutti i soggetti coinvolti. In questo senso, l'autonomia professionale rappresenta non un limite all'azione dello Stato, ma un presidio essenziale di garanzia per la protezione dei diritti e della dignità delle persone più vulnerabili.

QUADRO M

Il ruolo dell'avvocato e del curatore

Nei procedimenti di affidamento dei minori il processo civile assume caratteristiche profondamente diverse rispetto al modello tradizionale, poiché la finalità principale non è la tutela delle posizioni contrapposte dei genitori, ma il superiore interesse del minore. In questo ambito il giudice dispone di ampi poteri officiosi, potendo acquisire prove e

adottare provvedimenti anche al di fuori delle richieste delle parti, soprattutto a seguito della *Riforma Cartabia* (D.lgs. 149/2022).

Di conseguenza, anche il ruolo dell'avvocato del genitore cambia significativamente: egli non svolge soltanto una difesa tecnica in senso stretto, ma deve confrontarsi con dinamiche familiari complesse che richiedono competenze giuridiche, psicologiche e relazionali. La sua attività è inoltre fortemente regolata dalle norme deontologiche, che impongono competenza, aggiornamento continuo, correttezza e il divieto di contatti diretti con i minori, al fine di tutelarne la serenità e l'imparzialità del processo.

Accanto all'avvocato si rafforza la figura del curatore speciale del minore, la cui funzione non è più limitata alla sola rappresentanza processuale in caso di conflitto di interessi, ma si estende alla tutela sostanziale dell'interesse del minore. La sua nomina è divenuta sempre più frequente nei casi di forte conflittualità tra genitori, contribuendo però a un aumento della complessità del processo, che coinvolge un numero crescente di soggetti (giudice, pubblico ministero, consulenti tecnici, curatore e avvocati).

In questo sistema il processo familiare si caratterizza quindi per un approccio sempre più sostanzialistico e meno formale, volto a garantire la massima protezione del minore, ma che al tempo stesso comporta un significativo appesantimento procedurale e organizzativo.

QUADRO N

L'obbligo di formazione e il monitoraggio dei dati

La formazione obbligatoria sulla violenza di genere in Italia e in ambito europeo rappresenta un pilastro giuridico e operativo per la tutela delle vittime e per la prevenzione della vittimizzazione secondaria. Questa formazione riguarda sia le donne adulte sia i minori, che possono essere vittime dirette o indirette di violenza assistita. I minori, anche quando non subiscono aggressioni fisiche, vivono traumi psicologici significativi che incidono sul loro sviluppo e sulle relazioni future.

La frammentazione del sistema tra ambito penale, civile e servizi sociali genera ritardi, interventi incoerenti e danni psicologici prolungati. *Il modello dei tre pianeti* di Marianne Hester (2011) mostra come sul Pianeta A il sistema penale riconosca la violenza e fornisca strumenti di protezione e sanzione; sul Pianeta B, i servizi sociali adottino un approccio neutro o minimizzante, spesso trasferendo responsabilità alle madri e sottovalutando i rischi reali; sul Pianeta C, la bigenitorialità astratta imponga contatti con genitori violenti, generando un doppio danno per vittime e minori. Esperienze anglosassoni dimostrano l'efficacia di approcci integrati che coordinano il sistema penale, sociale e civile, con protocolli condivisi, valutazione multidimensionale del rischio e tutela continua dei minori.

La *Convenzione di Lanzarote*, all'articolo 5, richiede formazione obbligatoria per chi lavora con minori e per operatori a contatto con situazioni di abuso. La *Convenzione di Istanbul*, agli articoli 15 e 18, stabilisce formazione specialistica continua, un approccio *victim-o-*

riented, prevenzione di stereotipi di genere, sensibilità al trauma e tutela dei diritti delle vittime.

I rapporti Grevio 2020 e 2025 evidenziano criticità strutturali in Italia, inclusa la formazione frammentaria, la scarsa coordinazione interistituzionale, l'insufficiente attenzione al trauma infantile e la carenza di percorsi multidisciplinari per magistratura, forze di polizia, avvocati, psicologi, operatori sanitari e sociali.

La Direttiva 2012/29/UE, all'articolo 25, e la Direttiva UE 2024/1385, all'articolo 36, obbligano a garantire formazione generale e specialistica sensibile a genere, età e trauma, con cooperazione intersettoriale, linguaggio rispettoso e prevenzione della colpevolizzazione della vittima. Il Consiglio UE, doc. 14029/25, sottolinea l'importanza di formazione su prevenzione, individuazione precoce, intervento efficace e tutela dei minori, raccomandando corsi periodici aggiornati con supervisione di esperti e casi pratici.

La normativa italiana include la Legge 19 luglio 2019, n. 69 (*Codice Rosso*), articolo 5, che impone corsi specifici per le forze dell'ordine; Legge 24 novembre 2023, n. 168, articolo 6, con linee guida per formazione omogenea in conformità alla *Convenzione di Istanbul*; la Legge 2 dicembre 2025, n. 181, articolo 8, che prevede corsi obbligatori per magistrati, crediti formativi per professionisti sanitari, formazione multidisciplinare condotta da esperti iscritti ad albi ministeriali e corsi specialistici per psicologi e avvocati su Ctu/Ctp, linguaggio e metodi idonei, valutazione del rischio e protezione continua dei minori.

La formazione deve includere la gestione della vittima in contesti penali e civili, l'uso di linguaggio appropriato, l'ascolto empatico, la protezione fisica e psicologica, la prevenzione di stereotipi di genere, l'analisi del trauma infantile e un approccio multidisciplinare coordinato tra forze di polizia, magistratura, servizi sociali, psicologi e avvocati.

Gli esempi pratici comprendono corsi su identificazione precoce di violenza domestica e sessuale, gestione di minori testimoni di violenza, simulazioni di audizioni protette, protocolli per accoglienza in Cav (centri anti-violenza), coordinamento con servizi sanitari e psicologici, supervisione di Ctu/Ctp in ambito civile e formazione su strumenti legislativi come ammonimento del questore, misure cautelari penali, protezione internazionale e misure di sicurezza per vittime vulnerabili.

I ruoli specifici dei professionisti includono magistrati formati su diritto penale e civile integrato, psicologi esperti in trauma e violenza assistita, avvocati sensibilizzati su *victim advocacy* e tutela dei minori, operatori sociali formati su valutazione multidimensionale del rischio, assistenti di polizia specializzati in violenza di genere, educatori e insegnanti capaci di riconoscere segnali di abuso e violenza assistita.

Le criticità rilevate indicano: formazione disomogenea tra regioni, scarsità di corsi aggiornati, mancanza di registri centralizzati di esperti, insufficiente attenzione al trauma infantile. Le raccomandazioni operative includono: formazione continua obbligatoria, protocolli standardizzati interistituzionali, linguaggio rispettoso, supervisione specialistica, aggiornamento normativo, utilizzo di checklist di rischio multidimensionale, attenzione alla vittimizzazione secondaria, valutazione dell'impatto psicologico sui minori, prevenzione di discriminazioni di genere, coordinamento con strutture sanitarie e psicologiche,

monitoraggio dei risultati e revisione periodica dei corsi.

In questo quadro scarsamente omogeneo annotiamo anche la carenza di dati affidabili e sistematici su minori e vittime. Gli strumenti internazionali e le normative nazionali richiamano con sempre maggiore forza la necessità di rafforzare i sistemi di raccolta, integrazione e monitoraggio delle informazioni, al fine di comprendere meglio le situazioni di vulnerabilità e valutare l'efficacia degli interventi istituzionali. La conoscenza dei percorsi dei minori all'interno dei diversi sistemi – giudiziario, sociale e sanitario – diventa quindi un elemento imprescindibile per programmare politiche pubbliche fondate su evidenze e garantire una tutela effettiva dei loro diritti.

Sulla carenza di dati e di informazioni intervengono le ultime leggi: la Legge 5 maggio 2022, n. 53, in materia di statistiche sulla violenza domestica con il monitoraggio della presenza dei minori al suo interno; la Legge 17 marzo 2026, n. 37, in materia di tutela dei minori in affidamento, che introduce registri nazionali e giudiziari per monitorare i collocamenti fuori famiglia e rendere più trasparente il sistema dell'affidamento.

QUADRO O

Il ruolo della stampa nell'informazione sui minori e sulle vittime

Il rapporto tra libertà d'informazione, tutela dei minori e protezione delle vittime rappresenta uno dei punti più delicati del diritto dell'informazione contemporaneo. In una società democratica, la stampa svolge una funzione essenziale di controllo pubblico e di diffusione delle informazioni su fatti di interesse collettivo. Tuttavia, tale funzione deve necessariamente confrontarsi con l'esigenza di salvaguardare la dignità, la riservatezza e il benessere delle persone coinvolte nelle vicende narrate, soprattutto quando si tratta di soggetti vulnerabili come i minori o le vittime di violenza.

Il fondamento costituzionale di questo equilibrio si rinviene nell'articolo 21 della Costituzione, che garantisce a tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Questa libertà costituisce uno dei pilastri dello Stato democratico, poiché consente ai cittadini di informarsi, partecipare al dibattito pubblico ed esercitare un controllo critico sull'operato delle istituzioni. Allo stesso tempo, però, il diritto di informare e di essere informati deve essere bilanciato con altri diritti fondamentali, quali la dignità della persona, la reputazione, la riservatezza e, in particolare, l'interesse superiore del minore.

Nel corso degli anni la giurisprudenza della Corte di cassazione ha definito i limiti e le condizioni di legittimità dell'esercizio del diritto di cronaca. La storica sentenza n. 5259 del 1984 ha individuato tre criteri fondamentali: la verità dei fatti narrati (anche putativa, purché frutto di un serio lavoro di verifica), l'interesse pubblico o utilità sociale della notizia e la continenza espressiva, ossia l'uso di un linguaggio corretto e non offensivo. Questi principi costituiscono ancora oggi il principale parametro di riferimento per il bilanciamento tra libertà di informazione e diritti individuali.

La libertà di stampa assume una particolare rilevanza quando l'informazione riguarda fenomeni sociali complessi, come la violenza domestica, la tutela delle vittime o il funzionamento del sistema giudiziario e dei servizi di protezione dei minori. In tali contesti la stampa può rappresentare uno strumento di partecipazione civica e di denuncia di situazioni ritenute ingiuste, contribuendo alla formazione di un dibattito pubblico consapevole. Proprio la delicatezza di queste vicende impone tuttavia un rigoroso rispetto delle regole deontologiche e dei principi di tutela dei soggetti più fragili.

Il sistema normativo italiano prevede infatti specifiche regole per il trattamento delle informazioni giornalistiche relative ai minorenni e alle persone coinvolte in procedimenti giudiziari. Il *Testo unico dei doveri del giornalista* e le norme deontologiche sul trattamento dei dati personali stabiliscono che la diffusione delle notizie deve rispettare il principio di essenzialità dell'informazione e la tutela della dignità delle persone. In particolare, la protezione dei minori deve essere considerata prioritaria rispetto al diritto di cronaca, evitando la pubblicazione di elementi che possano renderli identificabili o esporli a conseguenze negative sul piano sociale o psicologico.

In questo quadro assume grande rilievo anche la *Carta di Treviso*, documento deontologico di riferimento per la tutela dei minori nell'informazione. Essa afferma che l'interesse del minore deve prevalere su qualsiasi esigenza informativa e che il giornalismo responsabile deve evitare la spettacolarizzazione delle vicende che coinvolgono bambini e adolescenti, concentrandosi piuttosto sugli aspetti sociali e istituzionali dei fenomeni raccontati.

Il bilanciamento tra libertà di informazione e tutela dei minori diventa particolarmente complesso quando la stampa si occupa di procedimenti di affidamento, collocamento in comunità o conflitti familiari. In tali situazioni, il diritto di genitori o vittime di denunciare pubblicamente eventuali ingiustizie deve essere valutato secondo il principio di proporzionalità: la tutela del minore non può tradursi in una limitazione automatica della libertà di espressione, ma richiede una valutazione concreta degli effetti che la diffusione delle informazioni può produrre sull'interesse del bambino o dell'adolescente.

Alla luce di queste coordinate costituzionali e giurisprudenziali, il ruolo della stampa appare caratterizzato da una duplice responsabilità: da un lato garantire la diffusione di informazioni di interesse pubblico e favorire il controllo democratico sulle istituzioni; dall'altro esercitare tale funzione con attenzione alla dignità delle persone e alla protezione dei soggetti più vulnerabili. L'equilibrio tra questi valori rappresenta uno dei nodi centrali del diritto dell'informazione contemporaneo.

QUADRO A

I diritti dei minori alla luce delle Convenzioni internazionali e delle leggi nazionali

1. Introduzione

La tutela dei diritti delle persone di minore età costituisce oggi uno degli ambiti più sensibili e complessi dell'ordinamento giuridico, nel quale si intrecciano principi costituzionali, obblighi internazionali e scelte legislative interne. In questo quadro si colloca il ruolo dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, figura istituzionale le cui finalità sono la promozione e la tutela dei diritti e degli interessi dei bambini, delle bambine e degli e delle adolescenti.

L'Autorità garante è chiamata a vigilare sulla piena attuazione dei diritti dei minori, a promuoverne la cultura e a segnalare criticità e violazioni, ponendosi come punto di raccordo tra il sistema normativo e la concreta esperienza di tutela dei bambini e degli adolescenti.

I doveri e le funzioni di detta Autorità non nascono in un vuoto normativo, ma trovano fondamento e legittimazione in un articolato sistema di fonti sovranazionali che, nel corso degli ultimi decenni, ha progressivamente riconosciuto il minore come soggetto titolare di diritti propri, e non più come mero oggetto di protezione. Le convenzioni internazionali e gli atti adottati in ambito europeo hanno segnato un profondo mutamento di paradigma, imponendo agli Stati di orientare ogni decisione che coinvolga i minori al principio del superiore interesse del bambino, alla sua partecipazione consapevole e al rispetto della sua dignità.

La tutela dei diritti delle persone di minore età rappresenta oggi uno dei nodi centrali del diritto contemporaneo, nel quale si confrontano e si integrano fonti internazionali e nazionali. In tale prospettiva, il ruolo dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza assume una funzione essenziale di presidio e di raccordo tra i principi sovranazionali e la loro effettiva applicazione nell'ordinamento interno, con il compito di vigilare affinché ogni intervento pubblico o privato che coinvolga i minori sia orientato alla piena realizzazione dei loro diritti fondamentali.

Il punto di partenza imprescindibile di questo sistema è la *Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, adottata a New York nel 1989, che ha segnato una svolta epocale nel riconoscimento del minore come soggetto titolare di diritti propri, autonomi e non subordinati a quelli degli adulti. La Convenzione impone agli Stati parte l'obbligo di considerare il superiore interesse del minore come preminente in tutte le decisioni che lo riguardano, di garantirne il diritto all'ascolto, alla protezione da ogni forma di violenza e alla crescita in un ambiente idoneo al suo sviluppo armonico. Tali principi costituiscono oggi parametri vincolanti per l'interpretazione e l'applicazione del diritto interno.

La Convenzione di New York è stata preceduta dalla *Dichiarazione dei diritti del fanciullo*,

approvata il 20 novembre 1959 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La Dichiarazione del 1959 ha natura programmatica e non vincolante: essa enuncia una serie di principi generali volti a garantire al minore una speciale protezione e condizioni adeguate per il suo sviluppo fisico, morale e sociale, introducendo anche il riferimento al superiore interesse del minore (*Best interest*) come criterio guida nelle decisioni che lo riguardano.

La Convenzione del 1989 rappresenta l'evoluzione di tali principi, trasformandoli in obblighi giuridicamente vincolanti per gli Stati. A differenza della Dichiarazione, essa riconosce al minore una piena titolarità di diritti e prevede un sistema più articolato di tutela, consolidando a livello internazionale la protezione dei diritti dell'infanzia.

Il Best interest

Il supremo interesse del minore compare per la prima volta nella dichiarazione del 1959, nella versione inglese come *the Best interest*, dove l'interesse del minore è declinato come una pluralità di interessi (diversamente dalla versione francese dove l'interesse è declinato al singolare e come tale assunta dall'Italia). Entra poi anche nella convenzione di New York senza che siano stati dati a questo concetto attribuzioni specifiche a livello di contenuti. Ciò sta a significare che i contenuti dei Best interest non sono altro che l'insieme dei diritti che le Convenzioni declinano come appartenenti al bambino. Infatti, non potrebbe essere rappresentato in alcun modo una conflittualità tra il supremo interesse del minore (Best interest) e i diritti attribuiti ai bambini!

I diritti dei minori costituiscono quindi tutti insieme il sostrato del/dei Best interest*(s)*. Nella *Dichiarazione dei diritti del fanciullo* del 1959 si legge appunto che al fanciullo devono essere date opportunità e protezioni in modo da essere in grado di crescere in salute sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale, in condizioni di libertà e di dignità, e che le leggi rivolte a tal fine devono ispirarsi al principio del *the Best interest(s).*

Nella *Convenzione di Strasburgo* del 1996 si dice che: "Oggetto della presente Convenzione è promuovere, nell'interesse superiore dei minori, i loro diritti", ovvero la promozione dei diritti è il precipuo contenuto dell'interesse superiore del minore. Tra questi diritti i principali sono: il diritto alla salute, all'integrità psico-fisica, alla vita, alla sicurezza, alla parola, all'ascolto, a non essere oggetto di violenze e abusi. Diritti per altro che i minori in quanto persona condividono anche con gli adulti e che fanno parte del nostro bagaglio costituzionale.

Accanto alla Convenzione di New York, il sistema di tutela dei diritti dei minori si è progressivamente arricchito grazie alle fonti europee e sovranazionali che hanno consolidato il principio secondo cui il superiore interesse del minore costituisce il criterio prioritario e inderogabile di ogni decisione che lo riguardi: dalla *Convenzione di Strasburgo* sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, alla *Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, alla giurisprudenza della Corte Edu, fino alle *Guidelines of the Committee of Ministers of the*

Council of Europe on Child-friendly Justice, che delineano un modello di giustizia a misura di minore, improntato all'accessibilità, alla comprensibilità e al rispetto delle sue esigenze evolutive.

In particolare, tutte le convezioni hanno contribuito a delineare uno spazio giuridico comune nel quale i diritti dei minori assumono una dimensione sostanziale e processuale sempre più definita. Questo patrimonio di principi e standard internazionali ha trovato progressiva attuazione nell'ordinamento italiano, a partire dalla Costituzione, che tutela l'infanzia e la gioventù e riconosce il valore primario della persona, fino alla legislazione ordinaria, chiamata a tradurre tali principi in strumenti concreti di protezione e promozione dei diritti. In questo percorso assumono un ruolo centrale Legge 4 maggio 1983, n. 184, che ha affermato il diritto del minore a crescere in una famiglia idonea, ponendo al centro i suoi bisogni di cura, stabilità e protezione. Infine, la Legge 8 febbraio 2006 n. 54 non sempre adeguatamente interpretata per il principio controverso della cd. bigenitorialità che, pur costituendo un diritto del minore a mantenere relazioni significative con ambedue i genitori in caso di separazione, va bilanciato con altri diritti che attengono al suo supremo interesse (alla cura, alla salute, alla sicurezza). Tali norme, lette alla luce dei principi costituzionali e sovranazionali, costituiscono il quadro di riferimento entro il quale si colloca l'azione dell'Autorità Garante e dell'intero sistema di protezione dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

Una panoramica di questi interessi preminenti come emergono dalle normative sovranazionali e nazionali ci consegna un quadro preciso in cui collocare gli orientamenti e le linee guida operative espresse in sintesi dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nel vademecum *Prelevamento di minori. Facciamo il punto* presentato alla stampa il 28 gennaio 2026[2].

2. I riferimenti internazionali

A. I principali riferimenti internazionali in generale

- CRC - *Convention on the Rights of the Child (Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza* New York 1989, ratificata dall'Italia con la Legge 27 maggio 1991, n. 176) è il più completo e specifico trattato internazionale dedicato espressamente ai diritti dei minori, con un ampio elenco di diritti civili, politici, sociali, culturali ed economici destinati ai minori di età inferiore ai 18 anni.
- *Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori (*adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata dall'Italia con la Legge 20 marzo 2003, n.77).
- *Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione europea* (*Charter of Fundamental Rights of the European Union*), detta anche Carta di Nizza. È stata proclamata a Nizza il 7

2 https://www.garanteinfanzia.org/wp-content/uploads/2026/01/documento-allontanamenti-agia-28-01-26.pdf.

dicembre 2000 (successivamente a Strasburgo nel 2007), ha poi acquisito valore giuridicamente vincolante con il Trattato di Lisbona 1° dicembre 2009. Il trattato, ratificato in Italia, con la Legge 2 agosto 2008, n. 130, riconosce i diritti dei minori principalmente nell'articolo 24, focalizzandosi su protezione, benessere, ascolto delle opinioni e mantenimento di rapporti familiari, integrando ciò nell'ordinamento europeo.

- La Cedu – *Convenzione europea dei diritti dell'uomo* (ECHR - *European Convention on Human Rights* del Consiglio d'Europa), adottata il 4 novembre 1950 a Roma, ratificata nel nostro Paese con La legge 4 agosto 1955 n. 848. Non fornisce un catalogo specifico unico per i minori, ma grazie alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo i diritti generali (ad esempio, diritto alla vita privata e familiare, divieto dei trattamenti disumani e degradanti, equo processo, non discriminazione) si applicano anche ai minori.
- La Convenzione dell'Aja il 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori e la Convenzione dell'Aja sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori del 1996.
- La *Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori* (STE n. 192), firmata dall'Italia il 15 maggio 2003, entrata in vigore nel 2005.
- La Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote) del 2007.
- *Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on Child-friendly Justice*, 2010.
- La Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011.
- La Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo del 2012.
- H*andbook on European Law relating to the Rights of the Child*, 2015.
- Commissione Europea (2021), *EU Strategy on the Rights of the Child and the European Child Guarantee*.
- Raccomandazione (UE) 2024/1238 della Commissione Europea.

B. I riferimenti internazionali in dettaglio

B.1 CRC – Convention on the Rights of the Child (ONU 1989)

La Convenzione enuncia per la prima volta, in forma coerente, i diritti fondamentali che devono essere riconosciuti e garantiti a tutti i bambini e a tutte le bambine del mondo. Le più grandi categorie di diritti che la Convenzione tratta riguardano il diritto alla sopravvivenza ed allo sviluppo, alla libera comunicazione delle proprie idee, alla libertà di espressione, all'accesso all'informazione, alla protezione ed alla privacy, alla protezione da tutti i tipi di pericolo per la salute, all'educazione, alla protezione dallo sfruttamento.

Nel preambolo si riconosce che: "il bambino, per il pieno e armonioso sviluppo della sua personalità, dovrebbe crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicità, amore e comprensione". La convenzione è il testo più esaustivo sui diritti dei minori.

L'articolo 3 enuncia il *Best interest*: *"In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the Best interests of the child shall be a primary consideration*" (In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente). "Gli Stati parte si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo".

Gli altri articoli:

- Diritto a non essere discriminato (art.2).
- Diritto alla vita/sopravvivenza/sviluppo (artt. 5 e 6).
- "Gli Stati parte rispettano la responsabilità, il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità l'orientamento ed i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione" (art. 5).
- Diritto a vivere in famiglia e alle relazioni familiari: mantenimento di rapporti personali regolari con entrambi i genitori, se non sono contrari al *Best interest* (artt. 7, 8 e 9).
- "Il fanciullo ha diritto, nella misura del possibile, di conoscere i suoi genitori e di essere allevato da essi" (art. 7).
- "Gli Stati parte si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, compresi la cittadinanza, il nome e le relazioni familiari" (art. 8).
- "Gli Stati parte rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo [...] (art. 9).

- Diritto all'ascolto: i bambini hanno diritto di esprimere opinioni e che queste siano prese in considerazione secondo età e maturità (art. 12).
- Diritto a esprimersi: il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie (art. 13).
- Diritto alle cure familiari (art. 18)
- "Gli Stati parte faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso, ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo".
- Diritto alla protezione da abusi, violenza, sfruttamento, negligenza (art.19)
- "*States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, social and educational measures to protect the child from all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse, while in the care of parent(s), legal guardian(s) or any other person who has the care of the child*".
- Diritto alla salute e servizi sanitari (art. 24)
- "Gli Stati parte riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi".
- Diritto al tempo libero (art. 31)
- 1. Gli Stati parte riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
- 2. Gli Stati parte rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.
- Proibizione della tortura (art. 37)
- "*No child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*".
- Diritto al recupero da ogni forma di negligenza, sfruttamento maltrattamento; di tortura o di ogni altra forma di trattamenti inumani e degradanti (art. 39)

- "1. Gli Stati parte adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo".

L'applicazione e il monitoraggio della convenzione di New York del 1989 sono affidati al Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (*UN Committee on the Rights of the Child - CRC*) formato da esperti indipendenti. Ogni Stato che ha ratificato la CRC deve inviare rapporti periodici al Comitato sulla situazione dei diritti dei minori.

A opera del Comitato, citiamo qui due dei Commenti generali, con funzione interpretativa dell'ascolto e del superiore interesse del minore. I Commenti generali, pur non essendo formalmente vincolanti, svolgono un ruolo essenziale: guidano gli Stati nell'attuazione della Convenzione, precisano il contenuto dei diritti e ne favoriscono un'interpretazione uniforme a livello internazionale.

General Comment No. 12 (2009) - The right of the child to be heard - fornisce un'interpretazione autorevole dell'art. 12, chiarendo che il diritto del minore ad essere ascoltato implica necessariamente il diritto ad essere previamente informato sulle procedure, sulle opzioni e sulle conseguenze delle decisioni (in particolare §§ 25, 41, 45).

General Comment No. 14 (2013) - *On the right of the child to have his or her Best interests taken as a primary consideration* (art. 3, para. 1) - è un documento interpretativo dell'art. 3, par. 1, chiarendo il contenuto del principio del superiore interesse del minore. Il Comitato definisce tale principio come diritto sostanziale, principio interpretativo e regola procedurale (§ 6). Viene inoltre precisato che ogni decisione riguardante il minore richiede una valutazione concreta e individualizzata (§§ 32–33). Infine, il Commento individua i criteri e le garanzie procedurali per determinare e applicare correttamente il superiore interesse. Viene chiarito anche quali siano i concreti diritti del minore che sostanziano il suo interesse superiore, tra questi il diritto alla non discriminazione, alla sopravvivenza e alla vita, all'ascolto.

Dal *General Comment No. 14 (2013)*: "Il concetto di superiore interesse del minore è volto a garantire sia il pieno ed effettivo godimento di tutti i diritti riconosciuti dalla Convenzione, sia lo sviluppo armonico e integrale del bambino. Il Comitato ha già chiarito che la valutazione di un adulto su ciò che ritiene essere il superiore interesse del minore non può prevalere sull'obbligo di rispettare tutti i diritti del bambino previsti dalla Convenzione. Ricorda inoltre che la Convenzione non stabilisce alcuna gerarchia tra i diritti: tutti i diritti sono parte integrante del superiore interesse del minore e nessuno di essi può essere sacrificato sulla base di un'interpretazione re-

strittiva di tale principio.

La piena attuazione del principio richiede l'adozione di un approccio fondato sui diritti umani, che coinvolga tutti gli attori interessati, al fine di garantire l'integrità fisica, psicologica, morale e spirituale del bambino e di promuoverne la dignità umana.

Il Comitato sottolinea che il superiore interesse del minore è un concetto articolato in tre dimensioni:

a. Un diritto sostanziale. Il bambino ha il diritto che il proprio superiore interesse sia valutato e considerato come criterio prioritario ogni volta che occorre bilanciare interessi diversi per assumere una decisione. Tale diritto deve essere garantito in tutte le decisioni che riguardano un singolo bambino, un gruppo di bambini identificati o non identificati oppure i bambini in generale. L'articolo 3, paragrafo 1, impone un obbligo giuridico diretto agli Stati, è immediatamente applicabile e può essere fatto valere davanti ai tribunali.

b. Un principio giuridico fondamentale di interpretazione. Quando una disposizione normativa si presta a più interpretazioni, deve essere preferita quella che realizza nel modo più efficace il superiore interesse del minore. I diritti sanciti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli opzionali costituiscono il quadro di riferimento per tale interpretazione.

c. Una regola procedurale. Ogni decisione suscettibile di incidere su un bambino, su un gruppo di bambini o sui bambini in generale deve essere preceduta da una valutazione del possibile impatto, positivo o negativo, della decisione sui soggetti interessati. La valutazione e la determinazione del superiore interesse richiedono adeguate garanzie procedurali. Inoltre, la motivazione della decisione deve dimostrare espressamente che tale diritto è stato preso in considerazione. Gli Stati devono quindi spiegare in che modo il superiore interesse del minore è stato rispettato, quali criteri sono stati utilizzati e come esso è stato bilanciato con altri interessi, siano essi di carattere generale o riferiti al singolo caso.

Nella presente Osservazione generale, l'espressione "superiore interesse del minore" comprende tutte e tre le dimensioni sopra descritte".

Questo passaggio del Comitato chiarisce che il superiore interesse del minore non è un principio astratto, ma rappresenta il criterio guida di ogni decisione che riguarda i bambini.

I punti essenziali sono quindi:

- è un diritto del minore: ogni bambino ha il diritto che il proprio interesse sia considerato prioritario nelle decisioni che lo riguardano;
- è un principio interpretativo: quando una norma può essere interpretata in modi

diversi, deve prevalere l'interpretazione più favorevole alla tutela del minore;

- è una regola procedurale: ogni autorità (giudice, amministrazione, scuola, servizi sociali, eccetera) deve svolgere una valutazione esplicita dell'impatto della decisione sul minore e motivare come abbia considerato il suo superiore interesse.

L'Osservazione sottolinea inoltre che il superiore interesse non può essere utilizzato per limitare altri diritti del bambino. Al contrario, esso coincide con la piena realizzazione di tutti i diritti riconosciuti dalla Convenzione: non esiste una gerarchia tra tali diritti e la loro tutela deve essere complessiva.

B.2 Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996

Art. 1 - *Campo di applicazione e oggetto della Convenzione*

1. La presente Convenzione si applica ai minori che non hanno raggiunto l'età di 18 anni.
2. Oggetto della presente Convenzione è promuovere, nell'interesse superiore dei minori, i loro diritti, concedere loro diritti azionabili e facilitarne l'esercizio facendo in modo che possano, essi stessi o tramite altre persone od organi, essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria.
3. I procedimenti che interessano i minori dinanzi ad un'autorità giudiziaria sono i procedimenti in materia di famiglia, in particolare quelli relativi all'esercizio delle responsabilità genitoriali, trattandosi soprattutto di residenza e di diritto di visita nei confronti dei minori.

Art. 3 - *Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti*

Il minore con sufficiente capacità di discernimento ha diritto:

- a ricevere informazioni pertinenti;
- ad essere consultato ed esprimere la propria opinione;
- essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione.

Art. 4 - *Diritto di richiedere la designazione di un rappresentante speciale*

Il minore può chiedere:

- la designazione di un rappresentante speciale quando i titolari della responsabilità genitoriale sono in conflitto di interessi con lui.

Art. 6 - *Processo decisionale*

Nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria, prima di adottare

una decisione, deve:

a) verificare di disporre di informazioni sufficienti per decidere nell'interesse superiore del minore e, se necessario, ottenere informazioni supplementari;

b) qualora il minore abbia una capacità di discernimento sufficiente:
   - assicurarsi che abbia ricevuto le informazioni pertinenti;
   - consultarlo personalmente o tramite altri soggetti, in modo adeguato alla sua maturità, salvo che ciò sia contrario al suo interesse;
   - permettergli di esprimere la propria opinione;

c) tenere in debito conto l'opinione espressa dal minore.

Art.7 - *Obbligo di agire prontamente*

Nei procedimenti che interessano un minore, l'autorità giudiziaria deve agire prontamente per evitare ogni inutile ritardo. Devono concorrervi delle procedure che assicurino una esecuzione rapida delle decisioni dell'autorità giudiziaria. In caso di urgenza, l'autorità giudiziaria ha, se necessario, il potere di prendere decisioni immediatamente esecutive.

B.3 UE - Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, Nizza 2000/ Strasburgo 2007/ Lisbona 2009 (art. 24 sui minori)

L'articolo 24 è centrato sui minori e ha i seguenti contenuti:

1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.
2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.
3. Ogni minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

I minori, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, non sono tutelati esclusivamente dall'articolo 24, ma beneficiano dell'intero sistema dei diritti fondamentali, in quanto titolari degli stessi diritti riconosciuti a ogni persona, con una protezione rafforzata in ragione della loro condizione di vulnerabilità.

Tra cui:

Articolo 1 – Dignità umana: la dignità umana è inviolabile, per i minori impone una protezione rafforzata contro trattamenti degradanti o sfruttamento.

Articolo 3 - Diritto all'integrità della persona: tutela l'integrità fisica e psichica. Importante per la protezione dei minori da violenze, abusi e pratiche mediche non rispettose.

Articolo 4 - Proibizione della tortura: "Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti".

Articolo 6 - Diritto alla sicurezza e alla libertà.

Articolo 7 - Rispetto della vita privata e familiare.

Articolo 8 - Protezione dei dati personali, tutela i dati personali. Molto rilevante per i minori nel contesto di internet, social media e scuola.

Articolo 14 - Diritto all'istruzione.

Articolo 35 - Protezione della salute.

B.4 CEDU Convenzione europea dei diritti dell'uomo - (ECHR) European Convention on Human Rights

I diritti della Cedu si applicano a tutte le persone, indipendentemente dall'età, quindi anche ai minori, molti di questi diritti sono stati replicati nella carta dei diritti europei.

Articoli della Cedu applicabili ai minori:

articolo 2 – Diritto alla vita;

articolo 3 – Divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti;

articolo 5 – Diritto alla libertà e sicurezza;

articolo 6 – Diritto a un giusto processo;

articolo 7 – Rispetto della vita privata e familiare;

articolo 8 – Libertà di pensiero, coscienza e religione;

articolo 10 – Libertà di espressione;

articolo 14 – Divieto di discriminazione;

protocollo n. 1, articolo 2 – Diritto all'istruzione.

B.5 Convenzione dell'Aja

Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, ratificata dall'Italia con Legge 15 gennaio 1994, n. 64.

Particolare rilievo assume l'articolo 13, che prevede eccezioni all'obbligo di immediato rientro del minore, in particolare nei casi in cui il ritorno esponga il minore a un grave rischio di pericolo fisico o psichico o lo collochi in una situazione intollerabile, nonché quando il minore, dotato di sufficiente età e maturità, si opponga al rimpatrio. Sul tema della valutazione concreta del contesto familiare e del superiore interesse del minore nelle procedure di rimpatrio, rileva altresì la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza *Neulinger and Shuruk v. Switzerland*[3].

"Art. 13 – Nonostante le disposizioni dell'articolo precedente, l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta a ordinare il ritorno del minore se la persona, l'istituzione o l'ente che si oppone al ritorno dimostra che:

a. la persona, l'istituzione o l'ente che aveva la cura della persona del minore non esercitava effettivamente il diritto di custodia al momento del trasferimento o del mancato ritorno, oppure aveva acconsentito o successivamente acconsentito al trasferimento o al mancato ritorno; oppure

b. sussiste un grave rischio che il ritorno del minore lo esponga a pericoli fisici o psichici, oppure lo ponga in una situazione intollerabile.

L'autorità giudiziaria o amministrativa può altresì rifiutare di ordinare il ritorno del minore qualora constati che il minore si oppone al ritorno e che ha raggiunto un'età e un grado di maturità tali da rendere appropriato tener conto della sua opinione.

Nel valutare tali circostanze, le autorità devono tenere conto delle informazioni relative alla situazione sociale del minore fornite dall'Autorità centrale o da altra autorità competente dello Stato di residenza abituale del minore".

Sul tema della valutazione del contesto e del superiore interesse del minore nelle procedure di rimpatrio, va altresì richiamata la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, nella sentenza *Neulinger and Shuruk c. Svizzera*, 6 luglio 2010.

Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 (Responsabilità genitoriale e misure di protezione del minore), ratificata dall'Italia con la Legge 18 giugno 2015, n. 101.

La Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 disciplina la cooperazione internazionale in materia di protezione dei minori. Gli articoli 3, 5, 8 e 11 costituiscono il nucleo delle regole sulla responsabilità genitoriale e sulla competenza delle autorità degli Stati contraenti.

L'articolo 3 disciplina in modo ampio le misure relative alla responsabilità genitoriale, all'affidamento e alla protezione personale e patrimoniale del minore.

L'articolo 11 definisce le misure di protezione urgenti: "In tutti i casi di urgenza, le autorità di qualsiasi Stato contraente nel cui territorio si trova il minore o i beni appartenenti al

3 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-99817.

minore sono competenti ad adottare le misure di protezione necessarie".

B.6 La Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori (STE n. 192, 15 maggio 2003)

Lo scopo della Convenzione è definire i principi generali da applicare alle decisioni relative alle relazioni personali dei minori, ossia – ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione in questione – «il soggiorno del minore, limitato nel tempo, presso una persona (...) con la quale quest'ultimo non vive abitualmente, o l'incontro tra il minore e tale persona», e stabilire misure di salvaguardia e garanzie appropriate per assicurare il corretto svolgimento delle visite.

Articolo 4 – Rapporti personali tra un minore e i suoi genitori

«1. Un minore e i suoi genitori hanno il diritto di ottenere e intrattenere relazioni personali regolari.

2. Tali relazioni personali possono essere limitate o escluse soltanto quando ciò è necessario nell'interesse superiore del minore.

3. Quando non è nell'interesse superiore di un minore intrattenere relazioni personali senza sorveglianza con uno dei suoi due genitori, deve essere prevista la possibilità di intrattenere relazioni personali sotto sorveglianza o altre forme di relazioni personali con tale genitore».

B.7 Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice, 17 November 2010[4]

Le *Guidelines* del 2010 non sono giuridicamente vincolanti, ma vengono usate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo come criterio interpretativo dell'articolo 6 e dell'articolo 8 della Cedu, soprattutto nei casi che riguardano minori.

Principi fondamentali:

8.a. La partecipazione: la persona di età minore che deve essere informata dei suoi diritti;

9.b. *Il Best interest* del minore al centro di tutte le procedure che lo riguardano;

10.c. La dignità: che implica che le persone di età minore debbano essere trattate "con attenzione, sensibilità, equità nel corso di qualsiasi procedimento o causa, prestando particolare attenzione alla loro situazione personale, al loro benessere e ai loro bisogni specifici e nel pieno rispetto della loro integrità fisica e psicologica...";

4 https://rm.coe.int/16807000f1.

11.d. La protezione da ogni forma di discriminazione;

12.e. Il principio dello stato di diritto dovrebbe applicarsi pienamente ai minori.

3. Sicurezza (misure preventive speciali)

11. In tutti i procedimenti giudiziari, stragiudiziali o in altri interventi, i minori dovrebbero essere protetti da danni, ivi incluse intimidazioni, rappresaglie e vittimizzazione secondaria.

12. I professionisti che operano con e per i minori dovrebbero, se del caso, essere sottoposti a periodica valutazione conformemente al diritto nazionale e senza pregiudicare l'indipendenza della magistratura, al fine di garantire la loro idoneità a operare con i minori.

13. Speciali misure precauzionali dovrebbero applicarsi ai minori quando il presunto colpevole è un genitore, un familiare o una persona che si prende cura del minore.

B.8 Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse

La *Convenzione di Lanzarote* è un trattato internazionale del Consiglio d'Europa adottato il 25 ottobre 2007 ed entrato in vigore il 1° luglio 2010, ratificato con Legge italiana 1° ottobre 2012, n. 172. La Convenzione è dedicata alla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, imponendo agli Stati obblighi di prevenzione, protezione delle vittime, perseguimento dei reati e promozione della cooperazione internazionale.

La *Convenzione di Lanzarote* è stata presa in esame dalla Cassazione a sezioni unite nel 2016 (Cass. pen., Sez. unite, 29 gennaio 2016, n. 10959) insieme alla *Convenzione di Istanbul* perché entrambe affrontano, in modi complementari, il tema della violenza e della tutela delle vittime, e permettono di costruire un quadro interpretativo sistemico per l'ordinamento penale italiano. La Corte di cassazione, richiamando entrambe le Convenzioni, costruisce un parametro interpretativo unitario, che permette di:

- interpretare le norme penali in senso conforme agli standard internazionali (art. 117 Cost.);
- valorizzare la protezione della vittima come principio guida nell'applicazione del diritto penale;
- comprendere la violenza nel suo contesto sociale e relazionale, piuttosto che come atto isolato;
- collegare la tutela penale con principi più ampi di prevenzione e protezione, coerenti con le obbligazioni internazionali dell'Italia.

B.9 La Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011

La direttiva riguarda la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. La direttiva ha sostituito la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, rafforzando le misure di prevenzione, protezione delle vittime minorenni e perseguimento penale degli autori dei reati.

L'Italia ha recepito la direttiva con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39, che ha introdotto e aggiornato diverse disposizioni del Codice penale e della normativa a tutela dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale.

B.10 La Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato

Considerando 14: "Nell'applicare la presente direttiva, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo adottata il 20 novembre 1989. Le vittime minorenni dovrebbero essere considerate e trattate quali detentori a pieno titolo dei diritti previsti dalla presente direttiva e dovrebbero poter esercitare i loro diritti in un modo che tenga conto della loro capacità di formarsi opinioni proprie".

La Direttiva 2012/29/UE garantisce (artt. 2,10,22,23,24) che i minori vittime di un reato:

- siano trattati in modo sensibile alla loro età e situazione;
- siano considerati titolari di diritti autonomi;
- ricevano protezione, supporto e partecipino ai procedimenti penali in modo adeguato;
- possano accedere a procedure speciali per evitare stress o vittimizzazione secondaria.

B.11 Manuale di diritto europeo in materia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza – (Handbook on European law relating to the rights of the child), edizione 2015 e 2022

"*Children are fullfledged holders of rights. They are beneficiaries of all human and fundamental rights and subjects of special regulations, given their specific characteristics*".

Il Manuale europeo del 2015 evidenzia che i minori sono titolari di diritti completi e indivisibili, ma necessitano di protezione e misure specifiche a causa della loro particolare vulnerabilità e sviluppo. Essi godono di libertà fondamentali, come espressione, pensiero, religione e partecipazione, e devono essere trattati con uguaglianza e rispetto, senza discriminazioni. La loro identità personale, comprendente nome, nazionalità, relazioni familiari e dati personali, deve essere tutelata. Il diritto alla vita familiare è centrale, così come la possibilità di accedere a forme alternative di cura e adozione in ambienti sicuri e affettuosi, quando necessario. I bambini devono essere protetti da violenza, abuso, sfruttamento e negligenza,

e hanno diritto a istruzione, salute e condizioni di vita adeguate. Particolare attenzione è richiesta per minori migranti o richiedenti asilo, per la protezione dei dati e per l'accesso a giustizia e garanzie procedurali appropriate alla loro età. In tutte le situazioni, l'interesse superiore del minore guida le decisioni e le politiche a livello europeo.

Ribadisce il Manuale che: "La Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) non fornisce una definizione di minore, ma il suo articolo 1 obbliga gli Stati a riconoscere i diritti della Convenzione a "ogni persona" sottoposta alla loro giurisdizione. L'articolo 14 della CEDU assicura il godimento dei diritti riconosciuti nella Convenzione "senza nessuna discriminazione", comprese quelle fondate sull'età. La Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha accolto ricorsi da parte e a nome di minori indipendentemente dalla loro età. Nella sua giurisprudenza ha accettato la definizione di minore fornita dalla CRC, avallando il concetto di minore quale "ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni"[5].

B.12 European Commission. (2021). EU Strategy on the Rights of the Child and the European Child Guarantee (Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions)

La *EU Strategy on the Rights of the Child*, adottata dalla Commissione europea il 24 marzo 2021, rappresenta il quadro strategico dell'Unione europea per la promozione e la tutela dei diritti dei minori. La strategia si fonda sui principi della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e mira a garantire che tutti i bambini nell'Ue possano godere pienamente dei loro diritti. Essa individua diverse aree di intervento prioritarie, tra cui la partecipazione dei minori alla vita democratica, la protezione da ogni forma di violenza, l'accesso alla giustizia a misura di bambino e la tutela nel contesto digitale. La strategia è affiancata dalla *European Child Guarantee*, che invita gli Stati membri ad assicurare ai minori, in particolare quelli in condizioni di vulnerabilità, l'accesso effettivo a servizi essenziali come istruzione, assistenza sanitaria, alimentazione adeguata e alloggio. Nel complesso, l'iniziativa mira a rafforzare l'integrazione dei diritti dei minori in tutte le politiche europee e nazionali.

B.13 Raccomandazione (UE) 2024/1238 della Commissione Europea sullo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi integrati di protezione dei minori nell'interesse superiore del minore

La Raccomandazione è stata adottata il 23 aprile 2024. Tale atto, pur non avendo natura giuridicamente vincolante, rappresenta un importante orientamento politico e programmatico volto a promuovere lo sviluppo e il rafforzamento di sistemi integrati di protezione dei minori, fondati sul principio del superiore interesse del minore, come sancito dall'articolo 24 della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*. La Raccomandazione invita gli Stati membri a superare approcci frammentati, favorendo il coordinamento tra autorità giudi-

5 Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (Fra) – Consiglio d'Europa, *Manuale di diritto europeo in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, 2015 agg. 2022, p. 23.

ziarie, servizi sociali, sanitari ed educativi, nonché a rafforzare le misure di prevenzione e di risposta alla violenza, alla trascuratezza e a ogni forma di abuso, anche in ambito domestico e digitale. In tal senso, essa si inserisce in modo coerente nella strategia europea sui diritti dei bambini, fungendo da cornice di riferimento per l'interpretazione e l'attuazione delle politiche nazionali in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.

In particolare, la Commissione raccomanda di:

- adottare un approccio di tolleranza zero nei confronti di abusi, maltrattamenti, sfruttamento, negligenza e violenza, sia nei contesti familiari che istituzionali, educativi, sociali e digitali;
- garantire che ogni segnale di violenza sia preso sul serio, individuato precocemente, segnalato e gestito attraverso procedure chiare, efficaci e coordinate;
- rafforzare la prevenzione strutturale, eliminando fattori di rischio sistemici e promuovendo ambienti sicuri per i minori;
- assicurare che le risposte delle autorità competenti siano tempestive, multidisciplinari e rispettose dei diritti del minore, evitando la vittimizzazione secondaria;
- promuovere una cultura istituzionale e sociale di intolleranza verso la violenza, anche attraverso formazione degli operatori, sensibilizzazione e coinvolgimento attivo dei minori.

Dalla relazione:

"Considerando (7): Per promuovere una cultura della tolleranza zero nei confronti della violenza contro i minori occorre colmare il divario tra le norme internazionali, gli impegni politici e le azioni e mobilitare tutti gli attori sociali pertinenti".

"3. Gli Stati membri dovrebbero sempre considerare preminente l'interesse superiore del minore, garantendo che i minori siano riconosciuti, rispettati e protetti in quanto titolari di diritti, con diritti alla protezione non negoziabili.

14. Gli Stati membri dovrebbero considerare i minori come gruppo prioritario di destinatari delle strategie nazionali in materia di salute mentale, fornendo un sostegno globale, compresa la prevenzione dei disturbi mentali e il sostegno psicologico, per creare un ambiente in cui i minori si sentano sicuri e in cui si tenga conto delle loro preoccupazioni.

38. Gli Stati membri dovrebbero predisporre meccanismi di denuncia e segnalazione sicuri, riservati, a misura di minore e ben pubblicizzati, che rispettino i diritti dei minori, in particolare il diritto alla vita privata, anche attraverso l'istituzione di linee di assistenza telefonica attive 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, hotline e servizi di assistenza online. Tali meccanismi dovrebbero essere accessibili, utilizzare un linguaggio consono all'età ed essere adatti alle esigenze specifiche dei minori"[6].

6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401238.

3. La Costituzione italiana

La Costituzione della Repubblica Italiana riconosce e garantisce ai minori non solo diritti specificamente connessi alla loro condizione, ma anche tutti i diritti fondamentali spettanti alla persona in quanto tale, la cui titolarità prescinde dall'età. In questa prospettiva, il minore, condivide i diritti generali di ogni persona indicati nell'articolo 2 della Costituzione, e poi è titolare, tra gli altri, del diritto all'uguaglianza e alla libertà personale, sanciti dagli articoli 3 e 13 della Costituzione, che affermano l'inviolabilità della libertà personale, nonché del diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione, il quale riconosce la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, prevedendo al contempo che i trattamenti sanitari possano essere imposti solo nei casi previsti dalla legge e nel rispetto della persona umana. A tali diritti si affiancano ulteriori garanzie costituzionali rilevanti per la tutela della sfera personale del minore, quale il diritto all'inviolabilità del domicilio e alla libertà e segretezza delle comunicazioni e al diritto ad esprimere la propria opinione (artt. 14, 15, 21).

Particolare rilievo assume inoltre l'articolo 30, che sancisce il dovere e il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio, attribuendo allo Stato il compito di intervenire nei casi di incapacità dei genitori e di assicurare ai figli nati fuori dal matrimonio piena tutela giuridica e sociale.

"Art. 30: È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità".

L'articolo 30 della Costituzione colloca il diritto dei genitori in una dimensione che può essere definita come un vero e proprio *circolo virtuoso della cura*. La norma, infatti, stabilisce che è "dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli", evidenziando come la posizione giuridica dei genitori non si configuri come un diritto pienamente autonomo o egoistico, ma come una funzione orientata primariamente alla tutela del figlio. In questa prospettiva, la genitorialità assume la natura di *munus*, ossia di una funzione o responsabilità esercitata nell'interesse del minore. La giurisprudenza ha più volte ribadito tale impostazione. In particolare, la Cassazione civile n. 20151 del 30 luglio 2018 ha sottolineato come i diritti dei genitori non possano essere considerati diritti soggettivi assoluti, ma siano necessariamente condizionati dall'adempimento dei doveri di cura, educazione e mantenimento nei confronti dei figli.

In tale quadro, anche il principio della bigenitorialità non può essere inteso come un diritto dei genitori, bensì come un diritto del minore, il quale ha interesse a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure genitoriali. Tale diritto, tuttavia, non ha carattere assoluto, poiché può subire limitazioni qualora sussistano ragioni contrarie connesse alla tutela del suo benessere e del suo sviluppo psicofisico. Dall'altro lato, i genitori non vantano un diritto incondizionato a essere presenti nella vita dei figli, ma una posizione giuridica strettamente connessa all'adempimento dei doveri di cura,

educazione e mantenimento che l'ordinamento pone a loro carico.

L'articolo 31 della Costituzione poi interviene a supporto del minore e della famiglia, nelle sue varie articolazioni, stabilendo che la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose, e protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Nel loro complesso, tali disposizioni delineano un sistema di protezione costituzionale che riconosce al minore la piena titolarità dei diritti fondamentali della persona, imponendo al contempo ai genitori e alle istituzioni pubbliche specifici doveri di protezione e promozione del suo sviluppo personale.

La Corte costituzionale

La sentenza della Corte costituzionale n. 1/2002 ha richiamato espressamente, l'articolo 12 della *Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, secondo cui il fanciullo capace di discernimento ha diritto di essere ascoltato in ogni procedura che lo riguarda e ha sottolineato che l'omesso ascolto del minore pone profili di violazione del giusto processo costituzionalmente garantito.

La sentenza della Corte costituzionale n. 31/2012 richiama alla potestà genitoriale (che non può più essere considerata quale prerogativa dell'adulto,) ma va assunta quale "funzione di servizio (*munus*) nell'interesse del minore, il quale va accompagnato, nell'ambito della famiglia naturale (ogni volta che sia possibile), nel suo percorso di crescita materiale e spirituale".

La Corte ricorda poi "le principali fonti sovranazionali mirate alla tutela dei minori, le quali direttamente impongono che, in qualunque decisione lo coinvolga, «l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente» (art. 3, primo comma, della *Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176). Analoghi contenuti esprimono la *Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli*, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con Legge 20 marzo 2003, n. 77, e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Nizza, 2000). Naturalmente, agli stessi valori si orientano il diritto di famiglia ed il diritto minorile di matrice interna. Da un lato, dunque, la potestà genitoriale è un bene riferibile al minore, più che al titolare, e dall'altro l'interesse del minore nel caso concreto deve essere il criterio di decisione prevalente in ogni fattispecie".

La sentenza della Corte costituzionale n. 183/2023 ribadisce che Il criterio decisivo è l'interesse superiore del minore: deve orientare tutte le decisioni che lo riguardano, non solo in astratto, ma in concreto. Modelli astratti, inclusa la presunzione di decisione automatica dei rapporti con la famiglia d'origine, non possono prevalere se non realizzano il miglior interesse del bambino. La continuità di legami affettivi è un elemento significativo dell'identità del minore e può essere determinante qualora la loro interruzione arrechi danno psicologico o emotivo.

4. Le nostre leggi

4.1 La legge civile

A. Il rapporto con la famiglia di origine

Legge 4 maggio 1983, n. 184

(*Diritto del minore a una famiglia*, come modificata dalla L. 149/2001)

Art.1

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.
2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di formazione per operatori sociali e incontri di preparazione per le famiglie affidatarie o adottive e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.
4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'eduzione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.
5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

Art. 2.

1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto di cui all'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui necessita.
2. Ove non sia possibile un affidamento familiare, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, preferibilmente nell'ambito della regione di residenza del minore stesso.

Art. 4

3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente

le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore.

4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, su richiesta del pubblico ministero e nel contraddittorio delle parti, qualora la sospensione dell'affidamento rechi grave pregiudizio al minore. A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento il servizio sociale segnala al pubblico ministero l'opportunità di richiederne la proroga[7].

Legge 28 marzo 2001, n. 149

La Legge 28 marzo 2001 n. 149 ha introdotto importanti modifiche e integrazioni alla Legge 4 maggio 1983 n. 184, intervenendo su diversi articoli della legge, tra cui gli articoli 1, 2, 4, 5 e 8. La riforma ha rafforzato il principio secondo cui il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia e ha posto maggiore attenzione alla necessità di sostenere la famiglia di origine quando si trova in condizioni di difficoltà.

In particolare, l'articolo 8 disciplina la situazione di stato di abbandono, che si configura quando il minore è privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi: "Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio".

In tale contesto, anche il rifiuto ingiustificato degli interventi di sostegno e di aiuto offerti dai servizi sociali può contribuire alla configurazione dello stato di abbandono.

La riforma del 2001 ribadisce inoltre che l'adozione rappresenta una soluzione residuale, da adottare solo quando non sia possibile il recupero della famiglia di origine. Per questo motivo la legge promuove interventi di sostegno e di recupero delle capacità genitoriali, affidando allo Stato, alle Regioni e agli enti locali il compito di attivare misure di supporto rivolte ai nuclei familiari in difficoltà.

In questo quadro, l'affidamento familiare o il collocamento del minore in comunità rappresentano misure temporanee, finalizzate, ove possibile, al rientro del minore nella propria famiglia. La legge stabilisce infatti che l'affidamento familiare abbia una durata ordinaria non superiore a ventiquattro mesi, salvo proroga disposta dal tribunale per i minorenni qualora la sua interruzione possa arrecare un pregiudizio al minore.

Successivamente la legge è stata ulteriormente modificata.

7 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~vig=20260101.

Legge 19 ottobre 2015, n. 173

La legge recante disposizioni sul diritto alla continuità affettiva dei minori in affido familiare ha modificato l'articolo 4 della Legge 4 maggio 1983, n. 184, introducendo, dopo il comma 5, i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, volti a tutelare i legami affettivi significativi e il rapporto stabile e duraturo instauratosi tra il minore e la famiglia affidataria.

Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Riforma Cartabia)

In particolare, la riforma ha introdotto l'articolo 5-bis relativo all'affidamento del minore ai servizi sociali, con l'obiettivo di chiarire il ruolo e le competenze dei servizi nel percorso di tutela del minore e di rafforzare il controllo dell'autorità giudiziaria sui progetti di intervento predisposti per la protezione e il sostegno del minore e della sua famiglia.

Legge 17 marzo 2026, n. 37

Ulteriori modifiche sono state introdotte con la Legge 17 marzo 2026, n. 37 che ha inserito nella Legge 4 maggio 1983 n. 184 l'articolo 5-ter, con cui viene istituito il Registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, "con la finalità di monitorare il ricorso agli affidamenti dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo e di prevenire e ridurre situazioni di collocamento improprio presso istituti, in attuazione del superiore interesse del minore".

La finalità della Legge 17 marzo 2026, n. 37 è prevenire e ridurre i casi di prolungata permanenza presso istituti e di affidamento *sine die* di minori allontanati dalla famiglia d'origine, organizzando, da un lato, un efficace e tempestivo monitoraggio del fenomeno e, dall'altro, garantendo il rispetto delle procedure già previste a tutela del minore.

B. Il rapporto con le due figure genitoriali in caso di separazione

Prima di addentrarsi nell'esame della Legge 8 febbraio 2006, n. 54, è opportuno richiamarne i presupposti normativi, rinvenibili sia nel diritto internazionale sia nell'ordinamento interno.

In primo luogo, ricordiamolo, rileva la *Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza* (CRC), che all'articolo 9 stabilisce: "Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, salvo che ciò sia contrario all'interesse superiore del fanciullo".

Tali principi trovano conferma anche nell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo cui: «Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse».

Entrambe le disposizioni pongono un limite al rapporto con i genitori: il diritto del minore alla relazione trova infatti un limite nella contrarietà al suo stesso interesse, che si configura come primario e prevalente rispetto a ogni altra posizione.

Sul piano interno, analoga impostazione emerge dall'articolo 30 della Costituzione ita-

liana, che riconosce e al contempo fonda la genitorialità – e non la c.d. bigenitorialità, espressione desunta dal linguaggio psicologico-forense – come funzione di responsabilità riferita a ciascun genitore, considerato singolarmente, ponendo in capo ad essi il dovere (prima ancora che il diritto alla relazione) di mantenere, istruire ed educare i figli.

Da questo quadro normativo emerge che: il rapporto con entrambi i genitori costituisce un diritto del minore, ma si realizza nella misura in cui il genitore esercita la propria funzione in termini di servizio (*munus*) subordinato al superiore interesse del figlio, attraverso i doveri di cura e protezione.

Ne consegue che il c.d. principio di bigenitorialità non può essere inteso come un diritto assoluto e incondizionato, autonomo o sovraordinato rispetto agli altri diritti fondamentali del minore, ma resta sempre subordinato all'adempimento dei doveri genitoriali e alla capacità di garantire un ambiente idoneo alla crescita.

Non a caso, tale termine non compare nel testo della Legge 8 febbraio 2006, n. 54 (né nei successivi) nel quale il legislatore fa invece costante riferimento alla responsabilità genitoriale, da attribuirsi e valutarsi in concreto con riguardo a ciascun genitore. In particolare, giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori siano affidati a entrambi i genitori, oppure stabilisce a quale dei due genitori il minore possa essere affidato.

Successivamente, il Decreto Legislativo 28 dicembre 2013 n. 154 ha riformulato la disciplina introducendo l'articolo 337-ter del Codice civile, che ha sostituito le precedenti disposizioni. Tale norma conferma il diritto del minore a mantenere rapporti con entrambi i genitori, ma stabilisce in via preliminare che ogni decisione debba essere assunta con esclusivo riferimento al suo interesse morale e materiale.

In questa prospettiva, l'interesse del minore assume carattere prioritario e può rendere recessivo quello degli adulti ogniqualvolta il mantenimento o le modalità della relazione con uno dei genitori risultino pregiudizievoli per il suo sviluppo

Legge 8 febbraio 2006, n. 54

(Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli)

Art. 155 c.c. – Provvedimenti riguardo ai figli

"Anche in caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati".

Art. 155-bis c.c. – Affidamento condiviso

"Il giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori siano affidati a entrambi i genitori. L'affidamento ad uno solo dei genitori può essere disposto solo qualora l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore".

Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154

(Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219)

Art. 337-ter c.c. – Provvedimenti riguardo ai figli

"Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.

Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati".

Art. 337-quater c.c. – Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso

"Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.

L'affidamento esclusivo non esclude l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del genitore non affidatario per le decisioni di maggiore interesse, salvo che il giudice disponga diversamente".

Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 "Riforma Cartabia del processo civile"

La *Riforma Cartabia* ha introdotto il rito unico delle persone, dei minorenni e della famiglia (artt. 473-bis c.p.c.), mantenendo i principi sostanziali degli artt. 337-ter e 337-quater c.c., ma rafforzando in modo significativo la struttura processuale, l'istruzione probatoria e l'effettività dei provvedimenti. Il procedimento è improntato alla centralità del minore, la cui tutela guida ogni decisione del giudice, anche attraverso l'ascolto obbligatorio nei casi previsti (artt. 473-bis.4–5 c.p.c.) e l'approfondimento delle situazioni di rifiuto di un genitore (art. 473-bis.6 c.p.c.), che richiedono specifica indagine sulle cause e sulle condizioni familiari. Il curatore speciale del minore (art. 473-bis.8 c.p.c.) è rafforzato nei casi di conflitto di interessi tra il minore e i genitori, nonché quando sussistono situazioni di particolare gravità, come la decadenza della responsabilità genitoriale, l'inerzia dei genitori o comunque l'impossibilità per questi ultimi di rappresentare adeguatamente il minore nel procedimento.

Sul piano istruttorio, il giudice può disporre consulenze tecniche nei procedimenti relativi ai minori (art. 473-bis.25 c.p.c.), finalizzate esclusivamente alla valutazione delle condizioni del minore e delle capacità genitoriali. I consulenti operano entro un quesito definito dal giudice e nel rispetto della distinzione tra fatti, dichiarazioni e valutazioni tecniche, secondo criteri di rigore scientifico. In funzione ausiliaria possono essere nominati altri specialisti (art. 473-bis.26 c.p.c.) e sempre in funzione integrativa possono essere disposti anche interventi dei servizi sociali e sanitari, quali strumenti istruttori di osservazione e relazione sul nucleo familiare, sempre nell'interesse del minore (art. 473-bis.27 c.p.c).

Il sistema istruttorio si coordina con la disciplina generale degli ausiliari del giudice (art. 68 c.p.c.), che consente il ricorso a soggetti tecnici e specialistici per il compimento di attività funzionali alla formazione del convincimento del giudice nei procedimenti familiari, prevedendo anche, nei casi necessari, il ricorso alla forza pubblica per l'attuazione dei provvedimenti, in modo analogo a quanto previsto dall'art. 473-bis.38 c.p.c. in materia di esecuzione delle decisioni relative ai minori.

Sul piano dell'effettività della tutela nei procedimenti familiari rilevano l'art. 473-bis.15 c.p.c. (provvedimenti urgenti e indifferibili nella fase iniziale), l'art. 473-bis.38 c.p.c. (attuazione dei provvedimenti con eventuale ausilio dei servizi e della forza pubblica), l'art. 473-bis.69 c.p.c. (esecuzione delle decisioni su affidamento e tempi di frequentazione) e l'art. 473-bis.70 c.p.c. (rimedi in caso di inadempimento e misure coercitive). In tutti i casi in cui tali strumenti comportino forme di coercizione o l'eventuale ricorso alla forza pubblica, essi devono essere applicati secondo il criterio dell'*extrema ratio* e soltanto in presenza di una situazione di attuale o imminente pregiudizio o pericolo per il minore, nel rispetto del principio di proporzionalità e della prioritaria tutela del suo interesse, escludendo tutte le situazioni che non comportino un'emergenza reale e documentata in modo inoppugnabile.

Nei casi di violenza domestica o di genere (artt. 473-bis.40-46 c.p.c.), il rito prevede una corsia accelerata, un rafforzamento istruttorio e misure di protezione immediate, con possibilità di limitazione/sospensione dei contatti con il genitore violento e con interventi urgenti a tutela della vittima e dei minori coinvolti.

Nel complesso, la riforma non modifica i principi sostanziali dell'affidamento, ma struttura un sistema processuale unitario in cui istruttoria (anche con CTU e ausiliari), tutela urgente e attuazione dei provvedimenti sono strettamente integrate per garantire effettività e protezione del minore.

C. Le misure di tutela del Codice civile

Articolo 403 del Codice civile - Intervento della pubblica autorità a favore dei minori

L'intervento si colloca nell'ambito del sistema di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza, quale misura eccezionale e urgente finalizzata a garantire l'immediata tutela del minore che si trovi in una situazione di grave pregiudizio per la propria integrità fisica o psichica. La disposizione si inserisce nel più ampio quadro degli interventi di protezione previsti dagli articoli 330 e seguenti del Codice civile e dalle norme processuali del Titolo IV-bis del Codice di procedura civile, consentendo ai servizi sociali, in presenza di una situazione di emergenza, di adottare un provvedimento di allontanamento del minore dal contesto familiare prima dell'intervento dell'autorità giudiziaria.

A seguito della riforma introdotta dalla Legge 26 novembre 2021, n. 206 e dal Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (*Riforma Cartabia*), l'intervento amministrativo è stato significativamente ridimensionato e sottoposto a un rigoroso controllo giudiziario, imponendo la tempestiva trasmissione degli atti al pubblico ministero e la rapida convalida da parte del tribunale per i minorenni.

Dall'articolo 403 del Codice civile: "Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore.

Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti".

Il pubblico ministero poi deve richiederne la convalida al tribunale per i minorenni, che entro 48 ore provvede con decreto, nomina il curatore speciale del minore e fissa l'udienza. Nel contraddittorio con le parti, il giudice procede all'ascolto del minore e agli accertamenti ritenuti necessari. Entro i successivi 15 giorni il tribunale, in composizione collegiale, conferma, modifica o revoca il provvedimento e può adottare ulteriori misure nell'interesse del minore. Contro il decreto è ammesso reclamo alla corte d'appello entro 10 giorni. Il mancato rispetto dei termini previsti determina la perdita di efficacia del provvedimento di allontanamento

Accanto all'intervento urgente disciplinato dall'articolo 403 del Codice civile, il sistema di protezione del minore prevede ulteriori strumenti di tutela affidati all'autorità giudiziaria. In particolare, gli articoli 330 e 333 del Codice civile disciplinano gli interventi conseguenti all'accertamento di condotte genitoriali pregiudizievoli per il figlio, consentendo al giudice di adottare misure proporzionate alla gravità della situazione. Tali disposizioni si collocano in una logica di protezione progressiva del minore, che può giungere, nei casi più gravi, alla decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Art. 330 Codice civile - Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli

1. "Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri

con grave pregiudizio del figlio".

2. "In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore".

Art. 333 Codice civile - Condotta del genitore pregiudizievole ai figli

"Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore".

Le disposizioni richiamate del Codice civile evidenziano con chiarezza l'assetto delle misure di protezione del minore nei casi di maltrattamento o abuso. Sia l'articolo. 330, sia l'articolo 333 attribuiscono infatti al giudice il potere di disporre in via prioritaria l'allontanamento del genitore o del convivente che maltratta o abusa del minore, prevedendo l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare solo come misura residuale, non attuabile, a nostro avviso, qualora sia presente un genitore idoneo alla tutela del minore.

La *ratio* di tali norme è evidente: tutelare il minore senza recidere, ove possibile, i legami affettivi sani, evitando che sia la vittima a subire le conseguenze più gravose della condotta abusante. Il sistema delineato dal legislatore privilegia dunque l'allontanamento dell'autore della condotta pregiudizievole, e non quello del minore, salvo che ciò risulti concretamente impraticabile o insufficiente a garantire la sua protezione.

Quindi, in presenza di un sospetto di abuso o maltrattamento – tanto più quando lo stesso giudice dichiari l'esistenza di un dubbio significativo sulla sua effettiva verifica – la scelta di allontanare il minore dal genitore di riferimento, anziché valutare l'allontanamento del presunto abusante, richiede una motivazione particolarmente rigorosa, fondata su accertamenti puntuali e su una valutazione comparativa degli effetti traumatici delle diverse misure, come peraltro ribadito dalla giurisprudenza di legittimità.

D. Le misure di protezione contro i maltrattamenti familiari

Accanto agli strumenti di tutela del minore previsti dagli articoli 403, 330 e 333 del Codice civile, il legislatore ha progressivamente sviluppato un autonomo sistema di protezione volto a contrastare la violenza nelle relazioni familiari. In questo ambito, l'intervento non è diretto principalmente a limitare o regolare l'esercizio della responsabilità genitoriale, bensì a interrompere le condotte abusive e a garantire la sicurezza della vittima e dei minori esposti alla violenza domestica o ad altro tipo di violenza.

La Legge 4 aprile 2001, n. 154, recante *Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*,

ha introdotto nel Codice civile gli articoli 342-bis e 342-ter, disciplinando gli ordini di protezione contro gli abusi familiari e prevedendo, quale misura principale, l'allontanamento dell'autore della condotta violenta dalla residenza familiare, nonché ulteriori misure di tutela a favore della vittima e dei minori.

La *Riforma Cartabia* (D.lgs. n. 149/2022) ha inciso sul piano processuale, ricollocando la disciplina degli ordini di protezione nel procedimento unitario in materia di persone, minorenni e famiglie, oggi regolato dagli articoli. 473-bis.1 e seguenti del Codice di procedura civile.

Nel sistema delineato dalla *Riforma Cartabia* le misure di protezione previste dagli articoli 342-bis e 342-ter del Codice civile trovano attuazione attraverso gli strumenti cautelari e urgenti attribuiti al giudice nel procedimento unitario in materia di persone, minorenni e famiglie. In particolare, gli articoli 473-bis.15, 473-bis.46, 473-bis.69 e 473-bis.70 del Codice di procedura civile consentono l'adozione di provvedimenti immediati e progressivamente rafforzati diretti a interrompere le condotte violente e a tutelare le vittime, compresi i minori esposti a violenza domestica o assistita.

In tale sistema si inserisce poi l'articolo 473-bis.38 del Codice di procedura civile, che disciplina l'attuazione dei provvedimenti in materia di persone e minori, prevedendo, ove necessario, l'ausilio dei servizi sociali, sanitari e della forza pubblica per garantire l'effettiva esecuzione delle decisioni giudiziali, secondo criteri di assoluta indispensabilità e nel rispetto della preminente tutela della salute psicofisica del minore.

Anche in tale contesto, l'autorità giudiziaria è tenuta a valutare l'interesse superiore del minore, evitando che le misure adottate compromettano indebitamente il rapporto con il genitore non violento e tenendo conto dei principi affermati dall'articolo 31 della *Convenzione di Istanbul*.

Art. 473-bis.15 c.p.c. Provvedimenti indifferibili

Intervento urgente e immediato per evitare un danno imminente. "In caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza a davanti a sé per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica".

Art. 473-bis.46 c.p.c. Misure di protezione nei casi di violenza

"Il giudice, nei procedimenti in cui emergono allegazioni di violenza domestica o di genere, può adottare misure urgenti di protezione a tutela del minore e del

familiare vulnerabile, disponendo limitazioni o sospensioni dei rapporti e ogni altro provvedimento idoneo a prevenire il rischio di pregiudizio, anche in via immediata e provvisoria, nell'interesse della sicurezza e dell'integrità psicofisica delle persone coinvolte".

Art. 473-bis.69 c.p.c. Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari

"Il giudice, su istanza di parte, può adottare ordini di protezione quando la condotta del coniuge o convivente arreca un grave pregiudizio all'integrità fisica o morale o alla libertà dell'altro componente della famiglia. In presenza di pregiudizi per i minori, i provvedimenti possono essere richiesti anche dal pubblico ministero del Tribunale per i minorenni".

Art. 473-bis.70 c.p.c. Contenuto degli ordini di protezione

"Il giudice dispone la cessazione della condotta pregiudizievole, l'allontanamento dell'autore dalla casa familiare e, se necessario, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. Può inoltre prevedere l'intervento dei servizi sociali e delle associazioni di sostegno, misure di assistenza economica a favore dei conviventi privi di mezzi adeguati, nonché stabilire la durata dell'ordine di protezione (fino a un anno, prorogabile per gravi motivi) e le relative modalità di esecuzione "ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario".

Art. 473-bis.38 c.p.c. Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento

Accanto alle misure di protezione e regolazione dei rapporti, il sistema prevede strumenti specifici di attuazione ed esecuzione dei provvedimenti, caratterizzati da eccezionalità e da un utilizzo improntato al rispetto dell'interesse superiore del minore, evitando modalità pregiudizievoli o traumatiche per lo stesso.

"Per l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e per la soluzione delle controversie con uso della forza pubblica in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale è competente il giudice del procedimento in corso, che provvede in composizione monocratica.

Il giudice può autorizzare l'uso della forza pubblica, con provvedimento motivato, soltanto se assolutamente indispensabile e avendo riguardo alla preminente tutela della salute psicofisica del minore. L'intervento è posto in essere sotto la vigilanza del giudice e con l'ausilio di personale specializzato, anche sociale e sanitario, il quale adotta ogni cautela richiesta dalle circostanze".

4.2 La legge penale

La tutela penale dei minori si articola attraverso una pluralità di fattispecie incriminatrici volte a proteggere l'integrità fisica, psichica e sessuale del minore, nonché la sua dignità personale, soprattutto nei contesti familiari, e socioeducativi.

A. L'articolo 570 del Codice penale - Violazione degli obblighi di assistenza familiare

La disposizione punisce chi si sottrae agli obblighi di assistenza familiare, compromettendo i doveri di cura, mantenimento e solidarietà derivanti dalla responsabilità genitoriale o coniugale. L'abbandono del domicilio rileva solo se comporta l'effettiva violazione di tali obblighi. La norma tutela in particolare i soggetti più vulnerabili della famiglia, come i minori.

"Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a mille trentadue euro".

B. L'articolo 571 del Codice penale - Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina[8]

La norma penale incrimina la condotta di chi abusa dei mezzi di correzione o disciplina nei confronti di una persona sottoposta alla sua autorità, cura o vigilanza (come il minore), quando dall'abuso derivi un pericolo o un danno per la salute fisica o psichica.

È una fattispecie tipicamente rilevante in ambito familiare, scolastico ed educativo, e si colloca sul confine tra l'esercizio lecito della funzione educativa e la violenza penalmente rilevante.

"Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi".

C. L'articolo 572 del Codice penale nella sua evoluzione

L'articolo 572 del Codice penale, nella sua formulazione originaria, puniva i maltrattamenti in famiglia e successivamente anche tra conviventi, ma non riconosceva al minore uno status autonomo di vittima. I minori erano protetti solo indirettamente, come membri del nucleo familiare sottoposti all'autorità dell'agente, senza una tutela specifica della loro integrità fisica o psicologica.

8 I concetti di mezzi di correzione e di disciplina hanno subito un'evoluzione storica. Tradizionalmente, infatti, la dottrina li riconduceva allo *ius corrigendi* riconosciuto in capo a soggetti in posizioni di autorità che dunque potevano impiegare l'uso della violenza fisica o morale nei confronti di coloro che risultavano essere assoggettati alla loro autorità (si pensi ad esempio al rapporto genitore-figlio). Di conseguenza il reato in esame si considerava configurabile qualora fossero travalicati i limiti di tale violenza. Attualmente invece si nega che possa ricorrere all'uso di mezzi correttivi nell'ambito di alcune relazioni; quindi di abuso può parlarsi solo nei casi di uso improprio o abnorme di mezzi leciti. Qualora dunque vengano usati mezzi illeciti come le percosse, le ingiurie, le minacce verranno ad applicarsi i corrispondenti reati.

Nel tempo, la giurisprudenza di legittimità ha iniziato a colmare questa lacuna, riconoscendo che i minori potevano subire un danno anche solo assistendo agli atti di violenza tra adulti.

Una tappa significativa si ha con la Legge 1 ottobre 2012 n. 172, che ha ratificato la *Convenzione di Lanzarote* e ha sostituito integralmente l'articolo 572 del Codice penale (art. 4, comma 1, lett. d)), stabilendo che: "Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici".

Questa riforma ha esteso la protezione penale anche ai conviventi di fatto, consolidando l'interpretazione giurisprudenziale precedente e chiarendo che il reato di maltrattamenti può applicarsi al di fuori del nucleo familiare tradizionale.

Successivamente, la ratifica della *Convenzione di Istanbul* da parte dell'Italia con la Legge 27 giugno 2013, n. 77, ha sancito che i minori che assistono alla violenza domestica sono da considerarsi vittime, imponendo agli Stati misure legislative e di protezione adeguate. Tale principio ha iniziato a guidare l'interpretazione della normativa italiana, pur senza modificare direttamente l'articolo 572.

Sempre nel 2013, con la Legge 15 ottobre 2013, n. 119 (conversione del Decreto legge 14 agosto 2013, n. 93), è stata introdotta una nuova aggravante (art. 61 c.p., numero 11-quinquies), che prevede l'aumento della pena quando il reato, compreso quello di maltrattamenti di cui all'art. 572, è commesso in presenza o in danno di un minore di anni diciotto o di persona in stato di gravidanza.

A livello internazionale, la Risoluzione 1714/2010 del Consiglio d'Europa aveva già riconosciuto i bambini come vittime secondarie quando assistono alle violenze sulla madre, e anche come vittime dirette, poiché subiscono conseguenze psicologiche dalla violenza assistita.

Un ulteriore passaggio fondamentale si realizza con il *Codice rosso*, Legge 19 luglio 2019, n. 69, che interviene direttamente sull'articolo 572 del Codice penale, introducendo modifiche ai commi 2 e 5:

- Comma 2: conferma l'aggravante già prevista, stabilendo che la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità. Ciò rafforza anche l'orientamento civile secondo cui:
  - la violenza assistita costituisce una lesione diretta del minore;
  - può incidere sulla responsabilità genitoriale;
  - può giustificare limitazioni o sospensioni dei contatti con l'autore del reato.
- Comma 5: stabilisce che il minore va considerato persona offesa anche se nel ruolo di testimone dello stesso reato di cui la vittima primaria è un'altra persona (in genere

la madre), affermando che: "Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato".

Con la Legge 24 novembre 2023, n. 168 (Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica), si consolida (senza intervenire con modifiche nell'art. 572c.p.) un percorso evolutivo iniziato con la giurisprudenza, rafforzato dalla *Convenzione di Istanbul* e completato dal legislatore nazionale. Da questo momento, la tutela del minore passa da una protezione indiretta a una protezione diretta e autonoma, allineata agli standard internazionali e alla sensibilità contemporanea verso la violenza domestica. In particolare, sul piano definitorio.

Successivamente, con la Legge 2 dicembre 2025, n. 181, oltre all'introduzione del reato autonomo di femminicidio, il legislatore conferma e amplia la tutela penale contro la violenza di genere anche negli ambiti successivi alla convivenza, intervenendo direttamente sull'art. 572 c.p. con due modifiche principali:

1. al primo comma, l'articolo si applica anche ai genitori non più conviventi legati da vincoli di filiazione;
2. è introdotto un nuovo comma come aggravante, che aumenta la pena da un terzo alla metà quando la violenza è motivata da odio, discriminazione, prevaricazione, controllo o possesso in quanto donna, oppure dal rifiuto di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come limitazione delle libertà individuali.

L'articolo 572 del Codice penale, nella sua ultima formulazione, recita quindi:

"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente ovvero non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità.

Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali".

D. L'articolo 574 del Codice penale - Sottrazione di persone incapaci e l'articolo 574 bis del Codice penale - Sottrazione e trattenimento del minore all'estero

L'articolo 574 del Codice penale, collocato tra i delitti contro l'assistenza familiare, configura un reato contro la famiglia ed ha natura plurioffensiva, in quanto lesivo di diverse

posizioni giuridiche: quella del minore vittima della sottrazione e quella del genitore che subisce la perdita del figlio.

La norma punisce chi, volontariamente, allontani un minore di quattordici anni o un infermo di mente da chi eserciti nei suoi confronti la responsabilità genitoriale, la tutela o la cura, ovvero ne abbia la custodia; nonché chi trattenga il minore nella consapevolezza di agire contro la volontà dei predetti soggetti. È altresì punito chi sottragga o trattenga volontariamente un minore che abbia compiuto i quattordici anni, per un fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.

Oggetto materiale del reato è la persona del minore degli anni quattordici o dell'infermo di mente, nonché, nel caso previsto dal secondo comma, del minore ultraquattordicenne non consenziente, nei cui confronti sia diretta la condotta criminosa.

Nell'articolata discussione relativa all'applicazione di tale norma in situazioni in cui alla madre vengano sottratti improvvisamente i figli, nonostante un affidamento precedentemente esercitato senza criticità e nel pieno interesse dello sviluppo dei minori, merita segnalazione la recente sentenza n. 16457 del 7 maggio 2026 (Pres. G. De Amicis, rel. P. Di Nicola Travaglini). La pronuncia costituisce un esempio significativo di come possano essere affrontati i delicati temi della responsabilità genitoriale e delle condotte che incidono su di essa, senza ricorrere a costrutti ascientifici, ma attraverso un'analisi puntuale dei fatti, valutati nella loro successione logica.

La discussione sull'applicazione di questa norma assume particolare rilievo nei casi in cui essa venga invocata dagli uomini a seguito delle denunce presentate dalle donne.

L'articolo 574-bis del Codice penale ripropone la medesima *ratio* dell'articolo 574, aggravando tuttavia la condotta quando la sottrazione o il trattenimento del minore avvengano mediante conduzione o permanenza dello stesso all'estero.

E. L'articolo 388 del Codice penale - Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice

L'articolo 388 del Codice penale tutela l'effettività dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria in diversi ambiti, non soltanto in quello delle relazioni familiari. Il comma 2, tuttavia, ha assunto nel tempo una rilevanza centrale soprattutto in materia di affidamento dei minori e di esecuzione dei provvedimenti concernenti la responsabilità genitoriale.

Il comma 2 dell'articolo 388 del Codice penale disciplina una particolare ipotesi di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, punendo chi eluda l'esecuzione di provvedimenti relativi all'affidamento di minori o incapaci, nonché di misure cautelari poste a tutela della proprietà, del possesso o del credito.

La disposizione ha assunto una particolare rilevanza nel contenzioso familiare, consentendo di sanzionare condotte quali il trattenimento del minore, l'ostacolo ai rapporti con l'altro genitore o la violazione delle modalità di affidamento stabilite dal giudice. Proprio per la sua ampiezza applicativa, essa è stata talvolta utilizzata anche nei confronti di genitori, in prevalenza madri, che avevano posto in essere condotte finalizzate alla protezione

dei figli in contesti caratterizzati da allegazioni di violenza domestica o assistita.

In tali situazioni, il confine tra elusione del provvedimento giudiziario e comportamento protettivo può risultare particolarmente delicato. Il rischio è quello di qualificare come ostative o inadempienti condotte dirette a prevenire situazioni di pregiudizio per il minore, con conseguente sovrapposizione tra esigenze di tutela, valutazione della responsabilità genitoriale e risposta penale.

In proposito, segnaliamo un'interessante pronuncia della Cassazione (Cass. pen., sez. VI, sent. n. 32971 del 7 settembre 2026) che, in linea con il precedente orientamento della Corte (Cass. pen., sez. VI, sent.: n. 12976 del 19 febbraio 2020; n. 10905 del 14 marzo 2023; n. 38126 dell'11 luglio 2023), ribadisce: "oggetto del presidio penale non è la mera inosservanza ma la elusione del provvedimento del giudice, consistente in condotte accompagnate da atti fraudolenti o simulati finalizzati ad evitare l'adempimento".

La questione assume oggi particolare rilievo alla luce della Legge 24 novembre 2023, n. 168, che ha rafforzato la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere e imposto una maggiore integrazione tra procedimenti civili e penali. Permangono, tuttavia, criticità applicative legate al rischio che stereotipi culturali o letture non adeguatamente contestualizzate delle dinamiche violente conducano a interpretare come elusivi comportamenti adottati in situazioni di effettiva vulnerabilità e necessità di protezione.

F. L'articolo 609-quater del Codice penale - Atti sessuali con minorenne[9]

La disposizione tutela in modo rafforzato la libertà e l'integrità sessuale del minore, punendo chi compie atti sessuali con persona che non ha compiuto 14 anni (o 16 anni in presenza di particolari rapporti di autorità, fiducia o affidamento).

La norma prescinde dal consenso del minore, ritenuto giuridicamente non valido, e assume un ruolo centrale nel sistema di contrasto agli abusi sessuali intrafamiliari o in contesti educativi.

"Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1. non ha compiuto gli anni quattordici;
2. non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o

9 Il presente articolo è stato aggiunto dalla Legge 15 febbraio 1996, n. 66.

di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni".

La pena è aumentata:

1. se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;
2. se il reato è commesso da più persone riunite;
3. se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
4. se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
5. se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

G. L'articolo 612 bis del Codice penale - Atti persecutori

L'articolo punisce "chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".

L'articolo poi prevede un comma specifico per l'aggravante sui minori: "La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità".

H. L'articolo 613-bis del Codice penale - Tortura[10]

Introducendo una tutela rafforzata contro trattamenti inumani e degradanti, l'articolo 613-bis punisce chi, con violenze o minacce gravi, ovvero con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà o affidata alla sua custodia o autorità. La norma è applicabile anche ai minori, soprattutto in situazioni di detenzione di fatto, affidamento o soggezione, e rappresenta un presidio estremo contro forme particolarmente gravi di abuso.

"Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

10 Articolo inserito dall'articolo 1 della Legge 14 luglio 2017, n. 110 con decorrenza dal 18 luglio 2017.

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.

Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo".

Nel loro insieme, le disposizioni richiamate delineano un sistema progressivo di tutela penale del minore, che va:

- dalla mancata assistenza (art. 570 c.p.),
- all'abuso di strumenti educativi (art. 571 c.p.),
- ai maltrattamenti abituali compreso il maltrattamento assistito (art. 572 c.p.),
- alle violenze sessuali intrafamiliari, in specie (art. 609-quater c.p.), allo *stalking*,
- fino alle condotte più estreme e degradanti riconducibili alla tortura (art. 613-bis c.p.).

I. I reati di minaccia e violenza privata

I reati di minaccia e di violenza privata non prevedono specifiche fattispecie "ritagliate" esclusivamente sui minori, ma possono certamente riguardare anche loro, soprattutto nelle situazioni che si verificano nell'ambito familiare e nelle dinamiche connesse ai maltrattamenti.

In tali contesti, il minore può subire pressioni, intimidazioni o minacce anche da parte di adulti che rivestono ruoli educativi, genitoriali o istituzionali, finalizzate a indurlo a fare ciò che non desidera fare oppure a tollerare determinate condotte.

Nell'ambito familiare – contesto in cui tali fatti sono spesso qualificati dalla giurisprudenza come "reati di contesto" – può verificarsi una pluralità di atti vessatori che coinvolgono non solo la donna vittima di violenza, ma anche i minori che assistono ai comportamenti aggressivi o che ne subiscono direttamente gli effetti sul piano psicologico ed emotivo.

La minaccia o la pressione psicologica possono integrare specifiche fattispecie di reato, tra cui:

- articolo 612 del Codice penale (Minaccia): punisce chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno;

- articolo 610 del Codice penale (Violenza privata): punisce chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa.

Quando la vittima è minorenne, la condizione di particolare vulnerabilità del minore può assumere rilievo ai fini della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'offesa arrecata sia in relazione alla posizione di supremazia o autorità esercitata dall'autore della condotta.

L. Le misure di tutela del Codice penale

Quando il minore è persona offesa e l'autore del reato è un adulto, si applicano le stesse misure previste per la tutela degli adulti, ma con rafforzamento della tutela.

Divieto di avvicinamento – articolo 282-ter del Codice di procedura penale

Il giudice può disporre il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, inclusi:

- abitazione del minore,
- scuola,
- luoghi abitualmente frequentati.

Si applica pienamente anche se la persona offesa è un minore.

Allontanamento dalla casa familiare - articolo 282-bis del Codice di procedura penale

Il giudice può disporre:

- l'allontanamento immediato dell'indagato dalla casa familiare;
- il divieto di rientro o di accesso;
- eventuali prescrizioni sui contatti.

È espressamente utilizzabile quando nella casa familiare vive un minore vittima o esposto alla violenza.

Allontanamento d'urgenza della polizia giudiziaria. - articolo 384-bis del Codice di procedura penale (rafforzato dal Codice Rosso – L. 69/2019)

La polizia giudiziaria può disporre d'urgenza:

- l'allontanamento dell'autore di violenza dalla casa familiare,
- anche prima dell'intervento del giudice, fermo restando l'autorizzazione anche solo telefonica del pm,
- proprio per tutelare donne e minori.

Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - Articolo 387 bis del Codice di procedura penale. (disposizione inserita dall'articolo 4 comma 1 della Legge 19 luglio 2019 n. 69).

Comma 1: "Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti deri-

vanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282 bis e 282 ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384 bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi".

Comma 2: "La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 473-bis.70, primo comma, del Codice di procedura civile" (comma modificato dall'art. 9, comma 1, lettera a), della L. 24 novembre 2023, n. 168).

M. Il ruolo del Pubblico ministero nel nuovo procedimento civile

Il quadro normativo delineato dal Codice civile e dal Codice di procedura civile attribuisce al pubblico ministero un ruolo centrale e attivo nei procedimenti in cui emergano condotte violente ai danni dell'altro genitore e/o dei figli minori, nonché comportamenti comunque pregiudizievoli per il loro benessere psico-fisico. In tali ipotesi, l'intervento del pubblico ministero non ha carattere meramente eventuale o formale, ma risponde all'esigenza primaria di garantire una tutela effettiva dei diritti fondamentali delle persone vulnerabili coinvolte, in particolare dei minori.

La funzione del pubblico ministero si colloca, in questo ambito, all'intersezione tra la tutela dell'interesse pubblico, la protezione della vittima di violenza e la salvaguardia del superiore interesse del minore, imponendo un'azione coerente con i principi costituzionali, con gli obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano e con l'evoluzione del diritto processuale civile. Le recenti riforme introdotte dal Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 hanno ulteriormente rafforzato tale ruolo, recependo nel processo civile principi fondamentali derivanti dalla *Convenzione di Istanbul*, in particolare in materia di prevenzione della violenza, protezione delle vittime e tutela dei minori.

L'articolo 473-bis.42 del Codice di procedura civile, introdotto dal citato decreto, rafforza in modo significativo il ruolo del pubblico ministero nei procedimenti caratterizzati da allegazioni di violenza domestica o di genere. La disposizione prevede che il giudice richieda, anche d'ufficio e senza ritardo, al pubblico ministero e alle altre autorità competenti – giudice penale, giudice minorile, autorità amministrative – informazioni in ordine ai procedimenti pendenti, con trasmissione degli atti rilevanti entro il termine di quindici giorni, nei limiti dell'ostensibilità e del segreto istruttorio.

La norma introduce così un obbligo di coordinamento effettivo tra i diversi procedimenti, superando la frammentazione delle tutele e impedendo che le allegazioni di violenza vengano neutralizzate nel giudizio civile. Essa attribuisce inoltre al pubblico ministero un ruolo necessariamente attivo, prevedendo la presentazione di memorie e la produzione di atti.

Come chiarito dalla relazione illustrativa al Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (G.U. n. 245 del 19 ottobre 2022), il pubblico ministero è chiamato a partecipare al giudizio non con un contributo formale, ma con un apporto sostanziale, fondato sul bagaglio conoscitivo derivante dal suo ruolo nei procedimenti penali, civili e minorili.

In questo contesto, il pubblico ministero è chiamato a esercitare poteri e doveri specifici, sia attraverso l'azione civile nei casi previsti dalla legge, sia mediante l'intervento obbliga-

torio nei procedimenti familiari e minorili, al fine di impedire che la violenza domestica o di genere venga sottovalutata o neutralizzata all'interno dei procedimenti civili, con conseguenze pregiudizievoli per i minori e per il genitore vittima.

Secondo le linee guida operative della Procura della Repubblica di Tivoli in materia di procedimenti civili caratterizzati da allegazioni di violenza di genere e tutela dei minorenni[11], il ruolo del pubblico ministero si articola in particolare come segue:

"Il pubblico ministero esercita le competenze previste dal Codice civile e dal Codice di procedura civile, con particolare attenzione alle situazioni in cui siano presenti condotte violente ai danni del coniuge e/o dei figli minori, o comunque pregiudizievoli per i minori.

Ai sensi degli articoli 473-bis 69, 473bis.3 e 473bis.13 del Codice di procedura civile, il pubblico ministero esercita l'azione civile nei casi previsti dalla legge, comprese le ipotesi in cui siano ravvisate condotte violente ai danni del coniuge o dei figli, anche chiedendo, se di competenza del Tribunale civile:

a. la decadenza della responsabilità genitoriale del genitore violento (artt. 330-336 c.c.);

b. l'adozione dei provvedimenti consentiti a tutela dei figli nei confronti del genitore che esercita la violenza (artt. 330 e 336 c.c.).

Ai sensi dell'articolo 473-bis 69 comma 2, c.p.c. e dell'art. 473bis.42, quinto comma, il pubblico ministero esercita il dovere di intervento nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi, in particolare nei casi di allegazioni di violenza o abuso di cui all'art. 473bis.40 c.p.c".

5. Concludendo sul ruolo dell'Autorità garante nel quadro dei diritti e delle tutele internazionali e nazionali

Alla luce del complesso sistema di fonti analizzate – internazionali e nazionali – emerge con chiarezza come la tutela dei diritti delle persone di minore età non possa essere affidata a un approccio frammentario o meramente formale, ma richieda un'azione coordinata e costantemente orientata al principio del superiore interesse del minore. Tale principio, lungi dall'essere una clausola astratta, si configura come criterio guida concreto, che impone una valutazione caso per caso, capace di tenere insieme tutti i diritti fondamentali del minore: dalla protezione alla partecipazione, dalla salute alla continuità affettiva, fino al diritto all'ascolto.

In questa prospettiva, assume un rilievo decisivo anche la tutela penale, che rappresenta

11 Procura della Repubblica di Tivoli, *Nuove linee guida operative per l'azione del pubblico ministero della Procura della Repubblica di Tivoli nei procedimenti civili in materia di allegazioni di violenza di genere e tutela dei minorenni ai sensi degli artt. 473-bis e ss. c.p.p., come introdotti dal d.lgs. n. 149/2022 in vigore dal 28 febbraio 2023 (per i procedimenti introdotti da tale data)*, p. 31. Segnaliamo anche a p. 35 una guida su un prototipo di quesito in caso di CTU quando ci si occupa di vicende separative connotate da violenza domestica, https://procura-tivoli.giustizia.it/resources/cms/documents/LG4.pdf.

il livello più incisivo di protezione dell'integrità fisica e psichica del minore. L'evoluzione normativa e giurisprudenziale, in particolare con riferimento al reato di maltrattamenti di cui all'articolo 572 del Codice penale, evidenzia il passaggio da una tutela indiretta del minore a un riconoscimento pieno della sua qualità di vittima autonoma, anche nelle ipotesi di violenza assistita. Il minore non è più soltanto spettatore di dinamiche violente, ma soggetto direttamente colpito nella propria sfera psicologica ed emotiva, titolare di un bene giuridico autonomo meritevole di protezione penale. Tale evoluzione, coerente con gli standard internazionali, impone che ogni intervento – anche in sede civile – tenga conto delle ricadute della violenza domestica sul minore, evitando letture riduttive dei rapporti familiari.

In questo contesto, il ruolo dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza – istituita con la legge n. 112 del 12 luglio 2011 in attuazione degli obblighi derivanti dalla *Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza* – assume una funzione centrale e dinamica. Questa funzione non si limita a un'attività di vigilanza formale, ma è rivolta a interpretare e tradurre operativamente il patrimonio normativo multilivello in materia di tutela dei minori, fungendo da punto di raccordo tra principi e prassi, tra diritti enunciati e diritti effettivamente garantiti. Il suo intervento si estende necessariamente anche alla dimensione penale, nella misura in cui le situazioni di violenza, abuso o maltrattamento incidono in modo diretto e irreversibile sullo sviluppo del minore e richiedono una risposta tempestiva e integrata tra autorità giudiziarie, operatori territoriali e servizi a vario livello.

Proprio la pluralità delle fonti e la complessità delle situazioni concrete rendono evidente come l'interesse superiore del minore non possa essere ridotto a formule rigide o automatismi decisionali, ma debba essere costantemente ricostruito attraverso un bilanciamento attento e informato dei diversi diritti e bisogni coinvolti, inclusa la necessità di protezione da ogni forma di violenza. In tale prospettiva, l'Autorità garante è chiamata a svolgere un ruolo di orientamento e impulso, affinché ogni decisione – giudiziaria, amministrativa o sociale – sia realmente calibrata sulla persona del minore. In definitiva, il sistema di tutela delineato trova la sua effettività non solo nelle norme, ma nella capacità delle istituzioni di applicarle in modo coerente e sensibile: ed è proprio in questa funzione di raccordo, vigilanza e promozione, anche rispetto alla corretta emersione e valutazione delle condotte penalmente rilevanti, quali i maltrattamenti, che si realizza pienamente il mandato dell'Autorità garante, quale presidio fondamentale per l'attuazione concreta dei diritti delle persone di minore età: bambini e adolescenti.

QUADRO B

Il diritto del minore a vivere nella famiglia di origine e a mantenere le relazioni familiari in regime di separazione dei genitori

1. Introduzione

Il Quadro B esamina il diritto del minore a vivere e crescere nella propria famiglia di origine e a mantenere relazioni familiari significative, con particolare riferimento alle situazioni di separazione dei genitori. La famiglia costituisce il primo contesto di vita e di socializzazione del bambino, il luogo in cui si sviluppano l'identità personale, l'equilibrio emotivo e le prime competenze relazionali. In tale prospettiva, l'ordinamento giuridico riconosce e tutela il ruolo centrale della famiglia, attribuendo ai genitori responsabilità e doveri nei confronti dei figli e prevedendo strumenti di sostegno quando emergano difficoltà nel garantire adeguate condizioni di cura e crescita.

Il paragrafo si sofferma in particolare sulle trasformazioni che intervengono quando i genitori si separano. In questi contesti, l'organizzazione della vita del bambino e delle relazioni affettive può subire cambiamenti significativi, rendendo necessario individuare soluzioni che assicurino continuità e protezione del suo sviluppo. In tale prospettiva, il principio della bigenitorialità non assume valore assoluto, ma deve essere sempre interpretato e applicato alla luce dell'interesse del minore, che rappresenta il criterio guida per ogni decisione giudiziaria o intervento istituzionale.

Attraverso il richiamo alla normativa vigente, alla giurisprudenza più recente e ad alcune evoluzioni comparate, il Quadro B mette in evidenza come la tutela delle relazioni familiari debba fondarsi su una valutazione individualizzata delle condizioni di vita del bambino, privilegiando sempre il suo benessere psicologico e socio-relazionale.

2. La vita del minore in famiglia

La famiglia rappresenta il primo nucleo sociale e affettivo in cui il bambino inizia a sviluppare la propria personalità. La Costituzione italiana, agli articoli 29 e 30, ne sancisce il ruolo fondamentale: la famiglia è riconosciuta come "società naturale fondata sul matrimonio" e nucleo primario della società, mentre ai genitori è affidato il dovere e il diritto di mantenere, istruire ed educare i figli, in collaborazione con le istituzioni pubbliche. Il ruolo della famiglia non è solo un principio costituzionale, ma è rafforzato da leggi civili, penali, amministrative e strumenti internazionali che riconoscono la famiglia come contesto irrinunciabile per la cura, la protezione e lo sviluppo armonico dei minori.

La 4 maggio 1983, n. 184 *Diritto del minore a una famiglia* recita così: "Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la (responsabilità) genitoriale non possono essere di

ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto".

Il concetto di famiglia nel nostro quadro legislativo si è ancora trasformato con il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 affermando il principio di uguaglianza dei figli (figli fuori e dentro il matrimonio) e modificando il termine *potestà genitoriale* che derivava da una concezione tradizionale della famiglia in cui i genitori, storicamente il padre, esercitavano un potere sui figli. Questo concetto aveva un'impostazione gerarchica: il minore era visto principalmente come soggetto sottoposto all'autorità dell'adulto. Con la riforma del 2013 il legislatore ha sostituito questa espressione con *responsabilità genitoriale*, per sottolineare che:

- il genitore non esercita un potere sul figlio,
- ma assume doveri e responsabilità verso il figlio.

Il centro della relazione giuridica non è più l'autorità dell'adulto, ma l'interesse e i diritti del minore.

Dal punto di vista psicologico, la famiglia costituisce il primo contesto di sicurezza affettiva e di relazioni interpersonali, in cui il bambino acquisisce strumenti essenziali per comprendere il mondo, regolare le proprie emozioni e costruire legami di fiducia. Il legame con la madre, spesso primo punto di riferimento biologico ed emotivo, rappresenta un elemento centrale nel primo sviluppo, mentre la presenza di un padre o di altri adulti di riferimento rafforza una rete di relazioni affettive più ampia.

La psicologia dello sviluppo evidenzia come le prime esperienze di cura, attenzione e protezione siano determinanti per la costruzione dell'autostima, della capacità di fidarsi degli altri e della gestione delle emozioni. Un ambiente familiare stabile, affettuoso e sicuro fornisce al minore le risorse cognitive ed emotive necessarie per affrontare successivamente il contesto scolastico e sociale, costruendo un senso di continuità e appartenenza. Al contempo, essa non ignora il ruolo della madre, che, in ragione delle prime cure connesse al processo riproduttivo e alla filiazione, rappresenta ordinariamente la prima figura di attaccamento del bambino.

Le funzioni fondamentali della famiglia comprendono:

- cura fisica e protezione: assicurare al bambino nutrimento, salute e sicurezza;
- sostegno emotivo e affettivo: garantire un ambiente sicuro, empatico e coerente;
- sviluppo cognitivo e sociale: facilitare l'accesso all'istruzione, alle relazioni e alle esperienze formative;
- trasmissione di valori e norme: offrire un contesto in cui il bambino può comprendere regole sociali e culturali.

La famiglia contemporanea non coincide più esclusivamente con il modello tradizionale fondato sul matrimonio, come indicato in Costituzione: le nuove configurazioni familiari includono coppie di fatto, famiglie monoparentali, famiglie ricomposte e famiglie allargate. Tuttavia, ciò che rimane imprescindibile è la funzione primaria della famiglia come luo-

go di cura, protezione e sviluppo del bambino. Indipendentemente dalla forma giuridica o dal contesto economico, il minore deve poter contare su un ambiente sicuro, stabile e supportivo, che soddisfi i suoi bisogni materiali, affettivi e relazionali.

Quando la famiglia non riesce a garantire queste funzioni, per motivi di violenza e povertà sia economica sia educativa, intervengono le istituzioni pubbliche, secondo il principio costituzionale della tutela del superiore interesse del minore. In questi casi, le misure di protezione e affido devono essere proporzionate, temporanee e orientate a preservare i legami affettivi quando possibile, evitando soluzioni che possano causare traumi aggiuntivi o perdita di riferimenti stabili.

In sintesi, la famiglia resta il primo ambiente di sviluppo e protezione del bambino, un luogo dove la personalità può crescere in sicurezza e armonia, e dove lo Stato riconosce, tutela e integra la sua funzione educativa e affettiva. La sfida contemporanea consiste nel garantire questo ruolo fondamentale anche in contesti sociali ed economici diversi, assicurando pari opportunità di sviluppo per tutti i minori, senza discriminazioni e con un'attenzione costante alla qualità delle cure e delle relazioni affettive, a partire dai primi legami di attaccamento.

3. Quando la famiglia si divide in due

Quando una famiglia si divide, l'equilibrio su cui si fondava la crescita del minore subisce inevitabilmente un cambiamento. La separazione dei genitori non riguarda solo la fine del rapporto di coppia, ma incide anche sull'organizzazione della vita quotidiana del bambino e sulle sue relazioni affettive. In questi casi diventa fondamentale garantire alla minore stabilità e continuità affettiva nel suo contesto abituale di vita. Tuttavia, quando tra i genitori non si raggiunge un accordo sulle decisioni che riguardano l'affidamento e il collocamento del figlio, interviene l'autorità giudiziaria. In tale situazione assume particolare rilevanza l'ascolto del minore, affinché possano essere considerate anche le sue preferenze e i suoi bisogni. L'obiettivo è sempre quello di adottare la soluzione più adeguata al suo interesse e al suo sviluppo.

Focalizziamo ora l'attenzione sul fatto che il diritto del minore a mantenere relazioni significative con entrambi i genitori, pur essendo riconosciuto a livello internazionale e nazionale, non è mai assoluto: esso è sempre subordinato al principio cardine del superiore interesse del bambino. In tutte le norme che tutelano la genitorialità, infatti, è previsto un chiaro vincolo condizionale: i diritti dei minori a contatti regolari con entrambi i genitori si realizzano solo finché non contrastino con il loro benessere, la sicurezza o lo sviluppo armonico.

Ricordiamo quindi, anche in questo capitolo, che la *Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza* (CRC) sancisce in tal senso che gli Stati parti devono garantire il diritto dei bambini a mantenere rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori separati, ma "a meno che ciò non sia contrario al superiore interesse del fanciullo" (art. 9 CRC). In maniera analoga, gli articoli 3 e 5 CRC ricordano che le cure e la protezione del minore devono sempre considerare il bilanciamento tra i diritti e i doveri dei genitori e il benessere

del bambino.

A livello europeo, la *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* (art. 24), ribadisce che il minore ha diritto a intrattenere relazioni personali e contatti regolari con entrambi i genitori salvo che ciò sia contrario al suo interesse preminente. Anche qui emerge chiaramente che la bigenitorialità non costituisce un diritto assoluto del bambino, ma un diritto condizionato e recessivo rispetto alla tutela del suo benessere psicologico, emotivo e fisico.

Il diritto interno italiano, come abbiamo visto nel capitolo precedente, recepisce la stessa logica. La Legge 8 febbraio 2006, n. 54 e la giurisprudenza della Corte di cassazione hanno più volte sottolineato che la genitorialità condivisa va interpretata come strumento funzionale al superiore interesse del minore, e non come un diritto preminente da garantire 'a prescindere'. In particolare, le sentenze di legittimità chiariscono che i contatti con entrambi i genitori possono essere modulati, limitati o addirittura sospesi quando ciò si renda necessario per tutelare la sicurezza, l'equilibrio emotivo o lo sviluppo del bambino. In questo senso, la bigenitorialità diventa un diritto recessivo e subordinato, da contemperare sempre con la protezione del minore.

In conclusione, pur essendo un principio condiviso e valorizzato, il diritto del minore a mantenere la relazione con entrambi i genitori in caso di separazione non è mai incondizionato: il suo esercizio deve sempre essere valutato alla luce del superiore interesse del bambino. È proprio questo principio a guidare l'applicazione delle norme internazionali e nazionali, affinché i legami familiari siano promossi solo nella misura in cui contribuiscono realmente al benessere del minore, evitando che possano diventare fonte di disagio o di rischio. Quando ciò accade, diventa necessario privilegiare soluzioni che garantiscano al minore stabilità affettiva, come il collocamento presso il genitore con cui egli si sente maggiormente accudito e protetto e con il quale, fino a quel momento, si è consolidato il rapporto più significativo. La separazione dei genitori deve quindi essere accompagnata da decisioni attente e ponderate, capaci di valutare il 'cosa c'era prima' e come erano i ruoli dei genitori posti a tutela dello sviluppo del minore.

In questi casi la famiglia si divide, ma al minore deve essere comunque garantita l'unità dei riferimenti fondamentali della sua identità, della sua storia personale e delle sue relazioni affettive. Devono inoltre essere preservati, per quanto possibile, i suoi rapporti amicali e scolastici e i luoghi abituali di vita, così da assicurargli continuità e stabilità nel percorso di crescita.

4. I limiti alla cd. bigenitorialità

Il principio della cosiddetta bigenitorialità riconosce il diritto del minore a mantenere rapporti con entrambi i genitori. Tuttavia tale principio non è assoluto: sia le norme internazionali sia il diritto interno stabiliscono che esso deve essere sempre subordinato al superiore interesse del minore. Quando la relazione con uno dei genitori risulta pregiudizievole per il suo benessere, l'ordinamento prevede la possibilità di limitarla o escluderla.

Quadro riassuntivo

(*Articolo 3 della CRC*) "Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori".

(*Articolo 5 della CRC*) "Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività

(*Articolo 9 della CRC*) "Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo [...]".

(*Articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, Nizza 2000*) "Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse".

Nel nostro ordinamento i limiti sono sempre dovuti al rispetto dell'interesse del minore che si colloca in maniera esterna e superiore al diritto a mantenere le relazioni con i due genitori (traslato nel cosiddetto diritto alla bigenitorialità):

- articolo 155 bis del Codice civile – Il giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori siano affidati a entrambi i genitori. L'affidamento ad uno solo dei genitori può essere disposto solo qualora l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore;
- articolo 337 - quater del Codice civile – Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.

In questa prospettiva assume rilievo anche la *Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori*[12], adottata nel 2018 dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Tra i principi enunciati, particolare importanza rivestono il diritto n. 1, secondo cui "i figli hanno il diritto di continuare ad amare ed essere amati da entrambi i genitori e di mantenere i loro affetti", e il diritto n. 4, che riconosce ai figli il diritto a essere ascoltati e a esprimere i propri sentimenti.

Tali previsioni chiariscono come la *Carta* sia costruita nella prospettiva della tutela dei diritti del minorenne e non della rivendicazione di pretese da parte dei genitori. I diritti riconosciuti attengono, infatti, alla posizione del bambino e sono funzionali alla protezione del suo benessere, del suo sviluppo e della sua capacità di partecipare alle decisioni che lo riguardano.

12 Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, *Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori*, 2018, https://www.garanteinfanzia.org/landing2/diritti-dei-figli-nelle-separazioni.html.

Il diritto a mantenere gli affetti, pertanto, non può essere interpretato in modo avulso dal principio del superiore interesse del minore. La relazione genitoriale merita tutela solo quando costituisce una risorsa per la crescita del bambino e quando il genitore esercita in modo adeguato le proprie responsabilità educative e di cura, garantendogli sicurezza fisica ed emotiva.

5. Misure di tutela del minore nella limitazione dell'affido condiviso

Quando la relazione con uno dei genitori risulti pregiudizievole per il benessere del figlio, ovvero emergano situazioni di grave incapacità genitoriale, violenza o comportamenti pregiudizievoli, l'ordinamento prevede la possibilità di adottare misure limitative nei confronti del genitore che arreca pregiudizio, superando l'applicazione automatica dell'affido condiviso.

La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio della scorsa legislatura (*Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale*, p. 22) affermava che: "Dalle disposizioni normative richiamate deve desumersi come il diritto alla bigenitorialità non possa, in maniera incondizionata, prevalere sul principio – sviluppato a livello sovranazionale – del superiore interesse del minore che, in quanto tale, impone di tenere sempre in preminente considerazione, nell'adozione di tutti i provvedimenti e nelle procedure che li riguardano, il concreto interesse dei minori. La materia non tollera nessuna presunzione astratta, ma impone una valutazione caso per caso, alla luce delle specificità e peculiarità delle singole fattispecie, che non può prescindere dall'accertamento della violenza domestica".

Alla luce delle modalità con cui i genitori esercitano la responsabilità genitoriale, e a garanzia dei diritti dei figli, il giudice può quindi stabilire che la responsabilità genitoriale venga esercitata separatamente, fino a giungere all'adozione di misure limitative della responsabilità genitoriale e della frequentazione con il minore.

Tra queste misure rientrano, innanzitutto, la limitazione o la sospensione della responsabilità genitoriale, previste dagli articoli 330 e 333 del Codice civile, che possono essere disposte quando la condotta del genitore arrechi grave pregiudizio al figlio. In tali casi il giudice può restringere l'esercizio delle prerogative genitoriali o, nei casi più gravi, sospenderle temporaneamente, al fine di garantire la protezione del minore.

Un ulteriore strumento utilizzato nei casi di particolare delicatezza è rappresentato dalle visite protette. Si tratta di incontri tra il minore e il genitore non convivente che si svolgono alla presenza di operatori qualificati, generalmente presso strutture dedicate, quali spazi neutri o servizi sociali territoriali.

La finalità di tali incontri è duplice: da un lato consentire al minore di mantenere un rapporto con il genitore; dall'altro garantire che la relazione si svolga in un contesto protetto, evitando pressioni o situazioni potenzialmente dannose per il benessere psicofisico del bambino.

Le visite protette vengono disposte dall'autorità giudiziaria quale misura alternativa

alla sospensione totale degli incontri quando, pur in presenza di elementi di rischio – quali comportamenti aggressivi, problematiche psicologiche o precedenti episodi di violenza domestica – si ritenga comunque possibile, in prospettiva, un recupero della relazione tra il genitore e il figlio. In tali casi, la supervisione degli operatori consente di monitorare l'andamento degli incontri e di valutare nel tempo l'evoluzione del rapporto.

Vale la pena, tuttavia, sottolineare che anche le visite protette non sono prive di criticità e di possibili rischi per il minore. Particolare attenzione deve essere riservata al consenso e al vissuto del bambino rispetto agli incontri con il genitore, poiché il rifiuto manifestato dal minore non può essere automaticamente superato senza un attento ascolto dello stesso e senza una rigorosa valutazione dei possibili profili traumatici derivanti da forzature o pressioni esercitate da familiari e istituzioni.

Tale esigenza assume rilievo ancora maggiore nei casi di maltrattamento assistito o di violenza domestica, soprattutto quando il genitore autore delle condotte aggressive non abbia intrapreso alcun percorso di consapevolezza, responsabilizzazione volto a comprendere l'impatto delle proprie condotte sul figlio e a modificare i propri comportamenti pregiudizievoli.

In tali situazioni, il rischio è che gli incontri protetti si trasformino, anziché in uno strumento di tutela e graduale ricostruzione della relazione, in un'esperienza vissuta dal minore come coercitiva o destabilizzante, con possibili ricadute negative sul suo equilibrio psicologico ed emotivo. Per questa ragione, la valutazione dell'idoneità degli incontri deve essere sempre effettuata caso per caso, tenendo conto dell'età del minore, della qualità del legame, della presenza di traumi, della capacità genitoriale residua e dell'effettiva evoluzione del comportamento del genitore coinvolto.

In sintesi, l'intervento giudiziario deve sempre rispettare il principio di proporzionalità, scegliendo la misura meno invasiva possibile ma al tempo stesso adeguata a garantire la sicurezza e il benessere del bambino. In questa prospettiva, le limitazioni alla frequentazione con uno dei genitori non rappresentano una sanzione nei confronti dell'adulto, ma uno strumento di tutela volto a proteggere lo sviluppo psicologico ed emotivo del minore.

6. La Cassazione sulla prevalenza del Best interest rispetto alla bigenitorialità

Sul punto della supremazia del *Best interest* sul diritto del minore al mantenimento delle relazioni con i due genitori anche più Cassazioni si pronunciano sul carattere recessivo della bigenitorialità. Il diritto alla genitorialità, così come previsto dal Codice civile, costituisce in via primaria un diritto del minore e solo secondariamente dei genitori. Esso deve pertanto essere attuato secondo modalità concrete idonee a garantire il superiore interesse del figlio. Ne consegue che il diritto del singolo genitore a instaurare e mantenere un rapporto stabile e significativo con il minore è tutelato soltanto ove sia funzionale al benessere di quest'ultimo, risultando altrimenti recessivo nel caso concreto.

Sentenza Cass. civ. Sez. I, n. 24683, 4 novembre 2013

Il giudice può prevedere limitazioni alla responsabilità o ai comportamenti genitoriali anche se consistono nella limitazione di libertà costituzionalmente garantite, in quanto tali limitazioni sono subordinate al criterio del miglior interesse psico-fisico del minore**.**

Sentenza Cass. civ. Sez. I, n. 12954, 24 maggio 2018

"Il criterio fondamentale cui il giudice deve attenersi è il superiore interesse della prole, stante il preminente diritto del minore ad una crescita sana ed equilibrata. Il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, ove tali comportamenti – pur essendo libertà fondamentali – determinino conseguenze pregiudizievoli per la salute psico-fisica e lo sviluppo del figlio".

Sentenza Cass. civ., Sez. I, n. 9764, 8 aprile 2019

"La lettura riservata dalla giurisprudenza di legittimità al superiore interesse della prole, atteso il preminente diritto del minore ad una crescita sana ed equilibrata, si è spinta a ritenere giustificata l'adozione, in un contesto di affidamento, di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, nell'apprezzato loro carattere recessivo rispetto all'interesse preminente del minore (Cass. 24/05/2018 n. 12954; Cass. 04/11/2013 n. 24683)".

Sentenza Cass. civ., Sez. I, n. 21341, 13 agosto 2019

"La lettura riservata dalla giurisprudenza di legittimità al superiore interesse della prole, atteso il preminente diritto del minore ad una crescita sana ed equilibrata, si è spinta a ritenere giustificata l'adozione, in un contesto di affidamento, di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, nell'apprezzato loro carattere recessivo rispetto all'interesse preminente del minore stesso (Cass. 24/05/2018 n. 12954; Cass. 04/11/2013 n. 24683)".

"Nella valorizzazione e nel coordinamento delle posizioni coinvolte, il diritto di visita del genitore non collocatario e quindi il diritto a mantenere il legame con il proprio figlio non ha carattere assoluto e deve procedere avendo sempre come parametro principale di riferimento il superiore interesse del minore da determinarsi avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, quali anche la pregressa esistenza e consistenza dei rapporti familiari e l'età del figlio".

"L'impegno delle autorità nazionali a facilitare tale collaborazione non è destinato infatti a tradursi nell'obbligo in capo alle medesime di ricorrere alla coercizione che, in materia, non può che essere limitato nella ribadita necessità della valutazione dei diritti e delle libertà delle persone coinvolte ed in particolare dell'interesse superiore del minore e dei diritti conferiti al medesimo dall'art. 8 della Convenzione (Volesk c. Repubblica ceca, n. 63267/00, p. 118, 29 giugno 2004)".

Sentenza Cass. civ., Sez. I, n. 21916, 30 agosto 2019

Massima: IIn materia di affidamento, le limitazioni delle libertà dei genitori richiedono l'accertamento di un concreto pregiudizio per il minore.

"Ne deriva che la possibilità da parte del giudice di adottare provvedimenti contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà dei genitori in tema di libertà religiosa e di esercizio del ruolo educativo è strettamente connessa e può dipendere esclusivamente dall'accertamento in concreto di conseguenze pregiudizievoli per il figlio che ne compromettano la salute psico-fisica e lo sviluppo e tale accertamento non può che basarsi sull'osservazione e sull'ascolto del minore in quanto solo attraverso di esse tale accertamento può essere compiuto".

Ordinanza Cass. civ., Sez. VI, n. 28244, 4 novembre 2019

"In materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale (...) rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo".

"Nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte ricorrente, dalla motivazione della decisione gravata si evincono agevolmente le ragioni che hanno indotto il giudice di merito a statuire circa l'affido esclusivo delle minori alla madre (trasferimento in regione diversa e distante da quella di residenza delle minori; mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento; scarsa partecipazione alle scelte inerenti le vite delle figlie; trascuratezza dei propri doveri genitoriali)".

Ordinanza Cass. civ., Sez. I, n. 4790, 14 febbraio 2022

"Vale sul punto, comunque, il principio secondo il quale, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna al regime di affido condiviso, nella tutela dell'interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale ben potendo il giudice del merito individuare, nell'interesse del minore, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena "(Cass. 17/09/2020, n. 19323; Cass. 13/02/2020, n. 3652)".

Ordinanza Cass. civ., Sez. I, n. 9691, 24 marzo 2022

"Il l diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel miglior interesse di quest'ultimo, e assume carattere recessivo se ciò non sia garantito nel-

la fattispecie concreta". "Inoltre, il miglior interesse del minore configura un principio giuridico interpretativo fondamentale: se una disposizione di legge è aperta a più di un'interpretazione, si dovrebbe scegliere l'interpretazione che corrisponde nel modo più efficace al superiore interesse del minore. Ciò implica anche una regola procedurale; ogni qualvolta sia necessario adottare una decisione che interesserà un minorenne specifico, un gruppo di minorenni identificati o di minorenni in generale, il processo decisionale dovrà includere una valutazione del possibile impatto (positivo o negativo) della decisione sul minorenne o sui minorenni in questione".

Ordinanza Cass. civ., Sez. I, n. 21425, 6 luglio 2022

"Al riguardo, occorre ricordare che il diritto alla bigenitorialità disciplinato dalle norme codicistiche è, anzitutto, un diritto del minore prima ancora dei genitori, nel senso che esso deve essere necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete che siano dirette a realizzare in primis il miglior interesse del minore: il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel miglior interesse di quest'ultimo, e assume carattere recessivo se ciò non sia garantito nella fattispecie concreta (cfr. in motivazione, Cass. n. 9691 del 2022)".

"In proposito, va pure ribadito che "In tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore" (cfr. Cass. n. 6535 del 2019; Cass. n. 24526 del 2010)".

"Inoltre, il miglior interesse del minore configura un principio giuridico interpretativo fondamentale: se una disposizione di legge è aperta a più di un'interpretazione, si dovrebbe scegliere l'interpretazione che corrisponde nel modo più efficace al superiore interesse del minore".

Ordinanza Cass. civ., Sez. I, n. 26697, 18 settembre 2023

"Il diritto alla bigenitorialità, disciplinato dalle norme codicistiche, è anzitutto un diritto del minore prima ancora che dei genitori, nel senso che esso deve essere necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete dirette a realizzare, in via prioritaria, il miglior interesse del minore; il diritto del singolo genitore a instaurare e consolidare rapporti continuativi e significativi con il figlio presuppone il perseguimento di tale interesse e assume carattere recessivo ove ciò non sia garantito nella fattispecie concreta".

Ordinanza Cass. civ., Sez. I, n. 4595, 21 febbraio 2025

"In conclusione, nell'adottare i provvedimenti che riguardano i minori e la responsabilità genitoriale, il giudice della famiglia, anche nel vigore delle norme previgenti alla riforma operata dal D.lgs. 149/2022, non può trascurare l'allegazione di comporta-

menti violenti o aggressivi tenuti da uno o da entrambi i genitori, ai fini di ricostruire il quadro complessivo della relazione familiare, e di valutare il *Best interest* del minore, nonché l'idoneità dei genitori a svolgere adeguatamente i loro compiti".

Ordinanza Cass. civ., Sez. I, n. 7409, 20 marzo 2025

"Con questo giudizio la Corte di merito ha applicato la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. n. 4056 del 09/02/2023)".

Ordinanza Cass. civ., Sez. I, n. 16084, 16 giugno 2025

Con questa decisione, la Cassazione prosegue lungo la linea tracciata da precedenti significativi richiamati (Cass. 4595/25 e 4790/22), rafforzando il principio secondo cui l'interesse del minore non può mai essere subordinato a formalismi, neanche a quello della simmetria genitoriale, qualora ciò significhi non assicurare allo stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa. "In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. n. 4056/2023; Cass. n. 21425/2022)".

Ordinanza Cass. civ., Sez. I, n. 4110, 24 febbraio 2026

Il trasferimento di un genitore in altra città, anche senza accordo con l'altro genitore, non comporta automaticamente la perdita del collocamento del minore; il giudice deve valutare esclusivamente quale soluzione realizzi il superiore interesse del bambino, bilanciando libertà di residenza del genitore e il superiore interesse del minore che non coincide in modo automatico con il rispetto del principio astratto della bigenitorialità: "In secondo luogo, non può farsi derivare, dalle disposizioni in tema di bigenitorialità, una generale e indistinta limitazione del diritto del genitore di trasferire altrove la propria residenza. Di per sé, la scelta di un genitore di determinare una nuova residenza a livello personale, anche in assenza di un accordo con il *partner*, è atto normalmente legittimo, tenuto conto dei principi di libertà individuale e di libera circolazione (e dunque, con essi, anche di libera scelta della residenza) fissati in Costituzione".

Nel caso specifico il tribunale ha collocato il bambino presso la residenza materna in considerazione di fatti concreti: " (a) la tenerissima età del bambino, nato nel gennaio 2024, e quindi in fase di primissimo approccio alla realtà e alle abitudini di vita; (b)

il fatto che il minore è ancora allattato al seno materno (elemento che rivela attaccamento alla madre e necessità di un percorso sereno e graduale di distacco); (c) il fatto, ancora, che negli ultimi tempi il piccolo è sempre vissuto con la madre, che costituisce un punto di riferimento primario".

Ordinanza Cass. civ., Sez. I, n. 23889, 22 luglio 2026

L'ordinanza in oggetto riafferma il carattere non assoluto ma recessivo del principio della 'bigenitorialità' di fronte all'interesse superiore del minore.

7. Ricorso della Procura Generale

Nel ricorso della Procura Generale, RG n. 21633/21 del 26 gennaio 2022, la dott.ssa Francesca Ceroni sottolinea come il diritto alla bigenitorialità non implichi un giudizio negativo sulle famiglie monoparentali né legittimi interventi che separino il minore dal contesto affettivo già esistente anche se rappresentato da un solo genitore. L'interesse superiore del minore deve guidare ogni decisione, e non la promozione astratta della bigenitorialità.

Dal ricorso, RG n. 21633/21 del 26 gennaio 2022:

"Utile anche l'analisi dell'unica ragione che fonda la decisione della corte territoriale, sintetizzata nella seguente proposizione: 'alla soglia dell'età adolescenziale è dannosa la mancanza della relazione affettiva con il padre e la presenza patema va vissuta continuativamente, in quanto è per lui importante e irrinunciabile fattore di crescita e maturità' (cfr. pag.3). L'assunto si fonda sul pregiudizio per il quale la famiglia monoparentale è 'dannosa' per i figli, soprattutto alla soglia dell'adolescenza, assunto privo di riscontro scientifico, storico, antropologico. L'approdo legislativo (1.54/2006) sul cd. diritto alla bigenitorialità, in realtà, promuove il diritto del minore ad essere curato da entrambi i genitori, come condizione astrattamente auspicabile per ogni bambino, ma certamente non contiene in sé un giudizio negativo sulle tante famiglie monoparentali, sempre più diffuse nella società civile; né la corte territoriale riporta a supporto della sua affermazione studi sociologici o dati statistici per i quali i minori cresciuti in famiglie monoparentali hanno minori chances di crescere armoniosamente. La Corte di Roma non solo ha mal interpretato il 'diritto' di bigenitorialità, ma neppure ha spiegato perché garantire la relazione continuativa di (*omissis*) con il padre, anche a costo di separarlo dalla madre, dai nonni, dagli amici, dai compagni di scuola, dalla sua casa, oltre che dai medici che lo hanno sempre curato, corrisponda al suo "*Best interest*". Infatti, la Costituzione italiana non riconosce espressamente il principio o il diritto alla bi-genitorialità, ancorché taluno lo voglia ricavare dagli art.29 e 30 della Costituzione, ma 'l'interesse superiore del minore', che deve essere riconosciuto e tutelato, quale preminente".

Osserviamo quindi come sia coerente l'approccio fin qui espresso: da un lato il rapporto con i genitori è sostenuto dalla loro responsabilità (dovere) di fornire cure adeguate e protezione, dall'altro lato il diritto alla relazione è limitato quando la relazione è contraria all'interesse del minore ovvero all'esercizio di tutti i diritti prima menzionati (salute, benessere, sicurezza, cura, educazione, protezione, ecc.).

E proprio da questo spirito con cui oggi sempre più si tende a valutare in concreto il diritto di un genitore ad esser presente nella vita di un figlio, che deriva la critica al principio della bigenitorialità come presupposto apodittico e astratto.

8. Australia e Regno Unito, una significativa modifica di prospettiva nella lettura dell'affido condiviso

La critica a un approccio dogmatico alla bigenitorialità trova riscontro anche nelle evoluzioni normative internazionali; infatti negli ultimi anni si è registrato un significativo cambiamento di prospettiva nel diritto di famiglia in alcuni paesi anglosassoni.

Australia: il *Family Law Amendment (Shared Parental Responsibility) Act 2006 (Cth)* ha modificato il *Family Law Act 1975 (Cth)*, introducendo la sezione 61DA, che prevedeva una presunzione di *equal shared parental responsibility* nei procedimenti relativi ai minori. Tale disposizione stabiliva che il giudice dovesse partire dall'assunto secondo cui fosse nel superiore interesse del minore che entrambi i genitori condividessero la responsabilità decisionale in merito alle questioni di maggiore importanza.

La riforma aveva inoltre introdotto la sezione 65DAA, che imponeva al giudice di considerare, una volta accertata la presunzione di responsabilità condivisa, la possibilità che il minore trascorresse tempi uguali o comunque significativi con ciascun genitore, sempre subordinatamente al *Best interests of the child.*

Sebbene la normativa non imponesse una divisione matematica dei tempi di permanenza, nella prassi applicativa essa è stata talvolta interpretata come favorevole a modelli di condivisione sostanzialmente paritaria della cura del minore.

A seguito delle analisi empiriche svolte negli anni successivi, anche attraverso lo studio di fascicoli giudiziari e della documentazione processuale da parte dell'*Australian Institute of Family Studies* (AIFS), il legislatore australiano è intervenuto con il *Family Law Amendment Act 2023* (Cth), che ha riformato in modo significativo la disciplina della responsabilità genitoriale, mediante l'eliminazione della presunzione di *equal shared parental responsibility* prevista dalla sezione 61DA del *Family Law Act 1975* (Cth) e la conseguente revisione delle disposizioni connesse alla ripartizione dei tempi di permanenza del minore (già contenute nella sezione 65DAA), sostituite da un modello decisionale maggiormente fondato sul caso concreto e sul principio del *Best interests of the child*.

La riforma del 2023 ha eliminato il meccanismo presuntivo della *equal shared parental responsibility* e il precedente assetto normativo che, nella prassi, poteva favorire soluzioni orientate alla ripartizione paritaria dei tempi di permanenza del minore, riportando al centro una valutazione caso per caso fondata sul superiore interesse del minore, con particolare attenzione alle situazioni di elevata conflittualità e di violenza domestica.

Nei primi anni successivi all'entrata in vigore della riforma, le relazioni del *Federal Circuit and Family Court of Australia* e le analisi istituzionali disponibili hanno evidenziato una tendenza verso una maggiore semplificazione dei procedimenti e una riduzione delle controversie connesse all'applicazione automatica di modelli standardizzati di *shared parenting*.

Secondo le valutazioni istituzionali successive alla riforma, l'eliminazione delle presunzioni normative rigide ha consentito ai tribunali di concentrare maggiormente l'attenzione sulla concreta situazione del minore e sulle specifiche condizioni familiari, evitando percorsi processuali basati su schemi astratti di ripartizione paritaria non sempre compatibili con la realtà dei fatti, in particolare nei casi caratterizzati da alta conflittualità o violenza domestica.

In tale contesto di critica alla dogmatica applicazione di una bigenitorialità perfetta si inseriva anche la cosiddetta "*friendly parent provision*", prevista dal paragrafo 60CC(3)(c) del *Family Law Act 1975* (Cth), che attribuiva rilievo alla disponibilità del genitore a favorire il rapporto del minore con l'altro genitore. Tale disposizione è stata successivamente abrogata dal *Family Law Legislation Amendment (Family Violence and Other Measures) Act 2011*, in quanto ritenuta potenzialmente incompatibile con un'adeguata tutela dei minori nei casi di violenza domestica o abuso.

*Regno Unito***:** si è sviluppato, in tempi recenti, un dibattito analogo a quello australiano in materia di presunzioni nell'affidamento dei minori. Il *Children and Families Act 2014* ha introdotto nel Children Act 1989 la '*presumption of parental involvement*', secondo la quale il coinvolgimento di entrambi i genitori nella vita del minore deve essere considerato, in linea di principio, conforme al suo *Best interests*, salvo che ciò comporti un rischio di pregiudizio.

A partire dal 2024 - 2025, il Governo del Regno Unito ha avviato una revisione della disciplina, attraverso documenti di consultazione del Ministero della Giustizia, nei quali si è evidenziato come l'applicazione automatica della presunzione possa, in taluni casi, non garantire adeguata tutela ai minori, soprattutto in presenza di violenza domestica o situazioni familiari ad alto rischio.

Il 22 ottobre 2025 il Governo del Regno Unito ha pubblicato la revisione del Ministero della Giustizia relativa alla '*presumption of parental involvement*' introdotta nel *Children and Families Act* 2014, annunciando l'intenzione di procedere alla sua abrogazione nell'ambito di un futuro intervento legislativo. Il documento evidenzia come tale presunzione, che considera generalmente il coinvolgimento di entrambi i genitori conforme al *Best interests of the child*, possa in alcuni casi risultare non adeguata a garantire la tutela effettiva dei minori, soprattutto in presenza di violenza domestica, maltrattamenti o situazioni familiari ad alto rischio. Tuttavia, la riforma non è ancora entrata in vigore, trovandosi attualmente in fase di revisione politica e di successivo iter parlamentare[13].

13 https://www.gov.uk/government/publications/presumption-of-parental-involvement-review.

QUADRO C

Il limite al diritto del minore a vivere nella famiglia di origine: l'incuria e lo stato di abbandono

1. Introduzione

Il diritto del minore a vivere nella famiglia di origine, si è detto, rappresenta uno dei principi fondamentali della protezione dell'infanzia, riconosciuto sia a livello internazionale, sia nazionale. Tuttavia, questo diritto, pur essendo altamente tutelato, non è assoluto: la legge e la giurisprudenza concordano sul fatto che esso può essere limitato o sospeso quando la permanenza del bambino nella famiglia comporti rischi per la sua salute, sicurezza o sviluppo psicofisico. In particolare, situazioni di incuria, trascuratezza o abbandono configurano casi in cui il diritto alla vita familiare di origine viene subordinato al principio del superiore interesse del minore, considerato valore preminente in ogni decisione che lo riguardi.

La *Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza* (CRC) stabilisce che gli Stati devono assicurare al bambino la protezione e le cure necessarie al suo benessere (art. 3), riconoscendo allo stesso tempo la responsabilità dei genitori nella cura quotidiana (art. 5). Tuttavia, laddove i genitori non siano in grado di garantire tali cure, o addirittura ne compromettano lo sviluppo con negligenza o abbandono, gli Stati hanno il dovere di intervenire per tutelare il minore, anche attraverso la rimozione temporanea o permanente dalla famiglia di origine.

A livello europeo, strumenti come la *Carta dei diritti fondamentali dell'Ue* (art. 24) e le normative del Consiglio d'Europa ribadiscono che il diritto del bambino a vivere con i genitori deve sempre essere bilanciato con il suo interesse superiore, che può richiedere misure di protezione sostitutiva, comprese soluzioni di affido o altre forme di tutela extrafamiliare. La giurisprudenza italiana conferma questo approccio, riconoscendo che la bigenitorialità e la permanenza nella famiglia di origine sono diritti recessivi, sospendibili in presenza di incuria, abbandono o comportamenti lesivi della salute e dell'equilibrio del minore.

2. L'incuria

L'incuria rappresenta una forma di pregiudizio nei confronti del minore che si manifesta non attraverso comportamenti attivi di violenza, ma mediante una carenza o omissione di cure dovute. Essa consiste infatti nella mancanza di attenzioni materiali, affettive o educative da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, anche in assenza di intenzionalità lesiva, e può incidere in modo significativo sul corretto sviluppo psico-fisico del minore.

Esempi:

- trascuratezza nell'igiene e nella salute;

- assenza di attenzione affettiva;
- mancata frequenza scolastica;
- mancanza di supervisione.

Di fronte a situazioni di incuria, l'ordinamento privilegia inizialmente interventi di natura di sostegno e supporto alla famiglia, attraverso i servizi sociali, aiuti economici e percorsi di sostegno educativo e genitoriale.

Solo nei casi in cui l'incuria persista e si traduca in un concreto pregiudizio per il minore, possono essere adottati interventi più incisivi, quali:

la decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale (artt. 330 e 333 c.c.);

l'affidamento familiare o il collocamento in comunità, che ha natura temporanea e, di regola, una durata massima prevista dalla legge di 24 mesi.

In ogni caso, la finalità dell'intervento rimane sempre il recupero delle competenze genitoriali e la ricostruzione del nucleo familiare, ove possibile, nell'interesse superiore del minore.

3. Lo stato di abbandono

Lo stato di abbandono rappresenta una situazione più grave rispetto all'incuria, in cui il minore si trova privo di assistenza morale e materiale in modo stabile e strutturale, perché i genitori non sono in grado di occuparsene in maniera continuativa oppure risultano irreperibili o gravemente inadempienti. È importante sottolineare che tale condizione non coincide con la mera difficoltà economica, ma presuppone una reale e persistente incapacità di garantire le cure essenziali al minore. Quando si configura lo stato di abbandono, accertato in modo convincente, il diritto del minore a vivere nella famiglia di origine viene meno e il giudice può dichiararne lo stato di adottabilità ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184, con l'adozione che rappresenta una misura estrema, ammessa solo quando siano risultati infruttuosi gli interventi di sostegno alla famiglia e non siano presenti parenti idonei entro il quarto grado.

In via generale, nei casi in cui è necessario che la famiglia sia vicariata nei suoi compiti, l'articolo 2 della Legge 4 maggio 1983, n. 184 prevede:

> Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
>
> Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a

quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza.

Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

Ne deriva che la differenza fondamentale tra incuria e abbandono risiede nella durata e nella reversibilità della situazione: l'incuria è generalmente temporanea e consente il recupero delle competenze genitoriali attraverso interventi di sostegno, mantenendo il legame familiare seppur limitato, mentre lo stato di abbandono è stabile e irreversibile e può condurre alla cessazione definitiva del diritto del minore a crescere nella famiglia di origine attraverso l'adozione.

INCURIA	STATO DI ABBANDONO
Situazione spesso temporanea	Situazione grave e stabile
Possibile recupero dei genitori	Recupero non possibile
Interventi di sostegno	Adozione
Il diritto resta, ma è limitato	Il diritto viene meno

In ogni caso, sia nelle situazioni di incuria sia in quelle di abbandono, resta sempre centrale il principio del superiore interesse del minore, che guida ogni intervento dell'ordinamento.

4. L'intervento dei servizi sociali

I servizi sociali, nell'ambito del sistema di protezione dei minori, svolgono una funzione centrale di supporto, vigilanza e accompagnamento nei confronti dei nuclei familiari in condizione di difficoltà, con l'obiettivo primario di garantire il benessere del minore e la continuità dei rapporti familiari ove possibile. Tale ruolo trova il proprio fondamento nella Legge 4 maggio 1983, n. 184 (come modificata dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149) che delinea un modello di intervento basato sulla tutela del minore attraverso il sostegno della famiglia di origine e, nei casi di temporanea o permanente inidoneità, mediante strumenti quali l'affidamento familiare o, nei casi più gravi, l'adozione. In questa prospettiva, i servizi sono chiamati a monitorare la situazione familiare, predisporre interventi di sostegno e collaborare alla costruzione del progetto di tutela più adeguato. Tale assetto si coordina con le disposizioni del Codice civile, in particolare con gli articoli 330, 333 del Codice civile, che disciplinano i provvedimenti limitativi o modificativi della responsabilità genitoriale e consentono al giudice di avvalersi dei servizi per la loro concreta attuazione. Ne deriva che i servizi sociali operano sia sul piano socioassistenziale, proprio della legge speciale, sia sul piano della collaborazione con il sistema giudiziario, per dare attuazione ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ma sempre subordinatamente alle proprie valutazioni e competenze, che attengono alla specifica

autonomia professionale (si veda successivamente il Quadro L: *Le responsabilità degli operatori sociosanitari*).

Tuttavia, la mancanza nella legge 184 di una dettagliata tipizzazione dei compiti, unita alla formulazione ampia delle norme codicistiche, ha determinato nella prassi un'estensione significativa delle funzioni affidate ai servizi, con il rischio che essi assumano un ruolo non solo di collaborazione con l'A.G. ma anche fortemente incisivo nella regolazione concreta delle relazioni familiari.

In sintesi, i loro principali compiti sono:

prevenzione e sostegno alla famiglia di origine attraverso interventi educativi e di supporto (art. 1 L. 184/83);

collaborazione con l'autorità giudiziaria nella predisposizione e attuazione di progetti di recupero familiare e sostegno educativo;

interventi urgenti di protezione e collocamento provvisorio del minore nei casi previsti, nel rispetto del superiore interesse del minore (art. 403 c.c.);

verifica dell'attuazione dei progetti di affidamento o tutela e redazione di relazioni periodiche all'autorità giudiziaria.

A completamento del quadro relativo all'intervento dei servizi sociali, assume rilievo anche la disciplina introdotta all'articolo 5-bis della Legge 4 maggio 1983, n. 184 (introdotto dal Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149), che specifica le modalità dell'affidamento del minore al servizio sociale nei casi di carenza delle capacità educative e di cura dei genitori. La disposizione introduce una maggiore tipizzazione delle modalità di intervento del servizio sociale, definendo in modo più puntuale contenuti, limiti e durata dell'affidamento.

Il provvedimento del tribunale individua puntualmente il collocamento del minore, gli atti attribuiti al servizio sociale, quelli riservati ai genitori e agli eventuali altri soggetti coinvolti, nonché la durata dell'affidamento, generalmente non superiore a ventiquattro mesi, e le modalità di monitoraggio attraverso relazioni periodiche.

La normativa prevede inoltre la possibilità di proroga del termine nei casi in cui la cessazione dell'affidamento rechi grave pregiudizio al minore, su richiesta del pubblico ministero e nel contraddittorio tra le parti. Infine, il giudice assume le proprie determinazioni tenendo conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali e ascoltando il minore, secondo il principio del suo superiore interesse e della sua capacità di discernimento.

Tuttavia, nonostante la maggiore tipizzazione degli interventi, permangono margini di indeterminatezza con riferimento a una serie di attività concretamente demandate ai servizi, quali, ad esempio, la gestione delle visite protette e la regolazione delle modalità e dei tempi di loro eventuale liberalizzazione, nei casi di limitazioni disposte dall'autorità giudiziaria nei confronti di uno o di entrambi i genitori.

L'articolo 5 bis (articolo introdotto dal Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149) della Legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dal Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, specifica le modalità dell'affidamento al servizio sociale in carenza di capacità educative e di cura dei genitori:

"1. Il minore può essere affidato al servizio sociale del luogo di residenza abituale, quando si trova nella condizione prevista dall'articolo 333 del Codice civile e gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, si sono rivelati inefficaci o i genitori non hanno collaborato alla loro attuazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 3.

2. Con il provvedimento con cui dispone la limitazione della responsabilità genitoriale e affida il minore al servizio sociale, il tribunale indica:

il soggetto presso il quale il minore è collocato;

gli atti che devono essere compiuti direttamente dal servizio sociale dell'ente locale, anche in collaborazione con il servizio sanitario, in base agli interventi previsti dall'articolo 4, comma 3;

gli atti che possono essere compiuti dal soggetto collocatario del minore;

gli atti che possono essere compiuti dai genitori;

gli atti che possono essere compiuti dal curatore nominato ai sensi dell'articolo 473-bis.7, secondo comma, del Codice di procedura civile;

i compiti affidati al servizio sociale ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

la durata dell'affidamento, non superiore a ventiquattro mesi;

la periodicità, non superiore a sei mesi, con la quale il servizio sociale riferisce all'autorità giudiziaria che procede ovvero, in mancanza, al giudice tutelare sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dal minore con i genitori, sull'attuazione del progetto predisposto dal tribunale.

Il periodo di affidamento al servizio sociale può superare i 24 mesi come indicato all'articolo 4, commi 4, 5 e 5-quater della legge: "Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, su richiesta del pubblico ministero e nel contraddittorio delle parti, qualora la sospensione dell'affidamento rechi grave pregiudizio al minore. A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento il servizio sociale segnala al pubblico ministero l'opportunità di richiederne la proroga. 5. L'affidamento familiare cessa con il decorso del termine di cui al comma 4 o con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore".

Infine 5-quater: "Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 4, 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento".

5. La Corte di cassazione S.U. n. 35110/21 sulle condizioni di adottabilità in caso di abbandono

Particolare valore assume la Cassazione Sezioni Unite n. 35110/2021 in tema di dichiarazione di adottabilità dei minori. La Corte ha affermato che tale misura, essendo eccezionale e di estrema ratio, può essere pronunciata solo in presenza di fatti gravi e concreti che dimostrino lo stato di abbandono morale e materiale, da accertare specificamente e non sulla base di giudizi sommari di incapacità genitoriale. Il giudice deve inoltre valutare separatamente le responsabilità dei due genitori e verificare gli interventi di sostegno realmente offerti dai servizi sociali. Il diritto del minore a crescere nella propria famiglia, tutelato anche dalla *Convenzione europea dei diritti dell'uomo* (art. 8) e dalla *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* (art.7), impone che l'allontanamento definitivo sia adottato solo quando ogni altra misura sia risultata impraticabile. Inoltre, lo stato di abbandono non può essere fondato sulla condizione di violenza o sudditanza subita da un genitore, che non può essere penalizzato nella valutazione della sua capacità genitoriale.

"5.3.1. Sul piano normativo, invero, le disposizioni della legge n. 184 del 1983, artt. 1 e 8, esprimono l'esigenza che l'adozione del minore, recidendo ogni legame con la famiglia di origine, costituisca una misura eccezionale (una "extrema ratio") cui è possibile ricorrere, non già per consentirgli di essere accolto in un contesto più favorevole, così sottraendolo alle cure dei suoi genitori biologici, ma solo quando si siano dimostrate impraticabili le altre misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici, ai fini della tutela del superiore interesse del figlio. Il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è consentito, pertanto, solo in presenza di "fatti gravi", indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere "specificamente dimostrati in concreto", senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, non basati su "precisi elementi fattuali", idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio e di cui il giudice di merito deve dare conto.

Ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono quale presupposto della dichiarazione di adottabilità, non basta, pertanto, che risultino insufficienze o malattie mentali, anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori**,** essendo necessario accertare la capacità genitoriale in concreto di ciascuno di loro, a tal fine verificando l'esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con essi (Cass. 14/04/2016, n. 7391).

5.3.2. Lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre, quindi, nelle sole ipotesi nelle quali entrambi i genitori non siano in grado di assicurare al minore

quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabili per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e la situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, tale essendo quella inidonea per la sua durata a pregiudicare il corretto sviluppo psicofisico del minore (Cass., 28/03/2002, n. 4503; Cass., 28/04/2008, n. 10809; Cass., 21/06/2018, n. 16357; Cass., 23/04/2019, n. 11171). Il diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, considerata l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è – per vero – espressamente tutelato dalla L. n. 184 del 1983, art. 1. Ne consegue che il giudice di merito deve, prioritariamente, tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e, solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità (Cass., 27/09/2017, n. 22589; Cass., 26/03/2015, n. 6137).

5.3.3. La normativa Europea, del resto, fornisce indicazioni molto chiare in tal senso. L'art. 7 della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* ("Rispetto della vita privata e della vita familiare") stabilisce che "ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (...)". Del pari, l'art. 8 della CEDU ("Diritto al rispetto della vita privata e familiare") dispone che "ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (...)". E, al riguardo, la giurisprudenza sovranazionale si è espressa nel senso che l'accertamento giudiziale in ordine alla capacità genitoriale deve tendere a risultati quanto più possibile "certi" in ordine all'eventuale incapacità dei genitori, nell'interesse superiore del minore a vivere nella famiglia di origine. Si è affermato, altresì, che gli Stati membri devono attivare ogni loro risorsa per consentire al minore di vivere preferibilmente nella sua famiglia di origine (Corte EDU, 17/04/2021, A.I. c. Italia; Corte EDU, 12/08/2020, E.C. c. Italia; Corte EDU, 10/09/2019, Strand Lobben e altri c. Norvegia; Corte EDU, 21 gennaio 2014, Zhou c/Italia; Corte EDU, 13 ottobre 2015, S. H. c/Italia).

5.3.6. Tale essendo il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, non può revocarsi in dubbio che, in relazione alle due figure genitoriali, debba pervenirsi ad opposte soluzioni. D'altro canto, è evidente che la capacità a svolgere il ruolo del genitore non necessariamente sussiste, ed è riscontrabile, in entrambe le figure genitoriali".

La sentenza inoltre richiama i giudici a verificare, nella valutazione dello stato di abbandono le posizioni differenti dei due genitori:

"5.3.7.2. Nella vicenda processuale in esame, per contro, la sentenza impugnata non contiene menzione alcuna di comportamenti della madre – in ipotesi – pregiudizievoli per la piccola S., fatta eccezione per trascurabili forme di insicurezza, emotività, comportamenti "infantili", tradottisi in difficoltà a sintonizzarsi pienamente sui bisogni della piccola. I passi della c.t.u. citati nella sentenza si limitano, infatti, ad evidenziare che "la capacità di astrazione e metacognizione delle proprie condotte da parte della M. è scarsa anche a causa di un livello cognitivo appena sufficiente". Ebbene, sulla base di tale laconica – ed alquanto criptica – conclusione, sulla considerazione di atteggiamenti tutt'altro che pregiudizievoli per la minore (il farla giocare ed il lavarla spesso), e sul parere, peraltro espresso in forma ipotetica mediante l'uso del condizionale "(n.d.r. i percorsi di recupero)

potrebbero portare a cambiamenti non rapidi, in quanto percorsi non finalizzati alla cura di un sintomo ma ad una crescita retrospettiva" e pressoché apodittica, del c.t.u. la Corte territoriale ha concluso per l'inesistenza dell'incapacità genitoriale della madre".

Ancora la Cassazione richiama i servizi ai suoi doveri di sostegno in caso di difficoltà di un nucleo nella cura dei minori:

"5.3.7.3. Per converso, manca del tutto un approfondimento in ordine al sostegno realmente offerto dai Servizi Sociali alla donna, per consentirle un miglioramento della propria attitudine all'accudimento ed alla crescita della minore, al di là della apodittica ed aspecifica affermazione delle assistenti sociali, riportata dalla Corte d'appello, di avere offerto alla medesima "una struttura madre-bambina", e che la madre avrebbe "rifiutato tutto". Laddove si tenga conto, poi, del fatto che l'adozione è l'estrema ratio, e che lo Stato, in forza della normativa e della giurisprudenza Europea succitate, deve fare il possibile per salvaguardare il diritto del minore alla propria famiglia d'origine, e ove si consideri che la M. è stata ritenuta capace di allevare tre figli da sola, non essendo stati i medesimi mai dichiarati adottabili, emerge con chiarezza la totale carenza dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata ed il malgoverno delle norme nazionali ed Europee posto in essere dalla Corte territoriale.

Ed invero, il substrato fattuale della vicenda in esame, quale accertato dalla sentenza impugnata, non consente di ritenere che la vicenda stessa sia correttamente sussumibile nelle disposizioni della L. n. 184 del 1983, artt. 1 ed 8, sullo stato di abbandono del minore, presupposto essenziale per la dichiarazione di adottabilità (art. 15 della stessa legge)".

"Il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 15, è consentito solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma dell'art. 8 della stessa legge, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, e dei quali il giudice di merito deve dare conto nella decisione, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure formulati da esperti della materia, non basati su precisi elementi fattuali"; "in forza della normativa espressa dall'art. 7 della Carta di Nizza, art. 8 della CEDU e art. 18 della Convenzione di Istanbul, e delle pronunce della Corte EDU in materia, una pronuncia di stato di abbandono di un minore, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 8, non può essere in alcun caso fondata sullo stato di sudditanza e di assoggettamento fisico e psicologico in cui versi uno dei genitori, per effetto delle reiterate e gravi violenze subite dall'altro".

Infine la sentenza richiama i giudici all'accertamento delle condotte di violenza perpetrate sulla madre che non possono essere causa di una penalizzazione circa la sua responsabilità genitoriale:

"La sentenza della Corte d'appello si fonda, invero, in buona parte sulla 'dipendenza' e sulla 'sudditanza' che la M. avrebbe rivelato nei confronti del marito, il quale ha sottoposto la medesima a violenze e vessazioni continue nel corso della vita coniugale. Tanto da essere stato condannato, come la stessa pronuncia di appello riferisce, "in via definitiva (...) per il reato di maltrattamenti in famiglia", anche in danno dei figli di lei, chiamati ripe-

tutamente "bastardi", e per "lesioni aggravate" in danno della donna. Basti considerare gli episodi del 2 giugno e 15 luglio 2017, nell'ultimo dei quali la medesima riportò un trauma facciale e la deviazione del setto nasale. Ed alla odierna ricorrente è stato, altresì, addebitato, dalla Corte d'appello, di avere ritirato la denuncia sporta nei confronti del marito, nell'evidente timore di ulteriori ritorsioni.

5.3.7.6. Ebbene, è di tutta evidenza che una pronuncia di stato di abbandono di una minore non può essere in alcun caso fondata sullo stato di sudditanza e di assoggettamento in cui vive la madre, per effetto delle reiterate e gravi violenze subite dal proprio partner. A tanto osta tutta la normativa sovranazionale succitata che, per effetto del novellato testo dell'art. 117 Cost., comma 1, costituisce il parametro di legittimità, non soltanto delle decisioni giudiziarie nazionali, ma prima ancora della normativa nazionale e regionale".

La Cassazione civile del maggio 2026 (Cass. Civ., Sez. I, Ord., 1 maggio 2026, n. 12251) ripropone gli stessi principi; la sentenza afferma in modo specifico che il giudice deve accertare che siano state effettivamente esperite, in modo adeguato, continuativo e calibrato sul caso concreto, tutte le misure di sostegno e di aiuto alla genitorialità disponibili sul territorio (servizi domiciliari, progetti SISMIF, strutture diurne, percorsi di accompagnamento, ecc.); diversamente, la prognosi negativa di non recuperabilità risulta priva del necessario fondamento e non è legittima la dichiarazione dello stato di abbandono ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184.

6. La Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu)

In tema di difficoltà materiali di un nucleo, La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ribadito l'obbligo positivo degli Stati di tutelare il diritto alla vita familiare (art. 8 Cedu) in modo che esso non si traduca in misure traumatiche nei confronti dei minori, soprattutto quando la loro separazione dai genitori dipende da condizioni socioeconomiche.

Nel caso *R.M.S. v. Spain*, relativo all'allontanamento di una bambina di tre anni e dieci mesi disposto dopo che la madre aveva chiesto assistenza economica ai servizi sociali, la Corte ha ritenuto che la decisione delle autorità nazionali violasse il diritto al rispetto della vita privata e familiare, poiché fondata essenzialmente sulla situazione economica della madre, senza considerare l'evoluzione delle sue condizioni, il legame affettivo madre-figlia né l'adozione di misure alternative meno drastiche di sostegno alla famiglia.

In particolare, la Corte ha affermato che:

"*A mother's financial situation cannot, without regard for changed circumstances, justify the removal of a child from her mother's care*" (R.M.S. v. Spain, 18 June 2013, Application No. 28775/12, § 92, Cedu; *Guide on Article 8*[14]).

La Corte ha inoltre osservato che le autorità nazionali avrebbero dovuto valutare misure

14 Council of Europe, European Court of Human Rights, *Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights – Right to respect for private and family life*, 2nd edition, Strasbourg, 2021, p. 104, https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/guide_art_8_eng.

meno invasive di sostegno - quali orientamento ai servizi sociali, accesso a prestazioni economiche o interventi di supporto familiare – prima di giungere alla separazione del minore dalla madre, misura che deve rimanere di ultima istanza e giustificata da motivazioni particolarmente convincenti.

Secondo la giurisprudenza della Corte, tale impostazione riflette il principio per cui, nelle decisioni che riguardano i minori, l'interesse superiore del minore deve costituire la considerazione primaria e gli Stati non possono giustificare l'allontanamento familiare sulla sola base di difficoltà economiche senza un'adeguata valutazione delle circostanze e senza aver prima attivato adeguati interventi di sostegno.

QUADRO D

Gli ostacoli sulla strada dell'acquisizione dei diritti dei minori. La violenza domestica e assistita alla luce della *Convenzione di Istanbul* e di altre direttive europee

1. Introduzione, i dati nazionali

Da questo Quadro emerge ulteriormente con chiarezza che il diritto del minore a mantenere il rapporto con i genitori quando separati è un diritto non assoluto ma condizionato dai suoi interessi alla cura, sicurezza e salute. Questa limitazione del diritto alla così detta bigenitorialità (neologismo psico-forense) trova poi un fondamento concreto nella valutazione della violenza domestica che colpisce le donne quando madri di figli minorenni e prosegue anche nella fase separativa.

L'abuso e il maltrattamento sono presenti nel nostro ordinamento come causa di limitazione della responsabilità genitoriale agli articoli 330, 333 e 337 quater del Codice civile.

Abusi e violenze in ambito familiare, sociale e istituzionale costituiscono quindi il fattore di rischio principale che un minore incontra nella sua vita come ostacolo all'acquisizione dei diritti come indicato anche dall'articolo 19 della CRC.

L'ambito di maggiore impatto della violenza sullo sviluppo del bambino nell'età infantile e preadolescenziale (0-11 anni) è quello familiare, ambito in cui si sviluppa maggiormente la vita di un bambino.

La violenza nelle relazioni familiari è sicuramente l'ambito più diffuso e pervasivo, che colpisce i minori nella fattispecie del maltrattamento assistito[15], gravando sulla loro salute e sicurezza al pari di un maltrattamento diretto. Anche nella sua evoluzione la giurisprudenza ha alla fine ritenuto che i comportamenti in danno del minore (violenza diretta) e in presenza del minore (c.d. violenza assistita) fossero da equiparare al livello sanzionatorio, per il pregiudizio arrecato, in linea di principio, allo sviluppo del minore (Cass. pen n. 21024/2022).

Per violenza assistita intrafamiliare si intendono "gli atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica compiuti su figure di riferimento o su altre figure – adulte o minori – affettivamente significative, di cui la/il bambina/o può fare esperienza direttamente (quando la violenza avviene nel suo campo percettivo), indirettamente (quando la/il bambina/o è a conoscenza della violenza) e/o percependone gli effetti. Si include l'assistere a violenze di minori su altri minori e/o su altri membri della famiglia e ad abbandoni e maltrattamenti ai danni di animali domestici"[16].

15 Il correlato penale del maltrattamento assistito, all'interno dell'articolo 572, anche nella sua evoluzione è stato trattato nel Quadro A dell'Agenda.

16 Cismai, *Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da maltrattamento sulle madri*, 23 giugno 2017, https://cismai.it/documento/requisiti-minimi-degli-interventi-nei-casi-di-violenza-assistita/.

La violenza assistita è la seconda forma di maltrattamento in danno dei minori più diffusa nel nostro Paese, la cui rilevazione necessita del preliminare riconoscimento della violenza domestica subìta dalla madre. La conoscenza dell'esistenza del problema e la disponibilità mentale ed emotiva a prendere in considerazione il danno che ne deriva alle vittime e ai loro bambini, è la premessa necessaria che sollecita a vedere, informarsi, formarsi, decidere di compiere delle azioni ai fini della protezione e della cura della donna e dei suoi figli.

Un quadro chiaro dell'incidenza del maltrattamento assistito nella vita di un minore lo abbiamo sia da studi e ricerche internazionali, sia da ricerche nazionali (Agia, Cismai e Terres des Hommes)[17]. Dal grafico sottostante si evidenzia come il maltrattamento assistito sia la seconda forma di abuso che grava nella vita di un minore, dopo l'incuria.

Terza Indagine Nazionale sul maltrattamento di bambini e adolescenti in Italia realizzata da AGIA, Terre des Hommes e CISMAI
Giugno 2025 (rilevazione 2023)

Nell'87% dei casi il maltrattante è un familiare

L'abuso sessuale colpisce molto di più le femmine, con il 77% dei casi, mentre i maschi sono al 23%

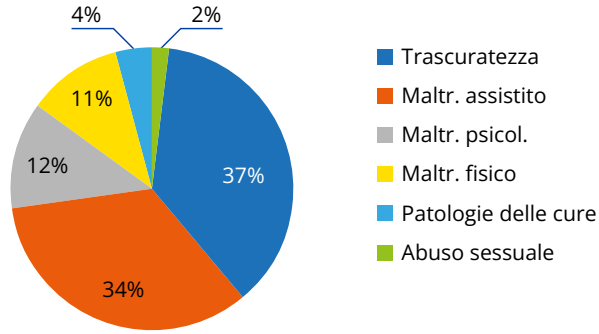

L'Istat, anche nel 2025[18], ha continuato a monitorare la violenza assistita, evidenziando che una quota significativa di figli assiste e subisce la violenza all'interno della coppia. Emergono inoltre correlazioni tra gravidanza e violenza, con il 9,1% delle donne che subiscono violenza durante la gestazione. Tra le madri vittime di violenza ripetuta, il 62,1% segnala che i figli assistono agli episodi e il 19,6% che li subiscono direttamente. Le conseguenze sui minori includono ansia, irrequietezza, disturbi del sonno, comportamenti aggressivi e difficoltà scolastiche, mostrando l'impatto profondo della violenza sul loro sviluppo. Ancora elevata la quota di figli che assistono e subiscono la violenza.

17 Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Cismai, Terre des Hommes Italia, *III Indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia*, 2025, https://www.garanteinfanzia.org/wp-content/uploads/2025/11/iii-indagine-maltrattamento.pdf.

18 Istat, *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia – Primi risultati anno 2025*, 2025, https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/11/La-violenza-contro-le-donne-dentro-e-fuori-la-famiglia_Anno-2025.pdf.

Dal rapporto Istat:

- Esiste un legame anche tra gravidanza e violenza.
- Nel nostro Paese tra le donne che hanno subito più volte le violenze fisiche o sessuali da parte dei *partner* (attuali o precedenti) il 9,1% l'ha subita durante la gravidanza. Per il 65,8% di queste, la violenza durante il periodo di gestazione è rimasta uguale al periodo precedente la gravidanza, per il 12,1% è diminuita, mentre per il 6,9% è aumentata e per il 13,1% è iniziata durante il periodo della gestazione.
- Il 35,4% delle vittime della violenza nella coppia (considerando sia nelle relazioni attuali sia nelle precedenti) hanno dei figli, per lo più minorenni (circa 94%). Nel 62,1% delle violenze ripetute le madri segnalano che i figli hanno assistito alla violenza (il 17,8% raramente, il 26,2% a volte, spesso il 18,1%), e che i figli l'hanno subita direttamente nel 19,6 dei casi (di rado nell'8,2%, a volte 5,5%, spesso 5,9%).
- Alle donne è stato chiesto se avessero notato dei cambiamenti nei propri figli, come conseguenza delle violenze viste o subite: il 36,2% riferisce che non ne ha notati, al contrario il 40% segnala ansie e paure eccessive, il 28% nota maggiore irrequietezza, il 18,6 difficoltà ad addormentarsi o frequenti risvegli notturni, il 12,5% comportamenti aggressivi (a casa, a scuola, ecc.) e circa l'11% riporta sia disturbi dell'alimentazione (scarso appetito o appetito eccessivo o rifiuto di molti alimenti), sia problemi scolastici (difficoltà a concentrarsi, a fare i compiti, diminuzione del rendimento scolastico); infine il 6,2% delle donne riferisce di enuresi notturna dei figli.

La necessità di proteggere i minori dalla violenza assistita era stata evidenziata anche dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio della scorsa legislatura[19]. La Commissione ha *in primis* denunciato la scarsa attenzione che nei procedimenti di affidamento dei minori nonché in quelli inerenti la responsabilità genitoriale si dedica a questa particolare forma di maltrattamento, osservando come invece la violenza assistita crei sui minori danni che possono diventare irreparabili e che possono manifestarsi anche nel lungo periodo. La Commissione parlamentare, richiamando anche la *Convenzione di Istanbul* (in particolare l'art. 31), ha stigmatizzato la violenza assistita specificando che le condotte penalmente rilevanti devono avere dei riflessi civilistici: "Anche la sola violenza assistita legittima, dunque, non solo il provvedimento di allontanamento del genitore maltrattante ma anche la sua decadenza dalla responsabilità parentale costituendo «grave pregiudizio» per la vita e l'integrità psicofisica del minore in quanto condotta atta a tur-

19 Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, *Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale*, 2022, p. 9, https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/372013.pdf.

bare l'atmosfera della famiglia nel suo complesso. La *Convenzione di Istanbul* all'articolo 31 stigmatizza la violenza assistita specificando che le condotte penalmente rilevanti devono avere dei riflessi civilistici che consistono nella valutazione dell'incidenza delle condotte medesime sull'affido condiviso, sui rapporti tra genitore violento e figli minori, giungendo a incidere direttamente sull'esercizio della responsabilità genitoriale".

Anche nel *Libro Bianco per la formazione*[20] è data specifica attenzione al maltrattamento assistito: "La violenza assistita è la seconda forma di maltrattamento in danno dei minori più diffusa nel nostro Paese, la cui rilevazione necessita del preliminare riconoscimento della violenza intrafamiliare subìta dalla madre....La violenza assistita rappresenta, infatti, l'altra realtà della violenza domestica sulle donne ed è stata messa in luce grazie all'esperienza maturata e agli studi compiuti nelle case rifugio sui bambini e le bambine accolti con le loro madri, che hanno evidenziato i danni che derivano ai figli esposti alla violenza subìta dalle madri e l'hanno indicata come fattore di rischio per altri tipi di maltrattamento, la trascuratezza e l'abuso sessuale, da annoverare tra le Esperienze Infantili Sfavorevoli (ESI)".

Sugli esiti a breve e lungo termine della violenza assistita vi è una copiosa letteratura internazionale che indica anche una sovrapposizione tra la violenza domestica e le forme più gravi di maltrattamento sui minori. In ambito nazionale segnaliamo il recente studio "ESMiVA – Esiti di salute nei minori esposti a violenza assistita" dell'Istituto superiore di sanità e del Ministero della salute, che conferma l'impatto traumatico anche a lungo termine di questa esposizione. Rimanendo sul tema degli esiti della violenza assistita, segnaliamo anche la ricerca sui figli di madri seguite, nel loro percorso, dalla rete dei centri anti-violenza di Napoli, inserita nel focus monotematico della rivista Maltrattamento e abuso all'infanzia (fascicolo 3/2025, FrancoAngeli, a cura di E. Reale).

2. Il caso speciale della violenza assistita: gli orfani di femminicidio

Gli orfani di femminicidio rappresentano l'esito estremo della violenza assistita, costituendo la conseguenza più radicale e irreversibile della violenza domestica contro le donne, così come il femminicidio si configura come la punta estrema della violenza di genere. La perdita della madre determina per i figli una condizione di vulnerabilità assoluta, nella quale, oltre alla violenza già subita, si aggiunge la frattura definitiva del legame primario di cura e protezione. Oltre la perdita della madre per mano del padre, vi può essere, come esito ancora più estremo, la perdita della stessa propria vita nel contesto di un femminicidio "allargato".

Il riferimento normativo principale sul fenomeno è poi alla Legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante *Modifiche al Codice civile, al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici*. La normativa introduce una serie di misure di tutela economica, processuale e assistenziale in favore dei figli della vittima di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona legata da relazione affettiva.

20 Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, *Violenza maschile contro le donne. Libro bianco per la formazione*, 2024, p. 35, https://www.pariopportunita.gov.it/media/ybogvoty/libro_bianco_001.pdf.

La legge si colloca in continuità con il progressivo riconoscimento della violenza assistita quale forma autonoma di violenza sui minori e si collega direttamente ai principi affermati dalla *Convenzione di Istanbul*, secondo cui i figli esposti alla violenza domestica devono essere considerati vittime a loro volta.

Tra le principali misure previste:

- la sospensione dalla successione dell'indagato o imputato per l'omicidio;
- l'accesso al gratuito patrocinio;
- il diritto al risarcimento;
- il sequestro conservativo dei beni dell'imputato;
- borse di studio e sostegno economico agli orfani;
- specifiche tutele nell'ambito dell'affidamento e della cura del minore sopravvissuto.

La figura degli "orfani speciali" assume particolare rilievo anche nell'ambito della riflessione sulle prassi giudiziarie, poiché evidenzia come il minore non possa essere considerato semplice spettatore della violenza contro la madre, ma soggetto direttamente colpito sul piano affettivo, relazionale, psicologico ed esistenziale.

L'introduzione di questa disciplina costituisce dunque un passaggio importante nel superamento di approcci culturali che per lungo tempo hanno separato artificialmente la violenza contro le donne dalla tutela dei figli, ignorando la profonda interconnessione tra protezione della madre e protezione del minore.

L'indagine condotta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio e sulla violenza di genere della scorsa legislatura (*Relazione sui femminicidi in Italia 2017-2018*; Doc. XXII-*bis* n. 7) ha permesso di individuare il numero di figli rimasti orfani di madre a seguito di femminicidio perpetrato dal partner o dall'ex partner della vittima.

Si tratta di 169 orfani, di cui il 39,6% (67 su 169) minorenni. Inoltre, il 17,2% dei figli sopravvissuti (29 su 169) era presente al momento del femminicidio; tra questi, il 72,4% era minorenne (21 su 29). Ancora, il 30% dei figli sopravvissuti (50 su 169) ha trovato il corpo della madre, di cui 19 erano minorenni. Se si considerano esclusivamente i figli minorenni, emerge che circa il 18% ha vissuto l'esperienza più traumatica, non solo assistendo al femminicidio, ma anche trovando il corpo della madre.

Lo studio *La tutela degli orfani per crimini domestici. Documento di studio e proposta* (2020)[21] è poi uno dei primi lavori italiani che analizza in modo sistematico la condizione dei minorenni che perdono un genitore a causa di un omicidio commesso dall'altro genitore o dal partner della vittima. Lo studio è stato promosso dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, realizzato con il supporto scientifico dell'Istituto degli Innocenti. Nelle conclusioni sono riportate le raccomandazioni dell'Autorità garante rivolte agli attori del sistema, istituzionali e non, al fine di rendere efficace la tutela di queste situazioni di forte

21 Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, *La tutela degli orfani per crimini domestici. Documento di studio e proposta*, 2020, https://www.garanteinfanzia.org/wp-content/uploads/2025/06/tutela-orfani-crimini-domestici.pdf.

vulnerabilità. Tra gli obiettivi dello studio, dare piena attuazione alla legge n. 4 del 2018, e in particolare:

- istituire presidi e servizi pubblici gratuiti di informazione e orientamento in materia di diritti e servizi in favore degli orfani per crimini domestici;
- assicurare assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del servizio sanitario nazionale per tutto il tempo occorrente al pieno recupero dell'equilibrio psicologico degli orfani, con esenzione dei beneficiari dalla partecipazione alla spesa sanitaria e farmaceutica;
- istituire un sistema informativo unitario;
- curare una formazione iniziale e specifica e continua per gli avvocati. Psicologi, assistenti sociali, forze dell'ordine.

Dal 2018 ad oggi si è sviluppato un importante filone di studi interdisciplinari sugli "orfani speciali", ossia i figli delle vittime di femminicidio e crimini domestici. Tali ricerche – giuridiche, psicologiche, criminologiche e sociali – hanno progressivamente evidenziato come questi minori debbano essere considerati vittime dirette della violenza domestica e della violenza assistita, con conseguenze profonde sul piano emotivo, relazionale e sociale. Gli studi più recenti hanno inoltre posto in luce le criticità delle prassi giudiziarie nei procedimenti civili e minorili, soprattutto nei casi in cui le condotte protettive della madre o del minore vengano interpretate come comportamenti ostativi, senza un adeguato esame del contesto di violenza domestica.

In linea con la legge del 2018 e con gli studi svolti, si puo citare la proposta di legge AC 2715 *Istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici* dal 13 maggio 2026 in corso di esame in commissione alla Camera dei deputati (*Ddl Carfagna*) che intende colmare la lacuna relativa al numero degli orfani di femminicidio, istituendo un registro nazionale che renda il conteggio sistematico, continuo e aggiornato (l'ultimo dato riportato nell'agenda, dei 169 orfani speciali, è infatti riferito al solo biennio 2017-2018 oggetto dell'indagine sopra richiamata della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio della scorsa legislatura).

3. La Convenzione di Istanbul nel suo riferimento ai minori

Un quadro altrettanto chiaro a livello giuridico e sovranazionale lo abbiamo dalla *Convenzione di Istanbul* (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica[22]) ratificata e resa esecutiva dallo Stato italiano con la Legge 27 giugno 2013 n. 77. La *Convenzione di Istanbul* non è tarata sui bambini, come la convenzione di New York, ma li comprende come soggetti di tutela insieme alle loro madri.

La *Convezione di Istanbul* è stata poi rafforzata dalla recente Direttiva (Ue) 2024/1385 del Parlamento Europeo e del Consiglio. La Direttiva, come la Convenzione, non è specifica per i minori ma li ricomprende: stabilisce infatti che i reati di violenza domestica o di genere

22 https://rm.coe.int/168008482e)

comprendono situazioni in cui i minori subiscono abusi o maltrattamenti all'interno del contesto familiare.

Nella *Convenzione di Istanbul* i minori sono vittime in quanto testimoni (vittime di maltrattamento assistito). Questo principio già prima presente nel panorama internazionale (Risoluzione 1714 /2010 del Consiglio di Europa) si è affermato nel nostro contesto in termini giuridici attraverso leggi specifiche (Legge 19 luglio 2019, n. 69 c.d. Codice rosso e Legge 24 novembre 2023, n. 168) che indicano il minore testimone come persona offesa del reato di maltrattamento e attraverso sentenze di Cassazione.

Questi principi della *Convenzione di Istanbul* sull'affido dei minori vanno applicati anche nei procedimenti anteriori alla entrata in vigore del Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (che ha stabilito un percorso speciale per la violenza domestica secondo i dettami della Convenzione).

È quanto affermato da una importante Cassazione civile, Ordinanza n. 11631 del 30 aprile 2024: "Nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale in cui siano adottati i 'provvedimenti convenienti' di cui all'art. 333 c.c., ove sia dedotta la commissione di condotte di violenza domestica *(come definita dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la l. n. 77/2013)*, il giudice, anche con riferimento a fatti anteriori all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149/2022, se non esclude l'esistenza di tali fatti e intende adottare i menzionati provvedimenti, è chiamato a valutare la compatibilità delle misure assunte con l'esigenza di evitare, nel caso concreto, possibili situazioni di vittimizzazione secondaria".

I passi della Convenzione di Istanbul con riferimenti specifici ai minori

Nel preambolo: "Riconoscendo che i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia".

Art. 22 - Servizi di supporto specializzati. "Le Parti forniscono o predispongono dei servizi di supporto specializzati per tutte le donne vittime di violenza e i loro bambini".

Art. 26 - Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza. "Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione".

Art. 31- Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza. "1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini".

Art. 45 - Sanzioni e misure repressive. "Le Parti possono adottare altre misure nei confronti degli autori dei reati, quali...la privazione della patria podestà, se l'interesse superiore del bambino, che può comprendere la sicurezza della vittima, non può essere garantito in nessun altro modo".

Art. 46 - Circostanze aggravanti. " d. se il reato è stato commesso su un bambino o in presenza di un bambino".

Art. 56 - Misure di protezione. "Un bambino vittima e testimone di violenza contro le donne e di violenza domestica, deve, se necessario, usufruire di misure di protezione specifiche, che prendano in considerazione il suo interesse superiore".

4. Convention on the Rights of the Child (c.d. Convenzione di New York), General Comment No. 13 e 26

Nell'ambito della Convenzione di New York assumono particolare rilievo due Commenti Generali adottati dall'*United Nations Committee on the Rights of the Child*: il *General Comment No. 13* (2011), dedicato al diritto del minore a non subire alcuna forma di violenza ai sensi dell'articolo 19 della Convenzione, e il *General Comment No. 26* (2023), che ribadisce l'obbligo degli Stati di proteggere i minori da tutte le forme di violenza fisica e psicologica, inclusa l'esposizione alla violenza domestica.

A. General comment No. 13 (2011): The right of the child to freedom from all forms of violence

Questo Commento chiarisce la portata dell'articolo 19 della Convenzione sui diritti del fanciullo. Esso definisce il diritto del bambino a essere protetto da tutte le forme di violenza e stabilisce obblighi dettagliati per gli Stati parte.

Introduce:

- una definizione dettagliata e ampia di violenza, includendo esplicitamente la violenza psicologica e l'esposizione alla violenza domestica; il riconoscimento che la violenza può essere strutturale, istituzionale e sistemica, non solo individuale;
- l'obbligo per gli Stati di adottare un sistema integrato di prevenzione, protezione, segnalazione, indagine e sostegno, con un approccio coordinato tra servizi sociali, giustizia, sanità ed educazione.Inizio moduloFine modulo
- Di seguito alcuni paragrafi di particolare significato per la tutela dei minori:

  "*21. Violenza mentale.* La "violenza mentale", come richiamata nella Convenzione, è spesso descritta come maltrattamento psicologico, abuso mentale, abuso verbale e abuso o negligenza emotiva e può includere: (a) tutte le forme di in-

terazioni dannose persistenti con il minore, ad esempio trasmettere ai minori il messaggio che sono privi di valore, non amati, indesiderati, in pericolo o utili soltanto a soddisfare i bisogni di un'altra persona; (b) spaventare, terrorizzare e minacciare; sfruttare e corrompere; respingere e rifiutare; isolare, ignorare e mostrare favoritismi; (c) negare una risposta emotiva; trascurare i bisogni relativi alla salute mentale, medica ed educativa; (d) insulti, attribuzione di soprannomi offensivi, umiliazioni, svalutazioni, derisioni e comportamenti che feriscono i sentimenti del minore; (e) l'esposizione alla violenza domestica; (f) la collocazione in isolamento disciplinare, in condizioni di isolamento o in condizioni detentive umilianti o degradanti; e (g) il bullismo e le pratiche vessatorie di natura psicologica perpetrate da adulti o da altri minori, anche tramite le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), come telefoni cellulari e Internet (c.d. "cyberbullismo").

*26. Tortura e trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti***.** Ciò include la violenza in tutte le sue forme contro i minori al fine di estorcere una confessione, di punire extragiudizialmente i minori per comportamenti illeciti o indesiderati, oppure di costringerli a svolgere attività contro la loro volontà, pratiche tipicamente poste in essere da agenti di polizia e delle forze dell'ordine, dal personale di istituti residenziali e di altre istituzioni e da persone che esercitano potere sui minori, compresi attori armati non statali.

32. Violazioni istituzionali e sistemiche dei diritti del minore. Le autorità a tutti i livelli dello Stato responsabili della protezione dei minori da ogni forma di violenza possono causare danni, direttamente o indirettamente, qualora manchino mezzi efficaci per l'attuazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione. Costituisce inoltre un'omissione il fatto che misure e programmi non siano dotati di strumenti sufficienti per valutare, monitorare e verificare i progressi o le carenze delle attività volte a porre fine alla violenza contro i minori. Inoltre, nella commissione di determinati atti, i professionisti possono violare il diritto dei minori a essere liberi dalla violenza, ad esempio quando esercitano le proprie responsabilità in modo tale da non rispettare l'interesse superiore del minore, le sue opinioni e i suoi obiettivi di sviluppo.

36. Autori della violenza. I minori possono essere sottoposti a violenza da parte dei loro caregiver primari o di caregiver delegati e/o da parte di altri soggetti dai quali il caregiver non li protegge (ad esempio vicini, coetanei e sconosciuti). Inoltre, i minori sono a rischio di essere esposti alla violenza in molti contesti nei quali professionisti e attori statali hanno spesso abusato del loro potere sui minori, come scuole, strutture residenziali, stazioni di polizia o istituzioni giudiziarie. Tutte queste situazioni rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 19, che non è limitato alla violenza perpetrata esclusivamente dai caregiver in un contesto personale".

B. General Comment No. 26 (2023) on children's rights and the environment, with a special focus on climate change

L'articolo 19 della *Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza* viene richiamato in chiave integrata, per evidenziare come: il degrado ambientale e la crisi climatica aumentino la vulnerabilità dei minori alla violenza; l'esposizione alla violenza domestica rientri comunque nella protezione dovuta ai sensi dell'articolo 19 (par. 35); siano necessarie politiche intersettoriali e investimenti nei servizi per prevenire i rischi ambientali che possono generare o aggravare violenze (par. 36).

Right to freedom from all forms of violence (art. 19)

Paragrafo 35: "I minori devono essere protetti da tutte le forme di violenza fisica e psicologica e dall'esposizione alla violenza, come la violenza domestica".

Paragrafo 36: "Gli investimenti nei servizi destinati ai minori possono ridurre in misura considerevole i rischi ambientali complessivi cui i minori sono esposti a livello mondiale. Gli Stati dovrebbero adottare misure trasversali e intersettoriali per affrontare le cause della violenza contro i minori collegate al degrado ambientale"**.**

5. La Direttiva (UE) 2024/1385. I diritti dei minori si rafforzano

La Direttiva (UE) 2024/1385 rappresenta un importante rafforzamento della tutela dei minori nel contesto della violenza domestica e della violenza contro le donne. Essa riconosce che i bambini che assistono a tali forme di violenza subiscono conseguenze dirette e profonde, sia psicologiche che emotive, e li considera a tutti gli effetti vittime. La normativa impone agli Stati membri di garantire ai minori un sostegno immediato, adeguato e specializzato, conforme alla loro età e alle loro esigenze individuali, nel pieno rispetto del principio dell'interesse superiore del minore.

Inoltre, la direttiva prevede l'istituzione di luoghi sicuri per il contatto tra il minore e il genitore autore o indagato per violenza, assicurando la supervisione di personale formato, al fine di proteggere la sicurezza e il benessere dei minori.

Di seguito i passi specifici riferiti ai minori

Considerando 3: "La violenza contro le donne e la violenza domestica costituiscono una violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come il diritto alla dignità umana, il diritto alla vita e all'integrità della persona, la proibizione di pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto alla non discriminazione, compresa quella basata sul sesso, e i diritti del minore".

Considerando 13: "In ragione della loro vulnerabilità, assistere ad atti di violenza domestica può essere devastante per i minori. I minori che assistono ad atti di violenza domestica commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare subiscono generalmente un danno psicologico ed emotivo diretto, che incide sul loro sviluppo, e sono a maggior rischio di soffrire di malattie fisiche e mentali, sia a breve che a lungo termine. Riconoscere che i minori che hanno subito un danno diretto in quanto testimoni di atti di violenza domestica sono a loro volta vittime costituisce un passo importante per tutelare tali minori che soffrono a causa della violenza domestica".

Considerando 41: "Al fine di evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta, l'intimidazione e le ritorsioni, le persone a carico dovrebbero ricevere le stesse misure di protezione concesse alla vittima, salvo in presenza di indicazioni che le persone a carico non abbiano esigenze specifiche. Le autorità competenti dovrebbero valutare se vi siano indicazioni che la persona a carico non abbia esigenze specifiche di protezione perché, se è possibile determinare che non vi sono tali esigenze, qualsiasi misura basata sulla supposizione errata di esigenze specifiche di protezione sarebbe sproporzionata. Le persone a carico di età inferiore ai 18 anni sono, a causa della loro vulnerabilità, particolarmente esposte al rischio di subire un danno emotivo che ne pregiudichi lo sviluppo. Ove previsto dal diritto nazionale, anche altre persone a carico possono essere considerate esposte a un rischio simile".

Articolo 10 - Protezione e sostegno ai minori

1. Gli Stati membri garantiscono che i minori vittime di violenza contro le donne o di violenza domestica ricevano protezione e sostegno specifici e adeguati, tenendo conto dell'interesse superiore del minore.
2. Gli Stati membri garantiscono che i minori che sono testimoni di violenza domestica siano riconosciuti come vittime e abbiano accesso a misure di protezione e sostegno adeguate.
3. Le misure di protezione e sostegno di cui al presente articolo comprendono, ove necessario, un sostegno psicologico adeguato all'età e allo sviluppo del minore, nonché un'assistenza specialistica.

Articolo 31 - Assistenza specifica ai minori

1. Gli Stati membri provvedono affinché al minore sia prestata un'assistenza specifica e adeguata non appena le autorità competenti abbiano fondati motivi per ritenere che tale minore possa essere stato vittima di violenza contro le donne o violenza domestica o testimone di tali atti. L'assistenza ai minori è fornita da personale specializzato secondo modalità consone all'età, alle esigenze di sviluppo e alla situazione individuale dei minori, nel rispetto dell'interesse superiore del minore.

2. Alle vittime minori sono erogate cure mediche e un sostegno emotivo, psicosociale, psicologico ed educativo consoni all'età, adattati alle esigenze di sviluppo e alla situazione individuale dei minori, e qualsiasi altra assistenza adeguata, specificamente ritagliata sulle situazioni di violenza domestica.
3. Qualora sia necessario prevedere una sistemazione temporanea, i minori, dopo essere stati sentiti sulla questione, tenendo conto della loro età e maturità, sono collocati in via prioritaria con altri familiari, in particolare con un genitore o un titolare della responsabilità genitoriale non violento, in alloggi permanenti o temporanei dotati di servizi di sostegno. Il principio dell'interesse superiore del minore è decisivo nel valutare le questioni relative a una sistemazione temporanea.

Articolo 32 - Incolumità del minore

2. Gli Stati membri istituiscono e mantengono luoghi sicuri per permettere un contatto sicuro tra il minore e il titolare della responsabilità genitoriale che sia autore o indagato di reati di violenza contro le donne o di violenza domestica, purché il titolare di responsabilità genitoriale abbia il diritto di visita. Gli Stati membri assicurano la vigilanza, se del caso, di professionisti formati nell'interesse superiore del minore".

6. Documento Consiglio UE n. 14029 del 17 ottobre 2025

Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea sulla prevenzione, l'individuazione precoce e l'intervento contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica[23].

Questo Documento delinea il quadro di riferimento politico dell'UE per affrontare la violenza di genere e domestica. Il documento riconosce esplicitamente i minori esposti a tali forme di violenza come vittime a tutti gli effetti e individua linee di intervento su prevenzione, protezione, sostegno e monitoraggio, con particolare attenzione agli effetti a lungo termine sulla loro salute fisica e mentale, nonché sui rischi di perpetuazione della violenza nelle generazioni future.

In particolare, le Conclusioni del Consiglio sottolineano che i minori esposti ad atti di violenza contro le donne o di violenza domestica all'interno della famiglia o del nucleo familiare, anche in qualità di testimoni, devono essere considerati vittime di violenza, in quanto esposti a rischi significativi per la salute fisica e mentale a lungo termine, con possibili ricadute negative sulla loro partecipazione alla vita sociale, compresa l'istruzione e con rischio di essere esposti a comportamenti violenti nelle loro future relazioni o di sviluppare a loro volta comportamenti violenti (8) (25).

Il Consiglio evidenzia inoltre come tali esperienze possano aumentare il rischio che i minori, nel corso della vita, siano nuovamente vittime di violenza o sviluppino essi stessi

23 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14029-2025-INIT/it/pdf.

comportamenti violenti nelle relazioni future. In tale prospettiva, il Consiglio invita gli Stati membri ad "adottare misure specifiche di tutela e sostegno a favore dei minori che vivono in contesti caratterizzati da violenza contro le donne o violenza domestica, nonché dei minori che hanno perso la madre a causa di femminicidio o di violenza da parte del partner intimo, al fine di riconoscerne pienamente lo status di vittime e di ridurre i rischi di vittimizzazione o di trasmissione intergenerazionale della violenza (21)".

7. EU Gender-based Violence Survey – Evidence for Policy and Practice (2026)[24]

A distanza di dieci anni dalla pubblicazione del primo studio dell'Ue sulla violenza contro le donne, Fra (Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali) ed Eige (Istituto europeo per l'uguaglianza di genere) hanno realizzato una nuova indagine sulla violenza domestica nell'Unione europea. Il primo dato che emerge è che, nonostante i progressi compiuti in materia di legislazione e politiche, la violenza contro le donne rimane ancora diffusa.

La violenza domestica da parte del partner attuale o precedente rappresenta una delle forme più diffuse di violenza contro le donne. All'interno di questa categoria rientra anche il fenomeno del maltrattamento assistito.

Il capitolo 8 del rapporto esamina le esperienze di violenza vissute durante l'infanzia e le loro possibili conseguenze nel corso della vita. In particolare, analizza la violenza fisica o psicologica esercitata dai genitori durante l'infanzia; i modelli intergenerazionali della violenza e l'esposizione dei minori alla violenza assistita; la relazione tra esperienze di violenza nell'infanzia e violenza sessuale in età adulta; infine, l'esposizione alla violenza dei figli delle intervistate vittime di violenza da parte del partner intimi.

8.3. Modelli intergenerazionali e l'assistere alla violenza

I bambini che vedono violenza tra i propri genitori o tutori possono crescere percependo tali atti come una parte normale di una relazione. L'assistere alla violenza può inoltre informare o influenzare il modo in cui interagiranno con i propri partner intimi più avanti, da adulti.

8.4. Esperienze di violenza nell'infanzia e violenza sessuale in età adulta

Subire violenza nell'infanzia può aumentare la vulnerabilità di una persona alla vittimizzazione in età adulta, secondo l'ipotesi del ciclo della violenza.

L'analisi rivela un modello: le donne che hanno subito abusi sessuali da bambine hanno molte più probabilità di affrontare nuovamente violenza sessuale da adulte.

24 FRA and EIGE, *EU Gender-based Violence Survey – Evidence for Policy and Practice,* Publications Office of the European Union, 2026, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/eu-gender-based-violence-survey-evidence-for-policy-and-practice_en.pdf.

In particolare, l'abuso sessuale nell'infanzia più che triplica la probabilità di subire violenza sessuale da parte di un partner intimo e più che quadruplica il rischio di subire violenza da parte di non partner, come sconosciuti o conoscenti.

Questi risultati confermano le ricerche esistenti che mostrano come le esperienze traumatiche precoci rendano gli individui più vulnerabili a diventare vittime di violenza più avanti nella vita, creando un ciclo in cui il trauma infantile aumenta il rischio di vittimizzazione in età adulta.

8.5. Figli delle intervistate esposti alla violenza da parte del partner intimo della donna

Nell'indagine EU-GBV, alle donne è stato chiesto se – per quanto ne siano a conoscenza – i loro figli abbiano mai visto o sentito un partner intimo essere violento nei confronti dell'intervistata.

I risultati mostrano che la violenza tra partner raramente è segreta per i bambini che vivono nel nucleo familiare. Circa l'80 % dei bambini ha almeno occasionalmente (spesso, talvolta o raramente) visto o sentito episodi di violenza perpetrati dal partner intimo della donna.

L'indagine ha inoltre chiesto se i partner violenti fossero stati abusivi anche nei confronti dei figli nel nucleo familiare. I risultati mostrano che, in molti casi, la violenza si estendeva oltre le donne fino a coinvolgere anche i bambini. L'elevata proporzione di bambini che subiscono abusi in famiglie in cui è presente violenza del partner intimo evidenzia il potenziale impatto intergenerazionale della violenza del partner intimo.

La precedente indagine condotta nel 2014[25] sempre dall'*European Union Agency for Fundamental Rights* (Fra) aveva già evidenziato l'ampia diffusione della violenza subita dalle donne durante l'infanzia.

Nel complesso, considerando violenza fisica, sessuale e psicologica, circa il 35% delle donne dichiarava di aver subito almeno una di queste forme di violenza prima dei 15 anni da parte di un adulto. In particolare, il 12% delle donne intervistate ha indicato di aver subito una forma di abuso o violenza sessuale da parte di un adulto prima dei 15 anni, dato che corrisponde a circa 21 milioni di donne nell'Unione europea. Inoltre, tra le donne che hanno subito violenza sessuale nell'infanzia, il 97% degli autori è di sesso maschile.

Per quanto riguarda le altre forme di violenza subite durante l'infanzia, gli autori risultano frequentemente appartenere al contesto familiare: nel caso della violenza fisica e psicologica, i perpetratori sono spesso i genitori, in maggioranza i padri.

Infine, l'indagine evidenzia anche il fenomeno della violenza assistita: complessivamen-

25 European Union Agency for Fundamental Rights (Fra), *Violence against women: an EU-wide survey. Main results report*, Publications Office of the European Union, 2014. https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_it.pdf.

te, il 73% delle donne che hanno subito violenza da parte di un partner attuale o precedente ha dichiarato che i bambini che vivevano con loro erano consapevoli degli episodi di violenza.

8. La Cassazione su conflitto/violenza e maltrattamento assistito

La Cassazione già a partire dal 2015 ha dato un netto contributo all'affermazione dei diritti dei minori a vivere senza violenza e alla valutazione del danno nell'assistere alla violenza sulle loro madri andando a delimitare la c.d. bigenitorialità nella sua interpretazione di valore assoluto e decisorio delle controversie sull'affido.

Ma prima di passare in rassegna le cassazioni sul tema del maltrattamento assistito ci dobbiamo occupare di un problema anch'esso rilevante che si apre a valle della Convenzione di Istanbul, ovvero il suo riconoscimento nei nostri tribunali. È infatti ancora aperta nei nostri tribunali la questione della distinzione tra violenza e conflitto. Sul punto l'indagine statistica della Commissione femminicidio della scorsa legislatura, condivisa e approvata da tutte le parti politiche, ha messo in evidenza, nella relazione del 2022 sulla vittimizzazione secondaria[26], come circa nell'80% dei procedimenti di separazione e affido in cui si trovano allegazioni di violenza, si traduca la violenza in conflitto. Sul punto più che riferirci alla letteratura introduciamo le sentenze di cassazione penale che negli ultimi anni hanno fatto una netta distinzione tra l'uno e l'altra.

8.1 Conflitto e violenza: la confusione che danneggia i minori oltre le donne

È importante distinguere tra conflitto e violenza, due concetti spesso confusi ma giuridicamente e socialmente differenti. Il conflitto rappresenta una divergenza di interessi, opinioni o bisogni tra persone o gruppi; è un fenomeno naturale nelle relazioni umane e può essere gestito in modo costruttivo, attraverso il dialogo, la mediazione o altri strumenti di negoziazione. La presenza di un conflitto non implica automaticamente un danno per i soggetti coinvolti, né una violazione dei diritti fondamentali.

La violenza, al contrario, si caratterizza per la presenza di un'asimmetria di potere: chi esercita la violenza detiene un vantaggio, reale o percepito, che gli consente di dominare, controllare o danneggiare l'altro. Da questa asimmetria di potere e dall'esercizio dell'abuso di potere che si traduce in minacce e violenze di ogni tipo il minore ne esce danneggiato nel ruolo di testimone (maltrattamento assistito). La violenza esercitata su una figura genitoriale espone il bambino al maltrattamento assistito che provoca traumi psicologici.

In sintesi, mentre il conflitto può rappresentare un'occasione di crescita e apprendimento relazionale, la violenza sulle donne e quella assistita dai minori produce danni.

26 Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, *Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale*, 2022, https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/372013.pdf.

È quindi essenziale, soprattutto in ambito giuridico e sociale, riconoscere questa differenza per tutelare i minori dalle situazioni di reale pericolo e rischio. Inoltre, il maltrattamento assistito è la spia di altri maltrattamenti possibili; aggiungiamo infatti, come indica la letteratura internazionale, che la violenza domestica sulle donne madri è anche il primo fattore di rischio per la violenza diretta sui minori: violenza fisica, psicologica e sessuale che si protrae oltre la separazione dei genitori e spesso si acuisce nella fase post-separativa.

Sulla confusione tra violenza e conflitto, operata nei nostri tribunali e sanzionata dalla Suprema corte, riportiamo alcune significative cassazioni penali, tra cui: la n. 19847 del 22 aprile 2022; la n. 37978 del 3 luglio 23; la n. 17656 del 12 marzo 2024; la n. 20004 del 20 maggio 2024; la n. 4913 dell'8 gennaio/2025; la n. 1268 del 13 gennaio 2025. In aggiunta anche due sentenze della Cedu sul tema del mancato riconoscimento della violenza e dei rischi che gravano su donne e minori.

Sentenza Cass. Pen., Sez. VI, n. 19847 del 22/4/2022

"Se si opera questo esame, anche rappresentando la personalità e i modelli comportamentali riguardanti i ruoli di genere e familiari dei protagonisti, si evita di confondere il delitto di maltrattamenti con le liti familiari, lì vi sono i primi, quando emerge un rapporto di gerarchia e di potere, dunque di sopraffazione di un soggetto su un altro; mentre vi sono le seconde quando le parti sono in posizione paritaria e simmetrica".

Sentenza Cass. Pen., Sez. IV, n. 37978 del 3 /7/23

"Il delitto di maltrattamenti è stato illogicamente scambiato dalla sentenza impugnata con le *liti familiari* sebbene la linea distintiva tra detti comportamenti sia chiara e marcata: si consuma ii primo quando un soggetto impedisce ad un altro, in modo reiterato, persino di esprimere un proprio autonomo punto di vista se non con la sanzione della violenza o dell'offesa; mentre ricorrono le seconde quando le parti sono in posizione paritaria e si confrontano, anche con veemenza, su un piano di riconoscimento e di accettazione reciproca del diritto di ciascuno di esprimere ii proprio punto di vista. Alcuni criteri per cogliere la differenza sono, ad esempio, che vi sia o meno l'ascolto del giudizio e della volontà altrui; che la relazione sia consapevolmente e strutturalmente sbilanciata a favore di uno solo dei due in ragione dell'identità sessuale; che emerga o no un divario di potere fondato su costrutti sociali o culturali connessi ai ruoli di genere tali da creare modelli comportamentali fissi e costanti di prevaricazione; che una parte approfitti di specifiche condizioni soggettive (età, gravidanza, problemi di salute, disabilita) per esercitare anche un controllo coercitivo; che si ripeta o meno, con modalità prestabilite e prevedibili, la soccombenza sempre dello stesso soggetto attraverso offese o umiliazioni o limitazioni della sua libertà personale o di esprimere un proprio autonomo punto di vista; che la sensazione di paura per l'incolumità o di rischio o di controllo riguardi

sempre e solo uno dei due anche utilizzando forme ricattatorie o manipolatorie rispetto ai diritti sui figli minorenni della coppia (Sez. 6, n. 19847 del 22/04/2022, M., non mass.).

In conclusione, la violenza avviene sempre e solo su un piano inclinato a favore dell'autore e gli esiti sono sempre unidirezionati a vantaggio di questi; mentre la conflittualità di coppia si sviluppa su un piano paritario, in cui i protagonisti si riconoscono reciprocamente come soggetti autonomi, dotati di dignità e libertà, e gli esiti del contrasto sono alterni, non prevedibili e tali da non ingenerare mai paura dell'altro".

"La confusione tra il delitto di cui all'art. 572 cod. pen. e le ordinarie «liti» avviene quando non è presa in alcuna considerazione l'asimmetria, di potere e di genere, che esiste nel contesto di coppia o familiare oggetto di esame, ritenendola un dato neutro. È quanto avvenuto nella specie allorché la denigrazione della donna, la sua pubblica mortificazione con ingiurie gravi, le aggressioni subite con pugni e calci, la limitazione della sua libertà nell'avanzare richiesta di chiarimenti al proprio compagno sono state normalizzate a mero conflitto tra pari. ... Per questo ii reato di cui all'art. 572 cod. pen., proprio in quanto reato abituale, impone innanzitutto l'accertamento delle condotte dell'autore e del dolo per poi inserirle nella dinamica della relazione tra autore e vittima, al fine di individuare l'eventuale condizione di ordinaria gerarchia in cui si inscrivono i singoli e più gravi episodi che non necessariamente si sostanziano nella violenza fisica, assumendo, quella psicologica spesso una maggiore capacita traumatica in quanto incidente sull'identità e la dignità della persona offesa".

"Ciò che qualifica la condotta come maltrattante, in un quadro di insieme e non parcellizzato, è che i reiterati comportamenti, anche solo minacciati, operanti a diversi livelli (fisico, sessuale, psicologico o economico) nell'ambito di una relazione affettiva, siano volti a ledere la dignità della persona offesa, ad annientarne pensieri ed azioni indipendenti, a limitarne la sfera di libertà ed autodeterminazione, a ferirne l'identità di genere con violenze psicologiche ed umiliazioni (Sez. 6, n. 30340 del 08/07/2022, S., non mass.), in quanto li disegno discriminatorio che guida gli autori dei reati di violenza contro le donne è costituito dal deliberato intento di possesso, dominazione e controllo della libertà femminile per impedirla (Sez. 6, n. 28217 del 20/12/2022, dep. 2023, G., non mass.; Sez. 6, n. 27166 del 30/05/2022, C., non mass.). Il giudice è, dunque, tenuto a valutare non solo gli episodi che ritiene soggettivamente più gravi, sol perché colpiscono l'integrità fisica o costituiscono specifici reati, ma diversamente da quanto avvenuto nella sentenza impugnata, deve valorizzare e descrivere, in modo puntuale, innanzitutto il contesto diseguale di coppia in cui si consuma la violenza, anche psicologica, praticata dall'autore ed il clima di umiliazione che impone alla vittima per lederne la dignità (Sez. 6 n. 27171 del 06/06/2922,F., non mass.)".

Cass. Pen., Sez. VI, n. 20004 del 20/5/2024

Questa sentenza è di particolare importanza perché chiarisce, anticipando la legge 181/25, che il maltrattamento si può configurare anche in sede di separazione e cessazione della convivenza purché in presenza di filiazione comune. In questa direzione anche la precedente cassazione penale n. 46797/23.

"La circostanza che … abbia lasciato la casa familiare, anziché escludere il pericolo di reiterazione del delitto di maltrattamenti, è stata ritenuta correttamente un fattore di rischio «soprattutto in occasione delle visite del padre alla bambina» che il Tribunale civile, in sede di separazione consensuale, ha consentito in presenza purché sia presente la madre, ovverosia proprio la vittima a cui tutela è stata posta la misura cautelare".

"Ciò vale soprattutto se si condivide un rapporto genitoriale, poiché, in situazioni di pregressa violenza domestica, sono proprio i figli a costituire per l'agente l'occasione o lo strumento per proseguire i maltrattamenti ai danni della persona offesa (Sez. 6, n. 9187 del 15/09/2022, dep. 2023, C., non mass.)".

Cass. Pen., Sez. VI, n. 17656 del 12/3/2024

"La sentenza di primo grado, con un linguaggio deformante rispetto ai fatti accertati, ha ingiustificatamente sminuito e banalizzato come "sfoghi d'ira estemporanei" le gravi violenze esercitate da V. sulla donna […]. La linea distintiva tra violenza domestica e liti familiari è netta. Si consuma il delitto quando un soggetto impedisce ad un altro, in modo reiterato, persino di esprimere un proprio autonomo punto di vista se non con la sanzione della violenza – fisica o psicologica -, della coartazione e dell'offesa e quando la sensazione di paura per l'incolumità (o di rischio o di controllo) riguarda sempre e solo uno dei due, soprattutto attraverso forme ricattatorie o manipolatorie rispetto ai diritti sui figli della coppia. Mentre ricorrono le liti familiari quando le parti sono in posizione paritaria e si confrontano, anche con veemenza, riconoscendo e accettando, reciprocamente, il diritto di ciascuno di esprimere il proprio punto di vista (Sez. 6, n. 37978 del 3/07/2023, cit.; Sez. 6, n. 19847 del 22/04/2022, M., non mass.) e, soprattutto, nessuno teme l'altro […]".

Cass. Pen., Sez. VI, n. 38602 del 10/9/2024

"Ritenere […] che le condotte violente siano le sole lesioni, da misurarsi secondo un criterio quantitativo (profilo cronologico e numero di atti), non tiene conto dell'approdo evolutivo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, anche in un'ottica convenzionalmente orientata, ai fini della configurabilità del delitto in esame è necessaria la valorizzazione di tutte le componenti in cui si esprime la violenza, soprattutto quella psicologica ed economica, convergenti nello strutturare una normalizzata relazione di dominazione e controllo della libertà femminile per impedirla nell'ambito di una relazione di coppia o di altro rapporto familiare (così, tra le altre, Sez. 6, n. 17656 del 12/03/2024, V.; Sez. 6, n. 28217 del 20/12/2022, dep. 2023, G.;

Sez. 6, n. 27166 del 30/05/2022, C.) [...]".

Sentenza Cass. Pen. Sez. VI, n. 4913 del 8/1/2025

"Si consuma il delitto di cui all'art. 572 cod. pen. quando un soggetto impedisce ad un altro, in modo reiterato, persino di esprimere un proprio autonomo punto di vista se non con la sanzione della violenza – fisica, psicologica o economica -, della coartazione e dell'offesa e quando la paura per l'incolumità (o di rischio o di controllo) riguarda sempre e solo uno dei due, soprattutto attraverso forme ricattatorie o manipolatorie rispetto ai diritti sui figli della coppia, prospettando il loro allontanamento dalla vittima se denuncia o se non soggiace ai volere dell'agente: dunque, laddove si crei una situazione di netto squilibrio tra i protagonisti della vicenda considerata ovvero di una evidente prevaricazione dell'agente sulla persona offesa. Al contrario, ricorrono le liti familiari, che non qualificano le condotte in termini di abituali maltrattamenti, ma che possono eventualmente integrare gli estremi di singoli reati contro la persona, quando le parti sono in posizione paritaria e si confrontano, anche con veemenza, ma accettando reciprocamente il diritto di ciascuno di esprimere il proprio punto di vista, e, soprattutto, quando "nessuno teme l'altro", perché vi è il riconoscimento delle reciproche posizioni (così in Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, B., cit.; e Sez. 6, n. 19847 del 22/04/2022)".

Sentenza Cass. Pen. Sez. VI, n. 1268 del 13/1/2025

"Da un quadro fattuale così delineato emerge l'imposizione di un sistema di potere asimmetrico all'interno del nucleo familiare, di cui la componente economico-patrimoniale rappresenta un profilo di particolare rilievo, perché costituisce oggetto di una decisione unilateralmente assunta dall'imputato, anche attraverso il ricorso a forme manipolatorie e pressioni psicologiche sulla persona offesa, tali da incidere sulla sua autonomia, sulla sua dignità umana e sulle sua integrità fisica e morale, quali beni giuridici tutelati dall'art. 572 cod. pen. La gravità delle condotte maltrattanti poste in essere dall'imputato, originate spesso dal desiderio della persona offesa di lavorare, o comunque dalla trasgressione ai divieti da lui imposti, risulta congruamente argomentata sulla base delle convergenti risultanze probatorie acquisite in dibattimento, motivatamente ritenute sintomatiche della costante paura provata sia dai figli che si nascondevano al suo arrivo in casa, sia dalla donna nel denunciarlo. In tal senso invero questa Corte ha affermato che al confusione tra maltrattamenti e liti familiari avviene quando non si esaminano le situazioni sintomatiche sulla asimmetria di genere che talora connota l'andamento delle relazioni familiari di cui la presenza di un comportamento violento costituisce la modalità più visibile".

Cass. Pen. Sez. VI, n. 21253 del 5/7/2025

"Entro tale prospettiva si è affermato, in particolare, che qualificare, in un contesto di coppia o familiare, l'intimidazione, le minacce, l'isolamento, le lesioni, i danneggiamenti, il controllo, l'imposizione di ridurre i rapporti sociali, la coercizione, come

espressive di un comune "conflitto", semmai dietro la *provocazione* della vittima con condotte del tutto legittime, deforma dati oggettivi e pone sullo stesso piano la lesioni di diritti fondamentali (dignità, libertà, integrità fisica e morale), che non possono subire violazioni o limitazioni, neanche occasionali, e costrutti sociali basati sulla liceità di pratiche punitive per una pretesa insubordinazione femminile ad obblighi, di qualsiasi natura, ingiunti dall'autore (Sez. 6, n. 32042 del 08/07/2024, F., Rv. 286854; Sez. 6, n. 26934 del 12/03/2024, S.) che, nella specie, si sono esplicate allorché la donna ha legittimamente richiesto all'uomo di fornire spiegazioni sulla propria fedeltà".

Cass. Pen. Sez. VI, n. 40216 del 15/12/2025

"8.3. Questo passaggio della motivazione non si confronta in alcun modo con l'orientamento di questa Corte che impone al giudice di merito di distinguere in modo rigoroso la violenza domestica e le liti familiari valorizzando l'asimmetria di potere e di genere che connota la relazione, di cui la violenza costituisce la modalità più visibile (v., in motivazione, Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, B., Rv.285273; Sez. 6, n. 26934 del 12/03/2024, S.)".

Cass. Pen. Sez. VI, n. 18662 del 25/5/26

"Ed indubbiamente, la ricostruzione delle dinamiche della coppia, come effettuata nelle sentenze di merito, trascende la mera litigiosità e fisiologica conflittualità, essendo dette dinamiche espressione di una modalità (unilaterale) di gestione della relazione sentimentale violenta, prevaricatrice ed aggressiva. Il registro di comunicazione della coppia era, infatti, affidato a sistematici e ciclici atteggiamenti di indifferenza e noncuranza, ma anche di aggressione fisica e verbale da parte del ricorrente nei confronti della moglie, sì da imporle condizioni di vita umilianti e vessatorie".

Cass. Pen., Sez. VI, n. 31370 del 14/8/2026

"Non è, dunque, condivisibile la riduttiva lettura, proposta dalla difesa, che ha trasformato sistematiche condotte di violenza psicologica in liti di coppia o le ha ricondotte nell'ambito di una sana relazione tra padre e figlia, così operando la normalizzazione di condotte illecite e prospettando come accettabili, fino a renderli giuridicamente legittimi, gli unilaterali atteggiamenti sopraffattori e mortificanti realizzati ai danni dei familiari".

Cedu - Sentenza De Giorgi c. Italia, 16 giugno 2022, ricorso n. 23735/19

La Corte indica alcuni principi che consentono di distinguere il conflitto o la lite dalla violenza in un caso in cui ha condannato l'Italia per non aver protetto efficacemente una donna vittima di violenza domestica, nonostante le ripetute denunce e richieste di protezione:

"Nel caso di specie, la ricorrente ha subìto delle violenze da parte di L.B., che sono

state documentate il 21 novembre 2015 (si veda il paragrafo 12 supra) dall'ospedale e dai carabinieri. La ricorrente è stata colpita alla testa con un casco da moto e ha subìto una contusione a livello dello zigomo sinistro, una contusione nella regione parietale destra, una distorsione del rachide cervicale e una contusione alla spalla.

Il comportamento minaccioso di L.B. le ha fatto temere il ripetersi delle violenze per un lungo periodo di tempo. Le varie denunce e richieste di protezione rivolte alle autorità dello Stato testimoniano questo timore. La ricorrente ha lamentato in diverse occasioni un comportamento di controllo e coercizione, manifestatosi attraverso la sorveglianza dei suoi spostamenti, le molestie davanti alla sua abitazione e le minacce di ucciderla davanti ai bambini".

Cedu – Sentenza Scuderoni c. Italia, 23 settembre 2025, ricorso n. 6045/24

La corte esaminati gli atti: "Per quanto riguarda l'accusa di maltrattamenti, il tribunale, dopo aver qualificato gli atti di G.C. come *disp*etti, ha ritenuto che, nel loro insieme, gli elementi del fascicolo non fossero sufficienti a dimostrare con il grado di certezza richiesto gli elementi costitutivi del reato perseguito. Infatti, secondo il tribunale, il reato di maltrattamenti all'interno della famiglia implicava una condotta abituale caratterizzata da una serie di atti penalmente rilevanti volti a ledere l'integrità fisica o morale della vittima e a infliggerle sofferenze continue, atti che, aggiungeva, dovevano avere carattere sistematico e rendere la convivenza particolarmente dolorosa, distinguendosi così da atti isolati o occasionali.

La Corte conclude: "120. La Corte conclude che tenuto conto del modo in cui hanno trattato gli elementi sottoposti loro che riferivano di violenze coniugali perpetrate nei confronti della ricorrente – e in particolare della loro incapacità di garantire che l'autore dei fatti fosse perseguito e, se del caso, punito senza indebito ritardo –, le autorità interne non hanno tenuto conto, nell'ambito dell'indagine penale, del problema specifico della violenza domestica. In particolare, la Corte non può che constatare che: il tribunale ha ritenuto che i comportamenti di G.C. nei confronti della ricorrente, sebbene oggettivamente molesti e aggressivi, fossero più l'espressione di un conflitto e di un risentimento che atti di maltrattamento sistematico, e che la ricorrente non fosse stata ridotta a uno stato di sottomissione psicologica. Non è stata effettuata alcuna valutazione approfondita delle accuse di violenza psicologica e fisica, di ostacolo all'esercizio del diritto di visita della ricorrente e di violenza economica; per assolvere G.C. dal reato di lesioni personali, il tribunale ha messo in dubbio la credibilità della ricorrente senza una motivazione sufficiente, nonostante la presentazione da parte di quest'ultima di un certificato medico redatto in regime di urgenza immediatamente dopo i fatti denunciati.

121. La Corte ritiene che, agendo in tal modo, le autorità interne abbiano mancato al loro obbligo di dare una risposta proporzionata alla gravità dei fatti denunciati dalla ricorrente. Essa rileva inoltre che la ricorrente non ha potuto presentare ricorso contro la sentenza, poiché la sua richiesta è stata respinta dalla procura.

122. Ne consegue che, nelle circostanze particolari del caso di specie, tenuto conto del pericolo sociale specifico rappresentato dalla violenza contro le donne e della necessità di combatterla con azioni efficaci e dissuasive, lo Stato, nella sua risposta alla violenza subita dalla ricorrente, non ha adempiuto in modo sufficiente al suo obbligo procedurale di garantire che le violenze da lei subite fossero trattate in modo adeguato".

8.2 La Cassazione e la Cedu sul maltrattamento assistito

Una volta chiarita la distinzione tra conflitto e violenza all'interno della famiglia e della coppia, è possibile affrontare il tema del maltrattamento assistito dai minori, che si configura quando venga accertata una situazione di violenza domestica, in particolare di violenza nei confronti della madre.

Si procederà, quindi, a una breve sintesi e a una raccolta delle pronunce della Corte di cassazione, sia penali sia civili, che hanno elaborato e consolidato i principali principi giurisprudenziali in materia.

Nell'articolo 572 del Codice penale, seguendo la sua evoluzione, il maltrattamento assistito è stato inserito prima quale aumento di pena quando il reato è commesso in presenza di un minore o in suo danno e poi quale danno autonomo al minore persona offesa del reato (Legge 19 luglio 2019, n. 69).

All'esito di questa evoluzione, oggi la tutela del minore si è rafforzata nell'ambito della violenza familiare: anche quando il minore non sia direttamente destinatario delle condotte violente, è sufficiente che assista ai maltrattamenti perpetrati nei confronti dell'altro genitore affinché possa configurarsi il reato, noto come c.d. violenza assistita. La Corte di cassazione riconosce, infatti, il minore quale vittima di questa forma di violenza, affermando che l'esposizione alla violenza domestica costituisce di per sé una condizione lesiva della sua integrità psicofisica.

La Corte di cassazione, Sez. III penale, con sentenza n. 21024 del 30 maggio 2022 ha confermato la piena legittimità costituzionale dell'articolo 572, comma 2 del Codice penale, che prevede un aggravamento di pena quando i maltrattamenti sono commessi "in presenza" o "in danno" di un minore. La Corte chiarisce che le due ipotesi sono solo apparentemente diverse:

- *in danno di minore*: il minore è vittima diretta delle violenze (offesa alla sua integrità fisica o morale);
- *in presenza di minore (violenza assistita)*: il minore non è colpito direttamente, ma assiste alle violenze tra i genitori o familiari; l'offesa riguarda la sua integrità psichica, poiché l'esposizione a un clima di sopraffazione può comprometterne lo sviluppo.

Secondo la Cassazione, non vi è violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) nella

scelta del legislatore di equiparare sanzionatoriamente le due situazioni, perché la *ratio* è identica: elevare la tutela del minore, soggetto vulnerabile, sia quando subisce violenza diretta sia quando ne è spettatore: "Orbene, nel caso di specie non è dato ravvisare alcun profilo di manifesta irragionevolezza, laddove il legislatore, nella fattispecie censurata, ha accomunato i fatti di maltrattamento commessi 'in presenza' e 'in danno' del minore...La ratio dell'aggravante si correla, infatti, all'esigenza di elevare la soglia di protezione di soggetti i quali, proprio a cagione dell'incompletezza del loro sviluppo psico-fisico, risultino più sensibili ai riflessi dell'altrui azione aggressiva, specie se commessa da un genitore in danno dell'altro, e possano così rimanerne vulnerati, esito che riflette gli approdi ormai adeguatamente consolidati della scienza psicologica, secondo cui anche bambini molto piccoli sono negativamente influenzati dagli eventi traumatici verificatisi nell'ambiente che li circonda. Non è perciò affatto irragionevole che il Legislatore abbia considerato, nella medesima disposizione, i fatti di maltrattamento commessi "in presenza" o "in danno" di un minore in quanto sono espressione della medesima ratio: la tutela dell'integrità del minore, nelle sue componenti di integrità psichica in un caso, che può essere compromessa quando il minore è spettatore di episodi di violenza in ambito familiare, e di integrità fisica, quando il minore è egli stesso vittima di violenza".

La sentenza si inserisce nell'evoluzione giurisprudenziale che ha elaborato il concetto di "violenza assistita", riconoscendo che anche il solo assistere a violenze domestiche costituisce una forma di maltrattamento, in quanto idonea a ledere lo sviluppo psico-fisico del minore.

La tutela è coerente anche con la *Convenzione di Istanbul* e con la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio della scorsa legislatura che riconoscono la violenza assistita come forma di grave pregiudizio per il minore, rilevante anche nei procedimenti civili sull'affidamento e sulla responsabilità genitoriale.

In sintesi: la Corte afferma che la presenza del minore durante i maltrattamenti non è un fatto neutro, ma costituisce una lesione autonoma della sua integrità psicologica, meritevole della stessa severità sanzionatoria prevista per la violenza diretta.

La Suprema Corte ha precisato che non è richiesta una perizia o un accertamento clinico specifico sul minore per dimostrare che l'assistenza alla violenza sia pericolosa o dannosa. È sufficiente che la presenza del minore a episodi reiterati di maltrattamenti sia dimostrata e tali episodi siano idonei, in astratto, a compromettere lo sviluppo psico-fisico del minore. Per integrare l'aggravante è richiesto quindi che il minore abbia assistito a una serie di comportamenti maltrattanti tali da creare un contesto abituale o ripetuto che, in astratto, metta a rischio il suo sviluppo psico-fisico.

Excursus Cassazione penale sul maltrattamento assistito

La giurisprudenza della Corte di cassazione ha progressivamente riconosciuto che il minore che assiste alla violenza domestica è vittima di una forma autonoma di offesa, anche in assenza di aggressioni dirette. In una prima fase è stata valorizzata la condizione dei figli quali spettatori abituali di un clima di sopraffazione idoneo a integrare il delitto

di maltrattamenti. Successivamente si è affermato che il minore è persona offesa dal reato, con piena tutela processuale. Con l'ingresso normativo della "violenza assistita" nel 2019 (art. 572, comma 2, c.p.), il legislatore ha recepito tale elaborazione, attribuendo espresso rilievo alla commissione del fatto in presenza del minore.

La Corte ha chiarito che la "presenza" coincide con la percepibilità dell'atto violento, anche sensoriale e anche in tenerissima età. Si è inoltre affermata, ai fini sanzionatori, una sostanziale equiparazione tra violenza diretta e violenza assistita, ritenendo il pregiudizio insito nell'esposizione stessa al contesto maltrattante, senza necessità di prova di un danno concreto. Ancora, come sottolineato dalla recente sentenza 2698/25 si deduce che quando vi è violenza nella coppia, soprattutto in caso di convivenza, l'esposizione dei minori alla stessa va presunta.

Infine la Cassazione n. 893/2026, sulla scia di altre (35850/25) conferma un principio ormai consolidato: per il reato di maltrattamenti assistiti, non conta la frequenza degli episodi, ma la gravità e la qualità delle condotte. La violenza domestica è considerata un reato di pericolo astratto, per cui non è necessario un referto o una diagnosi clinica, né attendere che il danno si realizzi. Ciò che rileva è il rischio che un ambiente familiare violento comprometta l'equilibrio emotivo e lo sviluppo psicofisico del minore. Anche pochi episodi, se particolarmente offensivi e idonei a generare paura, sono sufficienti per configurare l'aggravante: "Merita di essere condiviso il recente orientamento di questa Corte, (...) che nel ripercorrere l'evoluzione giurisprudenziale sulla configurabilità della circostanza aggravante del reato di maltrattamenti commessi in presenza di un minore - ha concluso nel senso della necessità di accertare, in considerazione della "qualità" piuttosto che della "quantità" degli episodi di violenza intrafamiliare cui il minore assiste, la idoneità a determinarne uno stato di sofferenza, fisica o psicologica, anche in ragione della comprovata esistenza di pregressi analoghi episodi di violenza assistita in danno del minorenne. Le modalità di realizzazione e non il numero degli episodi debbono, dunque, orientare la valutazione del Giudice di merito: una tale soluzione appare coerente con una interpretazione costituzionalmente orientata della norma alla luce dei principi di offensività e di proporzionalità" (Cass. 893/26).

Tra le ultime sentenze del 2026 - orientate sulla qualità e non sulla quantità degli episodi - annoveriamo anche la n.16465 del 7 maggio in cui si riafferma che la sostanza della tutela non risiede nel numero di volte in cui il minore assiste alla violenza, ma nel pericolo concreto o nel danno effettivo alla sua stabilità psichica e fisica.

Sentenza n. 4332 del 29 gennaio 2015

"Possono integrare il delitto di cui all'art. 572 cod. pen. non solo fatti commissivi, sistematicamente lesivi della personalità della persona offesa, ma anche condotte omissive connotate da una deliberata indifferenza e trascuratezza verso gli elementari bisogni affettivi ed esistenziali della persona debole da tutelare. Può essere

perciò ricompresa nel novero dell'offensività, tipica della norma, anche la posizione passiva dei figli minori laddove questi siano "sistematici spettatori obbligati" delle manifestazioni di violenza, anche psicologica (nella specie del padre nei confronti della madre)".

Sentenza n. 45403 del 27 ottobre 2016

Questa sentenza rappresenta uno dei pilastri giurisprudenziali:

- sia per la definizione del maltrattamento assistito: "In tal modo il legislatore ha inteso attribuire specifica valenza giuridica alla c.d. violenza assistita, intesa come il complesso di ricadute di tipo comportamentale, psicologico, fisico, sociale e cognitivo, nel breve e lungo termine, sui minori costretti ad assistere ad episodi di violenza e, soprattutto, a quelli di cui è vittima la madre";
- sia perché su di essa il legislatore si è basato per prevedere espressamente nel Codice che *il minore che assiste ai maltrattamenti è persona offesa dal reato*: "Proprio in considerazione della ratio ispiratrice della disposizione e della sua funzione, che il minore che abbia assistito ad uno dei delitti indicati nella disposizione può essere considerato anch'egli persona offesa del reato, in quanto la configurabilità di detta circostanza aggravante determina una estensione dell'ambito della tutela penale, anche al minore che abbia assistito alla violenza, come tale pienamente legittimato a costituirsi parte civile, essendo anch'egli danneggiato dal reato, così come aggravato".

Sentenza n. 18833 del 2 maggio 2018

"Il delitto di maltrattamenti può essere configurato anche nel caso in cui i comportamenti vessatori non siano rivolti direttamente in danno dei figli minori, ma li coinvolgano (solo) indirettamente quali involontari spettatori delle feroci liti e dei brutali scontri fra i genitori che si svolgano all'interno delle mura domestiche, cioè allorquando essi siano vittime di c.d. violenza assistita".

Sentenza n. 34504 del 3 dicembre 2020

La violenza assistita è idonea a costituire la base giuridica per la sospensione della responsabilità genitoriale: "Orbene, nel caso di specie, dalla ricostruzione in fatto convergente svolta dai giudici di merito, non vi è dubbio che la percezione dei figli della vittima sulla gravità delle violenze che si sono realizzate per anni ai danni della loro madre nell'ambiente domestico sia stata consapevole ed evidente, tanto che purtroppo essi sono stati costretti anche più volte ad intervenire in sua difesa e addirittura a coinvolgere le forze dell'ordine in interventi che evitassero epiloghi più gravi dei maltrattamenti. Resta, pertanto, da verificare se la violenza assistita che integra la circostanza aggravante descritta dall'art. 61, comma primo, n. *11-quinquies* cod. pen. sia idonea a costituire la base giuridica per la sospensione della responsabilità genitoriale del ricorrente ai sensi dell'art. 34, comma secondo, cod. pen. Il Collegio ritiene che non vi possa essere dubbio al riguardo".

Sentenza n. 74 del 4 gennaio 2021

"L'ordinamento penale ha ormai riconosciuto rilievo anche ai minori c.d. "vittime indirette", nei casi di "violenza assistita".

"Sulla base di tali presupposti e sul rilievo dei consolidati esiti degli studi scientifici concernenti gli effetti negativi sullo sviluppo psichico del minore costretto a vivere in una famiglia in cui si consumino dinamiche di maltrattamento, si è affermato dunque che la condotta di colui che compia atti di violenza fisica contro la convivente integra il delitto di maltrattamenti anche nei confronti dei figli, in quanto lo stato di sofferenza e di umiliazione delle vittime non deve necessariamente collegarsi a specifici comportamenti vessatori posti in essere nei confronti di un determinato soggetto passivo, ma può derivare anche dal clima generalmente instaurato all'interno di una comunità in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere del soggetto attivo".

Sentenza n. 8323 del 2 marzo 2021

La Corte ha affermato che per l'aggravante "in presenza di minore" *non è necessaria l'abitualità delle condotte*, ma basta che il minore abbia assistito anche a un solo episodio pertinente. Massima: "Il reato di maltrattamenti, aggravato dalla circostanza dell'essere stato commesso alla presenza di un minore, prevista dall'art. 61, n. 11-quinquies, cod. pen., si differenzia dal reato di maltrattamenti in famiglia in danno di minore, vittima di violenza cd. assistita, perché, ai soli fini della configurabilità dell'aggravante, non è necessario che gli atti di sopraffazione posti in essere alla presenza del minore rivestano il carattere dell'abitualità".

Sentenza n. 19832 del 6 aprile 2022

Stabilisce che dopo la riforma del 2019 (cd. "Codice Rosso"), basta una delle condotte maltrattanti – anche se l'unica – commessa alla presenza del minore per far scattare l'aggravante.

Sentenza n. 09187 del 3 marzo 2023

Conferma che l'aggravante della presenza dei figli minorenni può applicarsi quando i minori assistono alle violenze; ribadisce che è sufficiente la prova che il minore abbia assistito agli episodi; nel caso concreto, i giudici di merito avevano descritto puntualmente quando il bambino aveva assistito alle violenze del padre contro la madre dalla sentenza passi chiave: "...dopo avere malmenato la ex compagna, che lo implorava di smetterla anche per la presenza del figlio (...) che piangeva disperato, aveva tentato di defenestrarla...Sulla base di questi elementi, i giudici di merito hanno concluso che il ricorrente fosse responsabile del reato di maltrattamenti aggravati, sia dall'essere stati commessi su donna in stato di gravidanza, sia dalla presenza dei figli minorenni, con riferimento all'intero periodo in contestazione".

Sentenza n. 21998 del 22 maggio 2023

La Corte ha confermato la corretta applicazione della normativa più severa, sottolineando che, trattandosi di un reato abituale, la consumazione si considera completata con l'ultima condotta maltrattante. Poiché il comportamento vessatorio verso il figlio minore è proseguito anche dopo l'entrata in vigore della legge (n. 69/2019), il più severo trattamento sanzionatorio è legittimamente applicabile: "...questa Corte ha precisato che, a fronte di condotte che hanno avuto inizio prima dell'entrata in vigore di detta legge, ma proseguite in epoca successiva, trova applicazione il più severo trattamento sanzionatorio previsto dalla nuova fattispecie, stante la natura unitaria del reato abituale che implica che ogni nuova azione si saldi a quelle precedenti, trasferendo il momento della consumazione all'ultima delle condotte tipiche realizzate".

La decisione evidenzia come la protrazione di maltrattamenti assistiti - cioè il coinvolgimento del minore come testimone o vittima indiretta dei comportamenti vessatori - rilevi ai fini della pena: anche un solo atto maltrattante compiuto in presenza del figlio dopo l'entrata in vigore della legge integra l'aggravante e conferma l'unitarietà del reato.

Sentenza n. 8452 del 24 febbraio 2023

"3.1. Prima di affrontare il tema, va dato atto dell'infondatezza della censura, contenuta in detto motivo di ricorso, relativa alla pericolosità di R. soltanto rispetto alla moglie e non anche ai figli, nei cui confronti non avrebbe esercitato direttamente violenza, tale da non meritare la misura cautelare del divieto di avvicinamento anche a loro. L'art. 572 cod. pen. prevede, all'ultimo comma, in adesione ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale, che questi ultimi, quando minorenni, sono persone offese dal reato per il solo assistere alle violenze subite dalla loro madre, che costituisce violazione di un diritto umano fondamentale, in ragione del gravissimo trauma da esse generato sulla loro sana ed equilibrata crescita, oltre che sulla loro stessa identità, specie quando, come nella specie, perpetrate dal loro padre e da chi, dunque, dovrebbe proporre, in quanto figura genitoriale, un modello educativo di rispetto, di cura e di tutela della dignità dei componenti della famiglia.

3.2. La censura menzionata non si confronta in alcun modo non solo con il principio immanente all'ordinamento interno ed internazionale – del *Best interest of the child*, sancito dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176) e dall'art. 30 Cost., ma neanche con le norme previste dal Codice civile (artt. 336 e 337-ter cod. civ.) che lo hanno recepito. Queste ultime stabiliscono che la violenza domestica, erroneamente e più volte ridimensionata nel ricorso come "conflittualità", sia causa di revoca, sospensione o limitazione nell'esercizio della responsabilità genitoriale".

Sentenza n. 47121 del 23 novembre 2023

Sentenza chiave nel dichiarare che la configurazione del maltrattamento assistito prescinde dall'età**.**

"Non vi è motivo di dubitare del pericolo di danno indotto dalla visione di comportamenti violenti anche in bambini in età tenerissima, il cui sviluppo neurobiologico, nelle prime fasi, appare, anzi, particolarmente delicato e potrebbe, quindi, essere vieppiù compromesso, proprio per l'impossibilità/difficoltà, per il neonato e l'infante, di elaborare le immagini e gli stimoli cui sono passivamente sottoposti (né appare dotata di adeguato supporto l'affermazione, presente in una delle due sentenze di legittimità citate, che la "consapevolezza" si sviluppi soltanto a partire dalla seconda metà del primo anno di vita)".

Sentenza n. 17845 del 7 maggio 2024

"Perché operi l'aggravante della violenza assistita non occorre che le condotte vessatorie realizzate in presenza dei minori abbiano necessariamente il contenuto proprio della violenza fisica, potendo apprezzarsi a tal fine anche quelle verbalmente violente o tipicamente dispregiative che contribuiscono, nella loro abitualità, a dare corpo al contesto maltrattante destinato a fondare l'ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia".

Sentenza n. 19115 del 14 maggio 2024

"Il provvedimento impugnato ha fatto, dunque, corretta applicazione dell'art. 572 cod. pen. in ordine alla c.d. violenza assistita che, in attuazione delle fonti sovranazionali (artt. 22 e 46 della Convenzione di Istanbul; art. 22, comma 4, della Direttiva 2012/29/UE), punisce la sofferenza patita dal minorenne sotto due profili: direttamente, per il solo fatto di essere presente (art. 572, secondo ed ultimo comma, cod. pen.), e indirettamente, per la percepita afflizione cui è soggetta la propria madre (Sez. 6, n. 8323 del 9/02/2021, Rv .. n. 281051). Infatti, la ratio della norma penale si correla all'esigenza di elevare la soglia di protezione di soggetti che, proprio per l'età in cui si trovano, risultano più vulnerati dai riflessi dell'azione aggressiva cui assistono, specie se di un genitore sull'altro (Sez. 3, n.21024 del 28/04/2022., Rv. n. 283204), con la chiara intenzione di rafforzarne anche il ruolo processuale. A fronte di questo contesto normativo, il ricorso tenta un'interpretazione che non colloca nel dovuto contesto la violenza domestica e la violenza assistita, riducendole alle sole aggressioni fisiche, nonostante dal provvedimento impugnato risulti che il ricorrente imponesse una ordinaria e quotidiana modalità discriminatoria nei confronti della moglie, e dunque, vista dal punto di vista del bambino, del padre nei confronti della madre. Lo screditamento, le umiliazioni e la limitazione della libertà della donna, che costituiscono forme di vera e propria violenza psicologica perpetrate davanti al figlio minorenne, non sono state in alcun modo prese in esame dalle censure, limitatesi a singoli episodi più eclatanti,

nonostante costituisca ormai un dato acquisito, anche grazie agli esiti degli studi scientifici sul tema, che vivere con un padre che consumi dinamiche di maltrattamento, anche soltanto morale, ai danni della madre produce effetti negativi e devastanti sia sullo sviluppo psichico del minorenne sia sul suo processo di sana ed equilibrata crescita (Sez. 5, n. 74 del 20/11/2020, Rv. 280141; Sez. 6, n. 16583 del 28/03/2019, Rv. 275725) perché, da un lato, lo porta ad interiorizzare e normalizzare modelli diseducativi paterni e, dall'altro, a svalutare la figura materna".

Sentenza n. 20004 del 20 maggio 2024

"Il Tribunale, nel ritenere «l'assoluta necessità di vietare qualsiasi forma di avvicinamento, allo stato legittimato dal diritto di visita disposto in sede di separazione consensuale» (pur senza braccialetto elettronico e con una distanza di soli 200 metri) ha operato un doveroso bilanciamento tra il diritto di visita del padre, stabilito in sede civile, e le esigenze di tutela della minorenne, che ne è stata vittima - sia diretta che come testimone di quelle praticate ai danni della madre (art. 572, ultimo comma, cod. pen.) -, ritenendo queste ultime prevalenti".

Sentenza n. 31929 del 25 giugno 2024

La sentenza conferma/interpreta la "violenza assistita" alla luce della riforma, ribadendo che l'aggravante speciale di cui all'art. 572, comma 2, c.p. si applica nei casi di maltrattamenti in presenza di minore, specificando che gli episodi cui assiste il minore devono essere tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico.

Sentenza n. 2698 del 22 gennaio 2025

"Si evidenzia, piuttosto, che da nessun passaggio della sentenza impugnata (tantomeno, dal capo di imputazione) si evince che gli episodi maltrattanti cui assistettero i minori furono isolati e circoscritti: i Giudici dell'appello parlando, esattamente al contrario, di «persistenza della condotta delittuosa addirittura dinanzi ai figli minori» (classe 2010; 2013 e 2019) i quali, d'altronde, con la coppia convivevano e che, dunque, si presume fossero presenti al momento in cui le (abituali) condotte maltrattanti venivano poste in essere dall'imputato".

"Quanto, infine, e specificamente, alle deduzioni sulla violenza assistita dal piccolo T., all'epoca dei fatti infante, lo stesso ricorrente afferma che il bambino nacque «nel contesto della condotta maltrattante». Ciò premesso, è proprio la sentenza Sez. 6, n. 47121 del 05/10/2023, M. cit., indicata nel ricorso, a mettere in chiaro, discostandosi dalle affermazioni contenute in due isolati precedenti, l'idoneità della violenza assistita a compromettere il sano sviluppo psichico del minore anche in tenerissima età (anzi, vieppiù di tali soggetti), sempre alla condizione, già richiamata ed inverata – come precisato - nel caso di specie, che il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio di compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico".

Sentenza n. 9802 dell'11 marzo 2025

"Alla luce di tale accertamento del tutto ininfluente diventa la circostanza che il ragazzino non abbia visto quanto accadeva in casa, essendo il pianto in cui è scoppiato la dimostrazione ineludibile che avesse pienamente percepito l'aggressione posta in essere dal padre nei confronti della compagna. Ed invero ciò cui il legislatore ha inteso, ai fini della configurabilità dell'aggravante ad effetto speciale ex art. 572 secondo comma cod. pen., con la locuzione "in presenza del minore" conferire rilevanza è la percepibilità dell'atto, la quale non si realizza non soltanto attraverso il senso della vista, ma coinvolge tutte le componenti sensoriali, mediante le quali un individuo è in grado di registrare e interiorizzare gli stimoli esterni che portano all'assimilazione dell'evento di cui è stato partecipe".

Sentenza n. 19483 del 26 maggio 2025

"In merito, l'ordinanza impugnata precisa, infatti, che le figlie sono state vittime indirette giacché costrette ad assistere alle violenze sulla loro madre (è stata contestata l'aggravante dei maltrattamenti assistiti) e, di seguito, che, in base all'assetto legislativo dell'art. 570 cod. pen., il minore di anni 18 che assiste ai maltrattamenti si considera persona offesa dal reato, richiamando, sul punto, giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 20004 del 12/03/2024, S.,Rv. 286478), secondo cui è legittimo il provvedimento cautelare che disponga il divieto di avvicinamento dell'indagato al figlio minore vittima di violenza domestica, anche solo assistita, nonostante il diritto di visita riconosciuto dal giudice civile della separazione, in ragione della prevalenza, in funzione del *Best interest of the child,* delle ragioni di tutela del minore da ogni pregiudizio su quelle del soggetto maltrattante ad esercitare le prerogative genitoriali".

Sentenza n. 30780 del 15 settembre 2025

Questa sentenza si aggiunge alle altre sul maltrattamento assistito inserendo direttamente nel rapporto padre-figlia l'odioso comportamento del *body shaming* e della denigrazione costante relativa all'aspetto fisico. Si tratta comunque di un rapporto padre-figlia all'interno del contesto di separazione dei genitori dove la madre dava atto che le visite alla figlia erano utilizzate per offenderla e denigrarla, in una logica vessatoria che vuole il partner violento proseguire con i suoi comportamenti, anche dopo la separazione, trasferendo le violenze sui figli: "8.1. La Corte del merito, nel riscontrare probatoria mente i costituti oggettivi del reato in contestazione, con adeguata puntualità ha dato conto delle dichiarazioni della madre della minore (là *dove* descriveva le visite del padre come una occasione "per perpetuare comportamenti svilenti e maltrattanti" ai danni della figlia) ...".

"L'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art 572 cod. pen. per aver manifestato, in termini di reiterata frequenza nell'arco temporale compreso dall'imputazione, il proprio disprezzo per le condizioni fisiche e le capacità relazionali della figlia, alla quale rivolgeva, con continuità, frasi denigratorie ("cicciona, fai schifo,

susciti repulsione in me e in chi ti guarda"), ferendone la personalità e provocandone un regime di vita svilente, anche in considerazione della particolare vulnerabilità della stessa, all'epoca undicenne"[27].

Sentenza n. 35850 del 25 settembre 2025

"Deve, invece, affermarsi che, ai fini della sussistenza dell'aggravante del reato di maltrattamenti commessi in presenza di un minore, il giudice, a prescindere dal numero degli episodi di violenza intrafamiliare, deve accertare la qualità dell'episodio (o degli episodi) cui il minore assiste, verificandone la idoneità a determinare uno stato di sofferenza, fisica o psicologica, indotto dalle relative modalità di realizzazione. L'aggravante della violenza assistita cd. semplice - cioè del reato di maltrattamenti commesso in presenza del minore - prescinde dal numero degli episodi ma richiede, comunque, la idoneità della condotta maltrattante tenuta in presenza del minore a determinare uno stato di sofferenza, fisica o psicologica, nella vittima".

"Se si concentra l'attenzione ricostruttiva sul piano degli effetti della esposizione a condotte violente, anche occasionali, è agevole cogliere la *ratio* dell'aggravante del reato violento commesso «in presenza» di minore, nella idoneità della condotta a cagionare uno stato di sofferenza di fronte a una condotta violenta commessa contro figure di riferimento affettivo da parte di persone di famiglia. Il minore, in tali casi, fa diretta esperienza di episodi che avvengono nel suo campo percettivo e che sono idonei, anche in bambini in età tenerissima, quando lo sviluppo neurobiologico dell'infante è particolarmente delicato e suscettibile - secondo le scienze piscologiche e sociali - di compromissione per la naturale impossibilità e difficoltà, per il neonato e l'infante, di elaborare le immagini e gli stimoli cui sono passivamente sottoposti, a cagionare uno stato di disagio e sofferenza non meno che per soggetti di età scolare o adolescenti, per i quali il danno consiste anche nella "offerta" di modelli comportamentali negativi, improntati alla violenza e sopraffazione dell'altro e che, come si è innanzi rilevato, nel caso in esame hanno avuto un impatto negativo sulla minore che ha assistito al violento episodio di maltrattamento della nonna".

Sentenza n. 37890 del 10 ottobre 2025

"Una volta accertato che il delitto abituale si è consumato alla presenza della minorenne in tutte le sue modalità espressive (violenza fisica, psicologica, economica, morale, ecc.), non è richiesta la verifica delle ricadute concrete sul suo sano ed equilibrato sviluppo psicofisico (Sez. 6, n. 27802 del 15/04/2025, P., Rv. 288416) costituendo un dato acquisito dalla comunità scientifica mondiale, fatto proprio dalle Convenzioni internazionali recepite dal nostro codice penale con l'introduzione dell'ultimo comma dell'art. 572 cod. pen., la gravità del pregiudizio e del trauma, soprattutto di natura psicologica, subito dai minorenni esposti alla violenza

27 Per un commento esaustivo della sentenza cfr: https://www.sistemapenale.it/it/scheda/pedol-il-body-shaming-come-reato-precisazioni-a-margine-di-una-recente-pronuncia-della-corte-di-cassazione-in-materia-di-maltrattamenti.

domestica perpetrata ai danni della madre o dell'adulto di riferimento, anche quando non direttamente colpiti, per il significativo turbamento derivante dalla sofferenza del genitore vittima".

Sentenza n. 893 del 9 gennaio 2026

"2.7. Va, poi, ulteriormente precisato che, in considerazione della natura di reato di pericolo astratto del reato di maltrattamenti in famiglia, la idoneità della condotta maltrattante a determinare uno stato di sofferenza, fisica o psicologica, nella vittima minorenne che vi assiste, non richiede la verifica di una idoneità in concreto, ma semplicemente la valutazione di astratta offensività, nel senso che, sulla base dell'*id quod plerumque accidit,* quell'episodio o quegli episodi debbono essere tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del normale sviluppo psico-fisico del minore: diversamente opinando si trasformerebbe la struttura del delitto in reato di pericolo in concreto".

"2.8. In questa prospettiva, dalla ricostruzione fattuale della vicenda - operata dai Giudici nelle due conformi sentenze di merito e che il ricorrente non ha sostanzialmente contestato – emerge non solo che il piccolo T. aveva assistito a due episodi di aggressione, verbale e fisica, ai danni della madre, venendo nella seconda occasione sopraffatto da una crisi di pianto, ma risulta altresì che i suoi primi sette anni di vita, dal 2013 al 2020, trascorsero in un clima familiare costellato da violenze fisiche, minacce e umiliazioni verbali. L'avere il bambino, sin dai primi anni di vita e in una delle fasi più delicate della crescita, respirato un clima insano per le continue aggressioni fisiche e verbali, commesse a cadenza quasi quotidiana e per di più ai danni di una figura per lui affettivamente assai importante e significativa, è un fatto di per se stesso potenzialmente idoneo a comprometterne un sano sviluppo psico-fisico. È, infatti, scientificamente provato che, soprattutto in ragione dell'incompletezza dello sviluppo psico-fisico dei minori, costoro sono più sensibili ai riflessi dell'altrui azione aggressiva, specie se è commessa da un genitore in danno dell'altro, e possono così rimanerne vulnerati. E ciò a prescindere dal numero degli episodi, cui il minore abbia eventualmente assistito *de visu* e *de auditu*. Peraltro – alla stregua della ricostruzione operata dai Giudici di primo grado (pagg. 4 e 5 della sentenza) – i due episodi, cui il piccolo T. ha assistito, sono qualitativamente di intensità offensiva tale da esporne a rischio il sano sviluppo psico-fisico".

Sentenza n. 9770 del 13 marzo 2026

In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, ai fini della configurabilità dell'aggravante della commissione del fatto in presenza di minore di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen., non è sufficiente il mero dato della presenza occasionale del minore durante una delle condotte vessatorie, ma è necessario che il giudice di merito accerti e motivi in ordine all'idoneità delle modalità concrete del fatto, anche se unico, a determinare, secondo un giudizio di astratta

offensività fondato sull'*id quod plerumque accidit*, uno stato di sofferenza fisica o psicologica tale da porre a rischio il normale sviluppo psico fisico del minore.

Dalla sentenza: "Va sottolineato, infatti, anche un unico episodio di violenza può essere significativo sotto il profilo fattuale (ad es. una violenta aggressione agita sotto gli occhi del minore) ed essere idoneo a cagionare un profondo trauma al minore. Si è, infatti, osservato che, in ragione dell'incompletezza dello sviluppo psico-fisico dei minori, costoro sono più sensibili ai riflessi dell'altrui azioni aggressiva, specie se è commessa da un genitore in danno dell'altro, e possono così rimanerne vulnerati".

Sentenza n. 12516 del 2 aprile 2026

"In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, il giudice, per il riconoscimento dell'aggravante della commissione del fatto in presenza di minore, è tenuto ad accertare, avendo riguardo alla qualità e non alla quantità delle condotte cui quest'ultimo assiste e alle modalità della loro realizzazione, l'idoneità delle stesse a determinare nel predetto uno stato di sofferenza fisica o psicologica, da apprezzare in termini di astratta offensività in base all'*id quod plerumque accidit*".

Sentenza n. 14882 del 24 aprile 2026

"Cosicché, in conclusione, il dato testuale dell'art. 572, comma 2, cod. pen. non richiede, per il riconoscimento della aggravante, alcuna indagine, da parte del Giudice di merito, sulla concreta incidenza della condotta sulla personalità del minore, alla cui presenza la condotta è realizzata".

Sentenza n. 16973 del 12 maggio 2026

Ai fini della configurabilità dei maltrattamenti "assistiti", per un verso, si deve guardare alla qualità e non alla quantità degli episodi maltrattanti cui assiste il minorenne, dovendosi accertare, quale che ne sia il numero, l'idoneità di tali episodi a compromettere lo sviluppo psico-fisico del predetto, in termini di astratta offensività, sulla base dell'*id quod plerumque accidit*; per altro verso, non si richiede la presenza fisica del minorenne sul luogo in cui si realizzano le condotte maltrattanti, essendo sufficiente che egli percepisca le violenze fisiche o psicologiche commesse, anche soltanto per via uditiva.

Sentenza n. 17084 del 12 maggio 2026

In tema di maltrattamenti contro familiari o conviventi, ai fini del riconoscimento dell'aggravante della commissione del fatto in presenza di minore, il giudice deve accertare - avuto riguardo alla qualità delle condotte vessatorie e alle modalità della loro realizzazione, più che al loro dato meramente quantitativo - la loro idoneità a determinare nel minore uno stato di sofferenza fisica o psicologica, da valutarsi in termini di astratta offensività secondo l'*id quod plerumque accidit*.

Excursus Cassazione civile sul maltrattamento assistito

La Cassazione civile ha progressivamente affermato che la violenza domestica e la violenza assistita incidono direttamente sulla valutazione dell'interesse superiore del minore. Il giudice non può ignorare né sottovalutare le allegazioni di comportamenti violenti, dovendo procedere a un accertamento rigoroso e specifico. In presenza di indizi di violenza, devono essere adottate misure idonee a prevenire la reiterazione e la vittimizzazione secondaria, anche mediante limitazione o sospensione dei contatti genitoriali. L'affidamento e il diritto di visita devono essere compatibili con la sicurezza del minore e del genitore non violento. È richiesto un approccio conforme alla *Convenzione di Istanbul*, con priorità alla protezione rispetto alla bigenitorialità formale. L'omessa valutazione del rischio integra vizio di motivazione e violazione di legge. Il giudice deve attivare percorsi istruttori urgenti, avvalendosi di consulenti competenti in materia di violenza di genere. Si conferma, pertanto, la recessività del principio della bigenitorialità rispetto al superiore interesse del minore, che include necessariamente la protezione da qualsiasi forma di violenza, tanto diretta quanto assistita.

Ordinanza n. 24626 del 14 agosto 2023

"Il giudice del gravame, nessun elemento nuovo era intervenuto, idoneo a modificare il quadro che aveva portato all'adozione del provvedimento che risultava l'unico idoneo a garantire una situazione di stabilità, affettiva e non solo, ai minori. Infatti, è risultata una situazione di gravi violenze domestiche, anche innanzi alla minore, nonché l'esistenza di reati di vario genere a carico del soggetto, pur assolto dal reato di maltrattamenti a seguiti della ritrattazione della donna in dibattimento, ma socialmente comunque pericoloso, e che nessuna collaborazione effettiva ha mai manifestato sul percorso individuato dai servizi in tale situazione".

Ordinanza n. 4595 del 21 febbraio 2025

"Sottovalutare – o peggio non considerare – l'allegazione di violenza domestica e di violenza assistita, costituisce un errore rilevante poiché si tratta di fatti che integrano, ove provati, uno di quei gravi motivi che giustificano, secondo i casi e il prudente apprezzamento del giudice, la sospensione dei contatti tra il genitore e il figlio ovvero la limitazione dei contatti e il loro svolgersi in modalità protetta o assistita".

Ordinanza n. 7409 del 20 marzo 2025

"Il genitore che con il suo comportamento costringe il figlio ad assistere ad atti di violenza sull'altro genitore o comunque aggressivi, lede il diritto del bambino a vivere in un ambiente sano ed armonioso; e, nel caso in cui i comportamenti violenti e/o aggressivi siano accertati, il giudice civile deve adottare misure idonee a proteggere le vittime dalla possibile reiterazione di questi comportamenti, e da contatti con un genitore inadeguato".

Ordinanza n. 9888 del 15 aprile 2025

"Ma sottovalutare – o peggio non considerare e trascurare del tutto – l'allegazione di violenza domestica e di violenza assistita costituisce un errore rilevante poiché si tratta di fatti che integrano, ove provati, uno di quei gravi motivi che giustificano, secondo i casi e il prudente apprezzamento del giudice, la sospensione dei contatti tra il genitore e il figlio ovvero la limitazione dei contatti e il loro svolgersi in modalità protetta o assistita (cfr. Cass. 4595 cit.). Nella specie, le allegazioni di violenza e aggressività paterna non sono state minimamente considerate dalla Corte d'appello, nella Motivazione in diritto, seppure, peraltro, avevano dato luogo all'emissione di un ordine di protezione".

Ordinanza n. 16084 del 16 giugno 2025

La Suprema Corte in questa ordinanza ha censurato la decisione impugnata, evidenziando che la Corte d'Appello:

- non ha esaminato adeguatamente gli episodi di violenza assistita subiti dal minore, cioè le situazioni di violenza in cui il bambino è stato testimone, né ha svolto un corretto accertamento in merito alla loro rilevanza per la tutela del minore;
- ha omesso di attribuire rilievo al fatto che il padre, nonostante la condanna, non ha mostrato consapevolezza della gravità delle proprie azioni, né ha effettuato un percorso in tal senso, anzi ha cercato di mettere in dubbio la loro esistenza, addossando colpe alla madre per non aver denunciato immediatamente;
- ha di fatto fondato la sua decisione solo sulle risultanze delle relazioni dei Servizi sociali, che valutavano positivamente gli incontri padre/figlio in spazio neutro, considerate, però, atomisticamente, ossia prescindendo dagli altri elementi poc'anzi evidenziati, nonché dall'atteggiamento manipolatorio assunto dal padre durante gli incontri (registrazione durante gli incontri, consegna di giochi poco adeguati).

"4.1 In tema di provvedimenti riguardanti i minori e la responsabilità genitoriale, il giudice - anche nella disciplina anteriore rispetto all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 149 del 2022 - non può trascurare l'allegazione di comportamenti violenti o aggressivi tenuti dai genitori del minore, dovendo accertarne con cura e sollecitudine il fondamento, al fine di ricostruire il quadro complessivo della relazione familiare e valutare il miglior interesse del minore e l'idoneità dei genitori a svolgere adeguatamente i loro compiti (Cass. n.4595/2025)". "Il secondo ed il terzo motivo [del ricorso incidentale] vanno disattesi. In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole [...] Nel caso in esame [...] la Corte di merito ha confermato l'affidamento esclusivo del minore alla madre, indicando e valutando

le circostanze fattuali estrinsecatesi in una gravissima disgregazione familiare maturata in un contesto di ripetuta violenza fisica e morale [...] ritenuta ostativa ad un affidamento condiviso, stante la mancanza di revisione critica delle proprie condotte da parte del genitore e l'esigenza di perseguire il superiore interesse del minore" (Cass. n. 16084/2025, fol. 9)".

La sentenza si dispiega intorno all'ampliamento del diritto di visita e alla loro liberalizzazione rispetto alla quale cosa ricorre la madre del minore: "Invero, la Corte di merito ha modificato il diritto di visita paterno, prevedendo che lo stesso possa essere esercitato di fuori dello "spazio neutro", nonostante abbia confermato la decisione di primo grado relativa all'affido esclusivo materno"..." la Corte ha errato nel prendere in esame esclusivamente gli esiti degli incontri svolti in "spazio neutro" e la relazione positiva instaurata in questa specifica situazione tra il padre ed il minore per come riferita nella relazione".

"La modifica della modalità dello "spazio neutro", adottata dal Tribunale di Messina in connessione con l'affido esclusivo rafforzato, non è conseguita ad una valutazione complessiva da parte del giudice di appello dell'interesse del minore, avendo mancato di prendere in esame gli episodi di violenza assistita patiti dal minore e di svolgere un adeguato accertamento in merito alla ricorrenza o meno dei denunciati tentativi di manipolazione da parte del padre durante lo spazio neutro (registrazione durante gli incontri, consegna di giochi poco adeguati..) e, se del caso, alla attitudine di tali circostanze a compromettere i diritti e la sicurezza della madre e del bambino, di guisa che la decisione impugnata va cassata".

"4.2 Pur sussistendo delle differenze fattuali tra il caso esaminato dalla Corte EDU e la fattispecie in esame, risultano certamente pertinenti le considerazioni svolte ai pp. 109-113 di questa sentenza, ove è evidenziato che le decisioni in tema di responsabilità genitoriale devono tener conto delle difficoltà che possono aver caratterizzato lo svolgimento degli incontri e la mancanza di sicurezza segnalata dalle parti, nonché della situazione di violenza vissuta dalla madre e dai figli, parti lese in un procedimento per maltrattamenti, ed ha rimarcato che nel suo rapporto sull'Italia, il GREVIO (Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica) ha sottolineato che la sicurezza del genitore non violento e dei figli deve essere un fattore determinante per decidere l'interesse superiore del minore in materia di affidamento e di diritto di visita ed ha osservato che i giudici interni non sempre tengono conto dell'articolo 31 della Convenzione di Istanbul; quindi, la Corte di Strasburgo conclusivamente ha espresso condivisione per le preoccupazioni del Grevio "circa l'esistenza di una prassi, molto diffusa tra i tribunali civili, che consiste nel considerare le donne che denunciano fatti di violenza domestica per rifiutarsi di partecipare agli incontri tra i loro figli e il loro ex compagno e per opporsi all'affidamento condiviso con quest'ultimo o al fatto che quest'ultimo goda di un

diritto di visita, come genitori "non collaborativi", e dunque "madri inadeguate" che meritano una sanzione".

Ordinanza n. 24725 del 7 settembre 2025

(Nel quadro degli articoli 31 e 51 della *Convenzione di Istanbul*) "In tale quadro, assume fondamentale rilievo il compito del giudice chiamato a regolare l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori, ove risultino accertati fatti di violenza di domestica, al fine di evitare che le statuizioni relative all'affidamento e all'esercizio del diritti di visita favoriscano occasioni per la perpetrazione delle violenze, nelle diverse forme sopra descritte, di un genitore nei confronti dell'altro o che coinvolgano minori quali destinatari diretti o indiretti di tali condotte".

La Corte poi chiarisce che il giudice civile, anche prima dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, deve valutare la compatibilità delle misure di affidamento e contatti genitoriali con la situazione di violenza domestica e maltrattamento assistito dei minori (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11631 del 30/04/2024): "Non è possibile ignorare le allegazioni di violenza domestica e di violenza assistita, e ove tali fatti non siano esclusi si devono adottare misure adeguate - ad esempio limitazione dei contatti, sospensione o modalità protette di frequentazione - per evitare la vittimizzazione secondaria del minore".

Ordinanza n. 30767 del 22 novembre 2025

"Questa Corte ha già affermato che, in tema di provvedimenti riguardanti i minori e la responsabilità genitoriale, il giudice – anche nella disciplina anteriore rispetto all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 149 del 2022 – non può trascurare l'allegazione di comportamenti violenti o aggressivi tenuti dai genitori del minore, dovendo accertarne con cura e sollecitudine il fondamento, al fine di ricostruire il quadro complessivo della relazione familiare e valutare il miglior interesse del minore e l'idoneità dei genitori a svolgere adeguatamente i loro compiti (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4595 del 21/02/2025). Ove, poi, vengano acquisiti elementi in ordine all'esistenza di condotte di violenza domestica (come definita dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la L. n. 77 del 2013), lo stesso Giudice è chiamato a valutare la compatibilità delle misure assunte in ordine all'affidamento e alle visite dei figli, tenendo conto dell'esigenza di evitare, nel caso concreto, possibili situazioni di vittimizzazione secondaria (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11631 del 30/04/2024)".

Ordinanza n. 32265 dell'11 dicembre 2025

"In caso di deduzione di episodi di violenza domestica o abusi, il giudice ha l'obbligo di attivare un percorso processuale urgente e non derogabile, disponendo accertamenti specifici sulle condotte denunciate e nominando consulenti tecnici dotati di comprovata competenza in materia di violenza domestica e di genere, a tutela della vittima e del minore. L'omessa attivazione di tale percorso e la no-

mina di consulenti privi delle necessarie competenze integra violazione di legge e vizia il procedimento".

Ordinanza n. 32328 dell'11 dicembre 2025

"La decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. costituisce misura di ultima istanza ("extrema ratio"), adottabile solo qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti previsti dal legislatore non siano idonei a tutelare l'interesse prevalente del minore a crescere nel proprio contesto familiare d'origine".

Ordinanza n. 10281 del 20 aprile 2026

"La Corte distrettuale ha messo in luce che l'esposizione a situazioni dolorose ed angoscianti, rimarcate dallo stesso Tribunale di primo grado (che aveva stigmatizzato gli episodi di violenza posti in essere dal A.A. anche nei confronti del figlio) e che avrebbero trovato riscontro nel rinvio a giudizio (anche) per le offese ed umiliazioni nei confronti del minore, costituiscono tutte circostanze che, valutate nel loro insieme, deponevano per escludere l'affido condiviso non essendovi - con tutta probabilità - possibilità di intraprendere un percorso di effettivo recupero delle capacità genitoriali nei confronti del figlio, animato da aperta ostilità e rancore nei confronti del genitore, il quale non sarebbe in grado di dargli equilibrio e serenità. Va conseguentemente rilevato che, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, il provvedimento impugnato, ben lungi dal porsi in contrasto con il diritto alla bigenitorialità della minore, nell'adottare il provvedimento di affidamento esclusivo, abbia inteso individuare la condizione che potesse al meglio tutelare il minore ed il suo sviluppo psicofisico. Il provvedimento impugnato non si pone affatto in contrasto con la protezione di diritti del minore alla bigenitorialità di matrice sovranazionale, avendo la Corte di appello basato le sue valutazioni su un quadro probatorio aggiornato alla data della decisione".

Alle sentenze e ordinanze sul tema del maltrattamento assistito e sul diritto di tutela e protezione del minore si aggiungono tre importanti sentenze della Corte EDU.

La Corte EDU ha censurato l'Italia per l'inadeguata protezione dei minori esposti a violenza domestica, evidenziando l'omessa valutazione dei rischi e la mancata adozione di misure di protezione. Ha sottolineato che le autorità non hanno dato priorità all'interesse superiore del minore rispetto ai diritti di visita del genitore violento. I tribunali hanno spesso interpretato le madri denunciate come "non collaborative", penalizzandole ingiustamente. La Corte ha richiamato la necessità di conformità all'articolo 31 della *Convenzione di Istanbul* e alle raccomandazioni del Grevio. Si afferma il principio che la sicurezza dei minori e del genitore non violento deve guidare tutte le decisioni di affidamento e incontri. Nell'ultimo caso, la Corte ha altresì evidenziato come fosse contrario al superiore interesse delle minori mantenerle per oltre tre anni in una casa rifugio, senza procedere ad alcuna valutazione dell'impatto che tale permanenza aveva sulla limitazione delle loro

libertà e dei loro diritti fondamentali. Ha inoltre espresso seria preoccupazione per la totale assenza, nelle decisioni del Tribunale per i minorenni, di qualsiasi riferimento alle dichiarazioni rese dalle minori nel corso delle audizioni in merito alle condotte violente da esse subite.

Cedu - Causa de Giorgi c. Italia, 16 giugno 22, ricorso n. 23735/19[28]

"77. Le autorità non hanno considerato che, trattandosi di una situazione di violenza domestica, le denunce meritavano un intervento attivo: al contrario, le denunce sono state considerate poco dettagliate e non sono stati sentiti i minori nonostante le molteplici segnalazioni della ricorrente relative ai maltrattamenti che questi ultimi subivano. ...questo stesso tribunale, al quale si era rivolta la ricorrente, ha sottovalutato la situazione, negando la misura di protezione richiesta (paragrafo 22 supra) ritenendo che si trattasse di una situazione tipica di un conflitto all'interno di una coppia che si stava separando.

Le autorità non hanno messo in atto misure di protezione nonostante tali misure fossero state richieste dai carabinieri. I rischi di violenza ricorrente non sono stati correttamente valutati né presi in considerazione".

Cedu - Causa I.M. e altri c. Italia, 10 novembre 2022, ricorso n. 25426/20[29]

"122. La Corte non comprende per quale motivo il tribunale, al quale erano state trasmesse delle segnalazioni fin dal 2015, ribadite negli anni successivi, ha deciso di proseguire gli incontri sebbene il benessere e la sicurezza dei minori non fossero garantiti. Il tribunale non ha mai valutato il rischio al quale erano esposti i minori, e non ha mai bilanciato i diversi interessi in gioco.

In particolare, dalla motivazione delle sue decisioni non risulta che le considerazioni inerenti all'interesse superiore dei minori dovevano prevalere sugli interessi di G.C. a mantenere dei contatti con loro e a proseguire gli incontri.

124. La Corte osserva anche che, nel suo rapporto sull'Italia, il GREVIO ha sottolineato che la sicurezza del genitore non violento e dei figli doveva essere un fattore determinante per decidere l'interesse superiore del minore in materia di affidamento e di diritto di visita. Il GREVIO ha anche osservato che i giudici interni non tenevano conto dell'articolo 31 della Convenzione di Istanbul.

138. La Corte condivide le preoccupazioni del GREVIO circa l'esistenza di una prassi, molto diffusa tra i tribunali civili, che consiste nel considerare le donne che denunciano fatti di violenza domestica per rifiutarsi di partecipare agli incontri tra i loro figli e il loro ex compagno e per opporsi all'affidamento condiviso con quest'ultimo o al fatto che quest'ultimo goda di un diritto di visita, come genitori «non collaborativi», e dunque «madri inadeguate» che meritano una sanzione".

28 https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?contentId=SDU389126.

29 https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?contentId=SDU404417&.

Cedu – Causa Ubeda e altri c. Italia, 2 luglio 2026, ricorso n. 9993/24[30]

La Corte, nel caso in esame, ha dichiarato la violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione, sia sotto il profilo sostanziale sia sotto quello procedurale. Di seguito si riportano le considerazioni della Corte relative al maltrattamento assistito e al maltrattamento istituzionale subiti dalle due minori, tralasciando il profilo, già ampiamente noto attraverso gli organi di informazione, della violenza fisica e sessuale perpetrata nei confronti della madre.

"128. Nel caso di specie, la protratta inattività ha inoltre comportato che la seconda e la terza ricorrente (A.P., 2011; M.P., 2014) fossero sottoposte a una grave restrizione dei loro diritti e delle loro libertà fondamentali, essendo state costrette a rimanere nella casa rifugio per quasi tre anni, confinate in una stanza di 15 metri quadrati e gravate da significative e ingiustificate limitazioni della loro vita quotidiana derivanti dalle regole di funzionamento della casa rifugio. La Corte dubita che tali condizioni possano conciliarsi con la tutela del superiore interesse della seconda e della terza ricorrente e osserva che il Tribunale per i minorenni non ha mai adottato iniziative volte a valutare se le condizioni di vita dei minori fossero conformi al loro superiore interesse.

129. In secondo luogo, risulta che in nessuna delle decisioni allegate vi sia una valutazione dell'effettiva esposizione della seconda e della terza ricorrente alla violenza domestica perpetrata da G.P. In particolare, la decisione finale del Tribunale per i minorenni (v. paragrafo 35 supra) è stata adottata sulla base di un modello prestampato, dal quale le parti del testo standard ritenute non pertinenti al caso sono state semplicemente barrate a mano, con l'aggiunta soltanto di poche annotazioni manoscritte.

130. A tale riguardo, la Corte esprime seria preoccupazione per la totale assenza, nelle decisioni del Tribunale per i minorenni, di qualsiasi riferimento alle dichiarazioni rese dalla seconda e dalla terza ricorrente nel corso delle audizioni in merito alle condotte violente da esse subite o alla fondatezza delle denunce presentate dalla prima ricorrente riguardo alla condotta violenta di G.P. Sotto tale profilo, la Corte condivide le preoccupazioni espresse dal GREVIO (v. paragrafo 47 supra) riguardo al raro ricorso alle disposizioni del Codice civile in materia di affidamento esclusivo o di decadenza dalla responsabilità genitoriale a tutela dei minori che hanno subito violenza domestica e ribadisce il ruolo cruciale che l'articolo 31 della *Convenzione di Istanbul* deve svolgere in tali procedimenti. Di conseguenza, la Corte sottolinea la necessità che, nella motivazione delle decisioni delle autorità nazionali, siano espressamente valutate le allegazioni di violenza domestica, la loro credibilità e consistenza, nonché la compatibilità della condotta in questione con l'affidamento e con i diritti di visita. La Corte deplora che nessuna delle suddette considerazioni compaia nella motivazione – succinta e prestampata – delle decisioni adottate".

30 https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-251247%22]}.

9. Conclusioni: la sintesi nella relazione della Corte di cassazione (2026)[31]

In conclusione di questo capitolo (Quadro D) sul maltrattamento assistito e sulla sua rilevanza nei procedimenti di affidamento, si riporta quanto indicato nella *Relazione della Corte di cassazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2025*, che evidenzia i criteri interpretativi e applicativi consolidati dalla giurisprudenza civile in tema di affidamento dei minori in contesti di violenza domestica e violenza assistita. In particolare ci riferiremo al paragrafo dedicato alle *decisioni sui conflitti familiari e sui rapporti di filiazione*" (p. 187 e ss della Relazione).

A. Il mutamento di paradigma: dalla conflittualità familiare alla violazione della dignità.

L'anno 2025 segna un punto di consolidamento nella giurisprudenza di legittimità in materia di conflitti familiari e responsabilità genitoriale. La Relazione della Corte di cassazione sull'amministrazione della giustizia evidenzia come l'adesione dell'Italia alla *Convenzione di Istanbul* abbia determinato un progressivo mutamento di prospettiva nella lettura delle dinamiche violente in ambito familiare.

Non si tratta più di valutare le condotte violente esclusivamente ai fini dell'addebito nella separazione o della giustificazione dell'allontanamento dalla casa familiare, ma di riconoscerne la natura di violazione della dignità personale e di lesione diretta dei diritti fondamentali della vittima e dei minori.

La Relazione afferma: "L'adesione alla Convenzione di Istanbul del 2011 da parte dell'Italia, con legge n. 77 del 2013, ormai ratificata dall'ottobre 2023 anche dalla UE, ha determinato [...] un reale cambio di prospettiva sul fenomeno della violenza domestica e della sua forma più grave e frequente consistente nella violenza di genere. All'attenzione tradizionale sulle condotte violente ai fini della facilitazione della prova dell'addebito [...] si è aggiunta la prospettiva [...] dello spostamento delle condotte violente dalla categoria della c.d. 'conflittualità' familiare [...] alla dimensione effettiva di violazione della dignità personale della vittima e di grave vulnus anche per i testimoni (c.d. vittime secondarie)."

Il superamento della categoria della "conflittualità" rappresenta il punto di svolta: la violenza non è più una degenerazione del conflitto, ma una condotta ontologicamente diversa, incompatibile con l'esercizio responsabile della genitorialità.

B. Centralità delle allegazioni di violenza nel giudizio civile

La Relazione sottolinea come le allegazioni di violenza siano divenute centrali nel giudizio civile anche prima dell'introduzione del rito deformalizzato e accelerato.

"Le allegazioni di violenza sono divenute centrali nei giudizi civili anche prima dell'introduzione del rito deformalizzato e accelerato, introdotto come nuovo modello processuale

31 https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/Relazione_Cassazione_2026.pdf.

proprio per consentire l'emersione rapida ed efficace del fenomeno e l'adozione di provvedimenti urgenti e finalità preventiva".

La centralità delle allegazioni implica un dovere di istruttoria autonoma del giudice civile, il quale non può limitarsi all'esito del procedimento penale. La tutela civile ha ratio diversa: non accertare un reato, ma proteggere il minore e la vittima dal rischio.

C. Violenza assistita: lesione diretta del diritto del minore

Uno dei punti più significativi della Relazione riguarda il riconoscimento pieno della violenza assistita come forma di violenza diretta nei confronti del minore. Non si tratta di un danno riflesso, ma di una lesione autonoma del diritto del bambino a vivere in un ambiente sano e armonioso. La Corte ha infatti affermato che il genitore che costringe il figlio ad assistere ad atti di violenza sull'altro genitore o comunque a forme verbali di aggressività, lede il diritto del bambino a vivere in un ambiente sano e armonioso. Quando questi comportamenti sono accertati, il giudice civile deve adottare misure concrete per proteggere il minore dalla possibile reiterazione degli atti violenti e limitare o sospendere i contatti con il genitore inadeguato, anche con modalità protette o assistite.

Questo principio sottolinea l'importanza di considerare la violenza assistita come violazione diretta dei diritti del minore, indipendentemente dalla gravità o frequenza degli episodi, e di agire con tempestività e completezza nell'istruttoria civile.

La Relazione richiama il principio affermato da Cass., 21 febbraio 2025, n. 4595: "Al riguardo è stato affermato, in primo luogo, il principio secondo il quale il genitore che con il suo comportamento costringe il figlio ad assistere ad atti di violenza sull'altro genitore o comunque a forme anche verbali di aggressività lede il diritto del bambino a vivere in un ambiente sano ed armonioso; e, nel caso in cui i comportamenti violenti e/o aggressivi siano accertati, il giudice civile deve adottare misure idonee a proteggere le vittime dalla possibile reiterazione di questi comportamenti e da contatti con un genitore inadeguato".

Il riconoscimento della violenza assistita come violenza "nei confronti del minore" comporta un'incidenza diretta sulla titolarità e sull'esercizio della responsabilità genitoriale.

La Relazione afferma espressamente: "La violenza anche solo assistita costituisce violenza nei confronti del minore e non può non incidere sulla titolarità o anche solo sull'esercizio della responsabilità genitoriale di chi tiene siffatte condotte (Cass.25725 del 2025)".

Qui il passaggio è decisivo: la condotta violenta non è solo incompatibile con l'affidamento condiviso, ma può incidere sulla stessa idoneità genitoriale.

D. Provvedimenti ex articolo 333 del Codice civile e prevenzione della vittimizzazione secondaria

La Corte ha sottolineato che, a tutela dei minori, il giudice chiamato a regolare l'esercizio della responsabilità genitoriale deve adottare provvedimenti conformativi ex art.

333 c.c., valutando con attenzione la necessità di evitare la vittimizzazione secondaria, come richiesto dalla Convenzione di Istanbul. In pratica, questo significa che ogni decisione sul regime di affidamento e sui contatti genitoriali deve considerare gli episodi di violenza domestica come elementi centrali nella tutela del minore. Nel quadro della responsabilità genitoriale, la Corte impone al giudice di adottare provvedimenti conformativi ex art. 333 c.c., valutandone la compatibilità con l'esigenza di evitare la vittimizzazione secondaria: "In materia di responsabilità genitoriale e protezione dei minori nei casi di violenza domestica, il giudice chiamato a regolare l'esercizio della responsabilità genitoriale deve adottare provvedimenti conformativi ex art. 333 del codice civile, valutandone, in concreto, la compatibilità con l'esigenza di evitare situazioni di vittimizzazione secondaria come richiesto dalla *Convenzione di Istanbul*, per la quale devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza domestica e devono essere adottate le misure legislative o amministrative e/o giurisdizionali atte a garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini".

La conseguenza è chiara: la Corte evidenzia che ignorare tali episodi costituisce un errore rilevante poiché il giudice ha il compito di garantire che l'esercizio dei diritti di visita o custodia dei figli non comprometta né la sicurezza né i diritti della vittima o dei bambini: "Pertanto, trascurare l'allegazione di violenza domestica e di violenza assistita costituisce un errore rilevante, poiché si tratta di indicatori, espressamente indicati nella Convenzione, che possono condurre alla sospensione dei contatti tra il genitore e il figlio ovvero alla limitazione degli stessi e il loro svolgersi in modalità protetta o assistita. L'allegazione e l'accertamento di fatti di violenza assistita o secondaria a danno di un minore giustificano l'affidamento super esclusivo, tanto più se corroborati dall'inadempimento all'obbligo di mantenimento, così da introdurre anche il profilo di pari rilevanza della violenza c.d. economica".

La protezione quindi può tradursi in:

- limitazione dei contatti,
- sospensione,
- visite protette,
- affidamento esclusivo o super esclusivo.

E. L'impatto sistemico della legge sul femminicidio, 181/2025, anche sulla protezione dei minori

La legge n. 181/2025, che introduce il reato autonomo di femminicidio, rappresenta un ulteriore rafforzamento del sistema di tutela contro la violenza di genere.

Pur non essendo il fulcro diretto del capitolo della Relazione 2025 sui rapporti familiari, essa contribuisce a:

rafforzare la centralità della protezione della vittima,

riconoscere la dimensione strutturale della violenza di genere,

valorizzare il rischio anche nelle fasi successive alla separazione.

In una prospettiva sistemica, il nuovo assetto normativo conferma che la violenza di genere è fenomeno che spesso si intensifica proprio nella fase post-separativa, con ricadute dirette sui minori.

Il coordinamento tra la tutela penale rafforzata, gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Istanbul e la giurisprudenza civile in materia di responsabilità genitoriale consolida l'idea che la violenza assistita e il maltrattamento possano e debbano essere valutati anche in assenza di convivenza, quando incidano sulla relazione genitoriale.

QUADRO E

L'istruttoria nel civile. Le indagini autonome sulle violenze in famiglia che incidono sulla titolarità del diritto genitoriale

1. Introduzione

Nel contesto della tutela dei minori, la giurisprudenza ha chiarito che le violenze, comprese quelle domestiche e il maltrattamento assistito, devono essere considerate oggettivamente nel procedimento civile, anche quando siano già oggetto di procedimenti penali o ne derivino esiti non condannatori, come archiviazioni o assoluzioni. Diversamente da quanto avviene in sede penale, dove il principio guida è il *favor rei* e il giudizio si fonda sul criterio della certezza oltre ogni ragionevole dubbio, il giudice civile opera in un contesto autonomo e specificamente orientato alla protezione del minore, seguendo il principio del superiore interesse del bambino (*favor pueri*) e il criterio del "più probabile che non".

In altre parole, anche quando un procedimento penale si chiude senza condanna, ciò non esonera il giudice civile dall'accertare eventuali condotte lesive, valutando tutti gli elementi di prova disponibili, inclusi quelli desunti dal penale. Questo principio è stato consolidato da una serie di sentenze della Corte di cassazione, che sottolineano come la tutela dei minori prevalga sull'esito del processo penale, garantendo un livello di protezione adeguato anche in assenza di condanna penale.

Tali orientamenti ribadiscono che, nel diritto civile, la valutazione della violenza domestica o assistita è autonoma e preventiva, volta a proteggere il minore dai rischi derivanti da contesti familiari violenti, e che il giudice può utilizzare qualsiasi elemento probatorio utile per stabilire la realtà dei fatti, senza essere vincolato dall'esito del procedimento penale. In tal senso, il procedimento civile diventa uno strumento essenziale di tutela dei diritti del minore, assicurando interventi tempestivi anche laddove il sistema penale non abbia accertato responsabilità.

In sintesi, le violenze devono essere rappresentate in modo autonomo nel procedimento civile che procede con analisi dei mezzi di prova anche desunti dal penale con qualsiasi esito (archiviazione, assoluzione).

2. La Cartabia e la Cassazione

Nel procedimento civile, l'istruttoria segue un percorso autonomo rispetto a quello penale. Con la riforma introdotta dal Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, il legislatore ha previsto un regime processuale specifico nei casi di allegazioni di violenza domestica o di genere, disciplinato dagli articoli 473-bis.40 - 473-bis.46 del Codice di procedura civile. Tali disposizioni stabiliscono che la mera allegazione di condotte di violenza da parte di una delle parti attiva un regime processuale rafforzato, volto ad assicurare la tutela immediata del minore e della vittima, imponendo al giudice particolari procedure nell'istruttoria,

nella valutazione dei fatti e nell'adozione dei provvedimenti.

La riforma ha inoltre ribadito il principio secondo cui il giudice civile deve procedere ad un'autonoma valutazione dei fatti allegati, indipendentemente dall'esito o dallo stato del procedimento penale eventualmente pendente sugli stessi fatti.

In particolare, l'articolo 473-bis.40 del Codice di procedura civile individua l'ambito di applicazione del procedimento rafforzato in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere. L'articolo 473-bis.41 del Codice di procedura civile disciplina il contenuto del ricorso, imponendo la rappresentazione completa dei fatti e degli eventuali procedimenti connessi. L'articolo 473-bis.42 del Codice di procedura civile prevede un regime di accelerazione del procedimento, con riduzione dei termini e trattazione tempestiva delle situazioni di rischio.

L'articolo 473-bis.44 del Codice di procedura civile rappresenta la norma centrale dell'istruttoria, stabilendo che il giudice procede all'assunzione dei mezzi di prova anche d'ufficio, acquisendo informazioni da servizi sociali, forze dell'ordine e altre autorità competenti, nonché disponendo l'audizione delle parti e dei soggetti rilevanti. In tale contesto, il giudice può altresì avvalersi di consulenti con specifiche competenze: "Il giudice procede all'interrogatorio libero delle parti sui fatti allegati, avvalendosi se necessario di esperti o di altri ausiliari dotati di competenze specifiche in materia. Assume inoltre sommarie informazioni da persone informate dei fatti, può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, e acquisisce atti e documenti presso gli uffici pubblici. Può anche acquisire rapporti d'intervento e relazioni di servizio redatti dalle forze dell'ordine, se non sono relativi ad attività d'indagine coperta da segreto. Quando nomina un consulente tecnico d'ufficio, scelto tra quelli dotati di competenza in materia di violenza domestica e di genere, ovvero dispone indagini a cura dei servizi sociali, il giudice indica nel provvedimento la presenza di allegazioni di abusi o violenze, gli accertamenti da compiere e gli accorgimenti necessari a tutelare la vittima e i minori, anche evitando la contemporanea presenza delle parti".

L'articolo 473-bis.45 del Codice di procedura civile disciplina le modalità di ascolto del minore nei procedimenti con allegazioni di violenza, prevedendo specifiche cautele e la tutela da ogni contatto con il presunto autore della violenza: "Il giudice procede personalmente e senza ritardo all'ascolto del minore secondo quanto previsto dagli articoli 473 - bis .4 e 473 - bis .5, evitando ogni contatto con la persona indicata come autore degli abusi o delle violenze".

L'articolo 473-bis.46 del Codice di procedura civile consente l'adozione di misure urgenti di protezione, incluse limitazioni o sospensioni dei rapporti e interventi immediati a tutela della sicurezza del minore e del familiare vulnerabile: "Quando all'esito dell'istruzione, anche sommaria, ravvisa la fondatezza delle allegazioni, il giudice adotta i provvedimenti più idonei a tutelare la vittima e il minore, tra cui quelli previsti dall'articolo 473 bis 70, e disciplina il diritto di visita individuando modalità idonee a non compromettere

la loro sicurezza. A tutela della vittima e del minore, il giudice può altresì disporre, con provvedimento motivato, l'intervento dei servizi sociali e del servizio sanitario".

Nel complesso, il sistema delineato dalla riforma impone al giudice civile un accertamento pieno, autonomo e immediato dei fatti allegati, indipendente dall'esito del procedimento penale eventualmente pendente, evitando automatismi o sospensioni in attesa del giudizio penale. Tale impostazione è coerente con la giurisprudenza della Corte di cassazione, che ha costantemente ribadito la necessità di una valutazione autonoma e diretta del giudice civile nei casi di violenza intrafamiliare e di coinvolgimento di minori.

In aggiunta, la Cassazione penale n. 12066/2023 ha chiarito che l'archiviazione del procedimento penale, spesso richiamata nei giudizi civili come presunta "pietra tombale" dei fatti, non equivale a una decisione di merito e non dimostra l'inesistenza del reato denunciato, poiché non comporta un accertamento definitivo e completo dei fatti.

Infine, l'archiviazione non equivale a falsa denuncia. Essa attesta unicamente che, allo stato degli atti, gli elementi raccolti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna né di sostenere efficacemente l'accusa in giudizio. Ciò non significa, tuttavia, che l'archiviazione costituisca prova della falsità della denuncia, né che equivalga a simulazione di reato o a calunnia; allo stesso modo, essa non consente automaticamente di qualificare la denunciante come autrice di una falsa accusa (cfr. Cass. pen., n. 12066/2023; Cass. pen., n. 4339/2026).

Cass. civ., Sez. III, Sent. 27 aprile 2010, n. 10055

L'istruttoria del civile può desumere elementi di prova dal percorso penale**:** "Può trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale, in particolare utilizzando come fonti le prove raccolte e gli elementi di fatto acquisiti in tale giudizio, ma è necessario che il procedimento di formazione del proprio libero convincimento sia esplicitato nella motivazione della sentenza, attraverso l'indicazione degli elementi di prova e delle circostanze sui quali esso si fonda, non essendo sufficiente il generico richiamo alla pronuncia penale. che si tradurrebbe nella elusione del dovere di autonoma valutazione delle complessive risultanze probatorie e di conseguenza nel vizio di omessa motivazione".

Cass. civ., Sez. II, Sent. 4 luglio 2019, n. 18025

"Quanto all'utilizzabilità in un processo civile delle sommarie informazioni assunte in sede penale, nulla impedisce al giudice civile, tenuto a rivalutare integralmente i fatti di causa, di tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale e di ripercorre lo stesso "iter" argomentativo della sentenza di condanna, condividendone gli esiti, anche nei casi in cui non possono attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi degli artt. 654, 652 e 651 c.p.p.".

Cass. pen, Sez. VI, Sent. 22 marzo 2023, n. 12066

Commento: la sentenza è centrata sulla censura che viene fatta alle accuse contro le donne fondate solo sull'esito dell'archiviazione in quanto tale, non approfondita né argomentata intorno ai suoi molteplici risvolti e soprattutto commettendo l'errore di far coincidere una pronuncia di archiviazione con una pronuncia di insussistenza del fatto.

Dalla sentenza: "In conclusione, i giudici di merito hanno erroneamente fondato la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di calunnia, contestato alla ricorrente, non solo su un decreto di archiviazione, cioè su un provvedimento strutturalmente inidoneo ad accertare l'innocenza dell'incolpato che ne è presupposto, ma con un errore logico-giuridico persino ritenendolo un atto idoneo a dimostrare che i fatti non fossero «mai avvenuti".

"A ciò si aggiunge che il decreto di archiviazione, nel caso di specie privo di motivazione autonoma (con generico richiamo alla richiesta del pubblico ministero), costituisce una mera decisione allo stato degli atti, di natura endoprocedimentale, non irrevocabile, alla quale può sempre seguire la riapertura delle indagini. Si tratta di un atto che non attesta affatto l'insussistenza del reato contestato, come lapidariamente enunciato nel capo di imputazione, ma che non esclude la presenza di elementi idonei a sostenere l'accusa, secondo la regola di giudizio indicata dall'art. 125 disp. att. cod. proc. pen., esplicitata nella richiesta di archiviazione oggetto del presente giudizio e fatta propria nel decreto del Giudice per le indagini preliminari di Foggia".

Cass. civ., Sez. I, Ord. 11 luglio 2024, n. 19103

"La Corte di merito dovrà, pertanto, procedere al riesame dei fatti, tenuto conto dei suesposti principi, se del caso mediante approfondimento istruttorio anche con l'ausilio di esperti, con riferimento alla necessità/opportunità di una gradualità o proporzionalità delle misure da disporre a tutela della minore, considerando ogni profilo di rilevanza peculiare del caso concreto".

Cass. pen., Sez. VI, Sent. 8 gennaio 2025, n. 4913

"La pronuncia impugnata ha chiarito, in maniera non censurabile, come le questioni civilistiche siano diverse da quelle oggetto del giudizio penale e le valutazioni operate dal giudice della causa di separazione non avessero alcuna incidenza sulla qualificazione giuridica dei fatti e sulla fondatezza delle prove acquisite in ordine alle condotte maltrattanti di P.. La ineccepibile constatazione che la valutazione che spetta al giudice civile in sede di separazione e di affidamento dei figli minorenni riguarda la sola capacità genitoriale, mentre quella che spetta al giudice penale attiene all'accertamento degli elementi costitutivi di un delitto, non si pone in contrasto con l'accertata linea di tendenza riconoscibile nelle disposizioni dettate in materia dall'ordinamento".

Cass. civ., Sez. I, Ord. 21 febbraio 2025, n. 4595

"Da ciò consegue che il semplice rilievo che le denunce sono state archiviate in sede

penale non costituisce una motivazione sufficiente per escludere che vi sia un comportamento illecito rilevante in sede civile; né esime il giudice civile dal compiere una autonoma valutazione sul punto, anche basandosi sulle indagini eseguite in sede penale, e integrando l'istruttoria con gli strumenti propri del processo civile, facendo ricorso ai poteri officiosi di cui dispone in tema di provvedimenti che riguardano i minori. Nell'adottare i provvedimenti che riguardano i minori e la responsabilità genitoriale. Il giudice della famiglia non può trascurare l'allegazione di comportamenti di violenza tenuti da un genitore, ma deve compiere accertamenti e valutazioni autonome, anche al di là dell'esito di giudizi penali, al fine di ricostruire il quadro complessivo della relazione familiare e valutare il miglior interesse del minore e l'idoneità dei genitori a svolgere adeguatamente i loro compiti. In simili casi il giudice civile ha il dovere di accertare velocemente e accuratamente se effettivamente le allegazioni di violenza domestica hanno un fondamento o meno, anche acquisendo gli atti del processo penale, e comunque rendendo una autonoma valutazione sul punto. L'archiviazione delle denunce in sede penale non può costituire esclusivo elemento di valutazione al fine di escludere che vi sia un comportamento illecito rilevante in sede civile e che debbano essere adottate in questa sede le misure preventive e protettive previste dall'ordinamento".

Cass. civ., Sez. I, Ord. 20 marzo 2025, n. 7409

"Diversa è però la valutazione dei fatti accertati perché il reato è un fatto tipico, di regola doloso, previsto da una norma di stretta interpretazione; l'illecito civile consiste in qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto e segnatamente, qualora si parli di danno non patrimoniale, qualunque fatto che leda beni costituzionalmente protetti (Cass. SU n. 26975 dell'11/11/2008). Pertanto, a fronte del medesimo fatto oggettivo, il giudice penale potrebbe assolvere o disporre una archiviazione della denuncia, mentre il giudice civile potrebbe ritenere sussistente un comportamento aggressivo e violento, posto che la sola circostanza che le denunce siano state archiviate in sede penale non costituisce una motivazione sufficiente per escludere che vi sia un comportamento illecito rilevante in sede civile, rivelatore di un deficit di competenze genitoriali".

Cass. civ., Sez. I, Ord. 22 novembre 2025, n. 30767

"La ricorrente ha indicato con chiarezza le dichiarazioni dei bambini, sentiti il 30/11/2021 nel corso del procedimento penale, e riportate nella trascrizione asseverata, che ha ritenuto rilevanti ai fini della decisione, evidenziando il supporto in termini di credibilità, offerto dalle relazioni prodotte. Anche con riferimento alle condotte di violenza domestica, la ricorrente ha indicato le fonti di prova ritenute rilevanti, e non considerate, e il contenuto delle stesse. L'assenza di ogni accertamento in proposito, nonostante le allegazioni e gli elementi offerti dalla ricorrente, ha viziato gravemente il giudizio, sicché la decisione deve essere cassata".

Cass. civ., Sez. I, Ord. 26 gennaio 2026, n. 1767

L'ordinanza ha ribadito che il giudizio civile deve essere condotto autonomamente

rispetto a quello penale, anche quando quest'ultimo si sia concluso con un'assoluzione, poiché i due giudizi perseguono finalità differenti .

Cass. pen, Sez. VI, Sent. 3 febbraio 2026, n. 4339

Il decreto di archiviazione "costituisce una mera decisione allo stato degli atti, di natura endoprocedimentale, non irrevocabile, alla quale può sempre seguire la riapertura delle indagini" e "Si tratta di un provvedimento che non attesta affatto l'insussistenza del reato contestato, ma soltanto che la notizia di reato è infondata e non vi sono elementi idonei a sostenere l'accusa, secondo la regola di giudizio indicata dall'art. 125 disp. att. cod. proc. pen".

Cass. civ., Sez. I, Ord. 20 aprile 2026, n. 10281

Il principio di non colpevolezza ex art. 27 Cost. opera esclusivamente in sede penale: "Sul punto giova ricordare che questa Corte, (Cass. 9143/2020; 2024 nr 24726; 2025 nr 1874) ha affermato che la presunzione d'innocenza (impropriamente richiamata dal giudice di merito) opera esclusivamente in sede penale e che, pur dovendosi negare carattere decisivo alla sola pendenza di procedimenti penali per l'accertamento di comportamenti penalmente censurabili, il giudice deve comunque procedere ad una autonoma valutazione dei predetti comportamenti... Con riguardo alle critiche che vengono mosse in merito alla decisione di affidare in via esclusiva il minore alla madre e alla illogicità della motivazione se ne deve rilevare l'infondatezza".

Cass. civ., Sez. I, Ord. 7 luglio 2026, n. 22872

La Corte di appello di Venezia:

b. ha ritenuto superflua la prova testimoniale in ragione dell'intervenuta archiviazione in sede penale delle denunce sporte dalla ricorrente, valorizzando gli esiti dell'istruttoria penale, laddove secondo i principi consolidati di legittimità il giudizio civile è autonomo rispetto a quello penale e il giudice civile è tenuto a procedere ad una propria e autonoma valutazione dei fatti, secondo i criteri probatori propri del processo civile; in particolare, ove vengano allegati comportamenti di violenza domestica, il giudice civile non può limitarsi a recepire gli esiti del procedimento penale, ma deve procedere ad un accertamento diretto e completo dei fatti, anche mediante l'esercizio dei poteri istruttori officiosi e l'ammissione dei mezzi di prova dedotti dalle parti".

L'Ordinanza specifica inoltre che: " il giudice penale potrebbe assolvere o disporre una archiviazione della denuncia, mentre il giudice civile potrebbe ritenere sussistente un comportamento aggressivo, rivelatore di non idoneità genitoriale".

Cass. civ., Sez. I., Ord. 22 luglio 2026, n. 23889

" Nel compiere tale accertamento (idoneità genitoriale), anche mediante l'acquisizione degli atti del processo penale, il giudice deve comunque rendere un'autonoma valutazione sul punto, sicché l'archiviazione di denunce in sede penale così come l'assoluzione non può di per sé escludere la rilevanza di tali comportamenti in sede civile".

Anche la Procura generale della Corte di cassazione, si è espressa a riguardo il 3 maggio 2023, con il documento *Orientamenti in materia di violenza di genere*: "6.2 (3) nel caso in cui in sede penale emergano fatti che, seppure non sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio, siano comunque significativi di relazioni familiari improntate alla aggressività, al controllo, all'isolamento, allo svilimento o al ricatto economico, occorre "vestire" la eventuale richiesta di archiviazione. In tal modo il Pm, veicolando l'atto nel procedimento civile, potrebbe offrire utili elementi di riscontro alle allegazioni di violenza (l'esperienza insegna, infatti, come i provvedimenti di archiviazione vengano non di rado utilizzati per fondare accuse di falsità nei confronti delle madri, con conseguente automatico affidamento condiviso dei figli). Qualora, invece, il procedimento civile non sia pendente, lo stesso PM che ha chiesto l'archiviazione potrebbe assumere l'iniziativa ex articolo 473-bis. 3 del Codice di procedura civile, chiedendo l'apertura di un procedimento *de potestate*. L'esatta ricostruzione dei fatti nella richiesta di archiviazione è, in ogni caso, essenziale per consentirne la valutazione in sede civile ed anche nella stessa sede penale nel caso di presentazione di successive denunce o querele. 6.2 (5)" il Pm deve presenziare alle udienze civili o, almeno, redigere "note" d'udienza**,** partecipando attivamente all'istruttoria, producendo documenti, indicando testi, partecipando all'ascolto del minore e avanzando richieste autonome (es. sospensione dalla responsabilità genitoriale, nomina del curatore speciale, richiesta di affidamento super esclusivo o di incontri protetti)"[32].

3. Il ruolo e la responsabilità del consulente nell'istruttoria. L'articolo 64

Nel processo civile, la consulenza tecnica d'ufficio si colloca tradizionalmente tra gli strumenti di ausilio al giudice disciplinata dagli articoli 61 e seguenti del Codice di procedura civile e non costituisce mezzo di prova in senso proprio.

La sua effettiva funzione e i suoi limiti sono stati oggetto di un'importante opera di chiarificazione da parte della giurisprudenza di legittimità, culminata nella pronuncia della Cass. civ. SS.UU. n. 3086 del 1° febbraio 2022. Con tale decisione, le Sezioni Unite hanno definitivamente ricondotto la Ctu entro un perimetro rigoroso, escludendone la natura di mezzo di prova in senso proprio e qualificandola come attività meramente valutativa, destinata a operare su fatti già introdotti nel processo dalle parti. Il consulente, in questa prospettiva, non è titolare di un autonomo potere istruttorio, né può accertare fatti costitutivi, impeditivi o estintivi del diritto controverso; il suo intervento si giustifica esclusivamente come supporto tecnico alla valutazione di elementi già acquisiti al contraddittorio. Ne deriva il divieto, più volte ribadito, di utilizzare la Ctu come strumento esplorativo o surrogatorio dell'onere della prova.

La giurisprudenza di legittimità aveva già chiarito tali limiti con la Cass. civ. n. 6230/2019 e con la Cass. civ. n. 31886/2019, entrambe richiamate anche dalla successiva elaborazione delle Sezioni Unite. In particolare, la Corte ha affermato che il Ctu non può svolgere indagini esplorative su fatti non allegati dalle parti, né supplire alle loro carenze proba-

32 https://www.procuracassazione.it/resources/cms/documents/Orientamenti_violenza_di_genere_3_maggio_2023.pdf.

torie, essendo la consulenza tecnica destinata alla sola valutazione di fatti già acquisiti al processo. Le varie pronunce della Cassazione hanno inoltre precisato che il consulente può acquisire soltanto dati accessori rientranti nell'ambito tecnico dell'incarico, restando l'accertamento dei fatti riservato al giudice.

La riforma introdotta con Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (*Riforma Cartabia*) si colloca in linea di continuità con tali principi, rafforzando il ruolo del giudice nella direzione dell'istruttoria e imponendo una più puntuale delimitazione dell'oggetto dell'indagine tecnica. In tale prospettiva assume rilievo centrale l'articolo 473-bis.25 del Codice di procedura civile, secondo cui, quando dispone una consulenza tecnica d'ufficio, il giudice deve precisarne l'oggetto e nominare un consulente dotato di specifica competenza in relazione agli accertamenti e alle valutazioni da compiere. La disposizione introduce inoltre un limite significativo con riferimento alle consulenze psicologiche: le indagini sui profili di personalità delle parti sono ammissibili solo nella misura in cui incidano direttamente sulle capacità genitoriali e devono essere fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica.

Tale previsione è funzionale a contenere derive valutative non scientificamente validate e a ricondurre l'intervento peritale entro un perimetro tecnico verificabile; in questa prospettiva, devono ritenersi escluse metodologie prive di riconoscimento scientifico, tra le quali viene tradizionalmente ricondotto il costrutto della c.d. Pas (*Parental alienation syndrome*), non accolto dalla comunità scientifica.

In questo quadro si innesta la disciplina speciale dettata per i procedimenti in materia di violenza domestica e maltrattamenti, anche nella forma del c.d. maltrattamento assistito, regolati dagli articoli 473-bis.40 e seguenti del Codice di procedura civile. Tali disposizioni introducono uno statuto processuale rafforzato, fondato sulla priorità della verifica delle allegazioni di violenza e sulla necessità di assicurare una tutela effettiva del minore e del genitore che si assume vittima. In tale contesto, l'accertamento dei fatti non può essere delegato al consulente tecnico, ma deve rimanere nella piena disponibilità del giudice.

L'articolo 473-bis.44 (Istruttoria) del Codice di procedura civile prevede, come abbiamo visto, che il giudice proceda all'interrogatorio libero delle parti sui fatti allegati, potendo avvalersi, se necessario, di esperti o altri ausiliari dotati di competenze specifiche. Qualora poi disponga una consulenza tecnica d'ufficio, il giudice deve indicare la presenza di allegazioni di violenza, gli accertamenti da compiere e le misure necessarie a tutelare la vittima e i minori, anche evitando la contemporanea presenza delle parti. Il consulente, a sua volta, è vincolato al perimetro delle allegazioni e non può prescinderne né sostituirsi all'accertamento giudiziale dei fatti.

Il ruolo del Ctu in questo ambito è anche meglio specificato dalla relazione illustrativa della *Riforma Cartabia*[33]. La relazione chiarisce che l'obbligo per il giudice di indicare la presenza di allegazioni di violenza o abuso risponde alla necessità di evitare che procedimenti caratterizzati da elementi di specialità vengano trattati come controversie di mera

33 Supplemento straordinario alla GU n. 245 del 19 ottobre 2022, https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/10/19/245/ss/5/sg/pdf.

conflittualità genitoriale. La mancata considerazione di tali allegazioni può infatti determinare il rischio di vittimizzazione secondaria, proprio in ragione della sottovalutazione o neutralizzazione del fenomeno violento: "La precisazione è necessaria per la natura degli accertamenti che possono essere demandati al consulente tecnico ovvero ai responsabili del Servizio, che non potendo accertare i fatti, compito riservato in via esclusiva al giudice, devono essere posti a conoscenza delle eventuali allegazioni di violenza, per evitare che questi procedimenti, connotati di elementi di specialità, vengano trattati al pari di quelli connotati da mera conflittualità, con conseguente elevato rischio di porre in essere condotte di vittimizzazione secondaria, proprio per il mancato riconoscimento della possibile violenza domestica o della presenza di possibili abusi"(p.74).

La relazione illustrativa ribadisce inoltre che le indagini peritali devono essere condotte nel rispetto di metodologie scientificamente validate e che il consulente è tenuto a indicare i parametri scientifici utilizzati, con esclusione di approcci non riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale: "In adesione al consolidato orientamento della Corte di cassazione per il quale non possono essere poste a fondamento delle valutazioni del Ctu metodologie che non siano approvate dalla comunità scientifica internazionale (in particolare la sindrome di alienazione parentale" (p.75).

Nel complesso, il sistema che ne deriva è quello di una consulenza tecnica rigorosamente delimitata: da un lato, secondo la Cass. civ. SS.UU. n. 3086/2022, essa non può trasformarsi in strumento di formazione dei fatti di causa; dall'altro, nel rito familiare riformato e, in particolare, nei procedimenti caratterizzati da allegazioni di violenza, essa non può in alcun modo assumere funzione esplorativa o sostitutiva dell'istruttoria, dovendo restare uno strumento tecnico di supporto alla decisione giudiziale. Da ciò discende, come buona prassi, la conseguenza che il consulente del giudice, qualora ravvisi l'esistenza di allegazioni di violenza non segnalate dal quesito, presenti o meno negli atti di causa, dovrà riferirne al giudice sospendendo le valutazioni in corso.

Ne discende altresì che le consulenze tecniche non possono divenire giudizi surrettizi o sostitutivi della valutazione giurisdizionale, né consolidarsi come fonti di accertamento dei fatti sottratte al controllo del giudice. In tal senso, significativi rilievi critici sono stati espressi anche in sede di analisi istituzionali, tra cui il Grevio e la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio.

In particolare, il Grevio, nel rapporto sull'Italia del 2020, al par. 182, ha evidenziato come: "I giudici civili tendano ad affidarsi in modo rilevante alle conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio e dei servizi sociali, i quali, in non pochi casi, assimilano gli episodi di violenza a mere situazioni di conflittualità genitoriale e operano una indebita dissociazione tra il rapporto autore-vittima e quello tra genitore violento e minore"[34].

Analoga criticità è stata rilevata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, che nella relazione sulla vittimizzazione secondaria (Doc. XXII-bis n. 10, 2022) ha osservato come, nella prassi, "si è riscontrato, pertanto, che quando, nel corso del giudizio, sono espletate consulenze tecniche, di fatto queste 'decidono' della vicenda giudiziaria

34 https://rm.coe.int/grevio-report-italy-first-baseline-evaluation/168099724e.

familiare; i giudici, infatti, recepiscono tout court le risultanze peritali, delegando così a soggetti terzi, seppur ausiliari, le decisioni" (p. 41)[35].

Tali osservazioni mettono in luce il rischio che la consulenza tecnica, pur formalmente qualificata come ausilio del giudice, finisca per assumere una funzione sostanzialmente conformativa della decisione, con conseguente attenuazione del controllo giurisdizionale sull'elaborazione peritale. In questa prospettiva, la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito un principio di fondo: se è vero che la consulenza tecnica non può accertare i fatti – attività riservata esclusivamente al giudice – è altrettanto vero che essa non può in alcun modo prescindere da essi o discostarsene, dovendo fondare le proprie valutazioni su dati concreti emergenti dal processo. In particolare, le allegazioni di violenza costituiscono fatti rilevanti ai fini della decisione, dai quali il consulente non può prescindere né che può neutralizzare attraverso propri schemi interpretativi.

In tale prospettiva si colloca la Cass. civ. n. 9888/2025, che ha criticamente esaminato una decisione fondata sulle conclusioni del consulente tecnico, rilevando come queste ultime non contenessero alcuna effettiva considerazione delle allegazioni di violenza. La Corte ha evidenziato che il giudizio di "sostanziale adeguatezza nell'esercizio delle funzioni genitoriali di base e l'assenza di psicopatologie di rilievo idonee a interferire significativamente con le competenze genitoriali", unitamente all'individuazione, esclusivamente in capo alla madre, di una "problematica specifica", inquadrabile quale "lesione della funzione triadica", non poteva giustificare l'omessa valutazione delle denunce e degli episodi di violenza allegati. Proprio tali "criticità" avrebbero imposto un esame puntuale delle allegazioni, anche con riguardo agli episodi di violenza assistita dai minori, e non la loro sostanziale obliterazione.

Nella medesima direzione si colloca anche la Cass. civ. n. 4595/2025, la quale ha ribadito che la consulenza tecnica non può fondarsi su modelli astratti di funzionamento della personalità sganciati dalla realtà fattuale del caso concreto. In particolare, la Corte ha affermato che "(dalla consulenza) non emerge l'osservazione dei comportamenti, bensì una valutazione personologica… Questo non è sufficiente a fondare un giudizio di non idoneità genitoriale".

In ultimo, ci riferiamo all'ordinanza Cass. civ. n. 23759 del 22 luglio 2026, che indica come, nelle decisioni sull'affidamento, non siano sufficienti giudizi generici (presenti nella consulenza e nelle relazioni dei servizi) quali "comportamenti disfunzionali" e "gravi criticità materne", ma occorra descrivere comportamenti "specifici e tangibili".

Proprio alla luce di tali criticità del ruolo del consulente, assume rilievo il tema della responsabilità del consulente tecnico, disciplinata dall'articolo 64 del Codice di procedura civile. Si tratta di una responsabilità di natura extracontrattuale non limitata all'ipotesi della colpa grave (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/02/2024, n. 3917) secondo cui il Ctu risponde dei danni cagionati alle parti. La legge non richiede dunque che sia fornita la prova della colpa grave o del dolo, che determinano invece l'applicabilità delle gravi sanzioni previste dal Codice penale (art. 314 e ss cpc). La responsabilità può configurarsi, ad

35 https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/372013.pdf.

esempio, in presenza di gravi violazioni metodologiche, dell'utilizzo di teorie non scientificamente riconosciute, del travisamento macroscopico dei dati o dello sconfinamento nell'accertamento dei fatti in violazione dei principi processuali, in contrasto con Cass. civ. SS.UU. n. 3086/2022.

Sotto il profilo processuale, l'azione risarcitoria nei confronti del Ctu deve essere proposta mediante autonomo giudizio civile, non essendo esperibile all'interno del procedimento in cui la consulenza è stata resa. L'azione di responsabilità, quale ausiliario del giudice, non segue automaticamente lo schema della responsabilità sanitaria (es. legge Gelli-Bianco), a meno che non sia invocata come tale, trovando fondamento in violazioni dei protocolli scientifici accreditati o nella violazione dei doveri deontologici propri della professione esercitata dal consulente, prescelto dal giudice in ragione di essa**.** La configurabilità di un previo obbligo di mediazione dipende dalla qualificazione della domanda: essa non appare automaticamente riconducibile alle ipotesi di mediazione obbligatoria, salvo che si intenda ricondurre la responsabilità del consulente nell'ambito della responsabilità professionale sanitaria, In ogni caso, l'attore dovrà dimostrare, secondo le regole ordinarie dell'azione risarcitoria extracontrattuale, che la condotta lamentata è da attribuire a imprudenza, negligenza o imperizia del consulente del giudice, l'esistenza del danno e il nesso causale esistente tra la condotta del consulente e l'esito pregiudizievole subito nel giudizio.

In definitiva, il quadro normativo e giurisprudenziale delineato impone una lettura della consulenza tecnica coerente con la struttura del processo civile, come strumento eventuale, necessario ma non autonomo, rigorosamente delimitato nel potere di indagine e valutazione, il cui scorretto esercizio in caso di alterazione del contraddittorio o in caso di espressione di valutazioni errate che era possibile evitare con l'ausilio dell'ordinaria diligenza, può risolversi nell'assoggettamento ad una responsabilità risarcitoria.

4. In conclusione

In questo capitolo (Quadro E) che ha trattato l'istruttoria nel civile e le indagini autonome sulle violenze in famiglia che incidono sulla titolarità del diritto alla genitorialità, si inseriscono altre determinazioni, oltre quelle richiamate nel Quadro precedente, contenute nella *Relazione della Corte di cassazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2025*[36].

La Relazione richiamando la *Convenzione di Istanbul* sottolinea come, nei procedimenti di affidamento dei figli minori, il giudice civile abbia il dovere di compiere un'indagine autonoma e approfondita ogni volta che vengano allegati comportamenti aggressivi o violenti di un genitore nei confronti dell'altro. L'istruttoria non può limitarsi a considerare l'epilogo del procedimento penale, perché la *ratio* della tutela nel processo civile è differente: si tratta di valutare la sicurezza del minore e l'idoneità genitoriale, anche quando le condotte non siano state sanzionate penalmente.

36 Corte di cassazione, *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2025*, 30 gennaio 2026, https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/Relazione_Cassazione_2026.pdf.

Dalla Relazione: "Ove siano allegati, in un procedimento di affidamento dei figli minori, comportamenti aggressivi o violenti di un genitore nei confronti dell'altro, il giudice civile deve necessariamente indagare per verificare se questi comportamenti sono stati effettivamente tenuti e la loro incidenza sulla relazione familiare non potendo fondare la propria decisione esclusivamente sull'epilogo (archiviazione, proscioglimento) del procedimento penale per la diversità delle condotte rilevanti (specie nel reato di maltrattamenti in famiglia) e dell'accertamento probatorio; nel giudizio civile, ha ribadito la Corte, la peculiarità del procedimento allegativo e probatorio corrisponde alla diversità della ratio della tutela".

Il procedimento civile richiede inoltre di considerare l'illecito sotto un'ottica più ampia rispetto al penale. Mentre il reato è definito da norme di stretta interpretazione e generalmente richiede dolo, l'illecito civile può derivare da qualsiasi fatto doloso o colposo che cagioni un danno ingiusto, patrimoniale o non patrimoniale, inclusa la lesione dei beni costituzionalmente protetti. In questa prospettiva, il giudice deve compiere una valutazione autonoma e rapida delle allegazioni di violenza, anche acquisendo gli atti del processo penale, senza vincoli rispetto all'esito penale stesso.

Dalla Relazione: "Si tratta di indagini e valutazioni parzialmente differenti da quelle che eseguono il pubblico ministero e il giudice penale, perché il reato è un fatto tipico, di regola doloso, previsto da una norma di stretta interpretazione, mentre l'illecito civile consiste in qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto e, qualora si parli di danno non patrimoniale, qualunque fatto che leda beni costituzionalmente protetti; in simili casi il giudice civile ha il dovere di accertare in modo veloce e accurato se effettivamente le allegazioni di violenza domestica hanno un fondamento o meno, anche acquisendo gli atti del processo penale, e comunque rendendo una autonoma valutazione sul punto".

La Corte ha sottolineato l'importanza di non trascurare le allegazioni di violenza, in quanto ignorarle può costituire un errore rilevante. Nella Cass. n. 9888 del 15 aprile 2025, infatti, è stata annullata una pronuncia di appello che non aveva esaminato i fatti specifici di violenza allegati dalla ricorrente, inclusi provvedimenti di protezione, divieto di avvicinamento e allontanamento. Questo principio evidenzia che il giudice civile deve valutare attentamente ogni episodio o misura di protezione, perché essi possono giustificare la sospensione o la limitazione dei contatti tra il genitore e il figlio, anche in modalità protetta o assistita*: "…*sottovalutare – o peggio non considerare e trascurare del tutto – la allegazione di violenza domestica e di violenza assistita costituisce un errore rilevante poiché si tratta di fatti che integrano, ove provati, uno di quei gravi motivi che giustificano, secondo i casi e il prudente apprezzamento del giudice, la sospensione dei contatti tra il genitore e il figlio ovvero la limitazione dei contatti e il loro svolgersi in modalità protetta o assistita*".*

Quando le allegazioni sono coerenti e supportate da elementi concreti, il giudice non può trascurarle. La Cass. n. 16804 del 2025 ribadisce che, nei provvedimenti riguardanti i minori, è essenziale accertare i comportamenti violenti o aggressivi del genitore, per ricostruire il quadro complessivo della relazione familiare. Questa valutazione permette

di stabilire il regime di affidamento, collocazione e visite che esponga il minore il meno possibile alla reiterazione di condotte lesive.

Dalla Relazione: "Si è evidenziato come a fronte di un quadro di allegazioni coerente (Cass. 16804 del 2025), in tema di provvedimenti riguardanti i minori, il giudice non può trascurare comportamenti violenti o aggressivi tenuti da un genitore, dovendo accertarne il fondamento al fine di ricostruire il quadro complessivo della relazione familiare e per stabilire il regime di affidamento, collocazione e visita che esponga il meno possibile il minore alla reiterazione di condotte lesive".

Infine, la Corte ha precisato che non è necessaria la reiterazione o continuità di condotte violente per integrare la lesione dei diritti primari del minore o della vittima. Anche un singolo atto o comportamento particolarmente grave può giustificare misure protettive, limitazioni dei contatti e l'affidamento super esclusivo. Questo principio evidenzia la centralità della tutela immediata del minore e della vittima: "Peraltro, non vi è necessità di reiterazione o continuità di condotte violente (Cass. n. 19705 del 2025) per integrare la lesione del diritto, di rango primario, alla dignità e alla libertà personale, essendone configurabile la violazione anche mediante un solo atto o comportamento violento".

QUADRO F

L'ascolto nel procedimento civile, elemento cardine dei diritti del minore

1. Introduzione

Nei procedimenti civili che incidono sulla responsabilità genitoriale, sull'affidamento e sulla regolamentazione dei rapporti tra genitore e figlio, l'ascolto del minore non rappresenta un semplice adempimento formale, ma un vero e proprio strumento di tutela dei suoi diritti e del suo superiore interesse. Questo principio trova fondamento non solo nel Codice civile italiano (art. 315-bis), ma anche nei principali strumenti internazionali di protezione dei diritti dei bambini, come l'articolo 12 della *Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza* di New York, l'articolo 8 della *Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, nonché nelle linee guida emanate a livello europeo.

La legge italiana riconosce al minore che abbia compiuto dodici anni, o anche di età inferiore se capace di discernimento, il diritto di essere ascoltato direttamente dal giudice. L'omissione di tale ascolto costituisce una violazione procedurale rilevante, che può determinare la nullità del provvedimento, salvo che il giudice motivi puntualmente l'inutilità, la superfluità o la contrarietà dell'audizione rispetto al suo interesse. In tal senso, l'ascolto non può essere automaticamente surrogato dalle risultanze di consulenze tecniche d'ufficio o da relazioni dei servizi sociali: il giudice deve valutare direttamente la volontà, i bisogni e la maturità del minore.

È importante sottolineare che la volontà espressa dal minore, se manifestata in modo libero, consapevole e coerente, non ha valore vincolante assoluto, ma rappresenta un elemento di primaria rilevanza nella definizione del suo superiore interesse. Essa non può essere ignorata né superata da provvedimenti autoritativi o coercitivi: il giudice è tenuto a considerare l'esito dell'ascolto come una guida centrale per le proprie decisioni, soprattutto nei casi in cui il minore manifesti un rifiuto serio e radicato a intrattenere rapporti con uno dei genitori. In tali situazioni, l'imposizione di incontri forzati potrebbe avere effetti psicologici negativi, compromettendo l'equilibrio affettivo e lo sviluppo emotivo del bambino.

Ne consegue anche da tutto ciò che l'esercizio del diritto alla bigenitorialità non è assoluto, ma sempre subordinato al superiore interesse del minore, che deve essere valutato caso per caso. La valutazione include la considerazione della maturità del bambino, dei bisogni espressi e delle concrete ricadute delle decisioni giudiziali sul suo equilibrio psico-affettivo. In questo senso, l'ascolto diretto del minore diventa strumento imprescindibile, non solo per garantire il rispetto dei suoi diritti, ma anche per orientare le decisioni giudiziarie verso soluzioni realmente compatibili con il suo benessere.

2. Le norme di riferimento a livello internazionale

- *Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza* (art. 12) riconosce il diritto del minore capace di discernimento a esprimere la propria opinione in tutti i procedimenti che lo riguardano, senza alcuna limitazione pregiudiziale per quanto riguarda l'età.
- "1. Gli Stati Parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità".
- Richiamiamo sull'ascolto da parte del Comitato sui diritti del Fanciullo anche i due commentari di cui il primo, 12/2009, e il secondo, 14/2013.
- *General Comment No. 12 (2009) - The right of the child to be heard* – chiarisce la centralità dell'ascolto tra i diritti del minore: "2. Il diritto di tutti i bambini a essere ascoltati e presi sul serio costituisce uno dei valori fondamentali della Convenzione. Il Comitato sui diritti del fanciullo ha individuato l'articolo 12 come uno dei quattro principi generali della Convenzione, insieme al diritto alla non discriminazione, al diritto alla vita e allo sviluppo e al principio del superiore interesse del minore. Ciò evidenzia che l'articolo 12 non si limita a riconoscere un diritto autonomo, ma deve essere considerato anche come criterio interpretativo e applicativo di tutti gli altri diritti della Convenzione".
- "Sebbene molti bambini incontrino difficoltà nell'esercizio di questo diritto, il Comitato riconosce che alcuni gruppi, tra cui i bambini più piccoli e quelli appartenenti a gruppi emarginati o svantaggiati, affrontano ostacoli particolarmente significativi. Inoltre, il Comitato esprime preoccupazione per la qualità di molte delle pratiche già esistenti. È pertanto necessario sviluppare una comprensione più approfondita del contenuto dell'articolo 12 e delle modalità attraverso cui garantirne una piena attuazione per ogni bambino".

Dal General Comment No. 12

15. L'articolo 12 della Convenzione riconosce a ogni bambino il diritto di esprimere liberamente la propria opinione su tutte le questioni che lo riguardano e il diritto che tale opinione riceva il dovuto peso in relazione alla sua età e maturità.

Questo diritto impone agli Stati un preciso obbligo giuridico: riconoscerlo e garantirne l'effettiva attuazione ascoltando il bambino e attribuendo alle sue opinioni il giusto valore. Gli Stati devono pertanto assicurare direttamente questo diritto, secondo il proprio ordinamento giuridico, oppure adottare o modificare la legislazione affinché il minore possa esercitarlo pienamente.

16. Il bambino ha tuttavia anche il diritto di non esercitare tale diritto. Esprimere

la propria opinione costituisce una facoltà e non un obbligo. Gli Stati devono garantire che il minore riceva tutte le informazioni e il supporto necessari affinché possa decidere liberamente ciò che corrisponde al proprio superiore interesse.

17. In quanto principio generale della Convenzione, l'articolo 12 impone agli Stati di fare in modo che l'interpretazione e l'attuazione di tutti gli altri diritti riconosciuti dalla Convenzione siano orientate dal diritto del minore a essere ascoltato.

18. L'articolo 12 dimostra che il bambino è titolare di diritti che incidono concretamente sulla propria vita e non soltanto di diritti derivanti dalla sua vulnerabilità (che giustifica la protezione) o dalla sua dipendenza dagli adulti (che giustifica l'assistenza). La Convenzione riconosce il bambino come soggetto di diritto e la sua quasi universale ratifica da parte degli Stati conferma tale status giuridico del minore, chiaramente espresso nell'articolo 12.

45. Poiché il minore ha diritto che le proprie opinioni siano debitamente considerate, il soggetto che adotta la decisione deve informarlo dell'esito del procedimento e spiegargli in quale modo le sue opinioni siano state prese in considerazione.

Questo riscontro (feedback) costituisce una garanzia che l'ascolto del minore non si riduca a un mero adempimento formale, ma rappresenti una reale considerazione delle sue opinioni.

46. È necessario prevedere specifiche disposizioni legislative che garantiscano ai minori strumenti di reclamo e rimedi effettivi quando il loro diritto a essere ascoltati e a vedere adeguatamente considerate le proprie opinioni venga ignorato o violato.

I bambini dovrebbero poter rivolgersi a un difensore civico (ombudsman) o a un'autorità con funzioni analoghe presente nelle istituzioni frequentate dai minori, tra cui scuole e servizi educativi per l'infanzia, per presentare eventuali reclami. Essi devono essere informati dell'esistenza di tali figure e delle modalità per contattarle.

Nei conflitti familiari concernenti il mancato rispetto delle opinioni del minore, quest'ultimo dovrebbe poter rivolgersi a un operatore dei servizi territoriali per i giovani.

47. Qualora il diritto del minore a essere ascoltato venga violato nell'ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo (art. 12, par. 2), il minore deve poter accedere a strumenti di impugnazione e a procedure di reclamo che garantiscano rimedi effettivi contro la violazione dei suoi diritti.

Le procedure di reclamo devono inoltre offrire garanzie affidabili affinché i minori possano farvi ricorso con la certezza di non essere esposti a violenze, ritorsioni o punizioni.

- Il *General Comment No. 14 (2013) - On the right of the child to have his or her Best interests taken as a primary consideration* - dedicato al diritto del minore a che il proprio superiore interesse sia considerato preminente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della *Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, dedica particolare attenzione al rapporto tra tale principio e il diritto all'ascolto sancito dall'art. 12 della Convenzione. La valutazione del superiore interesse del minore deve comprendere il rispetto del diritto del bambino di esprimere liberamente le proprie opinioni e di attribuire il dovuto peso a tali opinioni in tutte le questioni che lo riguardano. Ciò è chiaramente ribadito nel General Comment No n. 12 del Comitato, che evidenzia anche il legame inscindibile tra l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 12.

Il superiore interesse del minore e il diritto ad essere ascoltato: il rapporto tra gli artt. 3 e 12 della Convenzione (General Comment n. 14)

La valutazione del superiore interesse del minore deve comprendere il rispetto del diritto del bambino di esprimere liberamente le proprie opinioni e attribuire il dovuto peso a tali opinioni in tutte le questioni che lo riguardano.

I due articoli svolgono funzioni complementari: il primo mira a garantire il superiore interesse del minore, mentre il secondo fornisce la metodologia per ascoltare le opinioni del bambino o dei bambini e assicurarne l'inclusione in tutte le questioni che li riguardano, compresa la valutazione del loro superiore interesse.

L'articolo 3, paragrafo 1, non può essere applicato correttamente se non sono soddisfatti i requisiti dell'articolo 12. Analogamente, l'articolo 3, paragrafo 1, rafforza l'efficacia dell'articolo 12, valorizzando il ruolo essenziale dei bambini in tutte le decisioni che incidono sulla loro vita.

Le capacità evolutive del minore (art. 5) devono essere prese in considerazione quando sono in gioco il suo superiore interesse e il suo diritto ad essere ascoltato. Il Comitato ha già affermato che, quanto più il bambino acquisisce conoscenze, esperienza e capacità di comprensione, tanto più il genitore, il tutore legale o le altre persone legalmente responsabili devono trasformare la loro funzione di direzione e guida in semplici richiami e consigli, fino ad arrivare, con il tempo, a un confronto su un piano di parità.

Allo stesso modo, con la maturazione del bambino, le sue opinioni devono assumere un peso crescente nella valutazione del suo superiore interesse. Anche i neonati e i bambini molto piccoli godono degli stessi diritti di tutti gli altri bambini a che il loro superiore interesse sia valutato, pur non essendo in grado di esprimere le proprie opinioni o di rappresentarsi autonomamente come i bambini più grandi. Gli Stati devono garantire modalità adeguate, inclusa, ove opportuno, una forma di rappresentanza, affinché il loro superiore interesse possa essere valutato; lo stesso vale per i bambini che non sono in

grado o non desiderano esprimere un'opinione.

Il Comitato ricorda che l'articolo 12, paragrafo 2, della Convenzione riconosce al minore il diritto di essere ascoltato, direttamente oppure tramite un rappresentante, in qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo che lo riguardi.

3. Le norme di riferimento a livello nazionale

Codice civile (art. 315-bis) stabilisce che il minore deve essere ascoltato nei procedimenti che lo coinvolgono, a meno che ciò non sia manifestamente contrario al suo interesse.

"La responsabilità genitoriale comprende i doveri e i poteri dei genitori nei confronti dei figli minorenni, concernenti la cura, l'educazione, l'istruzione e il mantenimento del minore.

I genitori devono agire nell'interesse morale e materiale del figlio, tenendo conto della sua personalità e promuovendo il suo sviluppo affettivo, psicologico, educativo e sociale.

La responsabilità genitoriale si esercita congiuntamente da entrambi i genitori, salvo diversa decisione del giudice nell'interesse del minore".

Codice di procedura civile (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, Riforma Cartabia)

Art. 473-bis.4 – Ascolto del minore

Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano.

Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità. Il giudice non procede all'ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest'ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato.

Nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all'ascolto soltanto se necessario".

Art. 473-bis.5 – Modalità dell'ascolto (testo normativo)

L'ascolto del minore è condotto dal giudice, il quale può farsi assistere da esperti e altri ausiliari. Se il procedimento riguarda più minori, di regola il giudice li ascolta separatamente.

L'udienza è fissata in orari compatibili con gli impegni scolastici del minore, ove possibile in locali idonei e adeguati alla sua età, anche in luoghi diversi dal tribunale.

Prima di procedere all'ascolto, il giudice indica i temi oggetto dell'adempimento ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, ai rispettivi difensori e al curatore speciale, i quali possono proporre argomenti e temi di approfondimento e, su autorizzazione del giudice, partecipare all'ascolto.

Il giudice, tenuto conto dell'età e del grado di maturità del minore, lo informa della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto, e procede all'adempimento con modalità che ne garantiscono la serenità e la riservatezza. Il minore che ha compiuto quattordici anni è informato altresì della possibilità di chiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'articolo 473-bis.8.

Dell'ascolto del minore è effettuata registrazione audiovisiva.

Se per motivi tecnici non è possibile procedere alla registrazione, il processo verbale descrive dettagliatamente il contegno del minore.

Art. 473-bis.6 – Rifiuto del minore a incontrare il genitore (testo normativo)

Quando il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice procede all'ascolto senza ritardo, assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e può disporre l'abbreviazione dei termini processuali.

Allo stesso modo il giudice procede quando sono allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l'altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

4. Cassazione civile sull'ascolto del minore

Per quanto riguarda la giurisprudenza di Cassazione questa è copiosa ed essenzialmente concorde sui seguenti punti:

- l'ascolto del minore costituisce un adempimento essenziale e obbligatorio nei procedimenti che lo riguardano, è un diritto fondamentale del minore ad essere informato e a esprimere la propria opinione, consente la partecipazione attiva alle decisioni che lo riguardano, richiede motivazione specifica se omesso, valorizza la volontà del minore e trova limite solo nella capacità di discernimento e nel superiore interesse del minore stesso;
- anche il minore infradodicenne capace di discernimento deve essere ascoltato, salvo motivazione rigorosa contraria;
- l'ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda ed è diversa dalla consulenza; la relazione peritale non può automaticamente sostituire l'ascolto diretto senza giustificato motivo.

Sentenza Cass. civ., sez. I, 26 marzo 2010, n. 7282

Nella sentenza sono affermati i seguenti principi: 1) sulla base dei principi statuiti dalle Convenzioni internazionali, il minore non è più considerato oggetto dell'esercizio della potestà genitoriale, ma soggetto di diritti e parte necessaria del procedimento, la cui volontà assume rilevanza nel procedimento; 2)l'audizione del minore non può essere qualificata come atto di indagine, né come testimonianza, bensì strumento finalizzato a veicolare nel procedimento le sue opinioni e il suo sentire, dovendosi lo stato di abbandono valutare anche sulla base del suo sentire, oltre che degli elementi oggettivi oggetto di accertamento; 3) il minore va ascoltato con tutte le cautele necessarie alla tutela della sua integrità psico - fisica, e dunque anche in assenza delle parti e dei suoi difensori, nonché delegando l'ascolto a un organo qualificato. Il rischio di esporre il minore a dinamiche conflittuali tra i genitori può giustificare l'omissione dell'audizione.

Dalla sentenza: "Conclusivamente in tale riconsiderata prospettiva, l'audizione non rappresenta una testimonianza o altro atto istruttorio rivolto ad acquisire una risultanza favorevole all'una o all'altra soluzione, ma pur sempre espressione di un momento meramente formale del procedimento: essa riflette, invece, una nuova considerazione del minore quale portatore di bisogni e interessi che, se consapevolmente espressi, pur non vincolando il giudice, non possono essere da lui ignorati; e che lo obbligano comunque anzitutto ad ascoltarlo nella misura consentita dalla capacità di autodeterminarsi, rendendolo parte attiva del procedimento di adozione. E quindi a tener conto della sua volontà e delle sue scelte nei limiti della sua capacità di discernimento e dello sviluppo della sua personalità dimostrati anche durante l'ascolto, perciò riconoscendogli in funzione dell'una e dell'altro l'esercizio sempre più effettivo dei diritti fondamentali. ... per cui questa Corte onde garantire l'esercizio effettivo di detto diritto ad esprimere "liberamente" la propria opinione, ha enunciato la regola che spetta al giudice il compito di eseguire detta audizione in modo che la stessa risulti protetta da interferenze, turbamenti o condizionamenti, perciò facultandolo ad adottare tutte "le cautele e le modalità suggerite dalle circostanze concrete onde superare la straordinaria asimmetria che si frappone tra la posizione del fanciullo (ed il suo stato emotivo) ed il contesto relazionale ed ambientale in cui lo stesso viene ascoltato".

Sentenza Cass. civ., Sez. I, 15 maggio 2013, n. 11687

L'audizione del minore è un adempimento *necessario* nelle procedure giudiziarie che lo riguardino, in particolare nei procedimenti relativi al suo affidamento ai genitori, e non può essere sostituita semplicemente da relazioni di operatori o assistenti sociali; se il giudice non ritiene di procedere all'ascolto diretto, deve *delegare a esperti specificamente investiti* per tale audizione.

Sentenza Cass. civ., Sez. I, 26 marzo 2015, n. 6129

"L'ascolto del minore costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento

del diritto fondamentale del minore ad essere informato ed esprimere la propria opinione e le proprie opzioni nei procedimenti che lo riguardano, costituendo tale peculiare forma di partecipazione del minore alle decisioni che lo investono uno degli strumenti di maggiore incisività al fine del conseguimento dell'interesse del medesimo".

Sentenza Cass. civ., Sez. I, 29 settembre 2015, n. 19327

"Nei procedimenti che riguardano i minori, l'audizione del minore ultradodicenne, o anche di età inferiore se capace di discernimento, costituisce un adempimento essenziale; la sua omissione determina la nullità del provvedimento, ove non sorretta da una specifica motivazione circa la contrarietà dell'ascolto all'interesse del minore".

Ordinanza Cass. civ., Sez. I, 14 maggio 2018, n. 12957

"Ora sia pure con riguardo all'ascolto del minore infradodicenne, capace di discernimento, questa Corte ha di recente chiarito (Cass. 12957/2018) che in tema di separazione personale tra coniugi, ove si assumano provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l'audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione – tanto più necessaria quanto più l'età del minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l'obbligo legale dell'ascolto - non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore, ma anche qualora il giudice opti, in luogo dell'ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che l'ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda, mentre la consulenza è indagine che prende in considerazione una serie di fattori quali, in primo luogo, la personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei genitori, la relazione in essere con il figlio".

Sentenza Cass. civ., Sez. I, 17 aprile 2019, n. 10784

"Né, peraltro, al fine di escludere l'ascolto del minore medesimo, è invocabile, sul filo anche dei limiti di ordine discrezionale già individuati da questa Corte, la circostanza che la sua audizione si sarebbe rivelata inutile per il conflitto di lealtà genitoriale in cui lo stesso si sarebbe potuto trovare. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha già ammonito – in modo tanto più condivisibile quanto più sommariamente sbrigativa risulti la giustificazione in contrario offerta dal decidente – che "la predisposizione di un contesto che tenda a mettere a proprio agio il minore ed a favorirne la spontaneità e la chiarezza delle dichiarazioni costituisce un compito del Tribunale e non un elemento di criticità nella valutazione del contenuto delle stesse" (cfr. Cass. n. 18846 del 2016; Cass. n. 18649 del 2017). Ne discende, dunque, che sarebbe stato onere del tribunale, una volta divisata l'obbligatorietà dell'incombente, allestire

le condizioni minimali attraverso le quali procedere all'audizione del minore e così verificarne la capacità di discernimento e l'attendibilità del rifiuto al rimpatrio già esternato in altra sede".

Sentenza Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2019, n. 13274

"Questa Corte è costante nel ritenere che l'audizione del minore sia un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che lo riguardano e in particolare in quelle relative all'affidamento ai genitori, salvo che tale adempimento possa essere in contrasto con gli interessi del minore stesso, con la conseguenza che il mancato ascolto non sorretto da una espressa motivazione sulla contrarietà all'interesse del minore, sulla sua superfluità o sulla assenza di discernimento del soggetto interessato è fonte di nullità della sentenza, in quanto si traduce in una violazione dei principi del giusto processo e del contraddittorio".

Ordinanza Cass. civ., Sez. VI, 13 novembre 2020, n. 25653

La Cassazione dice no al mutamento delle condizioni di affido del figlio, chiesto dal padre, anche se nel corso del giudizio è stata ascoltata la figlia infradodicenne**,** capace di discernimento, il suo parere prevale su qualunque pressione posta in essere dalla madre: "nonostante fosse stato acclarato già nel corso del giudizio di separazione che i figli venivano condizionati dalla madre". In altre parole, il genitore non può influenzare un minore capace di discernimento: la scelta di restare con la madre è esclusivamente sua e l'affido non va modificato.

Ordinanza Cass. civ., Sez. I, 2 settembre 2021, n. 23804

"In tema di affidamento dei figli minori nell'ambito del procedimento di divorzio, l'ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, atteso che è espressamente destinato a raccogliere le sue opinioni e a valutare i suoi bisogni. Tale adempimento non può essere sostituito dalle risultanze di una consulenza tecnica di ufficio, la quale adempie alla diversa esigenza di fornire al giudice altri strumenti di valutazione per individuare la soluzione più confacente al suo interesse".

Ordinanza Cass. civ., Sez. I, 25 gennaio 2021, n. 1474

"In tema di provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l'audizione del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, in relazione al quale incombe sul giudice che ritenga di ometterlo un obbligo di specifica motivazione, non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore, ma anche qualora opti, in luogo dell'ascolto diretto, per quello effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che solo l'ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda".

Ordinanza Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2022, n.7262

"Il motivo è ancora fondato nella parte in cui denuncia il mancato ascolto delle minori infra-dodicenni e capaci di discernimento, nate nel (*omissis*) e nel (*omissis*), nel corso del procedimento finalizzato al loro affido. I minori, nei procedimenti giudiziari che li riguardano, sono parti sostanziali, in quanto portatori di interessi comunque diversi, quando non contrapposti, rispetto ai loro genitori. La tutela del minore in questi giudizi si realizza, pertanto, mediante la previsione di ascolto il cui mancato adempimento integra violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del primo quando non sia sorretto da un'espressa motivazione sull'assenza di discernimento, tale da giustificarne l'omissione (*ex multis*, Cass. 30/07/2020, n. 16410; Cass. 25/01/2021, n. 1474; Cass. 11/06/2021, n. 16569)".

Ordinanza Cass. civ., Sez. I, 24 marzo 2022, n. 9691

"La tutela del minore, in questi giudizi, si realizza mediante la previsione che deve essere ascoltato, e costituisce pertanto violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del minore ii suo mancato ascolto, quando non sia sorretto da un'espressa motivazione sull'assenza di discernimento, tale da giustificarne l'omissione (Cass., n. 16410/2020; n. 12018/19) Invero, la capacità di discernimento del minore viene intesa e, soprattutto può essere considerata, come una "competenza specifica" del bambino strettamente legata alle sue capacità cognitive e relazionali che fa riferimento alla capacità di capire ciò che è utile per sé, all'abilità nel valutare i propri bisogni ed adottare strategie utili per il loro soddisfacimento, e alla possibilità di prendere decisioni e fare scelte in maniera autonoma, a prescindere da eventuali condizionamenti. Osserva la Corte che l'ascolto del minore di quasi dodici anni d'età, ormai nella fase autoriflessiva del suo sviluppo cognitivo, era rilevante e necessaria, oltre che obbligatoria, considerata altresì la gravità del provvedimento da adottare, quale ulteriore strumento finalizzato a comprendere se le dichiarazioni del minore riflettano non tanto i suoi vissuti o le sue idee, quanto quelli di uno o di entrambi i genitori o se, invece, esprimono un'adeguata autodeterminazione".

Ordinanza Cass. civ., Sez. I, 31 marzo 2022, n. 10452

L'ordinanza contiene i seguenti principi condivisi con altre cassazioni: In tema di affidamento dei figli minori nell'ambito del procedimento di divorzio, l'ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, atteso che è espressamente destinato a raccogliere le sue opinioni e a valutare i suoi bisogni. Tale adempimento non può essere sostituito dalle risultanze di una consulenza tecnica di ufficio, la quale adempie alla diversa esigenza di fornire al giudice altri strumenti di valutazione per individuare la soluzione più confacente al suo interesse.

Ordinanza Cass. civ., Sez. I, 23 giugno 2022, n. 20323

La Cassazione ha ribadito che l'ascolto del minore capace di discernimento costituisce un obbligo quando si adottano provvedimenti sull'affidamento o sulla sua vita familiare, e la mancata applicazione senza adeguata motivazione invalida il provvedimento e che non puo essere sostituito dall'ascolto presso i servizi sociali. "In tema di provvedimenti riguardanti l'affidamento dei figli minori, [...] l'audizione del minore infradodicenne capace di discernimento si configura come un adempimento prescritto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo".

Ancora: "L'adempimento in questione non poteva d'altronde ritenersi validamente sostituito neppure dall'audizione compiuta dagli operatori del Servizio sociale, avente esclusivamente lo scopo di fornire al giudice informazioni e strumenti di valutazione ai fini dell'individuazione della soluzione più idonea a soddisfare l'interesse del minore (cfr. Cass., Sez. I, 2/ 09/2021, n. 23804)".

Ordinanza Cass. civ., Sez. I, 14 agosto 2023, n. 24626

"In tema di ascolto del minore infradodicenne, nelle procedure giudiziarie che lo riguardino, l'audizione è adempimento necessario, a meno che l'ascolto sia ritenuto in contrasto con gli interessi superiori del minore medesimo (in ragione dell'età o del grado di maturità o per altre circostanze), come va specificamente enunciato dal giudice, in tal caso restando non necessaria la motivazione espressa sulla preventiva valutazione del discernimento del minore".

"Il giudice ha l'obbligo di sentire i minori in tutti i procedimenti che li concernono, al fine di raccoglierne le opinioni, le esigenze e la volontà, ma sempre che egli, motivando adeguatamente al riguardo, non argomenti circa la non corrispondenza dell'ascolto alle esigenze del minore stesso le quali, invece, quell'ascolto sconsiglino". L'audizione della minore, di anni nove, non è stata disposta, perché valutata come in contrasto con i suoi interessi, per il grave carico emotivo legato al contesto, alla tensione ed alla percezione delle passate negative esperienze, e sussistendo il rischio concreto che riviva gli eventi traumatici subiti".

Ordinanza Cass. civ., Sez. I, 3 marzo 2023, n. 6503

"Al riguardo l'omissione dell'audizione nel giudizio di secondo grado non è sanata dal precedente ascolto nel giudizio davanti al Tribunale, atteso il rilievo del fattore tempo in una fase di crescita quale quella dai sette ai nove anni. Il minore, nel giudizio di secondo grado si è trovato in una fase più prossima alla soglia legale della presunzione di discernimento. Ne consegue che a fronte della prospettiva, poi realizzatasi di un cambiamento di vita così radicale, il minore doveva essere ascoltato anche per comprendere le ragioni del suo comportamento verso il padre, per poter meglio valutare l'esistenza e l'entità di condizionamenti e pressioni esterne sui suoi intendimenti".

Ordinanza Cass. civ., Sez. I, 21 aprile 2023, n.10788

"...Erroneamente la Corte d'Appello ha affermato che '...il mancato ascolto non comporta la nullità del provvedimento, dal momento che il minore era stato ascoltato in questo procedimento...'...Nella specie non solo il minore non è mai stato ascoltato né dal giudice né da persona da lui incaricata in ordine al suo inserimento in comunità ma la Corte afferma addirittura che l'ascolto sarebbe 'superfluo' dal momento che il minore era rappresentato dal curatore e che comunque il minore aveva manifestato agli operatori le sue opinioni, senza alcuna indicazione, nonostante la delicatezza della decisione da assumere".

Ordinanza Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2024, n. 3576

"In tema di ascolto del minore, questa Corte ha più volte affermato che l'ascolto è disegnato dall'art.315-bis c.c. non come un atto istruttorio, ma come un diritto, esercitato dal minore capace di discernimento, di esprimere liberamente la propria opinione in merito a tutte le questioni e procedure che lo riguardano, vale a dire alle questioni che hanno incidenza sulla sua vita e sulla relazione familiare. Si tratta di un diritto personalissimo, della persona minore di età, attraverso il quale è assicurata, a prescindere dall'acquisto della capacità di agire, la libertà di autodeterminarsi, di esprimere la propria opinione e di partecipare in prima persona, e non solo tramite rappresentante, al processo; il minore non è il soggetto passivo di una tutela pensata e costruita esclusivamente dagli adulti, ma titolare di diritti suoi propri, distinti da quelli del nucleo familiare cui appartiene, e che deve essere ammesso ad esercitare personalmente, nella misura in cui lo consente la capacità di discernimento e cioè quella specifica competenza individuale, che pur non coincidendo con la piena acquisizione della attitudine a compiere validamente atti giuridici, gli consente però di rappresentare con sufficiente ragionevolezza i propri interessi, poiché egli comprende la portata delle proprie azioni e si prefigura le conseguenze delle proprie scelte (Cass. n. 32290 del 21/11/2023). La partecipazione attiva al processo non può identificarsi con l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio, in particolare di una consulenza psicodiagnostica, perché in questi casi, pur se il consulente raccoglie le opinioni del minore, le utilizza per comprendere e descrivere la sua personalità, e non per consentirgli di esercitare un diritto, che è compito specifico del giudice (in arg. Cass. n. 12957 del 24/05/2018; Cass. n. 1474 del 25/01/2021) ... pertanto ove il minore in età di discernimento sia stato sottoposto ad una consulenza ma non ascoltato dal giudice, quest'ultimo dovrà giustificare puntualmente le ragioni dell'omesso ascolto - poiché di questo si tratta - e non limitarsi a richiamare le indagini del consulente sul punto. Da questi principi, ormai saldi nella giurisprudenza di legittimità, discende, nella sua ovvietà, la considerazione che l'ascolto non può considerarsi superfluo solo perché il giudice avrebbe già individuato la soluzione più adeguata a realizzare il suo miglior interesse; viceversa la regola impone al giudice di ascoltare il minore prima di

formarsi un convincimento sull'affidamento, salvo che l'audizione non sia rifiutata dallo stesso minore, non si profili un pregiudizio concreto, da accertare in termini specifici e non astratti, ovvero risulti superflua, nei termini sopra precisati".

Ordinanza Cass, civ., Sez. I, 20 dicembre 2024, n. 9071

"Nei procedimenti minorili, l'audizione del minore non costituisce adempimento da eseguire in via automatica ad ogni istanza, reiterata nel grado d'appello… non essendo l'ascolto un atto istruttorio o burocratico, ma l'esercizio di un diritto, sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice… il diniego alle richieste di rinnovo… può essere anche implicito".

"…il diniego dell'ascolto della minore in secondo grado si evinceva dalla motivazione … alla luce della patologia da cui era affetta la minore e delle cure alle quali era sottoposta, nonché della forte criticità dei rapporti con il padre ricorrente".

In sintesi: La scelta di non ascoltare deve essere adeguatamente giustificata nel rispetto del *miglior interesse del minore*.

Ordinanza Cass, civ., Sez. I, 6 febbraio 2025, n. 2981

Si ripropongono nell'ordinanza i seguenti principi: a. l'ascolto del minore è richiesto a pena di nullità nei casi in cui si devono assumere decisioni riguardanti l'affidamento o altre questioni personali dei figli; b. l'assenza di ascolto diretto produce un vizio processuale, anche quando si sia ritenuto sufficiente ascoltarlo tramite consulente tecnico o perito (*occorre nel caso un provvedimento del giudice che disponga il diverso incombente dell'ascolto indiretto, spiegandone le ragioni).;* c. la norma mira a garantire la partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda e il rispetto dei principi costituzionali di giusto processo e contraddittorio (*perché, anche se non è parte in senso formale del processo, il fanciullo è portatore di interessi distinti da quelli dei genitori)*.

Dall'Ordinanza si legge: "A prescindere dai procedimenti il cui l'ascolto del minore è espressamente prevista dalla legge, l'ambito operativo del dovere di procedere a tale incombente è stato delimitato dalla maggioranza degli interpreti con riferimento a quei processi in cui occorre statuire sull'affidamento, sulla titolarità e sull'esercizio della potestà (ora responsabilità) genitoriale e adottare provvedimenti su ogni questione relativa alla persona dei figli, compresi i procedimenti relativi alla sottrazione internazionale di minori e quelli di rimpatrio ed esclusse le vertenze che riguardino solo questioni patrimoniali. In questi casi, l'ascolto del minore è stato ritenuto un adempimento necessario, la cui mancanza origina una causa di nullità del processo, per lesione al principio del contraddittorio e ai principi del giusto processo, perché, anche se non è parte in senso formale del processo, il fanciullo è portatore di interessi distinti da quelli dei genitori. Tale soluzione è stata esposta chiaramente da Cass., Sez. U., Sentenza n. 22238 del 21/10/2009".

Ordinanza Cass, civ., Sez. 1, 21 febbraio 2025, n. 4595

"In tema di ascolto personale del minore, di età inferiore ai dodici anni, il giudice ha il potere discrezionale officioso di indagare la sussistenza della capacità di discernimento e, valutate le emergenze processuali in merito, di disporre l'ascolto del minore".

"...ma non è tenuto a motivare le ragioni dell'omesso ascolto se non è stato richiesto dalle parti con allegazione delle ragioni per le quali deve ritenersi avvenuta quella soglia di maturazione del minore, in maniera tanto più specifica e persuasiva quanto più il minore è lontano dall'età degli anni dodici." "...Il dovere del giudice di motivare, difatti, si affievolisce quando manchi all'età legale del discernimento un lasso di tempo che in relazione al periodo complessivo dei dodici anni si può considerare significativo, a meno che dagli atti del giudizio non emerga una eccezionale maturità del minore o gravi ragioni".

"...L'ascolto diretto da parte del giudice e l'ascolto tramite consulenza non sono equivalenti, dal momento che l'ascolto personale rappresenta la modalità con cui il minore partecipa al processo ove si assumono decisioni che lo riguardano ed esprime direttamente al giudice le proprie opinioni ed esigenze; pertanto, le ragioni per le quali il giudice esclude il minore già capace di discernimento, dalla partecipazione al processo devono essere chiaramente esposte e devono esser riferite ad una valutazione quanto più possibile oggettiva del miglior interesse del minore nel caso concreto".

Ordinanza Cass. civ., 8 luglio 2025, n. 18674

"...nei giudizi relativi alla modifica delle statuizioni sull'affidamento o sul collocamento del minore, tenuto conto anche di fattori sopravvenuti quali la modifica della residenza, ove lo stesso sia prossimo alla soglia legale del discernimento e sia stata formulata istanza di rinnovo della audizione, il giudice di secondo grado deve procedere all'ascolto o fornire puntuale giustificazione argomentativa del rigetto della richiesta, non essendo di per sé sufficiente che il minore sia stato sentito nel precedente grado di giudizio".

Ordinanza Cass. civ., sez. I, 18 settembre 2025, n. 25555

"29. Come da costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di affidamento dei figli, l'ascolto dei minori infradodicenni capaci di discernimento costituisce un adempimento prescritto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione, tanto più necessaria quanto più l'età del minore si avvicina a quella dei dodici anni.

30. L'ascolto non può essere sostituito dalle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio (CTU), poiché l'audizione ha una funzione di valutazione diretta della volontà e dei bisogni.

Tale adempimento, finalizzato alla raccolta e alla valutazione dei suoi bisogni e delle sue opinioni, non può essere sostituito dalle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio, la quale adempie alla diversa funzione di fornire al giudice ulteriori elementi di valutazione per individuare la soluzione più confacente al suo interesse (Cass. n. 9691/2022; Cass. n. 23804/2021; Cass. n. 1474/2021). Tale istituto rappresenta, infatti, una tra le più rilevanti modalità di riconoscimento del diritto fondamentale della persona del minore ad esprimere la propria opinione e le proprie opzioni nei procedimenti che lo riguardano, integrando una forma di partecipazione alle decisioni concernenti la sua sfera individuale e uno strumento di tutela e conseguimento del suo interesse nell'ambito del procedimento (Cass. n. 6129/2015).

32. In tali giudizi, il mancato ascolto, laddove non sia sorretto da un'espressa motivazione sull'assenza di discernimento tale da giustificarne l'omissione, integra pertanto una violazione del principio del contraddittorio, la quale vizia il provvedimento giudiziale sul piano sostanziale, perché la decisione viene emessa pretermettendo il dato essenziale della valutazione delle opinioni del minore (Cass. n. 16410/2022; Cass. n. 12018/2019)".

Ordinanza Cass. civ., sez. I, 19 febbraio 2026, n. 3723

La Cassazione ribadisce con chiarezza il ruolo centrale dell'ascolto del minore quale strumento necessario per la verifica concreta del suo interesse attuale ed effettivo.

Secondo la Suprema Corte, l'interesse del minore non può essere valutato in modo astratto o presuntivo, ma deve essere scrutinato nella sua dimensione concreta e attuale, anche attraverso lo strumento dell'ascolto del minore stesso, quando ciò sia possibile e compatibile con la sua età e capacità di discernimento.

L'ascolto rappresenta infatti un momento fondamentale del procedimento, poiché consente al giudice di acquisire elementi diretti utili alla comprensione della situazione personale e familiare del minore, evitando che decisioni rilevanti per la sua vita vengano assunte senza considerare la sua percezione e il suo vissuto.

La Corte precisa inoltre che l'audizione del minore infradodicenne può essere disposta dal giudice in via discrezionale e officiosa, qualora il minore manifesti una sufficiente capacità di discernimento e l'ascolto risulti utile ai fini della decisione.

Sentenza Cass. civ. Sez. I, 31 marzo 2026, n. 8019

"9.5. Ciò posto e come sopra evidenziato, la corte territoriale ha ricostruito l'iter decisionale che aveva portato il giudicante a derogare al principio dell'affido condiviso quale regime ordinario di affidamento dei figli a seguito della crisi familiare. In tale contesto ha puntualmente rimarcato la sussistenza delle ragioni del disposto affidamento esclusivo, spiegando l'accertamento svolto per rendere il punto di vista del minore - riconosciuto dotato di discernimento- rilevante ai fini della decisione seppure non l'unico fattore da tenere in considerazione (cfr. Cass. 8223/2023) ai fini della realizzazione del *Best interest of the child*".

5. La Cassazione sulla non forzabilità dei rapporti affettivi

Secondo la giurisprudenza di legittimità, i rapporti affettivi tra genitore e figlio hanno natura intrinsecamente incoercibile (Cass. civ., sez. I, ord. n. 11170/2019), non potendo essere imposti mediante strumenti autoritativi che ne forzino la dimensione relazionale. In tale prospettiva, anche la volontà del minore, ove espressa in modo consapevole e coerente, non può essere superata attraverso la semplice imposizione di incontri (Cass. civ., sez. VI, n. 20107/2016). Ne consegue che il giudice, in presenza di un rifiuto serio e radicato del minore, può legittimamente sospendere o modulare le frequentazioni, ove ciò risulti funzionale alla tutela del suo equilibrio psicofisico e del suo superiore interesse (Cass. civ., sez. I, ord. n. 21969/2024).

La non forzabilità riguarda anche i rapporti del minore con gli ascendenti (art. 317-bis c.c.). L'ordinanza Cass. civ. n. 2881 del 31 gennaio 2023 afferma che: "Il mantenimento di rapporti significativi, perciò, non può essere assicurato tramite la costrizione del bambino, attraverso un'imposizione manu militari di una relazione sgradita e non voluta, cosicché nessuna frequentazione può essere disposta a dispetto della volontà manifestata da un minore che abbia compiuto i dodici anni o che comunque risulti capace di discernimento, ex art. 336-bis c.c.".

Sentenza Cass. civ. Sez. I, 15 gennaio 1998, n. 317

"In tema di provvedimenti relativi alla prole, conseguenti alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed anche in base ai principi sanciti dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con L. n. 176 del 1991, la circostanza che un figlio minore, divenuto ormai adolescente e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni, provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa - a tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche - costituisce fatto idoneo a giustificare anche la totale sospensione degli incontri tra il minore stesso ed il coniuge non affidatario".

"Tale sospensione può essere disposta indipendentemente dalle eventuali responsabilità di ciascuno dei genitori rispetto all'atteggiamento del figlio ed indipendentemente anche dalla fondatezza delle motivazioni addotte da quest'ultimo per giustificare detti sentimenti, dei quali vanno solo valutate la profondità e l'intensità, al fine di prevedere se disporre il prosieguo degli incontri con il genitore avversato potrebbe portare ad un superamento senza gravi traumi psichici della sua animosità iniziale ovvero ad una dannosa radicalizzazione della stessa".

Sentenza Cass. civ., Sez. I, 22 giugno 1999, n. 6312

"Ogniqualvolta il minore manifesti sentimenti di ripulsa ed ostilità nei confronti del genitore, il Giudice deve sospendere gli incontri... sospensione legittima e necessa-

ria indipendentemente dalle cause, dalle responsabilità dei genitori e dalle motivazioni addotte dal minore… Ciò che conta è tutelare immediatamente il minore, salvo verificare in altra sede la responsabilità del genitore a livello individuale…in piena realizzazione della Teoria puerocentrica".

Sentenza Cass. civ. Sez. I, 15 settembre 2011, n. 18867

Rifiuto del minore può portare ad affidamento esclusivo in favore dell'altro genitore.

La pronuncia rigetta il ricorso avverso la decisione della Corte d'appello che aveva confermato l'affidamento al padre della figlia minorenne, ritenendolo contrario al superiore interesse della figlia stessa in ragione del suo fermo rifiuto di mantenere rapporti con la madre.

Sentenza Cass. civ., Sez. I, 7 ottobre 2016, n. 20107

"La volontà del minore, quando espressa in modo consapevole e coerente, non può essere forzata attraverso incontri imposti".

"…la Corte territoriale aveva incentrato la propria valutazione sulla decisione da prendere all'attualità relativamente a una ragazza ormai nel suo quindicesimo anno di età e che aveva espresso una posizione decisamente chiara e argomentata circa la sua indisponibilità attuale alla partecipazione ad un progetto di riavvicinamento con il padre".

"M., per giustificare questa indisponibilità assume "di sentirsi ferita dalla poca attenzione dedicatale dal padre che, in questi anni, si è limitato a mandarle alcuni sms e a farle sporadiche telefonate" e ritiene che "un riavvicinamento potrà avvenire solo su basi spontanee e non perché dettato da tribunali e servizi sociali".

"Si tratta di una decisione incentrata sulla valutazione dell'interesse della minore e sulla valorizzazione della sua capacità di autodeterminazione e improntata a favorire quel recupero della relazione padre – figlia che secondo la valutazione della Corte di appello potrebbe essere ulteriormente pregiudicato dall'imposizione di mutamenti nel regime di affidamento e di percorsi terapeutici e incontri obbligati. Conseguentemente deve escludersi che la motivazione della Corte di appello sia stata viziata dall'omesso esame di fatti rilevanti al fine della decisione da adottare sull'affidamento della minore e sulle sue relazioni con il padre".

Sentenza Cass. civ., Sez. I, 28 novembre 2018, n. 30826

"…la Corte d'appello ha espresso le sue motivazioni nel senso sopra esposto, confermando, per quanto qui interessa, la statuizione del Tribunale per i minorenni, di affidamento esclusivo della minore alla madre, con sospensione, allo stato, dei rapporti della minore con il padre (salvo incarico ai Servizi Sociali di attivare un intervento di supporto psicologico a favore della minore), alla luce del manifestato rifiuto da parte della medesima (quasi quattordicenne, all'epoca dell'ultimo ascolto da parte dei Servizi Sociali), che necessita ancora *"di uno spazio di rielaborazione dei vissuti interiori*

rispetto alla figura paterna", da attuare attraverso il supporto psicologico offerto dal Servizio Sociale incaricato".

Ordinanza Cass. civ., Sez. I, 23 aprile 2019, n. 11170

"I rapporti affettivi sono per loro natura incoercibili e non possono essere imposti in modo coattivo al minore, specie se quest'ultimo ha raggiunto un'età tale da esprimere consapevolmente le proprie volontà. Pertanto, ove risulti da elementi probatori attendibili (come la CTU) che il minore rifiuta in modo chiaro incontri continuativi con un genitore, il giudice di merito può sospendere le visite ed affidare ad altri organi (servizi sociali) il compito di stimolare un possibile miglioramento dei rapporti".

"La Corte di Appello ha poi dato atto che la minore, oggi ormai sedicenne, nel corso della CTU espletata dal giudice territoriale si è ripetutamente espressa nel senso di non voler intrattenere un rapporto continuativo con il padre. Per tale motivo il giudice ha confermato la decisione di sospendere le visite padre e figlia, demandando ai servizi sociali il compito di monitorare la situazione e favorire la ripresa dei rapporti con il genitore. L'orientamento non coercitivo della Corte di Appello appare correttamente motivato dall'esigenza di non imporre rapporti affettivi per loro natura incoercibili ma di favorire attraverso i servizi sociali una normalizzazione dei rapporti padre-figlia".

Ordinanza Cass. civ. sez. I, 17 luglio 2019, n.19153

"Peraltro, la motivazione della Corte d'appello dà conto della precisa volontà espressa dalla ragazza, a seguito di specifica audizione (unitamente a quella dei genitori) disposta dalla Corte territoriale, ritenendo non necessarie nuove indagini peritali, in ragione del fatto che esse sarebbero state fonte di pregiudizio per la ragazza diciassettenne, già "pesantemente provata dal lunghissimo iter processuale", e per lo stesso rapporto padre/figlia; la Corte territoriale, valutate le risultanze della audizione, ha ritenuto di dovere confermare le misure adottate dal Tribunale per i minorenni, atteso che le diverse soluzioni prospettate dal padre (affido esclusivo della figlia al padre o collocamento della stessa in una struttura comunitaria) si sarebbero rivelate destabilizzanti e sarebbero state percepite da S. come punitive".

Sentenza Cass. civ., Sez I, 13 agosto 2019, n. 21341

La Cassazione ha precisato che il dovere del genitore di frequentare il figlio non ha carattere obbligatorio né può essere reso coercibile (neppure con misure indirette come l'*astreinte* ex art. 614-bis c.p.c.), in quanto si tratta di un rapporto personale e affettivo, e che specularmente esiste il diritto del figlio minore di frequentare o non frequentare il genitore sulla base di una sua scelta libera e autodeterminata, purché sufficientemente matura; tale diritto del figlio può spingersi, tanto più quanto più la maggiore età è vicina, fino al rifiuto di incontrare il genitore.

Sentenza Cass. civ., sez. I, 6 marzo 2020, n. 6471

"11. Può pertanto affermarsi nella fattispecie in esame il seguente principio di diritto: "Il diritto-dovere di visita del figlio minore che spetta al genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione neppure nella forma indiretta di cui all'art. 614-bis c.p.c. trattandosi di una potere-funzione che, non sussumibile negli obblighi la cui violazione integra, ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c., una "grave inadempienza", è destinato a rimanere libero nel suo esercizio quale esito di autonome scelte che rispondono, anche, all'interesse superiore del minore ad una crescita sana e equilibrata".

"8. L'esclusione, sin qui motivata, della coercibilità, a favore del figlio, del diritto di visita e del corrispettivo dovere del genitore non affidatario o non collocatario di garantire una sua frequentazione regolare, dovere che costituisce una delle esplicazioni dei doveri genitoriali menzionati dall'art. 147 c.c., comporta la impossibilità di applicare l'art. 614-bis c.p.c., inteso quale fonte di un provvedimento di coercizione indiretta, assimilabile alle astreintes, nei confronti del genitore che rifiuta di frequentare il proprio figlio, anche se per un periodo temporaneo e a causa di uno stato di ansia derivante dalla difficile relazione genitoriale.

Il provvedimento di cui all'art. 614-bis c.p.c. presuppone l'inosservanza di un provvedimento di condanna, ma il diritto (e il dovere) di visita costituisce una esplicazione della relazione fra il genitore e il figlio che può trovare regolamentazione nei suoi tempi e modi, ma che non può mai costituire l'oggetto di una condanna ad un facere sia pure infungibile".

"9. Rimarca, in via speculare, il carattere non obbligato ed incoercibile del dovere di frequentazione del genitore, il diritto del figlio minore di frequentare il genitore quale esito di una sua scelta, libera ed autodeterminata, per caratteri tanto più obiettivamente inverabili quanto più vicina sia la maggiore età e che, in quanto tali, possono spingersi fino al rifiuto stesso (Cass. 13/08/2019 n. 21341 non massimata, p. 8). Vero è infatti che la giurisprudenza convenzionale si è trovata ad affermare il carattere non assoluto dell'obbligo delle autorità nazionali di adottare misure idonee a riavvicinare il genitore ed il figlio non conviventi, nella valorizzazione della comprensione e collaborazione di tutte le persone coinvolte, in una materia il cui delicato rilievo chiama innanzitutto le autorità nazionali ad un'opera di "grande prudenza" (Reigado Ramos c. Portogallo, n.73229/01, p. 53, 22 novembre 2005). L'impegno delle autorità nazionali a facilitare tale collaborazione non è destinato a tradursi nell'obbligo di ricorrere alla coercizione che, in materia, non può che essere limitato, nella ribadita necessità della valutazione dei diritti e delle libertà delle persone coinvolte per un apprezzamento dell'interesse superiore del minore e dei diritti al medesimo conferiti dall'art. 8 della Convenzione (Volesk c. Repubblica ceca, n. 63267/00, p. 118, 29 giugno 2004), nel rispetto di un margine di ragionevolezza che deve comunque guidare ogni intervento volto ad agevolare l'esercizio del diritto di visita (Nuutinen c. Finlandia, n. 32842/96, p. 128, Cedu 2000 VIII)".

"10. In siffatta definita cornice, in cui convergono autoresponsabilità, autonomia e consapevole libertà di scelta, il dovere di visita del figlio minore ove rimasto inosservato da parte del genitore non è quindi suscettibile di coercizione neppure nella forma indiretta di cui all'art.614-bis".

Ordinanza Cass. Civ., Sez. I, 31 gennaio 2023, n. 2881

In sintesi: "Il rapporto tra nipote e nonni è una relazione spontanea e non una coercizione".

Ordinanza Cass. civ., Sez. I, 6 febbraio 2024, n. 3372

La Cassazione ha affermato che l'indisponibilità del minore a una regolare frequentazione con un genitore non può essere ignorata. Il giudice deve tener conto dell'opinione del minore e può modulare o limitare gli incontri soltanto se ciò è compatibile con il suo superiore interesse.

Ordinanza Cass. Civ., Sez. I, 5 agosto 2024, n. 21969

Sospensione degli incontri se rifiuto radicato del minore

"Ritiene il Collegio di dover dare continuità all'orientamento secondo cui, anche in base ai principi sanciti dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge n. 176 del 1991, la circostanza che un figlio minore, divenuto ormai adolescente e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni, provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa - a tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche - costituisce fatto idoneo a giustificare anche la totale sospensione degli incontri tra il minore stesso ed il coniuge non affidatario (cfr. Cass.317-1998).Tale sospensione può essere disposta indipendentemente dalle eventuali responsabilità di ciascuno dei genitori rispetto all'atteggiamento del figlio, ed indipendentemente anche dalla fondatezza delle motivazioni addotte da quest'ultimo per giustificare detti sentimenti, dei quali vanno solo valutate la profondità e l'intensità, al fine di prevedere se disporre il prosieguo degli incontri con il genitore avversato potrebbe portare ad un superamento senza gravi traumi psichici della sua animosità iniziale ovvero ad una dannosa radicalizzazione della stessa (Cass. 317-1998; Cass. 6312-1999).

4. 3. La Corte d'appello si è attenuta a i principi indica ti nell'ordinanza di questa Corte n .16569/2021 e ai principi appena richiama ti, nel da re compiuta attuazione al superiore interesse della minore, che è intellettivamente molto dotata, con una maturità superiore a Ila sua età, che ha sempre mostrato una piena autonomia di giudizio e una non comune lucidità di lettura degli avvenimenti in cui è stata coinvolta e delle condotte degli adulti e che, infine, è apparsa nel corso dell'audizione avvenuta nel giudizio di rinvio serena ed equilibrata".

6. I limiti all'ascolto veicolati da pregiudizi ascientifici

Nonostante le disposizioni normative interne e sovranazionali, nonché il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di ascolto del minore e di non coercibilità delle relazioni affettive, permane nella prassi giudiziaria il rischio di una sostanziale elusione del diritto del minore ad essere realmente ascoltato.

La Corte di cassazione ha più volte affermato che l'ascolto del minore costituisce un adempimento necessario nei procedimenti che lo riguardano e che esso non può essere surrogato integralmente dalle valutazioni del consulente tecnico, poiché l'ascolto diretto del giudice assolve a una funzione autonoma e distinta rispetto all'indagine peritale. Allo stesso tempo, la normativa internazionale – in particolare la Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza – riconosce il diritto del minore ad essere ascoltato senza prevedere rigidi limiti di età, valorizzando la capacità di discernimento del bambino in relazione alla concreta situazione evolutiva.

Tuttavia, come evidenziato dalla *Relazione sulla vittimizzazione secondaria* della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio della scorsa legislatura, proprio l'ambito dell'ascolto del minore nei procedimenti civili e minorili in presenza di violenza domestica rappresenta uno dei terreni più esposti al rischio di vittimizzazione secondaria.

La Relazione osserva infatti che: "Occorre, accanto ai temi fin qui trattati, porre l'accento su un'altra forma di vittimizzazione secondaria nei giudizi civili e minorili in presenza di violenza domestica: l'ascolto del minore nei casi di suo rifiuto a intrattenere rapporti con un genitore violento. Infatti, nella valutazione dell'interesse del minore assume un ruolo determinante l'opinione del figlio, che è il precipitato del suo diritto a essere ascoltato" (p.25).

La Commissione sottolinea inoltre come il diritto all'ascolto, previsto dagli articoli 315-bis e 336-bis del Codice civile (quest'ultimo abrogato successivamente dal Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149) e dalle convenzioni internazionali, rischi in concreto di essere disatteso quando il rifiuto del minore venga interpretato esclusivamente come effetto di condizionamenti psicologici o manipolazioni operate dall'altro genitore. Secondo la Relazione, in alcuni casi l'ascolto del minore viene eluso sulla base dell'assunto che il bambino si troverebbe in una situazione di condizionamento tale da renderlo incapace di esprimere opinioni autentiche. Il ricorso a categorie diagnostiche come quella della cosiddetta "alienazione" finisce così per determinare un aprioristico giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni del minore, con il rischio che le sue parole vengano svalutate o reinterpretate come mera adesione alle posizioni del genitore collocatario o 'preferito'.

In questa prospettiva, assume particolare rilievo il principio secondo cui l'ascolto del minore non può ridursi a un adempimento meramente formale, ma deve rappresentare uno strumento effettivo di tutela del suo superiore interesse, fondato su modalità rispettose della sua età, della sua condizione psicologica e della necessità di evitare interpretazioni collusive con teorie o costrutti privi di adeguato riconoscimento scien-

tifico o non recepiti dall'ordinamento giuridico, quali quelli fondati su presunti meccanismi di condizionamento.

Nonostante queste indicazioni provenienti dalla Commissione d'inchiesta, validate per altro da organismi internazionali come il Grevio e il Parlamento Europeo e altri (Cfr.: Quadro H), si registrano ancora, seppure in misura minoritaria, orientamenti difformi da parte della Corte di cassazione. Tra questi l'ordinanza (Cass. civ.) n. 20033 del 15 giugno 2026 è indicativa di come l'ascolto del minore venga talvolta considerato un elemento non sostanziale, soprattutto quando le sue dichiarazioni siano ritenute inficiate da presunti condizionamenti, ricondotti, nella maggior parte dei casi, a costrutti teorici privi di validazione scientifica. Ciò accade, ad esempio, nei casi in cui il minore manifesti un rifiuto deciso di intrattenere rapporti con il genitore non collocatario, nell'ambito dei cosiddetti conflitti genitoriali, che costituiscono, peraltro, la regola e non l'eccezione nelle controversie familiari sottoposte all'attenzione dei tribunali.

7. Tempi paritetici: rispondono all'interesse del minore? Quando e come

La *shared parenting*, discussa nei contesti internazionali e nazionali, è promossa esclusivamente in contesti parentali non conflittuali e dove non esistano condizioni che possano ostacolare la gestione quotidiana della vita del minore. Si tratta di una scelta che non può prescindere dall'ascolto del bambino e dalla sua volontà, la quale non deve essere forzata, così come avviene per ogni altra decisione familiare. Non può diventare una risposta automatica al desiderio degli adulti di "dividersi a metà" il figlio nel corso della separazione.

La direttiva europea del 2015 sottolinea che la scelta della residenza alternata deve essere frutto di un consenso tra genitori e figli, escludendo tutti i casi di abuso. La Risoluzione del Consiglio d'Europa n. 2079 del 2015 promuove questa pratica come strumento che accompagna la parità di genere, ma ne traccia anche i limiti: "*Introduire dans leur législation le principe de la résidence alternée des enfants après une séparation, tout en limitant les exceptions aux cas d'abus ou de négligence d'un enfant, ou de violence domestique, et en aménageant le temps de résidence en fonction des besoins et de l'intérêt des enfants; Respecter le droit de l'enfant d'être entendu pour toutes les affaires le concernant dès lors qu'il est censé être capable de discernement pour ce qui est des affaires en question*".

Le criticità della residenza alternata. Come per l'affido condiviso, i paletti sono simili, ma la residenza alternata presenta alcune criticità aggiuntive, poiché studi empirici evidenziano rischi maggiori rispetto all'affidamento condiviso con collocamento unico:

- la decisione può riflettere più il desiderio dei genitori di "avere metà dei figli" che il reale bisogno dei bambini, risultando adultocentrica;
- Il provvedimento può mettere a rischio il minore in contesti di violenza domestica e maltrattamento;
- se i ruoli di cura non sono stati realmente condivisi prima della separazione, competenze e risorse (anche economiche) non sono distribuite uniformemente, accentuando le disparità di genere;

- l'alternanza rigida può interferire con la gestione quotidiana dei minori, interrompendo attività scolastiche, sociali e amicali;
- tempi rigidi o non armonizzati generano stress e ansia nei bambini e negli adulti;
- avere due abitazioni o due domicili può creare dissociazione e difficoltà nell'individuare il proprio "luogo di riferimento", influenzando la percezione di sicurezza e stabilità del minore.

In alternativa alle criticità, possiamo individuare le condizioni di ammissibilità della residenza alternata:

- la residenza alternata è utile solo in contesti di reale parità di ruoli, esperienza di cura condivisa e scelta realmente consensuale;
- non può essere considerata una misura automatica né imposta senza valutazione delle condizioni concrete e pregresse della cura;
- deve essere flessibile e adattabile alle esigenze del minore, e non subordinata in via principale ai tempi o alle comodità dei genitori;
- l'obiettivo finale è armonizzare la parità genitoriale con la protezione, lo sviluppo e la stabilità dei figli.

Sulla *shared parenting* merita inoltre di essere richiamato l'ampio studio empirico dell'*Australian Institute of Family Studies (Aifs)* sulla riforma australiana del diritto di famiglia (*Evaluation of the 2006 Family Law Reforms*), considerato uno dei principali lavori che hanno accompagnato il successivo intervento legislativo culminato nella riforma del 2023 e nell'abolizione della presunzione di *equal shared parental responsibility*. L'analisi condotta dall'Istituto ha evidenziato come, nella prassi applicativa successiva alla riforma del 2006, i tribunali e gli operatori tendessero frequentemente a orientarsi verso modelli di *shared parenting* e di gestione fortemente condivisa della responsabilità genitoriale anche in presenza di elevata conflittualità o di allegazioni di violenza domestica, con il rischio di trasformare il principio della bigenitorialità in un automatismo applicativo.

In conclusione: la residenza alternata è uno strumento di gestione dei rapporti tra genitori separati, ma non deve compromettere l'interesse superiore del minore. La normativa europea e nazionale la propone come guida, ma il suo successo dipende dal consenso, parità reale e valutazione dei bisogni del bambino, mai dall'imposizione di tempi "pari" *ex lege*, e soprattutto è controindicata in caso di contrasti, non può infatti risolvere i conflitti tra i genitori ma li può solo aggravare. Per questi motivi, la sua introduzione in tribunale va ponderata con cautela; resta una misura utile solo se scelta liberamente dalla coppia con l'adesione dei figli, e regolata in piena libertà senza introduzione di terzi e dello stato.

Sul tema invece degli effetti psicologici della residenza alternata, al di là di tutto quanto sopra già esposto e delle sue controindicazioni, si rinvia alla bibliografia che segue, che ne analizza condizioni e limiti.

Maccoby, E. E., & Mnookin, R. H. (1992)

Dividing the Child: Social and Legal Dilemmas of Custody. Harvard University Press.

Contenuto: studio empirico che analizza le dinamiche decisionali in materia di affidamento, evidenziando come le soluzioni adottate tengano conto di molteplici fattori - tra cui la stabilità e la continuità delle relazioni del minore - più che di modelli astratti di equa ripartizione del tempo tra i genitori

Fehlberg B., Millward C., Campo M (2011)

Shared post-separation parenting. Family Matters, n. 86, Australian Institute of Family Studies.

Contenuto: studio empirico che si inserisce nella letteratura critica che ha progressivamente guidato il superamento in Australia del modello legislativo presuntivo e automatico di shared parenting anche nei casi di elevata conflittualità e violenza domestica, insieme a R. Kaspiew et al., *Evaluation of the 2006 Family Law Reforms*, Australian Institute of Family Studies, 2009; R. Chisholm, *Family Courts Violence Review*, Australian Government, 2009.

Maclean, Mavis et al. (2011).

Caring for children after parental separation: would legislation for shared parenting time help children?, Department of Social Policy and Intervention, Oxford University.

Contenuto: il rapporto avverte che una presunzione legale di *shared parenting* potrebbe creare l'impressione di un "diritto automatico" a tempo uguale, senza considerare le situazioni di conflitto elevato. "Esistono prove recenti e crescenti che gli accordi di custodia condivisa presentino rischi particolari per i bambini in tre contesti principali: quando le madri esprimono continue "preoccupazioni per la sicurezza" ovvero in contesti di violenza, quando c'è un elevato e continuo conflitto tra i genitori e quando i bambini sono molto piccoli, o una combinazione di questi"[37].

Mahrer, N. E. et al. (2018).

Does Shared Parenting Help or Hurt Children in High Conflict Divorced Families? J Divorce Remarriage.;59(4):324-347

Contenuto: revisione di studi empirici che mostra che in famiglie, con conflitto

37 https://www.nuffieldfoundation.org/sites/default/files/files/Would%20legislation%20for%20shared%20parenting%20time%20help%20children)OXLAP%20FPB%207.pdf.

interparentale, i livelli più elevati di *shared parenting* sono associati a peggior adattamento psicologico dei bambini.

Augustijn, L. (2021)

The relation between joint physical custody, interparental conflict, and children's mental health. Journal of Family Research, 33(3)

Contenuto: i risultati sottolineano che la custodia fisica congiunta non è un "modello unico" che è adatto a tutte le famiglie post-separazione, e che è utile particolarmente per la salute mentale dei bambini quando il conflitto interparentale è basso.

Augustijn, L. (2022)

Children's Experiences of Stress in Joint Physical Custody. Child & Youth Care Forum, 51, 867–84.

Contenuto: analisi delle esperienze di stress nei bambini inseriti in modelli di custodia condivisa: questo studio non conferma l'ipotesi che la custodia fisica congiunta abbia un effetto protettivo sui bambini rispetto allo stress.

Barry Goldstein and Veronica York (2022)

Shared Parenting'Places Ideology Over Children. Center for Judicial Excellence, Califonia[38]

Contenuto: l'articolo sostiene che la "shared parenting" viene talvolta applicata dai tribunali come modello ideologico, anche in contesti inappropriati, in particolare nei casi di violenza domestica. Gli autori evidenziano che tale approccio può portare a minimizzare o ignorare abusi e a decisioni dannose per i minori, poiché la co-genitorialità sarebbe benefica solo in condizioni molto specifiche (cooperazione, assenza di paura, sicurezza).

8. La Cassazione sui tempi paritetici

La Corte di cassazione ha più volte chiarito che, sebbene l'affidamento condiviso possa comportare una frequentazione paritetica del minore con ciascun genitore (soprattutto quando scelto autonomamente dalla coppia genitoriale e adatta alle esigenze dei figli), tale criterio non costituisce un obbligo. Esso può infatti essere modulato dal giudice in base alle esigenze concrete del bambino e alle reali condizioni di vita della coppia in via di separazione.

38 https://centerforjudicialexcellence.org/2022/08/16/shared-parenting-places-ideology-over-children/.

Cass. civ., sez. I, ord., 10 dicembre 2018, n. 31902

"Va ricordato che il principio di bigenitorialità si traduce nel diritto di ciascun genitore ad essere presente in maniera significativa nella vita del figlio nel reciproco interesse, ma ciò non comporta l'applicazione di una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore in quanto l'esercizio del diritto deve essere armonizzato in concreto con le complessive esigenze di vita del figlio e dell'altro genitore".

Cass. civ., Sez. I, ord., 13 febbraio 2020, n. 3652

"La regolamentazione dei rapporti fra genitori non conviventi e figli minori non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo".

Cass. civ., Sez. I, ord., 17 settembre 2020, n. 19323

"Il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio; tuttavia, nell'interesse di quest'ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena".

Cass. civ., Sez. I, ord., 14 febbraio 2022, n. 4790

"La disciplina dei tempi di permanenza dei minori presso un genitore piuttosto che l'altro, e la correlata frequentazione, non è guidata dalla ricerca della migliore figura genitoriale, che per la cura posta nell'educazione meriti conferma, ma dall'attenzione da darsi alle esigenze del figlio, attraverso l'individuazione di un ambiente di vita e riferimento. In siffatta cornice ad essere in gioco non è pertanto il diritto alla bigenitorialità del genitore, con divieto di restrizioni al relativo esercizio, destinate ad assumere, anche, rilievo convenzionale (art. 8 Cedu), ma più strette esigenze di natura materiale, volte a dare soddisfazione alla migliore gestibilità e comodità delle esigenze di vita dei figli minori senza ipotecare di quel diritto, riconoscimento e tutela".

Cass. civile, sez. I, ord., 11 luglio 2024, n. 19069

"I giudici di merito, con motivazione chiara, comprensibile e congrua (Cass. S.U. 8053/2014), hanno ritenuto che i tempi di bigenitorialità "paritetici" e l'estensione dei pernotti presso l'abitazione del padre non fossero conciliabili con la tenera età del figlio, che al momento della presentazione del ricorso in primo grado aveva appena mesi 16 di vita ed era ancora allattato al seno dalla madre".

Cass., Sez. I civ., ord., 5 agosto 2024, n. 22083

"Orbene, va rilevato che, in tema di affidamento condiviso, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna a tale regime, nella tutela dell'interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale ben potendo il Giudice di merito individuare, nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena. Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto non lesivo del diritto alla bigenitorialità il provvedimento della Corte d'Appello che, in sede di reclamo, aveva conservato l'affidamento condiviso delle figlie minori prevedendo in luogo della precedente collocazione a settimane alterne presso i due genitori, la collocazione - come nel caso concreto - prevalente presso la madre e la previsione dei tempi di permanenza delle minori presso il padre".

Cass., Sez. I civ., ord., 16 giugno 2025, n. 16084

"Non va trascurato che, anche in caso di affidamento condiviso, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna a tale regime, nella tutela dell'interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale ben potendo il giudice di merito individuare, nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena".

Cass. sez. I civ. ord., n. 1008 del 19 gennaio 2026

Ripropone lo stesso principio: In tema di affidamento condiviso la frequentazione del tutto paritaria tra genitore e figlio ha natura tendenziale: "In tema di affidamento condiviso, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna a tale regime, ha natura tendenziale (Cass. n. 19323/2020; Cass. n. 4790/2022; Cass. 3652/2020). Invero, l'esigenza del minore di avere una stabile organizzazione di vita, di mantenere le sue abitudini e l'ambiente domestico che gli è consueto può comportare una suddivisione dei tempi non paritaria".

In sintesi, dalla giurisprudenza di Cassazione emerge un principio ormai consolidato: la pariteticità dei tempi e la bigenitorialità non sono diritti del genitore, ma strumenti al servizio del minore.

Quando tali strumenti risultino incompatibili con:

- l'interesse superiore del minore,
- il suo benessere psicofisico,
- la sua volontà liberamente espressa,
- la sua organizzazione di vita quotidiana,

essi devono recedere, senza che ciò comporti alcuna violazione dell'affidamento condiviso.

QUADRO G

Il minore testimone e la sua tutela

1. Introduzione

Nel sistema processuale penale italiano, la capacità di testimoniare è disciplinata dall'articolo 196 del Codice di procedura penale, norma che sancisce una presunzione generale di idoneità testimoniale in capo a ogni persona, senza operare distinzioni fondate sull'età anagrafica. Tale disposizione esprime un principio di carattere generale, in forza del quale anche il minore è, in via presuntiva, capace di rendere testimonianza, non essendo previste dall'ordinamento preclusioni legali o limiti automatici connessi alla minore età.

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito che la minore età non incide sulla capacità giuridica di testimoniare, ma semmai sulla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese. In altri termini, il legislatore e la Corte di cassazione operano una netta distinzione tra la *capacità a testimoniare*, che è presunta ex lege, e la *credibilità o attendibilità del testimone*, che costituisce oggetto di valutazione nel merito da parte del giudice.

Secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, l'eventuale necessità di procedere a un esame psico-cognitivo del minore non è finalizzata ad accertarne la capacità giuridica di essere testimone - che non viene meno per ragioni di età - bensì a fornire al giudice elementi utili per la valutazione dell'attendibilità della narrazione, in relazione alla maturità, alle capacità percettive e alla possibilità di rielaborare correttamente i fatti. Tale valutazione resta, tuttavia, di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria.

Nel *Libro bianco per la formazione sulla violenza maschile contro le donne*, elaborato dal Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità (2025) viene specificata molto bene la qualità della testimonianza del bambino nei procedimenti penali: "Essa (la capacità a testimoniare) è presunta dall'ordinamento e non richiede alcun accertamento per verificare che vi sia, a meno che non emergano elementi oggettivi tali da comprovare l'esistenza di ostacoli come ad esempio un'età che non consente un'adeguata comunicazione (certamente fino a tre anni) e vere e proprie forme patologiche o inidoneità fisiche (sordo/muto) o psichiche che documentalmente dimostrino possano essere tali da inficiare la percezione della realtà.

Il bambino, per l'ordinamento, non è di per sé a rischio di alterare la realtà o essere suggestionabile. Ritenere che lo sia è un grave pregiudizio giudiziario che il professionista non deve avere. Ogni bambino/bambina, per l'ordinamento, è nelle condizioni di rendersi conto dei comportamenti tenuti in suo pregiudizio e di riferire sugli stessi.

Al riguardo, il consulente/perito: non deve confondere, neanche con modalità surrettizie, la capacità a testimoniare con l'attendibilità intrinseca del narrato e la credibilità soggettiva della vittima minorenne che spettano esclusivamente all'autorità giudiziaria; deve indicare prima al giudice e alle altre parti la metodologia che seguirà e le ragioni di tale scelta (es.: videoregistrazione delle audizioni); l'allegazione dei protocolli e dei materiali usati; le ragioni per le quali intende sottoporre il/la bambino/a ai test e con quali finalità" (p. 138).

La Suprema Corte ha chiarito che la valutazione dell'attendibilità del testimone, sia esso minorenne o maggiorenne, non può essere delegata a consulenze o perizie, poiché stabilire la veridicità delle dichiarazioni rientra nella funzione tipica del giudice; una diversa impostazione finirebbe per comprimere le prerogative decisorie dell'autorità giudiziaria. In assenza di elementi oggettivi, come patologie fisiche o psichiche idonee a incidere sulla capacità di percepire o riferire i fatti, non vi sono ragioni per dubitare della capacità testimoniale del minore, dal momento che l'età, di per sé, non comporta inattendibilità né implica automaticamente suggestionabilità. Solo in presenza di specifiche circostanze il giudice può disporre accertamenti, che tuttavia non precludono l'assunzione della testimonianza, ma rilevano esclusivamente ai fini della sua valutazione critica.

Nel contesto della protezione dei minori vittime o testimoni di reati domestici, si fa spesso riferimento a linee guida elaborate in ambito professionale, tra cui la cosiddetta *Carta di Noto*; tuttavia, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'escluderne qualsiasi valore vincolante o prescrittivo. Si tratta di indicazioni metodologiche che possono offrire un supporto operativo, ma che non incidono sulle regole probatorie né sostituiscono il giudizio del magistrato: la loro eventuale inosservanza non determina l'inutilizzabilità della testimonianza né la nullità del procedimento, né rende automaticamente inattendibili le dichiarazioni del minore, imponendo piuttosto al giudice una valutazione autonoma e motivata alla luce del caso concreto.

Sotto altro profilo, la *Carta di Noto*, soprattutto nella sua evoluzione più recente (*Carta di Noto IV*, 2017), è stata oggetto di critiche incisive in ordine alla sua scientificità, in quanto la sua impostazione presume una suggestionabilità intrinseca dei minori e richiede perizie sulla loro capacità a testimoniare anche prima dei dodici anni, senza fondamento empirico. Studi internazionali sulla memoria infantile dimostrano che i bambini possono riferire fatti reali in modo attendibile, purché l'intervista sia condotta correttamente, e che la suggestionabilità non è automatica ma dipende dalle modalità di raccolta delle dichiarazioni (Ceci & Bruck, 1993,1999: Poole et al. 1998, 2024; Sternberg et al., 2001; APSAC, 2023).

In questa prospettiva, un approccio che presuma in via astratta la fragilità o l'inaffidabilità del minore rischia di tradursi in un filtro pregiudiziale, idoneo a comprimere la sua voce, negare la sua esperienza e a ostacolare l'accertamento dei fatti, in contrasto con l'impianto normativo che, al contrario, riconosce al minore un ruolo attivo e pienamente rilevante nel processo. La funzione giudiziale di valutazione dell'attendibilità rimane centrale e non può essere delegata a protocolli o interpretazioni presuntive.

La *Carta di Noto* (con riferimento anche alle *Linee guida per l'ascolto del minore testimone*, Roma 2010) racchiude l'indicazione metodologica di una differenza tra capacità generiche (memoria, comprensione, linguaggio, maturità psico-affettiva) e capacità specifiche (organizzazione del ricordo relativo al fatto e possibile influenza di suggestioni), priva di adeguate basi scientifiche e giuridiche. Tale distinzione, poi, relativa alla narrazione del fatto è inefficace e rischiosa, perché confonde la valutazione della competenza del minore – ricavabile anche da dati oggettivi (scolarità, livello di apprendimento, ecc.) – con la naturale espressione del suo vissuto traumatico relativamente alla narrazione del fatto che l'ha coinvolto, rischiando di penalizzare il racconto del fatto/reato e di escludere ingiustamente la testimonianza della vittima.

2. Sentenze di riferimento sulla non tassatività delle linee guida per la testimonianza del minore

Sentenza Cass. pen., Sez. I, 8 aprile 2013, n. 15930

La sentenza evidenzia che le linee guida sulla testimonianza del minore non hanno valore tassativo; il giudice deve valutare la testimonianza secondo i criteri di esperienza e ragionevolezza, non seguendo automaticamente le indicazioni delle linee guida.

"La costante giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che le raccomandazioni contenute nelle Linee Guida Nazionali per l'ascolto del minore del 2010 ed in quelle della così detta Carta di Noto e della Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e della Adolescenza sono prive di efficacia precettiva. In particolare, è stato affermato che non determina nullità o inutilizzabilità l'inosservanza dei criteri dettati dalla cosiddetta 'Carta di Noto' nella conduzione dell'esame dei minori persone offese di reati di natura sessuale, e non è neanche, di per sé, ragione di inattendibilità delle dichiarazioni raccolte, pur quando l'esame sia condotto dal consulente o dal perito in sede di consulenza o perizia (V. Sez. 3 sentenza n. 15157 del 16.12.2010, Rv. 249898); è stato inoltre affermato che i principi posti, in tema di esame testimoniale dei minorenni parti offese nei reati di natura sessuale, dalla cosiddetta 'Carta di Noto', lungi dall'avere valore normativo, si risolvono in meri suggerimenti diretti a garantire l'attendibilità delle dichiarazioni del minore e la protezione psicologica dello stesso, come illustrato nelle premesse della Carta medesima (V. Sez. 3 sentenza n. 20568 del 10.4.2008, Rv. 239879)".

Sentenza Cass. pen. Sez. III, 16 gennaio 2014, n. 5754

"Le cautele prescritte dalla Carta di Noto, pur di notevole rilevanza nell'interpretazione delle norme che disciplinano l'audizione del minore, presentano carattere non tassativo. Il contenuto di tale Carta si limita a suggerimenti volti a garantire meglio l'attendibilità delle dichiarazioni del minore e la protezione psicologica dello stesso. L'inosservanza delle linee guida della Carta di Noto nella conduzione dell'esame del minore non determina automaticamente l'inattendibilità delle dichiarazioni, né la nul-

lità dell'esame o la sua inutilizzabilità, a meno che non si voglia introdurre ipotesi di nullità o inutilizzabilità non previste dalla legge".

Sentenza Cass. pen., Sez. III, 15 novembre 2018, n. 15737

La sentenza conferma che l'osservanza dei protocolli psicologici non è condizione necessaria né sufficiente per riconoscere affidabilità o attendibilità della testimonianza minorile.

"In tema di esame testimoniale, non determina nullità o inutilizzabilità della prova l'inosservanza dei criteri dettati dalla cosiddetta 'Carta di Noto' nella conduzione dell'esame dei minori, persone offese di reati di natura sessuale, che hanno carattere non tassativo, in quanto si limitano a fornire suggerimenti volti a garantire l'attendibilità delle dichiarazioni del minore e la protezione psicologica dello stesso".

Sentenza Cass. pen., Sez. III, 8 ottobre 2019, n. 41111

"In tema di testimonianza del minore vittima di abusi sessuali, il giudice non è vincolato, nell'assunzione e valutazione della prova, al rispetto delle metodiche suggerite dalla cd. "Carta di Noto", salvo che non siano già trasfuse in disposizioni del codice di rito con relativa disciplina degli effetti in caso di inosservanza, di modo che la loro violazione non comporta l'inutilizzabilità della prova così assunta (cfr. anche Sez. 3, n. 5754 del 16/01/2014, S., Rv. 259133)".

Sentenza Cass. pen., Sez. III, 16 settembre 2020, n. 29333

"Le linee guida contenute nella *Carta di Noto* sono prescrizioni volte a valutare l'attendibilità del minore, vittima di reati sessuali, e a tutelarne la sfera psicologica. Non si tratta di norme vincolanti ed è, pertanto, facoltà del giudice discostarsi dalle stesse, purché tale decisione sia supportata da un'adeguata motivazione".

Sentenza Cass. pen., Sez. III, 26 settembre 2019, n. 48738

"In tema di testimonianza del minore vittima di violenza sessuale, i protocolli prescritti dalla cosiddetta Carta di Noto, lungi dall'avere valore normativo, si risolvono in meri suggerimenti diretti a garantire l'attendibilità delle dichiarazioni e la protezione psicologica del minore, come illustrato nelle premesse della Carta medesima; sicché la loro inosservanza non determina né nullità né inutilizzabilità della prova".

Sentenza Cass. pen., Sez. III, 10 maggio 2023, n. 43225

"Invero, come ancora di recente questa Corte ha osservato, peraltro ribadendo un principio ben consolidato, il rispetto dei protocolli operativi previsti dalla Carta di Noto nelle ipotesi in cui si debba procedere all'audizione di un minore vittima di abusi non costituisce in vincolo metodologico che debba essere rispettato dal giudice a pena di inutilizzabilità della prova in tale modo acquisita (Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 gennaio 2017, n. 648), posto che tali metodiche si limitano a fornire suggerimenti volti a garantire in realtà non solo l'attendibilità delle dichiarazioni del minore, ma anche, se non soprattutto, a tutelare, attraverso l'utilizzo anche di strumenti

tecnici e di competenze anche specialistiche, la protezione psicologica dello stesso in occasione dell'esperimento della prova onde evitare il verificarsi di fenomeni di vittimizzazione secondaria della persona offesa (Corte di cassazione, Sezione III penale, 10 aprile 2019, n. 15737); come questa Corte ha, d'altra parte precisato, lo scarto fra le metodiche effettivamente applicate e quelle suggerite dalla Carta di Noto, laddove le stesse non siano state trasfuse in disposizioni legislative di fonte statuale, ha quale effetto – esclusa come detto la illegittimità o la inutilizzabilità della prova in questione -l'insorgenza in capo al giudicante di un dovere di illustrare le ragioni per le quali, secondo il suo libero, ma non arbitrario convincimento, la prova dichiarativa assunta senza l'osservanza di dette metodiche debba ritenersi comunque attendibile, assolvendo ad un onere motivazionale tanto più stringente quanto più grave e patente sia stato, anche alla luce delle eccezioni difensive, lo scostamento dalle menzionate linee guida (Corte di cassazione Sezione III penale, 8 febbraio 2023, n. 5433)".

Sentenza Cass. pen., Sez. III, 5 marzo 2026, n. 8766

In continuità con il consolidato orientamento sopra richiamato (vedi anche precedente sent. pen. 663/26), questa pronuncia ha ribadito che: "la Carta di Noto non ha alcun valore normativo e contiene meri suggerimenti diretti a garantire l'attendibilità delle dichiarazioni del minore e la protezione psicologica dello stesso".

Altre sentenze sulla *Carta di Noto* sono riportate in: Unicef (2012) *L'ascolto dei minorenni in ambito giudiziario: "*Secondo la Corte di legittimità - che si è pronunciata in relazione alla Carta di Noto, con valutazioni ragionevolmente estensibili anche agli altri protocolli disponibili - le indicazioni del protocollo costituiscono un riferimento tecnico, ma non giuridico, sicché la violazione di quanto in esso disposto non incide sulla legittimità del procedimento di formazione della prova" (p. 83)[39].

3. Le tutele legislative per il minore testimone

Il minore, sia in quanto vittima diretta di un reato sia in quanto testimone, gode di una protezione speciale prevista dalla normativa nazionale e internazionale come soggetto particolarmente vulnerabile. Il principio guida di tutte le tutele è il superiore interesse del minore, sancito dalla Costituzione italiana negli articoli 3, 30 e 31, che garantiscono uguaglianza, protezione e sostegno allo sviluppo fisico, morale e psichico dei bambini.

A livello nazionale, il Codice penale prevede specifiche fattispecie volte a tutelare i minori, come la violenza sessuale (art. 609-bis e seguenti), lo sfruttamento e la pornografia minorile (art. 600-bis e seguenti) e i maltrattamenti in famiglia (art. 572 e 571). Queste norme puniscono sia i comportamenti violenti diretti e assistiti, sia le situazioni di trascuratezza o sfruttamento.

39 https://www.datocms-assets.com/30196/1607612021-ascoltominoriambitogiudiiziario20121.pdf.

Nel codice di procedura penale, la tutela del minore nella fase dell'ascolto è garantita attraverso specifiche modalità di assunzione della prova, volte a ridurre il rischio di vittimizzazione secondaria. In particolare, l'articolo 392 del Codice di procedura penale consente di ricorrere all'incidente probatorio[40] per assumere anticipatamente la testimonianza del minore, evitando la sua ripetizione nel dibattimento. In tale contesto, l'audizione può essere videoregistrata, così da garantire sia la genuinità della prova sia la tutela del dichiarante.

In questo quadro si inserisce l'articolo 398, comma 5-bis del Codice di procedura penale, che disciplina le modalità dell'audizione protetta nell'ambito dell'incidente probatorio, prevedendo che l'esame del minore si svolga in ambienti idonei e con modalità tali da assicurare serenità e protezione, anche mediante l'ausilio di esperti in psicologia infantile.

Ulteriori disposizioni, come l'articolo 498, commi 4 e 4-bis del Codice di procedura penale prevedono modalità protette di esame nel dibattimento, tra cui l'uso di vetri specchiati, collegamenti audiovisivi a distanza e l'assistenza di personale specializzato, proprio per evitare il contatto diretto con l'imputato.

Infine, l'articolo 351, comma 1-ter e l'articolo 362, comma 1-bis del Codice di procedura penale regolano l'ascolto del minore nella fase delle indagini preliminari, imponendo particolari cautele quando si procede all'assunzione di informazioni da persone minorenni, soprattutto nei procedimenti per reati di violenza. In questi casi "la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero".

La Cassazione con la sentenza n. 14172 del 17 aprile 2026 si è recentemente pronunciata sull'obbligo, per la polizia giudiziaria, di procedere alla registrazione fonografica o audiovisiva delle dichiarazioni rese da soggetti vulnerabili, quali i minori. Tale obbligo trova fondamento nell'articolo 357, comma 3-ter del Codice di procedura penale (comma introdotto dall'art. 17, co. 1 lett. e del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, *Riforma Cartabia*), il quale dispone che: "Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo contingente indisponibilità o urgenza".

40 L'incidente probatorio è un istituto disciplinato dall'articolo 392 e seguenti del Codice di procedura penale. Si tratta di un procedimento speciale mediante il quale si può chiedere al giudice di assumere anticipatamente una prova nel corso delle indagini preliminari o nella fase anteriore al dibattimento, quando sussistono motivi che rendono non rinviabile la prova al dibattimento. L'obiettivo è preservare la genuinità e la disponibilità della prova prima che essa possa deteriorarsi o che il dichiarante non sia più in grado di deporre regolarmente. Di recente le Sezioni Unite (Cass. pen., n. 10869/2025) hanno chiarito che il rigetto della richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto l'esame della persona offesa rientrante nelle ipotesi di cui all'articolo 392, comma 1-bis del Codice di procedura penale può integrare un provvedimento abnorme ove non sia sorretto da adeguata e specifica motivazione in ordine all'insussistenza delle esigenze di anticipazione della prova. Ne consegue che, soprattutto in presenza di soggetti vulnerabili – quali i minori – l'eventuale diniego richiede una motivazione particolarmente rigorosa, restando tuttavia escluso qualsiasi automatismo nell'ammissione dello strumento.

Tale obbligo, recepito nell'ambito della *Riforma Cartabia*, trova fondamento nelle indicazioni provenienti dalle fonti sovranazionali, in particolare nella Direttiva 2012/29/UE, articolo 24, e nella *Convenzione di Lanzarote*, articolo 35, che prevedono specifiche garanzie di protezione del minore nei procedimenti giudiziari, tra cui il ricorso alla videoregistrazione delle audizioni, la limitazione del numero degli ascolti e l'assistenza di personale specializzato.

Anche dal punto di vista civilistico, la *Riforma Cartabia* – nel processo della famiglia (art. 473-bis.5 c.p.c.) – disciplina l'ascolto del minore prevedendo modalità protette e adeguate alla sua età e stabilendo che esso sia, di regola, oggetto di registrazione audiovisiva, al fine di garantirne la genuinità e di evitare la reiterazione dell'audizione.

Leggi specifiche hanno ulteriormente rafforzato la tutela del minore contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale. La Legge 11 agosto 2003, n. 228 (*Misure contro la tratta di persone*), ha introdotto misure di contrasto alla tratta di persone e allo sfruttamento dei minori, mentre la Legge 6 febbraio 2006, n. 38 (*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*), ha potenziato la disciplina dei reati di sfruttamento sessuale e pedopornografia, intervenendo sugli articoli 600-bis e seguenti del Codice penale e sulle norme processuali, rafforzando la protezione delle vittime minorenni nei reati sessuali.

La Legge 19 luglio 2019, n. 69, il cosiddetto *Codice rosso*, introduce misure di protezione urgente per le vittime di violenza domestica o di genere, estendendo le tutele anche ai minori vittime dirette o che assistono alla violenza. La legge accelera l'intervento delle forze dell'ordine e della magistratura e riconosce il minore come persona offesa del reato di maltrattamento, con diritto a ricevere informazioni e supporto adeguato durante tutto il procedimento.

La Legge 24 novembre 2023, n. 168 (*Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*) riconosce in maniera più estesa il minore come persona offesa del reato di maltrattamento quando assiste alla violenza domestica. La Legge 2 dicembre 2025 n. 181 ha ulteriormente rafforzato le tutele per i minori vittime di maltrattamenti assistiti, estendendole anche dopo la cessazione della convivenza dei genitori.

A livello internazionale la Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC, 1989), garantisce al minore la protezione da violenza, sfruttamento e abuso (articoli 19, 34 e 39) e promuove il recupero psicologico e sociale della vittima.

Ulteriori convenzioni – oltre la *Convenzione di Istanbul* (2011) – garantiscono la protezione del minore come la *Convenzione di Lanzarote* del Consiglio d'Europa (2007) e la Direttiva europea 2012/29/UE.

Lanzarote e la Direttiva europea (non specifica per i minori ma che li ricomprende) hanno rafforzato ulteriormente le tutele, stabilendo l'obbligo per gli Stati membri di predisporre procedure sicure per l'audizione dei minori, assicurare il supporto psicologico e sociale, proteggere da ulteriori contatti con l'autore del reato e garantire informazioni chiare sui diritti della vittima.

Le tutele per il minore in ambito penale comprendono l'audizione protetta, la videoregistrazione della testimonianza, il supporto psicologico e sociale e l'adozione di misure cautelari per evitare il contatto con l'autore del reato. Tutte queste misure hanno l'obiettivo di assicurare che il minore possa partecipare al procedimento senza subire ulteriori traumi e che i suoi diritti siano pienamente rispettati.

In conclusione, la protezione del minore testimone o vittima di reato si fonda su un sistema integrato di norme nazionali, direttive europee e convenzioni internazionali, che pongono il superiore interesse del minore al centro di ogni decisione, garantendo un equilibrio tra la necessità di accertare i fatti e la tutela della sua integrità psicofisica.

Stando poi anche solo alle nostre leggi nazionali (in particolare le leggi 19 luglio 2019, n. 69; 24 novembre 2023, n. 168; 2 dicembre 2025, n. 181) possiamo affermare che il minore acquisisce una posizione duplice come vittima di maltrattamenti assistiti e persona offesa del reato di maltrattamento nonché testimone del reato di cui è persona offesa. Questa posizione dovrà avere delle conseguenze: in termini di una protezione rafforzata, sia nel processo penale che in quello civile e prevedere il divieto assoluto di contatto con l'autore dei maltrattamenti in ogni fase procedurale e in qualsiasi circostanza, a tutela della sicurezza fisica e psicologica del minore e a tutela anche delle indagini e della stabilizzazione della prova. Tali necessità di tutela rafforzata sono presenti negli articoli 31 e 56 della Convenzione di Istanbul.

E alla luce dei diritti del minore, affermati in ambito sovranazionale, l'interesse superiore del minore dovrà prevalere su ogni diritto del genitore quando presunto autore del reato, inclusi i diritti di visita e di relazione genitoriale, finché permangono condizioni di rischio, persistenza delle accuse, e probabile ricorso a minacce, pressioni e intimidazioni, senza alcun riconoscimento delle proprie responsabilità e colpe.

In termini pratici, la tutela del minore come vittima, persona offesa e testimone di violenza domestica impone una protezione integrale, che non ammette eccezioni né nella sede penale né in quella civile.

4. Focus sulla tutela del minore nel diritto internazionale: Convenzione di Lanzarote, documenti UNODC e Direttiva 2012/29/UE

La *Convenzione di Lanzarote* è un trattato internazionale del Consiglio d'Europa, adottato il 25 ottobre 2007 a Lanzarote (Isole Canarie, Spagna) ed entrato in vigore il 1° luglio 2010, dedicato alla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale.

La Convenzione ha lo scopo di prevenire e combattere l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori attraverso un insieme di misure legislative e operative comuni adottate dagli Stati parte.

In Italia la Convenzione è stata ratificata con la Legge 1 ottobre 2012, n. 172, che ha adeguato il diritto interno secondo gli obblighi convenzionali, introducendo anche nuovi reati nel Codice penale come il *grooming* e rafforzando le sanzioni per gli abusi sessuali su minori.

Articolo 12 – Segnalazione di sospetti di sfruttamento o di abuso sessuale

1. Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che le norme in materia di riservatezza imposte dal diritto interno a determinate figure professionali che si trovano a lavorare a contatto con minori non costituiscano un ostacolo alla possibilità, per queste figure professionali, di segnalare ai servizi incaricati della protezione dell'infanzia qualsiasi situazione in cui vi siano ragionevoli motivi di ritenere che un bambino sia vittima di sfruttamento o di abuso sessuale.

3.Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per incoraggiare chiunque sia a conoscenza o sospetti in buona fede l'esistenza di episodi di sfruttamento o di abuso sessuale su un minore a segnalarli ai servizi competenti.

Articolo 14 – Assistenza alle vittime

1 Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per fornire assistenza alle vittime, a breve e lungo termine, e aiutarle nel loro recupero fisico e psico-sociale. Le misure che saranno adottate in applicazione del presente paragrafo dovranno tenere nel debito conto l'opinione, i bisogni e le preoccupazioni dei minori.

2 Ogni Parte adotterà le misure in accordo con quanto previsto nel proprio diritto interno, per cooperare con le organizzazioni non governative, con altre organizzazioni competenti o altri soggetti della società civile impegnati nell'assistenza alle vittime.

3 Quando i genitori o le persone a cui è stato affidato il minore sono coinvolti in atti di abuso o di sfruttamento sessuale nei suoi confronti, le procedure di intervento di cui all'articolo 11, paragrafo 1, includono:

- la possibilità di allontanare il presunto autore dei fatti;
- la possibilità di allontanare la vittima dal suo ambiente familiare. Le modalità e la durata di tale allontanamento saranno determinate in funzione dell'interesse superiore del bambino.

6 Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che le persone che sono vicine alle vittime possano beneficiare, se del caso, di un'assistenza terapeutica, in particolare di un sostegno psicologico di emergenza.

Articolo 31 – Misure generali di protezione

1 Ogni Parte adotterà le misure legislative e di altra natura destinate a tutelare i diritti e gli interessi delle vittime, ivi comprese le loro esigenze particolari in quanto testimoni, in ogni fase delle indagini e dei procedimenti penali, e in particolare:

c. offrendo alle vittime, in conformità con le procedure del loro diritto nazionale, la possibilità di essere ascoltate, di fornire elementi di prova e di scegliere le modalità secondo le quali le loro opinioni, esigenze e preoccupazioni possano essere esposte e prese in considerazione, direttamente o tramite un intermediario;

g. assicurando che siano evitati i contatti diretti tra le vittime e gli autori del reato all'interno dei tribunali e dei locali della polizia, a meno che sia deciso altrimenti dalle autorità competenti nell'interesse superiore del minore o qualora lo richiedano le indagini o i procedimenti penali.

Articolo 35 – Audizione del minore

1. Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che:

a. le audizioni del minore si svolgano senza ritardi ingiustificati dopo che i fatti sono stati segnalati alle autorità competenti;

b. le audizioni del minore si svolgano, ove necessario, in locali dedicati o adattati a tale scopo;

c. le audizioni del minore siano condotte da professionisti formati a tale scopo;

d. dove possibile e appropriato, le stesse persone conducano tutte le audizioni con il minore;

e. il numero di tali audizioni sia il più possibile limitato a quanto è strettamente necessario ai fini del procedimento penale;

f. il minore possa essere accompagnato dal proprio rappresentante legale, o, se del caso, da un adulto di sua scelta, tranne decisione contraria motivata presa nei confronti di tale persona.

3. Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che tutte le audizioni della vittima, oppure, ove si riveli necessario, quelle di un minore in qualità di testimone, possano essere videoregistrate e che tali registrazioni possano essere accettate come prove durante il processo, conformemente alle norme procedurali previste dall'ordinamento nazionale[41].

Il documento dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC & UNICEF, *Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime: Model Law and Related Commentary*. Vienna International Centre, 2009) stabilisce regole precise per la tutela dei minori vittime o testimoni di reato, con particolare attenzione ai traumi e alla protezione dall'abusante. Il principio centrale è sempre il "superiore interesse del minore", che guida ogni fase del procedimento giudiziario.

Secondo l'articolo 11, è fondamentale evitare il contatto diretto tra il minore e l'imputato, adottando misure di protezione come ordini restrittivi o modalità

41 https://www.minori.gov.it/sites/default/files/Consiglio_Europa_convenzione_2007_Abuso_sfruttamento_sessuale.pdf.

alternative di testimonianza: "*Avoid direct contact between a child victim or witness and the accused at any point in the justice process*". Questo serve a ridurre il rischio di intimidazione e ulteriore trauma.

L'articolo 13 prevede che gli interrogatori siano svolti da personale specializzato e formato, evitando la ripetizione delle domande: "*The investigator (specially trained) shall, to the extent possible, avoid repetition of the interview during the justice process*". Questa misura è essenziale per prevenire la "vittimizzazione secondaria", cioè il peggioramento del trauma causato dal procedimento giudiziario stesso.

Inoltre, l'articolo 14 riconosce che il minore vittima o testimone di reato ha diritto alla tutela della propria integrità fisica e mentale durante il procedimento, attraverso accertamenti medici effettuati solo se necessari e con adeguate garanzie, nonché all'accesso alle cure e al trattamento raccomandato: "*the competent authority […] shall ensure that the child receives such treatment as recommended by the physician*".

L'articolo 15 stabilisce che il minore debba essere accompagnato da una persona di supporto durante tutto il processo, con il compito di garantire sicurezza emotiva e ridurre stress e paura: "*child victims and witnesses shall be supported by a person with training and professional skills.. or prevent the risk of duress, revictimization and secondary victimization".*

Gli articoli 17-19, In continuità con l'articolo 15, rafforzano la protezione attraverso la figura della persona di supporto. In particolare, l'articolo 17 stabilisce, tra le sue funzioni che si debba "*Provide general emotional support to the child and advise whether therapy or counselling is necessary*". Ciò evidenzia come il sistema garantisca una presa in carico anche sul piano psicologico.

In generale, le linee guida prevedono che il minore venga ascoltato in ambienti protetti, con procedure adattate alla sua età e con il minimo possibile di esposizione al sistema giudiziario.

La privacy del bambino deve essere sempre tutelata per evitare stigma sociale e ulteriori conseguenze psicologiche.

Infine, il documento sottolinea la necessità di una stretta collaborazione tra magistratura, servizi sociali e sanitari per garantire una protezione completa e continuativa.

L'obiettivo finale è duplice: proteggere il minore dall'abusante e, allo stesso tempo, ridurre al minimo l'impatto traumatico del procedimento giudiziario, favorendo il suo recupero psicologico e la sua dignità[42].

42 https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Justice_in_matters...pdf.

La *Direttiva 2012/29/UE* stabilisce norme minime comuni nell'Unione Europea per garantire diritti, assistenza e protezione alle vittime di reato. Essa riconosce alle vittime un ruolo centrale nel procedimento penale, assicurando informazione, supporto e partecipazione attiva.

Inoltre, introduce misure specifiche per tutelare le vittime vulnerabili, prevenendo la vittimizzazione secondaria e garantendo un trattamento rispettoso e dignitoso**.**

La Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, confluita nel nostro ordinamento nel Decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 riconosce che i minori sono vittime particolarmente vulnerabili e stabilisce che il superiore interesse del minore deve costituire una considerazione preminente in ogni fase del procedimento. L'attenzione è rivolta alla prevenzione della vittimizzazione secondaria e alla necessità di un trattamento adeguato all'età e alla maturità.

Tra le finalità la Direttiva ha lo scopo anche di:

- prevenire e combattere lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori;
- proteggere i diritti dei minori vittime;
- promuovere la cooperazione nazionale e internazionale.

Tra i considerando in linea con il nostro quadro legislativo:

N. 14. Nell'applicare la presente direttiva, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo adottata il 20 novembre 1989. Le vittime minorenni dovrebbero essere considerate e trattate quali detentori a pieno titolo dei diritti previsti dalla presente direttiva e dovrebbero poter esercitare i loro diritti in un modo che tenga conto della loro capacità di formarsi opinioni proprie.

N. 42. Non si dovrebbe precludere il diritto delle vittime minorenni di essere sentite in un procedimento penale unicamente in base al fatto che la vittima è un minore o in base all'età della stessa.

N. 53. È opportuno limitare il rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta…. svolgendo il procedimento in un modo coordinato e rispettoso, che consenta alle vittime di stabilire un clima di fiducia con le autorità. È opportuno che l'interazione con le autorità competenti avvenga nel modo più agevole possibile, ma che si limiti al tempo stesso il numero di contatti non necessari fra queste e la vittima, ricorrendo ad esempio a registrazioni video delle audizioni e consentendone l'uso nei procedimenti giudiziari…

N. 57. Le vittime della tratta di esseri umani, del terrorismo, della criminalità organizzata, della violenza nelle relazioni strette, di violenza o sfruttamento sessuale, della

violenza di genere, di reati basati sull'odio, e le vittime disabili e le vittime minorenni tendono a presentare un elevato tasso di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni. Occorre prestare particolare attenzione quando si valuta se tali vittime corrano il rischio di tale vittimizzazione, intimidazione o di ritorsioni e presumere che trarranno vantaggio da misure speciali di protezione.

Tra gli articoli:

Articolo 2, comma 2

Gli Stati membri assicurano che nell'applicazione della presente direttiva, se la vittima è un minore, sia innanzitutto considerato l'interesse superiore del minore e si proceda a una valutazione individuale. Si privilegia un approccio rispettoso delle esigenze del minore, che ne tenga in considerazione età, maturità, opinioni, necessità e preoccupazioni. Il minore e il titolare della potestà genitoriale o altro eventuale rappresentante legale sono informati in merito a eventuali misure o diritti specificamente vertenti sui minori.

Articolo 10 Diritto di essere sentiti

1. Gli Stati membri garantiscono che la vittima possa essere sentita nel corso del procedimento penale e possa fornire elementi di prova. Quando la vittima da sentire è un minore, si tengono in debito conto la sua età e la sua maturità.

Articolo 22

Para 4 - Ai fini della presente direttiva si presume che i minori vittime di reato abbiano specifiche esigenze di protezione essendo particolarmente esposti al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni.

Articolo 23

Para 3 - Durante il procedimento giudiziario le vittime con esigenze specifiche di protezione individuate a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, possono avvalersi delle misure seguenti:

a. misure per evitare il contatto visivo fra le vittime e gli autori dei reati, anche durante le deposizioni, ricorrendo a mezzi adeguati fra cui l'uso delle tecnologie di comunicazione;
b. misure per consentire alla vittima di essere sentita in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione;

Articolo 24

Diritto dei minori a beneficiare di protezione nel corso del procedimento penale

1. Se la vittima è un minore gli Stati membri, oltre alle misure di cui all'articolo 23, provvedono affinché:

a) nell'ambito delle indagini penali tutte le audizioni del minore vittima di reato possano essere oggetto di registrazione audiovisiva e tali registrazioni possano essere utilizzate come prova nei procedimenti penali[43].

5. La capacità a testimoniare

Se nell'ascolto del minore infradodicenne è prevista la clausola, che spetta al giudice di valutare, e cioè la capacità di discernimento, nel sistema penale non c'è limite alla testimonianza del minore.

Il principio sancito dall'articolo 196 del Codice di procedura penale esprime una precisa scelta del legislatore: privilegiare l'acquisizione della prova rispetto alla sua preventiva esclusione. Ne consegue che l'età del minore non costituisce, di per sé, un ostacolo alla testimonianza, dovendo il giudice distinguere il tema della capacità a testimoniare da quello, del tutto diverso, dell'attendibilità delle dichiarazioni rese. In quest'ottica, l'ascolto del minore rappresenta una risorsa conoscitiva da valorizzare con adeguate cautele metodologiche, evitando che valutazioni astratte o pregiudizi sull'età finiscano per determinare una dispersione di elementi probatori potenzialmente decisivi.

Articolo 196 Codice di procedura penale – Capacità di testimoniare

Ogni persona ha la capacità di testimoniare.

Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge.

I risultati degli accertamenti che, a norma del comma 2, siano stati disposti prima dell'esame testimoniale non precludono l'assunzione della testimonianza.

Giurisprudenza e dottrina sono concordi nell'affermare che non sussistono limiti, nel nostro ordinamento processuale, alla capacità a testimoniare, ragionando in un'ottica di non dispersione del materiale probatorio e la testimonianza del minore, quindi, anche se in età prescolare, deve essere tendenzialmente acquisita in quanto può essere valutata pienamente attendibile.

6. La Cassazione penale sulla capacità a testimoniare del minore

I principi su cui le varie pronunce di Cassazione convergono

L'articolo 196 del Codice di procedura penale sancisce una *presunzione di capacità a testimoniare per ogni persona*, inclusi i minori: non esistono preclusioni legali basate sull'età; la

43 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029.

capacità di testimoniare si presume, salvo elementi oggettivi (ad esempio patologie) che possano farne dubitare.

La Cassazione ha avuto occasione di precisare che la valutazione dell'attendibilità di un testimone, minorenne o maggiorenne che sia, costituisce un atto di esclusiva spettanza dell'autorità giudiziaria, perché è solo il giudice a stabilire se un testimone dichiara il vero o il falso, cosicché rimetterla ad accertamenti peritali costituirebbe un atto abnorme.

Non esistono, per l'ordinamento, preclusioni o limiti alla capacità a testimoniare neanche rispetto all'età perché questa, di per sé, non rende aprioristicamente il dichiarante a rischio di alterare la realtà o essere suggestionabile. Solo quando il giudice ritiene necessario, in base a elementi di fatto, verificare l'idoneità, fisica o psichica, del testimone, maggiorenne o minorenne che sia, può disporre gli accertamenti opportuni i cui esiti non precludono comunque l'assunzione della testimonianza.

L'introduzione poi di regole, da parte di settori della psicologia, sulla capacità a testimoniare, distinta tra capacità generale (competenze cognitive e linguistiche rapportate all'età) e capacità specifica (riguardante il singolo evento su cui si deve testimoniare) non ha una chiara base scientifica né è prevista dal nostro ordinamento.

La recente sentenza della Cassazione penale n. 23512 di giugno 2026 ribadisce che l'attendibilità della testimonianza del minore è rimessa esclusivamente alla valutazione del giudice e che la capacità di testimoniare non costituisce una condizione necessaria per valutarne l'attendibilità.

Sentenza Cassazione penale, sezione III, 20 aprile 2001, n. 21406

"La credibilità delle dichiarazioni di un bambino vittima dell'abuso sessuale è strettamente legata al dato anagrafico. Le dichiarazioni della vittima di un abuso sessuale, infatti, possono essere valutate credibili quando il dato anagrafico (nel caso in esame due anni e mezzo) possa escludere, in modo pacifico, che nel bagaglio di conoscenze ed esperienze dirette di un minore della stessa età possano trovarsi informazioni a carattere erotico sessuale dettagliate e minuziose. È impensabile, per un bambino di pochi anni, poter inventare e conseguentemente descrivere fatti così terribili senza averne avuto un'esperienza diretta". E precisa che: "I bambini vittime di abusi sessuali possono essere credibili nel raccontare le violenze subite, tanto più che di regola il dato anagrafico (la loro tenerissima età, come nella specie, rispetto a bambini un po' più grandi, che hanno una qualche nozione, seppur in termini vaghi e confusi, in materia sessuale) esclude la possibilità che si tratti di racconti fantasiosi o menzogneri".

Sentenza Cassazione penale, sezione III, 28 febbraio 2003, n. 19789

"La minore età di un testimone, quindi, non incide sulla sua capacità di testimoniare, che è disciplinata dal principio generale contenuto nell'art. 196, comma 1, c.p.p., bensì, semmai, sulla valutazione della testimonianza e, cioè, sulla sua attendibilità: è in tale prospettiva che opera lo speciale regime dettato dall'art. 498, comma 4,

c.p.p. per l'esame del minore, affidato al presidente dell'organo giudicante e condotto sulla base di domande e contestazioni proposte dalle parti, eventualmente con l'ausilio di un familiare o di un esperto psicologo, salva la facoltà di consentire la deposizione in forma ordinaria, quando l'esame diretto non possa nuocere alla serenità del testimone".

"L'inesistenza nel sistema normativo di preclusioni o limiti alla capacità del minore a rendere testimonianza (art. 196 c.p.p.) non affranca il giudice dal dovere di controllarne le dichiarazioni con impegno assai più solerte e rigoroso rispetto al generico vaglio di credibilità cui vanno sottoposte le dichiarazioni di ogni testimone. In particolare, nei reati a sfondo sessuale - dei quali il minore è frequentemente vittima e il suo contributo non è normalmente sottraibile alla ricostruzione del fatto - il giudice deve accertare la sincerità della testimonianza del minore, con l'esercizio di una straordinaria misura di prudenza e con un esame particolarmente penetrante e rigoroso di tutti gli altri elementi probatori di cui si possa eventualmente disporre. A tal fine, può rivelarsi necessario il ricorso agli strumenti dell'indagine psicologica per verificare, sotto il profilo intellettivo e affettivo, la concreta attitudine del minore a testimoniare, la sua credibilità, la sua capacità a recepire le informazioni, a raccordarle tra loro, a ricordarle e a esprimerle in una visione complessa, da stimare in relazione all'età, alle condizioni emozionali che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e alla natura dei suoi rapporti familiari. E ciò anche al fine di escludere che una qualunque interferenza esterna, talvolta collegata allo stesso ambiente domestico nel quale l'abuso sessuale non di rado si consuma, possa alterare la genuinità dell'apporto testimoniale".

Sentenza Cassazione penale, sezione III, 6 marzo 2003, n. 36619

"Anche i bambini in tenera età sono in grado di ricordare ciò che hanno visto e soprattutto ciò che hanno subito con coinvolgimento diretto, pur spettando al giudice di valutare con particolare attenzione la credibilità del dichiarante e l'attendibilità delle dichiarazioni. In una tale prospettiva, nel caso di minore-parte offesa (la cui deposizione ben può essere assunta anche da sola come fonte di prova della responsabilità), si spiega, nella prospettiva di controllo sulla «credibilità soggettiva», la possibilità di procedere alla verifica dell'«idoneità mentale» (articolo 196, comma 2, del c.p.p.), rivolta ad accertare se il minore stesso sia stato nelle condizioni di rendersi conto dei comportamenti tenuti in pregiudizio della sua persona e possa poi riferire in modo veritiero siffatti comportamenti. Trattasi, in ogni caso, di indagine psicologica particolarmente proficua in materia di reati sessuali, ma sicuramente non obbligatoria in mancanza di elementi che giustifichino una pretesa incapacità della vittima, pur se bambino. Inoltre, pur nel caso di accertamenti peritali disposti ex articolo 196, comma 2, gli esiti di questi, da un lato, non precludono affatto l'assunzione della prova dichiarativa (come espressamente enunciato al comma 3 dell'articolo 196, che fissa il principio dell'insussistenza di una necessaria cronologia temporale tra

l'assunzione della testimonianza e gli accertamenti stessi), e, dall'altro, non possono comunque avere alcuna valenza deterministica ai fini decisionali, vigendo il principio che non è possibile demandare a uno o più periti la verifica dell'attendibilità del testimone e che spetta pur sempre al giudice il vaglio critico delle nozioni acquisite attraverso l'attività svolta dai periti" (Cass. pen., Sez. III, 06/03/2003, n. 36619)".

Sentenza Cassazione penale, sezione III, 21 settembre 2007, n. 35224

"I bimbi che in tenera età, dichiarano di aver subito abusi sessuali possono essere una valida fonte di prova e le dichiarazioni dei genitori sui fatti loro riferiti dai figli hanno il peso di una testimonianza. Anche le testimonianze dei genitori sono poi legittime ove questi non si sono riferiti alla conoscenza che essi avevano avuto dei fatti di causa tramite altre persone, ma ad una loro cognizione diretta per essere stati diretti e immediati depositari delle confidenze dei figli".

Sentenza Cassazione penale, sezioni unite, 23 marzo 2017, n. 39746

Questa pronuncia riguarda l'accertamento tecnico peritale sulla capacità a testimoniare di minori vittime (per esempio in casi di abuso): *la mancata perizia non invalida l'assunzione della testimonianza* se non emergono elementi oggettivi che ne pregiudichino la capacità; quindi, il giudice *non è obbligato a richiedere la perizia.*

"La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non possa costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p., non potendo la perizia farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (...). In tema di violenza sessuale nei confronti di minori, in caso di richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto l'esame testimoniale, il giudice per le indagini preliminari può disporre anche ex officio lo svolgimento di accertamenti peritali aventi ad oggetto la capacità a testimoniare del soggetto esaminando ai sensi dell'art. 196 c.p.p. (...). Il mancato espletamento della perizia in ordine alla capacità a testimoniare del minore vittima di violenza sessuale non determina, tuttavia, l'inattendibilità della testimonianza della persona offesa, poiché tale accertamento non costituisce un presupposto indispensabile per la valutazione di attendibilità, ove non emergano elementi patologici che possano far dubitare della predetta capacità (...)".

Sentenza Cassazione penale, sezione III, 18 giugno 2019, n. 44289

La Corte ribadisce che la capacità di un minore a testimoniare non è esclusa dall'età, e che la valutazione dell'attendibilità delle sue dichiarazioni compete al giudice di merito sulla base degli elementi probatori complessivi.

La Cassazione ha stabilito che:

- la valutazione della capacità a testimoniare di un minorenne è rimessa al giudice di merito;

- la scelta delle metodiche per la valutazione (ad esempio strumenti psicologici) deve essere motivata in base alle condizioni concrete del minore e non può essere sindacata in sede di legittimità se logicamente motivata.

Sentenza Cassazione penale, sezione III, 26 settembre 2019, n. 48738

"Quanto alla censura sul mancato espletamento della perizia sulla capacità a testimoniare, veicolata attraverso la censura di mancato rispetto delle disposizioni della Carta di Noto, non è, parimenti, fondata. In tale ambito, le due verifiche, quella dell'accertamento tecnico dell'idoneità mentale del testimone, di competenza del consulente tecnico e quello della valutazione del contenuto delle dichiarazioni non sono sovrapponibili e la seconda non può limitarsi a richiamare il giudizio al riguardo espresso da periti e consulenti tecnici, cui non è delegabile tale verifica, ma solo l'accertamento dell'idoneità mentale del teste, diretta ad appurare se questi sia stato capace di rendersi conto dei comportamenti subiti, e se sia attualmente in grado di riferirne senza influenze dovute ad alterazioni psichiche. Ne consegue che il mancato espletamento della perizia in ordine alla capacità a testimoniare non rende per ciò stesso inattendibile la testimonianza della persona offesa, appartenendo le due verifiche ad ambiti valutativi diversi e con diversi presupposti (Sez. 3, n. 25800 del 01/07/2015, A., Rv. 267323; Sez. 3, n. 38211 del 07/07/2011, C., Rv. 251381; Sez. 3, n. 24264 del 27/05/2010, F., Rv. 247703)".

Sentenza Cassazione penale, sezione III, 8 ottobre 2019, n. 41111

"*Ai fini del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del teste minorenne che sia vittima di reati* sessuali, il ragionamento probatorio non può prescindere dalla necessità che tali dichiarazioni debbano riguardare cose e persone realmente esistenti rispetto alle quali sia verosimile, al di là di ogni ragionevole dubbio, per la specificità dei dettagli e dei racconti, che il minore possa aver avuto un impatto con un'esperienza da questi vissuta come inusitata, fastidiosa e sovente traumatica. In tema di dichiarazioni rese dal teste minore vittima di reati sessuali, la valutazione della sua attendibilità è compito esclusivo del giudice, che deve procedere direttamente all'analisi della condotta del dichiarante, della linearità del suo racconto e dell'esistenza di riscontri esterni allo stesso, non potendo limitarsi a richiamare il giudizio al riguardo espresso da periti e consulenti tecnici, cui non è delegabile tale verifica, ma solo l'accertamento dell'idoneità mentale del teste".

Sentenza Cassazione penale, sezione III, 7 gennaio 2021, n. 189

"In tema di dichiarazioni rese dal teste persona offesa di reati sessuali (nella specie minorenne), la valutazione della sua attendibilità è compito esclusivo del giudice, che deve procedere direttamente all'analisi della condotta del dichiarante, della linearità del suo racconto e dell'esistenza di riscontri esterni allo stesso, non potendo limitarsi a richiamare il giudizio al riguardo espresso da periti e consu-

lenti tecnici, cui non è delegabile tale verifica, ma solo l'accertamento dell'idoneità mentale del teste, diretta ad appurare se questi sia stato capace di rendersi conto dei comportamenti subiti, e se sia attualmente in grado di riferirne senza influenze dovute ad alterazioni psichiche (Cass. pen., Sez. III, 16/09/2020, n. 29333 - Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 18/09/2015, n. 47033)".

Sentenza Cassazione penale, sezione VI, 7 febbraio 2023, n. 10910

"In ragione di questi esiti, adottando i criteri stabiliti dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità e forte di un'approfondita valutazione di attendibilità intrinseca del narrato e di credibilità soggettiva della vittima minorenne, la Corte di appello ha correttamente rigettato la richiesta difensiva volta all'espletamento di una perizia sulla capacità a testimoniare del bambino per assenza di elementi idonei a porla in dubbio.

2.4. L'art. 196 cod. proc. pen. stabilisce un principio generale dell'ordinamento processuale penale ovverosia quello della presunzione di capacità a testimoniare: «ogni persona ha la capacità di testimoniare». Ciò vuol dire che chiunque ha l'attitudine di percepire i fatti e di raccontarli, di comprendere le domande e di rispondere, a meno che non emergano elementi oggettivi tali da comprovare l'esistenza di ostacoli (come ad esempio delle patologie) e tali da inficiare la percezione della realtà. Non esistono, per l'ordinamento, preclusioni o limiti alla capacità a testimoniare neanche rispetto all'età perché questa, di per sé, non rende aprioristicamente il dichiarante a rischio di alterare la realtà o essere suggestionabile. Solo quando il giudice ritiene, in base ad elementi di fatto, necessario verificare l'idoneità, fisica o psichica, del testimone, maggiorenne o minorenne che sia, può disporre gli accertamenti opportuni i cui esiti non precludono comunque l'assunzione della testimonianza. La capacità a testimoniare può essere accertata solo quando siano comprovati elementi patologici che possano farne dubitare (Sez. 3, n. 189 del 12/11/2020, dep. 2021, L., Rv.280824; Sez. 3, n. 8541 del 18/10/2017, dep. 2018, Rv. 272299) e questo, si ribadisce, al di là dell'età del testimone (a meno che non si tratti di un minorenne in tenerissima età non in grado di esprimersi in alcun modo) che, nella specie, pur avendo solo otto anni, aveva risposto alle domande del Giudice, rievocando i fatti di cui era stato vittima in modo chiaro, coerente, orientato nel tempo e nello spazio, così dimostrando di essere nelle condizioni di rendersi conto dei comportamenti tenuti in suo pregiudizio e di riferire sugli stessi (Sez. 3, n. 7259 del 30/11/2017, dep. 2018, S., Rv. 273653)".

Sentenza Cassazione penale, sezione III, 10 gennaio 2024, n. 13069

"Nell'ipotesi di accertamento tecnico sulla capacità a testimoniare del minore persona offesa di reato sessuale, è necessario che il racconto del minore sia inquadrato nel più ampio contesto sociale, familiare e ambientale del medesimo, al fine di escludere l'intervento di fattori inquinanti in grado di inficiarne la credibilità; ciò va necessariamente fatto anche laddove, con l'accertamento peritale di cui all'art. 196,

comma 2, cod. proc. pen., sia stata accertata la capacità di comprendere e riferire i fatti della persona offesa minorenne".

Sentenza Cassazione penale, sezione III, 18 dicembre 2024, n. 46531

Massima: In tema di violenza sessuale nei confronti di minori, il mancato espletamento della perizia in ordine alla capacità a testimoniare non determina l'inattendibilità della testimonianza della persona offesa, poiché tale accertamento non costituisce un presupposto indispensabile per la valutazione di attendibilità, ove non emergano elementi patologici che possano far dubitare della predetta capacità.

Dalla sentenza: "Anche laddove sia stato effettuato l'accertamento tecnico sulla capacità a testimoniare del minore persona offesa di reato sessuale, le risultanze peritali vanno calate nel contesto delle altre prove assunte e occorre che il giudice tenga adeguatamente conto di tutte le circostanze concrete che possono influire su tale valutazione. È in particolare necessario che il racconto del minore sia inquadrato nel più ampio contesto sociale, familiare e ambientale del medesimo, al fine di escludere l'intervento di fattori inquinanti in grado di inficiarne la credibilità, ciò che va necessariamente fatto anche laddove, con l'accertamento peritale di cui all'art. 196, comma 2, c.p.p., sia stata accertata la capacità di comprendere e riferire i fatti della persona offesa minorenne".

Sentenza Cassazione penale, sezione IV, 18 marzo 2026, n. 10440

In tema di violenza sessuale su minori, la testimonianza della persona offesa infraquattordicenne (in questo caso al di sotto dei dieci anni) può fondare da sola l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, purché il giudice dia conto, con motivazione logica e non manifestamente illogica, della sua attendibilità intrinseca ed estrinseca; non è necessaria una perizia psicologica sulla capacità a testimoniare in assenza di indicatori patologici, né le marginali discrasie del narrato incidono sulla credibilità quando il nucleo essenziale dei fatti risulti coerente e riscontrato.

Dalla sentenza: "Sul punto è appena il caso di rilevare come già la Terza Sezione penale di questa Corte, con la sentenza rescindente ha escluso qualunque violazione di legge precisando che in tema di violenza sessuale nei confronti di minori, non è indispensabile espletare perizia in ordine alla capacità di rendere esame testimoniale laddove non emergano elementi patologici che possano far dubitare di detta capacità (Sez. 3, n. 8541 del 18/10/2017, dep. 2018, M., Rv. 272299; Sez. 3, n. 25800 del 01/07/2015, dep. 2016, C., Rv. 267323)".

Sentenza Cassazione penale, sezione III, 1° aprile 2026, n. 12333

Nei reati sessuali, le dichiarazioni della persona offesa costituiscono prova piena e possono da sole fondare l'affermazione di responsabilità, purché il giudice di merito ne verifichi con particolare rigore la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca, escludendo fattori di suggestione o induzione; il relativo apprezzamento è insindacabile in Cassazione salvo manifeste contraddizioni o ricorso a mere congetture.

Dalla sentenza: "La corte di appello ha escluso in modo logico possibili fattori di induzione, affermando che il racconto della minore, avvenuto con l'ausilio del consulente tecnico del Pubblico ministero, era apparso sin da subito spontaneo e lineare, affatto contraddittorio e non reso sulla scorta di domande "inducenti", circostanziando nel tempo e nello spazio le condotte fonte di disagio, ripetutesi nei tre anni di permanenza nell'Istituto scolastico, non rilevandosi alcun intento calunniatorio, né segni di avversione nei confronti dell'imputato".

Sentenza Cassazione penale, sezione III, 20 maggio 2026, n. 18029

La Cassazione ribadisce che le dichiarazioni della vittima, anche minore, possono fondare da sole l'affermazione di responsabilità, senza necessità di riscontri estrinseci, purché sottoposte a un vaglio rigoroso di attendibilità intrinseca e soggettiva.

Dalla sentenza: "Le dichiarazioni rese dalle persone offese che, pur con differenziazioni attinenti ad aspetti marginali, sono nella sostanza lineari e convergenti nel descrivere quanto accaduto nel tardo pomeriggio di un giorno di giugno del 2017. I giudici di appello hanno evidenziato come la minore D. aveva offerto un racconto chiaro, preciso e lineare di quanto accaduto quel pomeriggio, non contraddetto da alcun elemento di segno contrario, mentre la circostanza che la minore C. abbia offerto un racconto in parte non coincidente non incide sulla valutazione complessiva degli esiti dell'istruttoria, in quanto ha comunque confermato il nucleo essenziale del racconto e cioè i baci e gli abbracci da parte dell'imputato".

La sentenza inoltre ha ribadito che ai fini della configurabilità del reato non è necessaria la congiunzione carnale. È sufficiente un contatto corporeo che ponga in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale: "Oltre agli atti di inequivoca valenza sessuale in ragione delle parti corporee coinvolte quando si tratti delle zone genitali o comunque erogene, come tali definite dalla scienza medica, psicologica ed antropologica, esiste, ciò nondimeno, nella realtà fenomenica una zona grigia comprensiva di quegli atti che per il loro carattere ambivalente, ovverosia per le diverse finalità di cui possono essere, in astratto, espressione, necessitano di una opera di decodificazione".

Sentenza Cassazione penale, sezione III, 25 giugno 2026, n. 23512

La sentenza ribadisce due principi fondamentali. In primo luogo, afferma che non è necessario disporre una perizia sulla capacità a testimoniare del minore in assenza di elementi patologici idonei a far dubitare della sua idoneità a rendere testimonianza. In secondo luogo, conferma che, nei reati che attengono alla sfera privata, quali quelli di violenza sessuale, le dichiarazioni della persona offesa, anche quando minore, possono costituire l'unica fonte di prova, purché ritenute attendibili dal giudice, senza che eventuali incongruenze o iniziali negazioni del fatto, come nel caso in esame, ne compromettano automaticamente l'affidabilità.

"Va, inoltre, ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Supre-

ma Corte, in tema di violenza sessuale nei confronti di minori, il mancato espletamento della perizia in ordine alla capacità a testimoniare non determina l'inattendibilità della testimonianza della persona offesa, poiché tale accertamento, seppure utile laddove si tratti di minori di età assai ridotta - ipotesi che qui non ricorre -, non costituisce un presupposto indispensabile per la valutazione di attendibilità, ove non emergano elementi patologici che possano far dubitare della predetta capacità (Sez. 3, n. 8541 del 18/10/2017, dep. 22/02/2018, Rv. 272299; Sez. 3, n. 25800 del 01/07/2015, dep. 22/06/2016, Rv. 267323; Sez. 3, n. 38211 del 07/07/2011, Rv. 251381; Sez. 3, n. 27742 del 06/05/2008, Rv. 240695)".

"Giova ricordare che secondo il costante orientamento di questa Corte, il Giudice di merito può trarre il proprio convincimento circa la responsabilità penale anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni (Cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104 - 01 Sez. 1, n. 29372 del 27/7/2010, Rv. 24801) e che, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione, posto che la loro funzione è sostanzialmente quella di asseverare esclusivamente ed in via generale la sua credibilità soggettiva *(*Cfr. Sez. V, n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312 - 01)".

7. Il caso speciale dell'abuso sessuale e le accuse alle madri

In aggiunta alle sentenze di Cassazione che riguardano i minori vittime di abuso sessuale, si ricorda che autorevoli fonti istituzionali, anche a livello europeo, hanno evidenziato - in presenza di pregiudizi sulla testimonianza dei minori - come le false accuse di abusi sessuali da parte di minori costituiscano un'ipotesi statisticamente rara. Tali fonti sottolineano la necessità che i professionisti siano adeguatamente formati per ascoltare e comprendere le dichiarazioni dei bambini (Consiglio d'Europa, Assemblea parlamentare, Doc. 13430 del 19 febbraio 2014, *Increasing the reporting of suspected sexual abuse of children*).

Il tema dell'abuso sessuale intra-familiare sui minori al di sotto dei 10-12 anni risulta, nelle indagini penali, difficilmente provabile per una serie di fattori critici. Sebbene i bambini siano da considerare capaci di testimoniare secondo la normativa e la giurisprudenza della Corte di cassazione, essi sono, in questo campo dell'abuso sessuale, frequentemente sottoposti a perizie psicologiche volte ad accertarne la capacità testimoniale, che non sempre ne confermano l'idoneità in concreto.

Questo fenomeno si inserisce nel dibattito relativo al costrutto dell'alienazione parentale che, sviluppatosi in ambito civile, trova spazio anche nel penale, incidendo sulla

valutazione delle dichiarazioni del minore e rischiando di comprometterne il riconoscimento come soggetto portatore di una narrazione autonoma e genuina.

Si osserva inoltre come, nelle ipotesi di abuso intrafamiliare, le accuse riguardino prevalentemente figure maschili e come le denunce emergano spesso nel contesto della separazione. Tali elementi sono spesso interpretati in chiave pregiudiziale, come indici di possibile strumentalizzazione da parte delle madri. Tuttavia, questa lettura non considera adeguatamente che accuse di questo tipo coinvolgono anche madri che non denunciano immediatamente, perché sconvolte dalle rivelazioni, e che si rivolgono inizialmente - per supporto e consiglio - a psicologi o altri professionisti, i quali sono tenuti a riferire all'autorità giudiziaria dando così l'avvio al procedimento.

La letteratura internazionale evidenzia inoltre che la violenza contro le donne rappresenta un fattore di rischio per abusi fisici e sessuali sui minori, elemento che tuttavia non sempre viene adeguatamente considerato nei tribunali. I dati dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) desunti dal rapporto *Responding to children and adolescents who have been sexually abused* parlano di un 18% di bambine sessualmente abusate e di un 8% di bambini abusati[44].

La lettura del fenomeno sia nazionale (dati Telefono azzurro 2019; dati Istat giugno 2025; III Indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia, 2025) sia europea (One in five, *The Campaign of the Council of Europe to stop sexual violence against children*, 2017) evidenzia l'elevata frequenza degli abusi sessuali sui minori, con una maggiore esposizione delle bambine rispetto ai bambini.

La letteratura converge altresì nel documentare la gravità degli effetti dell'abuso sullo sviluppo psichico e sulla salute dei minori, nonché sul suo impatto anche in termini di trasmissione intergenerazionale della violenza, con un aumento del rischio, in età adulta, sia di vittimizzazione sia di comportamenti abusanti.

Anche gli studi sui comportamenti sessuali disfunzionali in età adolescenziale evidenziano come essi siano frequentemente riconducibili a esperienze precoci di abuso sessuale, spesso antecedenti ai 10 anni (Consiglio d'Europa, *Study on sexual violence and harmful sexual behaviour displayed by children. Nature, causes, consequences and responses,* 2025)[45].

Ma, ciò nonostante, l'abuso sessuale in ambito familiare, quando denunciato dalle madri - le quali, stante la minore età dei figli, sono spesso le prime a raccoglierne le confidenze o a coglierne segnali di malessere - viene talvolta valutato in modo pregiudizievole come privo di fondamento o, come si è detto, interpretato in chiave strumentale, quale mezzo per ottenere un vantaggio nel procedimento di separazione.

Il combinato disposto di diversi fattori finisce per operare in senso contrario alla piena tutela dei minori. Tra questi si annoverano: la sottovalutazione della violenza domestica

44 World Health Organization (Who), Responding to children and adolescents who have been sexually abused, 19 October 2017, https://www.who.int/news/item/19-10-2017-responding-to-children-and-adolescents-who-have-been-sexually-abused?utm.

45 https://rm.coe.int/enf-vae-2024-05-e-harmful-sexual-behaviour-/1680b219c7.

e dell'abuso sessuale; le valutazioni di certi esperti che tendono a escludere la capacità testimoniale specifica del minore (pur riconoscendone quella generale) e a introdurre il tema dell'alienazione e del condizionamento materno; nonché le modalità di ascolto in sede di incidente probatorio o presso la polizia giudiziaria, che non sempre tengono conto del principio della progressione dichiarativa del minore. Come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, infatti: "Le dichiarazioni accusatorie provenienti da vittime traumatizzate difficilmente sono immediatamente esaustive. Esse emergono a seguito di faticosi itinerari di rivisitazione e superamento del trauma patito" (Cass. pen., Sez. III, n. 19599 del 10 maggio 2023). Sullo stesso tema della progressione dichiarativa che non inficia l'attendibilità della vittima, minore o maggiore, segnaliamo anche le sentenze di Cassazione penale n. 6710 del 18 dicembre 2020 e n. 29004 del 30 luglio 2026.

Tutto ciò infatti comporta che, in sede penale, tali casi si concludano frequentemente con archiviazioni. Parallelamente, in sede civile, la mancata istruttoria sulle dichiarazioni dei minori e degli altri testimoni, unita all'affidamento a consulenze tecniche d'ufficio basate su test soggetti a interpretazioni non univoche, può condurre a decisioni non adeguatamente fondate. Ne derivano provvedimenti che incidono pesantemente sull'affidamento dei minori, talvolta penalizzando le madri, pur in assenza di procedimenti per calunnia (salvo rari casi, come chiarito dalla sentenza di Cassazione n. 12066/2023, che ha evidenziato l'impossibilità di configurare automaticamente la calunnia in presenza di denunce archiviate).

In alcuni casi, i figli vengono collocati in strutture o affidati direttamente al padre, con esiti che sollevano interrogativi rispetto al mandato di tutela del minore. Di alcune di queste situazioni, recentemente, l'Autorità garante si è occupata direttamente, rilevando come le parole e i racconti dei minori - bambini e bambine - non vengano tenuti in adeguata considerazione, nonostante il loro contenuto spesso significativo e tale da suscitare serie perplessità rispetto alla loro automatica riconduzione al paradigma della cosiddetta strategia alienante materna. Ciò avviene, peraltro, in assenza di elementi clinici idonei ad attestare nelle madri una patologia tale da giustificare una volontà ostativa sistematica e distruttiva nei confronti dei figli.

Su tali prassi, in ambito internazionale, si era già pronunciato Miguel Petit, relatore della commissione delle Nazioni Unite sui diritti dei minori nel 2002 (UN Commission on Human rights, *Report on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography: Addendum Mission to France,* 25–29 November 2002), affermando che: "*In legal proceedings where allegations of sexual abuse against children are made, the 'precautionary principle' should prevail, i.e. the onus should be placed on proving that the child is not at risk of abuse*" (Nei procedimenti legali in cui vengono formulate accuse di abuso sessuale contro i bambini, il "principio di precauzione" dovrebbe prevalere, vale a dire l'onere dovrebbe essere posto sul dimostrare che il bambino non è a rischio di abuso).

Sul tema della testimonianza del minore, nel campo specifico delle accuse di abuso sessuale, appare pertanto necessario promuovere un confronto tra le istituzioni competenti, al fine di garantire una piena ed effettiva tutela dei minori. In aggiunta, occorre considerare che i minori, quali persone offese e testimoni di violenza, devono poter essere messi al

riparo da minacce o intimidazioni che potrebbero verificarsi quando l'accusato appartenga al contesto familiare, se non addirittura quando coincida con il padre stesso.

Sul punto la Commissione parlamentare (precedente) sul femminicidio aveva già segnalato le seguenti criticità: "4.6.1. Le denunce di abusi sessuali sui minori. Una particolare attenzione meritano i casi in cui sono state presentate denunce per sospetto abuso sui minori. Questi casi sono particolarmente complessi e delicati anche sul piano della procedura giudiziaria. Le denunce di abuso sono spesso archiviate per una ritenuta incapacità a testimoniare del minore a seguito di consulenze ad hoc disposte nel procedimento penale o a seguito di analoghe valutazioni contenute nelle consulenze tecniche svolte nei giudizi civili e acquisite nel procedimento penale (spesso in questi casi le consulenze parlano di alienazione). Tali consulenze veicolano in taluni casi pregiudizi sulla insussistenza dell'abuso e sulla suggestionabilità del minore soggetto a manipolazione materna. È proprio l'archiviazione di queste denunce che spesso induce le madri ad essere ancora più protettive nei confronti dei minori alle cui parole credono incondizionatamente" (p. 85)[46].

8. I minori al di sopra dei 14 anni

In sintesi, ai sensi dell'articolo 196 del Codice di procedura penale, ogni minore può essere ascoltato come testimone o dichiarante nel corso del procedimento penale, indipendentemente dall'età, purché l'ascolto avvenga in condizioni che tutelino la sua serenità, la comprensione dei fatti e la spontaneità della dichiarazione.

Tale norma rappresenta la regola generale, applicabile a tutti i minori, e definisce le modalità di base per l'acquisizione delle loro dichiarazioni, prevedendo eventualmente la presenza di figure di supporto come genitori, psicologi o operatori sociali.

Per i minori di età superiore a quattordici anni, le norme specifiche previste dagli articoli 74 del Codice penale e 97 del Codice di procedura penale integrano il principio generale dell'articolo 196 del Codice di procedura penale:

- l'articolo 74 del Codice di procedura penale stabilisce che i minori sopra i 14 anni possono essere ritenuti imputabili per i propri atti, tenendo conto della capacità di intendere e di volere;
- l'articolo 97 del Codice di procedura penale dispone che le dichiarazioni rese dai minori sopra i 14 anni possono essere valutate come elementi probatori, purché il giudice o il pubblico ministero considerino l'età e la maturità del dichiarante.

9. Le indagini difensive, ulteriore tutela del minore, persona offesa e testimone

Nel procedimento penale, il sistema delle indagini difensive trova il proprio fondamento nell'articolo 327-bis del Codice di procedura penale, secondo cui "fin dal momento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investi-

46 https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1349605.pdf.

gazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI-bis del presente libro". Le relative attività sono disciplinate in modo specifico dagli articoli 391-bis e seguenti del Codice di procedura penale.

Nel loro complesso, tali disposizioni delineano un sistema che costituisce uno strumento essenziale per garantire il principio del contraddittorio e la parità delle armi tra accusa e difesa. Esse consentono al difensore di ricercare ed acquisire elementi di prova sia durante la fase delle indagini preliminari svolte dal pubblico ministero, sia successivamente alla richiesta di archiviazione. In particolare, a fronte di una richiesta di archiviazione, la persona offesa che proponga opposizione ai sensi dell'articolo 410 del Codice di procedura penale può fondare le proprie deduzioni anche sugli esiti delle indagini difensive, indicando ulteriori attività investigative da compiere o elementi di fatto già acquisiti che evidenzino l'incompletezza delle indagini del pubblico ministero.

In tale prospettiva, il giudice per le indagini preliminari è chiamato a valutare non solo la sufficienza degli accertamenti svolti dall'organo requirente, ma anche la rilevanza e la concretezza degli elementi offerti dalla difesa, potendo disporre ulteriori indagini ovvero rigettare la richiesta di archiviazione quando emerga la necessità di un più approfondito accertamento dei fatti. Le indagini difensive assumono pertanto una funzione integrativa e di controllo rispetto all'attività investigativa del pubblico ministero, contribuendo alla completezza dell'accertamento e alla tutela effettiva dei diritti della persona offesa e dell'indagato.

Particolare rilevanza assumono le indagini difensive nei procedimenti che coinvolgono minori, soprattutto nei casi di presunti maltrattamenti o abusi sessuali consumati all'interno del contesto familiare, ove frequentemente mancano testimoni diretti diversi dalla stessa persona offesa. In tali situazioni, la dichiarazione del minore, talvolta impropriamente qualificata come "testimonianza debole", rappresenta spesso l'unica fonte diretta di conoscenza dei fatti e non può essere svalutata sulla base di pregiudizi culturali o di approcci valutativi non fondati su metodologie scientificamente validate e condivise dalla comunità scientifica.

Non sono rari i casi in cui il minore venga di fatto escluso dal percorso di accertamento attraverso valutazioni sulla presunta incapacità a testimoniare costruite su ipotesi preconcette o su strumenti diagnostici privi di adeguato consenso scientifico. In tale contesto, le indagini difensive assumono una funzione decisiva, consentendo l'acquisizione di elementi che spesso non vengono approfonditi nelle indagini del pubblico ministero. Particolarmente significativa può risultare l'escussione di soggetti terzi che, per ragioni professionali o relazionali, abbiano avuto contatti continuativi con il minore, quali insegnanti, educatori, operatori sanitari, personale addetto alla cura, allenatori sportivi o genitori di compagni e amici.

La raccolta di tali testimonianze indirette, unitamente all'acquisizione della documentazione scolastica, sanitaria e socioassistenziale, contribuisce a ricostruire il contesto di vita del minore, a verificare la coerenza dei racconti, a individuare eventuali indicatori comportamentali e a contrastare stereotipi ancora diffusi circa l'attendibilità delle dichiarazio-

ni infantili. Da qui l'importanza di una difesa tecnicamente qualificata, capace di svolgere le indagini parallele consentite dall'ordinamento e di offrire al giudice un quadro probatorio più completo, nel rispetto dei principi del giusto processo e dell'effettiva tutela delle persone vulnerabili.

Proprio nei procedimenti per abuso sessuale intrafamiliare, le indagini difensive assumono una funzione particolarmente rilevante. In presenza di fatti che si consumano in contesti chiusi, privi di testimoni diretti diversi dal minore, il difensore può raccogliere dichiarazioni e documentazione provenienti da insegnanti, educatori, operatori sanitari, parenti e altri soggetti che abbiano osservato cambiamenti comportamentali, segnali di disagio o confidenze del bambino. Tali elementi, pur non sostituendo l'ascolto diretto del minore, possono costituire importanti riscontri esterni e contribuire a superare letture pregiudiziali fondate esclusivamente sull'ipotesi della suggestione o del condizionamento materno. Le indagini difensive rappresentano pertanto uno strumento essenziale per evitare la dispersione di fonti di prova che, soprattutto dopo un'archiviazione, potrebbero risultare decisive sia nel successivo giudizio civile sia nell'eventuale riapertura delle indagini.

Le recenti innovazioni introdotte dalla *Riforma Cartabia* hanno ulteriormente valorizzato il ruolo dell'istruttoria e della ricerca della prova, confermando che il provvedimento di archiviazione non costituisce una definitiva "pietra tombale" sui fatti oggetto di denuncia, né equivale a un accertamento positivo della loro insussistenza. In tale prospettiva assume rilievo la possibilità di utilizzare, nel successivo giudizio civile, gli elementi raccolti mediante le indagini difensive, comprese le dichiarazioni testimoniali formalmente assunte e documentate dal difensore, che possono transitare dal procedimento penale a quello civile contribuendo alla ricostruzione dei fatti e alla formazione del convincimento del giudice.

Tale aspetto risulta particolarmente significativo nei procedimenti riguardanti minori vittime di presunti maltrattamenti o abusi, nei quali l'incidente probatorio, pur rappresentando uno strumento di grande importanza, non può essere considerato l'unica via di accertamento della verità. Nella prassi, infatti, soprattutto per i bambini di età inferiore ai nove/otto anni, l'accesso all'incidente probatorio risulta spesso limitato o addirittura escluso a seguito di valutazioni tecniche sulla capacità a testimoniare. Eppure, l'articolo 196 del Codice di procedura penale afferma il principio generale secondo cui ogni persona ha la capacità di testimoniare, mentre l'attendibilità delle dichiarazioni costituisce un profilo distinto, riservato alla valutazione del giudice.

Non di rado, tuttavia, consulenze tecniche fondate su presupposti discutibili o su metodologie non unanimemente condivise finiscono per incidere in maniera determinante sull'esito delle indagini preliminari, conducendo all'archiviazione del procedimento. In tali casi, le indagini difensive e la successiva istruttoria civile consentono di recuperare e valorizzare fonti di prova altrimenti trascurate, quali le dichiarazioni di insegnanti, educatori, operatori sanitari, familiari, genitori di compagni di scuola e altri soggetti che abbiano osservato direttamente il comportamento del minore. Si realizza così una più completa ricostruzione del quadro fattuale, capace di contrastare stereotipi e pregiudizi ancora diffusi sulla testimonianza infantile e di garantire una più effettiva tutela dei diritti dei minori e delle persone vulnerabili.

A fronte della particolare complessità dei procedimenti che coinvolgono minori quali persone offese, si registra ancora una carenza di professionisti dotati di una specifica formazione interdisciplinare in questo settore penale minorile. L'attenzione del sistema formativo e specialistico è stata tradizionalmente concentrata sul minore autore di reato, mentre minore considerazione è stata dedicata alle competenze necessarie per l'ascolto, la tutela e la rappresentanza processuale del minore vittima di maltrattamenti, violenza assistita e abusi sessuali. Ciò richiede conoscenze che spaziano dal diritto penale e processuale penale alla psicologia dell'età evolutiva, dalla vittimologia alle tecniche di intervista fino alla conoscenza degli standard internazionali di protezione dell'infanzia. La mancanza di tale specializzazione rischia di incidere sulla qualità delle indagini, sulla corretta valutazione delle dichiarazioni del minore e sulla capacità di individuare e contrastare stereotipi e pregiudizi ancora presenti nelle prassi giudiziarie. Appare pertanto necessario promuovere percorsi formativi specifici e un'effettiva cultura della tutela del minore persona offesa, affinché il diritto all'ascolto e alla protezione trovi concreta attuazione in ogni fase del procedimento.

10. La Corte costituzionale sul minore testimone

La sentenza n. 92 del 2018 della Corte costituzionale affronta il tema della tutela del minore nel processo penale, soffermandosi in particolare sul fenomeno della vittimizzazione secondaria. Con tale espressione si intende il processo attraverso il quale il minore vittima o testimone di un reato può subire ulteriori sofferenze psicologiche e stress a causa del coinvolgimento nel procedimento giudiziario. La Corte evidenzia che l'obbligo di testimoniare contro l'imputato può indurre il minore a rivivere le emozioni di paura, ansia e dolore provate al momento del fatto, riattivando il trauma originario. Per questo motivo, nel rispetto del principio del superiore interesse del minore, l'accertamento giudiziario deve svolgersi con modalità quanto più possibile compatibili con la sua tutela, evitando inutili ripetizioni dell'ascolto e qualsiasi forma di disagio aggiuntivo.

Dalla sentenza: "Se il minore è vittima del reato, d'altra parte, il dover testimoniare contro l'imputato si presta a innescare un meccanismo di cosiddetta "vittimizzazione secondaria", per il quale egli è portato a rivivere i sentimenti di paura, di ansia e di dolore provati al momento della commissione del fatto".

QUADRO H

L'ostacolo alla tutela del minore: l'alienazione parentale

1. Introduzione

La tutela del minore, così come delineata dal nostro ordinamento nelle relazioni familiari e sociali, incontra ancora oggi un rilevante ostacolo rappresentato dal ricorso al paradigma dell'alienazione parentale, che si fonda sulla presunta suggestionabilità del minore e sulla conseguente messa in discussione della credibilità delle sue parole e della sua esperienza soggettiva.

Il costrutto della *Parental alienation syndrome* (Pas) viene formulato nel 1985 dallo psichiatra statunitense Richard A. Gardner in un articolo dedicato alle controversie sull'affidamento dei figli (*Recent Trends in Divorce and Custody Litigation,* Academy Forum, 29(2*)*).

Le prime contestazioni scientifiche appaiono negli anni 90 a seguito di ulteriori pubblicazioni di Gardner sulla presunta sindrome e proseguono negli anni 2000 a livello internazionale.

La sindrome è stata ampiamente rigettata dalla comunità scientifica internazionale per la totale assenza di basi empiriche, di validazione metodologica e di coerenza teorica. Nel corso degli anni, i suoi sostenitori hanno tentato di riformulare tale costrutto sotto nuove denominazioni concettuali, nel tentativo, rimasto infruttuoso, di ricondurlo all'interno della classificazione ufficiale dei disturbi mentali [DSM (*Manuale diagnostico statistico dei disturbi mentali*)-5], senza mai ottenere alcun riconoscimento scientifico.

Nel nostro Paese, analogamente a quanto avvenuto in altri ordinamenti, il costrutto dell'alienazione parentale ha trovato progressiva legittimazione nelle aule giudiziarie, fungendo da supporto psicologico a una lettura assolutizzata del principio di bigenitorialità inteso come diritto primario e inderogabile del minore. In tale prospettiva, l'assenza della figura paterna viene rappresentata come un danno in sé, ritenuto preminente rispetto a qualsiasi altro pregiudizio, fino a sopravanzare persino situazioni di violenza domestica, maltrattamenti o abusi perpetrati nei confronti della madre e, indirettamente, del minore stesso.

Nonostante quindi non vi sia alcun avallo scientifico, il paradigma dell'"alienazione parentale" continua a sopravvivere sotto forme e denominazioni differenti, che ripropongono invariabilmente la medesima impostazione interpretativa: il rifiuto manifestato dal minore nei confronti del padre (in prevalenza) non viene letto come possibile esito di esperienze dirette negative o traumatiche - come accade, ad esempio, nelle frequenti situazioni di esposizione al maltrattamento assistito - bensì come effetto esclusivo di un presunto condizionamento esercitato dalla madre (prevalente genitore collocatario).

Quest'ultima, la madre, viene così rappresentata, a seconda delle varianti teoriche adottate, come figura simbiotica, ostativa o intenzionalmente malevola, alla quale si attribuisce un potere manipolativo totale sulla volontà e sulle percezioni del figlio. Si tratta di una

narrazione fortemente semplificata e stereotipata, più affine a una costruzione di tipo favolistico che a un'analisi scientifica complessa e fondata sull'ascolto autentico del minore. Non a caso, tale impostazione è stata più volte qualificata dalla Corte di cassazione come apodittica e priva di un adeguato fondamento probatorio.

Il principale veicolo di diffusione del costrutto dell'alienazione parentale è stato, nel tempo, la consulenza tecnica di tipo psicologico-forense. Tuttavia, essa non solo si è talvolta mostrata incline a recepire tale teoria, priva di un riconoscimento scientifico univoco, ma ha anche fatto ricorso a strumenti diagnostici non sempre coerenti con i criteri del DSM (*Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali*), incorrendo in rilevanti errori metodologici.

In particolare, si è assistito alla tendenza a considerare meri profili di personalità come se fossero condizioni patologiche incidenti sulla capacità genitoriale. Tali profili cosiddetti 'disfunzionali' vengono spesso utilizzati in sostituzione della tradizionale nozione di sindrome di alienazione parentale, dalla quale si fa poi discendere, in via automatica, l'idea di un condizionamento materno e di una relazione simbiotica ritenuta pregiudizievole per il minore.

Sul punto, anche nell'ambito della psicologia forense si registrano posizioni non univoche, secondo cui la consulenza nei procedimenti di affidamento dovrebbe attenersi rigorosamente alla valutazione delle competenze genitoriali, evitando ricostruzioni teoriche non supportate da adeguati riscontri empirici, non potendo per altro affermarsi che la personalità dei genitori sia correlabile con il concetto (giuridico) di capacità genitoriale. Sempre in questo ambito è intervenuta, come si è già evidenziato, la *Riforma Cartabia* con l'articolo 473-bis.25 del Codice di procedura civile, che pone precisi limiti alle indagini sui profili di personalità.

In ogni caso, la Corte di cassazione ha più volte ribadito che le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio non hanno carattere vincolante per il giudice di merito, il quale può discostarsene con adeguata e logica motivazione. Inoltre, la stessa Corte, anche a sezioni unite, ha chiarito i limiti entro i quali deve operare il consulente (Cass. civ., n. 3086 del 1° febbraio 2022).

Ne consegue che il tema dell'alienazione parentale incontra significativi limiti e censure, non solo sul piano scientifico, ma anche su quello giuridico, restando sempre sottoposto al vaglio critico del giudice, che può discostarsene e disattenderlo ove non adeguatamente fondato.

2. La mancata credibilità scientifica della Pas in Italia e altrove[47]

In Italia, nel 2012 all'indomani del primo prelievo forzoso del bambino di Cittadella, a causa della presunta sindrome di alienazione parentale, caso di grande rilevanza mediatica che portava all'attenzione pubblica la questione della Pas, il presidente della società di

47 Questo paragrafo è tratto, come adattamento, dal lavoro di ricerca del Centro studi e ricerche Protocollo Napol**i** (comitato tecnico scientifico: C. Arcidiacono, A. Bozzaotra, G. Ferrari Bravo, E. Reale, E. Ricciardelli) ed è reperibile sul sito dell'Associazione PSY-COM, all'interno della campagna nazionale anti PAS, promossa nel 2024-2025, https://aps-psycom.com/protocollo-napoli/la-campagna-nazionale-anti-pas/; https://shorturl.at/ubWgt.

psichiatria, Claudio Mencacci, ebbe modo di affermare sul corriere della sera (*La sindrome e le false tesi. Se invece dei test si usano le supposizioni,* Corriere della sera, 15 ottobre 2012): "Allo stato attuale il DSM 4 TR (Manuale diagnostico e statistico di disturbi mentali) non riconosce la Pas come sindrome o malattia, né tale inclusione è prevista nell'edizione in uscita nel maggio 2013. Questo a causa della mancanza di dati a sostegno e di evidente ascientificità segnalata fin dal 1996 dalla Società americana di psichiatria. Il dibattito e le pressioni sono stati vivaci anche in questi ultimi anni con la presa di posizione dello psichiatra W. Bernet, ma anche in questo caso la Pas non è stata inclusa tra le psicopatologie riconosciute. Questa diatriba fin dall'inizio ha avuto importanti riflessi sull'affidamento dei minori soprattutto negli Usa. Il suo riconoscimento giudiziale è spesso stato considerato come rovinoso per i figli e tutti i tribunali che hanno vagliato la Pas al test di Frye (che rende ammissibile una teoria qualora accettata e consolidata) l'hanno rigettata. Queste tesi sono quindi soprattutto sostenute da alcune aree psicologiche, mentre la Società italiana di psichiatria non riconosce questo disturbo come una patologia. La Pas non essendo basata su studi fondati e replicabili e poggiando solo su supposizioni e senso comune, non sufficienti a definire una condizione patologica, non giustifica interventi terapeutici specifici. Come è possibile, per una condizione non ascrivibile a disturbo, sindrome o malattia riconosciuta dal mondo scientifico, indicare una terapia? Come è possibile che possa essere utilizzata a supporto di interventi in ambito giudiziario?"

La sindrome ha subito un processo di screditamento progressivo da parte delle società scientifiche a livello internazionale e di conseguenza anche del supposto trattamento denominato *Transitional site program*, dal suo inventore, Richard Gardner, fondato sul decondizionamento e/o deprogrammazione coattivi del bambino[48]. In questo processo di discredito citiamo: la nuova edizione del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali DSM-5, redatto dall'American Psychiatric Association, che ha rifiutato, nonostante reiterate pressioni, di includere la sindrome nel novero dei disturbi mentali e ugualmente la sindrome non è stata annoverata nell'ICD-11[49] (*International Classification Disease*) del

48 Gardner, R. A., *Family therapy of the moderate type of parental alienation syndrome*, The American Journal of Family Therapy, 27(3), 1999.
Gardner R. A., *Recommendations for dealing with parents who induce a parental alienation syndrome in their children*, Journal of Divorce & Remarriage, Volume 28(3/4), 1998: "*Phase 1. Placement in the transitional site. During this period at the transitional site, all contact with the mother should be cut off, including mail and telephone calls. Then, after a few days of accommodation to the new site, the father should visit the children at the site*".
Gardner, R. A., *Should courts order pas children to visit/reside with the alienated parent? A follow-up study*, The American journal of forensic psychology 19(3), 2001: "*1. Court ruling that primary custody shall be transferred to the alienated parent. 2. Court appointment of PAS therapist. 3. Extremely restricted visitation by the alienating parent, monitored to prevent indoctrinations*".

49 Afferma l'Organizzazione mondiale della sanità: "Durante lo sviluppo dell'ICD-11, è stata presa la decisione di non includere il concetto e la terminologia di "alienazione parentale" nella classificazione, perché non è un termine sanitario. Il termine è piuttosto utilizzato in contesti legali, generalmente nel contesto di controversie sulla custodia in caso di divorzio o di altri scioglimenti di partnership. Pertanto, il termine indice "alienazione parentale" è stato rimosso, così come il termine indice parallelo "estraniamento parentale", https://www.who.int/standards/classifications/frequently-asked-questions/parental-alienation.

World health organization - Who (Organizzazione mondiale della sanità). Aggiungiamo che sono menzionati nelle indicazioni precauzionali del DSM-5 i rischi nel passaggio di una diagnosi clinica al campo forense ("l'uso del DSM-5 dovrebbe essere sostanziato da una consapevolezza dei rischi e delle limitazioni del suo impiego in ambito forense. Quando le categorie, i criteri e le descrizioni testuali del DSM-5 vengono utilizzati per scopi forensi esiste il rischio che le informazioni diagnostiche siano usate in modo improprio o frainteseˮ[50]). Infine, viene segnalato che nel DSM-5 non sono individuate linee guide per il trattamento dei vari disturbi: "È altrettanto importante notare che il DSM-5 non fornisce linee guida per il trattamento di alcun disturboˮ[51].

Sul tema del trattamento della presunta sindrome dell'alienazione il Who ha chiarito che non ci sono interventi di assistenza sanitaria: "*There are no evidence-based health care interventions specifically for parental alienation*ˮ[52].

3. Le pronunce internazionali sulla Pas

Ritornando quindi al processo di discredito di questa sindrome, altre società scientifiche e associazioni di esperti del campo a livello internazionale hanno esternato il loro dissenso all'uso della Pas o Ap nei tribunali tra cui: l'Associazione degli psicologi americani[53], l'Associazione internazionale di psicoterapia[54], US National Council of Juvenile and Family Court Judges[55],

50 Apa - American psychiatric association, *Dichiarazione cautelativa per l'uso del DSM-5 in ambito forense*, in Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, Quinta edizione, DSM-5, 2013, pp. 29-30.

51 *Ibidem*, p. 29.

52 Word health organization, *Parental alienation,* https://www.who.int/standards/classifications/frequently-asked-questions/parental-alienation.

53 Apa - American psychological association, *Report of the Apa presidential task force on violence and the family,* Issue 5 Washington, 1996. "*Issue, Fathers who batter their children's mothers can be expected to use abusive power and control techniques to control the children: 'Psychological evaluators who minimize the importance of violence against the mother, or pathologize her responses to it, may accuse her of alienating the children from the father and may recommend giving the father custody in spite of his history of violence'*", http://www.nnflp.org/apa/issue5.html.
Apa - American psychological association, *Statement on parental alienation syndrome*, 2008, https://www.apa.org/news/press/releases/2008/01/pas-syndrome.

54 The European association for psychotherapy (Eap), *Statement on the concepts of 'Parent Alienation Syndrome' (Pas) and 'Parental Alienation' (Pa),* Voted by Eap Board on February 24th, 2018, in Vienna, https://www.europsyche.org/quality-standards/eap-guidelines/parent-alienation-syndrome-pas-parental-alienation-pa/.

55 Dalton, C., Drozd, L., & Wong, F., *Navigating custody and visitation evaluations in cases with domestic violence: a judge's guide* (Rev. ed.), Reno, NV: National council of juvenile & family court judges. **(**Ncjfcj), 2006, p. 24. **"***The discredited "diagnosis" of "PAS" (or allegation of "parental alienation"), quite apart from its scientific invalidity, inappropriately asks the court to assume that the children's behaviors and attitudes toward the parent who claims to be "alienated" have no grounding in reality. It also diverts attention away from the behaviors of the abusive parent, who may have directly influenced the children's responses by acting in violent, disrespectful, intimidating, humiliating and/or discrediting ways toward the children themselves, or the children's other parent. In contested custody cases, children may indeed express fear of, be concerned about, have distaste*

The Leadership Council on Child Abuse & Interpersonal Violence[56], l'Apsac - American Professional Society on the Abuse of Children[57], la Ndaa **-** National District Attorneys Association[58], l'Asociación Española de Psiquiatria [59], l'U.N. Edvaw Platform[60].

A queste pronunce di organismi tecnici si aggiungono fino al 2023 le pronunce sull'alienazione parentale degli organismi internazionali portavoce dei diritti umani e dei diritti delle donne:

- CEDAW 2011 Raccomandazioni Comitato Cedaw (U.N. - Cedaw, Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, Forty-ninth session 11-29 July 2011), *Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women Republic of Italy*[61];
- *GREVIO's - Baseline - Evaluation Report – Italy*, Strasburg 2020, paras 182/185[62]. Nel paragrafo 188, il Grevio sul punto specifico della PAS raccomanda di: "vietare l'uso da parte dei consulenti tecnici, degli assistenti sociali e dei tribunali dei concetti legati alla 'alienazione parentale', o di qualsiasi altro approccio o principio, che tendono a considerare le madri che segnalano la violenza come 'non collaborative' e 'non adatte' a fare da genitore, incolpandole del cattivo rapporto tra il genitore violento ed il figlio";

---

for, or be angry at one of their parents. Unfortunately, an all too common practice in such cases is for evaluators to diagnose children who exhibit a very strong bond and alignment with one parent and, simultaneously, a strong rejection of the other parent, suffering from "parental alienation syndrome" or "PAS". Under relevant evidentiary standards, the court should not accept this testimony". https://www.ncjfcj.org/wp-content/uploads/2025/12/navigating_cust-3.pdf.

56 https://leadershipcouncil.org/pas/ e https://leadershipcouncil.org/experts-warn-about-dangers-of-deprogramming-treatment/.

57 Apsac, *Position paper on allegations of child maltreatment and intimate partner violence in divorce/parental relationship dissolutions*, 2016, http://www.apsaclibrary.org/publications/2016%20Number%201/10051.pdf. Apsac, *Position statement assertions of parental alienation syndrome*, 2022, https://apsac.org/wp-content/uploads/2023/05/APSAC-Position-Statement-PAS.pdf.

58 Ndaa - National center for prosecution of child abuse, Volume 16, Number 7, 2003, *UPDATE, Parental Alienation Syndrome: What Professionals Need to Know* Part 2 of 2 By Hope Fields1 & Erika Rivera Ragland. *"PAS is an unproven theory that can threaten the integrity of the criminal justice system and the safety of abused children. Prosecutors should educate themselves about PAS and be prepared to argue against its admission in court. In cases where PAS testimony is admitted, it is a prosecutor's responsibility to educate the judge and jury about the shortfalls of this theory. As more criminal courts refuse to admit PAS evidence, more protection will be afforded to victims of sexual abuse in our court system".*

59 Asociación Española de Psiquiatria, http://aen.es/wp-content/uploads/2019/05/DECLARACION-AEN-SOBRE-SINDROME-ALIENACION-PARENTAL.pdf.

60 The Platform of Independent Expert Mechanisms on Discrimination and Violence against Women in the Council of Europe on May 24th, 2019, Strasbourg (France), https://rm.coe.int/final-statement-vaw-and-custody/168094d880.

61 https://digitallibrary.un.org/record/735371?ln=en&v=pdf (pag. 12).

62 https://rm.coe.int/grevio-report-italy-first-baseline-evaluation/168099724e; https://www.informareunh.it/wp-content/uploads/GREVIO-RapportoValutazioneItalia2020-ITA.pdf.

- UN Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, *Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (UNSROT). (2019). A/74/148: *Domestic violence and the prohibition of torture and ill-treatment*[63];
- Parlamento Europeo, 6 ottobre 2021, Risoluzione sull'impatto della violenza da parte del partner e dei diritti di affidamento su donne e bambini (2019/2166(INI))[64];
- Assemblea generale delle Nazioni Unite, 14 luglio 2023, Rapporto (A/HRC/53/36) *Custody, violence against women and violence against children*, di Reem Alsalem, Special Rapporteur on violence against women and girls, its causes and consequences[65].

Tutte le dichiarazioni confluiscono sull'individuazione della PAS/AP quale strumento principe per silenziare la violenza e causa principale della ri-traumatizzazione delle donne e dei bambini (vittimizzazione secondaria). Nel maggio 2023, la *rapporteur* alle Nazioni Unite sulla violenza domestica, Reem Alsalem, ha affermato: "*Research and submissions received demonstrate that perpetrators of domestic violence can also misuse family law proceedings to continue to perpetrate violence against their victims, resulting in secondary traumatization. In this context, parental alienation may be employed as a useful tactic*" (para 13) [66].

Per quanto riguarda la ricerca internazionale e nazionale degli ultimi anni sui comportamenti dei tribunali nei casi di violenza sulle madri, di abuso sui minori e dei diritti di custodia dei padri, troviamo che - nonostante leggi di tutela e convenzioni protettive per donne e minori - nei tribunali che devono decidere delle modalità di affido dei minori prevale lo scetticismo verso le madri che denunciano maltrattamenti e abusi su di sé e/o sui figli. Il più esteso studio, a livello internazionale, che riguarda una grande mole di dati su pareri e decisioni dei tribunali negli Stati Uniti, è stato condotto nel 2020 dalla Meier e colleghi, dell'Università George Washington, commissionato dal dipartimento giustizia americano[67]. La ricerca empirica ha preso in considerazione un periodo di dieci anni, dal 2005 al 2014, di attività dei tribunali della famiglia e delle controversie sull'affido, raccogliendo in una prima fase 15.000 fascicoli e poi da questi selezionando i casi di contenziosi giudiziari con alcune caratteristiche chiave come le accuse di maltrattamenti da un lato e dall'atro le

63 62. *"From a substantive perspective, domestic violence amounts to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment and, where it involves the intentional and purposeful or discriminatory infliction of severe pain or suffering on a powerless person, to torture"*.
87. "*States should ensure that, in the determination of custody and visitation rights in relation to children, domestic violence incidents are duly considered and their severity properly weighted. In particular, States should take every reasonable step to ensure that the exercise of any visitation or custody rights does not threaten the physical or mental integrity of victims of domestic violence or their children*", https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/a74148-domestic-violence-and-prohibition-torture-and-ill-treatment.

64 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0406_IT.pdf, pp. 8-9-23.

65 https://docs.un.org/en/A/HRC/53/36.

66 *Ibidem*.

67 J.S. Meier et al. *U.S. child custody outcomes in cases involving parental alienation and abuse allegations: what do the data show?,* Journal of Social Welfare and Family Law VOL. 42, O. 1, 92–105, George Washington University Law School. NCJ (National Institute of Justice), 2020, Number 3044.

contro-accuse di alienazione, valutando anche le differenze di genere.

Questo studio (considerato il più grande studio sui risultati dell'affidamento) ha prodotto un database inestimabile che identifica dieci anni di casi pubblicati che coinvolgono alienazione, abuso/ maltrattamenti e custodia, e ha rilevato che le accuse di alienazione "prevalgono" su qualsiasi accusa di violenza, portando molte madri a perdere l'affido del proprio figlio che avevano in partenza (in particolare il fenomeno riguarda in modo ancor più pesante se son presentate dalle madri accuse di abusi sessuali sui minori).

Nello stesso tempo lo studio mostra come vi sia una differenza di genere nei risultati delle pronunce dei giudici: da un lato, i padri che, se accusati di alienazione dalle madri, tendono a trovare nei tribunali minore severità e minori provvedimenti penalizzanti il loro affido, dall'altro lato, le madri più penalizzate[68]: "*Analysis of over 2000 court opinions confirms that courts are skeptical of mothers' claims of abuse by fathers; this skepticism is greatest when mothers claim child abuse. The findings also confirm that fathers' cross-claims of parental alienation increase (virtually doubling) courts' rejection of these claims, and mothers' losses of custody to the father accused of abuse. In comparing court responses when fathers accuse mothers of abuse, a significant gender difference is identified. Finally, the findings indicate that where Guardians Ad Litem or custody evaluators are appointed, outcomes show an intensification of courts' skepticism toward mothers' (but not fathers') claims, and custody removals from mothers (but not fathers*)" (L'analisi di oltre 2000 pareri giudiziari conferma che i tribunali sono scettici nei confronti delle accuse di abuso formulate dalle madri contro i padri; questo scetticismo è massimo quando le madri denunciano abusi sui minori. I risultati confermano anche che le contro-accuse dei padri di alienazione parentale aumentano (praticamente raddoppiando) il rifiuto di queste accuse da parte dei tribunali, e le perdite di custodia da parte delle madri a favore del padre accusato di abuso. Nel confrontare le risposte dei tribunali quando i padri accusano le madri di abuso, viene identificata una significativa differenza di genere. Infine, i risultati indicano che laddove vengono nominati dei *Guardians ad litem* o dei valutatori della custodia, gli esiti mostrano un'intensificazione dello scetticismo dei tribunali verso le accuse delle madri - ma non dei padri- e allontanamenti della custodia dalle madri - ma non dai padri -).

L'impatto quindi dell'accusa di alienazione è legato al genere (*gender specific*): la posizione dei padri quando sostengono che le madri siano violente non viene indebolita allo stesso modo quando sono le madri che parlano per converso di alienazione[69].

I risultati dello studio confermano che le denunce di abusi da parte delle madri, in particolare abuso fisico o abusi sessuali, aumentano il rischio di perdere la custodia e che le contro accuse di alienazione da parte dei padri raddoppiano questo rischio[70]. La Meier

68 *Ibidem*, Abstract.

69 Meier, *cit.*.

70 J.S. Meier et al. (2019), *Child Custody Outcomes in Cases Involving Parental Alienation and Abuse Allegations, United States, 2005-2014. Final Summary Overview of Family Court Outcomes Study*, Grant 2014-Mu-Cx-0859, https://nij.ojp.gov/funding/awards/2014-mu-cx-0859, https://scholarship.law.gwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2712&context=faculty_publications.

mette al centro dei risultati la teoria pseudo-scientifica dell'alienazione genitoriale (Pa) quale causa principale degli errori dei tribunali della famiglia nel valutare gli abusi sugli adulti e sui minori e nel fornire risposte punitive alle accuse di abuso.

Nelle conclusioni quindi la Meier afferma: "Lo studio sui risultati del tribunale della famiglia fornisce la prima serie di dati nazionali e oggettivi che descrivono cosa stanno facendo i tribunali degli Stati Uniti quando si trovano di fronte a richieste di abuso e alienazione. I dati supportano le diffuse critiche ai procedimenti del tribunale della famiglia che affidano i bambini alle cure di genitori distruttivi e pericolosi. La disparità di genere, ossia il fatto che le accuse di alienazione risultino molto più efficaci quando vengono formulate dai padri rispetto a quando vengono formulate dalle madri, rafforza anche le affermazioni dei critici secondo cui, nei casi di abuso, l'alienazione è poco diversa dalla Pas, operando in modo illegittimo e con pregiudizi di genere"[71].

In questo stesso periodo (anni 2018-2022) studi giurisprudenziali inglesi, americani, canadesi, eccetera, hanno anche focalizzato l'attenzione sull'effetto delle leggi che sostengono e tutelano le donne e minori nei vari paesi nei casi di violenza domestica e abuso, e hanno convenuto che esiste un doppio binario da un lato la legge scritta (*law in book*) - che individua nella violenza il limite per l'affido ai padri e il prevalere dell'orientamento *no contact* - e dall'altra la legge praticata (*law in action*) che al contrario si mostra *pro contact* con i padri, anche in caso di maltrattamenti e abusi. In questo gap si inserisce anche il ricorso all'alienazione parentale che fa da contrappeso per gli uomini violenti alle denunce contro di loro di maltrattamenti e abusi.

Gli studi sul rigetto della teoria dell'alienazione si applicano anche al rigetto del criterio sulla genitorialità amica che qualificherebbe agli occhi delle corti la buona genitorialità (in Italia si tratta dell'applicazione dogmatica della Legge n. 54 del 2006[72]). L'alienazione parentale ha infatti come suo contraltare la teoria del genitore amichevole (riferito sempre al genitore collocatario, in generale la madre) che facilita l'accesso del figlio all'altro genitore e che ha come suo dovere, sempre e comunque, di facilitare l'accesso del padre al figlio, pena appunto l'etichettamento di madre ostativa (alias alienante). Anche questa teoria della genitorialità *Friendly*, sotto le critiche degli esperti e le accuse dei movimenti ha visto sia gli Stati uniti[73], sia l'Australia[74] fare un passo indietro sulla sua ammissibilità nei casi di abuso e violenza. Negli stati Uniti dal 2022 è stata promossa la nuova modifica al *Violence Against Women Act* (Vawa) per includere il *Keeping Children Safe from Violence Act*

71 Meier J.S. et al. (2020), *United States child custody outcomes in cases involving parental alienation and abuse allegations: what do the data show?*, *cit. Conclusion, p. 102.*

72 Legge 8 febbraio 2006, n. 54 *Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*, https://www.normattiva.it/eli/id/2006/03/01/006G0070/CONSOLIDATED.

73 *Friendly parent provisions and exceptions for domestic violence*. La mappa degli stati in cui la genitorialità amichevole non è ammessa in presenza di violenza, https://rcdvcpc.org/state-custody-statutes-relevant-to-domestic-violence.html.

74 Australian Parliament, *The family law legislation amendment (Family violence and other measures) act 2011, The family law legislation amendment act 2011 removed the friendly parent provision from the consideration of the court*.

(*Legge di Kaspersky*) che incentiva finanziariamente gli Stati ad attuare la legislazione che vieta ai tribunali di allontanare un figlio da un genitore fidato o di limitare il contatto di un figlio con un genitore fidato, "solo al fine di migliorare una relazione carente con l'altro genitore". L'emendamento affronta anche gli impatti negativi dei programmi di "trattamento di riunificazione" sui bambini, vietando ai tribunali di ordinare tali interventi a meno che non soddisfino i requisiti per la sicurezza e non siano messi in atto allo scopo di allontanare o recidere il legame di un bambino da un genitore di fiducia (cosiddetta *Kayden's Law*)[75].

Nel 2024 ancora 105 tra esperti ed esperte si sono riuniti in una rete comprendente 18 Paesi per firmare un appello per mettere uno stop alla Pas/Ap nei tribunali, mostrando in maniera definitiva come tutte le pretese dei suoi sostenitori di accreditare la teoria non siano fondate. Nella revisione delle ricerche condotte sulla Pas/Ap a monte dell'appello, gli esperti e le esperte hanno mostrato come l'alienazione sia una teoria misogina incapace di distinguere il contesto della violenza da quella supposta 'dell'alienazione' e che i criteri di asseverazione sono molto soggettivi, interpretativi secondo i canoni psicologici, ma lontano dalla valutazione oggettiva dei fatti, cardini delle prove utili per i tribunali[76].

In Inghilterra poi nel corso del 2025 in particolare, dopo tutto il lavoro per ridefinire a livello legislativo il contesto della violenza, il governo ha annunciato un piano (*Government Action to Protect Children From Abusive Parents*[77]) per abrogare la presunzione di coinvolgimento dei genitori dal *Children Act* del 1989. Nuove prove dimostrano che dare sempre priorità al contatto con il genitore rifiutato può perpetuare l'abuso sui minori nei casi peggiori. Il piano è rivolto al cambiamento per proteggere i bambini, difendere le vittime e ripristinare la fiducia nel sistema giudiziario.

Accanto alla ricerca internazionale segnaliamo anche un'importante indagine statistica nazionale (non empirica) che è stata condotta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni altra forma di violenza di genere del 2022 sulle condizioni di vittimizzazione secondaria delle donne ad opera dei tribunali dell'affido (civili e minorili)[78].

75 *Title XV of the Vawa* (*The violence against women act*) r*eauthorization act of 2022*, cited as *Keeping children safe from family violence act* or *Kayden's Law*.

76 Ayeb-Karlsson, S., Meier, J.S., Barnett, A., Mercer, J., Neilson, L.C., Pollack, D., Halperin-Kaddari, R., Corwin, D.L., Hester, M. Zaccour, S., Thiara, R., Weiner, M., Rathus, Z., Edleson, J.L., Page, N., Leonetti, C., Dalgarno, E., Spearman, K.J., Katz, E., Chester, S., Sheehy, E., Champion, K. et al. *A collective international response to the claim that so-called 'parental alienation' is a well-studied 'gender neutral' empirical phenomenon which can easily be measured*, 2024, https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10199479/1/105%20A%20collective%20international%20PA:S%20response_final.pdf.

77 *Government action to protect children from abusive parents* from Ministry of Justice, Baroness Levitt KC and The Rt Hon David Lammy MP, 22 ottobre 2025, https://www.gov.uk/government/news/government-action-to-protect-children-from-abusive-parents.

78 Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni altra forma di violenza di genere, *Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale*, aprile 2022, relatrice senatrice Valeria Valente, presidente della Commissione, coordinatrice gruppo di lavoro, Elvira Reale, doc XXII-bis n. 10, https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1349605.pdf.

L'inchiesta statistica nazionale (in Italia) ha coinvolto un campione rappresentativo di tribunali civili e minorili, svolgendo un'indagine campionaria, curata dall'Istat, che ha preso in esame diretto 1.189 fascicoli da cui è emerso che la violenza domestica contenuta come allegazioni nel 34% dei fascicoli (rappresentativi di tuti i fascicoli del periodo esaminato) non è stata presa in considerazione nelle prima fasi del procedimento in circa l'80% dei casi[79]. La situazione è analoga sia per i tribunali civili che per quelli minorili.

Inoltre, in tutti i casi in cui comparivano allegazioni di violenza, la violenza veniva derubricata a conflitto e i primi provvedimenti dei tribunali erano quelli di accedere ad un affido condiviso che poneva le donne in difficoltà e anche in situazione di rischio nel dover stabilire rapporti con gli uomini violenti. In tutte le situazioni la *Convenzione di Istanbul* non era presa in considerazione, a tutela di madri e bambini, né era stata esclusa la mediazione. Servizi sociali e consulenti erano sulla stessa linea nel sostenere in ogni situazione l'affido condiviso e la genitorialità 'amichevole'. Alla base vi era una misinterpretazione della Legge 8 febbraio 2006, n. 54 (D*isposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*) considerata come inderogabile e non messa al servizio, come doveva, del supremo interesse del minore alla sicurezza, alla salute, alla cura. In sostanza, la Legge n. 54 del 2006 è stata talora interpretata nella prassi come uno strumento utilizzato per mascherare o attenuare la rilevanza di pregiudizi nei confronti delle madri e per sostenere, insieme ai costrutti di alienazione, un assetto fortemente sbilanciato verso la genitorialità paterna anche nei casi di abuso e violenza domestica.

Il rapporto d'inchiesta della Commissione Femminicidio era anche supportato da una ricerca qualitativa, ovvero una ricerca su 36 procedimenti giudiziari non statisticamente rappresentativi ma paradigmatici (secondo la definizione della Meier[80]) e comunque focalizzati sullo sviluppo di casi che a partire da denunce o allegazioni di violenza avevano portato le donne alla perdita dell'affido; casi in cui le madri accusavano i padri di abuso e i padri accusavano le madri di alienazione. Questa ricerca ha messo in luce nei tribunali italiani come i giudici procedono nella pratica, quando le donne presentano denunce o memorie di maltrattamenti e chiedono un affido esclusivo e visite protette padre-figli.

Emerge anche da questa ricerca, in sintonia con le evidenze internazionali, la persistente prevalenza di una logica *pro-contact* con il padre anche nei casi di allegazioni di violenza, nonché la frequente mancata emersione o il mancato accertamento della violenza in sede civile, con il rischio che tali allegazioni vengano utilizzate nel conflitto genitoriale come strumenti di delegittimazione della madre, accusata di essere "alienante", "non collaborativa" o non favorevole alla bigenitorialità.

79 *Ibidem*, p. 31: "Ancor più rilevante appare il fatto che, in sede di udienza presidenziale, nonostante le allegazioni di violenza fossero, come detto, sempre presenti, solamente nel 15,6 per cento dei casi i presidenti (o i giudici da loro delegati) hanno ritenuto di approfondire tale questione mentre, di converso, nell'84,4 per cento dei casi tale aspetto è stato completamente trascurato".

80 J.S. Meier et al. *United States child custody outcomes in cases involving parental alienation and abuse allegations: what do the data show?, cit., 2020*, p. 7. Casi 'modello' in cui le donne che denunciavano abusi erano a loro volta accusate di alienazione.

In particolare la Commissione Femminicidio ha affermato: "Quando nei procedimenti aventi ad oggetto domande di affidamento di figli minori o relative alla titolarità della responsabilità genitoriale le allegazioni di violenza domestica delle madri non sono prese in considerazione, oppure sono minimizzate, le stesse si trovano spesso ad essere considerate a loro volta un ostacolo al rispetto del principio della bigenitorialità, ogni qual volta il minore rifiuti di frequentare il genitore violento. Il mancato riconoscimento della violenza domestica denunciata dalle madri genera infatti un corto circuito nel sistema di protezione, in un susseguirsi di procedimenti giurisdizionali in cui non di rado quelle stesse madri vengono allontanate dai figli e la loro responsabilità genitoriale viene limitata"[81].

In coerenza con un movimento internazionale anche il governo italiano attraverso la sua ministra della famiglia, Roccella, ha dato le indicazioni per contrastare l'uso dell'alienazione parentale nei tribunali attraverso le regole per la formazione degli operatori che si occupano di violenza domestica. A questo proposito leggiamo nel *Libro bianco*[82]: "Gli operatori, consulenti ed esperti di cui si avvale il giudice devono essere dotati di adeguata formazione in materia di violenza e, soprattutto, non devono essere condizionati da teorie a-giuridiche e a-scientifiche come la cosiddetta alienazione parentale o formule analoghe che celano lo stesso tipo di teorie".

In breve, segnaliamo l'ultimo studio italiano (Romito et al., "Alienazione parentale e affido dei figli in situazioni di violenza domestica", Studi e ricerche di Lavoro Sociale, vol. 3, n. 1, luglio 2026, Edizioni Erickson), basato su una ricerca che ha coinvolto 132 donne vittime di violenza, accusate di alienazione parentale e che hanno visto ridursi, in modo più o meno grave, i loro diritti genitoriali.

4. Le ultime pronunce con la riaffermazione del divieto di utilizzo della Pas/Ap nei tribunali

Nel dicembre 2025 abbiamo il nuovo report del Grevio[83] con focus sull'Italia in cui ancora si parla del rischio per donne e minori di costrutti come l'alienazione e del suo uso nei tribunali**:** "107. Inoltre, nonostante le conclusioni del GREVIO e una sentenza della Corte di cassazione che stabiliscono che l'uso della nozione di "sindrome da alienazione parentale" non può essere considerato legittimo (nella nota 138, il Grevio cita l'ordinanza 9691 del 2022 della Corte di cassazione italiana) questo e concetti simili sono ancora utilizzati nei tribunali di merito da giudici, avvocati e periti giudiziari. Come il GREVIO ha avuto modo di notare in

81 *Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale*, *op.cit.*, pp. 67-92; 25-26.

82 Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, *Libro bianco per la formazione sulla violenza maschile contro le donne*, a cura del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, Roma, Presidenza del Consiglio dei ministri, 2024.

83 Grevio - Council of Europe, Group of experts on action against violence against women and domestic violence, First *thematic evaluation report Building trust by delivering support, protection and justice*, Italy, 2025.

diversi rapporti di valutazione, definire le madri come alienanti, ostili o non collaborative contribuisce a mascherare l'entità della violenza subita sia dalla madre abusata che dai figli esposti a tale abuso, con un impatto negativo sulla loro capacità di ottenere decisioni in materia di affidamento sicuro e diritto di visita. Il GREVIO ricorda l'importanza di garantire che i professionisti del diritto di famiglia a tutti i livelli comprendano l'uso storico di tali concetti per screditare le denunce fondate delle donne di violenza domestica e la legittima riluttanza dei figli a contattare un padre violento, né considerano i potenziali rischi per la sicurezza che il ricorso a tali concetti può comportare. Il GREVIO rileva quindi con grave preoccupazione che nel Paese viene fornita formazione su tali concetti pericolosi. Inoltre, i tribunali civili spesso richiedono alle vittime di incontrare il partner violento per raggiungere un accordo amichevole sull'affidamento e il diritto di visita, indipendentemente dalle accuse di violenza domestica. Quando la vittima adduce la violenza domestica come motivo per non partecipare alle riunioni, viene spesso etichettata come non collaborativa e madre inadatta, il che può comportare la perdita dei suoi diritti genitoriali o di affidamento. Infatti, il GREVIO rileva con grave preoccupazione che l'affidamento viene attribuito ai servizi sociali, piuttosto che alla madre, nel 43% dei casi con una storia di violenza domestica".

In questo complesso articolato ha comunque un valore imprescindibile il rapporto delle Nazioni Unite del 2023 focalizzato quindi sul costrutto della Pas, e sul suo uso nell'ambito delle vicende post-separative che afferiscono ai tribunali dell'affido dell'intero pianeta. Il rapporto è stato presentato dalla relatrice speciale Onu, Reem Alsalem, al Senato italiano in data 20 novembre 2025: "73. Il rapporto dimostra come lo pseudo-concetto screditato e non scientifico di alienazione parentale venga utilizzato nei procedimenti di diritto di famiglia dagli abusatori come strumento per continuare i loro abusi e coercizioni e per indebolire e screditare le accuse di violenza domestica fatte dalle madri che cercano di proteggere i loro figli. Mostra anche come lo standard del miglior interesse del bambino venga violato imponendo il contatto tra un bambino e uno o entrambi i genitori e dandogli la priorità, anche quando ci sono prove di violenza domestica. Principalmente a causa della mancanza di formazione e di pregiudizi di genere, la custodia dei bambini può essere assegnata agli autori di violenza, nonostante le prove di una storia di abusi domestici e/o sessuali. I rischi di tali conseguenze sono aggravati per le donne provenienti da gruppi emarginati nella società. Il rapporto elabora questioni sistemiche che portano a ulteriori barriere di accesso alla giustizia. I giudici e i valutatori devono allontanarsi dall'attenzione posta nell'identificazione dei comportamenti contestati all'interno della disciplina della psicologia e concentrarsi sui fatti e sui contesti specifici di ogni caso"[84].

Infine, drastiche e perentorie risultano le raccomandazioni finali del rapporto 'Alsalem':

> "a) Gli Stati legiferino per vietare l'uso dell'alienazione parentale o di pseudo-concetti correlati nei casi di diritto di famiglia e l'utilizzo di cosiddetti esperti in alienazione parentale e pseudo-concetti correlati;

84 R. Alsalem, *Custody, violence against women and violence against children. Report of the Special Rapporteur on violence against women and girls, its causes and consequences United nations human rights council, A/HRC/53/36*, 2023. *Conclusion and recommendations*, p. 18, https://docs.un.org/en/A/HRC/53/36.

(j) La formazione sia obbligatoria per tutti i professionisti della giustizia familiare sulla relazione tra accuse di alienazione genitoriale e violenza domestica e abuso sessuale; tale formazione dovrebbe essere fornita anche per combattere gli stereotipi di genere e garantire la comprensione degli standard legali sulla violenza contro donne e bambini a tale riguardo;

(l) L'uso di "campi di riunificazione" per bambini come parte di qualsiasi esito in procedimenti legali sia vietato".

La relatrice speciale delle Nazioni Unite, Reem Alsalem, sempre il 20 novembre 2025[85] nell'ambito della presentazione del rapporto in Italia, ha ribadito che il trattamento di riunificazione forzata del bambino con il genitore rifiutato, che discende al costrutto dell'alienazione, è una prassi assimilabile alla tortura ed è intollerabile per tutti gli organismi e le istituzioni a tutela dei bambini che condividono l'adesione ai diritti dei minori racchiusi nella convenzione di New York del 1989.

5. L'orientamento giuridico sulla Pas

Le pronunce della Corte di cassazione – tra cui la numero 3576/24, la numero 13217/2021, la numero 13274/2019, la numero 6919/2016 e la numero 7041/2013 – offrono un quadro chiaro del trattamento giudiziario della cosiddetta *sindrome di alienazione parentale o alienazione parentale* (Pas/Ap) in materia di affidamento dei minori. Dalle sentenze emerge un duplice filo critico, che può essere sintetizzato in due punti fondamentali.

Critica alla validità scientifica della Pas

Il primo elemento riguarda la non scientificità della Pas. La Corte osserva che la sindrome non gode di un riconoscimento univoco nella comunità scientifica, e pertanto la diagnosi di Pas non può costituire di per sé base sufficiente per decisioni giudiziarie in materia di affidamento. La Cassazione sottolinea, in più pronunce, che concetti come la Pas o la cosiddetta "sindrome della madre malevola" presentano fondamento scientifico controverso o inesistente, e non possono essere utilizzati in modo automatico nei procedimenti civili per giustificare affidamenti esclusivi o limitazioni della responsabilità genitoriale.

Esempi in tal senso si trovano in Cassazione n. 13217/2021, dove la Corte definisce la costruzione motivazionale della Corte territoriale come un *"implausibile sillogismo"* fondato su postulati di Pas, e in Cassazione n. 13274/2019, che richiama la necessità di verificare il fondamento di qualsiasi diagnosi di Pas prima di attribuirle rilevanza giuridica.

85 Senato, Biblioteca Giovanni Spadolini, 20 novembre 2025, su iniziativa della senatrice Valeria Valente, *Presentazione: Il rapporto ONU, con Reem Alsalem, sull'uso dell'alienazione parentale nei tribunali: condanna e divieto*.

Necessità di collegare i postulati scientifici ai fatti concreti

Il secondo elemento, strettamente collegato al primo, riguarda l'uso della scienza nel processo giudiziario. La Cassazione ribadisce che anche concetti scientifici validi, se non ricondotti a fatti concreti accertati in giudizio, non hanno valore probatorio. In altre parole, non basta fare riferimento a teorie psicologiche o mediche per modificare l'affidamento di un minore: il giudice deve sempre accertare in concreto i comportamenti dei genitori e del minore, utilizzando i mezzi di prova tipici del processo civile, comprese consulenze tecniche, testimonianze e presunzioni.

Questo principio è espresso chiaramente in Cassazione n. 6919/2016, nella quale la Corte sottolinea che il giudice deve verificare la veridicità dei comportamenti indicati come significativi di alienazione parentale *"a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della patologia"*. Lo stesso principio è richiamato nella Cassazione 13217/2021, dove la Corte evidenzia che la rilevanza di qualsiasi sindrome va sempre valutata alla luce della prova concreta, a tutela del diritto superiore del minore.

Inoltre, il giudice conserva un ruolo autonomo e può, con adeguata motivazione, discostarsi dalle conclusioni del consulente: "Le valutazioni del C.T.U. non hanno carattere vincolante per il giudice del merito" (Cass. civ. n. 3285/26).

Dalle pronunce della Cassazione emerge quindi un quadro coerente:

- la Pas non ha una validità scientifica tale da renderla automaticamente decisiva nel procedimento civile;
- qualsiasi riferimento alla scienza o a sindromi specifiche, ha valore solo se collegato a comportamenti concreti e verificabili attraverso i normali mezzi di prova processuali.

In sostanza, le sentenze uniscono due linee di tutela: da un lato, proteggono i minori da valutazioni basate su concetti scientifici controversi; dall'altro, ribadiscono che la scienza può essere rilevante solo se funzionale all'accertamento dei fatti, garantendo un equilibrio tra rigore probatorio e tutela degli interessi del minore.

A questo aggiungiamo che tutta la psicologia e le teorie psicologiche, anche non toccate dalla critica della Pas/Ap, non possono transitare nelle aule dei tribunali perché immettono un elemento, quello dell'interpretazione, che valido per l'intervento clinico, rischia di nascondere/ confondere/ obliterare i comportamenti fattuali e le testimonianze orali (i riferiti) delle persone soprattutto quando vittime di violenze e spesso anche uniche testimoni di quei fatti di cui sono state vittime. La testimonianza delle vittime e dei minori non va alterata in un processo di ri-significazione alla luce di una qualsiasi teoria psicologica.

Nella Pas/Ap non solo ritroviamo un'interpretazione non idonea al campo processuale (avulso dall'*interiore homine*), come ogni altra teoria psicologica avulsa dall'esame dei fatti, ma il cuore dell'alienazione parentale è - in aggiunta alla sua ascientificità - la previsione stereotipata e falsata che il rifiuto da parte del minore nei confronti di un

genitore (in prevalenza il padre, genitore non collocatario, per motivi storici della distribuzione di genere della cura nella nostra società) sia addebitale in modo apodittico al condizionamento dell'altro genitore collocatario (in prevalenza la madre).

Il tema del condizionamento, inoltre, al di là di ogni altra valutazione psicologica, non è ammissibile nell'ambito del procedimento giudiziario, che la Corte di cassazione continua a qualificare come fondato su prove e fatti. Sulla non ammissibilità dell'ipotesi del condizionamento in sede giudiziaria, si richiamano sia la pronuncia della Procuratrice generale presso la Corte di cassazione sia quanto affermato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nella relazione sulla vittimizzazione secondaria.

Sul punto del condizionamento, cuore dell'alienazione parentale, riportiamo quindi l'intervento della procuratrice generale, dottoressa F. Ceroni nel Ricorso R.G. n. 36260/19 (Pres. A. Valittutti, Rel. L. Tricomi, udienza camerale del 15 marzo 2021):

"La Corte territoriale discostandosi dai principi sopra indicati, non ha invece neppure riportato in modo sintetico i bisogni, le opinioni, le aspirazioni espressi dal minore, né in alcun modo indicato le ragioni per le quali essi non coincidono con il suo "Best interest". Probabilmente tale omissione, che deve comunque essere stigmatizzata, è da ricondursi all'idea, che permea l'intero provvedimento, della "totale adesione" di OMISSIS al pensiero della madre (ved. pag. 6) e dunque della inaffidabilità della sua volontà in quanto manipolata. Tuttavia, l'irrilevanza di condizionamenti psicologici non provati e non dimostrabili non costituisce solo un punto di vista, che il giudice può adottare o respingere, ma un corollario dell'applicazione della legge e di principi costituzionali definiti dalla Corte costituzionale fondamentali, tra cui il principio di determinatezza (ord. n. 24 del 2017). Fondamentale punto di riferimento, a questo proposito, è costituito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 1981, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del reato di plagio (art. 603 c.p.), perché l'accertamento del "totale stato di soggezione" di un soggetto ad un altro era impossibile da provare. Il Giudice delle leggi in quell'occasione ha ritenuto che perché una norma possa essere determinata deve regolare un fenomeno "effettivamente accertabile dall'interprete in base a criteri razionalmente ammissibili allo stato della scienza e dell'esperienza attuale". Questa sentenza, anche per la vicinanza tematica con la materia in esame, che vuole il minore totalmente soggiogato dalla madre, sino a indurlo a rifiutare il padre, non può essere dunque accantonata ai giorni nostri, esprimendo un principio indiscusso che, se in materia penale ricopre uno status particolarmente elevato a livello costituzionale, dovrebbe essere comunque assunto a punto di partenza imprescindibile per l'attività di qualsiasi autorità giudiziaria, ancor di più se la sua decisione può incidere su diritti fondamentali come quelli del minore ai suoi legami familiari, essenziali per lo sviluppo della sua personalità e sulle sue libertà inviolabili (basti solo ricordare che il decreto impugnato colloca il minore contro la sua volontà in struttura e gli fa divieto di comunicare liberamente con la madre). Tuttavia, l'irrilevanza di condizionamenti psicologici non provati e non dimostrabili non costituisce solo un punto di vista, che il giudice può adottare o respingere, ma un corollario dell'applicazione della

legge e di principi costituzionali definiti dalla Corte costituzionale fondamentali, tra cui il principio di determinatezza (Ord. n. 24 del 2017). Solo condizionamenti accertabili su un piano scientifico a partire da comportamenti concretamente posti in essere, possono costituire la ragione per confinare nell'irrilevante giuridico la volontà chiaramente e consapevolmente espressa dal minore, che il diritto vivente vuole al centro di ogni decisione che lo riguardi".

La commissione femminicidio della precedente legislatura[86] si è espressa sempre sull'inammissibilità del condizionamento nelle aule giudiziarie come affermazione non sostenuta da fatti e comportamenti evidenti: "In alcuni casi l'ascolto del minore viene eluso, a causa di una presunta situazione psicologica di condizionamento che renderebbe lo stesso incapace di esprimere le sue opinioni, le sue esperienze, le sue richieste. Ed è proprio la diagnosi psicologica di «alienazione», adottata frequentemente nelle consulenze tecniche d'ufficio, a contenere implicitamente un giudizio di condizionamento del minore che renderebbe le sue parole inattendibili e l'ascolto delle sue opinioni superfluo. Emerge infatti come il ricorso ai costrutti di alienazione e condizionamento sia stato evidenziato come potenzialmente fondato su pregiudizi relativi all'inattendibilità del minore e alla necessità del rapporto paterno a prescindere da condotte violente. La Commissione parlamentare ha affermato: "Rilevante è il rischio che il ricorso alle teorie del condizionamento o del plagio nei procedimenti aventi a oggetto la disciplina della genitorialità siano frutto di pregiudizi: che la madre sia in grado di condizionare la volontà del figlio; che le dichiarazioni del minore non siano autentiche; che sia necessario garantire la presenza del padre per assicurare l'equilibrato sviluppo del minore, a prescindere dalla disamina di suoi eventuali comportamenti violenti e maltrattanti, diretti o assistiti contro la madre".

Così, il minore o non viene ascoltato dal giudice oppure, quando è ascoltato tramite i consulenti, vede le proprie dichiarazioni interpretate come espressione di una acritica adesione alle opinioni della madre, ritenendosi sussistenti forme di condizionamento/plagio materno ai suoi danni. A questo proposito, un fondamentale punto di riferimento è rappresentato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 1981, che dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'articolo 603 del Codice penale, recante il delitto di plagio.

6. Le sentenze/ordinanze di Cassazione sul costrutto della Pas/Ap veicolato dalle consulenze tecniche

La Cassazione stabilisce che l'alienazione parentale, priva di un riconoscimento scientifico univoco, non può determinare da sola l'affidamento di un minore. Ogni teoria scientifica deve sempre trovare un riscontro oggettivo in fatti concreti accertati nel corso del procedimento giudiziario. Il giudice mantiene la propria autonomia decisionale e ha il potere di discostarsi motivatamente dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.

86 Commissione femminicidio al Senato, XVIII legislatura *Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale*, aprile 22, doc XXII-bis n. 10, pp. 25-26, https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1349605.pdf.

Sentenza Cassazione penale, sezione III, 4 ottobre 2007, n. 42984

"Quando perciò, per incrinarne la credibilità, si dice che quella piccola parte offesa era suggestionabile, si dice qualcosa di assolutamente ridondante se non si aggiunge il quando, il come e il perché di un sicuro, quanto concreto condizionamento, rapportandosi a precise circostanze di fatto, o a sicure rilevanti menomazioni".

Sentenza Cassazione civile, sezione I, 20 marzo 2013, n. 7041

Principio richiamato: la Pas da sola non è sufficiente a determinare l'affidamento o decisioni genitoriali determinanti; il giudice di merito deve verificare il fondamento scientifico della consulenza e non limitarsi ad accogliere una diagnosi non comprovata.

"...nei giudizi in cui sia stata esperita c.t.u. medico-psichiatrica (... per verificare le condizioni psico-fisiche del minore e conclusasi con un accertamento diagnostico di sindrome da alienazione parentale), il giudice di merito, nell'aderire alle conclusioni dell'elaborato peritale, non può, ove all'elaborato siano state mosse specifiche e precise censure, limitarsi al mero richiamo alle conclusioni del consulente, ma è tenuto... a verificare il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale...".

Sentenza Cassazione civile, sezione I, 8 aprile 2016, n. 6919

"In tema di affidamento di figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell'altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sè, indicati come significativi di una Pas (sindrome di alienazione parentale), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità in fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena". Il giudice di merito, a tal fine, può utilizzare i comuni mezzi di prova tipici e specifici della materia (incluso l'ascolto del minore) e anche le presunzioni (desumendo eventualmente elementi anche dalla presenza, laddove esistente, di un legame simbiotico e patologico tra il figlio e uno dei genitori).

Ancora: "...il giudice di merito (prescindendo dalla validità o invalidità teorica di detta patologia) è tenuto ad accertare, in concreto, la sussistenza di tali condotte, alla stregua dei mezzi di prova propri della materia, quali l'ascolto del minore, nonché le presunzioni...".

Sentenza Cassazione civile, sezione III, 7 dicembre 2017, n. 29341

"Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurispruden-

za di questa Corte, le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non assumano alcuna efficacia vincolante per il giudice, potendo quest'ultimo legittimamente disattenderle là dove giustifichi la propria differente valutazione attraverso un esame critico che sia ancorato alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivato, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u. (cfr., *ex plurimis*, Sez. 1, Sentenza n. 5148 del 03/03/2011, Rv. 616967 – 01)".

Ordinanza Cassazione civile, sezione I, 16 maggio 2019, n. 13274

"A prescindere dalle obiezioni sollevate dalle parti, qualora la consulenza tecnica presenti devianze dalla scienza medica ufficiale come avviene nell'ipotesi in cui sia formulata la diagnosi di sussistenza della Pas, non essendovi certezze nell'ambito scientifico al riguardo il Giudice del merito, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche (Cass. n. 11440/1997) oppure avvalendosi di idonei esperti, è comunque tenuto a verificarne il fondamento (Cass. 1652/2012; Cass. 17324/2005)".

Commento: la Corte ha cassato con rinvio una decisione di affidamento esclusivo al padre, in quanto la motivazione non aveva adeguatamente verificato né spiegato i motivi del rifiuto del minore verso l'altro genitore, e si era fatta *eccessiva - implicita - affidamento* sulla diagnosi di alienazione parentale.

Ordinanza Cassazione civile, sezione I, 17 maggio 2021, n. 13217

"In altri termini, il riferimento alla condotta tesa ad estraniare la figlia dal padre - sostanzialmente ricondotta alla cd. PAS, ovvero alla cd. "sindrome della madre malevola" - e la evidenziata conflittualità con l'ex-partner, non appaiono costituire fatti pregiudizievoli per la minore alla stregua della descrizione delle vicende occorse, tenuto comunque conto del controverso fondamento scientifico della sindrome PAS, cui le c.t.u. hanno fatto riferimento senza alcuna riflessione sulle critiche emerse nella comunità scientifica circa l'effettiva sussumibilità della predetta sindrome nell'ambito delle patologie cliniche. Sul punto, invero, va rimarcato che la Corte veneziana, esaminando le c.t.u., ha affermato che sarebbero state riscontrate psicopatologie nei confronti della ricorrente, intendendo di fatto che le stesse fossero da identificare nella citata PAS (o anche qualificata dal giudice di merito come "sindrome della madre malevola"), considerando l'assoluta mancanza di riferimenti ad altre ipotetiche patologie".

"Dagli atti emerge, invece, che le asprezze caratteriali della ricorrente sono state valutate in senso fortemente stigmatizzante, come espressione di un'ineluttabile ed irrecuperabile incapacità di esprimere le capacità genitoriali nei confronti della figlia, pur in mancanza di condotte di oggettiva trascuratezza o incuria verso quest'ultima, anche minime, o anche di mancata comprensione del difficile ruolo della madre Al contrario, proprio il riferimento della Corte veneziana al buon rapporto di accudimen-

to della minore da parte della ricorrente dimostra plasticamente il travisamento in cui lo stesso giudice d'appello è incorso nel ritenere che la B. fosse stata protagonista di un comportamento concretizzante l'invocata cd. PAS (*Parental Alienation Syndrome)* desunto dalle predette condotte, attraverso, come esposto, un implausibile sillogismo la cui premessa principale è costituita da un ingiustificato severo stigma di comportamenti della madre fondato su un mero postulato. Da tale impostazione del provvedimento in esame discende anche la censurabilità del riferimento al padre quale unico genitore "in grado di dare equilibrio e serenità alla bambina", affermazione che è il diretto precipitato di quanto argomentato sulla PAS. La pronuncia impugnata appare, dunque, essere espressione di una inammissibile valutazione di *tatertyp*, ovvero configurando, a carico della ricorrente, nei rapporti con la figlia minore, una sorta di "colpa d'autore" connessa alla postulata sindrome".

Ordinanza Cassazione civile, sezione VI-1, 24 marzo 2022, n. 9691

"In tema di affidamento di figli minori, il richiamo alla 'sindrome di alienazione parentale' e a ogni suo, più o meno evidente, anche inconsapevole, corollario, non può dirsi legittimo, costituendo il fondamento pseudoscientifico di provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori".

"...il concetto di abuso psicologico, di cui discorrono i consulenti tecnici d'ufficio, appare *indeterminato e vago*, e di *incerta pregnanza scientifica*, insuscettibile di essere descritto secondo i parametri diagnostici della scienza medica...".

Commento: non si può basare una decisione giudiziale importante (ad esempio, affidamento esclusivo o decadenza della responsabilità genitoriale) *solo* sul presunto fenomeno di "alienazione parentale" senza adeguata prova fattuale e motivazione giuridica. La Corte ha sottolineato la necessità di accertare *fatti concreti* e non teorie generiche, e ha rilevato l'omesso ascolto del minore, essenziale ai fini delle valutazioni.

Ordinanza Cassazione civile, I sezione, 8 febbraio 2024, n. 3576

"È opportuno qui precisare che al fine di modificare l'affidamento del minore o di adottare misure che ne comportino lo spostamento della residenza con la conseguente alterazione delle sue abitudini di vita, non è sufficiente la diagnosi di una patologia, tantomeno di una diagnosi sulla quale non vi siano solide evidenze scientifiche; il giudice è tenuto ad accertare la veridicità di comportamenti pregiudizievoli per la minore, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, senza che sia decisivo il giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della patologia diagnosticata (Cass. 17 maggio 2021 n. 13217)".

"Non è infatti ammissibile far discendere dalla diagnosi di una patologia, anche se scientificamente indiscussa e a maggior ragione se dubbia, una presunzione di colpevolezza o di inadeguatezza al ruolo di genitore, scissa dalla valutazione in fatto dei comportamenti. Nel processo si giudicano i fatti e i comportamenti, e pertanto è

dall'osservazione e dall'analisi dei comportamenti che occorre muovere; la diagnosi, il cui rigore scientifico può e deve essere apprezzato dal giudice, *peritus peritorum,* può aiutare a comprendere le ragioni dei comportamenti e soprattutto a valutare se sono emendabili, ma non può da sola giustificare un giudizio o pregiudizio - di non idoneità parentale a carico del genitore".

"Per quanto poi attiene ai rimedi, è noto a questa Corte che in caso di diagnosi di PAS *(Parental Alienation Syndrome)* ovvero altre analoghe, ove s'identifica il genitore convivente come soggetto uso a manipolare il minore e a screditare la figura dell'altro (comportamenti che ben possono darsi nella realtà a prescindere da una patologia diagnosticata), taluni specialisti suggeriscono l'allontanamento del minore dal genitore "malevolo", come peraltro ha chiesto il ricorrente. Tuttavia, deve qui chiarirsi la differenza che vi è tra il giudizio medico o psicodiagnostico, ove resa una diagnosi si prescrive una terapia per guarire quella specifica patologia esaminata, e il giudizio reso dal giudice nell'ambito di un giusto processo, come disegnato dalla nostra Costituzione. Il medico o lo psicologo, in quanto nominati ausiliari del giudice, rispondono ai quesiti loro sottoposti esaminando la vicenda sotto lo specifico profilo di loro competenza, mentre il giudice deve valutare nell'ambito del processo tutti i contrapposti interessi che vengono in rilievo e stabilire, in conformità alla legge e ai valori costituzionali sui quali la legge è fondata, un punto di equilibrio".

"Per questa ragione nessuna diagnosi e nessuna terapia, anche se scientificamente fondate, possono essere recepite acriticamente dal giudice, ma devono essere inserite nel contesto della dinamica processuale, in cui viene in rilievo la posizione di tutte le persone aventi diritto alla tutela della relazione familiare".

Ordinanza Cassazione civile, sezione I, 11 luglio 2024, n. 19103

Commento: questa ordinanza ripete e rafforza la precedente, confermando l'orientamento giurisprudenziale sulla Pas/Ap e sul tema generale delle diagnosi medico-psicologiche.

"Non è infatti ammissibile far discendere dalla diagnosi di una patologia, anche se scientificamente indiscussa e a maggior ragione se dubbia, una presunzione di colpevolezza o di inadeguatezza al ruolo di genitore, scissa dalla valutazione in fatto dei comportamenti. Nel processo rilevano i fatti e i comportamenti, e pertanto è dall'osservazione e dall'analisi dei comportamenti che occorre muovere; la diagnosi, il cui rigore scientifico può e deve essere apprezzato dal giudice, *peritus peritorum*, può aiutare a comprendere le ragioni dei comportamenti e soprattutto a valutare se sono emendabili, ma non può da sola giustificare un giudizio - o pregiudizio - di non idoneità parentale a carico del genitore".

"In termini, questa Corte ha già affermato che il giudice del merito deve verificare il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale e che non è solo attraverso la consulenza tecnica che si pos-

sono accertare i comportamenti pregiudizievoli perché il giudice ha a disposizione tutti i mezzi di prova propri del processo civile. Per quanto poi attiene ai rimedi, è noto a questa Corte che in caso di diagnosi di PAS (*Parental Alienation Syndrome*) ovvero altre analoghe, ove s'identifica il genitore convivente come soggetto uso a manipolare il minore e a screditare la figura dell'altro (comportamenti che ben possono darsi nella realtà a prescindere da una patologia diagnosticata), taluni specialisti suggeriscono l'allontanamento del minore dal genitore 'malevolo'".

"Tuttavia, deve chiarirsi la differenza che vi è tra il giudizio medico o psicodiagnostico, ove, resa una diagnosi, si prescrive una terapia per guarire quella specifica patologia esaminata, e il giudizio reso dal giudice nell'ambito di un giusto processo, come disegnato dalla nostra Costituzione. Il medico o lo psicologo, in quanto nominati ausiliari del giudice, rispondono ai quesiti loro sottoposti esaminando la vicenda sotto lo specifico profilo di loro competenza, mentre il giudice deve valutare nell'ambito del processo tutti i contrapposti interessi che vengono in rilievo e stabilire, in conformità alla legge e ai valori costituzionali sui quali la legge è fondata, un punto di equilibrio. Per questa ragione nessuna diagnosi e nessuna terapia, anche se scientificamente fondate, possono essere recepite acriticamente dal giudice, ma devono essere inserite nel contesto della dinamica processuale, in cui viene in rilievo la posizione di tutte le persone aventi diritto alla tutela della relazione familiare".

Ordinanza Cassazione civile, sezione I, 21 febbraio 25, n. 4595

"11. - Sull'acritico recepimento della consulenza. La censura è, invece, fondata nella parte in cui si lamenta che la consulenza tecnica di ufficio sia stata recepita in maniera acritica e che la Corte d'appello non abbia motivato sulle ragioni per le quali la ricorrente è stata ritenuta un genitore non idoneo. Non si può fare a meno di rilevare che il decreto della Corte di merito pur non parlando apertamente di sindrome di alienazione parentale (PAS) - che le parti affermano essere stata diagnosticata nella consulenza tecnica d'ufficio eseguita in primo grado - tuttavia esprime l'idea che una valutazione clinica della personalità, disancorata dall'analisi dei fatti oggettivi, possa essere sufficiente a far ritenere un genitore non idoneo".

"11.1. - Ciò è reso evidente dal richiamo, nella motivazione, di alcuni stralci della consulenza in cui si afferma che la madre non riesce a non trasmettere ai figli il proprio giudizio negativo nei confronti del padre (in altre parole che la madre denigra e delegittima la figura paterna), ma non emerge l' osservazione dei comportamenti bensì una valutazione personologica, espressa in questi termini: «*presenta* (la madre n.d.r.) *un funzionamento personologico che favorisce legami simbiotici (nel senso che l'altro è percepito esclusivamente come un prolungamento di sé) in cui il diverso viene escluso e ostracizzato. Tanto favorisce la percezione di abbandono dei figli, in particolare L., qualora non si allinei alla medesima posizione.* Questo non è sufficiente a fondare un giudizio di non idoneità genitoriale".

"11.2. - Non è compito di questa Corte valutare la validità di tesi scientifiche che sostengono l'esistenza di patologie quali la sindrome di alienazione parentale o di analoghi disturbi della personalità, del comportamento o della relazione. Questa Corte può al più prendere atto del fatto che determinate diagnosi non sono riconosciute dalla maggioranza della comunità scientifica (v. nota del Ministero della salute del 29 maggio 2020 in risposta alla interrogazione parlamentare n. 4-02405) e ribadire che spetta al giudice del merito valutare la attendibilità di una consulenza che le recepisce, con la precisazione che in ogni caso la consulenza psicodiagnostica va inserita nella dinamica processuale".

"11.4. - Deve qui ribadirsi che la valutazione della idoneità genitoriale non può prescindere in nessun caso dalla osservazione del comportamento. Non è infatti ammissibile far discendere dalla diagnosi di una patologia, anche se scientificamente indiscussa e a maggior ragione se dubbia, una presunzione di colpevolezza o di inadeguatezza al ruolo di genitore, scissa dalla valutazione in fatto dei comportamenti. Nel processo si giudicano i fatti e i comportamenti, e pertanto è dall'osservazione e dall'analisi dei comportamenti che occorre muovere; la diagnosi, il cui rigore scientifico può e deve essere apprezzato dal giudice, *peritus peritorum*, può aiutare a comprendere le ragioni dei comportamenti e soprattutto a valutare se sono emendabili, ma non può da sola giustificare un giudizio - o pregiudizio - di non idoneità parentale a carico del genitore (Cass. n. 3576 dell'08/02/2024, in motivazione). In sede giudiziaria non rilevano i fenomeni che si esauriscono *in interiore homine,* ma solo quelli che si traducono in comportamenti; sicché non si può prescindere dalla osservazione di come eventuali anomalie della personalità incidano sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sull'adempimento dei doveri di cura, educazione, istruzione e accudimento dei minori, vale a dire dalla osservazione di fatti oggettivi".

Ordinanza Cassazione civile, sezione I, 15 aprile 2025, n. 9888

"Con esso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di una serie di norme in tema di affidamento dei figli minori, deducendo che sono state imposte limitazioni alla madre e previsione del collocamento dei minori presso il padre, con attribuzione al padre delle scelte di maggiore importanza rispetto alla salute e alla scuola dei minori, nonché il regime di limitata frequentazione materna), «*alla luce di un rischio di «lesione della funzione triadica» che da alcuna parte del nostro codice civile si riscontra come parametro giuridico ai fini della determinazione dell'affidamento, collocazione e idoneità alla cura dei figli*». La Corte d'appello, aderendo alle conclusioni della nuova CTU, avrebbe così rieditato la «*sindrome della madre malevola*» e della PAS o SAP, già ritenute da questa Corte, e dalla comunità scientifica, prive di alcun fondamento scientifico (Cass. 9691/2022; Cass. 13217/2021).

Invero, pur essendo emerso «per entrambi i genitori una sostanziale adeguatezza nell'esercizio delle funzioni genitoriali di base e l'assenza di psicopatologie di rilievo idonee a interferire significativamente con le competenze genitoriali», si è dato rilievo

ad una «problematica» rappresentata dalla «lesione della funzione triadica» ovvero dall'ostilità della madre «nel consentire l'accesso al terzo simbolico che intervenga nella relazione con i figli».

Ordinanza Cassazione civile, sezione I, 14 febbraio 2026, n. 3285

Le valutazioni del C.t.u. non hanno carattere vincolante per il giudice del merito, il quale può legittimamente discostarsene, a condizione di fornirne adeguata e logica motivazione.

"In particolare, D.D. censurava la decisione per aver disatteso le conclusioni della C.T.U., favorevoli alla collocazione dei minori presso i nonni paterni, aderendo, invece, al progetto dei Servizi Sociali, indicato nella relazione del 19/04/24, che invocava la prosecuzione del progetto in corso di collocazione dei minori con la madre presso una comunità madre-figlio... Evidenziavano, inoltre, che la C.T.U. aveva descritto la personalità della madre come manipolatoria, provocatoria e oppositiva nei loro confronti, nonché gravemente carente sotto il profilo genitoriale, e aveva descritto la struttura borderline della stessa come fattore prognostico negativo ai fini della stabilità emotiva dei figli... Chiedevano, pertanto, previa sospensione dell'efficacia del decreto, la sua riforma e, in conformità alle conclusioni della C.T.U., la collocazione di E.E. e F.F. presso di loro... Si costituiva C.C. la quale contestava integralmente quanto ex adverso dedotto assumendo nel merito che il Tribunale per i minorenni aveva compiutamente motivato la decisione di discostarsi dalle conclusioni della C.T.U. tenuto conto che D.D. si è reso autore di plurime e gravi condotte maltrattanti nei confronti della compagna, perpetrata anche in presenza dei figli minori... 4.3. Si costituiva l'Avv. K.K., Curatrice speciale dei minori, aderendo alle domande svolte dal sig. A.A., assumendo che la decisione impugnata risulti del tutto avulsa dalle conclusioni della C.T.U. nonché priva di adeguata considerazione delle condotte poste in essere dalla sig.ra C.C. definite come inadeguate, manipolatorie.... Con il primo motivo di impugnazione, si censura ... (l'aver disatteso) le risultanze della C.T.U. senza adeguata motivazione... Si rammenta, infatti che per costante orientamento giurisprudenziale le valutazioni del C.T.U. non hanno carattere vincolante per il giudice, il quale può legittimamente discostarsene, a condizione di fornirne adeguata e logica motivazione (sul punto, Cass. n. 36638/2021; Cass. n. 200/2021; Cass. n. 17757/2014)".

Ordinanza Cassazione civile, sezione I, 19 febbraio 2026, n. 3721

"Peraltro, la patologia di Gardner, studioso a cui si deve la teorizzazione dell'indicata sindrome (PAS), non è rilevante come tale per la giurisprudenza di legittimità e tanto laddove questa Corte, nei suoi precedenti, non si è trovata a pronunciare sulla validità scientifica della prima e le sue connesse declinazioni, tra le quali quella della cd. madre malevola (MMS), ma a chiamare, piuttosto, il giudice del merito ad accertare le condotte in fatto del genitore e la loro capacità di incidere sui rapporti con i figli minori, secondo i principi riportati in una non più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. I, 17 maggio 2021, n. 13217; Cass., Sez. I, 8 aprile 2016, n. 6919)".

7. Sentenze Cedu (Corte europea dei diritti dell'uomo)

Sentenza Causa I.M. e altri c. Italia, Ricorso n. 25426/20[87]

La trattazione del caso parte da alcuni riferimenti alla normativa italiana e internazionale che riassumono i caposaldi delle buone prassi in campo legislativo e scientifico sulle procedure da attuare in caso di violenza domestica e maltrattamento assistito:

- le due ordinanze di Cassazione: l'ordinanza n. 13217 del 17 maggio 2021 (pag. 10) e l'ordinanza n. 9691 del 24 marzo 2022 (pag.11), ambedue critiche sul riferimento ad una teoria ascientifica come la Pas, sulla cui base si considera inadeguata una madre ed i figli di conseguenza allontanati;
- la legge delega Cartabia (Legge 26 novembre 2021, n. 206) sul punto dell'ascolto dei minori (pag.11);
- la *Convenzione di Istanbul*, articolo 31 (pag. 12);
- i passaggi sul rapporto di valutazione sull'Italia pubblicato dal Grevio il 13 gennaio 2020 (paragrafi 180 e seguenti e in particolare pagg. 13 e 15):
- "182. Inoltre, le denunce delle vittime di abuso da parte del partner sono spesso rigettate sulla base di motivazioni dubbie come «la sindrome da alienazione parentale» e si incolpano le madri per la riluttanza dei figli ad incontrare il padre violento".
- "187. Il GREVIO nota che la formulazione generica delle disposizioni di legge in vigore non aiuta ad evitare le summenzionate prassi giudiziarie problematiche. Inoltre, osserva che sebbene esistano esempi di buone pratiche giudiziarie, la giurisprudenza dei tribunali di grado superiore non abolisce in modo uniforme l'uso delle tesi difensive basate su o simili alla «alienazione parentale".
- "188. f. vietare l'uso da parte dei consulenti tecnici, degli assistenti sociali e dei tribunali dei concetti legati alla «alienazione parentale», o di qualsiasi altro approccio o principio, come il «*friendly parent provision*» - «buon genitore», che tendono a considerare le madri che segnalano la violenza come «non collaborative» e «non adatte» a fare da genitore, incolpandole del cattivo rapporto tra il genitore violento ed il figlio".
- "Queste misure dovrebbero essere accompagnate da un'adeguata formazione e dall'elaborazione di linee guida specialistiche, volte a sensibilizzare gli operatori e le operatrici interessati sugli effetti dannosi della violenza sui bambini, compresi quelli testimoni di episodi di violenza, e ad informarli sulle disposizioni della *Convenzione di Istanbul* in merito alla definizione dei diritti di affidamento

87 Cit. Quadro D. https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/Corte_EDU_Ric._25426_10_novembre_2022.pdf.

e di visita. Tali linee guida dovrebbero sostituire le metodologie e le linee guida esistenti, che tendono a ridurre la violenza ad un conflitto, promuovendo la mediazione, senza tenere debitamente conto della violenza stessa, facendo ricorso a concetti discutibili come la «alienazione parentale», che mette in primo piano il mantenimento del rapporto figlio-genitore a tutti i costi, al di là della violenza".

- La sentenza inserisce anche il riferimento alla Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori (Ste - Serie trattati europei -n. 192) firmata dall'Italia il 15 maggio 2003 ma non ancora ratificata,, di cui in particolare l'articolo 4 sul punto dei rapporti tra minore e genitori mette in rilievo che dette relazioni sono sempre subordinate all'interesse del minore (pag. 17, para 75):

"Articolo 4 – Rapporti personali tra un minore e i suoi genitori

1. Un minore e i suoi genitori hanno il diritto di ottenere e intrattenere relazioni personali regolari.
2. Tali relazioni personali possono essere limitate o escluse soltanto quando ciò è necessario nell'interesse superiore del minore.
3. Quando non è nell'interesse superiore di un minore intrattenere relazioni personali senza sorveglianza con uno dei suoi due genitori, deve essere prevista la possibilità di intrattenere relazioni personali sotto sorveglianza o altre forme di relazioni personali con tale genitore".

8. Conclusioni operative

La Corte suprema ha affermato che la semplice sussistenza di un quadro diagnostico di PAS (alienazione parentale) o di valutazioni affini non è di per sé idonea a giustificare l'affidamento esclusivo del minore a un genitore, o altre misure costrittive, in assenza di una verifica concreta della vera e propria lesione dell'interesse del minore.

Se un genitore denuncia comportamenti alienanti, il giudice deve accertare fattualmente tali comportamenti attraverso mezzi di prova tradizionali e concreti, e non limitarsi ad adeguarsi alle sole conclusioni di consulenze o perizie. Il giudizio prognostico del giudice deve tener conto dei rapporti reali familiari, delle capacità dei genitori e dell'ambiente offerto al minore, mantenendo il principio dell'interesse del minore come regola generale.

Infine, non è ammissibile che le controaccuse di alienazione parentale siano considerate di per sé sufficienti ad azzerare o rendere invisibili le denunce di violenza e maltrattamenti, poiché tali allegazioni devono essere oggetto di un accertamento autonomo, rigoroso e fondato su evidenze concrete, sempre nel rispetto del superiore interesse del minore e della tutela della vittima.

QUADRO I

L'allontanamento dalla residenza abituale e il trattamento forzoso del minore

Prima parte, giuridica

Profili di illegittimità dell'allontanamento nei casi di rifiuto genitoriale

1. Introduzione

Un breve riepilogo dei temi affrontati nei quadri precedenti prima di focalizzare il tema, altamente sensibile, dell'allontanamento del minore dal proprio domicilio, quale ricaduta principale sulla vita del minore di tutte le precedenti affermazioni e statuizioni.

L'analisi dei diritti del minore nei procedimenti civili e penali, alla luce dei principali strumenti internazionali e della giurisprudenza, evidenzia ora come il trattamento forzoso volto al riavvicinamento del bambino a un genitore rifiutato, anche in presenza di denunce per violenza, si collochi in aperto contrasto con la tutela internazionale dei minori e i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico.

La *Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza* (Crc, New York 1989), la *Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori* (Consiglio d'Europa, 25 gennaio 1996, ratificata con la Legge n. 77 del 2003), la *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* del 2000 (art. 24), la *Convenzione di Istanbul* e le raccomandazioni più recenti della Commissione UE (2024/1238 e Direttiva UE 2024/1385) sanciscono la centralità della protezione del minore, sottolineando la necessità di considerare sempre l'interesse superiore del bambino, vale a dire, il diritto all'ascolto, alla salute, alla sicurezza fisica e il diritto a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori, quando non controindicati, senza subire coercizioni o traumi.

La Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) ha chiaramente affermato che i diritti generali (artt. 3, 8, 13 e 14 Cedu) si applicano pienamente anche ai bambini, garantendo protezione dalla violenza, dai trattamenti inumani e degradanti e dal mancato rispetto dei rapporti familiari.

Strumenti come la *Convenzione dell'Aja sulla sottrazione internazionale di minori* (1980 e 1996) e la *Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori* (Ste n. 192) sottolineano l'importanza di mantenere i contatti familiari nel rispetto della sicurezza del minore, evitando interventi coattivi che possano esporre il bambino a rischi psicologici o fisici. Le *Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore* ribadiscono la necessità di ascoltare i minori, di rispettarne le volontà e di evitare traumi derivanti da misure coercitive.

In questo contesto, la pratica del riavvicinamento forzoso del bambino a un genitore ri-

fiutato, spesso giustificata con l'interpretazione della bigenitorialità come diritto primario, risulta problematica e pericolosa. L'utilizzo della cosiddetta Pas (*Parental Alienation Syndrome***)** o Ap (Alienazione parentale) come strumento giustificativo, senza adeguata valutazione dei rischi di violenza domestica denunciati, contrasta con le raccomandazioni dell'Onu (Reem Alsalem, *Special rapporteur*) e della giurisprudenza nazionale e internazionale, comprese le pronunce della Corte di cassazione italiana (*ex plurimis*, Cass. civ., n. 9691/2022), che ha definito tali pratiche estremamente lesive dei diritti dei minori e fuori dai principi dello Stato di diritto.

Infatti, la separazione forzata da un genitore, più frequentemente la madre, senza rischio imminente e con collocamento presso l'altro genitore rifiutato o in strutture neutre secondo protocolli di tipo Gardner (*transitional site program*), espone i bambini a traumi psicofisici gravi, privandoli di protezione, stabilità e continuità affettiva. In tali circostanze, anche l'archiviazione penale delle denunce non esonera l'autorità civile dal proprio obbligo di valutazione e tutela (principio del *favor pueri* del diritto civile), distinto dall'obiettivo del procedimento penale (*favor rei*).

Alla luce di quanto sopra, si può affermare che il trattamento coercitivo volto al riavvicinamento forzoso del bambino al genitore rifiutato, quando anche in presenza di denunce o di evidenze di violenza domestica o abuso, viola numerosi principi fondamentali dei diritti dei minori sanciti da convenzioni internazionali, giurisprudenza Cedu, direttive Ue e codici deontologici della professione sanitaria ed espone i minori a gravi rischi. Tale pratica, oltre a essere scientificamente e psicologicamente criticabile, non trova giustificazione legale e può essere considerata lesiva dei diritti fondamentali del minore, fino al punto di richiedere la sua sospensione immediata e la revisione delle prassi applicative.

Alla luce di questa breve rilettura delle Convenzioni internazionali e della normativa nazionale, il sistema di tutela dei diritti dei minori impone ancora una volta una rilettura del principio di bigenitorialità, che non può più essere considerato un diritto assoluto né un valore autonomo sganciato dall'interesse superiore del minore. I diritti fondamentali riconosciuti al minore comprendono, come già detto (*repetita iuvant*) il diritto all'ascolto, alla salute, alle cure, alla sicurezza e a crescere in un ambiente familiare accudente e non violento, nonché il diritto a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori anche in caso di separazione, ma solo nella misura in cui tali rapporti non risultino pregiudizievoli per il suo benessere psicofisico.

Ne consegue che la bigenitorialità non rappresenta un fine in sé, un obiettivo da raggiungere ad ogni costo, bensì uno strumento funzionale alla tutela del minore, destinato a recedere ogniqualvolta entri in conflitto con diritti di rango superiore, quali la protezione dalla violenza, dall'incuria e da ogni altra situazione lesiva.

Il diritto del minore a vivere nella famiglia di origine e a mantenere relazioni familiari anche in regime di separazione dei genitori è, per sua stessa natura, un diritto condizionato. L'ordinamento non tutela la famiglia in quanto tale, ma la famiglia come luogo di crescita sana e sicura del minore. Quando tale funzione viene meno, perché il contesto familiare risulta lesivo della salute o della sicurezza del bambino, il diritto alla continuità delle relazioni familiari subisce un inevitabile ridimensionamento.

In questo senso, il legislatore ha individuato due limiti principali al diritto del minore a permanere nel proprio nucleo familiare: l'incuria e lo stato di abbandono morale o materiale (cfr.: Quadro C). Solo in presenza di tali condizioni, e soprattutto in presenza di un pericolo attuale e grave, è consentito l'intervento emergenziale di allontanamento del minore, disciplinato dall'articolo 403 del Codice civile, che costituisce l'unico strumento normativo volto a fronteggiare situazioni di urgenza assoluta, previo il tentativo di sostenere la famiglia e preservarne l'unità.

In assenza di una situazione emergenziale riconducibile ai presupposti dell'articolo 403 del Codice civile, l'allontanamento del minore dal proprio ambiente di vita e, in particolare, dal genitore di riferimento, non può essere disposto come misura ordinaria né come strumento correttivo di conflitti genitoriali.

Ciò assume un rilievo ancora più marcato nei casi in cui la separazione dei genitori sia connessa a episodi di violenza domestica e maltrattamenti. La *Convenzione di Istanbul* impone agli Stati di riconoscere che i minori esposti alla violenza contro un genitore sono a loro volta vittime, e di garantire loro protezione insieme alla persona offesa. In tale prospettiva, il collocamento dei minori presso il genitore vittima rappresenta una misura di tutela, non una violazione del principio di bigenitorialità, che deve necessariamente arretrare di fronte all'esigenza di sicurezza e stabilità emotiva del bambino.

Il rischio sistemico che emerge nelle prassi dei tribunali civili è quello di trasformare il principio di bigenitorialità in un criterio rigido e sanzionatorio, fino a giustificare l'allontanamento del minore dal genitore collocatario o di riferimento sulla base del solo rifiuto del minore di frequentare l'altro genitore o del presunto mancato rispetto del principio stesso. In questo contesto, il ricorso al paradigma dell'alienazione parentale ha spesso prodotto un'inversione delle tutele, convertendo il genitore protettivo in genitore ostativo e inadeguato alla funzione, attribuendo al minore una situazione di "condizionamento" tale da legittimare provvedimenti ablativi ex articoli 330 e 333 del Codice civile, in assenza di una reale situazione di emergenza o di pericolo.

Una simile impostazione si pone in contrasto con l'impianto costituzionale e convenzionale della tutela dei minori, poiché finisce per utilizzare l'allontanamento come strumento di riequilibrio delle relazioni genitoriali, anziché come estrema ratio a fronte di un grave pregiudizio per il minore.

Il rifiuto del minore o la difficoltà nel mantenere una relazione con uno dei genitori non possono mai, di per sé, integrare una condizione di incuria o di abbandono, né giustificare un prelievo forzoso o un ricollocamento coatto del minore. In assenza dei presupposti emergenziali previsti dalla legge, l'allontanamento del minore da un genitore per imporre il rispetto del principio di bigenitorialità costituisce una violazione del suo diritto alla stabilità, alla sicurezza e alla protezione, e produce un effetto di vittimizzazione secondaria incompatibile con il suo interesse superiore.

Quindi, nelle procedure civili, laddove non sussistano situazioni di emergenza tali da legittimare l'applicazione dell'articolo 403 del Codice civile, non si dovrebbe mai procedere all'allontanamento del minore da un genitore né al suo ricollocamento forzato al solo fine

di ristabilire una presunta bigenitorialità compromessa.

Il principio guida dell'intervento giudiziario deve rimanere quello della tutela concreta e individualizzata del minore, nella consapevolezza che la bigenitorialità non è un diritto da imporre, ma una relazione da costruire, fondata sui doveri del genitore alla cura prima che sui diritti (art. 30 Cost.) e che non può mai essere realizzata sacrificando la libertà personale, la sicurezza, la salute e il benessere del bambino (diritti personali che sono il cuore del *Best interest* del minore).

2. L'articolo 403 del Codice civile e l'intervento in emergenza a confronto con le abituali prassi giudiziarie

Riportiamo qui in sintesi le differenze tra l'intervento sotto l'egida dell'articolo 403 del Codice civile (cfr.: Quadro A) e altri interventi giudiziari.

1. Articolo 403 del Codice civile

Disciplina l'intervento amministrativo eccezionale e immediato attribuendone l'adozione alla pubblica autorità (forze dell'ordine/servizi sociali su delega), non al giudice.

Originariamente con questa disposizione si riconosceva l'intervento dell'autorità a favore dell'infanzia abbandonata come esercizio di una pubblica attività, nell'interesse della «sanità fisica e morale della stirpe». Oggi è la Costituzione (art. 30, 2° co. e art. 31) la fonte del principio da cui deriva il generale dovere della pubblica autorità, e dello stesso legislatore ordinario, di provvedere agli interessi dei minori abbandonati. La norma assicura la protezione dei minori anche quando un tempestivo provvedimento del giudice non sia possibile: trovando applicazione solo nelle ipotesi di urgente necessità, si conciliano le esigenze di non lasciare privo di protezione alcuno dei minori che ne abbiano bisogno, con il principio secondo cui il compito di provvedervi spetti, di regola, ad un organo giudiziario.

L'adozione dell'allontanamento del minore ai sensi dell'articolo 403 del Codice civile può comportare responsabilità per l'autorità amministrativa che lo dispone. In particolare, la Corte di cassazione ha affermato che le condotte gravemente colpose, commissive od omissive, degli assistenti sociali che determinino l'allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare in assenza dei presupposti richiesti dalla legge configurano la responsabilità dell'amministrazione comunale per fatto dei propri dipendenti, con conseguente obbligo di risarcire i genitori per la lesione dell'integrità e della serenità della vita familiare (Cass. civ., sez. III, 16 ottobre 2015, n. 20928). Dall'ordinanza: "Non si può che condividere quindi il giudizio della Corte d'appello, secondo cui il personale del Comune è incorso da un lato in imperizia nel gestire la vicenda, anziché percepire la delicatezza della situazione e la necessità di procedere ad ulteriori ed approfondite indagini da parte degli organi giudiziari competenti; dall'altro lato in negligenza ed incuria, avendo - su tali precarie basi - sollecitato un provvedimento grave e traumatico quale l'allontanamento della minore dalla fami-

glia per vari mesi".

I presupposti imprescindibili che legittimano l'adozione dell'intervento, ai sensi dell'articolo 403 del Codice civile, sono i seguenti:

- grave pericolo attuale per il minore: deve trattarsi di pericolo concreto e immediato per l'incolumità psico-fisica; non un rischio astratto, ipotetico o futuro;
- urgenza assoluta: il pericolo è tale da non consentire di attendere l'intervento del giudice; l'attesa renderebbe inutile o tardiva la tutela;
- necessità dell'allontanamento: l'allontanamento deve essere l'unico mezzo per evitare il danno imminente.

Natura del provvedimento

- Si tratta di un provvedimento amministrativo, non giurisdizionale;
- perciò straordinario ed eccezionale;
- con validità temporanea e interinale;
- destinato a cessare o essere convalidato/modificato dal giudice in tempi rapidissimi.

2. Provvedimenti del tribunale, logica diversa, non emergenziale

I provvedimenti adottati dal tribunale, aventi ad oggetto l'affido eterofamiliare di un minore, rispondono ad una logica diversa e non hanno natura emergenziale. Essi non operano sul piano dell'urgenza amministrativa, ma su quello della valutazione in ambito giurisdizionale dell'interesse del minore.

a. Sono adottati da un giudice e non dalla pubblica autorità all'esito di un procedimento condotto nel rispetto delle norme del Codice di procedura civile che implicano l'esercizio del diritto di difesa da parte degli interessati e il contraddittorio tra le diverse istanze.
b. All'interno del procedimento si svolgono una fase di trattazione delle contrapposte istanze ed una fase istruttoria che può essere integrata da relazioni del Servizio Sociale e dall'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
c. Un incombente imprescindibile che deve precedere l'adozione del provvedimento è l'audizione del minore interessato, obbligatoria a pena di nullità quando questi abbia compiuto dodici anni e comunque obbligatoria quando non ne sia esclusa la capacità di discernimento, indipendentemente dall'età anagrafica.

3. Provvedimenti del tribunale inaudita altera parte

Sono consentiti solo se ricorrono condizioni analoghe a quelle previste dall'articolo 403 del Codice civile, pur trattandosi formalmente di provvedimenti giurisdizionali.

Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo, i provvedimenti urgenti previsti dall'articolo 473-bis. 15 del Codice di procedura civile e gli ordini di protezione adottabili nei casi di violenza domestica ai sensi degli articoli 473-bis.69 e 473-bis.70 del Codice di procedura civile.

- In tali casi è richiesta una motivazione particolarmente rigorosa, dalla quale risulti:
- la sussistenza di una urgenza assoluta;
- l'impossibilità di attendere l'instaurazione del contraddittorio tra le parti;
- la necessità dell'allontanamento quale unica misura idonea a evitare un pregiudizio imminente per il minore.

Tali provvedimenti hanno carattere eccezionale e temporaneo e devono essere seguiti in tempi rapidi dalla instaurazione del contraddittorio.

La Cassazione è costante su un punto: l'allontanamento del minore è una misura *extrema ratio*, soprattutto quando comporta il distacco dal genitore di riferimento. Per questo:

- non può essere giustificato con logiche di urgenza se adottato dopo mesi di istruttoria;
- non può essere equiparato a un articolo 403;
- deve essere motivato con una rigorosa valutazione comparativa dei danni (tra situazione attuale e trauma dell'allontanamento).

Tra le numerose pronunce della Corte di cassazione in tal senso, si segnala l'ordinanza della Cassazione civile n. 4595 del 21 febbraio 2025: "(Si è) affermato che l'allontanamento del minore "costituisce una misura estrema e deve essere giustificata da un pericolo attuale e non altrimenti rimediabile per la sua integrità psicofisica (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2021/2024)".

Nel confronto con l'articolo 403 appare con chiarezza cosa significhi l'emergenza e cosa invece un provvedimento che si prolunga anche anni e anni prima di divenire esecutivo.

3. L'esecutività dei provvedimenti giudiziari

Ed è proprio qui che si evidenzia il nodo dell'esecuzione dei provvedimenti del giudice civile adottati al di fuori di situazioni di emergenza o urgenza. In generale, infatti, l'attuazione delle decisioni incontra maggiori criticità quando non ricorrono condizioni tali da giustificare un intervento immediato a tutela del minore, come quelle previste dall'articolo 473-bis.15 del Codice di procedura civile in materia di provvedimenti indifferibili e urgenti e, sul piano dell'esecuzione, dall'articolo 473-bis.38 del Codice di procedura civile.

Riportiamo una sentenza del Tribunale di Lecce che, nell'ambito di una procedura di prelievo forzoso in cui la donna era stata indagata per opposizione e ostacolo al provvedimento, esamina anche sul piano giuridico il provvedimento stesso di prelievo, pur assolvendo la donna dai reati attribuitile per essersi opposta agli operatori dell'esecuzione.

"Infine, giova precisare che in materia di esecuzione di provvedimenti di famiglia, è emerso un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale a proposito delle insormontabili difficoltà che si riscontrano allorquando l'esecuzione abbia come soggetto passivo i minori, a causa soprattutto delle lacune normative riguardanti il necessario rapporto che deve sussistere tra magistrato che emette il provvedimento ed ufficiale giudiziario o forza pubblica che lo esegue. Il Tribunale di Torino con una decisione del 15/06/2009 rimasta pressoché isolata ma condivisibile dispose che non possa mai essere seguito con la forza pubblica ex articolo 612 c.p.c. un provvedimento riguardante un minore ma che debba sempre solo farsi corso al rimedio dell'articolo 709 ter, ovvero al giudice del merito. Allo stato le uniche disposizioni normative applicabili sembrano essere i soli articoli 605 e 612 cpc. Il ricorso all'esecuzione forzata viene considerato che alcuna dottrina inattuabile per i provvedimenti in tema di famiglia e minori di talché gli stessi diverrebbero ineseguibili ex lege. Fatto è che comunque per l'esecuzione dei provvedimenti si ricorre alle due suddette nonne. In particolare l'articolo 612 c.p.c. appare più adatto in quanto lasciato alla discrezionalità del giudice dell'esecuzione, il quale può bilanciare gli interessi di causa. In particolare viene evidenziato dalla dottrina che se il minore non intende ottemperare e si oppone, nessun organo delegato all'esecuzione può porre coazione fisica nei confronti dello stesso, e di fronte al rifiuto categorico l'attuazione dell'obbligo deve necessariamente arrestarsi rimettendo gli atti al giudice dell'esecuzione; che quando nemmeno un con l'ausilio dì coadiutori professionali (quali psicologi, personale medico, assistenti sociali) si riesce a dare esecuzione senza causare stress (attuale o anche solo potenziale) al minore, si dovranno rimettere gli atti al giudice ex artt. 608 -610 c.p.c.; ancora è stata messa in rilievo dalla dottrina l'esigenza che l'attuazione concreta del provvedimento giurisdizionale richieda accortezze particolari: vi è la necessità certamente di una attuazione celere, ma esso non può essere eseguito causando traumi ed occorrendo la collaborazione del minore; la oppositività forte del minore costituisce un problema effettivo; a tale proposito la Corte di cassazione con la pronuncia numero 6312 del 1999 ha statuito che ogni qualvolta un minore manifesta sentimenti dì ripulsa ed ostilità nei confronti di un genitore, il giudice deve sospendere gli incontri, indipendentemente dalle cause, dalle responsabilità dei genitori e dalle motivazioni addotte dal minore: ciò che rileva è tutelare immediatamente il minore, sa! vo verificare in altra sede la responsabilità del genitore a livello individuale" (Tribunale di Lecce, seconda sezione penale, sentenza del 23 febbraio 2023).

I casi degli ultimi anni parlano quindi di prelievi coattivi di minori e di utilizzo di articoli di legge inesistenti per quanto riguarda l'allontanamento dei bambini dalla loro casa. Non esistono infatti leggi *ad hoc* che prevedano l'esecuzione di tali provvedimenti. Il giudice può decretare un allontanamento di un minore ma non vi sono regole che ne disciplinino l'esecuzione.

Gli articoli in base ai quali l'autorità giudiziaria rivendica la propria competenza nell'applicare provvedimenti costrittivi (330 e 333 c.c. e 68 c.p.c.) sono stati oggetto di un chiarimento all'interno di una requisitoria di Cassazione della Pg Francesca Ceroni, ricorso RG. N. 21633/21.

"Si ribadisce poi, per quanto sopra già osservato, che le norme che prevedono l'allontanamento con il ricorso alla forza pubblica (art.330, 333 cod. civ e art. 68 cod. proc. civ.) del minore dalla residenza familiare, il suo collocamento in località segreta, il divieto di comunicare, sono rispettose del quadro costituzionale nell'ipotesi in cui la limitazione dei diritti del minore sia limitata nel tempo e strettamente funzionale alla sua incolumità. Solo l'emergenza (cfr. in proposito la circolare del Ministero degli Interni p.77841 del 4.8.2021, per la quale in questo campo la Polizia di Stato svolge funzioni di "pronto soccorso") può giustificare una limitazione della libertà personale, che può essere ristretta "nei soli casi e modi previsti dalla legge' (art. 13 Cost.) e quindi, allo stato della legislazione, può esserlo solo in conseguenza dell'adozione di misure cautelari, misure di sicurezza e misure di prevenzione, queste ultime tuttavia molto contestate. La materia è, come noto, soggetta a riserva assoluta di legge e nel sistema delle fonti che ci occupano non vi è disposizione che preveda "la restrizione della libertà personale " (art. 13 Cost.) del minore in questi casi. La disciplina dell'allontanamento coattivo con l'ausilio della forza pubblica e del collocamento sine die in struttura protetta, del divieto di comunicazione (l'analogia con il 41 bis O.P. non è peregrina), deve trovare espressa e integrale regolamentazione nella legge formale ordinaria o in un atto equiparato, nella specie inesistente, con conseguente illiceità di eventuali arbitrarie costrizioni della libertà personale del minore, che potrebbero anche essere fonte di danni risarcibili. D'altra parte, lo stesso Legislatore, con il recente intervento (1.206/2021), ha inteso dare un segnale estremamente chiaro in questa direzione, novellando il criticato art. 403 c.c., effettivamente eccentrico rispetto al nostro assetto democratico, riducendone la portata applicativa e giurisdizionalizzando il procedimento, prevedendo tempi e modi estremamente stretti e rigorosi per l'intervento della pubblica autorità".

La Pg in conclusione chiede: "Che il ricorso sia trasmesso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, trattandosi di questione di massima e particolare importanza. In ogni caso si chiede alla Corte di cassazione, anche nel caso in cui dichiarasse il ricorso inammissibile, affermi il seguente principio di diritto: gli artt. 330, 333 cc e art. 68 cpc, interpretati in senso conforme a Costituzione, consentono di disporre l'allontanamento coattivo del minore dalla residenza fami-

liare unicamente nel caso in cui vi sia un rischio grave e imminente alla sua incolumità personale non altrimenti evitabile e consentono di collocarlo in luogo sicuro; preferibilmente in contesto parentale o amicale noto al minore, per il tempo strettamente necessario a scongiurarlo. Alla luce delle su esposte osservazioni si chiede dunque la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite e, in subordine, l'accoglimento per quanto di ragione".

È chiaro quindi, da questo intervento, come un giudice trovi davanti alla sua operatività alcuni paletti precisi presenti nello stesso ordinamento giudiziario. E in questa direzione abbiamo la più nota pronuncia della Corte di cassazione (n. 9691/22) che senza mezzi termini ha definito questa procedura forzosa, limitativa delle libertà costituzionali, fuori dello stato di diritto.

Nell'ordinanza Cassazione civile, sezione I, n. 9691 del 24 marzo 2022, la Corte ha annullato una decisione di decadenza dalla responsabilità genitoriale e di trasferimento del minore in una struttura, sottolineando che l'esecuzione coattiva consistente nell'uso di forza per sottrarre il minore dal luogo in cui vive con la madre, e quindi il prelievo forzoso da casa, "non appare misura conforme ai principi dello Stato di diritto".

Ciò in quanto:

- prescinde completamente dall'età, dalla capacità di discernimento del minore e dal suo effettivo interesse;
- può cagionare traumi rilevanti e imprevedibili per il bambino a causa delle modalità autoritative con cui viene posto in essere;
- solleva seri problemi anche sotto il profilo della tutela della dignità della persona.

La Corte ribadisce inoltre che il diritto alla bigenitorialità è un diritto del minore e che ogni decisione volta a realizzarlo non può essere adottata in astratto senza considerare le conseguenze concrete per la vita del bambino, in particolare quando si tratta di recidere improvvisamente relazioni e consuetudini affettive consolidate.

Dall'ordinanza n. 9691/22: "L'esecuzione coattiva consistente nell'uso di una certa forza fisica diretta a sottrarre il minore dal luogo ove risiede con la madre, per collocarlo in una casa-famiglia, è misura non conforme ai principi dello Stato di diritto in quanto prescinde del tutto dall'età del minore, ormai dodicenne, non ascoltato, e dalle sue capacità di discernimento, e potrebbe cagionare rilevanti e imprevedibili traumi per le modalità autoritative che il minore non può non introiettare, ponendo seri problemi, non sufficientemente approfonditi, anche in ordine alla sua compatibilità con la tutela della dignità della persona, sebbene ispirata dalla finalità di cura dello stesso minore".

L'ordinanza impone di fare un passo indietro per valutare cosa vi sia nel nostro ordinamento che ha permesso alla Suprema Corte un'affermazione così drastica e perentoria. L'affermazione della Cassazione non deve ridursi a formula vuota o a slogan, essa riassu-

me contenuti non solo giuridici ma anche etici di primaria importanza. Alla base dell'affermazione che tale procedura sia fuori *dello Stato di diritto*, c'è la materia sensibile degli ordini esecutivi dei provvedimenti giudiziari, applicati alle persone.

Nel nostro ordinamento gli ordini esecutivi dei provvedimenti giudiziari sono strutturalmente concepiti per operare sui beni e non sulle persone. Il sistema dell'esecuzione forzata, disciplinato dal Codice di procedura civile, presuppone infatti che l'oggetto dell'esecuzione sia un bene patrimoniale o una prestazione suscettibile di coercizione indiretta, ma non il corpo o la volontà di una persona, tanto meno di un minore. Questo limite discende da un principio fondamentale dello Stato di diritto: la persona non può essere assimilata a una "res" e non può essere oggetto di apprensione materiale coattiva al fine di dare esecuzione a un provvedimento giudiziario.

La distinzione è netta. L'ordinamento ammette l'esecuzione forzata sui beni (espropriazione, consegna, rilascio), mentre esclude l'esecuzione in forma specifica nei confronti della persona, se non nei ristrettissimi casi previsti dalla legge e sempre con strumenti indiretti, mai mediante l'uso della forza fisica. Questo vale a maggior ragione quando il provvedimento incide su diritti personalissimi e inviolabili, quali la libertà personale, la dignità e l'integrità psicofisica, diritti che nel caso dei minori godono di una tutela rafforzata.

Il minore, in quanto soggetto di diritti e non oggetto del processo, non può essere destinatario di un ordine esecutivo assimilabile a quelli previsti per i beni. L'idea di "eseguire" coattivamente un provvedimento di affidamento o di collocamento mediante il prelievo fisico del minore si pone quindi fuori dallo schema dell'esecuzione civile e collide con i principi costituzionali (artt. 2, 13 e 30 Cost.), oltre che con il diritto convenzionale, che impone il rispetto della dignità e dell'interesse superiore del minore.

Non a caso, l'ordinamento conosce un'unica eccezione espressamente tipizzata: l'articolo 403 del Codice civile, che consente un intervento immediato e autoritativo solo in presenza di un pericolo attuale e grave per il minore. Al di fuori di questa ipotesi emergenziale, non esiste una base normativa che legittimi l'uso della forza per dare esecuzione ai provvedimenti civili in materia di affidamento o responsabilità genitoriale. La Cassazione ha chiarito che l'esecuzione coattiva mediante sottrazione fisica del minore non è conforme ai principi dello Stato di diritto, proprio perché trasforma un soggetto titolare di diritti in oggetto di un comando autoritativo.

Ne consegue che gli ordini esecutivi dei magistrati non possono essere applicati alle persone, e in particolare ai minori, come se si trattasse di beni da consegnare o trasferire. Ogni intervento che incida sulla collocazione del minore deve avvenire attraverso strumenti di tutela, ascolto e sostegno, e non mediante la coercizione fisica, che è incompatibile con la natura personalissima dei diritti coinvolti e con la funzione stessa della giurisdizione minorile.

L'ordinamento costituzionale e legislativo italiano sancisce infatti che nessuna persona può essere privata della libertà personale se non in forza di un provvedimento restrittivo adottato dall'autorità giudiziaria penale, ovvero nei casi di trattamento sanitario obbligatorio disposto dalle autorità sanitarie, convalidato dal giudice tutelare e formalizzato dal

sindaco del comune di residenza. Il trattamento sanitario obbligatorio è ammesso esclusivamente quando la persona pur necessitando di cure urgenti, le rifiuta.

Tali principi valgono necessariamente a maggior ragione per i minori, che sono titolari degli stessi diritti fondamentali degli adulti e, per alcuni profili, hanno diritto a una tutela rafforzata, come riconosciuto dalla Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Al di fuori di tali ipotesi tassative, ogni forma di privazione della libertà personale integra una violazione dello Stato di diritto. E l'esecuzione si trasformerebbe in un atto di forza privo di copertura legale, estraneo all'ordinamento e lesivo dei principi fondamentali dello Stato di diritto.

Alla luce di questo chiaro limite posto dal nostro ordinamento, sia con riferimento ai diritti dei minori, qui analizzati in modo puntuale, sia con riguardo all'impossibilità di dare esecuzione a ordini coercitivi in ambito civilistico nei confronti di persone, e in particolare di soggetti di minore età, acquista ulteriore forza il principio secondo cui il prelevamento di un minore dal proprio *habitat* costituisce una misura di eccezionale gravità, ammissibile solo in presenza di presupposti rigorosamente delimitati dalla legge e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona di minore età.

L'ordinamento italiano ripetiamo consente infatti l'allontanamento immediato del minore esclusivamente nei casi di emergenza previsti dall'articolo 403 del Codice civile, quando sia necessario sottrarlo a una situazione di abbandono morale o materiale, ovvero a un grave pregiudizio o a un pericolo imminente per la sua salute o incolumità, attraverso una misura cautelare di messa in protezione.

4. Un ritorno ai temi che presiedono agli allontanamenti forzosi

Per comprendere meglio l'origine del problema è necessario ri-confrontarsi con alcuni snodi concettuali fondamentali che ricorrono costantemente nella prassi giudiziaria. In particolare, vengono in rilievo tre elementi tra loro strettamente intrecciati: il principio di bigenitorialità, il ricorso alla nozione di alienazione parentale e il modo in cui la violenza domestica e il maltrattamento assistito vengono valutati all'interno del processo.

Il primo elemento è rappresentato dalla bigenitorialità, termine apparentemente neutro, che può tuttavia essere interpretato in modi profondamente diversi: da un lato, secondo l'impostazione oggi prevalente nella giurisprudenza di legittimità, che ne afferma la necessaria limitazione in presenza di violenza domestica o di condizioni di pericolosità; dall'altro, secondo una lettura ancora diffusa nei tribunali di merito, nella quale essa viene considerata principio primario e affiancata in modo quasi automatico al costrutto dell'alienazione parentale.

In questa prospettiva, il secondo elemento, l'alienazione parentale, assume un ruolo centrale, venendo utilizzato per spiegare il rifiuto del minore nei confronti di un genitore, spesso senza un adeguato accertamento delle cause concrete di tale rifiuto.

Il terzo elemento riguarda invece la violenza domestica e il maltrattamento assistito, che, pur dovendo costituire il punto di partenza della valutazione giudiziaria, finiscono talvolta

per essere ridimensionati o considerati come eventi tempo-dipendenti, nel senso che il trascorrere del tempo, anche breve, ne determinerebbe automaticamente il superamento. In tal modo, la violenza viene neutralizzata sul piano giuridico e perde la sua capacità di orientare in modo decisivo le scelte in materia di affidamento e tutela del minore.

In tale cornice si fa strada l'idea che la violenza consumatasi all'interno della relazione di coppia, nel momento in cui la coppia si separa, sia un fatto ormai passato e che la donna debba "superare" quei vissuti in nome di una rappresentazione idealizzata e posticcia del padre come genitore comunque positivo. Questo approccio produce un intreccio di situazioni che risultano sistematicamente tra le più dannose per i bambini e, a cascata, per le madri, poiché minimizza la portata della violenza e i suoi effetti traumatici, che si protraggono nel tempo anche dopo la cessazione della convivenza, in quanto permangono le conseguenze legate alla filiazione comune, e ne neutralizza gli effetti sul piano della tutela di donne e minori.

Quanto al vantaggio che ne trae l'uomo autore di violenza, esso è evidente: attraverso il contenzioso sull'affidamento egli può proseguire la violenza con altri mezzi, trasferendo la logica del controllo e del possesso sul figlio e utilizzando la relazione genitoriale come strumento per mantenere un potere costante sulla madre, replicando dinamiche già presenti durante la relazione di coppia e/o la convivenza. Ricordiamo che in Spagna tale comportamento strumentale è ricondotto alla "violenza vicaria", entrata a settembre 2025 in un disegno di legge come reato autonomo.

Il principio di bigenitorialità, inteso come orientamento positivo nella promozione dei diritti dei minori, presenta poi un tratto problematico, ancora poco esplorato, di disparità di trattamento tra uomini e donne: esso viene perseguito con particolare intensità quando è il padre a subire una limitazione del proprio ruolo genitoriale, mentre, a parti invertite, quando a essere limitate sono le madri, la sua affermazione sembra perdere rilievo nel percorso giudiziario. Dall'esperienza dell'indagine conoscitiva della Commissione parlamentare sul femminicidio, nella scorsa legislatura, emerge infatti come questo principio, applicato rigidamente in favore dei padri, non susciti nei giudici lo stesso grado di attenzione e impegno quando si tratterebbe di tutelare le donne private dei loro diritti: "In ogni caso l'epilogo dei provvedimenti giurisdizionali, partendo da una denunciata monogenitorialità materna è l'approdo ad una monogenitorialità paterna; in nessun caso comunque, né prima né dopo, si raggiunge l'obiettivo di una effettiva bigenitorialità che rimane alla fine sullo sfondo. Nei casi esaminati, infatti, i provvedimenti giudiziari, provvisori o definitivi, in primo o in secondo grado, hanno tutti stabilito un cambio di collocamento dei minori, in origine collocati presso la madre"[88].

Le madri, una volta considerate "ostative" al diritto paterno, si trovano infatti a subire una limitazione della loro responsabilità genitoriale, e quando le parti si ribaltano, non ricevono più quel sostegno e dispiegamento di energie necessari a riequilibrare la bilancia

88 Commissione femminicidio al Senato, XVIII legislatura, *Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale*, aprile 2022, doc XXII-bis n. 10, pag. 84.

genitoriale. L'ostatività delle madri al diritto genitoriale paterno si traduce, nelle sentenze e a partire dalle consulenze tecniche, nel mancato rispetto del cosiddetto criterio dell'accesso, che definisce le competenze genitoriali. Senza approfondire il tema riportiamo quanto detto dalla Commissione femminicidio sul punto per quanto riguarda i criteri di inadeguatezza genitoriale che colpiscono le madri in modo sproporzionato:

> "Vi è di più: seppur nei quesiti esaminati manchi uno specifico riferimento alla PAS (sindrome di alienazione parentale), si rileva comunque che nel 29,3 per cento si riscontrano riferimenti al cosiddetto «criterio dell'accesso» ovverosia alla «doverosa» capacità di un genitore, al fine della sua positiva valutazione di consentire accesso al figlio da parte dell'altro genitore, capacità ritenuta elemento discriminante nelle valutazioni anche di madri che hanno subito violenze inenarrabili"[89].
>
> "Gli orientamenti riscontrati nelle consulenze tecniche rivelano una disparità di giudizi tra madri e padri, derivante dall'osservazione del «qui e ora» e soprattutto dalla prevalenza assegnata al criterio dell'accesso per quanto riguarda le determinazioni sull'affidamento. I giudizi sull'inadeguatezza materna ruotano nella maggioranza dei casi intono a tre tipologie di comportamenti attribuiti alle madri:
>
> - comportamenti genitoriali escludenti il padre che si esprimono con i giudizi di madre simbiotica, fusionale, alienante, condizionante, ostativa, malevola;
> - comportamenti che violano il diritto del minore, considerato primario, alla bigenitorialità, e che la psicologia forense individua nel non rispetto del «criterio dell'accesso», ovvero nell'incapacità di garantire la relazione padre-figlio;
> - assenza di una funzione cosiddetta riflessiva, che si traduce nella madre vittima di violenza nel giudizio di incapacità a superare la storia di violenza, di cui la donna riferisce di essere stata vittima nella relazione di coppia, e a distinguerla dalla funzione genitoriale"[90].
>
> Al riguardo, ricordiamolo nuovamente, il rapporto Grevio citato, al paragrafo 188, lettera *f)*, raccomanda all'Italia di «vietare l'uso da parte dei consulenti tecnici, degli assistenti sociali e dei tribunali dei concetti legati alla "alienazione parentale", o di qualsiasi altro approccio o principio, come il "*friendly parent provision*" - "buon genitore", che tendono a considerare le madri che denunciano la violenza come "non collaborative" e "non adatte" a fare da genitore, incolpandole del cattivo rapporto tra il genitore violento e il figlio[91]".

89 *Ibidem*, p. 38.

90 *Ibidem*, pp. 80-81.

91 Rapporto GREVIO (*Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence*) per l'Italia, *GREVIO's – Baseline – Evaluation Report, Italy,* https://www.informareunh.it/wp-content/uploads/GREVIO-RapportoValutazioneItalia2020-ITA.pdf.

In sintesi, diventa evidente come la corretta applicazione dei principi di bigenitorialità e tutela minorile richieda una valutazione attenta e individualizzata del rischio, che ponga al centro l'interesse del minore e non l'ideale astratto di una neutra partecipazione genitoriale. Solo così si evita di sostituire la protezione con una coercizione ingiustificata e di esporre i minori e le madri a ulteriori traumi e vessazioni.

5. Bigenitorialità e profili di personalità

Il principio della bigenitorialità e la sua affermazione dogmatica sono stati storicamente collegati alla teoria della Pas e al cosiddetto trattamento Pas. Anche quando ormai non si parla più esplicitamente di Pas, ma di altre formulazioni, si delinea comunque un profilo della donna che non si fonda su dati scientifici né su manuali diagnostici accreditati, ma che riproduce le caratteristiche tipiche del presunto "profilo alienante": madri simbiotiche, non aderenti alla realtà, non empatiche, autocentrate, vendicative e soprattutto capaci di condizionare il figlio e di allontanarlo dall'altro genitore.

Si tratta di profili fantasiosi. A questo proposito, è utile richiamare un giudizio della Corte d'Appello di Venezia particolarmente centrato su un discutibile profilo di personalità: questa è la "diagnosi" che abbiamo visto emergere dai sostenitori di chi ancora oggi difende profili e indicatori Pas nei comportamenti dei bambini e delle madri. Tali valutazioni, che si pretendono fondate su dati scientifici, in realtà non trovano alcuna corrispondenza con diagnosi accreditate, ma si risolvono in mere affermazioni apodittiche dei consulenti, successivamente fatte proprie dai giudici.

> Riportiamo dunque, per comprendere quanto queste Ctu risultino evanescenti, la critica della Corte di appello di Venezia: "L'indagine peritale aveva acclarato che F. C. si era rivelata più attratta dai propri egoici scopi e bisogni, dimostrandosi da tempo disempatica rispetto ai bisogni affettivi dei bambini, per mesi e mesi interdetti al padre' ed aveva segnalato 'l'ostatività messa in atto dalla madre nei confronti della figura paterna, dissimulata da declamate necessità apparentemente tutelanti nei riguardi dei figli, ma invero motivate da intenti malevoli e punitivi finalizzati ad egoico fine e protesi a ribadire il personale potere, disposto in privilegiata attenzione, a fronte della reale relazione sussistente tra la prole e il padre, priva di carenze di rilievo o indicative in senso disfunzionale; che l'artefice di tale patogena condizione relazionale sia individuabile nella figura materna, soggetto sul piano strutturale e personologico portatrice di quelle allarmanti caratteristiche connesse a Falso Sé, intrise di ambivalenza e contraddittorietà, di narcisismo e onnipotenza è dato di fatto sul piano clinico incontrovertibile e incontestabile".
>
> La diagnosi viene demolita dalla Corte di appello: "Quanto riportato nel decreto, che ha richiamato la c.t.u. dr. D. N., ai punti 1, 2, 4 e 5 di cui sopra (paragrafo vii. lett c) costituisce asserto generico e lato in quanto frutto di mera valutazione psicologica, non rapportata a fatti ed elementi concreti idonei a giustificare il preteso

abuso della madre ai danni del padre in violazione della genitorialità e come tale evanescente, inconducente e privo di rilievo". (Dal decreto della Corte d'appello di Venezia, III sezione civile, del 12 dicembre 2022).

D'altra parte questi profili di personalità, giudicati patologici all'interno delle Ctu, quando non direttamente riferiti al costrutto della Pas, sono state raccolte nell'indagine qualitativa sulla vittimizzazione secondaria condotta dalla Commissione femminicidio nella precedente legislatura: "Nelle consulenze emergono altresì, in alcuni casi, i giudizi di una patologia in atto e i giudizi di una disfunzionalità grave, su cui si sono basati i provvedimenti urgenti di allontanamento e prelievo del minore, senza che poi le successive smentite di queste valutazioni diagnostiche, operate dai servizi sanitari come quelli di salute mentale e neuropsichiatria, portassero a una revisione del provvedimento: agli atti si trovano infatti i certificati del Servizio sanitario nazionale che attestano la mancanza di patologia nelle donne, giudicate invece patologiche dai consulenti e senza riscontri per altro con la loro storia anamnestica"[92].

Anche la Cassazione più volte si è espressa nel considerare i profili di personalità ininfluenti rispetto alle capacità genitoriali che vanno provate con i fatti e i comportamenti di cura concreti, storici e attuali.

Ordinanza Cassazione civile, sezione I, 13 maggio 2021, n. 13217

Riportiamo il contenuto di questa ordinanza, già citata più volte, perché ha introdotto un riferimento molto forte nella censura di ogni considerazione della personalità di un genitore riconducendola al concetto di Tatertyp (tipo di autore) che richiama il giudizio su un modello astratto di autore, anziché su condotte accertate. La Cassazione rileva che l'attribuzione alla madre di una sorta di inidoneità strutturale, desunta da modi di essere, integra una forma di "colpa d'autore": non si giudicano comportamenti concreti lesivi dell'interesse del minore, ma si stigmatizza la persona in quanto tale, sulla base di una categoria diagnostica controversa e non scientificamente validata.

Ne deriva la violazione dei principi che governano i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale: centralità dell'accertamento fattuale, divieto di automatismi decisori, necessità di una valutazione individualizzata e orientata esclusivamente al superiore interesse del minore. La pronuncia ribadisce, in definitiva, che le categorie teoriche non possono sostituire la verifica rigorosa dei fatti, né legittimare giudizi di inidoneità genitoriale sganciati da comportamenti specifici e provati.

92 Commissione femminicidio al Senato, XVIII legislatura, cit., sopra nota 78, p. 80.

Ordinanza Cassazione civile, sezione I, 17 maggio 2023, n. 13453

"Senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, non basati su «precisi elementi fattuali», idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio e di cui il giudice di merito deve dare conto. la capacità genitoriale non va valutata solo con riferimento alla persona del genitore in quanto tale, bensì anche nella prospettiva concreta dell'interrelazione tra genitore e minore, dovendosi considerare non solo le problematiche presenti ma anche quelle passate con le conseguenti dinamiche progressivamente createsi".

Ordinanza Cassazione civile, sezione I, 8 febbraio 2024, n. 3576 e Ordinanza Cassazione civile, sezione I, 11 luglio 2024, n. 19103

"Non è infatti ammissibile far discendere dalla diagnosi di una patologia, anche se scientificamente indiscussa e a maggior ragione se dubbia, una presunzione di colpevolezza o di inadeguatezza al ruolo di genitore, scissa dalla valutazione in fatto dei comportamenti. Nel processo si giudicano i fatti e i comportamenti, e pertanto è dall'osservazione e dall'analisi dei comportamenti che occorre muovere; la diagnosi, il cui rigore scientifico può e deve essere apprezzato dal giudice, peritus peritorum, può aiutare a comprendere le ragioni dei comportamenti e soprattutto a valutare se sono emendabili, ma non può da sola giustificare un giudizio - o pregiudizio - di non idoneità parentale a carico del genitore".

Ordinanza Cassazione civile, sezione I, 21 febbraio 2025, n. 4595

La Cassazione ha chiarito che la diagnosi o descrizione di tratti di personalità non possono di per sé giustificare un giudizio negativo sulla capacità genitoriale.

"In sede giudiziaria non rilevano i fenomeni che si esauriscono *in interiore homine*, ma solo quelli che si traducono in comportamenti; sicché non si può prescindere dall'osservazione di come eventuali anomalie della personalità incidano sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sull'adempimento dei doveri di cura, educazione, istruzione e accudimento dei minori, vale a dire dalla osservazione di fatti oggettivi. … la diagnosi, il cui rigore scientifico può e deve essere apprezzato dal giudice, può aiutare a comprendere le ragioni dei comportamenti e soprattutto a valutare se sono emendabili, ma non può da sola giustificare un giudizio – o pregiudizio – di non idoneità parentale a carico del genitore".

Ordinanza Cassazione civile, sezione I, 15 aprile 2025, n. 9888

Questa Ordinanza riprende il tema della personalità ininfluente rispetto alle competenze genitoriali: "Come rilevato in Cass. 4595/2025, l'idoneità genitoriale non può prescindere in nessun caso dalla osservazione del comportamento, non si possono far «discendere dalla diagnosi di una patologia, anche se scientificamente indiscussa e a maggior ragione se dubbia, una presunzione di colpevolezza o di inadeguatezza al ruolo di genitore, scissa dalla valutazione in fatto dei comportamenti». "La Corte d'appello, in effetti, ha fatto richiamo nella motivazione, ad alcuni stralci della

consulenza in cui si afferma che la madre non riesce a non trasmettere ai figli il proprio giudizio negativo nei confronti del padre (lo ritiene incapace di assolvere alle esigenze dei minori e manifesta nei suoi confronti, anche in presenza dei figli un'ostilità ancora più accentuata), ma non emerge l'osservazione di precisi comportamenti bensì una valutazione personologica".

Ordinanza Cassazione civile, sezione I, 22 luglio 2026, n 23759

"Occorreva, invece, esaminare il rapporto fra genitori e figlia ponendo attenzione a fatti concreti caratterizzanti le relazioni della bambina con i genitori (v. Cass. 26279/2022), accertando e descrivendo comportamenti specifici e tangibili di gravità tale da comportare, quanto meno, un rischio di pregiudizio per il benessere della minore (...) Non è sufficiente ad una simile verifica il mero riferimento alle 'forti criticità materne', a suoi 'comportamenti disfunzionali' ed alla scarsa collaborazione della donna con i servizi sociali , ove si consideri che da tempo questa Corte ha chiarito che le misure ablative o limitative della responsabilità genitoriale sono consentite solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, del pregiudizio arrecato al minore, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, non basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale nocumento per il figlio e di cui il giudice di merito deve dare conto (Cass. 7391/2016)".

Dobbiamo anche aggiungere a queste ordinanze specifiche l'orientamento generale della Cassazione sul giudizio prognostico inteso come valutazione, basata su elementi concreti e sulla storia genitoriale, della prevedibile capacità futura dei genitori di garantire la cura, l'equilibrio e l'interesse del minore. La Cassazione ha infatti costantemente affermato che il giudizio prognostico in tema di affidamento deve essere fondato su elementi concreti e complessivi relativi alla capacità genitoriale, includendo in modo rilevante anche la storia delle cure e delle modalità di accudimento anteriori alla separazione, in quanto indicativa della futura idoneità genitoriale (Cass. civ., sez. VI-1, 23 settembre 2015, n. 18817; Cass. civ., sez. I, 23 settembre–20 novembre 2019, n. 30191; Cass. civ., sez. I, ord. 26 novembre 2021, n. 36989; Cass. civ., sez. I, ord. 19 settembre 2022, n. 27348).

Tale impostazione consente una valutazione più aderente alle effettive esigenze di cura del minore, includendo nella ricostruzione della storia familiare anche l'eventuale presenza di maltrattamento assistito, e costituisce altresì un presidio rispetto a possibili derive valutative dei consulenti tecnici, quali la mancata effettiva centralità dell'interesse del minore o l'eccessiva enfasi su aspetti non direttamente funzionali alla capacità genitoriale.

6. La nostra Costituzione e il diritto di tutti di poter essere genitori se si assolvono i doveri della cura

Articolo 30 della Costituzione*:* "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed edu-

care i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti".

Su questo binario la Cassazione ha ribadito più volte il carattere di *munus* come preponderante nell'esercizio del diritto alla genitorialità (Cass. n. 116/2005 e Cass. n. 20151/2018).

I limiti posti a questo diritto riguardano, quindi, le verifiche dei comportamenti dei genitori ovvero le cure dispiegate o meno nei confronti del minore e i loro effetti.

Nel caso in cui i genitori assolvano ai compiti di cura e protezione esistono altri motivi di incapacità che la Costituzione ammette? Evidentemente no.

In ultimo non esistono motivi di incapacità per chi commette reati non collegati alla sfera familiare e spesso non viene rilevata l'incapacità genitoriale anche quando i reati riguardano la sfera familiare e gli stessi minori. Risultano quindi del tutto eccentriche rispetto all'articolo 30 le valutazioni che i giudici richiedono, e che i consulenti eseguono pedissequamente, sui profili di personalità o sulle diagnosi di patologia.

Per la scienza medica non esiste alcun collegamento tra un profilo di patologia fisica o psichica e un'incapacità generativa e post-generativa, ovvero di cura verso la prole. Nessuna diagnosi e nessun profilo/tratto di personalità inseriti nel DSM-5 (*Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali*) hanno come contro indicazione l'espletamento delle attività riproduttive e di cura.

Stili parentali (*Parental skills*) possono essere diversi e sono tutti ammissibili se non ricadono in abusi e maltrattamenti per i minori.

D'altra parte, la stessa Cassazione (Ord. n. 13217/21) ha espresso una critica rispetto a modelli valutativi centrati sulle caratteristiche personali degli individui, richiamando il tema del cosiddetto *Tätertyp* (o "tipo d'autore"), ossia l'impostazione – storicamente ricondotta alla dottrina penalistica di matrice nazionalsocialista – che tendeva a valutare la "colpevolezza" in base al tipo di autore e ai suoi tratti, più che ai singoli fatti di reato. In tale prospettiva, si evidenzia il rischio di scivolare verso valutazioni incentrate sui modi di essere delle persone anziché sui comportamenti concretamente rilevanti. In epoca nazista le patologie psichiche (peraltro molto diffuse nella popolazione generale[93]) e le disabilità vennero stigmatizzate e sottoposte a politiche di sterilizzazione forzata.

Modi di essere, patologie psichiche o fisiche, disabilità non possono costituire in se stesse, se non messe a confronto con un'incapacità concreta a occuparsi della cura di un minore, una limitazione di un diritto costituzionale che vale *erga omnes.*

Su questo la stessa Cassazione a sezioni unite n. 35110/21 sulle condizioni di adottabilità in caso di abbandono è stata precisa*:* "Ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono quale presupposto della dichiarazione di adottabilità, non basta, pertanto, che risultino insufficienze o malattie mentali, anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori**,** essendo necessario accertare la capacità genitoriale in concreto di ciascuno di loro".

93 Ricordiamo qui lo studio *European Study on the Epidemiology of Mental Disorders* - ESEMeD, 2006 - che ha valutato la frequenza statistica di almeno un disturbo mentale in circa una persona su cinque in Italia nel corso della vita, al pari delle statistiche degli altri paesi europei.

Introdurre qualsiasi discriminazione del diritto alla genitorialità, come indicato dall'articolo 30, fondata su modi di essere dei singoli genitori è anticostituzionale.

Ciò che va valutato nei procedimenti giudiziari di affido, non sono le caratteristiche psicologiche e personologiche dei genitori ma le pratiche concrete e fattuali della cura, documentate con la storia familiare all'interno dei contesti socioeconomici di appartenenza. Storia da cui risulti il rispetto dei diritti positivi del minore ovvero: lo sviluppo, il benessere, la salute, la protezione da abusi e maltrattamenti, unitamente all'ascolto e al rispetto della sua volontà.

Risulta, di conseguenza, in contrasto con i principi costituzionali una certa prassi psicologica che, in tema di competenza genitoriale, sviluppa una metodologia imperniata sui modi di essere delle persone e sull'*hic et nunc* dell'osservazione psicologica (nel breve e talvolta decontestualizzato ambito della valutazione giudiziaria), ignorando invece la storia della cura o dell'incuria e delle capacità o incapacità genitoriali, espresse e documentate nel tempo attraverso le diverse fasi dello sviluppo del minore.

Su questo punto della storia della cura ricordiamo i passi nevralgici dell'ordinanza di Cassazione n. 16084/25:

> "Orbene, la Corte territoriale ha errato nell'omettere di apprezzare, al fine di statuire sulle modalità di esercizio del diritto di visita, l'incidenza di queste circostanze di fatto e di queste determinazioni, non smentite da alcuna positiva emergenza, sia in relazione alla gravità della compromissione della relazione familiare del Co. An., a seguito delle violenze accertate, che al pregiudizio che ciò può comportare per il minore, e conseguentemente, ha errato nel prendere in esame esclusivamente gli esiti degli incontri svolti in "spazio neutro" e la relazione positiva instaurata in questa specifica situazione tra il padre ed il minore per come riferita nella relazione. Orbene, questa circostanza, sicuramente apprezzabile nell'interesse del bambino ad instaurare, coltivare, migliorare e consolidare un proficuo rapporto affettivo e relazionale con il padre in un quadro di bigenitorialità, andava tuttavia valutata - non atomisticamente, ma - nel quadro della relazioni familiari gravemente compromesse all'esito di accertati maltrattamenti, al fine di adottare la regolamentazione del diritto di visita più consona e proporzionata alla concreta fattispecie e all'interesse del minore, più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, anche mediante opportuni e mirati approfondimenti istruttori e l'individuazione di un percorso incrementativo progressivo coerente con i complessivi esiti istruttori".

Il profilo di personalità, nella maggioranza delle consulenze tecniche, è utilizzato come un contenitore in cui vengono inseriti aspetti del comportamento che, in realtà, non hanno alcuna rilevanza ai fini della configurazione di una disfunzionalità patologica, ammesso che ciascuno di noi possa avere, nell'ambito di un range di normalità, generiche difficoltà o tratti problematici.

Ciò che risulta anche particolarmente grave (oltre il fatto di essere ininfluenti sulle competenze genitoriali) è che tali giudizi, privi di fondamento scientifico, o meglio non inquadrabili in diagnosi asseverate, vengano utilizzati per giustificare il trattamento del minore e la sua separazione dal genitore preferito o collocatario (più frequentemente, per ragioni biologiche e storiche della cura, la madre). La traumaticità di un simile intervento emerge con evidenza solo recentemente nella giurisprudenza della Cassazione, che richiede almeno un bilanciamento tra i possibili traumi derivanti dalle diverse soluzioni, non essendo ancora presente una linea univoca sul tema, pur emergendo posizioni che considerano inammissibile alla radice il provvedimento di allontanamento del minore dal proprio domicilio per ragioni di 'conflitto/rifiuto genitoriale'.

7. I traumi da allontanamento a confronto con altri, nella valutazione giudiziaria

Per l'allontanamento forzato del minore dalla residenza abituale o dal genitore con cui vive in condizioni ordinarie, la giurisprudenza di legittimità richiede, come si è visto, un imminente pericolo per la vita o l'incolumità fisica del minore come unico presupposto idoneo a giustificare un intervento immediato e rigoroso.

La violazione di tale principio, attuata senza un pericolo reale e attuale, può determinare un trauma grave per il minore e confliggere con il principio del suo superiore interesse.

È consolidato il principio che la decisione di allontanare un minore dalla sua residenza e dal genitore di riferimento deve essere gravata da motivazioni eccezionali, e la mancanza di un immediato pericolo di vita può rendere illegittimo il provvedimento.

La Cassazione finora non ha affrontato però il tema sulla congruità scientifica delle misure di allontanamento rispetto alla salute del minore, limitandosi a fare una valutazione comparativa dei traumi da mancata bigenitorialità a confronto con il diritto del minore al mantenimento dello *status quo* relazionale e abitativo.

Manca comunque in queste sentenze una presa di posizione netta, che dovrebbe portare ad affermare che, mancando i presupposti di un intervento urgente, i bambini 'non si toccano e non si traumatizzano' e che soprattutto il conflitto genitoriale e il rifiuto di un genitore (ancor più se motivato da una storia di maltrattamento assistito o diretto) non possono essere affrontati con rimedi estremi definiti residuali, traumatici, fuori dello Stato di diritto.

Di seguito si richiamano alcune pronunce della Corte di cassazione dalle quali emerge la censura di valutazioni consulenziali apodittiche e non adeguatamente motivate, nonché l'esigenza di un accertamento rigoroso in ordine ai traumi conseguenti alla modifica delle condizioni di vita del minore. La giurisprudenza di legittimità ribadisce che il giudice è tenuto a verificare puntualmente i fatti allegati e a procedere a una valutazione comparativa e concreta degli effetti delle diverse soluzioni sull'equilibrio psicologico del minore.

La Corte di cassazione ha più volte ribadito la necessità di circoscrivere l'allontanamento dei minori alle ipotesi di accertata condotta dei genitori gravemente pregiudizievole per i figli, prevedendo che venga compiuta approfondita istruttoria sul punto e garantito il diritto di difesa.

In tale prospettiva, occorre ponderare il trauma immediato derivante dall'allontanamento dal genitore di riferimento con il possibile pregiudizio connesso alla compromissione del rapporto con l'altro genitore, evitando di attribuire carattere assoluto al principio di bigenitorialità, che deve sempre essere declinato alla luce dell'interesse del minore.

Ordinanza Cassazione civile, sezione I, 16 maggio 2019, n. 13274

"La sentenza di appello non sviluppa adeguate e convincenti argomentazioni sull'inidoneità della madre all'affidamento, in una situazione di forte criticità dei rapporti tra la madre ed i servizi sociali; [...] La decisione impugnata non spiega dunque per quale ragione l'affidamento in via esclusiva al padre, previo collocamento temporaneo dello stesso in una comunità o casa-famiglia, costituirebbe l'unico strumento utile ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed ad assicurare al medesimo assistenza e stabilità affettiva, sempre nell'ottica di assicurare l'esercizio del diritto del minore ad una effettiva bigenitorialità".

Corte d'appello di Roma, sezione minorenni, decreto n. 2/2020

La Corte d'Appello di Roma ha annullato il provvedimento di primo grado del Tribunale per i Minorenni di Roma che aveva disposto l'allontanamento coattivo del figlio dalla madre sulla base dell'accusa di alienazione parentale e di conseguenza la sospensione della responsabilità genitoriale. La Corte d'Appello ha ritenuto che l'allontanamento coattivo non fosse conforme al benessere del bambino e ha confermato la sospensione della responsabilità genitoriale con revoca dell'allontanamento.

Ordinanza Cassazione civile, sezione I, 17 maggio 2021, n. 13217

"Considerando altresì il profilo, palesemente trascurato dalla stessa Corte di merito, afferente alle conseguenze sulla minore del c.d. "super-affido" della minore al padre in ordine alla conseguente rilevante attenuazione dei rapporti con la madre in un periodo così delicato per lo sviluppo fisio-psichico della bambina".

Ordinanza Cassazione civile, sezione I, 24 marzo 2022, n. 9691

"La misura estrema di allontanamento può recidere "in modo irreversibile ogni rapporto giuridico, morale ed affettivo con il figlio" e che è necessaria la verifica, in applicazione del superiore interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri un limite nella necessità di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale aveva sempre vissuto".

Ordinanza Cassazione civile, sezione I, 6 luglio 2022, n. 21425

"Invero, la corte d'appello, come anche il tribunale (per quanto è descritto del relativo provvedimento nel decreto oggi impugnato), ha del tutto omesso di considerare quali potrebbero essere le ripercussioni sull'assetto cognitivo delle minori di una brusca e duratura sottrazione delle stesse dalla relazione familiare con la madre, con la la-

cerazione delle corrispondenti consuetudini di vita. Né può essere sottaciuto, come evidenzia anche parte della dottrina, che ogni decisione che si ponga il problema se privilegiare l'interesse del minore in prospettiva futura, al prezzo di produrgli una sofferenza immediata, deve compiere un difficilissimo bilanciamento: la scelta della prospettiva futura può essere ragionevolmente privilegiata solo se è altamente probabile che dia esito positivo nel lungo periodo e al tempo stesso dalla scelta opposta deriverebbe un danno elevato; e, per di più, è necessario che la sofferenza nel breve periodo appaia superabile senza lasciare strascichi troppo traumatici.

2.6.6. Nel caso concreto, il provvedimento impugnato denota una visione parziale del migliore interesse del minore, perché non affronta in alcun modo la questione della sottrazione improvvisa delle due bambine (di quasi 11 anni, ormai, la prima; di circa 5 la seconda) alla madre che, finora, ha significativamente contribuito alla loro crescita, accudendole costantemente. In proposito, le statuizioni del decreto impugnato sono connotate da un'evidente *contradictio in terminis*, nelle parti in cui, da un lato, tendono ad escludere preoccupazioni riguardanti la gestione paterna in quanto la rete familiare del C. (la cui idoneità genitoriale, peraltro, come si è già detto, è solo apoditticamente affermata) consentirebbe il superamento di eventuali problemi, e dall'altro omettono di affrontare compiutamente il problema del maggior attaccamento alla madre, tutto da verificare, non giustifica affatto la grave ed unilaterale decisione assunta, senza che ne ricorressero precisi presupposti anche autorizzativi e non può essere superata (...), dal rinvenimento di un lavoro o da una sistemazione abitativa della T. in (...)"), la questione, pur sollevata nel reclamo, dei potenziali traumi che le stesse minori potrebbero patire a seguito di un brusco e duraturo distacco dalla madre, fatto che potrebbe ingenerare in queste ultime esiti dannosi imprevedibili sotto il profilo psico-cognitivo".

Ordinanza Cassazione civile, sezione I, 8 febbraio 2024, n. 3576

"E, in particolare, deve tenersi in conto che il minore ha diritto non solo a che sia preservata la propria relazione con il genitore non convivente - meglio con entrambi i genitori, tranne che non siano gravemente e irrimediabilmente inadeguati - ma ha anche diritto al rispetto della propria sfera di autodeterminazione, in misura crescente ma mano che matura l'età del discernimento, e a che non si adottino indebitamente misure coercitive, quale l'allontanamento forzato dal genitore con cui vive, specie ove si possa ricorrere ad altre misure che promuovano la collaborazione tra tutte le parti interessate, poiché l'art. 8 Convenzione Edu non autorizza i genitori a far adottare misure pregiudizievoli per la salute e lo sviluppo del minore (in arg. v. Corte Edu, 02/211/2010, *Piazzi c. Italia*; 17/13/2013 *Santilli c. Italia*; 17.11.2015, *B. c. Italia*; Grande Camera 01/09/2019 Strand Lobbe)".

Ordinanza Cassazione civile, sezione I, 11 luglio 2024, n. 19103

"La Corte di merito, così disponendo, non si è attenuta ai sopra ricordati principi, ribaditi, come si è detto, anche dalla Corte EDU, secondo cui deve essere adotta-

ta la massima cautela quando si ricorre alla coercizione in questo delicato ambito, mentre, per l'appunto, nella specie è mancata la preventiva e necessaria valutazione comparativa degli effetti di un cambiamento tanto drastico e tanto osteggiato dalla bambina, per ciò stesso coercitivo. La Corte di merito dovrà, pertanto, procedere al riesame dei fatti, tenuto conto dei suesposti principi, se del caso mediante approfondimento istruttorio anche con l'ausilio di esperti, con riferimento alla necessità/opportunità di una gradualità o proporzionalità delle misure da disporre a tutela della minore, considerando ogni profilo di rilevanza peculiare del caso concreto".

Ordinanza cassazione civile, I sezione, 22 novembre 2025, n. 30767

In questa ordinanza si censurano e rigettano le decisioni della Corte d'Appello di Milano sul caso perché è mancato l'accertamento dei fatti (violenza domestica e sessuale), risultando presenti ma del tutto insufficienti e apodittiche le valutazioni delle consulenze tecniche. Si leggono pertanto tutte le statuizioni ascientifiche dell'alienazione parentale con il conseguente dispositivo di allontanamento dalla madre e un non meglio precisato, ma sicuramente allarmante, trattamento di bonifica dei minori fatte proprie dalla Corte di appello, che afferma: "Si tratta di un elemento di assoluto rilievo in quanto attesta che L. e .N., allontanati dall'abitazione e dall'influenza della madre e collocati in un ambiente neutrale, sono riusciti a recuperare un processo identitario in precedenza ostacolato dalle pesanti interferenze materne che inevitabilmente li hanno condizionati, esponendoli al rischio di evoluzione patologica del sé evidenziato dalla valutazione psicodiagnostica del 2021 e, ancor prima, dalla CTU del 2018 che già metteva in luce importanti disturbi psicopatologici della So. con correlata alterazione della capacità di giudizio e chiusura affettiva i cui effetti negativi si riverberavano sul funzionamento dei figli. In tale complessivo contesto risulta di tutta evidenza che è assolutamente necessario, a tutela dell'interesse dei minori, mantenere la mediazione dell'Ente nel rapporto genitori-figli onde evitare che gli importanti risultati di "bonifica" dell'assetto psicologico dei minori raggiunti col percorso comunitario vengano vanificati dalla riapertura del conflitto genitoriale, mai sopito e tuttora presente nelle continue recriminazioni della So. contro il Vi. riemerse anche nella relazione del 3.04.2024 con accuse di comportamenti minatori e violenti asseritamente dal predetto posti in essere contro la reclamante".

Ordinanza Cassazione civile, I sezione, 10 dicembre 2025, n. 32058

"La pronuncia di decadenza del genitore malevolo dalla responsabilità genitoriale e l'allontanamento del minore dalla sua residenza, quali misure estreme che recidono ineluttabilmente ogni rapporto, giuridico, morale ed affettivo con il figlio, essendo necessaria la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell'esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale aveva sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita".

"Venendo, dunque, all'ultima questione (oggetto dei motivi di ricorso quarto e sesto) e cioè al fatto che la Corte d'appello avrebbe omesso l'esame di un fatto decisivo laddove avrebbe mancato di valutare gli effetti sul minore del disposto collocamento presso il padre - quindi in un contesto familiare a sé sconosciuto posto che sino ad allora N. aveva sempre vissuto con la madre e con il fratello – né il trauma allo sviluppo fisico-cognitivo del minore, undicenne ed affetto da spettro dell'autismo, rappresentato dall'ablazione repentina della figura materna dalla sua vita, così compiendo una valutazione del tutto apodittica circa la rispondenza del deciso regime di affido al preminente interesse del minore che non contemplava neppure i rischi connessi ad un drastico quanto per lui incomprensibile sradicamento dal proprio ambiente e dai propri affetti, tanto più considerata la patologia da cui è affetto, reputa il Collegio che il ricorso sia fondato".

"Se è evincibile - alla luce anche di quanto s'è detto sugli altri motivi di censura – che la Corte d'appello ha deciso nel senso indicato avendo ritenuta accertata una indisponibilità di collaborazione della madre con gli operatori sociali coinvolti, non è invece evincibile, in quanto non motivato, per quale ragione secondo il giudice di secondo grado fosse da ritenersi corrispondente al preminente interesse del minore un affido «super esclusivo» al padre con collocamento presso il medesimo e conseguente assegnazione della casa coniugale e degli arredi: ovvero non solo uno sradicamento netto e repentino del minore dal contesto di vita fino a quel momento conosciuto, ma l'imposizione della convivenza con una figura parentale a proposito delle cui capacità genitoriali e del cui rapporto affettivo in concreto esistente con il bambino lo stesso giudice nulla dice".

Ordinanza Cassazione civile, sezione I, 22 gennaio 2026, n. 1448

"La pronuncia in materia di responsabilità genitoriale richiede che la valutazione del giudice del merito riposi su fatti concreti e che gli elementi indiziari eventualmente utilizzati nel ragionamento inferenziale abbiano il carattere della gravità, della precisione e della concordanza (Cass. 32004/2025). Inoltre, quando a detti provvedimenti limitativi si accompagna il provvedimento di allontanamento del minore dalla famiglia, si incide sul diritto del minore di vivere nella propria famiglia, e sul diritto dovere dei genitori di prendersi cura dei propri figli e di operare delle scelte educative, sia pure nel rispetto delle inclinazioni ed aspirazioni del figlio stesso".

8. La Kaiden's law, un esempio pratico sul piano legislativo per mettere al riparo i bambini da interventi traumatici[94]

La *Kayden's Law* del 2022 si è ispirata negli Stati Uniti, all'omicidio di una bambina di 7

94 Tratto da E. Reale, *US - Kayden's Law, 16 marzo 2022. Come i bambini vanno protetti dai padri violenti, P*ersona e danno del 8 aprile 2022, https://www.dirittiinmovimento.it/come-i-bambini-vanno-protetti-dai-padri-violenti-elvira-reale/.

anni avvenuto circa quattro anni prima. La vicenda si iscrive in quel contesto definito nei tribunali di 'elevata conflittualità', sottovalutando in esso la violenza domestica. In questa vicenda, il padre separato ha colpito la figlia, di sette anni, in testa con un peso, poi l'ha soffocata con un sacchetto di plastica e ha lasciato un biglietto sul suo corpo dicendo che la madre e il suo attuale compagno "avevano quello che meritavano".

Omicidi di bambini da parte di padri separati si verificano purtroppo anche in Italia, tra questi il caso più conosciuto è quello di Federico Barakat ucciso dal padre durante una visita protetta. La *Kayden's Law* fa parte di un pacchetto di misure che riguardano la violenza domestica contro le donne e costituisce precisamente il titolo XV (*Title XV - Keeping Children Safe from Family Violence*) dell'*Atto di ri-autorizzazione sulla violenza contro le donn*e (*The Reauthorization of the Violence Against Women Act*) firmata da Joe Biden il 16 marzo 2022. La lettura del titolo XV dell'Atto è di notevole interesse per il dibattito in corso nel nostro paese centrato sulle vicende che colpiscono le donne che denunciano i partner per abusi e violenze perpetrate contro di loro e i loro figli (maltrattamento diretto o assistito).

Si tratta del fenomeno della vittimizzazione secondaria, censurata dalla Convenzione di Istanbul, delle donne vittime di violenza ad opera dei nostri tribunali civili e penali.

Nell'impianto della *Kayden's Law* abbiamo una prima parte che riguarda i risultati rilevati dalla ricerca sul tema della connessione tra violenza domestica (IPV, *Intimate Partner Violence*, violenza del partner intimo) e violenza sui minori.

I dati riportati nel titolo XV indicano che i tribunali sottovalutano le accuse di abuso e di abuso sessuale in famiglia. Per l'abuso sessuale, in particolare, i tribunali non credono alle donne e non credono alle donne che ne fanno denuncia sulla scorta dei riferiti dei figli/e e sulla scorta di condotte atipiche e post-traumatiche dei minori. In aggiunta, in questi casi quando le donne sono accusate di alienazione dai loro partner, perdono la custodia dei figli che vengono affidati in maniera rischiosa ai padri denunciati.

Dai dati emerge che gli operatori della giustizia e i consulenti non sono formati su queste tematiche e spesso veicolano pregiudizi sul rapporto madre-figli aderendo a teorie ascientifiche. In particolare, dato per noi in Italia molto importante, è che la specializzazione in psicologia forense (che in Italia comprende molti appartenenti alla classe psicologica e medica chiamati dai tribunali ad occuparsi di questi casi come consulenti) non deve costituire titolo formativo valido per affrontare i casi di violenza domestica.

Dai dati generali, riportati nel titolo XV dell'Atto di ri-autorizzazione sulla violenza contro le donne, segnaliamo a nostra volta i seguenti dati:

1) ogni anno circa un bambino su 15 è esposto a violenza domestica.
2) La maggior parte degli abusi sui minori è perpetrata in famiglia e da un genitore. La violenza intima del partner e gli abusi sui minori si sovrappongono nelle stesse famiglie a tassi compresi tra il 30 e il 60 per cento. Il rischio di abuso di un bambino aumenta dopo che un autore di violenza si separa dal partner, anche

quando l'autore non ha precedentemente abusato direttamente del bambino. I bambini che hanno assistito alla violenza domestica (del partner intimo) hanno circa quattro volte più probabilità di subire maltrattamenti diretti rispetto ai bambini che non sono stati testimoni di violenza domestica.

3) Più del 75% degli abusi sessuali su minori è perpetrato da un familiare o da una persona nota al minore. I dati del Dipartimento di giustizia mostrano che i membri della famiglia sono nel 49% dei casi, quasi la metà dei casi, gli autori di aggressioni sessuali su minori di età inferiore ai 6 anni.

4) La ricerca suggerisce che l'esposizione di un bambino a un maltrattante è tra i più forti indicatori del rischio di vittimizzazione per l'abuso sessuale intrafamiliare. Uno studio ha rilevato che le bambine con padri che maltrattano le loro madri avevano una probabilità 6,5 volte maggiore di sperimentare l'abuso sessuale padre-figlia rispetto alle bambine che non avevano contatti con i padri che erano stati violenti con le loro madri.

5) L'abuso sui minori è un grave problema di salute pubblica negli Stati Uniti. I costi finanziari totali, associati a un solo anno di casi confermati di maltrattamento sui minori, inclusi abusi fisici, abusi sessuali, abusi psicologici e abbandono, comportano un costo annuale di $ 124.000.000.000 per l'economia degli Stati Uniti, ovvero circa l'1% del prodotto interno lordo degli Stati Uniti.

6) La ricerca empirica indica che i tribunali non danno credito regolarmente alle accuse di abusi fisici e sessuali su minori quando tali accuse vengono sollevate in casi di affidamento dei figli. I tribunali hanno ritenuto credibili meno di un quarto delle affermazioni che indicano il padre come autore di abusi fisici o sessuali su un bambino. Là dove i padri sono stati segnalati all'autorità giudiziaria come autori di abuso sui minori, questi hanno accusato le madri di alienazione; in questi casi i tribunali hanno ritenuto valide solo una denuncia di abusi sessuali su 51. Una ricerca indipendente indica al contrario che le accuse di abusi sessuali su minori sono credibili tra il 50 e il 70 percento delle volte.

7) La ricerca empirica mostra che ai presunti o noti genitori abusivi viene spesso concesso dai tribunali l'affidamento o le visite non protette. Circa un terzo dei genitori accusati di aver commesso abusi sui minori ha avuto l'affidamento al posto del genitore protettivo che ha denunciato l'abuso, mettendo così i bambini a rischio continuo.

8) I ricercatori hanno documentato quasi 800 omicidi di bambini negli Stati Uniti dal 2008 commessi da un genitore divorziato o separato. È noto che più di cento di questi omicidi di bambini si sono verificati dopo che un tribunale ha ordinato contatti padre figlio, dopo che il padre era stato indicato dalla madre come violento e pericoloso.

9) Teorie scientificamente infondate che considerano le accuse di abuso delle

madri come pretestuose, infondate o strumentali al fine di minare il rapporto padre-figli sono spesso applicate nei tribunali della famiglia per minimizzare o negare le segnalazioni di abusi. Molti esperti che testimoniano contro le accuse di abuso non hanno esperienza nel tipo pertinente di presunto abuso, basandosi invece su teorie infondate e non dimostrate.

10) I giudici che presiedono casi di affidamento che coinvolgono denunce di abusi sui minori, abusi sessuali su minori e violenza domestica sono raramente tenuti a ricevere una formazione su questi argomenti e la maggior parte degli Stati non ha stabilito standard per tale formazione.

Nelle finalità seguenti indicate dalla *Kayden's Law* si chiarisce che l'obiettivo dei tribunali deve essere la sicurezza dei minori, non sottovalutando la violenza domestica, connessa al maltrattamento sui minori, dando il giusto valore alle denunce delle donne e assumendo procedure conseguenti di tutela quali l'emissione di ordini di protezione.

1) Aumentare la priorità data alla sicurezza dei minori in qualsiasi procedimento giudiziario in materia di divorzio, separazione, visita, paternità, mantenimento dei figli, ordine di protezione civile o affidamento familiare che incida sulla custodia e la cura dei minori;
2) rafforzare le capacità dei tribunali di: (A) riconoscere e giudicare le accuse di violenza domestica e abusi sui minori sulla base di prove valide e ammissibili; e (B) inserire ordini che proteggano e riducano al minimo il rischio di danni ai bambini;
3) garantire che il personale professionale coinvolto in casi contenenti violenza domestica o denunce di abusi sui minori riceva una formazione adeguata sul trauma e culturalmente appropriata sulle dinamiche, i segni e l'impatto della violenza domestica e degli abusi sui minori, compresi gli abusi sessuali sui minori.

Infine, la *Kayden's Law* mette in chiaro oltre quello che un tribunale deve fare, anche tutto quello che un tribunale non può fare. Il tribunale allora deve garantire che i consulenti siano formati nella specifica materia della violenza domestica e non nel generico ambito forense; deve garantire soprattutto l'assunzione di un punto di vista che tenga conto dell'interesse del minore a non essere sottoposto a traumi, quando si prevede di allontanarlo da un genitore accudente, non violento e con cui il minore dichiara di voler vivere, per permettere all'altro genitore di accedere al minore o migliorare la sua relazione con il figlio:

"(A) "la perizia di un professionista nominato dal tribunale o esterno in relazione al presunto abuso può essere ammessa solo se il professionista possiede una comprovata competenza ed esperienza clinica nel lavorare con le vittime di violenza domestica o di

abusi sui minori, compresi gli abusi sessuali su minori, ovvero non solo di natura forense;

(B) (i) un tribunale non può, al solo fine di migliorare una relazione carente con l'altro genitore di un bambino, rimuovere il bambino da un genitore o da una parte in causa—che è competente, protettivo e non violento fisicamente o sessualmente;

(ii) un tribunale non può, al solo fine di migliorare una relazione carente con l'altro genitore di un bambino, limitare i contatti tra il bambino e un genitore o parte in causa—che è competente, protettivo e non violento fisicamente o sessualmente;

(iii) un tribunale non può disporre un trattamento di ricongiungimento, a meno che non vi sia una prova generalmente accettata e scientificamente valida della sicurezza, efficacia e valore terapeutico del trattamento di ricongiungimento;

"(iv) un tribunale non può ordinare un trattamento di ricongiungimento basato sull'allontanamento di un figlio da un genitore con cui il figlio è legato;

(v) qualsiasi ordine volto a porre rimedio alla resistenza di un bambino ad avere contatti con un genitore violento o abusante riguarda principalmente il comportamento di quel genitore prima di ordinare all'altro genitore del bambino di adottare misure per migliorare potenzialmente la relazione con il genitore verso cui il bambino manifesta rifiuto".

Nei percorsi legislativi di altri Paesi, volti ad arginare i danni derivanti dall'allontanamento traumatico dei minori, spesso ricondotto al costrutto della Pas/Ap, e in particolare nel contesto europeo, si segnala che il governo spagnolo ha avviato, il 6 maggio 2026, l'iter parlamentare per l'approvazione della proposta di riforma della *Ley Orgánica 8/21 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.* (Lopivi). La proposta introduce il divieto espresso di utilizzare nei procedimenti giudiziari la cosiddetta *síndrome de alienación parental* (Sap), qualificata come priva di base scientifica. In sintesi, gli articoli principali prevedono: (i) una modifica delle disposizioni sull'interesse superiore del minore, con criteri più vincolanti per il giudice; (ii) l'obbligo generalizzato di ascolto del minore in tutti i procedimenti che lo riguardano; (iii) una norma di esclusione che vieta l'invocazione e l'uso della Sap o di teorie analoghe come base probatoria; (iv) il rafforzamento delle garanzie nei procedimenti di affidamento in presenza di violenza familiare; (v) obblighi formativi e linee guida per operatori giudiziari e servizi sociali. Nel complesso, l'intervento mira a orientare le decisioni verso parametri più oggettivi e centrati sulla tutela effettiva del minore.

Sempre in Spagna, alcuni mesi prima, è stato approvato il 30 settembre 2025 un importante progetto di legge, l'*Anteproyecto de ley orgánica de medidas en materia de violencia vicaria*. Il progetto di legge, per la prima volta, classificherà la violenza vicaria (o indiretta) come reato specifico, introducendola espressamente nell'ordinamento giuridico. La legge la definisce come una violenza perpetrata dal partner o dall'ex partner per "causare dolore o sofferenza alle donne", colpendo i loro figli, i minori sottoposti alla loro tutela, ma estendendosi anche ad altri familiari presi di mira con la medesima finalità di arrecare sofferenza.

9. Alcuni casi della Cedu

Sulla linea della *Kaiden's La*w segnaliamo due risposte del governo italiano alla Cedu che aveva accolto i ricorsi dei padri sull'inerzia del tribunale italiano a garantire l'accesso ai figli.

- La causa *R.B. e M. c. Italia* – prima sezione – sentenza 22 aprile 2021 (ricorso n. 41382/19): "Il Governo considera che l'allontanamento del minore dalla madre o il suo collocamento in un istituto non fossero misure che potevano essere inflitte unicamente allo scopo di garantire la messa in atto del diritto di visita del ricorrente. Di conseguenza, il Governo ritiene che la decisione della corte d'appello sia stata presa nell'interesse del minore".
- La causa *Al.K. c. Italia* – prima sezione – sentenza 24 giugno 2021 (ricorso n. 40910/19): "Il Governo argomenta, inoltre, che le decisioni interne sono state prese nell'interesse del minore, e ritiene che la cessazione improvvisa della relazione tra il bambino e la madre con la quale vive avrebbe costituito, per un bambino di meno di cinque anni, un trauma che non può essere inflitto al solo scopo di assicurare l'effettività degli incontri con suo padre".

Le risposte del Governo in questi due casi riportati sono state corrette e, secondo noi, non meritevoli di censure; riteniamo tuttavia che il tribunale non abbia adeguatamente preso in considerazione la violenza nei procedimenti in esame, circostanza che, se valutata, non avrebbe in alcun modo giustificato l'attivazione di una procedura di infrazione da parte della Corte Edu, la quale attualmente mostra particolare attenzione alle carenze di tutela nei confronti dei minori vittime di violenza domestica.

10. L'allontanamento forzoso del minore può costituire un profilo di maltrattamento istituzionale e comunque una violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu)

L'allontanamento forzoso di un minore dalla famiglia d'origine, disposto ed eseguito in assenza di un pericolo attuale e concreto per la sua integrità psico-fisica o fondato esclusivamente sulla conflittualità genitoriale, si pone in contrasto con i principi di necessità ed *extrema ratio* che regolano l'intervento pubblico in materia di protezione dell'infanzia. In tali ipotesi, l'esercizio del potere autoritativo da parte dei servizi sociali o delle forze dell'ordine, chiamati quali ausiliari dell'intervento giudiziario ai sensi dell'articolo 68 del Codice di procedura civile, rischia di degenerare in una forma di maltrattamento istituzionale, penalmente rilevante ai sensi dell'articolo 572 del Codice penale, qualora le condotte risultino traumatiche e produttive di una sofferenza psichica apprezzabile nel minore affidato alla loro autorità.

Condizioni di maltrattamento istituzionale

Il minore

- non è in pericolo attuale o concreto;
- vive in una famiglia (anche monoparentale) adeguata e accudente;
- si oppone attivamente all'allontanamento.

La conflittualità genitoriale, sostenuta per di più dal costrutto dell'alienazione non

giustifica l'allontanamento coattivo del minore, se non accompagnata da:

- pregiudizio concreto e attuale;
- danno attuale o altamente probabile/imminente;
- impossibilità di misure meno invasive.

Il minore, inoltre

- ha età e capacità di discernimento;
- esprime in modo coerente e persistente il rifiuto;
- non è sotto minaccia, né in stato di pericolo.

Le condotte forzose messe in atto da soggetti istituzionali producono:

- sofferenza psichica;
- regressioni comportamentali;
- trauma psichico e relazionale.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha costantemente affermato che la separazione di un minore dai genitori costituisce una grave ingerenza nel diritto al rispetto della vita familiare garantito dall'articolo 8 della Convezione europea dei diritti dell'uomo, ammissibile solo in presenza di ragioni "pertinenti e sufficienti" e di un pregiudizio concreto per il minore, non essendo sufficiente la mera disfunzionalità del contesto familiare o l'elevata conflittualità tra i genitori (Cedu, *Kutzner c. Germania*, 26 febbraio 2002).

Corte Edu, Kutzner c. Germania, 26 febbraio 2002[95]

La Corte, in questa sentenza esemplificativa, ha ritenuto che la Germania avesse violato l'articolo 8 della Cedu (*Diritto al rispetto della vita privata e familiare*) nel sottrarre ai genitori la responsabilità genitoriale e collocare le loro figlie in famiglie affidatarie senza un'adeguata valutazione delle alternative meno drastiche. In particolare, l'interferenza con la vita familiare non è stata proporzionata al fine perseguito, perché non è stata considerata in modo aggiornato e approfondito la situazione familiare complessiva e la possibilità di ricostruire relazioni genitorefiglio. La Corte ha sottolineato che la rimozione dei figli dai genitori e la limitazione dei contatti devono essere giustificate da motivazioni ben fondate e basate su un esame concreto dei fatti, inclusa la considerazione di misure di supporto e visite progressivamente più ampie. L'interesse superiore del minore richiede la ricerca di soluzioni che favoriscano la conservazione dei legami familiari, salvo rischi reali e significativi per il benessere del minore.

95 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60163

Paragrafi 77-82. "La Corte osserva che, nel caso di specie, non solo i bambini sono stati separati dalla loro famiglia d'origine, ma sono stati anche collocati in famiglie affidatarie separate e non identificate, e ogni contatto con i loro genitori è stato interrotto per i primi sei mesi. Inoltre, i bambini stessi non sono mai stati ascoltati dai giudici. La Corte rileva inoltre che gli elementi contenuti nel fascicolo mostrano che ai ricorrenti sono stati concessi diritti di visita solo dopo aver presentato ricorso al tribunale, e che tali visite sono state nella pratica sistematicamente ostacolate dall'Ufficio per la gioventù di Bersenbrück, inizialmente limitate a un'ora al mese in presenza di otto persone estranee alla famiglia, prima di essere aumentate a due ore al mese (con i nonni autorizzati a visite una volta ogni due mesi) per decisione del Tribunale della tutela di Osnabrück del 9 ottobre 2000.

Considerata la tenera età dei bambini, tale interruzione dei contatti e tali restrizioni ai diritti di visita potevano solo portare a un aumento dell'alienazione dei bambini dai genitori e tra di loro. Non si può affermare che la questione sia stata risolta, poiché i ricorrenti hanno contestato costantemente non solo il collocamento dei bambini in famiglie affidatarie, ma anche le restrizioni ai diritti di visita; sarebbe ingiusto criticarli per aver utilizzato le procedure offerte dai tribunali nazionali per avere almeno la possibilità di vedere i figli.

Tenuto conto di tutte queste considerazioni, la Corte ritiene che, sebbene le ragioni addotte dalle autorità e dai tribunali nazionali fossero rilevanti, esse non erano sufficienti a giustificare un'ingerenza così grave nella vita familiare dei ricorrenti. Nonostante il margine di apprezzamento riconosciuto alle autorità nazionali, l'ingerenza non era proporzionata agli scopi legittimi perseguiti. Di conseguenza, vi è stata una violazione dell'articolo 8 della Convenzione".

In particolare, la Corte Edu ha escluso che difficoltà educative, sociali o relazionali possano giustificare, di per sé, misure così invasive, imponendo allo Stato l'obbligo di privilegiare interventi di sostegno meno afflittivi (Cedu, *Wallová e Walla c. Repubblica Ceca*, 26 ottobre 2006; *Saviny c. Ucraina*, 18 dicembre 2008).

Corte Edu, Wallová e Wall v. Repubblica Ceca, 26 ottobre 2006[96]

La Corte ha stabilito che l'allontanamento definitivo di un bambino dalla madre per affidarlo ad una famiglia adottiva può costituire una violazione dell'articolo 8 della Cedu (*Diritto al rispetto della vita familiare*), se non sussistono gravi motivi concreti e attuali che giustifichino tale misura estrema. In questo caso la Corte ha ritenuto che il procedimento interno non avesse adeguatamente esplorato soluzioni meno drastiche e che le autorità non avessero bilanciato correttamente l'interesse del minore a mantenere i legami familiari.

96 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-77713.

Corte Edu, Saviny c. Ucraina, 18 dicembre 2008[97]

Anche in questa sentenza la Corte ha ritenuto violato l'articolo 8 della Cedu laddove l'interferenza nelle relazioni familiari – in particolare il collocamento del bambino in affidamento o struttura senza un esame completo e aggiornato del caso – non risultava proporzionata ai fini legittimi perseguiti. La decisione delle autorità nazionali non era sufficientemente motivata e non aveva considerato misure alternative al collocamento permanente, trascurando la possibilità di mantenere la relazione genitorefiglio compatibilmente con la protezione del minore.

Paragrafi 49-50. "La Corte ribadisce che, nonostante il margine di apprezzamento riconosciuto alle autorità nazionali nel disporre l'affidamento di un minore alla pubblica assistenza, la rottura dei legami familiari equivale a recidere il bambino dalle proprie radici e può essere giustificata solo in circostanze del tutto eccezionali. Una decisione di tale natura deve pertanto essere sorretta da considerazioni particolarmente solide e rilevanti nell'interesse del minore, ed è onere dello Stato dimostrare che sia stata effettuata un'attenta valutazione dell'impatto della misura di protezione sia sui genitori sia sul minore. In particolare, laddove la decisione sia giustificata dalla necessità di proteggere il minore da un pericolo, l'esistenza di tale pericolo deve essere effettivamente accertata."

Paragrafo 59. "La Corte rileva inoltre che in nessuna fase del procedimento i bambini (tra cui O.S., che aveva tredici anni quando il procedimento di primo grado era ancora pendente nel dicembre 2004) sono stati ascoltati dai giudici e che, in attuazione del provvedimento di allontanamento, non solo i minori sono stati separati dalla loro famiglia d'origine, ma sono stati anche collocati in istituzioni diverse. Due di loro vivono inoltre in un'altra città, lontano da Romny, dove risiedono i genitori e i fratelli, circostanza che rende difficile mantenere contatti regolari".

In entrambi i casi la Corte europea ha ribadito che:

- le misure che incidono gravemente sui rapporti tra genitore e figlio devono essere motivate con particolare rigore;
- devono essere valutate alternative meno drastiche prima di disporre l'allontanamento;
- l'interesse superiore del minore richiede un bilanciamento concreto e proporzionato delle circostanze specifiche.

L'interesse superiore del minore non può essere valutato in funzione della gestione del conflitto tra adulti, ma richiede un accertamento concreto del suo benessere emotivo e relazionale, comprensivo dell'ascolto effettivo del minore dotato di capacità di discernimento (Cedu, *Scozzari e Giunta c. Italia*, 13 luglio 2000). L'inosservanza sistematica della

97 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90360.

volontà del bambino, specie quando questi non versi in condizioni di rischio e sia adeguatamente accudito nel contesto familiare, e la reiterazione di separazioni forzose e collocamenti traumatici, possono trasformare l'intervento pubblico da strumento di protezione a fonte autonoma di pregiudizio, integrando una violazione dell'articolo 8 della Cedu (Cedu, *Strand Lobben e altri c. Norvegia* [GC], 10 settembre 2019[98]).

In tale prospettiva, anche sovranazionale, l'allontanamento forzoso di un minore non a rischio, imposto contro la sua volontà e giustificato esclusivamente dalla conflittualità genitoriale, può assumere rilievo non solo sul piano della responsabilità civile dello Stato, ma anche sotto il profilo penale, qualora le modalità operative e la reiterazione dell'intervento siano tali da cagionare una sofferenza psichica significativa al minore sottoposto all'autorità pubblica, configurando un abuso di funzione suscettibile di essere ricondotto alla nozione di maltrattamento istituzionale.

Il trauma derivante da allontanamenti ingiustificati del minore, disposti in assenza d**i** rischi gravi e attuali, costituisce un pregiudizio significativo, che deve essere attentamente valutato e ponderato dall'autorità procedente.

Tale trauma può produrre effetti psicologici comparabili a quelli riconducibili al maltrattamento istituzionale, configurando forme di vittimizzazione secondaria, rispetto alle quali il diritto internazionale e quello interno manifestano una crescente e consolidata attenzione. Ne consegue la necessità di una risposta sistemica dell'istituzione giudiziaria, anche attraverso i propri organi di autogoverno e formazione (Consiglio superiore della magistratura e Scuola superiore della magistratura), affinché, in materia di trattamento forzoso del minore**,** vengano definite e diffuse linee guida operative conformi agli ordinamenti sovranazionali e coerenti con le evidenze scientifiche provenienti dalla ricerca internazionale in ambito psicologico.

11. Conclusioni operative

1. Il minore deve sempre essere ascoltato come soggetto di diritto nelle questioni che lo riguardano. L'ascolto deve essere effettivo e sostanziale, e non meramente formale, in conformità alla Convenzione di New York del 1989, alla *Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori* e alla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione.
2. L'allontanamento forzato del minore dalla propria residenza abituale o dal genitore con il quale intrattiene il principale rapporto di riferimento affettivo è ammissi-

98 Nella sentenza *Strand Lobben e altri c. Norvegia*, la Cedu ha esaminato un caso nato da gravi difficoltà materne subito dopo il parto, che avevano giustificato l'intervento protettivo iniziale. Tuttavia, la Corte ha affermato che l'adozione senza consenso e la definitiva rottura del legame genitore-figlio costituiscono misure estreme, ammissibili solo in circostanze eccezionali. Le autorità devono perseguire, ove possibile, la riunificazione familiare e motivare in modo particolarmente rigoroso le decisioni che la impediscono. Nel caso concreto è stata riscontrata la violazione dell'art. 8 Cedu, per mancato esame aggiornato e proporzionato dell'evoluzione della situazione familiare prima di recidere definitivamente il rapporto. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-195909.

bile solo in presenza di un pericolo grave, concreto e attuale per la sua vita o la sua incolumità fisica o psichica, nel rispetto del principio del superiore interesse del minore (*Best interests of the child*).

3. Il conflitto tra i genitori non può, di per sé, giustificare l'allontanamento del minore dal proprio contesto abituale di vita, né l'interruzione della continuità relazionale con il genitore con il quale ha stabilmente convissuto, dovendo ogni decisione essere fondata su un accertamento concreto del suo superiore interesse.
4. Il trauma derivante da un allontanamento non adeguatamente giustificato, disposto in assenza di un rischio grave e attuale, costituisce un pregiudizio che l'autorità giudiziaria è tenuta a valutare espressamente, procedendo a un rigoroso bilanciamento tra le esigenze di protezione e il diritto del minore alla continuità affettiva, relazionale e ambientale.
5. Nei casi di maltrattamento, violenza domestica o violenza assistita, la tutela del minore impone l'allontanamento del genitore autore della violenza e non del minore o del genitore vittima, assicurando la continuità delle relazioni affettive protettive, in conformità agli obblighi derivanti dalla *Convenzione di Istanbul*, in particolare dall'articolo 31, nonché ai principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo**.**

Seconda parte, medico-psicosociale

L'inammissibilità del trattamento Pas/Ap[99]

1. Introduzione

I cosiddetti trattamenti di riunificazione genitoriale, genericamente indicati come *Parental alienation treatment* (Pat) derivano storicamente dalla teoria della Pas di Richard Gardner, oggi ampiamente contestata e priva di validazione scientifica. Tali trattamenti si fondano sull'ipotesi non dimostrata che il rifiuto di un bambino verso un genitore sia causato dal condizionamento dell'altro genitore (nella prassi, quasi sempre la madre).

Il modello operativo dei Pat prevede due fasi principali:

1. l'allontanamento coattivo del minore dal genitore di riferimento, disposto dall'autorità giudiziaria sulla base di consulenze o altro;
2. l'inserimento del bambino in programmi terapeutici coercitivi, spesso in condizioni di isolamento - cosiddetto *spazio neutro* - finalizzati al cosiddetto "decondizionamento" e al riavvicinamento forzato al genitore rifiutato.

Tali interventi presentano profili gravissimi di criticità scientifica, clinica, etica e giuridica: non si basano su diagnosi riconosciute, ignorano il trauma derivante dalla separazione forzata dal genitore di attaccamento e non dispongono di evidenze empiriche di efficacia. Al contrario, numerosi studi internazionali (Mercer, Dallam, Silberg, Meier, APSAC, *Leadership Council on Child Abuse & Interpersonal Violence*) segnalano che questi trattamenti sono potenzialmente o verosimilmente traumatici, soprattutto per bambini già vulnerabili, e possono produrre danni psicologici gravi e duraturi.

Le modalità operative dichiarate o auspicate dagli stessi promotori della Pas - inclusi isolamento, minacce, coercizione e alleanza tra potere giudiziario e potere terapeutico - risultano incompatibili con i principi etici delle professioni sanitarie, con gli standard dell'*A*merican psychological association e con i diritti fondamentali del minore, quali il diritto all'integrità psicofisica, al rispetto della propria volontà, a non subire trattamenti inumani o degradanti.

La letteratura scientifica più accreditata evidenzia inoltre che, in assenza di coercizione, molti bambini modificano spontaneamente nel tempo il loro atteggiamento verso il genitore rifiutato, quando non motivato da esperienze di maltrattamento e incuria, rendendo ingiustificata l'adozione di misure drastiche. Ne consegue che l'uso giudiziario della Pas/Ap e dei Pat non solo è privo di fondamento scientifico, ma può configurare una forma di negligenza professionale oltre che di maltrattamento istituzionale.

99 Questo paragrafo è tratto come adattamento dal lavoro di ricerca del Centro Studi Protocollo Napoli (comitato tecnico scientifico: C. Arcidiacono, A. Bozzaotra, G. Ferrari Bravo, E. Reale, E. Ricciardelli) ed è reperibile sul sito dell'Associazione PSY-COM, all'interno della campagna nazionale anti PAS, promossa nel 2024-25, come appendice alla lettera aperta alle scuole di formazione in psicoterapia, https://aps-psycom.com/protocollo-napoli/lettera-aperta-di-protocollo-napoli; https://drive.google.com/file/d/1tCZd901YFmOHsVmBiTisxSZJLI2Xq5w6/view.

In coerenza con tali evidenze, anche in Italia la Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio (XVIII legislatura) ha raccomandato l'esclusione di riferimenti a costrutti ascientifici come Pas/Ap e di ogni percorso terapeutico fondato su tecniche di decondizionamento o condizionamento dei minori, sottolineando l'inaccettabilità del ricorso a presunti meccanismi di "condizionamento" nei giudizi di famiglia.

In conclusione, i trattamenti di riunificazione forzosa non risultano scientificamente validati, non rispettano i principi etici e deontologici, e comportano un rischio elevato di danno per i minori, ponendosi in contrasto con il principio fondamentale del "*primum non nocere*" e con il superiore interesse del bambino.

2. I Pat a livello internazionale

Il trattamento di riunificazione genericamente denominato Pat (*Parental alienation treatment)* ha diverse forme di applicazione, tra cui le più note: *Family bridges* e R*eunification therapy* (*Camps of reunification*); ma anche il *Reconnecting family relationship* (*Refare program*, 2018). Esso originariamente faceva capo alla Pas teorizzata dallo psichiatra statunitense R. Gardner con il *Transitional site program*[100].

Il trattamento ha basi comuni che partono dall'ipotesi indimostrata (sul piano scientifico) e indimostrabile (sul piano giuridico[101]) di un rifiuto del bambino verso un genitore (il padre, nella maggioranza dei casi) prodotto dal condizionamento materno (nella maggioranza dei casi). Esso poi procede in due step: prima, l'allontanamento coattivo deciso da un tribunale, a seguito di valutazione di servizi o di un consulente; dopo, l'affidamento del bambino - isolato in una struttura - a un servizio clinico per procedere a operare su un soggetto traumatizzato (a cui però non viene diagnosticato il tipo di trauma e di cui viene ignorato il trauma recente della separazione dalla madre) con un'indicazione di andare a sostenere il distacco dalla madre e il riavvicinamento al padre.

Tutto ciò avviene, ricordiamolo, a valle di una separazione forzosa di cui il clinico non è chiamato a definire gli esiti, ma dove l'indicazione tecnica, che proviene dalle consulenze, lo vuole finalizzato *tout court* al decondizionamento o riallineamento del minore, nel presupposto - anche questo non dimostrato - che il danno peggiore che deriva al minore è la mancanza di contatto con un padre (qualunque cosa egli abbia fatto, e quindi anche se violento).

Questo trattamento è verosimilmente altamente traumatico e di esso non esistono prove dei benefici. Esso, comunque, per consenso di molti, avviene al di fuori delle norme etiche e deontologiche delle professioni sanitarie. Da questo punto di vista possiamo concorda-

100 Gardner, R.A. (1999) *Family therapy of the moderate type of parental alienation syndrome, cit.*. *"The therapist does well to view one aspect of the children's treatment as a kind of "debriefing" and "deprogramming." The principles used are similar to those implemented with prisoners of war who were inculcated with enemy propaganda and were brainwashed into professing public hatred of the country for which they were originally fighting"* pp. 205-06.

101 Il condizionamento psichico o il plagio è stato ritenuto non verificabile nel suo accertamento giudiziario quando la Corte costituzionale ha dichiarato, nel giugno 1981, con la sentenza n. 96, l'illegittimità costituzionale dell'art. 603 c.p.

re sul fatto che la terapia forzosa non sia in linea con i principi etici formulati dall'Associazione degli psicologi americani[102].

- *Apa Ethical Standards, Psychologists respect and protect civil and human rights (Preamble to the Apa Ethical Guidelines*): Il diritto al proprio sistema di credenze è considerato il più basilare dei diritti umani. L'allontanamento forzoso di un bambino in un ambiente non familiare per costringerlo ad adottare un nuovo punto di vista può violare i diritti civili fondamentali di un bambino.
- *Apa ethical principles (Principle E: Respect for people's rights and dignity*) psychologists respect the dignity and worth of all people, and the rights of individuals to privacy, confidentiality, and self-determination: Essere costretti a cambiare il proprio sistema di credenze può violare il principio di autodeterminazione.
- *Apa Ethical Principles, Psychologists avoiding harm* (Section 3: *Human relations, Ethics code*: 3.04):

(a) Gli psicologi adottano misure ragionevoli per evitare di danneggiare i loro clienti / pazienti, altri con cui lavorano e per ridurre al minimo il danno laddove sia prevedibile e inevitabile.

(b) Gli psicologi non partecipano, non facilitano, non assistono o altrimenti non si impegnano in tortura, definita come qualsiasi atto da cui derivano il dolore o la sofferenza grave, sia fisica che mentale, sia inflitta intenzionalmente a una persona, o in qualsiasi altro comportamento crudele, inumano o degradante".

La terapia forzosa presente nel ricongiungimento con un genitore di cui si ha paura e che si rifiuta è una negazione del diritto del bambino a non essere violato nel proprio benessere e integrità psicofisica ma anche a non essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti e a non essere 'torturato' (l'isolamento dal proprio contesto rassicurante è assimilabile ad una forma di tortura).

La *Terapia di riunificazione* per altro forzosa nei confronti del bambino che rifiuta il genitore, rinnega ogni principio etico che riguarda il trattamento psicologico. Ed è anche in totale contrasto con ogni genere di trattamento sanitario, quando è noto che le terapie forzose (Tso/Aso) sono ad uso esclusivo del contesto sanitario e non certo del contesto giudiziario e riguardano la salvaguardia del paziente, dopo accurata procedura diagnostica. Trattamento, quindi, che non si riferisce certo a un bambino che non ha patologie diagnosticate (quella fittizia, del rifiuto di un genitore, non è una patologia) e vive sereno nel proprio ambiente familiare, di cui fa parte la madre o comunque il genitore collocatario.

Le tecniche di decondizionamento, pur dichiarate negli obiettivi della separazione del bambino dalla madre o dal genitore collocatario, sono poi sottotraccia, affidate a tecnici che non riportano le metodologie e comunque i cui metodi di trattamento sono anche

102 https://www.apa.org/ethics/code.

questi assimilabili - per il contesto coercitivo in cui avvengono (isolamento, terrore, minaccia) - a trattamenti disumani e degradanti (alias tortura).

La critica alla nocività del trattamento costrittivo di riunificazione (*Reunification therapy*) la troviamo nelle conclusioni dello studio, sopra citato, di Jean Mercer, Psicologa della Stockton University del New Jersey: "Al momento, il potenziale di danno insito nei principi e nelle pratiche della *parental alienation* (Pa), così come le implicazioni di assunzioni non plausibili associate alla Pa, superano le limitate evidenze sui benefici dei trattamenti di *parental alienation* (Pat), e suggeriscono che i tribunali della famiglia abbiano commesso un errore nell'accettare le teorie della Pa e nell'ordinare i Pat. In altre circostanze, ai sostenitori di un trattamento verrebbe richiesto di fornire un supporto empirico ben progettato a sostegno delle affermazioni di efficacia; tuttavia, il potenziale danno dei Pat per i bambini farebbe sì che comitati etici istituzionali non approverebbero tali studi e, pertanto, tali evidenze potrebbero non essere mai disponibili.

I tribunali della famiglia, pertanto, non dovrebbero ordinare i Pat, né dovrebbero essere ammesse testimonianze basate su idee associate ai Pat, a meno che non vengano prese in considerazione anche le debolezze di tali principi e pratiche"[103].

Le medesime considerazioni le troviamo in sintesi nell'articolo di Dallam e Silberg del comitato scientifico del *Leadership council on child abuse and interpersonal violence*, Baltimore, Maryland: "Le 'terapie' coercitive e punitive raccomandate per i bambini a cui è stata diagnosticata l'alienazione genitoriale costituiscono un campo minato etico e sono particolarmente inappropriate quando utilizzate su bambini che sono già stati traumatizzati. La riunificazione forzata contro la volontà di un bambino e senza prendere in considerazione il suo punto di vista e il suo benessere emotivo, può rafforzare un senso di impotenza in un bambino già vulnerabile. È possibile che tale "trattamento" faccia più male che bene e, anziché aiutare il loro benessere, potrebbe causare danni psicologici duraturi, in particolare quando imposto a bambini che affermano che il genitore con cui sono costretti a riunirsi è violento"[104].

Lo stesso comitato scientifico *U.S. The leadership council on child abuse & interpersonal violence*, già nel 2009 aveva detto: "Gli specialisti in traumi infantili e terapia del Leadership Council hanno gravi preoccupazioni sull'etica del trattamento di deprogrammazione. Alcuni bambini hanno riferito di aver ricevuto un trattamento che prevedeva minacce e coercizione. Al bambino potrebbe essere detto che non potrà tornare a casa finché non avrà accettato una visione più favorevole del genitore denigrato. Un bambino intervistato dal LC ha descritto incubi ricorrenti degli episodi di deprogrammazione che sono stati usati su di lui. Inoltre, ci sono state diverse cause legali relative a questo tipo di approccio. Questa

103 Mercer, *Are intensive parental alienation treatments effective and safe for children and adolescents?* Jof Child Custody, 16(1), 2019, 67–113, p. 36; Mercer, *Rejecting the idea of rejection as a measure of parental alienation: Comment on Bernet, Gregory, and Rohner*, Journal of Family Trauma, Child Custody & Child Development 18(3), 2020, pp. 201–209.

104 Stephanie Dallam & Joyanna L. Silberg, *Recommended treatments for "parental alienation syndrome" (PAS) may cause children foreseeable and lasting psychological harm*, Journal of Child Custody, 13:2-3, 134-143, 2016, p. 9.

cosiddetta "terapia" ricorda il tipo di tecniche di lavaggio del cervello utilizzate nei campi di prigionia, dove la privazione e l'isolamento vengono usati per estorcere false confessioni e forzare cambiamenti ideologici nei prigionieri. Sebbene queste tecniche possano produrre cambiamenti nelle convinzioni e nel comportamento, siamo preoccupati che siano dannose per la salute mentale dei bambini. Siamo anche preoccupati che i trattamenti di deprogrammazione possano violare i principi etici di base che guidano la pratica. Secondo gli standard etici dell'American Psychological Association, gli obiettivi degli psicologi sono il benessere e la protezione degli individui. Ci chiediamo se il trattamento di deprogrammazione protegga il benessere dei bambini coinvolti"[105].

D'altra parte è lo stesso Gardner che nel rapporto tra terapeuti e bambini parla della necessità di adottare modalità minacciose di approccio, quando afferma: "I bambini PAS hanno bisogno di terapie condotte da un terapeuta che sia a conoscenza delle speciali tecniche necessarie per il loro trattamento … devono avere familiarità con metodi alternativi di terapia**:** metodi che comprendono un approccio autoritario al trattamento… essi devono avere la capacità di rivolgere al genitore alienante, così come al bambino, le minacce di conseguenza se ci saranno violazioni al programma di visite ordinato dal tribunale. Questo genere di terapeuti deve trovarsi a proprio agio nell'uso di approcci aggressivi, il cui scopo è deprogrammare il bambino PAS. Essi devono riconoscere che fare quello che il bambino pretende di volere potrebbe non essere nel suo miglior interesse. Quello che è il miglior interesse del bambino, nei casi di PAS, è che egli sia forzato a visitare il genitore alienato… I terapeuti che non hanno la volontà di fare una svolta in questo senso non saranno verosimilmente in grado di aiutare i bambini PAS"[106].

E ancora Gardner sul trattamento coercitivo che si dispiega in un'alleanza tra potere tecnico e potere giudiziario: "È nel trattamento delle famiglie PAS che le minacce sono cruciali. Minacce vuote non sono solo una perdita di tempo, ma compromettono il trattamento. Le minacce che hanno poche o nessuna possibilità di attuazione forniscono al terapeuta la reputazione di essere debole e impotente e compromettono in modo significativo la probabilità che il trattamento sia efficace. Affinché le minacce abbiano effetto, il terapeuta deve essere ordinato dal tribunale. Altrimenti, le minacce del terapeuta saranno prive di significato. La più alta minaccia è il carcere. Particolarmente importante è il pieno sostegno della corte ai metodi rigorosi e autoritari del terapeuta necessari per il trattamento di queste famiglie. Senza tale supporto, è improbabile che il terapeuta abbia successo"[107].

Proseguendo con Stephanie Dallam e Joyanna L. Silberg: "Sia la PAS (P*arental Alienation Syndrome*) che la PAD (*Parental Alienation Disorder*) si basano sul presupposto che la relazione di un bambino alienato con il genitore rifiutato sarà irreparabilmente danneggiata,

105 *Experts Warn About Dangers of Deprogramming Treatment*, 2009, https://leadershipcouncil.org/experts-warn-about-dangers-of-deprogramming-treatment/; https://disgustedwiththesystem.blogspot.com/2009/02/judge-blocks-sending-teen-for.html.

106 R. A. Gardner, *Should Courts Order Pas Children To Visit/Reside With The Alienated Parent? A Follow-Up* Study, The American Journal of Forensic Psychology, 19(3):61-106, 2001, pp. 5-6.

107 R. A. Gardner, *Family Therapy of The Moderate Type of Parental Alienation Syndrome,* The American Journal of Family Therapy, 27(3):195-212, 1999, p. 3.

a meno che non vengano adottate misure drastiche (trasferimento di custodia, isolamento dal genitore amato, e deprogrammazione). Queste teorie presuppongono inoltre che il bambino subirà un danno psicologico permanente se non è costretto a vedere il genitore rifiutato. Di conseguenza, le raccomandazioni dei sostenitori della PAS possono mettere in pericolo i bambini separandoli dal genitore con cui sono più legati e tentando di costringere il bambino ad accettare il genitore rifiutato, e possibilmente violento"[108].

Inoltre "Il confinamento di bambini, che non hanno alcun disturbo mentale e che non hanno commesso azioni sbagliate, lontano da genitori e amici in ambienti sconosciuti al fine di costringerli ad adottare un nuovo sistema di credenze sembrerebbe violare i diritti civili fondamentali di questi bambini; di conseguenza, a nostro avviso, diagnosticare i bambini con PAS (o seguire gli stessi principi senza usare l'etichetta) e raccomandare trattamenti coercitivi e non testati per i bambini che rifiutano il contatto costituiscono una forma di negligenza professionale"[109].

Aggiungiamo una lucida rappresentazione di questa terapia contenuta in un dossier dell'Apsac (*The american professional society on the abuse of children*): "Implicazioni etiche associate a questi "centri di trattamento" non autorizzati e la ri-traumatizzazione causata dallo sradicamento dei bambini dalla loro casa principale, famiglia, scuola e comunità per isolarli sono state notate da numerosi esperti. Questi centri di deprogrammazione sono stati essenzialmente progettati per fare pressione su un bambino finché non ritrae ciò che ha detto e sentito" [110].

In un memorandum indirizzato all'Organizzazione mondiale della sanità, un gruppo di esperti ha espresso forti preoccupazioni circa gli effetti dei trattamenti di "r*eunification therapy*" nei casi di *parental alienation*, sottolineando la possibile assenza di basi empiriche solide e il rischio di danni per i minori (*Collective memo to Who*, 2019) [111].

"Parental alienation remedies are harming some children".

"I rimedi basati sulla p*arental alienation* stanno causando danni ad alcuni bambini. Gli esperti di alienazione parentale raccomandano generalmente che i minori vengano allontanati dal genitore preferito, senza contatti, mentre sono sottoposti a una "terapia di riunificazione" per periodi di tempo considerevoli, al fine di ristabilire o costruire relazioni positive con il genitore rifiutato.

108 Stephanie Dallam & Joyanna L. Silberg, *Recommended treatments for "parental alienation syndrome" (PAS) may cause children foreseeable*, *cit.*, p. 7.

109 Stephanie Dallam & Joyanna L. Silberg, *Recommended treatments for "parental alienation syndrome" (PAS) may cause children foreseeable. cit*., p. 9.

110 Robert Geffner and Aileen H. Sandoval, *Parental Alienation Syndrome/Parental Alienation Disorder (PAS/PAD): A Critique of a "Disorder" Frequently Used to Discount Allegations of Interpersonal Violence and Abuse. Child Custody Cases,* APSAC Advisor, Vol. 32, No. 1, p.6, 2020, p. 6. https://www.apsaclibrary.org/publications/2020%20Number%201/10551.pdf.

111 *Collective Memo of Concern to: World Health Organization*, date: July 10, 2019, p. 6 https://www.learningtoendabuse.ca/docs/WHO-September-24-2019.pdf.

Stephanie Dallam e Joyanna Silberg, del *Leadership council on child abuse and interpersonal violence*, riferiscono che i trattamenti raccomandati dai terapeuti dell'alienazione parentale possono causare danni psicologici prevedibili e duraturi ai bambini, in particolare quando questi sono già stati traumatizzati da esperienze familiari negative. In effetti, separare i bambini dal genitore di riferimento è contrario alla ricerca sulla resilienza infantile, sul recupero dal trauma e ai principi consolidati dello sviluppo infantile.

Non si conosce molto, se non nulla, sugli effetti dell'allontanamento dei bambini dal genitore preferito e del loro coinvolgimento in programmi di "riunificazione"; sugli effetti nelle relazioni con i genitori, i fratelli e altri membri della famiglia; né sull'impatto complessivo sulla salute e sul benessere del minore.

Inoltre, stanno emergendo resoconti aneddotici di bambini sufficientemente grandi da poter descrivere le proprie esperienze nei programmi di riunificazione senza il rischio di censura o sanzioni da parte del sistema giudiziario. Questi bambini riferiscono di essere stati costretti a partecipare ai programmi, minacciati e intimiditi, privati dei contatti con i familiari preferiti, esposti a retorica pro-padre e anti-madre, non ascoltati e non trattati con rispetto, e non protetti da possibili abusi da parte dei genitori.

Sebbene gran parte di queste evidenze sia aneddotica e caso-specifica, e quindi non si possa escludere che alcuni bambini abbiano avuto esperienze positive, i dati emergenti suggeriscono la necessità di cautela. È necessario acquisire maggiori conoscenze sulle circostanze in cui questi programmi aiutano o danneggiano i bambini. Finché gli effetti positivi della terapia di riunificazione non saranno confermati da studi longitudinali rigorosi, le evidenze attuali non supportano l'uso di programmi di riunificazione imposti dal tribunale" (Collective memo to Who, 2019, p. 6).

Ulteriori ricercatori si concentrano sul modo in cui il ricongiungimento viene enfatizzato nei presunti casi di alienazione parentale, su come non si seguano in questi casi i principi della ricerca o della teoria nota, e sul fatto che questi programmi di ricongiungimento possono produrre ancora più traumi che benefici per i bambini (Chester, 2022[112]; Mercer, 2022[113]).

Emerge anche, che al di là di un rifiuto per il quale si può riconoscere un'eziologia da violenza, il trattamento non ha esiti positivi e i ricercatori ritengono che i minori, se non forzati e nel caso che non vi siano motivi gravi nel rifiuto, modificano nel corso del tempo il loro orientamento verso il genitore inizialmente non preferito o rifiutato.

La Mercer, in particolare, nel 2019 esplora le condizioni in cui i bambini vengono avviati

112 S. Chester, *Reunification, alienation or re-traumatization? Let's start listening to the child*, Journal of Family Trauma, Child Custody & Child Development., 19(3/4), 2022, pp. 359 -382.

113 J. Mercer, *Reunification therapies for parental alienation: Tenets, empirical evidence, commonalities, and differences. Journal of Family Trauma, Child Custody & Child Development*, 19(3/4), 2022, pp. 383 - 401.

al trattamento di riunificazione "I sostenitori del concetto di alienazione parentale (PA) raccomandano forme speciali di trattamento, che a volte durano anni, trattamenti di alienazione parentale (PAT), che pretendono di cambiare le opinioni e il comportamento di un bambino cd. alienato nei confronti di un genitore rifiutato Questi trattamenti, che sono generalmente ordinati dal tribunale, separano i bambini dal genitore preferito per un certo periodo di tempo e rafforzano il contatto con il genitore rifiutato. PA si riferisce a casi di evitamento di un genitore in cui si sostiene che il genitore preferito abbia manipolato il pensiero del bambino e creato antagonismo verso il genitore non preferito, e in cui non sono stati comprovati né abusi né negligenze". La conclusione della ricerca è che: "I trattamenti non hanno dimostrato di essere efficaci, ma sono in realtà potenzialmente dannosi"[114].

In definitiva: "Sulla base delle prove disponibili, è ragionevole rifiutare l'uso indiscriminato della diagnosi PA e mettere in discussione qualsiasi uso di PAT. Tuttavia, il rifiuto di un approccio alla VRR (visitation resistance or refusal) non risolve il problema di come aiutare le famiglie ad alto conflitto a funzionare meglio nei casi in cui i bambini evitano un genitore. Per quanto banale possa essere consigliare ulteriori ricerche, è chiaro che al momento non abbiamo molte informazioni sull'evitamento dei bambini nei casi in cui non sembrano essersi verificati negligenza o abuso. I ricercatori del lavoro sociale e altri professionisti della salute mentale possono aiutare a risolvere il puzzle VRR/PA esaminando sia fattori generali che specifici oltre azioni di un genitore preferito che possono contribuire alla riluttanza o al rifiuto dei bambini"[115].

Ma vi è di più, sempre la Mercer in un altro articolo del 2019, chiarisce che la terapia di riunificazione con i suoi caratteri intrinseci traumatici di imposizione e coercizione è dannoso anche quando non vi siano genitori abusanti: "È ragionevole concludere che, anche in assenza di un trattamento abusivo da parte del genitore non preferito, i PAT hanno il potenziale per danni diretti e indiretti ai bambini"[116].

La Meier dell'Università George Washington – autrice nel 2020 del più esteso studio a livello internazionale che riguarda una mole considerevole di dati su pareri e decisioni dei tribunali della famiglia (per un periodo di 10 anni, dal 2005 al 2014) condotto su commissione del Dipartimento giustizia americano - così si esprime per quanto riguarda il trattamento di riunificazione dei bambini: "La 'riunificazione' forzata dà ai genitori respinti il possesso fisico dei loro figli, ma lo fa a un costo enorme. In primo luogo, molti bambini presumibilmente alienati vengono tagliati fuori indefinitamente dal genitore che amano e credono li protegga. Questo ironicamente cura l'"alienazione" imponendo una distruzione equivalente o maggiore di una relazione genitore-figlio fondante, causando presumibilmente ancora più danni psicologici al bambino. In secondo luogo, i genitori che vengono

114 Mercer, J. *Examining Parental Alienation Treatments: Problems of Principles and Practices*. Child and Adolescent Social Work Journal, 36, 351–363, 2019, p. 351.

115 Chester, S. *Reunification, alienation or re-traumatization? Let's start listening to the child, cit.,* paragrafo "*Research Issues",* p. 359.

116 Mercer, J. *Are intensive parental alienation treatments effective and safe for children and adolescents?*, 2019, *cit.*, p.27.

"riunificati" con i loro figli con la forza raramente ne traggono beneficio a lungo termine, perché la mancata osservanza dei sentimenti e dei bisogni dei bambini fa rivoltare molti di questi bambini contro quel genitore. Non ci vorrebbe uno specialista per riconoscere che relazioni sane e positive tra genitori e figli non possono essere costruite con la forza e la coercizione e devono dare spazio ai sentimenti genuini dei bambini. Il modello di alienazione, che impiega coercizione e negazione delle esperienze e dei sentimenti vissuti dai bambini, infligge come minimo un danno psicologico ai bambini allontanandoli da un genitore che amano e di cui si fidano e costringendoli a vivere con uno che odiano o temono, dando priorità ai "diritti" o ai desideri di un genitore accusato rispetto ai bisogni percepiti dal bambino… Se, come ora, i tribunali insistono nel riparare le violazioni della relazione tra un bambino e un genitore dopo la separazione o il divorzio, allora dovrebbero fare affidamento sui professionisti della salute mentale appropriati per raggiungere questo obiettivo in un modo che metta al primo posto i bisogni e gli interessi dei bambini. Tuttavia, a mio avviso, sarebbe ragionevole per i tribunali e i legislatori concludere che non sono istituzionalmente adatti a sistemare le relazioni familiari e che i tribunali dovrebbero invece sforzarsi di seguire un modello medico e "non nuocere". Questo obiettivo più modesto e realistico potrebbe significare offrire segnalazioni ma resistere all'impulso di imporre interventi terapeutici e lasciare i bambini alle cure del genitore che amano e di cui si fidano. Una tale posizione significherebbe lasciare il futuro di una relazione genitore-figlio al genitore e al figlio, dopo che il bambino diventa indipendente. La ricerca suggerisce che la maggior parte dei bambini allontanati torna e cerca la riconciliazione con un genitore precedentemente rifiutato"[117].

3. I Pat in Italia

E in Italia anche troviamo indicate linee guida analoghe in un documento di psicologi che si ispira al trattamento di Gardner[118].

Dalla premessa delle *Buone prassi giudiziarie e psicosociali in favore della bigenitorialità e di contrasto all'alienazione parentale*, troviamo affermazioni prive di riscontri oggettivi in quanto il mondo sanitario non lo ha individuato come problema di salute pubblica (contrariamente al tema della violenza domestica e della violenza assistita dai bambini): "si rendono necessarie valutazioni psicoforensi e modelli di intervento tempestivi ed efficaci, tali da consentire il rispetto delle decisioni dei tribunali e la tutela dei diritti dei soggetti

117 Meier, J. S. *Denial of Family Violence in Court: An Empirical Analysis and Path Forward for Family Law*, The Georgetown Law Journal, 110:4, 2022, pp. 63-64, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3805955.

118 Dieci associazioni forensi hanno sottoscritto in Italia il *trattamento PAS/AP*: «Buone prassi giudiziarie e psicosociali in favore della bigenitorialità e di contrasto all'alienazione parentale», 2017. Le dieci associazioni: Centro Studi Famiglia dell'Associazione Circolo Psicogiuridico; Centro Universitario Internazionale (CUI); Centro Universitario di Studi e Ricerche in Scienze Criminologiche e Vittimologia – SCRIVI; Fondazione Guglielmo Gulotta di Psicologia Forense e della Comunicazione; La Casa di Nilla, Centro specialistico della Regione Calabria per la cura e la protezione dei minori; Master in Neuropsicologia e Psicopatologia Forense – Università di Padova; Società Italiana Scienze Forensi – SISF; Società di Psicologia Giuridica – SPG; Unità PsicoForense – UPF; Università IUSVE di Venezia.

coinvolti, attraverso un coordinamento tra autorità giudiziaria ed agenzie sociali e sociosanitarie, prevenendo così il consolidamento di situazioni pregiudizievoli per i minori coinvolti sino a configurarsi un vero e proprio problema di salute pubblica".

Si ventilano danni sul futuro del bambino se non si applicano interventi tempestivi, senza alcuna referenza scientifica nella materia specifica che un rifiuto genitoriale in se stesso può comportare gravi rischi per lo sviluppo del bambino: "sul piano clinico, un importante fattore di rischio per lo sviluppo psico-affettivo del figlio. I comportamenti che ne sono alla base possono essere rilevati in giudizio attraverso una CTU. I provvedimenti da assumere dovranno adattarsi alla situazione concreta e tenere conto primariamente dell'età e della maturità del figlio minorenne. Va tenuto presente che il trascorrere del tempo può avere conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo ed il genitore che non vive con lui sino alla sua perdita, provocando danni anche molto gravi al funzionamento psicologico ed adattivo del figlio ed alla stessa organizzazione della sua personalità".

Tali affermazioni relative a presunti danni, al cosiddetto trauma da rifiuto genitoriale - arbitrariamente collocato in una presunta *top list* dei traumi senza alcun fondamento scientifico - nonché al rischio evolutivo ritenuto più dannoso di un rischio attuale che, in nessuna pratica medica, risulta dimostrabile se non in contesti non medici, affidati a valutazioni meramente congetturali, sono oggi ricorrenti in molte Ctu poste a fondamento di provvedimenti di affidamento dei tribunali.

Proseguendo l'analisi delle *Buone prassi giudiziarie*[119] troviamo le affermazioni del trattamento Pat così come desunte dallo stesso Gardner: al paragrafo 5) si sostiene che l'inversione della residenza del minore va adottata tempestivamente quando l'alienazione del genitore collocatario è strutturale; nei casi complessi può essere necessario un trasferimento provvisorio in struttura protetta.

> "5. Inversione del collocamento abituale del minore. L'inversione della residenza abituale del bambino è senza dubbio il provvedimento più incisivo, da adottare tempestivamente quando gli accertamenti effettuati dimostrino che i comportamenti alienanti del genitore collocatario abbiano un carattere non contingente ma strutturale. Eventualmente, nei casi di alienazione parentale più complessi, potrebbe risultare necessario un trasferimento provvisorio del minore in una struttura protetta (cfr. punto 6). Durante questo periodo saranno avviati gli incontri protetti in spazio neutro con il genitore non collocatario (cfr. punto 7). Quando il provvedimento comporta il cambio di scuola per il minorenne, ove possibile, sarebbe bene eseguirlo al termine dell'anno scolastico o in un periodo di vacanza".
>
> Proseguendo ai paragrafi 6), 7) e 8) si afferma che nei casi di rifiuto persistente del genitore escluso, il trasferimento del minore in una struttura protetta, con possibile

119 *Ibidem*.

sospensione dei rapporti con il genitore favorito, e l'avvio di incontri in spazio neutro finalizzati al ripristino graduale della relazione. Il solo trattamento psicologico del minore è ritenuto spesso inefficace e può persino cronicizzare il rifiuto, rendendo preferibili interventi strutturali come quelli indicati.

"6. Trasferimento del minore in struttura protetta. Quando il figlio continua a rifiutare qualsiasi contatto e comunicazione con il genitore escluso e con i suoi parenti, in mancanza di altre opzioni praticabili, sarà necessario prevedere il suo trasferimento in una residenza transitoria presso una struttura specializzata per minorenni, e cioè una casa famiglia gestita da operatori qualificati in grado di realizzare uno specifico programma i cui termini e modalità dovranno essere illustrati al figlio ed ai genitori... In tale frangente sarà da considerare l'opportunità di sospendere temporaneamente i rapporti tra il figlio ed il genitore favorito onde evitare influenzamenti che ostacolino la ripresa dei rapporti con il genitore rifiutato".

"7. Incontri in spazio neutro. A seconda dei casi, il programma di incontri in spazio neutro prevede operatori esperti che, utilizzando apposite tecniche e strumenti, svolgano un ruolo di facilitatori della relazione con entrambi i genitori. In linea generale questi programmi devono svilupparsi in un continuum che dallo spazio neutro porti gradualmente verso periodi di permanenza presso l'abitazione del genitore precedentemente respinto".

"8. Trattamento sanitario sul minore. Un trattamento, inteso nelle forme del sostegno psicologico e/o psicoterapico, ove finalizzato a far acquisire al minore maggior consapevolezza delle proprie relazioni familiari, quale unico intervento potrebbe risultare inefficace innanzitutto per mancanza di motivazione al cambiamento, tanto più se il bambino continua a subire il condizionamento del genitore che ha alimentato la sua avversione nei confronti dell'altro nel corso dell'intervento, sino a poter provocare, talvolta, paradossalmente una cronicizzazione del rifiuto. Per tali motivi sono da preferire interventi alternativi quali quelli rappresentati ai punti 6 e 7".

Proseguendo nel percorso che va dalla Pas alla sua evoluzione in Ap, si può fare riferimento a un testo di G. B. Camerini e altri[120], nel quale si riconosce che il fenomeno noto come Pas, anche quando rinominato come Ap o con termini simili, non ha trovato accoglienza nel DSM-5 e che la definizione di alienazione proposta da Bernet non è stata ufficialmente riconosciuta. Tuttavia, gli autori osservano che il termine *alienation* risulta comunque appropriato, in ambito di psicologia forense, per descrivere queste situazioni.

In particolare, si evidenzia come diversi studiosi abbiano utilizzato denominazioni alterna-

120 G. B. Camerini, T. Magro, U. Sabatello, L. Volpini, *La parental alienation: considerazioni cliniche, nosografiche e psicologico-giuridiche alla luce del DSM-5*, Giornale di Neuropsichiatria dell'Età Evolutiva, 34(1), 2014.
W. Bernet, *Parental alienation disorder and DSM-V. The American Journal of Family Therapy*, 2008,36:349-66.

tive, mantenendo però un processo e caratteristiche simili a quelle della Pas descritta da Gardner, come *Parental alienation* (senza il termine *sindrome*), *Child alienation*, *Pathological alignments* e *Visitation refusal*.

Pertanto, pur non essendo stata accettata dal comitato del DSM-5 la definizione di *Parental alienation* proposta da Bernet, il termine continua a essere impropriamente utilizzato nella prassi forense per indicare questo tipo di situazioni.

E nel testo si ripropone la classica diagnostica Pas con il conseguente trattamento in spregio alla non accettazione del costrutto da parte del comitato scientifico del DSM-5: "….quando le valutazioni svolte convergono nell'avvalorare l'ipotesi che tali problemi derivino da un legame fusionale totalizzante ed esclusivo con uno dei due genitori, si potrà provvedere ad una temporanea "parentectomia", allontanando il figlio dal genitore con il quale si sia instaurato un rapporto patologico e collocandolo per il tempo necessario in un luogo "neutro" (da scegliere possibilmente nell'ambito della famiglia allargata). Si dovrà quindi provvedere ad organizzare incontri vigilati sia con l'uno e l'altro genitore, rivolti a stabilire progressivamente un più congruo equilibrio relazionale. Gli interventi descritti devono in ogni caso essere attuati con la necessaria tempestività, prima che la situazione si sia radicata e cronicizzata".

Con questo testo non possiamo che riallacciare il nostro discorso alla critica, evidenziata anche da Coffari[121], relativa alla diffusione di approcci ideologici, non scientifici e privi di trasparenza metodologica. Tali criticità emergono chiaramente quando, nella "parentectomia" proposta da alcuni psicologi forensi italiani, si rintracciano le influenze di autori come Richard Gardner e dei suoi epigoni (Templer et al., 2017; Richard Warshak, 2015), fortemente criticati dall'*American professional society on the abuse of children*. Secondo tale organizzazione, questi approcci si caratterizzano per un uso ideologico e non scientifico di costrutti psicologici, per l'applicazione di interventi coercitivi sul minore e per la sospensione della volontà e della parola del bambino in nome di presunte teorie riparative.

In questo contesto, il trattamento è stato definito "parentectomia", ossia una pratica in cui il bambino viene immediatamente allontanato dal genitore di riferimento o preferito, per essere affidato al genitore con cui presenta difficoltà o che è stato accusato di abuso, spesso con interruzione dei contatti con il genitore preferito.

Secondo l'intervento raccomandato in tali modelli, i minori sono costretti a vivere con il genitore a cui sono meno legati, nonostante possano aver espresso paure o resistenze specifiche, e vengono inseriti in un processo di riunificazione che risulta incoerente con i principi dello sviluppo infantile, con la comprensione del trauma e con le principali teorie e ricerche sulla psicologia familiare.

È dunque evidente, alla luce di tali elementi e della documentazione richiamata, che il paradigma dell'alienazione parentale – in particolare nella sua declinazione del cosiddetto "rifiuto genitoriale" – continua a esercitare una significativa influenza su una parte della

121 G. A. Coffari, *Rompere il silenzio. Le bugie sui bambini che gli adulti si raccontano*, Laurana Editore, 2018.

psicologia forense italiana. Tale influenza si riflette sia nelle prassi quotidiane di molti consulenti sia nei numerosi percorsi formativi che, soprattutto nell'ultimo anno, ne hanno promosso la diffusione. Ne consegue che, di fronte al rifiuto espresso da un bambino nei confronti di un genitore, spesso il padre, una parte degli operatori tende ad adottare approcci che si discostano dai criteri propri di un intervento psicologico scientificamente fondato, professionalmente competente e rispettoso dei principi di tutela della persona minore.

Il contrasto all'alienazione parentale, riallacciando il filo con i dati italiani, ricordiamolo, proviene anche dalle raccomandazioni della Commissione femminicidio della XVIII legislatura, che ha riaffermato, in sintonia con le pronunce internazionali, che: "Appare pertanto necessaria l'esclusione per la valutazione delle capacità genitoriali di riferimenti a costrutti ascientifici e a diagnosi non asseverate, ovvero non desunte da un valido percorso diagnostico definito e condiviso dalla comunità scientifica e comunque non direttamente incidenti sulla capacità genitoriale, con espressa esclusione di ogni riferimento e utilizzazione della cosiddetta sindrome di alienazione parentale (PAS) o alienazione parentale (AP) ovvero costrutti analoghi. Corollario di tale raccomandazione è l'esclusione di ogni forma di percorso o trattamento ispirati a tecniche di decondizionamento/condizionamento nei confronti di minori"[122].

La Commissione per altro ha anche esaminato la non appropriatezza di prove relative al presunto condizionamento a supporto dell'alienazione: "È chiaro che il bambino preferirà il genitore che lo ha accudito, che è stato presente quando ha chiesto aiuto, che lo ha accolto e non denigrato. Premesso che nel nostro ordinamento il reato di plagio è stato espunto dalla Corte costituzionale perché sostanzialmente «imponderabile», non appare ragionevole reintrodurlo nella sostanza nei giudizi di famiglia attraverso la teoria del condizionamento"[123].

4. Itinerario dei Pat: dalla madre ostativa ai figli allontanati e "normalizzati"

Nei tribunali italiani continua a essere praticata, sotto nuove denominazioni, una forma di terapia coercitiva che, pur avendo abbandonato il riferimento esplicito alla c.d. *sindrome di alienazione parentale (Pas)*, ne riproduce presupposti e finalità. Essa si fonda oggi sul richiamo a una presunta condotta ostativa e manipolativa della madre, frequentemente qualificata come "malevola" nelle consulenze tecniche d'ufficio, ovvero ricondotta a ipotizzati disturbi psicologici mai asseverati dai servizi pubblici di salute mentale, se non, talvolta, come esiti traumatici riconducibili a pregresse esperienze di violenza.

Paradossalmente, la condizione di vittima di violenza, ampiamente documentata anche da fonti istituzionali (si veda, tra le altre, la relazione della Commissione parlamentare di

122 Commissione femminicidio al Senato, XVIII legislatura, *Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale*, aprile 22, doc XXII-bis n. 10, p. 99.

123 *Ibidem*, p. 96.

inchiesta sul femminicidio), non viene considerata quale elemento rilevante ai fini della valutazione genitoriale, ma si trasforma in un fattore di colpevolizzazione. Alla madre viene implicitamente rimproverato di non mostrarsi "collaborativa" o "amichevole" nei confronti dell'ex partner nella sua veste genitoriale, nonché di permanere in una postura relazionale di vittima, senza che i consulenti si interroghino sugli effetti del maltrattamento assistito né sui riflessi di tale esperienza sul minore.

La valutazione di inadeguatezza genitoriale materna risulta così ancorata quasi esclusivamente a un'adesione dogmatica al principio della bigenitorialità, elevato a criterio assoluto e non recessivo, soprattutto quando sia il padre a lamentare l'esclusione dal rapporto con il figlio. In tale prospettiva, le ragioni del rifiuto manifestato dal minore nei confronti del genitore vengono sistematicamente svalutate o ignorate, poiché ciò che rileva non è il benessere soggettivo del bambino, ma il rispetto del paradigma dell'"accesso" (favorire il rapporto con l'altro genitore) come indice fondativo della buona genitorialità.

Su tali premesse, la madre viene qualificata come genitore inadeguato per non riuscire - o non voler riuscire - a favorire la relazione tra il figlio e il padre, anche nei casi in cui il minore manifesti paura, resistenza o rifiuto persistente. Da qui l'attivazione di strutture deputate a "ricostruire" il rapporto, spesso attraverso il ricorso allo spazio neutro, presentato come luogo di sviluppo dell'identità del bambino, privata dei suoi riferimenti storici; in particolare è la relazione con la madre che risulta profondamente limitata e quindi danneggiata.

Dalla relazione sulla vittimizzazione secondaria della Commissione femminicidio della scorsa legislatura (p. 87):

"Nella maggioranza dei casi esaminati le madri, una volta allontanate dai figli, si vedono trattate in modo discriminatorio rispetto a quanto fatto all'interno del procedimento fino a quel momento per i padri… Queste madri, una volta perso il collocamento del minore presso di loro, si vedono negare (pur non avendo commesso reati, non avendo mai maltrattato i figli e non avendo misure cautelari di un divieto di accesso al minore) anche il diritto di visita libero. Nella maggioranza dei casi di cambio di collocamento dalla madre al padre, la madre è penalizzata da visite protette, se non super protette, che durano anche molti anni (di norma, dai 2 a 6 anni, e in qualche caso anche di più). La visita protetta o super protetta significa vedere il figlio una volta alla settimana o ogni 15 giorni o una volta al mese, al chiuso in una stanza con una guardiania di uno o più operatori che sorvegliano gli scambi sia verbali sia affettivi. Anche le visite protette di entrambi i genitori in struttura hanno modalità e finalità diverse: per il padre si tratta di potenziare il rapporto con il figlio in attesa di un trasferimento nella casa paterna; per la madre si tratta di subire un controllo nel rapporto con il minore rispetto all'orientamento emerso nel procedimento giurisdizionale, definito ostruzionista e denigratorio verso il padre (p.87)".

Lo spazio neutro, in cui il bambino viene accolto, dopo l'allontanamento dal genitore collocatario (in prevalenza la madre) è così inteso come 'contenitore vuoto', un ambiente cioè privo di connotazioni affettive, positive o negative, nel quale si pretende che un bambino - frequentemente di età compresa tra i sei e i nove anni - possa formare un pensiero "autonomo" in presenza di soggetti terzi e dichiaratamente neutrali. Si tratta di una concezione astratta e riduttiva dello sviluppo infantile, che presuppone l'esistenza di un pensiero neutro, sganciato dalle esperienze emotive e relazionali, in contrasto con le consolidate acquisizioni delle scienze dello sviluppo.

Non è questa la sede per approfondire i profili psicologici e neuroscientifici dello sviluppo del minore; è tuttavia evidente come alcune affermazioni e prassi adottate da una parte della consulenza psicologica forense mostrino una scarsa conoscenza dei processi evolutivi, privilegiando modelli di decondizionamento e ricondizionamento che sembrano mirare più alla normalizzazione del comportamento che alla tutela e allo sviluppo sano della soggettività del bambino.

Alla luce di tutto ciò, risultano particolarmente critici - e meritevoli di attenta valutazione istituzionale - taluni passaggi contenuti in consulenze tecniche d'ufficio e in relazioni redatte da operatori dei servizi sanitari pubblici, che nei fatti si richiamano al trattamento Pas e che, quindi, per impostazione teorica e ricadute pratiche, dovrebbero essere oggetto di richiamo da parte delle rispettive dirigenze e, nei casi più gravi, di rivalutazione dell'idoneità allo svolgimento di funzioni tanto delicate, quanto quelle terapeutiche su soggetti particolarmente vulnerabili come i bambini.

Caso 1

«L'obiettivo dei professionisti della salute mentale deve essere quello di "deprogrammare" il bambino, favorire il recupero del suo pensiero critico e ricondurlo nuovamente verso atteggiamenti e sentimenti positivi e congrui nei confronti del genitore escluso. In questi casi il trattamento è analogo a quello di una "disintossicazione", intesa come processo in cui i veleni vengono rimossi dall'organismo affinché possa riacquisire un funzionamento sano».

Caso 2

Ecco poi un esempio esaustivo di come i consulenti danno indicazioni ai giudici sui provvedimenti da adottare, seguendo in pratica le linee del *transitional site program* collegato alla Pas, di cui si è parlato:

1. allontanamento immediato e urgente del minore dalla figura materna e dal suo contesto familiare.
2. Trasferimento del bambino in una struttura protetta per minori per un periodo non inferiore a tre mesi. Il rientro avverrà presso l'abitazione del padre.
3. Sospensione di tutti i contatti tra madre e figlio per un periodo di tre mesi. Successivamente, è preferibile ripristinare solo contatti telefonici tra madre

e figlio (supervisionati dal padre) per altri tre mesi. Dopo sei mesi, eventualmente, valutare la possibilità di ripristinare gradualmente il rapporto, anche fisico, con la madre. La modalità di riavvicinamento figlio-madre (presso centro pubblico o privato) dovrebbe avvenire attraverso uno specifico programma psicologico che dovrà essere deciso dal padre nell'esclusivo interesse del figlio.

4. Affidamento super esclusivo al padre, con il quale, ex articolo 337-quater del Codice civile, si intende che anche le decisioni di "maggiore interesse" siano delegate al genitore affidatario.
5. Trattamento psicologico che comprenda psicoterapia sul minore e recupero del rapporto affettivo padre-figlio. I due interventi risultano imprescindibili.

Caso 3

Un chiarimento sul perché viene collocato in struttura un bambino di sei anni e strappato alla madre: «Si deve sottolineare che la scelta di dover collocare R. in comunità è quella di consentire a quest'ultimo, attraverso una serena e libera esperienza del padre, di acquisire un pieno senso di appartenenza e di completezza nel processo identitario, dando a R. la possibilità di accedere al padre libero da condizionamenti materni».

E ancora: «Al termine dei tre mesi di permanenza in struttura, i minori potranno essere collocati presso il padre, mentre i contatti con la madre potranno essere gradualmente ristabiliti, inizialmente in forma protetta e tutelata, al fine di verificare e arginare ogni possibile ulteriore inquinamento».

Alla base dell'allontanamento vi è l'ostatività materna: «Al riguardo va segnalata l'ostatività messa in atto dalla madre nei confronti della figura paterna, dissimulata da declamate necessità apparentemente tutelanti nei riguardi dei figli, ma invero motivate da intenti malevoli e punitivi finalizzati a egoici fini e protesi a ribadire il personale potere, disposto in privilegiata attenzione, a fronte della reale relazione sussistente tra la prole e il padre, priva di carenze di rilievo o indicative in senso disfunzionale».

Quindi l'indicazione di cambio di collocamento dalla madre al padre, nonostante i genitori siano entrambi inadeguati a giudizio del consulente e dei servizi (uno dei pochi casi di inadeguatezza paterna): «Esaminati gli atti di causa e verificata l'attuale situazione psicologica, psichica e personale delle parti, incontrate in colloqui individuali e di coppia, conosciute le rispettive famiglie di origine, condotta l'osservazione dei minori in interazione con la mamma e successivamente con il papà, sentite le valutazioni dei Servizi Sociali intervenuti nella vicenda e il parere dei consulenti delle parti, entrambe inidonee a svolgere la funzione genitoriale, si ritiene utile che la prole debba essere affidata ai Servizi Sociali dell'Ente Comune di ..., con collocamento prevalente presso l'abitazione paterna ed esercizio del di-

ritto-dovere di visita del genitore non collocatario in spazio neutro, con opportuno monitoraggio da parte dei servizi affidatari e percorso di sostegno alla genitorialità in favore di entrambi i genitori. I minori potrebbero incontrare la madre una volta alla settimana, in spazio neutro, per due ore, per un periodo di tempo che verrà valutato dai Servizi. I nonni materni potranno altresì avere accesso ai nipoti una volta al mese in coincidenza delle visite materne».

Caso 4

Percorso trattamentale disposto nell'ambito di una consulenza tecnica d'ufficio (Ctu) riguardante una bambina di sette anni circa, già collocata in comunità in ragione del rifiuto manifestato nei confronti di un genitore. Le cause di tale rifiuto non risultano essere state oggetto di un approfondimento specifico, essendo state sostanzialmente superate dall'archiviazione del procedimento penale, intervenuta senza l'ascolto della minore. Particolarmente significativa appare, nel caso di specie, la finalità del trattamento svolto in struttura, dichiaratamente orientato "alla simbolizzazione del conflitto e alla riformulazione dell'identità relazionale della minore". Un simile intervento sembra presupporre la capacità, da parte della bambina, di elaborare e rappresentare simbolicamente il conflitto familiare attraverso processi cognitivi e riflessivi che appaiono difficilmente conciliabili con il suo stadio di sviluppo.

«N. presenta una condizione evolutiva complessa, caratterizzata da vulnerabilità sul piano emotivo, rigidità rappresentative e polarizzazione relazionale. La minore mostra una limitata capacità di mentalizzazione, un vissuto di dipendenza dall'adulto di riferimento e un blocco decisionale che si esprime nell'incapacità di orientarsi in autonomia rispetto ai legami familiari».

«La permanenza temporanea in comunità ha assunto un valore contenitivo e trasformativo, ponendosi come spazio intermedio tra l'appartenenza familiare e l'autonomia soggettiva».

«In tale contesto, la decisione del Giudice di collocare N. in una struttura comunitaria a carattere neutro può essere letta, sul piano clinico-sistemico, come un tentativo di:

- decomprimere il conflitto genitoriale evitando che la bambina venga ulteriormente coinvolta nei meccanismi di alleanza esclusiva e di lealtà disfunzionale;
- sospendere le narrazioni contrapposte (padre rifiutato vs madre protettiva), creando uno spazio relazionale terzo;
- osservare il comportamento della minore in un contesto protetto, al di fuori delle interferenze familiari».

«Si ritiene opportuno che il percorso venga strutturato in tre fasi progressive:

1. consolidamento del lavoro in atto in comunità, con supporto psicologico alla minore orientato alla simbolizzazione del conflitto, alla riformulazione della propria identità relazionale e all'elaborazione del vissuto di rifiuto.
2. Graduale ripresa dei rapporti con il padre, a partire da momenti mediati o protetti, preceduti da incontri con il ramo familiare paterno e supportati da operatori specializzati in riattivazione del legame.
3. Valutazione dinamica delle condizioni per una futura evoluzione della collocazione, sulla base della tenuta della minore nel percorso di riavvicinamento e dell'eventuale cambiamento nel posizionamento materno, che ad oggi rappresenta uno dei principali ostacoli all'attuazione della bigenitorialità».

"Si ritiene che lo scontro giuridico reiterato, ancora oggi in atto, rappresenti una delle *impasse* più gravi dell'intero procedimento, con un rischio elevato - già osservabile - di cristallizzazione della conflittualità e di conseguente danno relazionale ed evolutivo per N.".

Caso 5

Indicazioni tratte da un servizio di neuropsichiatria infantile che ha in carico un minore collocato in struttura: «Il processo di riattivazione della relazione con il familiare rifiutato e coinvolto nel conflitto prevede la realizzazione di attività di risocializzazione, rifamiliarizzazione e riconciliazione, che necessitano di supporto da parte dei servizi sia per il minore, sia per il familiare che sta svolgendo il percorso di riavvicinamento, sia per il genitore preferito».

In effetti tutto si concentra sulle possibilità del minore di superare la dicotomia buono/cattivo (padre esplicitamente indicato come cattivo) e accedere all' 'ambivalenza senza sensi di colpa', dove tutte le persone sono sia buone sia cattive.

Commento: questa finalità terapeutica di indurre l'ambivalenza punta ad azzerare difese importanti in un bambino che si approccia al mondo esterno e che ha bisogno di differenziare il buono dal cattivo, ciò che è pericoloso per sé da ciò che non lo è. In un minore costituisce un rischio ridurre il limite tra buono e cattivo, laddove il raggiungimento dell'ambivalenza è un costrutto di epoca avanzata adolescenziale e post-adolescenziale.

E ancora: «L'intervento di presa in carico si è focalizzato lungo due assi principali: un primo asse dedicato al contenimento emotivo e orientato a offrire al minore uno spazio di parola rispetto al proprio mondo interno; il secondo orientato a sostenere e monitorare il percorso di riavvicinamento del minore con il ramo familiare rifiutato, in particolare con la nonna paterna e il padre».

Commento: sappiamo, per aver seguito casi in questa direzione, che le strutture di contenimento insegnano spesso ai minori a non comunicare e a chiudersi in sé stessi, in un mondo interno inesplorato, dal quale non sappiamo come emerge-

ranno e in quali condizioni nel rapporto con la realtà. Leggiamo infatti: «Il minore presenta disregolazioni emotive, difficoltà nel controllo delle emozioni e mancanza di apertura del proprio mondo interno con gli operatori».

Caso 6

Il trattamento di un minore dopo il collocamento in struttura: il papà che diventa "buono".

"È stata inizialmente esplorata la relazione con la figura del padre, già precedentemente introdotto nel setting clinico a seguito dell'avvio degli incontri protetti. Il minore ha spontaneamente fornito una rappresentazione grafica del padre utilizzando due diversi disegni, riferiti a due differenti dimensioni temporali: il passato, in cui il papà viene definito "cattivo" e raffigurato a bordo di un escavatore con il quale avrebbe cercato di fare del male alla mamma; il presente, in cui il papà viene definito "buono", perché attento ai suoi desideri durante gli incontri".

"Successivamente il minore ha eseguito un disegno in cui è rappresentato a casa del padre con la mamma che li va a trovare. Alla richiesta di spiegazione, afferma di sapere che i genitori non torneranno a vivere insieme, ma che gli farebbe piacere che potessero incontrarsi perché "il padre non farebbe mai male a nessuno". Sembra emergere, dai disegni, dalle parole e dalle emozioni che li accompagnano, un movimento di superamento del meccanismo della scissione tra genitore buono e genitore cattivo".

Sui trattamenti effettuati dai servizi, vuoi sanitari, vuoi sociali si è espressa anche la commissione sul femminicidio della scorsa legislatura nella relazione sulla vittimizzazione secondaria: "Le relazioni succinte dei servizi, infatti, parlano in modo quasi sempre stereotipato di un momento iniziale di sofferenza del minore a cui subito fa seguito il superamento di questa sofferenza, con la rappresentazione di un minore tranquillo e contento nella nuova collocazione, sia essa la struttura, sia la nuova casa del padre. Dai casi esaminati attraverso i fascicoli processuali non è possibile riscontrare con certezza i trattamenti a cui sono sottoposti i minori dopo il cambio di collocamento, né la metodologia adottata nel caso in cui tali trattamenti vengano effettuati. Il contesto generale sopra rappresentato, tuttavia, sembra far riferimento, anche per i minori, a percorsi di decondizionamento che ricalcano quanto indicato dai sostenitori delle diverse teorie psicologiche che si rifanno alla PAS" (p.89).

5. La libertà di cura e il ruolo del giudice: l'articolo 32 della Costituzione e la Legge 22 dicembre 2017, n. 219

I riferimenti normativi e giurisprudenziali richiamati delineano con chiarezza un principio fondamentale dell'ordinamento italiano: il diritto alla salute non può mai essere disgiunto dal rispetto della persona e dalla sua autodeterminazione. L'articolo 32 della Costituzione e la Legge 22 dicembre 2017, n. 219 affermano che ogni trattamento sanitario richiede

il consenso libero e informato dell'interessato e che l'imposizione di cure rappresenta un'eccezione rigorosamente delimitata dalla legge.

> L'articolo 32 della Costituzione italiana sancisce che "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti", stabilendo al contempo che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".
>
> *Legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento)*:
>
> "Art. 1, comma 1 'La presente legge tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge'".

Tali principi assumono particolare rilevanza in relazione ai minori, per i quali la tutela della salute deve necessariamente coniugarsi con la protezione della dignità, dell'integrità psico-fisica e del superiore interesse del soggetto in formazione. La giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha costantemente ribadito che né l'autorità giudiziaria né altri poteri pubblici possono sostituirsi alle scelte terapeutiche individuali, confermando che le cure non possono essere imposte se non entro limiti strettissimi e nel pieno rispetto della persona umana.

La disposizione costituzionale, letta nella sua interezza, esprime una concezione personalistica del diritto alla salute, in cui la tutela dell'integrità psico-fisica dell'individuo si coniuga inscindibilmente con il principio di autodeterminazione terapeutica.

La Corte costituzionale ha costantemente affermato che l'articolo 32 della Costituzione non tutela soltanto l'interesse pubblico alla salute, ma riconosce al singolo una libertà fondamentale di cura, intesa come diritto di scegliere se, come e quando sottoporsi a un trattamento sanitario. Tale libertà costituisce espressione diretta della dignità della persona (artt. 2 e 3 Cost.) e si pone come limite invalicabile all'intervento autoritativo, anche quando questo provenga da organi giurisdizionali. Ne deriva che ogni trattamento sanitario imposto, non solo deve trovare fondamento in una previsione legislativa espressa, ma deve altresì rispettare i limiti della proporzionalità, della necessità e del rispetto della persona umana. Nel solco dei principi costituzionali, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito in modo sempre più netto i limiti del potere del giudice in materia sanitaria. In particolare, la Corte di cassazione ha più volte affermato che il giudice non può indicare, prescrivere o imporre uno specifico trattamento terapeutico, sostituendosi alle scelte del paziente e alla competenza tecnico-scientifica del medico.

6. La libertà di cura per il minore

Cosa succede se tale trattamento impositivo nel percorso giudiziario ha per oggetto un minore? Il fatto che l'oggetto di tali decisioni sia un minore non può far superare il carattere impositivo a un provvedimento giudiziario, contrastando così sia la Costituzione (art. 32) o altre Convenzioni sui diritti minori, nonché le norme procedurali del sistema sanitario.

Il minore non può essere soggetto a trattamenti costrittivi considerando i suoi diritti alla libertà, all'espressione della sua volontà e alla salute alla pari di quelli delle persone adulte.

Ribadiamo quindi che il tribunale può agire in modo coercitivo nei confronti di minori solo sotto l'egida dell'articolo 403 del Codice civile (soggetto a verifiche) ma non può agire in modo costrittivo sul minore per motivi sanitari, perché non ha nelle sue competenze la possibilità di stabilire un percorso diagnostico terapeutico corretto, possibilità riservata esclusivamente al solo sistema sanitario attraverso i suoi servizi di tipo specialistico. E infatti, non si è mai verificato che un consulente tecnico del tribunale abbia potuto stabilire la necessità di ricorrere a un Tso (trattamento sanitario obbligatorio).

Aggiungiamo al corredo di pronunce sulla tutela dei diritti dei minori, già segnalate, anche la Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina[124], ratificata con la Legge 28 marzo 2001, n. 145.

La Convenzione stabilisce il principio generale del consenso libero e informato (art. 5), prevede che il trattamento di un minore incapace di esprimere il consenso sia autorizzato dal rappresentante legale, tenendo conto dell'opinione del minore in proporzione alla sua età e maturità (art. 6), e riconosce il diritto di conoscere tutte le informazioni relative alla propria salute (art. 10). Tali principi rafforzano ulteriormente il diritto del minore alla partecipazione alle decisioni che lo riguardano e alla tutela della propria dignità e integrità.

Il principio del consenso informato costituisce un cardine fondamentale dell'ordinamento giuridico italiano in materia di tutela della salute e trova il suo fondamento nell'articolo 32 della Costituzione, nonché nella Legge 22 dicembre 2017, n. 219 (*Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*).

In particolare, l'articolo 1, comma 1, della Legge n. 219 del 2017 stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto della dignità umana.

Con specifico riferimento alle persone minorenni, l'articolo 3 della Legge n. 219 del 2017 disciplina in modo puntuale le modalità di informazione e di espressione del consenso:

124 La *Convezione di Oviedo* è un trattato internazionale adottato dal Consiglio d'Europa il 4 aprile 1997 a Oviedo, in Spagna. Il suo obiettivo è tutelare la dignità, l'integrità e i diritti fondamentali della persona nell'ambito delle applicazioni biomediche e della medicina, introducendo principi vincolanti per i Paesi che l'hanno ratificata, https://unipd-centrodirittiumani.it/it/archivi/strumenti-internazionali/convenzione-per-la-protezione-dei-diritti-delluomo-e-la-dignita-dellessere-umano-riguardo-alle-applicazioni-della-biologia-e-della-medicina-1997.

- Articolo 3, comma 1: "La persona minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1. Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità, per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà".
- Articolo 3, comma 2: "Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità".

Tali disposizioni confermano che anche il minore è titolare di un diritto all'informazione e alla partecipazione alle decisioni che riguardano la propria salute e che ogni scelta terapeutica deve avvenire nel rispetto della sua dignità, delle sue capacità di comprensione e del suo grado di maturità, escludendo forme di imposizione automatica o autoritativa dei trattamenti sanitari.

In dottrina è stato chiarito che nessun trattamento sanitario può essere imposto a una persona capace di discernimento che vi si opponga consapevolmente, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, poiché ciò determinerebbe una lesione della libertà di autodeterminazione e della personalità individuale. In tale prospettiva, si riconosce anche al minorenne, purché capace di discernimento, un vero e proprio potere di veto rispetto all'esecuzione coattiva di trattamenti sul proprio corpo[125].

Ribadiamo che l'unica ipotesi di imposizione di un trattamento sanitario prevista dall'ordinamento non è rimessa alla discrezionalità del tribunale, ma è disciplinata in modo rigoroso dalla Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (*Istituzione del servizio sanitario nazionale*) attraverso gli istituti del trattamento sanitario obbligatorio (Tso) e dell'accertamento sanitario obbligatorio (Aso) agli articoli 33-35 della legge 833.

Il trattamento sanitario obbligatorio, sia in forma ospedaliera (Tso) sia in forma extraospedaliera o domiciliare (Aso), è disposto con provvedimento del sindaco, quale autorità sanitaria locale, su proposta motivata di due medici, di cui almeno uno appartenente all'azienda sanitaria locale territorialmente competente. Il procedimento si perfeziona esclusivamente con la convalida da parte del giudice tutelare competente, che esercita un controllo di legittimità e non di merito sulle scelte terapeutiche.

Il trattamento sanitario obbligatorio (Tso) è poi ammesso solo al ricorrere congiunto di condizioni rigorose:

1. presenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;

125 L. Lenti, *Il consenso informato ai trattamenti sanitari per i minorenni*, in "I diritti in medicina", Trattato di biodiritto, Giuffré, 2011.

2. rifiuto delle cure da parte della persona;
3. impossibilità di adottare misure sanitarie extraospedaliere.

Il provvedimento ha durata limitata, è soggetto a convalida giudiziaria ed è assistito da specifiche garanzie procedurali.

Annotiamo anche che questo trattamento nella sua procedura è stato modificato in rafforzamento dei dettami della costituzione sulla libertà delle cure. La Corte costituzionale, infatti, è intervenuta ultimamente con la sentenza 5 - 30 maggio 2025, n. 76 (in G.U. 1ª s.s. 04/06/2025, n. 23), in cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 35 della Legge n. 833 del 1978 nella parte in cui non prevede la comunicazione del provvedimento alla persona interessata o al suo legale rappresentante ove esistente, la contestuale notifica, e non prevede di sentire la persona interessata.

Al di fuori, comunque, di tali ipotesi tassative e tipizzate dalla legge, ogni forma di imposizione o coercizione sanitaria, nonché ogni restrizione della libertà personale, integra una violazione dei principi dello Stato di diritto, in contrasto con gli articoli 13 e 32 della Costituzione.

Tali principi si applicano pienamente anche ai minori, i quali sono titolari degli stessi diritti fondamentali riconosciuti agli adulti e, per alcuni profili, di una tutela rafforzata, come espressamente riconosciuto dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989, che impone di considerare il superiore interesse del minore e il rispetto della sua dignità, integrità e capacità di discernimento in ogni decisione che lo riguardi.

Qui sotto sono riportati gli articoli della legge con stralci dei passaggi testuali più significativi con l'annotazione, all'articolo 35, in corsivo e tra parentesi, delle ultime indicazioni della Corte costituzionale.

Articolo 33 - Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori: "Gli interventi di prevenzione e cura delle malattie mentali sono di norma volontari. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate".

Articolo 34 - Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale: "Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere".

Articolo 35 - Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbliga-

tori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale: "Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui all'articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta convalida deve essere *(comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e)* notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare che assunte le informazioni *(sentita la persona interessata)* disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto nella cui circoscrizione rientra motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco *(e ne dispone la notificazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente)*. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera".

7. Il diritto del minore alle cure sanitarie

Il minore ha diritto alle cure come indicato dall' articolo 24 della Convenzione di New York del 1989, ma che succede poi se il diritto alle cure è ostacolato da un genitore autore di violenza?

Il rapporto Grevio (2025) pone la questione al centro:

"93. Per quanto riguarda il sostegno ai minori esposti alla violenza, il GREVIO rileva con preoccupazione che la fornitura di assistenza psicologica da parte dei centri antiviolenza/rifugi, così come le decisioni relative alla loro scolarizzazione, sono ostacolate dal requisito dell'autorizzazione di entrambi i genitori. Il GREVIO osserva che, avendo meno opportunità di soggiogare i propri ex partner dopo la separazione o dopo che la vittima ha lasciato la residenza comune, molti autori di violenza reagiscono abusando dei propri figli. Il rifiuto di dare il proprio consenso affinché i figli ricevano il sostegno psicologico necessario può essere uno dei modi per farlo e deve essere affrontato".

Il Grevio, poi, dà anche una valutazione sul che fare, nella seguente Raccomandazione: **"**Garantire che la fornitura di assistenza psicologica ai minori esposti alla violenza domestica o a qualsiasi altra forma di violenza contro le donne non sia soggetta all'approvazione di entrambi i genitori**"**[126].

Infine, il diritto positivo del minore alle cure sanitarie in situazione di tutela dallo stress, senza intrusioni nella sua libertà di accesso, si integra con il diritto alla presenza continuativa dei genitori o del genitore di riferimento durante la degenza ospedaliera. Tale principio trova riconoscimento in diversi strumenti sovranazionali e nazionali: la *Carta*

126 Council of Europe – Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO). *Italy First Thematic Evaluation Report: Building Trust by Delivering Support, Protection and Justice* (GREVIO 2025). Strasbourg: Council of Europe, 2 December 2025, para 97, lett. d), p. 39 https://rm.coe.int/first-thematic-evaluation-report-building-trust-by-delivering-support-/4880299441.

europea dei diritti del bambino in ospedale, promossa dalla rete Each - *European association for children in hospital*, afferma il diritto del minore alla presenza continua dei genitori durante il ricovero. In ambito nazionale, tali principi sono stati ulteriormente sviluppati dalla *Carta di Trieste* (documento di indirizzo bioetico pediatrico italiano) sui diritti del bambino in ospedale, che promuove la permanenza dei genitori accanto al minore ricoverato, nonché dalla Fondazione Abio (Associazione per il bambino in ospedale), che nel 2008 ha contribuito alla diffusione di standard di umanizzazione delle cure pediatriche. Più recentemente, il Ministero della salute, con un documento del 3 maggio 2021, ha ribadito l'importanza della presenza continuativa dei genitori nei reparti pediatrici: "I genitori non vanno intesi e gestiti alla stregua di comuni visitatori, bensì come principali caregivers, ovvero come veri e propri prestatori di cure".

8. La Cassazione nel rispetto della Costituzione sui limiti dell'intervento giudiziario in ambito sanitario

Dal complesso delle pronunce esaminate emerge un quadro giurisprudenziale ormai consolidato: la libertà di cura, quale declinazione essenziale del diritto alla salute, rappresenta un limite invalicabile per il giudice.

L'autorità giudiziaria è chiamata a garantire il rispetto dei diritti, non a sostituirsi al paziente o al medico nelle scelte terapeutiche.

L'articolo 32 della Costituzione, così come interpretato dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità, impone una lettura del diritto alla salute che valorizza l'autonomia della persona, ponendo la dignità umana al centro del sistema. Ogni deviazione da tale impostazione rischierebbe di trasformare la tutela della salute in una forma di imposizione, in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale.

Un primo arresto fondamentale è rappresentato dalla sentenza Cassazione civile, n. 13506 del 1° luglio 2015, nella quale la Suprema Corte ha affermato che il consenso informato costituisce un presupposto indefettibile della liceità del trattamento sanitario e che ogni decisione terapeutica deve essere rimessa alla libera e consapevole determinazione del paziente. Il giudice, anche quando chiamato a pronunciarsi su profili risarcitori o di responsabilità, non può mai trasformarsi in un decisore clinico. "La prescrizione ai genitori di sottoporsi ad un percorso psicoterapeutico individuale e a un percorso di sostegno alla genitorialità da seguire insieme è lesiva del diritto alla libertà personale costituzionalmente garantito e della disposizione che vieta l'imposizione, se non nei casi previsti dalla legge, di trattamenti sanitari".

Tale principio è stato ulteriormente ribadito con l'ordinanza Cassazione civile, n. 18222 del 5 luglio 2019, in cui la Cassazione ha chiarito che l'autorità giudiziaria può valutare la correttezza del comportamento sanitario sotto il profilo giuridico, ma non può ingerirsi nel merito delle scelte terapeutiche, né tantomeno imporre protocolli o trattamenti specifici: "La prescrizione ai genitori di un percorso psicote-

rapeutico individuale e di un altro, da seguire insieme, di sostegno alla genitorialità, comporta comunque, anche se ritenuta non vincolante, un condizionamento, per cui è in contrasto con gli art. 13 e 32, comma 2, Cost.".

L'ordinanza Cassazione civile, n. 17903 del 22 giugno 2023 si colloca in linea di piena continuità con i precedenti richiamati, rafforzandone l'impianto argomentativo. In tale pronuncia, la Corte di cassazione ha ribadito che il giudice non dispone di un potere sostitutivo rispetto al medico o al paziente, neppure quando ritenga che una determinata terapia sia, in astratto, più idonea o efficace.

La Corte sottolinea come l'indicazione di uno specifico trattamento sanitario da parte del giudice violerebbe l'articolo 32 della Costituzione: "Analogamente, nel caso di specie, se è pur vero che il decreto impugnato non ha imposto un vero e proprio obbligo alla ricorrente di intraprendere un percorso psicoterapico per superare le criticità del suo rapporto madre - figlia, avendo esplicitato che si tratta di un invito giudiziale, è indubbio che tale statuizione integri una forma di condizionamento idonea ad incidere sulla libertà di autodeterminazione alla cura della propria salute, garantita dall'art. 32 Cost.".

Con l'ordinanza n. 32576 del 14 dicembre 2025, la Cassazione ha ulteriormente consolidato l'orientamento secondo cui il giudice non può indicare un trattamento sanitario determinato. La Corte ha precisato che qualsiasi forma di indirizzo terapeutico imposto dall'autorità giudiziaria costituisce un'indebita interferenza nella sfera dell'autodeterminazione individuale. Nello specifico, la Cassazione ha rigettato il ricorso di un padre che chiedeva di sanzionare o ammonire la madre delle figlie minori per il mancato rispetto dell'indicazione, proveniente dal tribunale per i minorenni, di intraprendere un percorso di terapia familiare e sostegno alla genitorialità. Secondo la Suprema Corte, il comportamento della madre non è sanzionabile: il rifiuto di intraprendere un percorso psicoterapeutico rientra nella sfera della libertà personale e non può essere oggetto di coercizione giudiziaria.

"Questa Corte ha, invero, affermato, in tema di affidamento dei figli minori, che la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale e di un altro, da seguire insieme, di sostegno alla genitorialità, comporta, anche se ritenuta non vincolante, un condizionamento, per cui è in contrasto con gli art. 13 e 32, comma 2, Cost., atteso che, mentre l'intervento per diminuire la conflittualità, richiesto dal giudice al servizio sociale, è collegato alla possibile modifica dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore, quella prescrizione è connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione (Cass. n. 13506 del 2015 e Cass. n. 17903 del 2023). In sostanza, quindi, il giudice del merito può incidere sui comportamenti della coppia genitoriale attraverso il «monitoraggio» delle dinamiche familiari affidato ai servizi sociali ma non ha il potere di imporre trattamenti terapeutici funzionali a correggere le dinamiche patologiche, anche se tali dinamiche incidono negativamente sulla vita dei minori".

L'ordinanza Cassazione civile, n. 3292 del 14 febbraio 2026 ribadisce che il giudice non può intervenire nelle questioni che attengono la cura della salute:

"8. È stato infatti ripetutamente osservato che in tema di affidamento dei figli minori, la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale e di un altro, da seguire insieme, di sostegno alla genitorialità, comporta comunque, anche se ritenuta non vincolante, un condizionamento, per cui è in contrasto con gli art. 13 e 32, comma 2, Cost., atteso che, mentre l'intervento per diminuire la conflittualità, richiesto dal giudice al servizio sociale, è collegato alla possibile modifica dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore, quella prescrizione è connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione (così Cass. 13506/015; id. 18222/2019; id. 17903/2023).

9.Ciò posto, la previsione del percorso di psicoterapia del profondo, giustificata dall'intento propositivo di favorire il recupero del rapporto compromesso tra genitore e figli, esula dalle prescrizioni che mirano a tutelare dalle condotte pregiudizievoli che il Tribunale per i minorenni può assumere e riguarda una scelta rimessa all'autodeterminazione personale".

9. Conclusioni

In conclusione, il modello Pas/Ap, così come declinato nella pratica forense italiana, risulta incompatibile con il nostro ordinamento giuridico e sanitario. L'assenza di riconoscimento ufficiale come sindrome o patologia diagnostica valida impedisce di considerarlo un trattamento sanitario accreditato.

Qualsiasi intervento coercitivo volto a "modificare" l'atteggiamento del minore verso un genitore si colloca al di fuori dei limiti previsti dal Tso e dalle normative di tutela della salute. Di conseguenza, la sua applicazione comporta rischi concreti per il benessere psicofisico dei soggetti più vulnerabili, in particolare i bambini, esponendoli a procedure prive di evidenze scientifiche solide.

Il principio di responsabilità professionale impone che ogni trattamento psicologico o medico sia fondato su criteri scientifici accertati e mirato alla protezione della salute. La pratica del trattamento Pas o del rifiuto genitoriale, come documentata in molte Ctu, non risponde a tali criteri e può determinare effetti paradossalmente dannosi, trasformandosi in un fattore di traumatizzazione anziché di tutela.

Pertanto, non può essere avallata alcuna forma di intervento forzoso basata su questo costrutto, né può giustificare la rimozione o il trasferimento coattivo del minore da un genitore all'altro o da un genitore ad una struttura extrafamiliare.

L'unico approccio compatibile con l'ordinamento consiste in interventi volontari, graduati e supervisionati da professionisti qualificati, rispettosi della volontà del bambino e orientati alla sua protezione. In questo senso, il rifiuto di riconoscere la Pas/Ap come entità

clinica valida assume un valore preventivo, necessario a garantire la sicurezza, la dignità e i diritti dei minori coinvolti in dinamiche familiari complesse dove il rischio della violenza domestica – e quindi del maltrattamento assistito – grava su un terzo della popolazione femminile mondiale, come indicato dall'Organizzazione mondiale della sanità.

Occorre procedere in tempi brevi per tutelare i minori, poiché nelle consulenze presentate ai tribunali si riscontra un uso ingiustificato del trattamento Pas/Ap (alias rifiuto genitoriale), spesso senza valutazione degli effetti traumatici a breve e lungo termine. È pertanto opportuno istituire, in collaborazione con gli organismi sanitari, una Commissione di monitoraggio e vigilanza su questa pratica, non riconosciuta dalla comunità scientifica e potenzialmente dannosa per i soggetti vulnerabili.

Al tempo stesso è necessario verificare la legittimazione istituzionale di tali interventi, accertando se siano previsti dalle linee guida vigenti a livello ministeriale, regionale o aziendale, e se siano compresi nei Percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali (Pdta), e se gli operatori dispongano di autorizzazioni esplicite.

In assenza di tali riscontri, queste pratiche devono essere espunte dagli interventi sanitari accreditati in quanto non conformi alla medicina basata sulle evidenze.

Importante sarà anche coinvolgere gli ordini professionali di tutte le categorie che intervengono nel contesto sanitario, perché siano formati e addestrati a valutare il rischio di applicazione di costrutti ascientifici, potenzialmente dannosi per i bambini, e soprattutto consapevoli anche del rischio professionale che corrono in caso di traumi che possono apportare ai bambini e alle bambine.

QUADRO L

Le responsabilità degli operatori sociosanitari e delle forze dell'ordine nei percorsi giudiziari che riguardano le persone minorenni

1. Introduzione

Nel quadro precedente (Quadro I) abbiamo visto come, in Italia, il consenso informato e il rispetto del rifiuto dei trattamenti sanitari siano disciplinati dalla Legge 22 dicembre 2017, n. 219. Abbiamo inoltre richiamato la Legge n. 833 del 1978, nella parte in cui individua l'unica ipotesi di coercizione nelle cure, evidenziando anche il successivo intervento della Corte costituzionale volto a rafforzare il principio di autodeterminazione della persona sottoposta a trattamenti sanitari, ancorché obbligatori.

Abbiamo poi richiamato la giurisprudenza di legittimità in tema di libertà di cura e la Convenzione di Oviedo. Da questo quadro normativo e giurisprudenziale, con riferimento alle professioni sanitarie, è possibile anticipare alcuni contenuti fondamentali dell'agire professionale in ambito sanitario, prima di entrare nello specifico dei rispettivi obblighi e codici deontologici.

Il medico è tenuto a fornire informazioni chiare e comprensibili al paziente e al suo rappresentante legale, adattandole all'età e al grado di maturità del minore, e a rispettarne il consenso o il dissenso. Il ricorso all'autorità giudiziaria è previsto esclusivamente nei casi di trattamenti indispensabili e contrari alla volontà del minore (*Codice Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri* - Fnomceo).

L'infermiere tutela la dignità della persona e valorizza l'opinione del minore nelle scelte assistenziali, diagnostico-terapeutiche o sperimentali, proporzionandola alla sua età e maturità e favorendo un coinvolgimento partecipativo nel percorso di cura (*Codice Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche* - Fnopi).

Anche lo psicologo, in quanto professionista sanitario, è tenuto a rispettare l'autonomia e l'autodeterminazione della persona, ad acquisire il consenso informato e ad astenersi da interventi afflittivi o traumatici, garantendo il benessere psicologico del paziente e mantenendo la propria autonomia professionale anche all'interno di strutture organizzate (*Codice deontologico degli psicologi italiani)*.

In tutte e tre le professioni emerge con chiarezza che l'intervento sanitario richiede il rispetto della libertà del paziente, la tutela della sua integrità psicofisica e il suo coinvolgimento attivo, con esclusione di qualsiasi imposizione non giustificata da motivi clinici. Al di fuori di tale ambito, non è prevista alcuna forma di coercizione.

Tuttavia, al di fuori di questi ruoli propriamente sanitari, si rinvengono, in numerosi decreti e provvedimenti giudiziari, indicazioni che delineano un profilo diverso dei compiti degli operatori sociosanitari, che necessitano di chiarimenti alla luce delle norme e dei

rispettivi codici deontologici.

A tal fine, risulta utile esaminare alcuni provvedimenti giudiziari, al fine di comprendere come venga richiamata la figura degli operatori anche ai sensi dell'articolo 68 del Codice di procedura civile e quali funzioni e responsabilità siano loro attribuite nell'ambito del procedimento.

In un decreto del tribunale per i minorenni si legge, ad esempio:

"L'esecuzione del provvedimento del TM è demandata istituzionalmente al competente Servizio Sociale".

In un altro decreto si dispone:

"... che il minore venga collocato presso adeguata Casa Famiglia, a cura del Servizio sociale competente, con l'ausilio di un neuropsichiatra e di personale specializzato in servizio presso l'Ufficio Minori".

Ancora, un tribunale ordinario dispone:

"... che il Comune di ... e il Comune di ..., d'intesa con le parti, provvedano a dare immediata attuazione all'odierno provvedimento; a tal fine autorizza sin d'ora l'uso della forza pubblica per garantire il rispetto delle statuizioni assunte dal Tribunale".

Si rileva infine l'intervento del giudice tutelare nella fase esecutiva, una volta definito il procedimento presso il tribunale ordinario:

"Dispone l'attuazione del dispositivo della sentenza di cui in premessa per mezzo dei Servizi Sociali di ..., con l'ausilio di personale di supporto psicologico e medico, autorizzandoli ad avvalersi, ove necessario, del personale appartenente alla Sezione di Polizia Giudiziaria – aliquota Polizia di Stato".

Da tali provvedimenti emergono ruoli e responsabilità degli operatori - inclusi quelli extra-sanitari, come i servizi sociali e forze dell'ordine - che richiedono un approfondimento specifico, oggetto dei paragrafi successivi.

2. Il ruolo degli operatori sanitari, la funzione dei Percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali (Pdta) e i codici deontologici

a. Il ruolo degli operatori sanitari

Si pone ora il problema della posizione degli operatori sanitari (medici, psicologi, neuropsichiatri, infermieri) quando vengono chiamati a intervenire su disposizione dell'autorità giudiziaria, in qualità di ausiliari del giudice ai sensi dell'articolo 68 del Codice di procedura civile. Analoga questione può porsi nell'attuazione di provvedimenti urgenti adottati ai sensi dell'articolo 473-bis.15 del Codice di procedura civile e degli ordini di protezione previsti dagli articoli 473-bis.69 e 473-bis.70 del Codice di procedura civile, nonché, più in generale, in tutte quelle situazioni in cui debbano essere eseguiti provvedimenti di al-

lontanamento del minore dalla casa familiare o da un genitore, con la finalità dichiarata di mitigare o contenere il trauma derivante dall'esecuzione del provvedimento stesso. Esempi di tali provvedimenti includono:

- il collocamento del minore in casa famiglia "con l'ausilio di neuropsichiatra e personale specializzato";
- l'attuazione del provvedimento "con l'ausilio di personale di supporto psicologico e medico", autorizzando l'uso della forza pubblica.

Da queste disposizioni emerge una criticità evidente: gli operatori sanitari vengono chiamati a partecipare a interventi estranei alla loro competenza clinica, derivanti da decisioni giudiziarie e non da autonome valutazioni sanitarie. Non a caso, sono stati registrati casi di rifiuto motivato da parte di servizi sanitari (ad esempio neuropsichiatria) di prendere parte a tali interventi.

La Legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, definisce un sistema tecnico-professionale autonomo, finalizzato esclusivamente alla tutela della salute.

Ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3:

- "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività";
- "la tutela della salute deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana".

Ne discende che:

- l'intervento sanitario è vincolato alla finalità di cura;
- qualsiasi attività che incida sulla persona senza indicazione clinica esula dalla competenza sanitaria;
- il sanitario non può essere trasformato in esecutore di decisioni amministrative, giudiziarie o di ordine pubblico.

L'autonomia professionale si esercita all'interno dell'organizzazione aziendale secondo un modello di governo clinico: la dirigenza sanitaria definisce percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali (Pdta), linee guida mediche e protocolli, mentre il singolo professionista valuta la concreta applicabilità al caso concreto. Questa autonomia resta vincolata alla competenza sanitaria e alla finalità di cura e non può estendersi a interventi privi di indicazione clinica o potenzialmente lesivi dell'integrità psicofisica della persona.

I protocolli e i Pdta, in quanto strumenti di governo clinico, non possono disciplinare attività non terapeutiche né fungere da copertura formale per interventi estranei alla cura. In tali casi, l'intervento richiesto da un tribunale rimane estraneo al perimetro sanitario e il professionista conserva il dovere di non aderirvi, in ossequio al principio di non nocività e della responsabilità diretta.

Alla luce del quadro normativo, deontologico e giurisprudenziale, deve affermarsi che l'operatore sanitario non può legittimamente partecipare all'esecuzione di provvedimenti

di allontanamento del minore quando l'intervento non derivi da autonoma valutazione clinica e non sia finalizzato alla tutela della salute. Coinvolgere medici, psicologi o altri professionisti sanitari in attività meramente esecutive e prive di indicazione terapeutica contrasta con i principi di autonomia, consenso informato e tutela dell'integrità psicofisica della persona.

Il rapporto del professionista sanitario con l'azienda non riduce la sua autonomia, ma la rafforza, rendendolo partecipe di un'attività collettiva integrata che condivide principi e finalità comuni. L'autonomia clinica viene canalizzata: la dirigenza stabilisce il "se" e il "come" dell'intervento in astratto, mentre il professionista ne valuta la concreta attuabilità, mantenendo sempre la responsabilità personale e il dovere di discostarsi dai protocolli se questi risultassero inadeguati o potenzialmente dannosi.

In particolare, gli operatori sociosanitari che, su richiesta del servizio sociale o del tribunale, partecipano a un intervento chiaramente foriero di trauma immediato, abdicano alla propria autonomia valutativa e prendono parte ad azioni che violano l'imperativo fondamentale della loro professione e il principio del *primum non nocere*. In tali ipotesi, il rifiuto di aderire non costituisce inadempimento, ma adempimento del dovere professionale e giuridico volto a rispettare autonomia, sicurezza, etica clinica e tutela della salute della persona.

b. Funzione dei Percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (Pdta)

I Percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (Pdta) costituiscono strumenti di governo clinico e organizzativo finalizzati alla definizione, integrazione e coordinamento delle attività diagnostiche, terapeutiche e assistenziali rivolte a pazienti affetti da specifiche condizioni cliniche o patologie. Pur non avendo natura normativa in senso formale, essi trovano fondamento nel sistema dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) e rappresentano uno strumento per garantire appropriatezza, qualità, continuità e uniformità delle cure all'interno del Servizio sanitario nazionale.

I Pdta sono elaborati da gruppi multidisciplinari di professionisti sanitari operanti nelle aziende del Servizio sanitario nazionale (Asl, Aou, Irccs e altre strutture accreditate) e costituiscono espressione dell'autonomia tecnico-professionale delle professioni sanitarie. Essi traducono nella pratica assistenziale le evidenze scientifiche e le linee guida nazionali e internazionali, adattandole al contesto organizzativo locale al fine di ridurre la variabilità dei comportamenti clinici e assicurare percorsi di cura appropriati e centrati sui bisogni della persona.

La loro definizione e attuazione si inseriscono nel quadro della normativa sui Lea (Sistema dei livelli essenziali di assistenza). In particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, recante la definizione e l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza, attribuisce alle regioni e alle province autonome il compito di garantire uniformità nelle modalità organizzative, nelle procedure e negli strumenti di valutazione multidimensionale dei bisogni assistenziali. In tale contesto, i Pdta rappresentano lo strumento attraverso il quale gli obiettivi di programmazione sanitaria vengono tradotti in percorsi assistenziali concretamente applicabili nelle strutture sanitarie, mediante protocolli, procedure e sistemi di monitoraggio condivisi.

I Pdta svolgono altresì una funzione di garanzia dell'autonomia professionale dell'agire sanitario, in quanto individuano standard tecnico-scientifici condivisi che orientano l'attività clinica senza sostituire il giudizio professionale del singolo operatore. Resta infatti ferma la responsabilità del professionista sanitario di modulare il percorso assistenziale in relazione alle caratteristiche del caso concreto e ai bisogni della persona assistita.

c. Codici deontologici in ambito medico- infermieristico

Nel sistema sanitario italiano, il principio del consenso informato e del rispetto della volontà della persona assistita costituisce il fondamento dell'attività di cura, come sancito dalla Legge 22 dicembre 2017, n. 219, nonché dagli articoli 13 e 32 della Costituzione. Tale principio trova una declinazione puntuale e convergente nei codici deontologici delle principali professioni sanitarie coinvolte nella presa in carico dei minori, che configurano i professionisti non come meri esecutori, ma come garanti dei diritti, della dignità e dell'autodeterminazione della persona.

Codici di deontologia medica (Fnomceo) e infermieristica (Fnopi)

a) Il Codice di Deontologia medica[127] dedica ampio spazio ai doveri di informazione e al consenso. In particolare:

Articolo 4 - Libertà e indipendenza della professione. Autonomia e responsabilità del medico

"L'esercizio professionale del medico è fondato sui principi di libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità. Il medico ispira la propria attività professionale ai principi e alle regole della deontologia professionale senza sottostare a interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura".

Articolo 13 - Prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione

"Il medico tiene conto delle linee guida diagnostico-terapeutiche accreditate da fonti autorevoli e indipendenti quali raccomandazioni e ne valuta l'applicabilità al caso specifico.

L'adozione di protocolli diagnostico-terapeutici o di percorsi clinico-assistenziali impegna la diretta responsabilità del medico nella verifica della tollerabilità e dell'efficacia sui soggetti coinvolti".

Articolo 16 - Procedure diagnostiche e interventi terapeutici non proporzionati

"Il medico, tenendo conto delle volontà espresse dal paziente o dal suo rappresentante legale e dei principi di efficacia e di appropriatezza delle cure, non intraprende né insiste in procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente non proporzionati, dai quali non ci si possa fondatamente attendere un effettivo beneficio per la salute e/o un miglioramento della qualità della vita".

127 Fnomceo, *Codice di Deontologia Medica*, 2014, riv. 2017, https://portale.fnomceo.it/wp-content/uploads/2018/03/CODICE-DEONTOLOGIA-MEDICA-2014.pdf.

Articolo 18 -Trattamenti che incidono sull'integrità psico-fisica

"I trattamenti che incidono sull'integrità psico-fisica sono attuati al fine esclusivo di procurare un concreto beneficio clinico alla persona".

Articolo 32 - Doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili

"Il medico tutela il minore, la vittima di qualsiasi abuso o violenza e la persona in condizioni di vulnerabilità o fragilità psico-fisica, sociale o civile in particolare quando ritiene che l'ambiente in cui vive non sia idoneo a proteggere la sua salute, la dignità e la qualità di vita".

"Il medico prescrive e attua misure e trattamenti coattivi fisici, farmacologici e ambientali nei soli casi e per la durata connessi a documentate necessità cliniche, nel rispetto della dignità e della sicurezza della persona."

Articoli 33 -37 - Informazione e comunicazione, consenso e dissenso

Stabiliscono le regole dell'informazione e del consenso: "Il medico garantisce al minore elementi di informazione utili perché comprenda la sua condizione di salute e gli interventi diagnostico-terapeutici programmati, al fine di coinvolgerlo nel processo decisionale".

"Il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato".

b) Codice deontologico delle professioni infermieristiche (Fnopi)[128]

Anche il Codice deontologico delle professioni infermieristiche pone la persona assistita al centro del rapporto di cura. In particolare,

Articolo 24 - Volontà del minore

"L'infermiere, tenuto conto del grado di maturità della persona assistita minore di età, si adopera per consentirle di esprimere la sua volontà affinché questa sia presa in debita considerazione rispetto alle scelte dei percorsi di cura, convenzionali e sperimentali.

L'infermiere, quando la persona assistita minore di età consapevolmente si oppone alla scelta di cura, coinvolgendo i genitori o i tutori legali laddove ritenuto utile, si adopera per accogliere, gestire e superare il conflitto".

Tale disposizione rafforza il principio di una cura partecipata, che riconosce al minore un ruolo attivo e valorizza la sua capacità progressiva di autodeterminazione, escludendo approcci afflittivi o meramente coercitivi.

128 Fnopi, *Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche*, 2025, https://www.fnopi.it/wp-content/uploads/2025/03/FNOPI_CodiceDeontol2025_web.pdf.

Tali principi trovano ulteriore conferma nelle posizioni espresse dal Comitato nazionale per la bioetica[129] e richiamate dalla Società italiana di pediatria[130], secondo cui il consenso informato costituisce *conditio sine qua non* di legittimità dell'atto sanitario. Esso non può ridursi a un adempimento formale, ma deve rappresentare uno strumento di partecipazione, consapevolezza e dialogo, tanto più quando il destinatario dell'intervento è un minore, titolare del diritto a essere ascoltato e coinvolto secondo la propria maturità.

d. Legge istitutiva della professione e Codice deontologico degli psicologi italiani

La professione di psicologo rientra a pieno titolo tra le professioni sanitarie, ai sensi della Legge 18 febbraio 1989, n. 56 e della Legge 11 gennaio 2018, n. 3, ed è ricompresa nei Livelli essenziali di assistenza (Lea) quali prestazioni finalizzate alla tutela della salute psicologica, quale componente della salute complessiva ex articolo 32 della Costituzione.

La Legge n. 56 del 1989, istitutiva dell'ordinamento della professione di psicologo, rappresenta il primo fondamento normativo della professione in Italia. Essa definisce i requisiti di accesso, le attività proprie dello psicologo e l'assetto ordinistico della categoria, riconoscendo la psicologia come attività professionale autonoma, fondata su specifiche competenze scientifiche e tecnico-operative. In tale prospettiva, la legge delinea una figura professionale che opera con autonomia di giudizio nell'ambito delle proprie competenze, assumendo una diretta responsabilità rispetto agli interventi posti in essere nei confronti della persona.

La Legge n. 3 del 2018, cosiddetta *Legge Lorenzin*, ha successivamente rafforzato il riconoscimento delle professioni sanitarie, includendo anche la professione di psicologo all'interno dell'area sanitaria regolamentata. Tale intervento normativo ha contribuito a consolidare il profilo dello psicologo come professionista sanitario, inserito nel sistema delle responsabilità tipiche delle professioni di cura. Ne deriva un rafforzamento del principio di autonomia tecnico-professionale, che si accompagna a una responsabilità diretta nell'esercizio dell'attività clinica e alla necessità di operare nel rispetto dei principi deontologici e della tutela della persona assistita.

Codice deontologico degli psicologi italiani[131]

Su tali presupposti ordinamentali si innesta il *Codice deontologico degli psicologi italiani*, che traduce in precetti etici vincolanti i principi di autonomia, responsabilità professionale e tutela della persona già delineati dal quadro normativo di riferimento.

129 "Quanto al consenso informato nell'interesse dei minori, il CNB raccomanda un coinvolgimento degli stessi, proporzionato al grado di maturità e di comprensione che essi presentano, fatte salve le prerogative dei genitori e dei rappresentanti legali", https://bioetica.governo.it/media/1571/p10_1992_informazione-e-consenso_abs_it.pdf.

130 https://sip.it/2018/03/05/diritto-del-bambino-ascoltato/.

131 https://www.psy.it/la-professione-psicologica/codice-deontologico-degli-psicologi-italiani/codice-deontologico-vigente/.

In particolare, riportiamo alcuni articoli:

- l'articolo 3 richiama la responsabilità e l'autonomia professionale nell'esercizio delle proprie competenze; pone al centro, come finalità, "promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità";
- l'articolo 4 impone allo psicologo il rispetto della dignità, del diritto all'autodeterminazione e dell'autonomia della persona; (...) Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi;
- l'articolo 24 stabilisce l'onere di fornire informazioni sul suo intervento e di acquisire un consenso informato;
- ulteriori disposizioni (artt. 5 e 28) richiamano il dovere dello psicologo di operare nel rispetto dei limiti della propria competenza e di mantenere indipendenza professionale anche nei rapporti con l'utenza.

In tutti i codici deontologici richiamati emerge con chiarezza che i professionisti sanitari non sono meri esecutori di decisioni altrui, ma soggetti responsabili della tutela dei diritti fondamentali della persona assistita, inclusi i minori. Il consenso informato, l'ascolto della volontà del minore e l'attenzione a evitare interventi non proporzionati o caratterizzati da modalità coercitive costituiscono principi comuni che delimitano il perimetro della legittima azione sanitaria e rafforzano l'obbligo di rispettare l'autonomia e la dignità della persona nel processo di cura.

I professionisti della salute si configurano, pertanto, come garanti del rispetto dei diritti, della libertà e della dignità della persona assistita, chiamati a promuoverne il coinvolgimento attivo e un'adeguata informazione in relazione all'età e al grado di maturità. Tali principi deontologici si pongono in continuità con il quadro costituzionale e con la disciplina legislativa in materia di consenso informato, in particolare con la Legge 22 dicembre 2017, n. 219, rafforzando l'obbligo professionale di rispettare la libertà di scelta e l'autodeterminazione terapeutica della persona.

3. Il ruolo degli assistenti sociali, legge e codice deontologico

La professione di assistente sociale è istituita e regolata dalla Legge 23 marzo 1993, n. 84, che ne riconosce il ruolo di professione intellettuale dotata di autonomia tecnico-professionale. La legge attribuisce all'assistente sociale competenze proprie nell'ambito degli interventi di aiuto, sostegno, tutela e promozione dei diritti sociali, collocando l'esercizio professionale all'interno delle organizzazioni pubbliche e private, ma senza configurare una subordinazione sul piano del contenuto tecnico delle valutazioni e degli interventi. L'assistente sociale, pertanto, non è qualificabile come mero esecutore di direttive amministrative o giudiziarie, bensì come professionista responsabile delle proprie scelte metodologiche e valutative.

Il Codice deontologico dell'assistente sociale (Consiglio nazionale ordine assistenti sociali - Cnoas, edizione vigente) costituisce la principale fonte regolativa dell'autonomia professionale. Esso afferma, tra i principi fondamentali, che l'assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e indipendenza di giudizio, assumendosi la responsabilità delle proprie valutazioni e decisioni nel rispetto della persona, dei diritti fondamentali e dell'interesse collettivo.

a. La legge istitutiva

La legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi dei servizi sociali (Legge 8 novembre 2000, n. 328) stabilisce che tale sistema è chiamato a intervenire a sostegno di minori in situazioni di disagio, tramite l'aiuto al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (art. 22, lett. c).

Ancora, l'articolo 1, 4° comma, della Legge 23 marzo 1993, n. 84 stabilisce l'autonomia della professione dell'assistente sociale che ha un ruolo non di esecutore ma di collaborazione con l'autorità giudiziaria. Questo articolo chiarisce due punti fondamentali:

collaborazione, non esecuzione: l'assistente sociale non agisce come semplice esecutore di ordini dell'autorità giudiziaria, ma collabora fornendo valutazioni e interventi di carattere tecnico-professionale;

autonomia professionale: la funzione tecnico-professionale garantisce che il giudizio dell'assistente sociale sia indipendente e basato su competenze proprie, coerente con i principi deontologici, e non soggetto a pressioni esterne.

La Legge 8 novembre 2000, n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, disciplina il sistema integrato dei servizi sociali e, in particolare, all'articolo 22 individua gli interventi rivolti alla tutela delle persone in situazioni di fragilità, con specifico riguardo ai minori. Tra questi rientrano le misure di sostegno ai minori in situazioni di disagio, finalizzate al rafforzamento delle capacità del nucleo familiare di origine e, ove necessario, all'inserimento del minore presso famiglie affidatarie, persone o strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché alla promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

In particolare, l'articolo 22, comma 2, lettera c, prevede: «Interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza».

Tali interventi si inseriscono nel più ampio quadro normativo volto alla protezione dei minori, delineato, tra le altre disposizioni, dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore a una famiglia)[132], in materia di adozione e affidamento, e dalla Legge 28 agosto 1997, n. 285, relativa alla promozione dei diritti e delle opportunità

132 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184.

per l'infanzia e l'adolescenza.[133]

La legge 23 marzo 1993, n. 84[134], recante Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale, disciplina la professione di assistente sociale, riconoscendone la natura tecnico-professionale autonoma. In particolare, l'articolo 1, comma 4, stabilisce che, nella collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'attività dell'assistente sociale ha esclusivamente funzione tecnico-professionale.

In questo contesto legislativo, l'assistente sociale svolge un ruolo chiave nell'attuazione dei servizi e degli interventi, con competenze autonome e responsabilità professionale, operando secondo criteri tecnico-professionali e deontologici.

L'autonomia della professione è anche rimarcata nell'ultimo decalogo dell'ordine professionale[135] in cui si ribadisce al punto 4: "Nei procedimenti giudiziari l'assistente sociale non agisce come mero esecutore di un incarico del magistrato. All'interno del mandato professionale, nel rispetto dei vincoli e delle indicazioni della sua organizzazione, opera con autonomia e collabora con altre istituzioni e professionisti per la definizione di progetti di aiuto e supporto. L'affidamento al servizio sociale, così come altre disposizioni della magistratura minorile, vanno intesi come interventi di tutela giuridica che consentano al sistema dei servizi di accompagnare la famiglia e le persone di minore età, senza mai sostituirsi a loro, in un progetto a termine che porti a nuove relazioni di cura e più adeguate competenze educative".

Venendo poi al punto di vista organizzativo, l'assistente sociale opera all'interno di enti pubblici (comuni, enti locali, aziende sanitarie, Ministero della giustizia) o soggetti accreditati, ed è soggetto a una dipendenza amministrativa e funzionale rispetto all'ente di appartenenza. Tuttavia, tale dipendenza non incide sull'autonomia professionale, che riguarda il contenuto tecnico delle valutazioni, delle relazioni e degli interventi sociali.

Il Codice deontologico, di seguito riportato distingue chiaramente tra:

- obblighi organizzativi e istituzionali, cui l'assistente sociale è tenuto;
- competenze tecnico-professionali, sulle quali l'assistente sociale esercita piena autonomia, guidato unicamente da scienza e coscienza.

133 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-08-28;285.

134 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-03-23;84.

135 Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali (Cnoas), *Persone di minore età e famiglie: Il lavoro dell'assistente sociale in 10 punti,* 2025, https://cnoas.org/wp-content/uploads/2025/03/Decalogo-Minori-2025_ok.pdf.

b. Il Codice deontologico

Il *Codice deontologico dell'assistente sociale* (2020)[136] definisce i fini della professione come la promozione dei diritti, della dignità e dell'autonomia delle persone, la tutela dei loro interessi e la responsabilità sociale (artt. 5, 19, 26, 30, 31). Contemporaneamente, sancisce l'autonomia tecnico-professionale e l'indipendenza di giudizio dell'assistente sociale (artt. 4, 18, 19, 52), che deve operare liberamente e difendere il proprio giudizio da pressioni, condizionamenti o direttive incompatibili con l'etica professionale, al fine di garantire la qualità, la correttezza e l'efficacia degli interventi.

- Articolo 4: L'esercizio della professione si basa su fondamenti etici e scientifici, sulla disciplina accademica, sulla pratica, sull'autonomia tecnico-professionale e sull'indipendenza di giudizio. L'assistente sociale non partecipa ad iniziative lesive di queste dimensioni.
- Articolo 5: L'assistente sociale fa propri i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana. Riconosce il valore, la dignità intrinseca e l'unicità di tutte le persone e ne promuove i diritti civili, politici, economici, sociali, culturali e ambientali così come previsti nelle disposizioni e nelle Convenzioni internazionali.
- Articolo 18: L'assistente sociale afferma e difende la propria autonomia di giudizio, tecnica ed intellettuale da pressioni e condizionamenti di qualunque natura in tutte le proprie azioni e interventi professionali.
- Articolo 19: L'assistente sociale si adopera affinché l'azione professionale si realizzi in condizioni e in tempi idonei a garantire la dignità, la tutela e i diritti della persona, anche in funzione del livello di responsabilità che egli ricopre. Non accetta condizioni di lavoro che comportino azioni incompatibili con i principi e i valori del Codice, che siano in contrasto con il mandato sociale e professionale o che possano compromettere la qualità e gli obiettivi degli interventi. Sancisce il principio di indipendenza di giudizio, stabilendo che l'assistente sociale non può accettare condizionamenti, pressioni o interferenze che compromettano l'autonomia professionale e la correttezza dell'intervento.
- Articolo 26: L'assistente sociale riconosce la persona come soggetto capace di autodeterminarsi e di agire attivamente; impegna la propria competenza per instaurare una relazione di fiducia e per promuovere le potenzialità, l'autonomia e il diritto della persona ad assumere le proprie scelte e decisioni, nel rispetto dei diritti e degli interessi legittimi degli altri.
- Articolo 30: L'assistente sociale si adopera per condividere con la persona il progetto e gli interventi che, prevedibilmente, saranno necessari nel percorso di aiuto. Il professionista può prescindere dall'acquisizione dell'assenso agli in-

136 https://cnoas.org/wp-content/uploads/2020/03/Il-nuovo-codice-deontologico-dellassistente-sociale.pdf.

terventi nelle situazioni in cui gli stessi siano indifferibili, quando prevalgano le esigenze di protezione della persona, in forza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria e in tutti gli altri casi previsti dalle norme vigenti.

- Articolo 31: L'assistente sociale che, nell'esercizio delle proprie funzioni, incorra in una omissione o in un errore che possano danneggiare la persona informa l'interessato ed attua ogni opportuna azione professionale di riparazione.
- Articolo 52: L'assistente sociale è tenuto a segnalare al proprio datore di lavoro, per iscritto e con puntuale motivazione, le condizioni o le direttive incompatibili con il corretto esercizio della professione, ferma restando la potestà organizzativa generale del datore di lavoro.

Citiamo poi altri due articoli del codice deontologico.

- Articolo 46: L'assistente sociale si adopera per la corretta allocazione delle responsabilità all'interno del sistema organizzativo in cui opera, per quanto di propria competenza. A questo scopo mette a disposizione ogni informazione ed elemento utile all'esercizio di tale responsabilità da parte di chi ne è titolare.
- Articolo 47: L'assistente sociale segnala al Consiglio Territoriale di Disciplina le condizioni soggettive, le omissioni o i comportamenti dei colleghi contrari alle norme deontologiche, all'ordinamento professionale o che configurino forme di oppressione istituzionale.

Essi configurano l'adempimento di obblighi organizzativi e istituzionali.

In sintesi, alla luce della legge istitutiva della professione (Legge 23 marzo 1993, n. 84) e del Codice deontologico dell'assistente sociale (2020), l'assistente sociale è titolare di una piena autonomia tecnico-professionale, esercitata all'interno delle organizzazioni pubbliche, dei servizi sociali integrati e nel dialogo con l'autorità giudiziaria. Tale autonomia, sancita formalmente dalla Legge n. 84 del 1993 - che distingue il ruolo di collaboratore tecnico-professionale da quello di esecutore di direttive - garantisce che le valutazioni, le decisioni e gli interventi professionali siano indipendenti da pressioni o ingerenze esterne.

La Legge n. 328 del 2000 definisce gli obiettivi dei servizi sociali integrati e colloca l'assistente sociale al centro di interventi complessi, in particolare a favore di minori, famiglie e persone in condizioni di fragilità, richiedendo competenze elevate, responsabilità e autonomia decisionale.

- Il Codice deontologico integra questo quadro, esplicitando:
- il dovere di operare nel rispetto dei principi etici e scientifici, con indipendenza di giudizio;
- l'obbligo di collaborazione con l'ente o l'organizzazione, nel rispetto delle direttive compatibili con l'etica professionale (Art. 19, 30, 34, 35);

- il diritto e il dovere di segnalare direttive incompatibili con l'esercizio corretto della professione (Art. 52).

In questo modo, l'autonomia tecnico-professionale si configura come presidio essenziale a tutela dei diritti della persona, consentendo all'assistente sociale di integrare il proprio operato con le strutture pubbliche e con l'autorità giudiziaria senza compromettere la qualità, l'efficacia e la correttezza degli interventi professionali.

4. Le autonomie professionali di tutti gli operatori sociosanitari

Nelle professioni sanitaria e sociosanitaria – medica, psicologica e di assistenza sociale – si riconosce una presunzione di autonomia professionale che costituisce un principio fondamentale per la tutela dei diritti della persona e per il corretto esercizio delle funzioni professionali. Questa presunzione si fonda su tre pilastri principali: la competenza tecnica e scientifica, la missione e finalità della professione e la presunta non lesività degli interventi praticati.

I professionisti operano secondo le conoscenze scientifiche aggiornate, protocolli clinici e metodologie validate, utilizzando la propria formazione specialistica per valutare le strategie di intervento più appropriate, anche in situazioni complesse o critiche. Tale competenza costituisce la base della loro autonomia, in quanto il giudizio tecnico-scientifico e la valutazione professionale sono imprescindibili per garantire interventi efficaci, sicuri e rispettosi della persona.

La missione della professione orienta l'intervento al miglior interesse del paziente o utente: nel caso dei medici, alla tutela della salute e al benessere fisico; per gli psicologi, al sostegno del benessere psicologico e della crescita emotiva; per gli assistenti sociali, alla promozione dell'autonomia, della tutela sociale e dell'inclusione. In tutti i casi, l'intervento professionale deve essere coerente con i principi etici, deontologici e legislativi, rispettando la dignità, l'autonomia e i diritti fondamentali delle persone coinvolte.

La ricerca della non lesività degli interventi implica che il professionista, operando nel rispetto delle norme, dei codici deontologici e del consenso informato, agisca sempre secondo scienza, coscienza e deontologia. Le decisioni devono essere motivate, documentate e proporzionate, garantendo adeguatezza degli interventi e ponendo al centro la tutela dell'integrità morale e psico-fisica delle persone, con particolare attenzione ai minori.

L'autonomia professionale è esplicitamente tutelata dai riferimenti normativi e deontologici di ciascuna professione. I medici operano secondo il Codice deontologico Fnomceo (artt. 4, 13, 16, 18, 33-37), la Legge 219 del 2017 e l'articolo 32 della Costituzione, che riconoscono il diritto e il dovere di decidere secondo scienza e coscienza, nel rispetto del consenso informato del paziente, senza subire imposizioni da parte di tribunali o autorità esterne, salvo casi di urgenza o disposizioni di legge.

Gli psicologi, ai sensi della legge (Legge n. 56 del 1989 e Legge n. 3 del 2018) e del *Codice deontologico degli psicologi* (artt. 3, 4, 5, 24, 28), esercitano piena libertà di scelta dei metodi e responsabilità tecnica, garantendo che gli interventi psicologici rispettino validità scientifica, etica e sicurezza del cliente, senza essere strumentalizzati per obiettivi estranei alle esigenze terapeutiche.

Gli assistenti sociali, in conformità alla Legge n. 84 del 1993 (art. 1) e alla Legge n. 328 del 2000, nonché al Codice deontologico degli assistenti sociali (artt. 4, 5, 18, 19, 26, 30, 31, 52), mantengono un giudizio tecnico-professionale autonomo, intervenendo su misure di tutela, allontanamenti o progetti sociali valutando competenze, normativa e interesse della persona, pur collaborando con enti pubblici e autorità giudiziaria.

In tutti e tre i casi, l'autonomia professionale è quindi bilanciata da obblighi organizzativi compatibili con i principi deontologici: i professionisti devono rispettare procedure, direttive e regolamenti interni quando non contrastano con l'etica o con la tutela della persona, e hanno l'obbligo di segnalare direttive incompatibili (come previsto dagli articoli 19 e 52 del Codice degli Assistenti Sociali, analoghi principi nei codici di medici e psicologi).

Questa configurazione assicura che le scelte professionali siano libere, responsabili e orientate al miglior interesse dell'utente, preservando al contempo l'integrazione con le strutture pubbliche e con l'autorità giudiziaria senza subire ingerenze sul contenuto tecnico delle valutazioni e degli interventi.

Infine, i principi deontologici vietano che i professionisti siano impiegati come strumenti per realizzare direttamente la volontà di autorità esterne quando ciò possa compromettere la tutela della persona: lo psicologo non può forzare contatti o trattamenti su un minore per soddisfare indicazioni giudiziarie se non corrispondono alle esigenze terapeutiche; il medico non può essere obbligato a somministrare cure contrarie al proprio giudizio tecnico; l'assistente sociale non può disapplicare la propria valutazione tecnica sugli interventi di tutela senza fondamento normativo o in situazioni in cui si manifestano danni e traumi per gli assistiti soprattutto se persone vulnerabili e minori.

In questo senso, la presunzione di autonomia professionale costituisce un presidio essenziale di garanzia dei diritti della persona, assicurando che le decisioni tecniche siano motivate, proporzionate e documentate, nel rispetto dei principi scientifici, etici e legislativi.

5. Autonomia professionale e responsabilità giuridica

L' autonomia professionale di tutti gli operatori, quando chiamati a svolgere consulenze tecniche in tribunale, non risulta compressa dal quadro normativo, bensì resa più evidente e qualificata proprio dall'assunzione di responsabilità giuridica. L'autonomia tecnica, infatti, non è una libertà arbitraria, ma la piena espressione della competenza scientifica e metodologica che giustifica la nomina del consulente: il giudice si affida al suo sapere specialistico perché riconosce in lui una capacità valutativa autonoma, fondata su conoscenze, esperienza e deontologia professionale. In questo senso, la responsabilità non limita l'autonomia, ma la rafforza, poiché ne definisce il perimetro etico e giuridico e ne accresce il valore pubblico.

L'articolo 64 del Codice di procedura civile (cfr.: Quadro E) chiarisce che il consulente tecnico d'ufficio, quale ausiliario del giudice, risponde in caso di colpa grave nell'esecuzione dell'incarico, potendo essere assoggettato a sanzione pecuniaria e al risarcimento dei danni arrecati alle parti.

Tale previsione non introduce un vincolo restrittivo sull'attività professionale, ma sotto-

linea che l'autonomia tecnica comporta un obbligo di diligenza qualificata, di imparzialità e di rigoroso rispetto delle regole metodologiche della disciplina di appartenenza. L'operatore è libero di formulare le proprie valutazioni secondo scienza e coscienza, ma deve farlo in modo argomentato, trasparente e coerente con il quesito ricevuto.

La colpa grave si configura non di fronte a una scelta tecnica opinabile o a una valutazione divergente da quella di altri professionisti, bensì quando vi sia una negligenza inescusabile, un errore macroscopico o una violazione evidente delle regole fondamentali della professione, tali da compromettere seriamente il corretto svolgimento del processo. Proprio perché il consulente gode di autonomia valutativa, gli viene richiesto un livello elevato di rigore, consapevolezza e responsabilità.

In questa prospettiva, autonomia e responsabilità non sono in rapporto di opposizione, ma di integrazione: l'assunzione di responsabilità giuridica rende l'autonomia più solida, più riconoscibile e più autorevole. L'esercizio della funzione consulenziale in ambito giudiziario diventa così una forma alta di professionalità, nella quale la libertà tecnica si accompagna alla piena consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni per le persone coinvolte e per l'amministrazione della giustizia.

Un quadro sintetico di tutti i principi finora espressi

Medici

- Il Codice Deontologico Fnomceo (artt. 4,13, 16,18 ,33-37) riconosce autonomia professionale, responsabilità clinica e libertà di scelta dei trattamenti secondo scienza e coscienza.
- Il medico decide sulle terapie e sugli interventi sanitari basandosi su linee guida scientifiche aggiornate, competenza tecnica e consenso informato del paziente; non può essere costretto a somministrare trattamenti che ritiene non indicati o dannosi.
- Leggi di riferimento: articolo 32 della Costituzione (tutela della salute come diritto fondamentale), Legge 22 dicembre 2017, n. 219 sul consenso informato e disposizioni relative alle disposizioni anticipate di trattamento.
- Conseguenza: un tribunale non può obbligare il medico a somministrare terapie o cure contrarie al giudizio tecnico o al consenso del paziente, salvo casi di urgenza sanitaria o disposizioni di legge.

Psicologi

- Il Codice deontologico degli psicologi (artt. 3,4,5, 24,28) riconosce autonomia professionale, libertà di scelta dei metodi e responsabilità del giudizio tecnico-scientifico.
- L'intervento psicologico deve rispettare principi etici, scienza e competenza, e

il professionista non può essere costretto a usare tecniche o applicare trattamenti che non ritiene adeguati o sicuri per il cliente.

- Leggi di riferimento: Legge n. 56 del 1989 sull'ordinamento della professione, che ribadisce la libertà di esercizio della professione entro i limiti deontologici.
- Conseguenza: un tribunale non può ordinare "trattamenti obbligatori" a uno psicologo in quanto contrasta con le finalità della cura, con la sua autonomia tecnica e deontologica, salvo casi previsti dalla legge (ad esempio: interventi d'urgenza con supporto sanitario obbligatorio ex lege).

Assistenti sociali

- Il Codice deontologico degli assistenti sociali (artt. 4, 5, 18, 19, 26, 30, 31, 52) sancisce che l'assistente sociale agisce con autonomia tecnica e di giudizio.
- L'operatore valuta gli interventi sociali di sua competenza secondo scienza, esperienza e normativa, orientandosi all'interesse e ai diritti della persona.
- Legge n. 84 del 1993, all'articolo 1: l'assistente sociale esercita la professione con autonomia tecnico-professionale.
- Conseguenza: un tribunale non può imporre misure coercitive (come l'allontanamento forzato) se non c'è una una valutazione professionale conforme alle regole e al principio di tutela dell'utente.

6. Nota bibliografica per professioni sanitarie e sociosanitarie

1. Fnomceo – Codice deontologico medici: Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo), *Codice deontologico taliano (*2014, aggiornamento 2018). Articoli 4, 20, 32-37.
2. Legge n. 219 del 2017 *Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*, in Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 60 del 14 marzo 2017. Articoli 1-4.
3. Codice deontologico psicologi: Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, *Codice deontologico degli psicologi italiani* (2014). Articoli 4, 6, 7, 12, 18, 19.
4. Legge n. 56 del 1989 *Disciplina dell'ordinamento della professione di psicologo*, in Gazzetta ufficiale n. 137 del 14giugno 1989.
5. Codice deontologico assistenti sociali: Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali, *Il nuovo codice deontologico dell'assistente sociale* (2020). Titolo II, Capo I, Titolo III.
6. Legge n. 84 del 1993 *Norme in materia di professione di assistente sociale*, in Gazzetta ufficiale n. 87 del 14 aprile 1993. Articolo 1.

7. Il ruolo delle forze dell'ordine nell'esecuzione dei provvedimenti civili che riguardano i minori

a. Il quadro normativo

Nel sistema costituzionale italiano, l'uso della forza da parte della polizia rappresenta un'eccezione al principio generale di tutela della libertà personale (art. 13 Cost.) ed è ammesso solo nei limiti strettamente necessari, finalizzati alla tutela di interessi legittimi. Tale principio vale sia per le attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, sia per l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria civile, inclusi quelli che coinvolgono soggetti particolarmente vulnerabili come i minori.

Nel quadro precedente sono state richiamate due pronunce particolarmente rilevanti in materia di esecuzione dei provvedimenti di allontanamento dei minori con la presenza delle forze dell'ordine (cfr: Quadro I, prima parte):

- Tribunale di Lecce, Seconda sezione penale, sentenza 23 febbraio 2023;
- requisitoria della Pg Francesca Ceroni, Ricorso Rg n. 21633/21.

Dall'analisi congiunta di tali atti emergono alcuni punti di convergenza fondamentali:

- la normativa vigente non disciplina in modo chiaro e compiuto le modalità di esecuzione dei provvedimenti civili di allontanamento dei minori;
- l'uso della forza pubblica è fortemente limitato ed è ammissibile esclusivamente in presenza di un pericolo grave, attuale e immediato per l'incolumità del minore, e devono essere orientati solo a evitare che siano frapposti ostacoli esterni alla tutela del minore;
- ogni intervento deve essere orientato alla tutela del minore, evitando traumi e rispettando la sua integrità psicofisica;
- in caso di opposizione del minore, nessun soggetto delegato all'esecuzione può esercitare coazione fisica: qualora il rifiuto sia netto e persistente, l'esecuzione deve arrestarsi e gli atti devono essere rimessi al giudice procedente.

La legge 1° aprile 1981, n. 121, che ha riformato l'ordinamento della pubblica sicurezza, ha segnato il passaggio da una concezione meramente autoritativa dell'attività di polizia a un modello fondato sul principio di legalità e sul servizio alla collettività, nel rispetto della Costituzione e dei diritti fondamentali.

In tale quadro, l'azione delle forze di polizia deve svolgersi entro i limiti delle competenze attribuite dall'ordinamento, secondo un regime di responsabilità personale e istituzionale. Il pubblico ufficiale deve eseguire solo ordini legittimi. Se l'ordine è chiaramente illegale o criminoso, non può invocare l'articolo 51 del Codice penale per giustificare il proprio comportamento, perché l'evidente illegittimità dell'ordine elimina la causa di giustificazione e comporta la sua responsabilità personale. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito che il dovere di esecuzione cessa quando l'illegalità dell'ordine sia immediatamente riconoscibile, dovendo prevalere il principio di legalità e la responsabilità personale

dell'agente (Cass. pen., sez. VI, n. 38593/2007; Cass. pen., sez. V, n. 46179/2014; Cass. pen., sez. VI, n. 12478/2016).

Quanto all'uso della forza, l'articolo 53 del Codice penale ne consente l'impiego solo nei casi di stretta necessità per respingere una violenza o vincere una resistenza, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzionalità. Ne deriva un sistema in cui l'uso della coercizione fisica è eccezionale e tipizzato, e non può essere esteso al di fuori delle ipotesi previste dalla legge.

Con specifico riguardo ai procedimenti minorili, il *Vademecum per le Forze di Polizia* (2014, ed. tascabile)[137] adottato a seguito del Protocollo d'intesa del 2013, qualifica l'allontanamento del minore dalla famiglia come provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della funzione civile di protezione, la cui esecuzione è affidata ai servizi sociali. Il ruolo delle forze dell'ordine è configurato come ausiliario e limitato a situazioni di estrema necessità, senza funzione esecutiva autonoma.

Tale impostazione è coerente con il quadro normativo generale: le forze di polizia sono abilitate all'uso della coercizione fisica esclusivamente nell'ambito di procedimenti penali o di misure restrittive della libertà personale, nonché nei casi previsti dall'articolo 53 del Codice penale. I provvedimenti civili di collocamento o allontanamento del minore non rientrano in tali ipotesi e non attribuiscono alcuna base giuridica per l'uso della forza fisica sul minore.

Ne consegue che ogni intervento coercitivo volto a superare la resistenza del minore è escluso, salvo situazioni di pericolo attuale e concreto per l'incolumità; le forze dell'ordine infatti non dispongono di alcuna base giuridica né di regole di ingaggio che consentano l'uso della forza fisica sul minore per superarne la resistenza o il rifiuto dovendo l'azione di polizia essere improntata a criteri di legalità, necessità e proporzionalità, nonché alla tutela dell'integrità psico-fisica del minore. Ulteriori documenti interni e linee guida operative delle forze di polizia confermano questa impostazione, ribadendo che l'intervento nei procedimenti minorili deve essere improntato alla massima cautela, alla prevenzione del trauma e al rispetto dell'integrità psico-fisica del minore, in coerenza con i principi costituzionali e con le convenzioni internazionali sui diritti dell'infanzia.

In questo quadro, il ruolo delle forze dell'ordine si esaurisce dunque:

- nella presenza di supporto ai servizi sociali;
- nella garanzia dell'ordine e della sicurezza delle persone coinvolte;
- nella protezione del minore da situazioni di pericolo immediato.

Resta invece esclusa ogni funzione di esecuzione materiale coattiva dei provvedimenti civili, così come qualsiasi intervento volto a vincere fisicamente la resistenza del minore. In caso di opposizione del minore o di condizioni incompatibili con una esecuzione non traumatica, l'unica condotta conforme ai documenti di indirizzo e ai principi che regolano l'azione di polizia è la sospensione dell'intervento e la rimessione della situazione all'autorità giudiziaria procedente

137 https://www.garanteinfanzia.org/wp-content/uploads/2025/06/Vademecum_Forze_di_Polizia_tascabile_0-1-1-1-1.pdf.

La delimitazione del ruolo delle forze dell'ordine trova ulteriore fondamento nei principi costituzionali, in particolare nell'articolo 13 della Costituzione, che sancisce l'inviolabilità della libertà personale e ne consente la limitazione solo nei casi e nei modi previsti dalla legge e con atto motivato dell'Autorità giudiziaria. I provvedimenti civili di collocamento o allontanamento non costituiscono restrizioni della libertà personale in senso penalistico e non possono quindi legittimare forme di coercizione fisica.

Anche l'articolo 53 del Codice penale conferma tale assetto, limitando l'uso legittimo della forza ai soli casi di necessità per legittima difesa o per l'adempimento di un dovere d'ufficio, connesso all'esecuzione di provvedimenti incidenti sulla libertà personale. I provvedimenti civili in materia minorile restano pertanto estranei a tale ambito applicativo.

Alla luce di tali principi, risulta coerente e necessaria la scelta, contenuta nei documenti di indirizzo delle forze di polizia, di circoscrivere il loro ruolo, nei procedimenti civili minorili, a funzioni di supporto, protezione e sicurezza, escludendo in modo netto l'esecuzione materiale coattiva dei provvedimenti e ogni contatto fisico coercitivo con il minore. In presenza di resistenza o rifiuto del minore, l'unica condotta conforme al diritto interno e convenzionale è la sospensione dell'intervento e la rimessione della situazione all'autorità giudiziaria procedente.

Sempre nel *Vademecum per le forze di polizia* (2014), si definisce l'attività nell'ambito degli allontanamenti dei minori dal proprio nucleo di origine:

> "Allontanamento dei minorenni dalla famiglia di origine. Provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile che, nell'ambito della sua competenza civile di tutela e protezione, dispone che un minorenne sia allontanato dalla famiglia di origine per essere collocato presso una struttura di accoglienza presso l'altro genitore a motivo di situazioni di rischio, stato di abbandono, alta conflittualità di coppia. L'esecuzione dei provvedimenti civili è affidata ai servizi sociali territoriali, solo in caso di estrema necessità, può essere disposto l'utilizzo della Forza pubblica, in ausilio agli operatori sociali competenti" [138].

E così le forze dell'ordine individuano il loro ruolo nei confronti dei minori solo a supporto e solo se chiamate in causa come ausilio ai servizi sociali, confermando in questo modo di non avere alcun ruolo come esecutori diretti dei provvedimenti del tribunale nei casi di collocamento di minori in struttura o presso l'altro genitore o presso altre famiglie.

Da questo quadro sui ruoli dei primi attori coinvolti nell'esecuzione di provvedimenti circa l'allontanamento dei minori rimane comunque fuori la possibilità di esercitare costrizione fisica mediante le forze dell'ordine che hanno solo un ruolo di supporto dei servizi sociali, i quali rimangono, secondo i giudici, unici esecutori ufficiali dei provvedimenti giudiziari sui minori.

138 *Ibidem*..

La Riforma Cartabia

Con la *Riforma del processo in materia di persone, minorenni e famiglie* (introdotta dal D.lgs. n. 149/2022 e parte del nuovo rito familiare), è stata inserita una disciplina specifica per l'*attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore* che contiene - per la prima volta - un criterio ben preciso per l'uso della forza pubblica: il giudice può autorizzare l'uso della forza pubblica solo se *assolutamente indispensabile* e *con specifica motivazione* riguardo alla tutela della salute psicofisica del minore.

> Articolo 473-bis.38 del Codice di procedura civile, comma 5: "Il giudice può autorizzare l'uso della forza pubblica, con provvedimento motivato, soltanto se assolutamente indispensabile e avendo riguardo alla preminente tutela della salute psicofisica del minore. L'intervento è posto in essere sotto la vigilanza del giudice e con l'ausilio di personale specializzato, anche sociale e sanitario, il quale adotta ogni cautela richiesta dalle circostanze".
>
> La richiesta di intervento della forza pubblica può essere disposta nei casi in cui sia necessario dare attuazione ai provvedimenti del giudice in materia di minori, in particolare nell'ambito delle misure urgenti e dei provvedimenti relativi all'affidamento, nei limiti previsti dagli articoli 473-bis.15 e 473-bis.38 del Codice di procedura civile, sempre secondo il criterio dell'*extrema ratio* e soltanto in presenza di un concreto o imminente pregiudizio o pericolo per il minore.
>
> Tale sistema si coordina con la disciplina generale degli ausiliari del giudice di cui all'articolo 68 del Codice di procedura civile, che regola il ricorso a soggetti tecnici e specialistici funzionali allo svolgimento delle attività processuali, pur restando distinta la disciplina dell'intervento della forza pubblica, che è rimessa alle norme sull'attuazione dei provvedimenti.

Questa norma stabilisce un criterio preciso (preminente tutela della salute psicofisica del minore) e impone che la forza pubblica sia autorizzata solo se assolutamente indispensabile e con specifica motivazione nel provvedimento del giudice.

Riportiamo anche quanto indicato sul ruolo delle forze dell'ordine dalla Commissione femminicidio della scorsa legislatura[139]:

> "Al riguardo, appaiono necessari i seguenti interventi:
>
> – introdurre disposizioni che disciplinino l'esecuzione dei provvedimenti di affidamento e collocamento dei minori con espresso divieto di disporre il pre-

139 Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, *Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale*, cit., p. 100, https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/372013.pdf.

lievo forzoso dei minori al di fuori delle ipotesi di rischio di attuale e grave pericolo per l'incolumità fisica del minore stesso (esempio: abbandono del minore in situazione di imminente pericolo per la vita e la salute);

- disciplinare le modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori con esclusione di interventi traumatici. Tali interventi, da vietare nella generalità dei casi, risultano vieppiù traumatici se effettuati in strutture particolarmente sensibili per la dignità e la salute del minore come la scuola o gli ospedali".

Il diritto convenzionale europeo rafforza ulteriormente tali limiti. L'articolo 3 della *Convenzione europea dei diritti dell'uomo* vieta in modo assoluto trattamenti inumani o degradanti, mentre l'articolo 5 tutela il diritto alla libertà e alla sicurezza personale. La Corte Edu ha affermato che l'uso della forza da parte degli agenti statali è compatibile con la Convenzione solo se costituisce *extrema ratio*, ed è strettamente necessario e proporzionato allo scopo perseguito. Tra le molte sentenze, Bouyid *c. Belgio*, Grande Camera, 2015; e X *and Others v. Slovenia*,19 dicembre 2024.

Bouyid c. Belgio[140]

"100. Come la Corte ha già sottolineato (cfr. paragrafo 88 supra), quando un individuo è privato della sua libertà o, più in generale, si trova a confrontarsi con agenti delle forze dell'ordine, qualsiasi ricorso alla forza fisica che non sia stato reso strettamente necessario dalla condotta della persona lede la dignità umana e costituisce, in linea di principio, una violazione del diritto sancito dall'articolo 3 della Convenzione.

101. La Corte sottolinea che l'espressione "in linea di principio" non può essere interpretata nel senso che potrebbero esserci situazioni in cui tale accertamento di violazione non sia richiesto, poiché la soglia di gravità sopra menzionata (cfr. paragrafi 86-87 supra) non è stata raggiunta. Qualsiasi ingerenza nella dignità umana viola l'essenza stessa della Convenzione (cfr. paragrafo 89 supra). Per tale motivo, qualsiasi condotta degli agenti delle forze dell'ordine nei confronti di un individuo che leda la dignità umana costituisce una violazione dell'articolo 3 della Convenzione. Ciò vale in particolare per il loro uso della forza fisica contro un individuo quando non è reso strettamente necessario dalla sua condotta, qualunque sia l'impatto sulla persona in questione".

X and Others v. Slovenia[141]

Paragrafo 26. "La rimozione dei minori ricorrenti (che all'epoca avevano sei e otto anni) dalla prima ricorrente è stata eseguita il 17 marzo 2020 da un ufficiale giudiziario, a

140 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157670.

141 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-238568.

partire da circa le 12:00. Erano presenti sul posto quattro assistenti sociali. Poiché la prima ricorrente, secondo il rapporto della polizia, non aveva "adempiuto volontariamente agli obblighi stabiliti nella decisione dell'8 novembre 2019, l'ufficiale giudiziario ha tentato di portare il secondo ricorrente verso l'auto di Y, parcheggiata davanti alla casa, con la forza. Il secondo ricorrente ha opposto resistenza attiva (usando la forza); anche gli altri due minori hanno resistito e ostacolato la rimozione, aggrappandosi tra loro o alla prima ricorrente. Secondo il racconto degli assistenti sociali, l'ufficiale giudiziario ha chiesto al giudice P. di rinviare la rimozione, ma la richiesta è stata respinta.

Il giudice P. ha invece chiesto agli agenti di polizia presenti di assistere attivamente l'ufficiale giudiziario, ma questi si sono rifiutati, affermando di non essere autorizzati a eseguire tale misura.

Non essendo riuscito a rimuovere i minori, l'ufficiale giudiziario ha chiamato due assistenti chiedendo aiuto. Gli assistenti sono arrivati due ore dopo. Intorno alle 16:00 i bambini sono stati fisicamente rimossi e portati all'abitazione di Y. Durante questi eventi è stata chiamata un'ambulanza perché il secondo ricorrente aveva dichiarato di sentire dolore al petto. Erano presenti sei agenti di polizia durante gli eventi sopra descritti".

Paragrafo 156. "La Corte ritiene pertanto che il trasferimento di un minore da un genitore all'altro mediante mezzi di coercizione volti a spezzare la resistenza del minore non possa essere giustificato se contrario al superiore interesse del minore e, più specificamente, se non siano state prese seriamente in considerazione, in via preliminare, misure meno restrittive idonee a raggiungere il legittimo obiettivo in questione".

Paragrafo 176. "Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Corte constata che vi è stata una violazione dell'articolo 8 della Convenzione nei confronti dei minori ricorrenti, a causa del provvedimento di allontanamento del 16 marzo 2020".

In particolare, la Corte ha più volte sottolineato che quando l'intervento statale coinvolge minori, il controllo di proporzionalità deve essere "particolarmente rigoroso", poiché i bambini rientrano tra le categorie più vulnerabili e meritano una tutela rafforzata contro ogni forma di violenza istituzionale, anche di bassa intensità. In tale prospettiva, qualsiasi uso della forza che possa generare paura, umiliazione o trauma in un minore è suscettibile di integrare una violazione dell'art. 3 CEDU, a prescindere dall'assenza di lesioni fisiche evidenti: "Il comportamento della polizia nei confronti dei minori può essere incompatibile con l'articolo 3 della CEDU semplicemente perché sono minori, mentre potrebbe essere considerato accettabile nel caso di adulti. Pertanto, gli operatori di polizia devono mostrare maggiore vigilanza e autocontrollo quando trattano con minori" (*Guide on the CaseLaw – Rights of the Child*[142], para. 271, pag. 63).

La giurisprudenza europea ha inoltre chiarito che l'interesse superiore del minore non

142 https://e-jure.net/wp-content/uploads/2025/10/Guide_Rights_of_the_child_ENG.pdf.

può essere perseguito attraverso strumenti coercitivi incompatibili con la sua dignità e integrità psicofisica, imponendo agli Stati un obbligo positivo di prevenire interventi traumatici nelle procedure che li riguardano (Tra gli altri: Corte EDU, P. e S. c. Polonia, 2012, §§ 161-164; Corte EDU, Ignaccolo-Zenide c. Romania, 2000, §§ 94, 106).

b. I codici etici e l'autonomia dell'operatore giudiziario

Codice europeo di etica per le forze di polizia

Un riferimento centrale è costituito dal *Codice europeo di etica per la polizia* (*European Code of Police Ethics*, 2001) adottato dal Consiglio d'Europa con la Raccomandazione Rec(2001)10[143].

Il Codice, pur non essendo formalmente vincolante, rappresenta uno standard etico internazionale cui gli Stati membri - inclusa l'Italia - sono invitati a conformare legislazioni, prassi e codici interni.

Il principio cardine in materia di uso della forza è formulato in modo chiaro: "*The police may use force only if strictly necessary and only to the extent required to achieve a legitimate objective.*" Ovvero: "La polizia può fare uso della forza solo se strettamente necessaria e solo nella misura richiesta per raggiungere un obiettivo legittimo".

Il Codice insiste inoltre su:

- rispetto dei diritti umani e della dignità della persona;
- proporzionalità dell'intervento;
- responsabilità individuale dell'agente;
- obbligo di rendere conto dell'operato alla collettività.

Dal codice europeo (2001):

> 15. La polizia deve godere di sufficiente indipendenza operativa da altri corpi dello stato nell'esercizio delle sue funzioni, delle quali essa è pienamente responsabile.
>
> 16. Il personale di polizia, a tutti i livelli gerarchici, deve essere individualmente responsabile delle proprie azioni, delle omissioni o degli ordini impartiti ai subordinati.
>
> 20. L'organizzazione dei servizi della polizia deve basarsi su misure efficaci per garantire l'integrità del personale di polizia e la sua condotta adeguata nell'esecuzione delle operazioni, in particolare deve garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui, quali contenuti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

143 Council of Europe, Committee of Ministers, *Recommendation Rec(2001)10 on the European Code of Police Ethics*, adopted on 19 September 2001, https://rm.coe.int/cm-rec-2001-10-european-code-of-police-ethics/1680afda43.

> 36. La polizia non deve infliggere, incoraggiare o tollerare alcun atto di tortura, alcuna pena o trattamento inumano o degradante, in nessuna circostanza.
>
> 37. La polizia può fare uso della forza solo se strettamente necessario e solo nella misura necessaria per ottenere un obiettivo legittimo.
>
> 38. La polizia deve sempre verificare la legalità delle azioni che intende porre in essere.
>
> 39. Il personale di polizia deve adempiere agli ordini legittimamente impartiti dai superiori, ma ha il dovere di non eseguire quegli ordini che siano chiaramente illegali e di farne rapporto, senza timore di sanzione.
>
> 44. Il personale di polizia deve agire con integrità e rispetto verso il pubblico e con particolare considerazione per la situazione degli individui che appartengono a gruppi particolarmente vulnerabili.
>
> 63. Dei codici deontologici per la polizia, fondati sui principi contenuti nella presente Raccomandazione, devono essere sviluppati negli Stati Membri e posti sotto la supervisione di organismi appropriati.

Questi principi assumono particolare rilievo nelle operazioni che coinvolgono minori, rispetto ai quali l'uso della forza deve essere valutato con una soglia di tolleranza ancora più bassa.

Il Codice europeo si colloca in continuità con i *Basic Principles on the use of force and Firearms by Law enforcement Officials* adottati dalle Nazioni Unite nel 1990[144], dai quali riprende i criteri fondamentali di necessità, proporzionalità, eccezionalità e riduzione del danno nell'uso della forza. I principi Onu costituiscono la matrice universale degli standard in materia, mentre il Codice europeo ne rappresenta la declinazione regionale, integrata con il sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con l'obbligo di tutela della dignità e dell'integrità psicofisica delle persone, in particolare dei soggetti vulnerabili.

Codice di condotta delle forze di polizia

Nel contesto italiano non esiste ancora un vero e proprio codice etico nazionale vincolante per le Forze di polizia, per cui il divieto dell'uso della forza fisica deriva dal combinato disposto dell'articolo 53 del Codice penale, dell'articolo 13 della Costituzione, della giurisprudenza nazionale e della Corte Edu, secondo cui la forza è ammessa solo quando strettamente necessaria e proporzionata, costituendo altrimenti un illecito.

A colmare in parte questa lacuna hanno contribuito strumenti operativi come i Vademecum pubblicati dal Dipartimento della pubblica sicurezza e dall'Autorità garante per i diritti delle persone private della libertà personale e dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

144 https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/firearms.pdf.

In particolare, il *Vademecum del 2014 - Garantire i diritti dei minorenni: Vademecum per le forze di Polizia*) aggiornato al 30 settembre 2014 (Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza / Polizia di Stato[145]) fornisce linee guida pratiche rivolte soprattutto alla gestione dei minori e delle persone vulnerabili. Pur non costituendo norme giuridiche, il documento include principi etici generali, come quello secondo cui l'uso della forza deve avvenire solo come *extrema ratio*, strettamente necessario e proporzionato alla situazione.

Dal *Vademecum* (pag. 53): "Si evidenzia il ruolo dei servizi Sociali nella protezione dei minorenni e la necessità di un coordinamento con loro, specie nei casi in cui è necessario allontanare il minorenne dal nucleo familiare o da uno dei due genitori. In particolare:

a) l'esecuzione dei citati provvedimenti giudiziari è delegata ai servizi sociali territoriali, che si impegnano ad attivare gli interventi professionali ritenuti opportuni e ad utilizzare tutti gli strumenti utili a realizzare l'allontanamento con la collaborazione dei genitori, tenendo in debita considerazione le esigenze di rispetto ed informazione dei soggetti coinvolti e cercando di individuare le modalità esecutive più opportune, anche in relazione alla tempistica;

b) l'intervento della Forza pubblica è sempre disposto dall'autorità giudiziaria minorile ed ha carattere di eccezionalità. In tali situazioni gli operatori di polizia devono agire in stretta collaborazione con gli operatori dei servizi Sociali, non devono essere in uniforme e devono utilizzare modalità che rendano l'evento il meno traumatico possibile per il minorenne ed i familiari. Compito degli operatori di polizia è principalmente quello di fornire ausilio agli operatori dei servizi Sociali impegnati nell'allontanamento del minorenne - atto che rimane di loro esclusiva competenza - in particolare impedendo a chiunque di ostacolarne l'esecuzione. Per la sola Polizia di Stato siffatti interventi vengono affidati, di prassi, al personale in servizio presso gli Uffici Minori delle Divisioni Anticrimine delle Questure, che hanno competenza specialistica per le variegate problematiche minorili".

Passando al Vademecum per le forze di polizia nella versione tascabile[146], troviamo nelle indicazioni generali alcuni principi significativi: "Ciascun operatore dovrà utilizzare un approccio che tuteli le vittime, creando i presupposti affinché le indagini, i procedimenti e le attività non aggravino il trauma subito o lo facciano rivivere; ascoltare sempre il minorenne, tenendo in considerazione il suo vissuto, le percezioni, il senso di colpa o vergogna che può provare; pertanto è necessario evitare comportamenti che possono attivare il processo di vittimizzazione secondaria" (p. 11).

Per quanto riguarda poi la presenza delle forze dell'ordine nei casi di allontanamento

145 https://www.interno.gov.it/sites/default/files/vademecum_insieme_per_la_tutela_dei_minori.pdf.

146 https://www.garanteinfanzia.org/wp-content/uploads/2025/06/Vademecum_Forze_di_Polizia_tascabile_0-1-1-1-1.pdf.

dei minori dal contesto familiare si dice sinteticamente: "L'esecuzione dei provvedimenti civili è affidata ai servizi sociali territoriali, solo in caso di estrema necessità, può essere disposto l'utilizzo della Forza pubblica, in ausilio agli operatori sociali competenti" (p. 29).

Disciplina del personale e limiti all'uso della forza per l'Arma dei Carabinieri

L'Arma dei Carabinieri, in quanto forza armata a ordinamento militare con funzioni di polizia, è soggetta a un sistema normativo articolato che deriva da diverse fonti dell'ordinamento. In particolare, rilevano il *Codice dell'ordinamento militare* (D. lgs. 66/2010), la disciplina di stato del personale militare e la normativa regolamentare interna che disciplina doveri, obblighi e responsabilità del personale. A tali fonti si affiancano i principi costituzionali e sovranazionali in materia di tutela dei diritti fondamentali e di uso proporzionato della forza.

In tale quadro, l'azione del personale dell'Arma è vincolata al rispetto della legalità e al corretto esercizio delle funzioni istituzionali, secondo i principi di imparzialità, disciplina e subordinazione gerarchica propri della condizione giuridica del personale militare. L'attività operativa deve inoltre svolgersi nel rispetto del divieto di abuso di potere e dei limiti imposti dall'ordinamento, con conseguente responsabilità personale per eventuali condotte illecite o eccedenti le attribuzioni.

I limiti all'uso della forza derivano dal complesso delle norme penali e costituzionali applicabili ai pubblici ufficiali, in particolare dai principi di necessità e proporzionalità, nonché dall'articolo 53 del Codice penale, che consente l'uso legittimo della coercizione fisica solo nei casi strettamente previsti dall'ordinamento e nei limiti indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali.

Tali principi assumono particolare rilevanza anche negli interventi che coinvolgono persone di minore età, nei quali l'esigenza di tutela deve essere bilanciata con il rispetto della dignità, della vulnerabilità e dei diritti fondamentali del soggetto interessato.

Tuttavia, nell'ordinamento dell'Arma dei Carabinieri non è previsto un codice deontologico autonomo e distinto con valore ordinamentale paragonabile a quello delle professioni regolamentate (quali medici o avvocati).

I principi etici e comportamentali che guidano l'azione del personale dell'Arma derivano invece dal complesso della normativa militare e ordinamentale, in particolare dal *Codice dell'ordinamento militare* (D. lgs. 66/2010), dalla disciplina di stato del personale militare e dalle disposizioni disciplinari che impongono al militare obblighi di fedeltà, disciplina e condotta esemplare anche al di fuori del servizio. A tali fonti si affiancano regolamenti interni e direttive operative che definiscono le modalità di svolgimento delle attività istituzionali.

Ne deriva che ogni condotta eccedente tali limiti può comportare responsabilità disciplinare e, nei casi previsti, anche penale, in quanto l'azione del pubblico ufficiale resta sempre soggetta al controllo di legalità.

Tale disciplina generale si applica anche nei casi di intervento che coinvolgano persone di minore età, pur in assenza di una disciplina autonoma e specifica dedicata esclusivamente a tali situazioni.

c. Le limitazioni della libertà personale

Nelle prassi operative delle forze dell'ordine, la limitazione della libertà personale è prevista dall'ordinamento penale solo in presenza di specifiche condizioni e per finalità determinate, connesse alla commissione di reati e alle esigenze di sicurezza e giustizia, e non riguarda i procedimenti civili in materia di affidamento dei minori. Dell'articolo 53 del Codice penale[147] sull'uso delle armi e della coazione per legittima difesa o adempimento del dovere abbiamo già parlato. Le procedure per fermo e arresto sono poi disciplinate dagli articoli 380-381 e seguenti del Codice di procedura penale, che definiscono in modo puntuale i presupposti, le modalità e le garanzie delle misure restrittive. Tali disposizioni prevedono che l'arresto possa essere eseguito dalle forze dell'ordine esclusivamente nei casi stabiliti dalla legge e, di regola, in situazione di flagranza di reato, distinguendo tra arresto obbligatorio e facoltativo e sottoponendo ogni misura al controllo dell'autorità giudiziaria. Il sistema così delineato risponde all'esigenza di bilanciare la tutela della libertà personale, diritto fondamentale, con le necessità di sicurezza pubblica.

Tale modello, tuttavia, non si attaglia all'esecuzione dei provvedimenti civili in materia di affidamento dei minori. In questo ambito, infatti, pur in presenza di decisioni giudiziarie che incidono profondamente sulla sfera personale e relazionale del minore, non è configurabile un potere generalizzato di coercizione fisica analogo a quello previsto nel sistema penale. L'attuazione dei provvedimenti di affidamento non può tradursi nell'uso della forza nei confronti del minore, dovendo invece ispirarsi a criteri di gradualità, proporzionalità e tutela del suo superiore interesse.

Ne consegue che la limitazione della libertà personale, nei procedimenti minorili, assume connotati del tutto peculiari e non sovrapponibili alle misure tipiche del diritto penale, imponendo agli operatori un approccio orientato alla protezione e non alla coercizione.

d. Alla luce del diritto e delle norme, i comportamenti delle forze dell'ordine nei confronti dei minori

Nel contesto dei procedimenti civili che coinvolgono persone di minore età (quali affidamento, collocamento e provvedimenti ex art. 403 c.c.), l'intervento della forza pubblica non costituisce un atto automatico, ma si inserisce in un quadro procedurale soggetto a rigorosi presupposti di legalità e necessità. La riforma del processo civile (art. 473-bis.38 c.p.c.) ha ulteriormente ribadito che l'esecuzione degli interventi coattivi deve essere disposta dal giudice solo nei casi di stretta indispensabilità e adeguatamente motivata in relazione alla tutela della salute psicofisica del minore.

In tale contesto, l'esecuzione delle attività da parte delle forze dell'ordine si inserisce in

147 "Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti (51 c.p. *esercizio o adempimento di un dovere* e 52 c.p. *difesa legittima*) , non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona".

un sistema di responsabilità giuridica che non elimina il dovere di verifica della legittimità dell'ordine e del rispetto dei diritti fondamentali della persona.

A tal riguardo, la Legge 1° aprile 1981, n. 121, all'articolo 66 stabilisce quanto segue:

> "L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico od operativo. Gli ordini devono essere attinenti al servizio o alla disciplina, non eccedenti i compiti di istituto e non lesivi della dignità personale di coloro cui sono diretti.
>
> L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al quale sia rivolto un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farlo rilevare al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, è tenuto a darvi esecuzione e di essa risponde a tutti gli effetti il superiore che lo ha impartito.
>
> Quando l'appartenente ai ruoli della Polizia di Stato si trova in servizio di ordine pubblico ovvero quando esiste uno stato di pericolo e di urgenza, l'ordine ritenuto palesemente illegittimo deve essere eseguito su rinnovata richiesta anche verbale del superiore, che al termine del servizio ha l'obbligo di confermarlo per iscritto.
>
> L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, non lo esegue ed informa immediatamente i superiori".

Dalla disposizione emerge che il sistema normativo non configura un'obbedienza automatica, ma un modello di responsabilità articolata, nel quale il dovere di esecuzione dell'ordine è bilanciato dal principio di legalità e dal divieto di eseguire ordini manifestamente illegittimi.

In tale quadro, l'uso della forza nei confronti dei minori, anche quando inserito nell'esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, deve rispettare i principi di tutela della dignità della persona minore e del suo equilibrio psico-emotivo. Qualora tali presupposti vengano meno, l'ordine non può essere legittimamente eseguito.

8. Conclusioni per tutti gli operatori

La tesi secondo cui forze dell'ordine, servizi sociali e operatori sanitari possano, nei limiti delle rispettive competenze, sospendere o modulare l'esecuzione di un provvedimento che comporti un intervento potenzialmente traumatico sul minore non rappresenta una deroga al principio di legalità, ma una sua applicazione sostanziale.

L'errore di fondo, talvolta riscontrabile nella prassi, consiste nel considerare l'esecuzione come un atto meramente meccanico, mentre l'ordinamento italiano ed europeo configurano l'intervento sul minore come un'azione complessa, che richiede una valutazione concreta, orientata alla tutela della persona.

Le forze dell'ordine

Per le forze dell'ordine, l'esecuzione del provvedimento deve avvenire nel rispetto dei principi di legalità, necessità e proporzionalità, senza automatismi. In presenza di situazioni che evidenzino un possibile pregiudizio per l'integrità psicofisica del minore, l'operatore è tenuto a rappresentare le criticità alla catena gerarchica e all'autorità giudiziaria, documentando:

- le condizioni psicofisiche del minore;
- le reazioni immediate all'intervento;
- il rischio concreto di danno alla salute e all'equilibrio psicologico.

Tale condotta trova fondamento:

- nella Legge 1° aprile 1981, n. 121, che disciplina l'esecuzione degli ordini e ne esclude l'automatismo in presenza di profili di illegittimità o di contrasto con diritti fondamentali;
- nel Codice europeo di etica per la polizia (Rec (2001)10), che subordina l'uso della forza ai criteri di necessità e proporzionalità;
- nell'articolo 473-bis.38 del Codice di procedura civile, che richiede una valutazione orientata alla tutela della salute del minore.

Ne consegue che l'uso della forza non può considerarsi implicitamente autorizzato, ma deve essere sempre valutato in concreto alla luce delle modalità esecutive e degli effetti sul minore.

I servizi sociali

Per gli operatori dei servizi sociali, la partecipazione all'esecuzione di un intervento non costituisce un adempimento meramente esecutivo, ma richiede una valutazione tecnico-professionale. In particolare, la sospensione o la rimodulazione dell'intervento può risultare giustificata quando:

- non emergano condizioni di rischio attuale per il minore;
- le reazioni del minore evidenzino un possibile danno psicologico immediato;
- la valutazione in concreto evidenzi uno squilibrio tra benefici attesi e pregiudizi prodotti. In tale prospettiva, l'interesse superiore del minore si configura come criterio dinamico, da valutarsi anche nella fase esecutiva, alla luce delle condizioni effettive e della risposta del minore.

Gli operatori sanitari

La posizione degli operatori sanitari è ulteriormente caratterizzata dalla specificità della funzione terapeutica. L'attività sanitaria è orientata alla diagnosi, cura e tutela della salute, e non può essere ricondotta a finalità meramente esecutive.

Pertanto, il coinvolgimento del personale sanitario in interventi coercitivi richiede una valutazione particolarmente rigorosa, dovendo l'operatore:

- agire in funzione della tutela della salute del minore;
- valutare il rischio traumatico immediato;
- segnalare eventuali condizioni di incompatibilità tra l'intervento e il benessere psicofisico del minore.

In tale quadro, il principio del *primum non nocere* rappresenta un limite sostanziale all'azione sanitaria, ma non solo sanitaria, potendosi estendere come principio a tutti gli operatori.

Considerazioni finali

Le difficoltà applicative di tali principi non appaiono riconducibili a lacune normative, quanto piuttosto a fattori di natura culturale e organizzativa, quali:

- la prevalenza di modelli esecutivi formalistici;
- il timore della responsabilità individuale;
- la difficoltà di integrare competenze giuridiche e professionali;
- la carenza di formazione interprofessionale centrata sui diritti del minore.

Tuttavia, l'ordinamento offre già strumenti idonei a consentire una gestione responsabile dell'esecuzione, orientata alla tutela della dignità e della salute del minore, nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato di diritto.

QUADRO M

Il ruolo dell'avvocato e del curatore

1. Introduzione

Le controversie in materia di affidamento dei minori rappresentano uno degli ambiti più delicati del diritto civile, in cui le tradizionali categorie del processo di parti risultano profondamente rimodellate. In tali procedimenti, infatti, il confronto tra le posizioni dei genitori non esaurisce la funzione del giudizio, che è invece primariamente orientato alla tutela del superiore interesse del minore.

In questo contesto, il ruolo dell'avvocato del genitore assume caratteristiche peculiari: egli non è soltanto portatore delle istanze della parte assistita, ma si inserisce in un sistema processuale connotato da ampi poteri officiosi del giudice e da una significativa attenuazione del principio dispositivo. Ne deriva un'attività difensiva che richiede competenze non solo giuridiche, ma anche una particolare sensibilità rispetto ai profili relazionali, psicologici e sociali che connotano le vicende familiari.

La recente evoluzione normativa, culminata nella riforma introdotta dal Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, ha ulteriormente accentuato tali peculiarità, imponendo agli operatori del diritto un approccio sempre più consapevole e specializzato. In tale prospettiva, anche le regole deontologiche assumono un rilievo centrale, delineando i confini entro i quali l'avvocato è chiamato a operare, nel necessario equilibrio tra tutela del cliente e salvaguardia dei diritti e del benessere del minore.

2. L'avvocato del genitore nelle cause di affido

L'affidamento del minore

Il processo civile è tradizionalmente definito come un processo di parti che si contrappongono in una contesa che le vede collocate su di un piano di parità. Al ricorrente spetta vantare una pretesa e dimostrarne il fondamento, mentre al resistente è consentito di contrastarla con eccezioni formali e sostanziali. Questo confronto, chiamato contraddittorio, è considerato dall'articolo 111 della Costituzione garanzia di corretto esercizio del diritto di difendersi e agire in giudizio per la tutela dei propri diritti. In questo disegno il giudice si staglia al di sopra delle parti, con il compito di accoglierne le istanze nei limiti di ciò che le stesse siano riuscite a provare con l'uso degli ordinari mezzi istruttori (documenti, testimoni, presunzioni semplici o presunzioni legali). La parte che non offra, o non raggiunga, la prova nel tempo o nel modo prescritto dalla legge è destinata a vedere respingere le proprie istanze e a sobbarcarsi gli oneri economici del processo.

Gli avvocati sono formati al rispetto di queste regole e a considerare che il processo civile risponde al principio dispositivo per cui esso inizia, procede e termina su impulso e iniziativa di parte, con i contenuti che le stesse vi hanno introdotto per formare il cosiddetto

thema decidendum. Da ciò discende che in qualsiasi momento le parti si accordino per fermare il processo, esso non può proseguire.

Questo schema, che in estrema sintesi descrive il modello del processo civile italiano, non deve indurre in errore e far ritenere che esso si applichi anche ai procedimenti in materia di persone, famiglia e minori di cui agli articoli 473 bis e seguenti del Codice di procedura civile, come introdotto dalla recente *Riforma Cartabia* di cui al D. lgs n. 149 del 2022.

Ed infatti, quando si controverta intorno al tema dell'affidamento dei minori, i poteri del giudice civile delegato a decidere sono marcatamente officiosi e perfino più penetranti di quelli dei quali dispone il sistema giurisdizionale penale. Solo per citare alcune tra le più eclatanti differenze tra il procedimento civile in senso stretto e il procedimento civile per l'affidamento dei minori, basterà ricordare che nel secondo non sussiste il dovere per il giudice di pronunciarsi nei soli limiti di quanto richiesto dalle parti, né tanto meno di limitare la propria cognizione dei fatti a quanto risulta dalle prove che le parti hanno prodotto, potendo disporre mezzi di prova, accertamenti, acquisizione di documenti e indagini tecniche che le parti non hanno richiesto.

Questo amplissimo ambito di intervento da parte del giudice, che opera per lo più in veste monocratica per tutta la durata del processo fino all'adozione della decisione finale che deve essere collegiale, non soltanto comprime le prerogative difensive che normalmente spettano agli avvocati, ma ridisegna per loro un ruolo che spesso è limitato alla mera narrazione dei fatti, finalizzata all'accoglimento della pretesa del proprio cliente. Nel corso del tempo, la già marcata tendenza del processo civile a ispirarsi a principi sostanzialistici, con conseguenza perdita di rilevanza delle schermaglie processuali, ha trovato un punto d'arrivo di intensità mai prima sperimentata proprio nel processo riguardante l'affidamento dei minori.

Contrariamente a quanto può apparire, ciò ha marcatamente aumentato la responsabilità dell'avvocato che rappresenta il genitore, perché il processo, una volta avviato, non è destinato a fermarsi e il punto di approdo costituito dalla decisione definitiva può discostarsi largamente dalle iniziali aspettative.

Il Codice deontologico

Alla luce di queste premesse vanno lette le norme del *Codice deontologico forense*[148] (in seguito Cdf) dedicate alla condotta che l'avvocato deve tenere nelle cause riguardanti i minori.

Per comodità di consultazione, si riporta qui di seguito uno stralcio delle norme, o di parte di esse, che assumono particolare rilevanza nelle cause riguardanti i minori.

Articolo 14 – Dovere di competenza. L'avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.

*Articolo 15 – Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continu*a. L'avvocato

148 https://www.consiglionazionaleforense.it/codice-deontologico-forense.

deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.

Si segnala a questo proposito che l'attuale legislazione prescrive per tutti gli operatori che prestino la propria attività nelle controversie aventi a oggetto temi connessi con la violenza domestica e gli abusi nei confronti dei minori l'obbligo di formazione specifica. Si veda, a questo proposito, il già citato *Libro Bianc*o sulla formazione in materia di violenza contro le donne.

Articolo 18 – Doveri nei rapporti con gli organi di informazione 1. Nei rapporti con gli organi di informazione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza; con il consenso della parte assistita, e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, può fornire agli organi di informazione notizie purché non coperte dal segreto di indagine. 2. L'avvocato è tenuto in ogni caso ad assicurare l'anonimato dei minori.

Articolo 24, comma 6. L'avvocato non deve suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti.

È appena il caso di ricordare che sono comportamenti illeciti, non solo civilmente, l'omesso pagamento degli assegni di mantenimento fissati dal giudice, nonché l'omessa prestazione di assistenza familiare tale da indurre uno stato di bisogno nel componente della famiglia economicamente debole, ed altresì la violazione dolosa dei provvedimenti del giudice che disciplinano l'affidamento dei minori.

Articolo 26 – Adempimento del mandato. 1. L'accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. 2. L'avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e alla parte assistita la necessità di integrare l'assistenza con altro collega in possesso di dette competenze.

L'insistenza del Cdf sul tema della competenza specifica e della formazione, sottolinea l'attenzione che è necessario prestare alla complessità sempre crescente di talune cause, particolarmente se di speciale rilevanza social. Tra queste indubbiamente rientrano le controversie concernenti i minori ed il loro affidamento nell'ambito delle controversie tra i genitori. A riprova di ciò sta il ricorso sempre crescente da parte dei magistrati giudicanti a esperti, pubblici e privati, e a consulenti tecnici d'ufficio. Da ciò deriva che l'avvocato, anche quando può egli stesso fare ricorso a tali competenze extragiuridiche, deve essere in grado di comprendere e valutare la qualità dell'apporto che in tal modo riceve.

Articolo 52 – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti. 1. L'avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell'esercizio dell'attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. 2. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono la rilevanza disciplinare della condotta.

Non è infrequente nelle cause più combattute aventi ad oggetto l'affidamento dei minori, di imbattersi in una prosa forense fitta di giudizi negativi, illazioni e insinuazioni sulla persona della controparte, che talora trasmodano in vere e proprie offese gratuite. Gli

organi della disciplina forense riferiscono infatti che tale materia è tra le fonti più ricche di esposti disciplinari. Non è inutile sottolineare, inoltre, che la violenza verbale, proprio in quanto tale, è sempre ingiustificata e integra una condotta illecita.

Articolo 56 – Ascolto del minore. 1. Salvo che sia stato nominato curatore speciale del minore, l'avvocato non può procedere all'ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi. 1-bis. L'avvocato procede all'ascolto del minore secondo modalità che assicurino il preminente interesse dello stesso. 2. L'avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse. 3. L'avvocato difensore nel procedimento penale, per conferire con persona minore, assumere informazioni dalla stessa o richiederle dichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con indicazione della facoltà di intervenire all'atto, fatto salvo l'obbligo della presenza dell'esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il minore sia persona offesa dal reato.

Il primo e il secondo comma di questa norma, sebbene formulati in modo non perfettamente comprensibile, vietano che l'avvocato difensore di un genitore possa, in ogni caso, avere colloqui con il figlio del proprio rappresentato. Ciò rende pertanto inopportuno che l'avvocato amico del genitore, che ne frequenti la casa e le occasioni conviviali, ne assuma la difesa nelle cause che riguardano l'affidamento dei figli.

3. Il ruolo del curatore

La figura del curatore risale al diritto romano ed è strettamente connessa, come indica il nome stesso, ad una funzione di presa in carico, nel senso giuridico del termine. Sin dai tempi più antichi il curatore veniva nominato prevalentemente per affiancare la persona con limitata capacità giuridica o di agire e talvolta per il compimento di un solo affare. L'espressione *curatore* ha trovato numerosi impieghi nel diritto moderno con riferimento all'esercizio di funzioni esercitate nell'interesse altrui, normalmente caratterizzate da un contenuto processuale per il compimento di attività da svolgersi sotto il controllo giurisdizionale.

A questo modello rispondeva anche la figura del curatore del minore che, prima della riforma del Codice di procedura civile introdotta con il D. legislativo n. 149 del 2022, veniva nominato per rappresentare il minore privo dei soggetti legalmente esercenti la sua rappresentanza generale, normalmente attribuita ai genitori, o in conflitto di interessi con loro. La regolamentazione dell'istituto era affidata a poche e scarne norme, di portata generale e non esclusivamente dedicate alla tutela dei minori, la cui finalità era quella di preservare la validità degli atti processuali, qualora tra il rappresentato e il genitore vi fosse un conflitto di interessi. Anche nelle cause di famiglia, relative a successioni e gestione di beni di proprietà dei minori, si procedeva, allora come ora, alla nomina del curatore speciale.

A tale istituto, regolato dalla vecchia formulazione degli articoli 78, 79, 80 del Codice di

procedura civile, si è cominciato a fare ricorso anche nelle cause relative all'affidamento dei minori contesi tra i due genitori a partire dal 2016.

Nel 2018, con l'ordinanza del 24 maggio 2018, n. 12957, il tema è stato affrontato con riferimento alle separazioni personali ritenute molto conflittuali, per cui la Corte suprema di Cassazione aveva affermato che "il giudizio di separazione, nel quale vengono adottati provvedimenti che concernono il minore, non determina automaticamente, nel caso di rilevante conflittualità fra le parti in causa, una situazione di conflitto di interesse fra genitori e figli. Deve piuttosto ritenersi che essa può determinarsi in concreto in relazione a comportamenti processuali delle parti che tendano a impedire al giudice una adeguata valutazione dell'interesse del minore ovvero a frapporsi alla libera prospettazione del punto di vista del minore in sede di ascolto da parte del giudice. Si tratta, in questi casi, di una situazione di conflitto che richiede la nomina di un curatore speciale ma la cui individuazione è rimessa alla valutazione del giudice di merito".

Da questa prima impostazione si è cominciato a delineare l'istituto del curatore speciale connotato dalle peculiarità riferite al tema degli affidamenti controversi dei minori.

In particolare, la Cassazione affermava, con giurisprudenza che si è via via consolidata, che nei giudizi relativi all'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale sussisteva in *re ipsa* un conflitto d'interessi del minore verso entrambi i genitori, e quindi, ove non fosse stato nominato un tutore provvisorio, andava disposta la nomina di un curatore speciale ex articolo 78 del Codice di procedura civile (Cass. civ. 21 aprile 2022, n. 12802).

La mancata nomina comportava la nullità del procedimento (Cass. civ. 13 marzo 2019, n. 7196; Cass. civ. 12 novembre 2018, n. 29001). La Consulta aveva d'altra parte già affermato che il giudice deve procedere alla nomina anche d'ufficio in caso di conflitto di interessi tra il genitore ed il figlio (Corte cost. 11 marzo 2011, n. 83; Corte cost. 10 novembre 2011, n. 301).

La recente riforma del Codice di procedura civile ha recepito detta elaborazione giurisprudenziale, tuttavia delineando, agli articoli 473 bis.7 - 8 e 9, un istituto totalmente nuovo, il cui utilizzo non ha più la valenza di carattere generale in precedenza attribuita agli articoli 78 e seguenti del codice di rito, che infatti sono stati conservati.

Il curatore speciale del minore, della *Riforma Cartabia*, non ha più soltanto la funzione di salvaguardare gli atti processuali dalla nullità determinata dal conflitto di interessi tra il rappresentante e il rappresentato, e cioè tra i genitori che siano controparti del giudizio e il minore, ma si configura piuttosto come avvocato del minore, cui è demandato il compito di perseguirne l'interesse sostanziale, talora addirittura con l'attribuzione di poteri sostitutivi degli esercenti la responsabilità genitoriale, ove espressamente attribuiti dal giudice (ad esempio, iscrizioni scolastiche, vaccinazioni, scelte terapeutiche, eccetera).

Nella prassi processuale successiva alla riforma, la nomina dei curatori speciali in rappresentanza dei minori contesi è divenuta una costante non solo nelle ipotesi specificamente previste dalla norma di cui all'articolo 473 bis.8 del Codice di procedura civile, ma anche in tutti quei giudizi in cui il giudice ravvisi una non meglio precisata inadeguatezza genitoria-

le a rappresentare gli interessi dei minori, normalmente discendente dalla constatazione di un grave contrasto nella formulazione delle domande di affidamento del minore. Nei provvedimenti di nomina dei curatori speciali si trova tuttavia assai frequentemente una formula di stile che si limita a fare riferimento alla "accesa conflittualità" tra i genitori, dalla quale si ritiene che discenda, senza distinzioni tra chi abbia determinato il contrasto e chi in ipotesi lo subisca, un pregiudizio nella rappresentanza del minore.

Questa prassi giurisprudenziale ha aperto di recente la via ad un certo affollamento di parti all'interno delle cause di affidamento, nelle quali va ricordato che il pubblico ministero è parte necessaria ex articolo 70 del Codice di procedura civile. La nomina del curatore, che spesso si accompagna alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio, fa sì che all'interno di una stessa causa per l'affidamento di un minore si trovino ad esercitare la loro funzione almeno tre avvocati, un sostituto procuratore della Repubblica e quattro esercenti una professione psico-sociale. Il notevole appesantimento processuale che ne deriva determina altresì un costo sociale ed economico del quale le parti meno abbienti, ma non abbastanza da essere ammesse al patrocinio a favore dello Stato, lamentano l'aggravio.

La figura del curatore speciale, normalmente affidata ad avvocati del libero foro scelto a discrezione del giudice procedente senza vincoli di turnazione, come delineata dalla *Riforma Cartabia*, richiede in ogni caso una specifica professionalità, sebbene la legge non abbia previsto la formazione di uno specifico albo per la previa verifica dei requisiti, né reso obbligatoria la formazione di elenchi utili a favorire la rotazione tra i soggetti prescelti.

Il Consiglio nazionale forense ha preso perciò l'iniziativa di elaborare delle raccomandazioni e dei suggerimenti operativi che, a partire dall'affermazione dei principi di competenza, indipendenza e autonomia del curatore speciale rispetto al giudice e alle parti, ha espresso in un documento[149] del quale qui di seguito si riporta la premessa, rinviando quanto al restante contenuto al riferimento telematico sopra indicato.

Secondo l'Avvocatura istituzionale italiana pertanto, "Il Curatore speciale del minore deve avere sempre tutela e rispetto della propria indipendenza dal Giudice e dalle parti, svolgendo il proprio ruolo nel solo e preminente interesse del minore nel rispetto anche dei diritti garantiti allo stesso dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali. Il Curatore speciale del minore deve curare la propria competenza professionale attraverso l'acquisizione di una formazione, anche multidisciplinare, adeguata e avere un aggiornamento costante nelle materie attinenti al diritto della famiglia, delle persone e dei minori. Il Curatore speciale del minore deve svolgere il proprio incarico con correttezza e lealtà in collaborazione con tutte le parti e nell'interesse del minore".

Nella prassi dei tribunali si registra tuttavia l'aumento di voci critiche che lamentano la violazione, da parte dei curatori speciali delle raccomandazioni anzidette, per cui i giudizi che li vedono partecipare tendono a registrare una radicalizzazione delle posizioni che ne determina il protrarsi anche nelle fasi e nei gradi successivi.

149 https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf-news/-/24697-109.

In considerazione del fatto che i curatori speciali sono normalmente avvocati del libero foro dove pende la causa alla quale partecipano, il rispetto delle norme deontologiche richiamate nel paragrafo di cui alla lettera a) è richiesto anche da parte del curatore speciale. Detti obblighi sono inoltre rafforzati per l'intuitiva ragione che la parte della quale assumono la rappresentanza è minore d'età e non ha il libero esercizio dei propri diritti, almeno fino all'età di 14 anni quando, secondo il citato articolo 473 bis.8 del Codice di procedura civile, egli può in teoria chiedere la sostituzione del proprio rappresentante. La norma non specifica tuttavia con che mezzi e con che modi l'interessato potrebbe rivolgersi al giudice per chiedere la sostituzione del proprio curatore speciale che egli per gravi ragioni ritenga inadeguato allo svolgimento della funzione.

In concreto, come è facile immaginare, la revoca del curatore nominato, in quanto scelto dal giudice procedente in base ad una valutazione di carattere fiduciario, avviene in casi assai rari.

Il provvedimento di nomina, revoca o conferma del curatore speciale, secondo il costante insegnamento della Corte di cassazione, non è impugnabile ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione in quanto privo dei requisiti della definitività e della decisorietà.

A quanto risulta, in Italia non è ancora stato avviato uno studio per monitorare l'andamento dei processi in materia di affidamento dei minori in cui vi sia stata la nomina di un curatore speciale, e si può quindi fare riferimento soltanto agli studi internazionali più sopra richiamati che si riferiscono agli esiti delle contese per l'affidamento dei minori nei casi di violenza domestica ed abusi in cui , secondo Meier[150] si registrerebbe una più marcata soccombenza delle madri alle quali il Curatore nominato si oppone a che siano affidati i figli.

150 Meier, J. S. *U.S. child custody outcomes in cases involving parental alienation and abuse allegations: what do the data show?, cit.*

QUADRO N

L'obbligo di formazione e il monitoraggio dei dati

1. Introduzione

La formazione sulla violenza di genere contro le donne costituisce oggi un obbligo giuridico e istituzionale che riguarda non solo la tutela delle donne, ma in modo diretto e imprescindibile la protezione dei minori. Bambini e bambine non sono spettatori neutrali della violenza domestica: ne sono vittime dirette, anche quando non subiscono aggressioni fisiche, perché la violenza assistita all'interno della violenza sulle loro madri incide sul loro sviluppo, sulla loro sicurezza e sui loro diritti fondamentali.

La realtà giudiziaria dimostra come una parte rilevante del danno subito da donne e minori non derivi esclusivamente dai fatti di violenza, ma dal modo in cui il sistema di protezione e giustizia risponde alle denunce. La vittimizzazione secondaria - fatta di stereotipi, sottovalutazione del rischio, frammentazione degli interventi, scissione artificiale tra procedimenti penali e civili - produce effetti particolarmente gravi proprio sui minori, spesso coinvolti in decisioni sugli affidamenti che ignorano il contesto di violenza.

È a partire da questa consapevolezza che gli organismi sovranazionali, a cominciare dalla *Convenzione di Istanbul*, hanno individuato nella formazione obbligatoria e specialistica di magistrati, pubblici ministeri, forze di polizia, operatori sociali e sanitari una condizione strutturale per la tutela effettiva delle vittime, donne e minori insieme.

La *Convenzione di Istanbul* e i successivi rapporti di monitoraggio del Grevio evidenziano come la violenza contro le donne e la violenza assistita dai minori costituiscano fenomeni strettamente interconnessi, che richiedono una risposta istituzionale integrata e una tutela dell'infanzia orientata da una prospettiva di genere. In tale ottica, la protezione del minore non può prescindere dalla valutazione della violenza esercitata nei confronti del genitore vittima e delle sue ricadute sullo sviluppo psicofisico del bambino.

Questo impianto è stato progressivamente recepito anche nell'ordinamento nazionale. Il rafforzamento del *Codice Rosso*, le indicazioni contenute nel *Libro Bianco per la formazione sulla violenza contro le donne*, così come le conclusioni della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio della precedente legislatura, in particolare in materia di vittimizzazione secondaria, convergono nell'affermare che la mancata formazione degli operatori produce effetti distorsivi proprio nei procedimenti che coinvolgono i minori: dall'ascolto del bambino alla valutazione del rischio, fino alle decisioni su responsabilità genitoriale e affidamento.

La formazione, in questo quadro, non può essere ridotta a un aggiornamento tecnico, ma deve costituire uno strumento di garanzia dei diritti fondamentali, capace di prevenire la trasmissione di pregiudizi culturali e di evitare che la neutralità apparente delle decisioni produca effetti sostanzialmente discriminatori e dannosi per donne e bambini.

La separazione tra tutela della vittima adulta e tutela del minore è, infatti, una delle principali fonti di fallimento del sistema. In Inghilterra i tecnici allertarono il sistema sociale e giudiziario sui rischi relativi alla considerazione della protezione di donne e minori come tre pianeti separati (Hester, 2011).

In un contesto ancora segnato da disuguaglianze strutturali e da una persistente minimizzazione della violenza intrafamiliare, la formazione degli operatori e, parallelamente, la conoscenza e il monitoraggio dei dati rappresentano due dei principali presìdi di protezione dei minori. Essi costituiscono, inoltre, strumenti essenziali per garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalle fonti sovranazionali e per assicurare la coerenza dell'azione istituzionale.

Il presente capitolo ricostruisce quindi il quadro prescrittivo relativo alla formazione in materia di violenza di genere - che nel nostro ordinamento, consolidato da molteplici interventi normativi, comprende a pieno titolo anche il maltrattamento e la violenza sui minori - analizzando le fonti sovranazionali e nazionali che ne definiscono contenuti e finalità. Il capitolo introduce inoltre il tema del monitoraggio dei dati, rafforzato dalle più recenti iniziative normative, tra cui la Legge 17 marzo 2026, n. 37, che ha introdotto nuovi strumenti di rilevazione e controllo dei percorsi dei minori collocati fuori dalla famiglia.

2. Il modello dei tre pianeti: una base critica per la formazione

Il *modello dei tre pianeti* elaborato da Marianne Hester[151] consente di comprendere in modo particolarmente efficace come la frammentazione istituzionale produca vittimizzazione secondaria delle donne e, al tempo stesso, danni gravi e strutturali per i bambini coinvolti nella violenza domestica. Come osserva Hester, "i tre pianeti hanno storie e logiche diverse e non comunicano tra loro", e proprio questa mancanza di comunicazione genera decisioni contraddittorie che ricadono sulle vittime anziché sugli autori della violenza.

Sul Pianeta A, quello del sistema penale, la violenza domestica è riconosciuta come reato di genere e l'intervento di polizia e magistratura è finalizzato, almeno in linea di principio, alla protezione della donna e dei figli. Tuttavia, quando il percorso della vittima si sposta verso altri ambiti istituzionali, questo riconoscimento tende a dissolversi. Sul Pianeta B, quello dei servizi sociali, l'adozione di un approccio formalmente neutro rispetto al genere trasforma la violenza maschile in un problema di "famiglia violenta", spostando la responsabilità della protezione dei minori sulla madre. In questo passaggio, la donna non solo perde il riconoscimento della propria condizione di vittima, ma può essere accusata di mancata tutela (*victim blaming*), subendo interventi sanzionatori che costituiscono una forma evidente di vittimizzazione secondaria.

Il passaggio al Pianeta C, quello della regolazione dei rapporti padre - figli dopo la separazione, aggrava ulteriormente questa dinamica. Qui prevalgono i principi della genitorialità

151 M. Hester, *The three planet model: Towards an understanding of contradictions in approaches to women and children's safety in contexts of domestic violence.* British Journal of Social Work, 41(5), Oxford University Press, 2011, pp. 837 - 853.

amichevole e della bigenitorialità, che spesso operano in modo astratto e sganciato dal contesto di violenza. La donna può essere costretta a favorire i contatti tra i figli e un padre violento o abusante, sotto la minaccia di perdere la custodia.

Questa impostazione produce una duplice forma di vittimizzazione secondaria. Da un lato, la donna viene nuovamente esposta al controllo e alla violenza dell'ex partner attraverso i figli e il sistema istituzionale stesso; dall'altro, i bambini vengono privati di una protezione effettiva. Secondo Romito, si tende spesso a privilegiare la continuità del rapporto tra figli e padri violenti a scapito della sicurezza e del benessere dei bambini, assumendo implicitamente che sia meglio mantenere un rapporto con un padre violento che non averne affatto, nonostante l'evidenza scientifica sul danno della violenza assistita (Romito, 2001[152]).

In questo scenario, i minori non solo assistono alla violenza, ma ne diventano vittime dirette: subiscono traumi, interiorizzano modelli relazionali violenti e vengono spesso utilizzati come strumenti di controllo e ricatto nei confronti della madre. La frammentazione tra i pianeti consente così che decisioni formalmente orientate all'interesse del minore producano, in realtà, una negazione sistemica del rischio e un aggravamento del danno.

Proprio per contrastare questi effetti, le politiche dei servizi di matrice anglosassone, in particolare nel contesto britannico, hanno sviluppato l'approccio del *Safeguarding children through domestic violence*[153], che mira a ricomporre i pianeti attraverso un approccio integrato tra sistema penale, servizi sociali e giustizia civile. Questo modello riconosce che la tutela dei minori non può essere separata dal riconoscimento della violenza domestica e che ogni intervento che ignori tale connessione finisce per produrre ulteriore vittimizzazione e un danno duraturo per i bambini.

3. La formazione degli operatori nei documenti transnazionali sul contrasto alla violenza contro donne e bambini

a. La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote)

La Convenzione prevede espressamente all'articolo 5 misure di formazione e sensibilizzazione per prevenire abusi e proteggere i bambini. Il testo ufficiale della Convenzione contiene un articolo specifico su questo tema.

> Articolo 5 – Reclutamento, formazione e sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con minori

152 Romito, P. et al., *The relationship between parents' violence against daughters and violence by other perpetrators.* Violence Against Women, *7(12), 1429–1463.* 2001

153 UK Government, *Working Together to Safeguard Children: A guide to multi-agency working to help, protect and promote the welfare of children*. London: Department for Education, 2023. https://www.fis.cityoflondon.gov.uk/asset-library/working-together-to-safeguard-children-2023.pdf.

"Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per favorire la *sensibilizzazione sulla protezione e sui diritti dei minori* tra le persone che hanno contatti regolari con i minori nei settori dell'istruzione, della sanità, della protezione sociale, della giustizia e dell'applicazione della legge e in ambiti come sport, cultura e tempo libero...

Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per assicurare che le persone di cui al paragrafo 1 abbiano *adeguata conoscenza dello sfruttamento e dell'abuso sessuale dei minori*, dei mezzi per identificarli e della possibilità prevista all'articolo 12, paragrafo 1"[154].

b. Centralità della formazione nella Convenzione di Istanbul

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata a Istanbul l'11 maggio 2011[155], rappresenta il primo strumento giuridicamente vincolante a livello europeo che pone la formazione degli operatori come obbligo strutturale degli Stati e non come misura accessoria.

La Convenzione afferma sin dall'articolo 1 che uno dei suoi obiettivi fondamentali è:

"proteggere le donne contro ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica" (art. 1, par. 1, lett. a, Convenzione di Istanbul).

Questo obiettivo viene perseguito anche attraverso la formazione sistematica, continua e specialistica di tutti gli attori istituzionali coinvolti.

Il riferimento normativo centrale è poi l'articolo 15, dedicato espressamente alla "Formazione dei professionisti".

L'articolo 15 stabilisce che: "Le Parti forniscono o rafforzano un'adeguata formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione in materia di prevenzione e individuazione di tale violenza, uguaglianza tra le donne e gli uomini, bisogni e diritti delle vittime, e su come prevenire la vittimizzazione secondaria".

La disposizione è ampia e riguarda tutti i professionisti, inclusi - secondo l'interpretazione ufficiale del Consiglio d'Europa – forze di polizia, magistrati, operatori sanitari, servizi sociali, educatori, operatori dell'accoglienza e della protezione dei minori.

Il concetto di vittimizzazione secondaria, diventa un criterio giuridico della qualità dell'intervento professionale e parametro formativo; la *Convenzione di Istanbul* non si limita infatti a menzionare la vittimizzazione secondaria, ma la integra come principio trasversale.

154 https://www.minori.gov.it/sites/default/files/Consiglio_Europa_convenzione_2007_Abuso_sfruttamento_sessuale.pdf.

155 Explanatory Report: https://rm.coe.int/1680a48903.

All'articolo 18, dedicato agli obblighi generali di protezione e sostegno, si legge: "Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché la fornitura dei servizi tenga conto dei diritti umani e della sicurezza della vittima, ed eviti la vittimizzazione secondaria" (art. 18, par. 3).

Dal punto di vista formativo, questo implica che gli operatori debbano essere formati su:

- modalità di ascolto;
- linguaggio istituzionale;
- gestione del trauma;
- tempi e spazi dell'intervento;
- coordinamento interistituzionale.

La formazione, quindi, non è solo conoscenza normativa, ma competenza relazionale e procedurale.

La *Convenzione di Istanbul* dà attenzione specifica a bambini e minori, includendoli sia come vittime dirette sia come vittime di violenza assistita, come si evince dall'articolo 26: "Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire protezione e sostegno ai bambini testimoni di violenza domestica" (art. 26, par. 1).

E precisa che tali misure devono tenere conto: "dei diritti e dei bisogni specifici dei bambini" (art. 26, par. 2).

Dal punto di vista formativo, ciò implica un obbligo per gli Stati di formare gli operatori sulla specificità dell'età minore delle vittime, sullo sviluppo psicologico del minore e sugli effetti traumatici della violenza assistita.

Infine, la Convenzione colloca la formazione all'interno di un quadro di diritti umani. L'articolo 6 afferma: **"**Le Parti si impegnano a includere una prospettiva di genere nell'attuazione e nella valutazione dell'impatto delle disposizioni della presente Convenzione**".**

La formazione degli operatori deve quindi:

- riconoscere la natura strutturale e discriminatoria della violenza di genere;
- contrastare stereotipi di genere che influenzano l'azione istituzionale;
- promuovere un approccio *victim-centred* e *child-centred*.

c. Grevio 2020/2025

Grevio 2020 - Rapporto di valutazione di base sull'Italia (pubblicato il 13 gennaio 2020)

Il rapporto 2020 rappresenta la prima analisi approfondita dell'attuazione della Convenzione. Nel capitolo *Formazione delle figure professionali* (Articolo 15), il Grevio osserva criticità strutturali nella formazione, includendo l'articolo 15 della Convenzione come riferimento normativo per la formazione.

- Il rapporto indica che l'Italia ha compiuto progressi nel quadro normativo generale contro la violenza, ma la formazione specifica delle figure professionali non è sufficientemente capillare e strutturata. In particolare, il Grevio sottolinea la necessità

di aumentare la sensibilizzazione delle figure professionali su rischi e impatti della violenza, inclusa la violenza assistita (i bambini testimoni di violenza), e di fornire una formazione formalizzata e basata sui diritti umani.

- Il rapporto evidenzia che i bambini testimoni di violenze domestiche devono essere adeguatamente considerati e protetti, incluse le misure di formazione per gli operatori per comprenderne gli effetti nocivi e garantire servizi di sostegno specifici.
- Dal rapporto, paragrafo 161. "Il nocciolo del problema è la tendenza degli enti preposti, in particolare i servizi sociali, a minimizzare la violenza, sottovalutando il pericolo che essa rappresenta per la sicurezza e il benessere della madre e del bambino, e ad incolpare le vittime per il rapporto tormentato tra il padre violento e il bambino. In tali circostanze, molti bambini testimoni di violenze non ricevono il giusto sostegno...questa tendenza espone le madri ed i bambini ad un rischio di ri-traumatizzazione e di vittimizzazione secondaria, come nei casi in cui i bambini vengono separati dalle madri e collocati presso famiglie affidatarie o in case famiglia. Inoltre, le ONG di donne e le ricercatrici hanno richiamato l'attenzione del GREVIO sul fatto che molti assistenti sociali non ricevono adeguata formazione". Paragrafo 163: "a. garantire livelli più elevati di sensibilizzazione tra le figure professionali interessate, come gli assistenti sociali, gli operatori e operatrici del settore legale e sanitario e gli psicologi, sugli effetti dannosi subiti da bambini che assistono a scene di violenza domestica; b. offrire ai bambini testimoni di violenze domestiche servizi di supporto adeguati e specifici per la loro età, fondati su una comprensione di genere della violenza contro le donne, tenendo in dovuta considerazione l'interesse migliore del bambino e includendo una procedura di valutazione del rischio".

Il Grevio raccomanda che gli Stati rafforzino costantemente l'attuazione dell'articolo 15 includendo, nei propri sistemi formativi, contenuti sulla violenza basata sul genere, stereotipi e pregiudizi culturali, vittimizzazione secondaria, prospettiva di genere e approccio ai minori esposti (la parte minorile, quando presenti bambini come vittime dirette e come testimoni)[156].

Grevio 2025 - First thematic evaluation report. Building trust by delivering support, protection and justice

Nel Primo rapporto tematico sull'Italia (2 dicembre 2025), "Il GREVIO approfondisce nello specifico le misure che costruiscono fiducia tramite supporto, protezione e giustizia per le vittime[157].

Nel capitolo *Formazione professionale* (Articolo 15), paragrafo 53 si legge: "Per costru-

156 GREVIO - Group of Experts on action against Violence against Women and Domestic Violence, 2020, p. 45, https://www.pariopportunita.gov.it/media/2191/primo-rapporto-grevio-sullitalia-2020.pdf.

157 GREVIO-GroupofExpertsonactionagainstViolenceagainstWomenandDomesticViolence,2025, https://rm.coe.int/first-thematic-evaluation-report-building-trust-by-delivering-support-/4880299441.

ire la fiducia della società offrendo supporto, protezione e giustizia alle donne e alle ragazze che hanno subito violenza di genere sono necessari professionisti ben formati in un ampio spettro di settori".

Il documento esplicita che, per raggiungere "fiducia" nelle istituzioni, la formazione deve assicurare competenze in aree quali:

- risposta rispettosa alle vittime di violenza di genere;
- comprensione dei bisogni specifici di donne e bambine vittime;
- coordinazione intersettoriale per garantire protezione e giustizia.

Il rapporto prosegue sottolineando ai paragrafi 54/58 che la fiducia delle donne e delle ragazze vittime di violenza di genere nelle istituzioni dipende dalla presenza di professionisti adeguatamente e sistematicamente formati. L'articolo 15 della *Convenzione di Istanbul* impone una formazione iniziale e continua obbligatoria per tutti coloro che entrano in contatto con vittime o autori di violenza, con contenuti su prevenzione, individuazione della violenza, parità di genere, diritti delle vittime e prevenzione della vittimizzazione secondaria.

Negli ultimi anni, si legge nel rapporto, l'Italia ha compiuto progressi significativi, grazie ai piani nazionali contro la violenza sulle donne, alla strategia per la parità di genere e alla Legge 24 novembre 2023, n. 168. Sono state introdotte formazioni obbligatorie per operatori sanitari, forze dell'ordine e magistrati, promossa la formazione multidisciplinare e incentivata l'inclusione del tema della violenza contro le donne nei percorsi universitari. Importante è anche la pubblicazione nel 2025 del *Libro Bianco sulla formazion*e, che fornisce un quadro di riferimento comune con un approccio di genere.

Per quanto riguarda le forze dell'ordine, il Grevio riconosce il rafforzamento della formazione obbligatoria (*Codice Rosso*), i moduli specifici per Carabinieri e Polizia di Stato, la formazione specialistica degli operatori dedicati e l'uso di manuali operativi e risorse online (paragrafo 55). Tuttavia, permangono criticità nella gestione delle segnalazioni e nella valutazione del rischio.

Il Grevio (paragrafo 56) sottolinea la necessità di una formazione più solida e uniforme su tutte le forme di violenza contro le donne, inclusi matrimoni forzati, mutilazioni genitali femminili, aborti e sterilizzazioni forzate, e di una valutazione standardizzata del rischio, considerando anche fattori di letalità (come strangolamento non mortale e accesso alle armi).

Per i giudici e pubblici ministeri, sono valutati positivamente l'introduzione della formazione iniziale obbligatoria sulla violenza domestica, l'ampliamento dei corsi nel 2025 e le iniziative di aggiornamento (corsi Help, workshop di Strasburgo). Tuttavia, il Grevio evidenzia gravi lacune: la formazione non copre tutte le forme di violenza contro le donne, non è obbligatoria in servizio, e non affronta adeguatamente stereotipi e pregiudizi sessisti che emergono ancora nelle decisioni giudiziarie, soprattutto nei casi di affidamento e diritto di visita (paragrafi 57-58).

Infine, il Grevio segnala l'assenza di una formazione obbligatoria specifica per avvocati

e consulenti tecnici ("A ciò si aggiunge la mancanza di una formazione iniziale e continua obbligatoria sulla violenza contro le donne per gli psicologi che fungono da periti in tribunale e per gli avvocati". Paragrafo 58).

Pur nel rispetto dell'autonomia della magistratura, il Grevio sottolinea che il ruolo centrale dei giudici nell'applicazione della Convenzione rende indispensabile una formazione strutturata, continua e specialistica, non limitata a interventi sporadici.

I paragrafi 59-60 si riferiscono poi specificamente a operatori sanitari e assistenti sociali:

> "59. Per quanto riguarda il personale sanitario, i diversi livelli di conoscenza specialistica rilevati dal GREVIO nella sua relazione di valutazione di base sono stati affrontati e il 97% dei reparti di pronto soccorso dispone di almeno un membro del personale formato in materia di violenza contro le donne e del relativo protocollo. Ciononostante, il GREVIO deplora che né la formazione iniziale né quella continua in materia di violenza contro le donne siano obbligatorie per tutto il personale medico che può entrare in contatto con una vittima.
>
> 60. Il GREVIO osserva che gli assistenti sociali non ricevono una formazione iniziale o continua obbligatoria in materia di violenza contro le donne e che i corsi di laurea in giurisprudenza non includono questo argomento come materia obbligatoria. Il GREVIO rileva con grave preoccupazione che l'assenza di tale formazione ha effetti negativi di vasta portata sulle vittime e sui loro figli. L'elevato tasso di turnover del personale che lavora nei servizi sociali aggrava ulteriormente la situazione, poiché le competenze acquisite sul campo vanno perse quando il professionista cambia lavoro".

Il paragrafo 106 riassume la carenza di formazione nel settore giudiziario a carico di tutte le figure professionali.

"Inoltre, il GREVIO osserva che la formazione dei giudici rimane insufficiente, come già segnalato in precedenza nella relazione. A ciò si aggiunge una persistente e diffusa mancanza di formazione degli avvocati, dei periti giudiziari e dei servizi sociali sulle dinamiche della violenza domestica e sul suo impatto negativo sui minori, che continua a influire sulla loro capacità di identificarla e valutarne le implicazioni. Nel 98% di questi casi, i giudici si affidano alle competenze dei servizi sociali che, come descritto in precedenza, non ricevono alcuna formazione obbligatoria sulla violenza contro le donne. Analogamente, nonostante il nuovo requisito che impone ai periti del tribunale di possedere competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, i risultati dell'indagine indicano che il 90% dei tribunali non dispone di un elenco di periti del tribunale con tale formazione a cui attingere, e gli studi evidenziano pregiudizi misogini e stereotipi sulle donne che molti esperti appartenenti a questa categoria di professionisti nutrono. A causa di questa mancanza di formazione, i casi di violenza domestica sono spesso qualificati come conflitti tra

coniugi, con decisioni di affidamento condiviso che prevalgono anche quando sono state fornite prove di violenza domestica, sono stati emessi ordini di protezione o l'autore è stato condannato"

d. Direttive europee

Direttiva 2012/29/UE (25 ottobre 2012)[158]

> *Preambolo – considerando (14):*
>
> «Nell'applicare la Direttiva, l'interesse superiore del minore deve costituire una considerazione primaria... Le vittime minori devono essere considerate e trattate come titolari completi dei diritti e poterli esercitare in modo adeguato alla loro capacità di formare opinioni.»
>
> *Articolo 25 – Formazione degli operatori:*
>
> 1. Gli Stati membri provvedono a che i funzionari suscettibili di entrare in contatto con la vittima, quali gli agenti di polizia e il personale giudiziario, ricevano una formazione sia generale che specialistica, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, che li sensibilizzi maggiormente alle esigenze di queste e dia loro gli strumenti per trattarle in modo imparziale, rispettoso e professionale.
>
> 2. Fatta salva l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario nell'ambito dell'Unione, gli Stati membri richiedono che i responsabili della formazione di giudici e pubblici ministeri coinvolti nei procedimenti penali offrano l'accesso a una formazione, sia generale che specialistica, che li sensibilizzi maggiormente alle esigenze delle vittime.
>
> 3. Con il dovuto rispetto per l'indipendenza della professione forense, gli Stati membri raccomandano che i responsabili della formazione degli avvocati offrano l'accesso a una formazione, sia generale che specialistica, che sensibilizzi maggiormente questi ultimi alle esigenze delle vittime.

Direttiva (UE) 2024/1385 (14 maggio 2024)[159]

> Il considerando (13) introduce il concetto che "I bambini che assistono alla violenza domestica subiscono danni diretti e devono essere considerati vittime, con adeguata protezione "
>
> "Riconoscere che i minori che hanno subito un danno diretto in quanto testimoni di atti di violenza domestica sono a loro volta vittime costituisce un passo importante per tutelare tali minori che soffrono a causa della violenza domestica".

158 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029.

159 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401385.

Inoltre i considerando (77), (78) e (79) della Direttiva prevedono rispettivamente: (77) l'obbligo di una formazione mirata e proporzionata per i professionisti che entrano in contatto con le vittime, al fine di garantirne l'identificazione, prevenire la vittimizzazione secondaria e assicurare adeguate misure di protezione; (78) la necessità di una cooperazione coordinata e multidisciplinare tra autorità pubbliche e servizi (sanitari, sociali, educativi e giudiziari) nella gestione dei casi; (79) il coinvolgimento delle forze dell'ordine in specifici percorsi formativi per contrastare gli stereotipi di genere e favorire l'emersione delle denunce.

Articolo 36 – Formazione continua e specializzata:

1) "Gli Stati membri devono garantire che i funzionari che potrebbero entrare in contatto con le vittime, come agenti di polizia e personale giudiziario, ricevano sia formazione generale che specialistica e informazioni mirate, in misura adeguata al tipo di contatto con le vittime, per consentire loro di identificare, prevenire e affrontare episodi di violenza contro le donne o violenza domestica e di trattare le vittime in modo sensibile ai traumi, al genere e all'età del minore".

2) "Gli Stati membri promuovono od offrono una formazione per i professionisti della sanità, i servizi sociali e il personale educativo che hanno probabilità di entrare in contatto con le vittime, al fine di consentire loro di individuare i casi di violenza contro le donne o di violenza domestica e di indirizzarle verso servizi di assistenza specialistica".

3."Fatte salve l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario in tutta l'Unione, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che sia fornita una formazione sia generale che specialistica ai giudici e ai pubblici ministeri coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini in relazione agli obiettivi della presente direttiva e che tale formazione sia adeguata alle funzioni di tali giudici e pubblici ministeri. Tale formazione è basata sui diritti umani, incentrata sulle vittime e sensibile alle specificità di genere, delle persone con disabilità e dei minori".

4. "Fatta salva l'indipendenza della professione forense, gli Stati membri raccomandano ai responsabili della formazione degli avvocati di offrire una formazione sia generale che specialistica per sensibilizzare maggiormente gli avvocati alle esigenze delle vittime e interagire con le vittime in modo consono al trauma, alla dimensione di genere e all'età dei minori".

9. **"**Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti a ricevere le segnalazioni di reati dalle vittime siano adeguatamente formate per agevolare la denuncia di tali reati e assistere le vittime in questo compito nonché per evitare la vittimizzazione secondaria**".**

Doc. Consiglio Ue n. 14029 del 17 ottobre 2025[160]

Il Consiglio riconosce che anche i minori esposti alla violenza domestica sono da considerare vittime e necessitano di protezione e sostegno. Il documento invita gli Stati membri e le istituzioni Ue a potenziare prevenzione, individuazione precoce e risposta alla violenza, attraverso:

- sensibilizzazione ed educazione della popolazione;
- studi sul fenomeno e sui suoi effetti a lungo termine.

Le Conclusioni invitano a rafforzare prevenzione, individuazione precoce e intervento contro la violenza, sottolineando il ruolo sia dei professionisti che dei cittadini nel riconoscimento e nell'aiuto alle vittime.

Dai paragrafi 17,18, 22: Promuovere formazione per tutti gli operatori coinvolti nella gestione della violenza contro le donne e della violenza domestica (polizia, operatori sanitari, autorità giudiziarie, insegnanti, servizi sociali, centri di crisi, rifugi per donne, servizi per minori e società civile).

La formazione deve permettere di rilevare precocemente rischi e segnali di violenza, comprendendo tutte le forme: fisica, psicologica, sessuale, economica, tecnologica, legata all'onore, mutilazioni genitali femminili, matrimoni forzati, femminicidio e controllo coercitivo.

Sensibilizzare l'intera popolazione, compresi i testimoni, su come riconoscere la violenza, fornire supporto e intervenire in sicurezza.

Incoraggiare coordinamento e partenariati intersettoriali tra tutti gli attori coinvolti, per garantire interventi tempestivi ed efficaci.

Indicare la promozione della sensibilizzazione in particolare di minori e di giovani adulti in materia di parità di genere e per quanto riguarda relazioni sane e una cultura del consenso.

4. Quadro nazionale sulla formazione e sulla sua obbligatorietà

a. Codice rosso – Legge 19 luglio 2019, n. 69

La Legge 19 luglio 2019, n. 69, nota come *Codice Rosso*, ha introdotto non solo una serie di misure per rafforzare la tutela delle vittime di violenza di genere e domestica, ma anche una delle sue disposizioni riguarda la formazione specifica del personale delle forze dell'ordine.

In particolare, l'articolo 5 prevede che le forze di polizia, i Carabinieri e la Polizia penitenziaria debbano attivare corsi di formazione obbligatoria per il loro personale sulle tema-

160 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14029-2025-INIT/it/pdf.

tiche della violenza domestica e di genere, sia per la prevenzione che per l'azione penale e l'assistenza alle vittime.

Questo significa che tutte le persone in servizio che svolgono funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, o che operano nei servizi penitenziari, devono ricevere formazione mirata a queste tematiche, anche se la legge non definisce nel dettaglio i contenuti specifici dei corsi.

b. Relazioni della Commissione femminicidio al Senato (2022) XVIII Legislatura[161]

*Il Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giud*iziaria ha ribadito la necessità della formazione a partire dalla *Convenzione di Istanbul*. La Convenzione infatti (art. 15) impone agli Stati la formazione delle figure professionali coinvolte nel contrasto alla violenza di genere e domestica. In Italia, l'obbligo normativo riguarda espressamente solo gli operatori di polizia (art. 5 Legge n. 69 del 2019). La Commissione nella sua inchiesta, qui sotto riportata, ha verificato lo stato della formazione di magistrati, avvocati e psicologi.

Magistratura

Nel triennio 2016-2018 la Scuola superiore della magistratura ha organizzato sei corsi in materia di violenza di genere e domestica, prevalentemente nel settore civile. La partecipazione complessiva è stata pari al 5% dei magistrati. Le donne hanno rappresentato il 67% dei partecipanti. Il tasso di partecipazione è risultato più elevato tra i magistrati requirenti (8%) rispetto ai giudicanti (4%).

A livello distrettuale si sono svolte venticinque iniziative formative, con una partecipazione pari al 13% dei magistrati. La specializzazione risulta più diffusa nelle procure rispetto agli uffici giudicanti.

Avvocatura

Nel periodo 2016-2018 sono stati organizzati oltre 100 eventi formativi, con la partecipazione di più di 1.000 avvocati su circa 243.000 iscritti (0,4%). Oltre l'80% dei partecipanti erano donne, prevalentemente civiliste. Sono pochi gli elenchi di avvocati specializzati e gli sportelli dedicati presso gli ordini professionali.

Psicologi

La formazione specialistica risulta limitata. Otto ordini regionali su diciassette non hanno mai organizzato eventi formativi nella materia. Gli eventi complessivi sono stati otto nel 2016 e ventiquattro nel 2017 e nel 2018; solo tre ordini hanno garantito continuità triennale. Nove ordini hanno costituito gruppi di lavoro sulla violenza di genere e domestica; solo cinque hanno trattato i profili di consulenza giuridico-forense.

161 Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere (2022) DOC. XXII-BIS, N. 4 e10, https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/361580.pdf; https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/372013.pdf.

Le maggiori criticità riguardano la formazione specifica sulla violenza di genere e domestica nell'attività forense e in quella dei consulenti tecnici, in particolare degli psicologi. In tali ambiti emerge una diffusa carenza di attenzione, sensibilità, formazione e aggiornamento professionale, nonché un significativo ritardo nella specializzazione.

Le indagini evidenziano una difficoltà anche di tipo culturale nella conoscenza del fenomeno, con conseguente sottovalutazione e non corretta lettura della violenza di genere e domestica da parte del sistema complessivo.

La Relazione della Commissione femminicidio sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale ripropone con forza la necessità della "Formazione specialistica in materia di violenza domestica e assistita" dando anche precise indicazioni.

> "Come già evidenziato nei precedenti documenti approvati dalla Commissione, appare fondamentale incrementare la formazione di tutti gli operatori sul tema della violenza domestica. A tal fine, anche alla luce della criticità sopra esposta, occorre prevedere:
>
> specializzazione obbligatoria di tutti gli attori istituzionali coinvolti (forze dell'ordine, magistrati, avvocati, consulenti, operatori dei servizi sociali) con corsi di formazione obbligatoria sugli indici di riconoscimento della violenza domestica e sulla normativa nazionale e sovranazionale in materia;
>
> formazione di liste di operatori e professionisti specializzati, in ogni settore, sul tema della violenza domestica, cui attingere in presenza di allegazioni di violenza;
>
> percorsi di formazione condivisa tra magistratura (inquirente e giudicante; ordinaria e minorile), forze dell'ordine, avvocatura, servizi sociali, servizi sanitari, centri e associazioni anti violenza, anche per la diffusione di conoscenze condivise per l'individuazione degli indici di violenza domestica" (*DOC.* XXII-*BIS*, N. 10, pag. 96).

c. Legge 24 novembre 2023, n. 168

Questa legge amplia il quadro di contrasto alla violenza, oltre il *Codice Rosso*, introducendo un importante obbligo di formazione per tutti gli operatori che possono entrare in contatto con donne vittime di violenza.

Articolo 6 – Iniziative formative

"In conformità agli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche con il supporto del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, sentita l'assemblea dell'Osservatorio stesso, fermo restando quanto previsto in materia di forma-

zione degli operatori di polizia dall'articolo 5 della legge 19 luglio 2019, n. 69, predispone apposite linee guida nazionali al fine di orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza".

Il legislatore stabilisce quindi che il Dipartimento per le pari opportunità predisponga "linee guida nazionali" per orientare *una formazione adeguata e omogenea* degli operatori che entrano in contatto con le donne vittime di violenza e violenza domestica, in conformità agli obiettivi della *Convenzione di Istanbul*.

Il termine per la predisposizione di tali linee guida era di 12 mesi dall'entrata in vigore della legge (uscita in Gazzetta ufficiale il 25 novembre2023), anche tenendo conto della formazione già prevista dal Codice Rosso per le forze dell'ordine.

La legge in sintesi: non si limita solo indicare la formazione per le forze dell'ordine, ma include tutti i professionisti che possono entrare in contatto con vittime di violenza – incluse magistratura, operatori sanitari, servizi sociali, avvocati ecc. – prevedendo linee guida ministeriali per orientare l'azione formativa. L'obiettivo è che la formazione sia omogenea su tutto il territorio nazionale e rispondente agli standard internazionali di prevenzione, protezione, recupero e contrasto alla vittimizzazione secondaria.

d. Il Libro Bianco per la formazione sulla violenza contro le donne[162]

Il *Libro Bianco* è un documento ufficiale pubblicato dal Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le pari opportunità; nasce per fornire un quadro di riferimento teorico e operativo per la formazione di tutti i professionisti e le professioniste che entrano in contatto con le vittime di violenza di genere, con l'obiettivo di costruire competenze adeguate, omogenee e basate su una prospettiva di genere.

Esso costituisce la base per l'elaborazione delle linee guida nazionali per la formazione previste dall'articolo 6 della Legge 24 novembre 2023, n. 168 e rappresenta uno strumento per orientare future iniziative formative rivolte a forze dell'ordine, magistratura, operatori sanitari, servizi sociali, avvocati, scuole e altri settori professionali impegnati nella prevenzione, protezione e cura delle vittime.

Nel testo viene esplicitamente indicato che la formazione proposta deve considerare non solo la donna vittima di violenza ma anche i suoi figli/minori coinvolti o esposti a tali contesti familiari. Il titolo della sezione operativa del documento recita infatti: "Indirizzi per la formazione di tutti gli operatori e le operatrici che entrano in contatto con le donne vittime di violenza e i loro figli", segnalando che l'impatto della violenza sui bambini (come vittime indirette o testimoni) è un elemento fondamentale da includere nei percorsi formativi professionali.

Questo approccio riconosce che i bambini e le bambine esposti/e alla violenza domestica possono subire conseguenze psicologiche, sociali e di sviluppo specifiche e che gli operatori - siano essi forze dell'ordine, sanitari, assistenti sociali, educatori o magistrati - devono essere formati per riconoscere segnali di violenza assistita, valutare correttamente le situazioni familiari e proteggere adeguatamente i diritti e il benessere dei minori. Anche

162 https://www.pariopportunita.gov.it/media/ybogvoty/libro_bianco_001.pdf.

laddove il documento agisce più come quadro di orientamento che, come manuale dettagliato, il riconoscimento della centralità dei minori nel fenomeno della violenza di genere è un elemento chiave della formazione prevista per tutti i professionisti coinvolti.

Dal *Libro Bianco* alcuni passaggi sintetizzati sulla formazione delle singole figure professionali:

La formazione è qualificata come obbligo permanente dello Stato e come fattore essenziale di prevenzione del rischio per le vittime.

La sua carenza costituisce essa stessa violazione degli obblighi internazionali e ha già determinato condanne dell'Italia per passività giudiziaria, stereotipi sessisti e vittimizzazione secondaria.

La formazione (parte II, pag. 105 e segg.) deve garantire secondo principi comuni a ogni procedimento (penale, civile, minorile):

- l'approfondita conoscenza della *Convenzione di Istanbul*;
- centralità e priorità della tutela della vittima e dei figli, che prevale sui diritti dell'autore della violenza;
- divieto assoluto di vittimizzazione secondaria, anche attraverso linguaggio, domande, prassi processuali e valutazioni stereotipate;
- riconoscimento della violenza come fenomeno strutturale e discriminatorio, distinto dal conflitto familiare;
- conoscenza e superamento degli stereotipi di genere e dei "miti dello stupro";
- valutazione del rischio continua e multidimensionale, quale presupposto imprescindibile di ogni decisione.

1. Nelle indagini e nel processo penale la formazione deve assicurare che:
   - l'intera attività investigativa ruoti attorno alla sicurezza effettiva della vittima;
   - ritrattazioni e remissioni siano lette come elementi ordinari della ciclicità della violenza, non come indici di inattendibilità;
   - la violenza sessuale e domestica sia sempre qualificata come atto di dominio, non come impulso o reazione emotiva;
   - siano evitate domande, valutazioni e motivazioni colpevolizzanti o moralistiche;
   - si riducano al minimo le audizioni della vittima e si accelerino i procedimenti.
2. La formazione nel processo civile e minorile (individuato come ambito a massimo rischio di vittimizzazione secondaria, specie nei procedimenti di affidamento) deve garantire:
   - riconoscimento della violenza domestica come fattore determinante della capacità genitoriale;

- prevalenza del superiore interesse del minore sulla bigenitorialità in presenza di violenza;
- esclusione di mediazione e conciliazione anche in presenza del solo fumus di violenza;
- rigetto di costrutti ascientifici (ad esempio, alienazione parentale);
- coordinamento effettivo con l'autorità penale.

3. La formazione per la magistratura, avvocatura e consulenti deve essere:
   - basata sui diritti umani, sensibile al genere, al trauma e alle vulnerabilità;
   - affidata a formatori di comprovata competenza;
   - monitorata nei suoi effetti concreti.

Per avvocati e consulenti è richiesto:

- strategia difensiva e linguaggio rispettoso: evitare mediazione o conciliazione in caso di violenza, non usare pregiudizi di genere, garantire il *Best interest* del minorenne e un linguaggio non colpevolizzante, porre domande rispettose della dignità e intimità della vittima, evitando giudizi moralistici;
- conoscenza approfondita della dinamica ciclica della violenza; raccogliere le informazioni dagli assistiti depurandole da stereotipi di genere, distinguere conflitto da violenza e valutare l'impatto traumatizzante su donne e bambini.
- Utilizzare una rete di supporto specializzata: indirizzare vittime e autori a professionisti competenti, collaborare con avvocati e consulenti specializzati in violenza domestica, coinvolgere Cav e centri per uomini maltrattanti.

Per psicologi e consulenti tecnici (Ctu e Ctp) è richiesto:

- una formazione specialistica sulla violenza di genere e domestica, intesa come fenomeno strutturale e non come conflitto;
- l'adozione di linguaggio, metodi valutativi e tecniche di ascolto idonei a prevenire la vittimizzazione secondaria;
- la conoscenza della dinamica ciclica della violenza e degli effetti del trauma, inclusi ritrattazione e ambivalenza;
- il superamento degli stereotipi di genere e dei miti della falsa denuncia;
- la valutazione dell'impatto della violenza sul minore e del rischio;
- la rigorosa esclusione di teorie e prassi prive di validità scientifica, tra cui l'alienazione parentale. L'esclusione dal proprio curriculum di percorsi formativi in scuole che riconoscono la "sindrome da alienazione parentale" o forme analoghe prive di qualsiasi accreditamento scientifico.

Per le forze di polizia è richiesto:

- una formazione obbligatoria e integrata predisposta dai rispettivi istituti di formazione, secondo le linee guida nazionali elaborate dal Dipartimento per le pari opportunità, con l'apporto dei centri anti-violenza e personale di comprovata esperienza secondo la prospettiva della *Convenzione di Istanbul*;
- priorità alla tutela della vittima e dei figli: ogni intervento deve garantire protezione fisica e psicologica, ascolto empatico, ambienti confortevoli e informazione chiara sui diritti e strumenti a tutela della vittima (ad esempio 1522, cav, patrocinio gratuito);
- approccio professionale e rispettoso: evitare giustificazioni o moralizzazioni sull'autore del reato; non sollecitare rappacificazioni; raccogliere fatti in modo neutrale e dettagliato; considerare contesti di potere e controllo, non motivazioni affettive o frustrazioni;
- ascolto e gestione adeguata: vittime ascoltate separatamente dall'aggressore; attenzione speciale a minori, persone con disabilità, anziani e straniere; annotazioni anche in assenza di denuncia formale;
- intervento operativo corretto: urgenza in caso di pericolo; verifica presupposti per misure cautelari; accompagnamento al pronto soccorso; gestione delle denunce secondo le indicazioni dell'autorità giudiziaria.

Conclusione

Il *Libro Bianco* afferma (pagina 129) che: "La mancata ottemperanza a detti compiti di formazione comporta la responsabilità dello Stato perché si traduce nella violazione di un interesse pubblico e di precisi obblighi sovranazionali. Per gli organismi sovranazionali la mancata formazione degli operatori giudiziari costituisce essa stessa un fattore di rischio, poiché esclude il corretto inquadramento del fenomeno e mette in vero e proprio pericolo la donna vittima di violenza che denuncia".

e. Legge 2 dicembre 2025, n. 181

La Legge n. 181 del 2025 – che introduce l'autonoma fattispecie di reato di femminicidio e contiene altre disposizioni per il contrasto alla violenza contro le donne – rafforza ulteriormente gli obblighi formativi previsti dalla Legge n. 168 del 2023.

Modifiche all'articolo 6 della Legge n. 168 del 2023:

La legge aggiunge che:

- la formazione deve essere programmata in sede nazionale e decentrata;

- deve riguardare convenzioni e direttive sovranazionali, i diritti umani, pregiudizi e stereotipi giudiziari, la matrice culturale del fenomeno e modalità di interazione con le persone offese che *prevengano la vittimizzazione secondaria*, tenendo conto dell'entità del trauma e dell'età delle vittime;
- la formazione deve essere multidisciplinare e svolta da esperti inseriti in un albo ministeriale (ad esempio della Scuola superiore della magistratura).

Nuovo obbligo specifico per magistrati:

la legge introduce una partecipazione obbligatoria ad almeno uno dei corsi formativi specifici per i magistrati assegnati alla trattazione di procedimenti in materia di famiglia o di violenza su donne o materie connesse.

Formazione per professionisti sanitari:

viene previsto che, nell'ambito dei programmi di formazione continua in medicina, l'aggiornamento periodico dei professionisti sanitari preveda anche il conseguimento di crediti formativi per acquisire specifica conoscenza professionale in materia di contrasto alla violenza sulle donne e domestica.

Articolo 8 della Legge n. 181 del 2 dicembre 2025 – Rafforzamento degli obblighi formativi in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica

All'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tale formazione si svolge in sede nazionale e decentrata e ha ad oggetto le convenzioni e le direttive sovranazionali in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica, anche economica, i diritti umani, i pregiudizi e gli stereotipi giudiziari, la matrice culturale del fenomeno e la promozione di modalità di interazione con le persone offese idonee a prevenire la vittimizzazione secondaria, tenendo conto dell'entità del trauma e nel rispetto delle condizioni soggettive e dell'età delle vittime, e di un'efficace e necessaria collaborazione con i soggetti che operano nel settore della prevenzione e del contrasto alla violenza contro le donne o domestica. La formazione è multidisciplinare ed è curata da esperti di comprovata e documentata conoscenza delle materie, inseriti nell'albo tenuto dalla Scuola superiore della magistratura. È garantito l'equilibrio tra i sessi dei formatori»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La partecipazione ad almeno uno dei corsi formativi specifici di cui al comma 2 è obbligatoria per i magistrati con funzioni di merito o di legittimità assegnati, anche in via non esclusiva, alla trattazione di procedimenti in materia di famiglia o di violenza contro le donne o domestica o materie ad essa connesse».

2. In sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in

medicina, di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 16-ter del medesimo decreto legislativo, dispone che l'aggiornamento periodico dei professionisti sanitari sia realizzato anche attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una specifica conoscenza professionale in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica[163].

5. La formazione specialistica nella tutela del minore persona offesa

La crescente complessità dei procedimenti riguardanti minori vittime di maltrattamenti, violenza assistita e abusi sessuali rende necessaria una formazione specialistica dell'avvocato penalista distinta da quella tradizionalmente orientata alla difesa del minore autore di reato. La giustizia minorile della vittima presenta infatti caratteristiche proprie, che impongono competenze giuridiche, psicologiche e sociali specifiche, finalizzate alla tutela del minore quale persona offesa e non quale soggetto imputato.

Non può affermarsi che il tema della formazione specialistica degli operatori del diritto sia oggi assente dal quadro normativo e istituzionale. Al contrario, il recente *Libro Bianco*, ad esempio, per la formazione sulla violenza contro le donne, elaborato dall'Osservatorio presso il Dipartimento per le pari opportunità, richiama la necessità di sviluppare competenze interdisciplinari adeguate alla tutela delle vittime e dei loro figli. Tuttavia, permane uno scarto significativo tra tali indicazioni e la loro concreta attuazione nei procedimenti riguardanti minori persone offese.

In particolare, appare ancora limitata la diffusione di percorsi altamente specialistici dedicati all'avvocato che assiste il minore vittima di maltrattamenti e/o abusi sessuali, figura professionale che richiede conoscenze ulteriori rispetto a quelle normalmente richieste nel processo penale ordinario.

In particolare, tale formazione dovrebbe comprendere:

- la conoscenza delle differenze tra la giustizia minorile dell'autore di reato e quella della vittima, caratterizzate da finalità, strumenti e bisogni di tutela differenti;
- lo studio della *Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, della *Convenzione di Lanzarote* e degli altri strumenti internazionali che disciplinano la protezione dei minori vittime di violenza;
- la conoscenza delle tecniche di ascolto al fine di comprendere le modalità con cui i bambini raccontano eventi traumatici e le caratteristiche della loro comunicazione;
- la capacità di leggere criticamente consulenze tecniche, perizie e valutazioni psicologiche, distinguendo il tema della capacità a testimoniare da quello dell'attendibilità delle dichiarazioni e da quello della possibile suggestione;

163 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/12/02/25G00187/sg.

- una formazione specifica sul trauma infantile, sugli effetti della violenza domestica e sui meccanismi della rivelazione progressiva dell'abuso, fenomeni frequentemente riconosciuti dalla letteratura scientifica internazionale;
- la conoscenza dei rischi derivanti dall'utilizzo di costrutti teorici controversi o privi di adeguata validazione scientifica quando questi incidano sulla valutazione delle dichiarazioni del minore;
- la capacità di svolgere e coordinare efficacemente le indagini difensive (vedi Quadro G, paragrafo 9), individuando fonti di prova spesso trascurate nelle indagini preliminari, quali insegnanti, educatori, pediatri, operatori sanitari, allenatori sportivi, servizi sociali, parenti e altri soggetti appartenenti alla rete relazionale del minore;
- la conoscenza delle dinamiche proprie dell'abuso sessuale intrafamiliare e delle ragioni per cui la prova diretta risulta frequentemente limitata o assente;
- la capacità di interagire con professionisti di discipline diverse (psicologi, neuropsichiatri infantili, assistenti sociali, medici legali), in una prospettiva realmente interdisciplinare;
- la conoscenza della normativa e della giurisprudenza nazionale ed europea in materia di ascolto del minore, protezione delle vittime vulnerabili, prevenzione della vittimizzazione secondaria e tutela dei diritti dell'infanzia.

In tale prospettiva, l'avvocato che assiste un minore persona offesa non dovrebbe limitarsi al tradizionale ruolo processuale di interlocutore dell'autorità giudiziaria, ma essere in grado di contribuire attivamente alla ricerca, conservazione e valorizzazione delle fonti di prova, anche attraverso gli strumenti delle indagini difensive.

Ciò assume particolare rilievo nei procedimenti per abusi sessuali e maltrattamenti intrafamiliari, nei quali la prova è spesso frammentaria e la rivelazione del minore progressiva, con conseguente elevato rischio di dispersione del materiale probatorio.

Tale esigenza di tutela si accentua soprattutto quando, in paralleli o connessi procedimenti civili, non vengano adottate adeguate cautele di protezione del minore, disattendendo quelle precauzioni normalmente riservate alla persona offesa. In tali casi, infatti, il minore può essere esposto a contatti o relazioni con l'autore delle condotte violente, con conseguenti rischi di alterazione del percorso dichiarativo e di pregiudizio per la sua integrità psicofisica.

Una simile preparazione specialistica appare oggi indispensabile per garantire che il diritto del minore all'ascolto, alla protezione e all'effettivo accesso alla giustizia non rimanga un principio astratto. In procedimenti caratterizzati da elevata complessità probatoria e da forti implicazioni emotive e relazionali, l'avvocato deve essere in grado non solo di padroneggiare gli strumenti processuali, ma anche di comprendere le specificità dell'infanzia e dell'adolescenza, contribuendo così a un accertamento dei fatti rispettoso dei diritti del minore e fondato sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili.

6. Nota sul monitoraggio dei dati e sui percorsi istituzionali dei minori

Il monitoraggio dei dati relativi ai minori rappresenta oggi uno degli strumenti fondamentali per valutare l'efficacia delle politiche di tutela e protezione. Numerosi strumenti internazionali e nazionali sottolineano infatti la necessità di sviluppare sistemi coordinati di raccolta e analisi delle informazioni, in grado di rendere visibili i percorsi dei minori nei diversi contesti istituzionali e di individuare tempestivamente situazioni di rischio o vulnerabilità.

In questa prospettiva, la disponibilità di dati affidabili diventa una condizione essenziale per orientare le decisioni pubbliche, migliorare il coordinamento tra le istituzioni e garantire una protezione effettiva dei diritti dei minori.

6.1 Obblighi internazionali sulla raccolta dati relativi ai minori

Diversi strumenti internazionali di tutela dei diritti umani prevedono esplicitamente l'obbligo per gli Stati di sviluppare sistemi di raccolta e monitoraggio dei dati relativi ai minori, al fine di valutare l'efficacia delle politiche di protezione e delle misure adottate dalle istituzioni.

La *Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza* stabilisce, all'articolo 4, che gli Stati devono adottare "tutte le misure legislative, amministrative e di altra natura" necessarie per dare attuazione ai diritti riconosciuti ai minori. Nella prassi internazionale questo obbligo include lo sviluppo di sistemi di raccolta e analisi dei dati necessari alla programmazione delle politiche pubbliche. Ulteriori disposizioni della Convenzione richiamano la necessità di monitorare specifiche situazioni di vulnerabilità dei minori, tra cui: l'articolo 19 sulla protezione contro ogni forma di violenza, l'articolo 20 relativo ai minori temporaneamente o permanentemente privi dell'ambiente familiare e l'articolo 25 che prevede la revisione periodica del trattamento e delle condizioni dei minori collocati in strutture o affidati a sistemi di protezione.

Il Comitato Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, organo di monitoraggio della Convenzione, ha più volte richiamato l'importanza dei dati su gruppi vulnerabili, tra cui minori in affidamento, adottati o privi della famiglia, sottolineando che l'assenza di informazioni impedisce di monitorare e valutare l'efficacia delle politiche pubbliche e delle misure di protezione. Nell'esame periodico dell'Italia, il Comitato ha espresso preoccupazione per la scarsità dei dati disponibili e ha sollecitato che il sistema nazionale raggiunga piena operatività e disponga delle risorse necessarie per una raccolta efficace delle informazioni pertinenti.

In particolare, si segnalano i seguenti riferimenti:

CRC/C/ITA/CO/3-4 (2011)[164], cinquantottesima sessione, 19 settembre - 7 ottobre 2011, *esame del terzo e quarto rapporto periodico consolidato dell'Italia*, in cui il Co-

164 https://archive.crin.org/sites/default/files/attachments/crc_c_ita_co_3_4.pdf; https://www.minori.gov.it/sites/default/files/crc_c_ita_co_0.pdf.

mitato: "prende atto della creazione di un sistema informativo nazionale sull'assistenza e la tutela dei minori e delle loro famiglie, ma conferma preoccupazione per la scarsità dei dati disponibili sul rispetto dei diritti dei minori, in particolare le statistiche sui bambini vittime di violenza, privati dell'ambiente familiare (compresi i minori in affidamento), vittime di sfruttamento economico, affetti da disabilità, adottati, rifugiati e richiedenti asilo, sollecitando che il sistema informativo nazionale raggiunga piena operatività e disponga delle risorse per essere efficace nella raccolta delle informazioni pertinenti".

- CRC/C/ITA/CO/5-6 (2019)[165], *esame della quinta e sesta relazione periodica dell'Italia* nelle riunioni 2354 e 2355 (gennaio-febbraio 2019), "richiama il Commento Generale n. 5 (2003) sulle misure generali di attuazione, raccomandando allo Stato Membro di continuare a migliorare il proprio sistema di raccolta dati, in particolare il Sistema informativo dei servizi sociali, estendendo continuamente il set di dati per coprire tutti i settori della Convenzione e suddividere le informazioni per età, sesso, disabilità, ubicazione geografica, origine etnica, nazionale e background socioeconomico, al fine di facilitare l'analisi della situazione di tutti i bambini, soprattutto quelli in situazioni di vulnerabilità".

Nella sezione E dedicata a *Violenza contro i bambini, compreso l'abuso e la trascuratezza*, (articoli 19, 24 (3), 28 (2), 34, 37 (a) e 39) il Comitato rileva che, "pur osservando iniziative positive come la sensibilizzazione sulla violenza di genere e sessuale nei confronti dei minori, non esiste un sistema nazionale completo di raccolta, analisi e diffusione dei dati e un'agenda di ricerca sulla violenza e i maltrattamenti dei bambini. Prendendo atto dell'Obiettivo 16.2 per lo Sviluppo Sostenibile e del Commento Generale n. 13 (2011) sul diritto del minore alla libertà da ogni forma di violenza, il Comitato raccomanda agli Stati Membri:

(a) Utilizzando l'indagine nazionale 2015 sui maltrattamenti dei bambini come punto di partenza, creare un sistema nazionale per monitorare e raccogliere dati sulla violenza contro i bambini, in particolare su tutti i casi di violenza domestica contro i bambini e sulla violenza contro i bambini in situazioni emarginate e svantaggiate, e intraprendere una valutazione globale della portata, delle cause e della natura di tale violenza;

(c) Introdurre una definizione completa e precisa di violenza contro i bambini nella legislazione;

(d) Incoraggiare programmi basati sulla comunità volti a prevenire e contrastare la violenza domestica, l'abuso e l'abbandono dei minori, anche coinvolgendo vittime, volontari e membri della comunità e fornendo loro supporto formativo;

165 https://docs.un.org/en/CRC/C/ITA/CO/5-6.

(e) Garantire che i bambini vittime di violenza ricevano cure specializzate, sostegno e riparazione appropriata".

Un ulteriore riferimento è contenuto nella *Convenzione di Lanzarote*, che all'articolo 10 e all'articolo 41 prevede lo sviluppo di meccanismi di coordinamento e sistemi di raccolta di informazioni e dati sulle forme di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, al fine di migliorare la prevenzione e la protezione.

Anche la Convenzione di Istanbul dedica una disposizione specifica alla raccolta dei dati. L'articolo 11 stabilisce che gli Stati devono "raccogliere a intervalli regolari dati statistici disaggregati relativi ai casi di tutte le forme di violenza" disciplinate dalla Convenzione e "sostenere la ricerca sulle cause e sugli effetti della violenza e sull'efficacia delle misure adottate". La disposizione prevede anche: "indagini sulla popolazione a intervalli regolari al fine di valutare la prevalenza e l'evoluzione di tutte le forme di violenza"

Questa disposizione riguarda anche i minori che vivono in contesti di violenza domestica, inclusi i casi di violenza assistita.

Sul punto interviene anche il Grevio (Gruppo di esperti del Consiglio d'Europa), organo di monitoraggio della Convenzione, nel rapporto 2025 sull'Italia[166]. In via generale il Grevio nel rapporto di valutazione sull'Italia, ha evidenziato importanti criticità nel sistema nazionale di raccolta dati. In particolare, è stato rilevato che le informazioni provenienti da forze dell'ordine, sistema giudiziario, servizi sociali e sanità non sono pienamente integrate e che molti dati rilevanti – ad esempio il rapporto tra vittima e autore di violenza o l'evoluzione dei casi nei diversi sistemi istituzionali – non sono raccolti in modo sistematico o non sono facilmente analizzabili in banche dati unificate. Queste carenze rendono difficile ricostruire i percorsi delle vittime e dei minori tra i diversi sistemi di intervento (penale, civile e sociale), limitando la possibilità di valutare gli esiti delle misure di protezione e delle decisioni giudiziarie. I rapporti di monitoraggio europei sottolineano pertanto la necessità di sviluppare sistemi coordinati di raccolta dati che permettano di tracciare i percorsi istituzionali delle vittime e dei minori, individuare criticità nei passaggi tra autorità giudiziaria, servizi territoriali e strutture di accoglienza, e programmare politiche basate su evidenze empiriche. Il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio è quindi considerato una componente essenziale delle politiche di prevenzione e protezione, strettamente collegata anche alla formazione degli operatori e alla cooperazione interistituzionale tra magistratura, forze di polizia, servizi sociali, sanità e strutture di accoglienza.

Lo stesso organismo (Grevio) ha inoltre evidenziato l'assenza o l'insufficienza di dati relativi ai procedimenti civili, compresi quelli riguardanti l'affidamento dei figli e le misure di protezione nelle controversie familiari, sottolineando che la normativa introdotta per

166 Council of Europe – Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO), *Italy First Thematic Evaluation Report: Building trust by delivering support, protection and justice,* 2 December 2025.

rafforzare la raccolta dei dati statistici non prevede ancora un sistema completo di monitoraggio delle decisioni dei tribunali civili e delle misure adottate nei casi di violenza domestica (paragrafo 36).

Il Grevio ricorda che l'esposizione di un minore a violenze e abusi fisici, sessuali o psicologici tra i genitori o altri membri della famiglia genera paura, provoca traumi e influisce negativamente sulla salute e sullo sviluppo dei minori e che la genitorialità congiunta in questi casi circostanze consentono agli autori di mantenere il controllo e il dominio sulla madre e sui figli (paragrafo 104). Queste censure evidenziano come la raccolta sistematica dei dati sia considerata dagli organismi internazionali una componente essenziale delle politiche di tutela sia delle donne sia dei minori, necessaria per monitorare l'efficacia degli interventi istituzionali, analizzare i percorsi dei minori nei sistemi di protezione e programmare politiche pubbliche basate su evidenze empiriche.

Anche il Documento Consiglio UE n. 14029 del 17 ottobre 2025[167] sottolinea l'importanza della raccolta e dell'analisi dei dati relativi alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, prevedendo che tali dati siano disaggregati almeno per sesso ed età della vittima e dell'autore, nonché, ove possibile, per relazione tra autore e vittima e tipologia di reato. Il documento riconosce inoltre che i minori testimoni di violenza devono essere considerati vittime a tutti gli effetti e invita gli Stati a promuovere studi sulla diffusione del fenomeno e sui suoi effetti a lungo termine, anche al fine di sviluppare interventi mirati e fondati su evidenze (para. 24) (para. 25).

6.2 Dati derivati dalla ricerca internazionale

Importante, in questo ambito della raccolta dati, è il richiamo agli ultimi dati internazionali del 2025, che focalizzano il tema della violenza sui minori nell'ambito delle relazioni familiari:

1. dati Unicef;
2. dati Europei.

1. Unicef – Data brief on violence against children at home (2025)[168]

Il *data brief* pubblicato da Unicef evidenzia che la violenza contro i bambini può assumere molte forme e spesso avviene in contesti in cui i bambini dovrebbero sentirsi al sicuro, ossia all'interno della famiglia. Anche quando i bambini non subiscono direttamente abusi, l'esposizione alla violenza tra adulti (in particolare contro la madre) ha un impatto profondo e duraturo sulle loro vite, causando traumi emotivi e psicologici che possono accompagnarli fino all'età adulta. *"…Even when children do not directly experience violence themselves at home, but are exposed to it among their caregivers, the impact can be equally harmful."*

Questo documento rappresenta le ultime stime sui bambini esposti alla violenza

167 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14029-2025-INIT/en/pdf

168 https://data.unicef.org/resources/violence-against-children-home-2025.

domestica, mettendo in evidenza come questa violenza sia importante indicatore di rischio per i minori.

2. Eu - Gender-based violence survey 2025[169]

Il rapporto mette in evidenza che la violenza di genere contro le donne rimane diffusa nell'Unione europea e che, rispetto alla precedente indagine europea del 2014, non si registrano cambiamenti sostanziali nella prevalenza del fenomeno.

L'indagine ha un capitolo specifico *Children and violence* (ottavo) dedicato ai bambini, in cui sottolinea inoltre che i bambini che crescono in contesti di violenza domestica sono esposti a conseguenze rilevanti nel corso della vita e possono essere coinvolti in un ciclo intergenerazionale della violenza, sia come vittime dirette sia come testimoni della violenza tra adulti.

6.3 Obblighi e raccolta dati nazionali

A livello nazionale, la Legge 5 maggio 2022, n. 53 – *Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere* (più volte citata nell'ultimo rapporto Grevio del dicembre 2025) prevede specifiche misure per migliorare la raccolta e l'organizzazione dei dati relativi alla violenza contro le donne. In particolare, agli articoli 2 e 4 la legge precisa che la rilevazione statistica deve consentire una conoscenza più accurata del fenomeno, includendo anche informazioni relative alla presenza di minori nei contesti in cui si verifica la violenza.

L'articolo 1 stabilisce infatti che la legge è finalizzata a garantire un flusso informativo adeguato, per cadenza e contenuti, sulla violenza di genere contro le donne, al fine di consentire la progettazione di politiche efficaci di prevenzione e contrasto e di assicurare un monitoraggio costante del fenomeno.

L'articolo 2 introduce specifici obblighi di rilevazione e raccolta dei dati da parte delle istituzioni coinvolte nella gestione dei casi di violenza di genere.

In particolare, l'articolo 4 dispone che tutte le strutture sanitarie pubbliche, e in particolare le unità operative di pronto soccorso, abbiano l'obbligo di fornire dati e informazioni relativi agli episodi di violenza contro le donne. Tali strutture devono inoltre rilevare alcuni elementi specifici, tra cui: la tipologia di violenza esercitata sulla vittima (fisica, sessuale, psicologica o economica); la presenza di figli o figlie sul luogo del fatto, ovvero se la violenza è stata commessa in presenza dei figli dell'autore o della vittima; l'eventuale contestuale presenza di atti persecutori.

169 European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) & European Institute for Gender Equality (EIGE), *EU Gender-based Violence Survey – Evidence for Policy and Practice*, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2025 (cap. 8: *Children and violence*), fra. https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/eu-gender-based-violence-survey-evidence-for-policy-and-practice_en.pdf.

Articolo 1 - La presente legge è volta a garantire un flusso informativo adeguato per cadenza e contenuti sulla violenza di genere contro le donne al fine di progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e di assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno.

Articolo 2 - Obblighi generali di rilevazione

L'Istat e il Sistan realizzano, con cadenza triennale, un'indagine campionaria interamente dedicata alla violenza contro le donne che produca stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, anche alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime, e atti persecutori in riferimento a comportamenti che costituiscono o contribuiscono a costituire reato, fino al livello regionale.

Articolo 4 - Strutture sanitarie e rilevazioni dati

1. Tutte le strutture sanitarie pubbliche e in particolare le unità operative di pronto soccorso hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie relativi alla violenza contro le donne. E devono rilevare:

a) la tipologia di violenza, fisica, sessuale, psicologica o economica, esercitata sulla vittima;

b) se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime e se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori[170].

La previsione normativa relativa alla rilevazione della presenza di minori nei contesti di violenza evidenzia l'importanza di considerare la violenza assistita come elemento centrale nella comprensione e nel monitoraggio del fenomeno della violenza di genere.

Dati Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Terre des Hommes, Coordinamento italiano servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia (Cismai).

La *III Indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti* (Cfr. nota 9) fotografa il fenomeno del maltrattamento dei minorenni in Italia sulla base dei dati raccolti dai servizi sociali territoriali al 31 dicembre 2023. Il rapporto evidenzia un fenomeno in crescita e con caratteristiche sempre più complesse, sottolineando la necessità di rafforzare la prevenzione e gli interventi di tutela. I principali risultati sono:

- 374.310 bambini e adolescenti risultano in carico ai servizi sociali, ossia 42 su 1000.
- Si stima che 13 minorenni su 1.000 siano vittime di maltrattamento (1,3% della popolazione minorile italiana).
- Rispetto alla precedente rilevazione (2018), il numero dei minori seguiti dai servizi per maltrattamento è aumentato del 58%.

170 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/24/22G00062/SG.

- Il fenomeno interessa in misura leggermente maggiore i maschi rispetto alle femmine, tranne che per l'abuso sessuale.

Come emerso nel Quadro D il maltrattamento assistito è la seconda forma di maltrattamento dei bambini (34%) subito dopo l'incuria (37%).

Dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: *Minorenni e giovani fuori famiglia, i dati del Quaderno della ricerca sociale 66* [171].

I dati più recenti raccolti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Qrs n. 66, dicembre 2024) forniscono un quadro del fenomeno. Gli under 18 accolti nei servizi residenziali sono, includendo i minorenni stranieri non accompagnati, 30.237 al 31 dicembre 2024. Sempre alla stessa data risultano attivi 4.836 servizi residenziali per minorenni, per un totale di 28.701 posti di accoglienza (di cui 3.078 in pronta accoglienza, pari al 10,7% del totale), con una media di circa 6 posti letto a struttura. Per tipologia, le comunità socioeducative rappresentano il 27,1% delle strutture, seguite dalle comunità familiari per minorenni (22,9%), dai servizi di accoglienza bambino/genitore (21,9%) e dagli alloggi ad alta autonomia (10,5%).

Dati Istat

In rapporto alla legge riportiamo anche i dati relativi all'ultima indagine dell'Istat[172].

Emerge dall'indagine relativamente ai minori che ancora elevata è la quota di figli che assistono e subiscono la violenza e in particolare esiste un legame anche tra gravidanza e violenza. "Nel nostro Paese tra le donne che hanno subito più volte le violenze fisiche o sessuali da parte dei partner (attuali o precedenti) il 9,1% l'ha subita durante la gravidanza. Per il 65,8% di queste, la violenza durante il periodo di gestazione è rimasta uguale al periodo precedente la gravidanza.

Il 35,4% delle vittime della violenza nella coppia (considerando sia nelle relazioni attuali sia nelle precedenti) hanno dei figli, per lo più minorenni (circa 94%). Nel 62,1% delle violenze ripetute le madri segnalano che i figli hanno assistito alla violenza (il 17,8% raramente, il 26,2% a volte, spesso il 18,1%), e che i figli l'hanno subita direttamente nel 19,6 dei casi (di rado nell'8,2%, a volte 5,5%, spesso 5,9%)".

Alle donne poi è stato chiesto se avessero notato dei cambiamenti nei propri figli, come conseguenza delle violenze viste o subite:" il 36,2% riferisce che non ne ha notati, al contrario il 40% segnala ansie e paure eccessive, il 28% nota maggiore irrequietezza, il 18,6% difficoltà ad addormentarsi o frequenti risvegli notturni, il 12,5% comportamenti aggressivi (a casa, a scuola, eccetera) e circa l'11% riporta sia disturbi dell'alimentazione (scarso appetito o appetito eccessivo o rifiuto di molti alimenti), sia problemi scolastici (difficoltà a concentrarsi, a fare i compiti, diminuzione del rendimento scolastico); infine il 6,2% delle donne riferisce di enuresi notturna dei figli".

171 https://www.minori.gov.it/it/notizia/minorenni-e-giovani-fuori-famiglia-i-dati-del-quaderno-della-ricerca-sociale-66.

172 Istat, *La violenza contro le donne, dentro e fuori la famiglia – Primi risultati 2025,* https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/11/La-violenza-contro-le-donne-dentro-e-fuori-la-famiglia_Anno-2025.pdf.

Sempre nel 2025 l'Istat[173] ha coordinato il Progetto Dora (Data integration for acknowledging risks and protecting children from violence), un'iniziativa scientifica finalizzata a migliorare la raccolta, l'integrazione e l'analisi dei dati sulla violenza contro i minori.

Dora ha analizzato i fabbisogni informativi e ha contribuito alla definizione di un quadro metodologico innovativo per la misurazione della violenza sui minori, promuovendo strategie di prevenzione e contrasto coerenti con gli obiettivi della Commissione europea sui diritti dei minori (2021). La conferenza finale del progetto, tenutasi il 16 giugno presso l'aula magna dell'Istat a Roma, ha presentato i risultati e ha favorito il confronto tra esperti istituzionali e accademici.

Emergono dai risultati che allo stato attuale non vi siano indicatori efficaci per misurare la violenza sui minori: scarsità dati disponibili (gap significativi nella statistica ufficiale a livello nazionale e internazionale); mancanza di fonti dati specifiche (non ci sono fonti in Italia che analizzano le varie forme della violenza con specifico target minori). Le fonti sono frammentate e coprono solo alcuni aspetti o forme della violenza. E infine "Dare voce ai dati significa dare voce ai bambini. Per tale ragione l'Istat sta portando avanti con impegno un percorso di miglioramento continuo nella raccolta e nella qualità dei dati sul tema della violenza contro i minori".

Dall'analisi emerge chiaramente come, nonostante l'impegno dell'Istat e del Progetto Dora, permangano gravi lacune informative sulla violenza contro i minori, con indicatori insufficienti e fonti frammentate. Questo evidenzia l'urgenza di rafforzare la raccolta sistematica dei dati, perché misurare il fenomeno significa anche dare voce ai bambini e orientare politiche di prevenzione efficaci.

Alla fine di questo percorso sul monitoraggio dei dati troviamo conferma di un fatto centrale nell'attenzione degli organismi internazionali: il diritto dei minori all'ascolto e il dovere delle istituzioni di garantire questo ascolto, anche per colmare le lacune informative sui modi in cui la violenza impatta sulla loro vita.

6.4 La nuova legge sul monitoraggio della presenza dei minori negli istituti

La Legge 17 marzo 2026, n. 37 introduce nuove disposizioni per rafforzare la tutela dei minori in affidamento, con l'obiettivo di garantire il superiore interesse del minore e il diritto a crescere nella propria famiglia di origine, in coerenza con la *Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*. In particolare, viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un *Registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza*, finalizzato a raccogliere dati sul numero dei minori collocati e sulle strutture disponibili all'affidamento, per prevenire collocamenti impropri in istituto. Parallelamente, presso i tribunali per i minorenni e i tribunali ordinari viene istituito un registro dei minori collocati, nel quale sono annotati i provvedimenti relativi all'affidamento, alle modalità di collocamento, agli eventuali incontri con la famiglia e alle modifiche delle misure adottate.

173 https://www.istat.it/evento/la-violenza-contro-i-minori-misurazione-del-fenomeno-e-strategie-per-le-politiche-di-contrasto; Progetto Dora: https://ares20.it/dora/.

Questa riforma si configura come un intervento organizzativo volto a migliorare la conoscenza statistica del fenomeno e a supportare le istituzioni nell'attività di vigilanza.

I principali caposaldi della legge, in sintesi:

- registro nazionale delle famiglie affidatarie: viene istituito presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri per raccogliere i dati sulle famiglie e le comunità disponibili all'accoglienza.
- registri presso i tribunali: ogni tribunale per i minorenni e ogni tribunale ordinario deve istituire un registro locale dei minori collocati presso famiglie o istituti, annotando in capitoli speciali i dettagli di ogni provvedimento.
- osservatorio nazionale: viene istituito un organo di controllo sugli istituti di assistenza pubblici e privati, sulle comunità familiari e sulle famiglie affidatarie per monitorare la qualità dei percorsi di accoglienza.
- continuità affettiva: la legge mira a garantire il superiore interesse del minore, facilitando la stabilità dei legami affettivi costruiti durante l'affido e monitorando i tempi di permanenza fuori dalla famiglia d'origine.

La legge modifica la normativa sull'affidamento familiare (Legge n. 184 del 1983), introducendo strumenti di monitoraggio e trasparenza sui collocamenti dei minori fuori dalla famiglia.

Modifiche alla Legge n. 184 del 1983

a) nel titolo I - *bis,* dopo l'articolo 5 - *bis* è aggiunto il seguente:

«Art. 5 - *ter* - 1. Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, con la finalità di monitorare il ricorso agli affidamenti dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo e di prevenire e ridurre situazioni di collocamento improprio presso istituti, in attuazione del superiore interesse del minore.

2. Nel registro di cui al comma 1 sono inseriti, su base provinciale, il numero dei minori collocati, nel territorio nazionale, presso famiglie affidatarie, in ciascuna comunità di tipo familiare e in ciascun istituto di assistenza pubblico o privato, comunque denominato, la denominazione delle comunità e degli istituti medesimi nonché il numero delle famiglie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza che sono disponibili all'affidamento o all'inserimento di minori ai sensi dell'articolo 2.

3. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri acquisisce periodicamente dalle regioni e dagli enti locali i dati numerici e le informazioni necessari all'esercizio delle funzioni a esso attribuite ai sensi del presente articolo, nel rispetto del principio della minimizzazione della raccolta di dati e della normativa sulla protezione dei dati personali, favorendo soluzioni tecnologi-

che improntate alla semplificazione degli adempimenti amministrativi".

I dati da raccogliere, menzionati dalla legge, sono i seguenti:

"a) la data e gli estremi del provvedimento che dispone il collocamento presso una famiglia affidataria ovvero presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato, comunque denominato;

b) la data e gli estremi del provvedimento che dispone l'eventuale collocazione protetta del minore;

c) l'eventuale intervento della forza pubblica, con l'indicazione della motivazione;

d) la data e gli estremi del provvedimento che autorizza il minore agli incontri, anche in forma protetta, con i familiari;

e) la data e gli estremi del provvedimento di revoca o di modifica del collocamento del minore;

f) l'eventuale qualificazione del minore come portatore di bisogni speciali".

La legge, inoltre, con la creazione di un *Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza, sulle comunità familiari e sulle famiglie affidatarie*, punta ad analizzare i dati raccolti, segnalare eventuali situazioni di collocamento improprio dei minori e promuovere controlli e ispezioni. L'Osservatorio presenta annualmente una relazione alle Camere sui risultati delle attività e sulle possibili proposte di miglioramento della normativa.

Nel complesso, la legge rafforza gli strumenti di raccolta dati, monitoraggio e controllo del sistema dell'affidamento, con l'obiettivo di favorire soluzioni familiari e garantire una maggiore tutela dei diritti dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare adeguato.

La legge rappresenta un passo significativo verso il rafforzamento della trasparenza e della conoscenza del sistema dell'affidamento dei minori in Italia. L'istituzione di registri nazionali e giudiziari e di un Osservatorio dedicato consente infatti di superare una delle principali criticità segnalate negli ultimi anni, ossia la frammentazione e la scarsità dei dati disponibili sui percorsi dei minori collocati fuori dalla famiglia. In questa prospettiva, la legge appare anche in linea con le raccomandazioni formulate da Grevio (2025, par. 36), che avevano evidenziato l'insufficienza di informazioni sui procedimenti civili e sulle misure di protezione adottate nelle controversie familiari.

Rafforzando gli strumenti di raccolta e analisi dei dati, la normativa può contribuire a migliorare il monitoraggio delle decisioni giudiziarie e a prevenire situazioni di collocamento improprio, favorendo soluzioni maggiormente orientate al superiore interesse del minore**.**

QUADRO O

Il ruolo della stampa nell'informazione su minori e vittime

1. Introduzione

Questo capitolo analizza il ruolo della stampa e dei media nell'informazione relativa ai minori e alle vittime di violenza, con particolare attenzione al bilanciamento tra libertà di espressione e tutela dei soggetti vulnerabili. Partendo dal quadro costituzionale e dalla giurisprudenza della Corte di cassazione sul diritto di cronaca, l'analisi approfondisce i limiti e le responsabilità dell'informazione quando coinvolge bambini, adolescenti e persone esposte a situazioni di violenza domestica o di genere. Vengono inoltre esaminate le regole deontologiche del giornalismo e i principi di proporzionalità e interesse pubblico che devono guidare la diffusione delle notizie, evidenziando come la libertà di informazione, se esercitata correttamente, possa contribuire alla tutela dei diritti e alla trasparenza dell'azione delle istituzioni.

2. Il diritto costituzionale sulla libertà di espressione

L'articolo 21 della Costituzione italiana sancisce che "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". Tale diritto include la possibilità di rivolgersi alla stampa, agli organi di informazione e alle istituzioni per denunciare situazioni ritenute ingiuste o lesive dei diritti fondamentali.

La Corte di cassazione ha più volte ribadito che il diritto di cronaca non può essere compresso in via indiretta attraverso provvedimenti che di fatto sanzionano chi rende pubblica la propria vicenda giudiziaria. In particolare, la sentenza n. 5259 del 1984 (Cass. civ., sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259) afferma testualmente che "la divulgazione di notizie potenzialmente lesive dell'onore o della reputazione altrui è lecita quando ricorrono tre condizioni: la verità della notizia (oggettiva o anche soltanto putativa purché, in quest'ultimo caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti; l'interesse pubblico o utilità sociale dell'informazione; e la continenza espressiva, ossia l'uso di un linguaggio corretto, misurato e non gratuitamente offensivo". Ciò dimostra che la libertà di espressione è intesa non come un privilegio soggettivo ma come un presidio costituzionale indispensabile a tutela della collettività.

La giurisprudenza ha altresì riconosciuto che il diritto alla riservatezza dell'individuo deve essere bilanciato con l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti.

La sentenza n. 5658 del 1998 osserva che "il giudice di appello nel bilanciamento dei contrapposti diritti, pur dando la prevalenza al diritto di cronaca giornalistica della Rai e pur ritenendo l'utilità sociale della notizia dell'evento, non ha tenuto conto del principio suddetto della proporzionalità tra causa di giustificazione e diritto leso. Infatti, nell'am-

bito del bilanciamento, la compressione del diritto alla riservatezza doveva avvenire nei limiti in cui era strettamente necessaria per l'esercizio del diritto di cronaca", evidenziando la rilevanza costituzionale del diritto di cronaca anche nei casi di soggetti privati che vanno comunque tutelati.

In termini analoghi, la sentenza n. 10690 del 2008 (Cass. civ., sez. III, 24 aprile 2008, n. 10690) afferma che "la libertà di stampa prevale sul diritto alla riservatezza e all'onore, purché la pubblicazione sia giustificata dalla funzione dell'informazione e conforme ai canoni della correttezza professionale", evidenziando la rilevanza costituzionale del diritto di cronaca anche nei casi di soggetti privati.

3. Il diritto di denuncia e il rischio di vittimizzazione secondaria

Le donne che hanno denunciato violenza domestica o di genere e che successivamente si trovano coinvolte in procedimenti civili per l'affidamento dei figli spesso riferiscono di essere considerate "ostative" o "non collaborative" proprio in ragione delle denunce presentate. Quando tali donne si rivolgono alle istituzioni competenti, agli organi parlamentari, alle autorità garanti, alla stampa o ai media, esse esercitano un diritto fondamentale di partecipazione e tutela. La loro esposizione pubblica non può essere automaticamente interpretata come indice di inidoneità genitoriale: altrimenti si configurerebbe una forma di vittimizzazione secondaria, in contrasto non solo con i principi costituzionali ma anche con quelli di tutela delle vittime di violenza di genere affermati a livello sovranazionale.

La Cassazione ha infatti chiarito che il diritto di cronaca è strettamente connesso a un interesse pubblico quando riguarda fatti o fenomeni che trascendono la mera sfera privata, in particolare se tali fatti rivelano elementi di criticità nei modi di amministrare la giustizia e i servizi pubblici. La Cassazione civile n. 4068 del 20 febbraio 2014 traccia le linee di confine tra la lecita espressione del diritto di cronaca e la responsabilità civile per diffamazione evidenziando che per escludere la responsabilità civile per diffamazione devono ricorrere tre condizioni: a) nella verità oggettiva (o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca); b) nella sussistenza di un interesse pubblico all'informazione, vale a dire nella cosiddetta pertinenza (Cass. civ. 15 dicembre 2004, n. 23366; Cass. Civ. 18 ottobre 1984, n. 5259); c) nella forma "civile" dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, e cioè nella cosiddetta continenza, posto che lo scritto non deve mai eccedere lo scopo informativo da conseguire (Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259). Questi principi, confermati dalla giurisprudenza, riguardano anche i casi in cui la cronaca riguarda la tutela dei minori e di soggetti vulnerabili.

4. Il ruolo della stampa e il diritto di cronaca

La stampa svolge una funzione costituzionalmente rilevante di controllo democratico e di tutela dei soggetti vulnerabili. Il diritto di cronaca, quando esercitato nel rispetto dei limiti di verità, appropriatezza espressiva e interesse pubblico, costituisce espressione della libertà di informazione.

Impedire o scoraggiare le donne dal rivolgersi ai media – intimando la rimozione di appelli pubblici (anche sui social network) o vietando la partecipazione a trasmissioni televisive – può configurare una compressione indebita dei diritti costituzionali, se non sorretto da specifiche e motivate esigenze di tutela del minore proporzionate e concrete.

La giurisprudenza della Cassazione ha elaborato nel tempo un quadro stabile di principi per il corretto esercizio del diritto di cronaca, da bilanciare con i diritti individuali tutelati dall'articolo 2 della Costituzione. In primo luogo, come già evidenziato, la sentenza n. 5259 del 1984 individua tre condizioni essenziali per la legittimità della cronaca**:** verità, interesse pubblico e continenza.

La Corte ha inoltre affermato che la cronaca giudiziaria è legittima quando finalizzata a informare il pubblico su vicende di rilievo sociale o sul funzionamento dell'amministrazione della giustizia, purché la narrazione sia corretta e non induca rappresentazioni distorte della realtà. In particolare, la sentenza n. 12834 del 2014 ha ribadito che "l'informazione su indagini e procedimenti penali risponde a un evidente interesse pubblico, ma richiede particolare cautela nelle modalità di rappresentazione dei fatti, al fine di evitare anticipazioni indebite di giudizi di colpevolezza".

Contestualmente, la Corte ha evidenziato che chi ricopre funzioni pubbliche o esercita attività di rilievo istituzionale deve accettare un più intenso scrutinio da parte dell'opinione pubblica, poiché la libertà di informazione consente ai cittadini di valutare criticamente l'operato di magistrati, funzionari e amministratori.

Il ruolo del giornalismo d'inchiesta come strumento di emersione di fenomeni critici nella gestione della cosa pubblica è stato ulteriormente rafforzato con la sentenza n. 20387 del 21 luglio 2025, la quale ha precisato che "la pubblicazione di immagini di persone coinvolte in un fatto di cronaca giudiziaria non è automaticamente equiparabile a fotosegnaletica e può essere considerata lecita purché soddisfi la condizione di essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico per finalità giornalistiche e non risulti lesiva della dignità personale". Questo orientamento, insieme anche alla sentenza di Cassazione a sezioni unite n. 19881 del 22 luglio 2019 e alla sentenza n. 14488 del 30 maggio 2025, che ha ricordato la necessità di bilanciare cronaca giudiziaria e diritto all'oblio attraverso elementi quali notorietà, ruolo pubblico e oggetto della notizia, mostra la continua attenzione della Cassazione al bilanciamento fra libertà di informazione e tutela delle persone coinvolte nei fatti narrati.

Infine, la Corte ha chiarito che la libertà di informazione non può tradursi in una distorsione dei fatti o in insinuazioni suggestive tali da alterare la percezione della realtà. La sentenza n. 25157 del 2008 (Cass. civ., sez. III, n. 25157 del 14 ottobre 2008) ha affermato che una notizia formalmente vera può risultare diffamatoria qualora il contesto narrativo o gli accostamenti utilizzati inducano il lettore a una rappresentazione falsa o più grave della realtà, rimarcando che la tutela della libertà di stampa non è incompatibile con quella della dignità e della reputazione delle persone, ma richiede un costante equilibrio tra esigenze informative e diritti individuali.

5. Regole deontologiche

Significative sono le regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica pubblicate ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 - 29 novembre 2018: *Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*.

Significativamente gli articoli 6, 8 e 12, riportati nel riquadro sottostante.

Articolo 6. Essenzialità dell'informazione

1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.
2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.

Articolo 8. Tutela della dignità delle persone

1. Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.
2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.
3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.

Articolo 12. Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali

1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall'art. 10 del Regolamento, nonché dall'art. 2-*octies* del Codice.
2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale è ammesso nell'esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all'art. 5.

6. Tutela dei minori nel giornalismo

Il ruolo della stampa e dei media nella società democratica comporta responsabilità particolarmente delicate quando le notizie riguardano soggetti minorenni. La Costituzione italiana riconosce l'importanza della libertà di informazione (art. 21 Cost.), ma questa libertà incontra limiti stringenti ogniqualvolta possano essere coinvolti bambini e adolescenti, la cui tutela fisica, psicologica e sociale deve prevalere su qualsiasi interesse pubblico alla diffusione della notizia.

Il Codice deontologico dei giornalisti, nella versione aggiornata al 2025, dedica un'attenzione specifica ai minori (art. 12), stabilendo che la pubblicazione di informazioni, immagini o dati identificativi deve essere evitata, salvo eccezioni motivate da un reale interesse pubblico. Il giornalista è chiamato a valutare con rigore se la divulgazione della notizia sia indispensabile e proporzionata, evitando qualsiasi forma di spettacolarizzazione o sensazionalismo che possa ledere la dignità, la riservatezza e il benessere psicologico del minore.

> *Articolo 12 – Tutela dei minori*
>
> *(Testo unico dei doveri del giornalista)*
>
> Il giornalista rispetta sempre i diritti dei minori e in particolare il loro diritto alla riservatezza e alla dignità.
>
> Il giornalista evita la pubblicazione di nomi, immagini o altri elementi che possano portare all'identificazione di minori coinvolti in fatti di cronaca, salvo che ciò sia essenziale per la completezza dell'informazione e purché non comporti pregiudizio per il minore.
>
> In ogni caso, il diritto del minore alla riservatezza deve essere considerato primario rispetto al diritto di cronaca.
>
> Il giornalista evita la pubblicazione di elementi che possano portare all'identificazione del minore coinvolto in procedimenti giudiziari o in fatti di cronaca, anche quando tali elementi riguardino indirettamente il minore attraverso l'indicazione dei genitori, dei familiari, della scuola, dell'abitazione o di altre circostanze che possano renderlo riconoscibile.

Tali principi trovano eco anche nella Carta di Treviso, che da decenni costituisce un punto di riferimento deontologico internazionale per la protezione dei bambini nel giornalismo. La Carta ribadisce che il diritto alla riservatezza del minore deve essere considerato primario rispetto al diritto di cronaca o di critica, e che l'informazione deve concentrarsi sugli aspetti istituzionali, sociali e culturali dei fatti, evitando di esporre dettagli della vita privata del minore o di renderlo riconoscibile.

In pratica, questo quadro normativo e giurisprudenziale implica che:

- il giornalista deve sempre verificare la necessità e la proporzionalità dell'informazione che coinvolge minorenni;
- devono essere evitati nomi, immagini riconoscibili e dettagli che possano rivelare la loro identità;
- l'interesse pubblico non può giustificare la lesione della dignità, della riservatezza o della serenità del minore;
- le informazioni devono essere presentate in un contesto che privilegi la funzione educativa, culturale o istituzionale della notizia, e non l'effetto sensazionalistico.

In conclusione, il rispetto della tutela dei minori costituisce un principio guida imprescindibile per il giornalismo responsabile. Garantire la protezione dei bambini e degli adolescenti non significa limitare la libertà di stampa, ma esercitarla in modo consapevole, etico e conforme ai valori costituzionali. In tal senso, la corretta applicazione del Codice deontologico rappresenta uno strumento essenziale per conciliare la funzione democratica dei media con il diritto dei minori alla protezione, alla riservatezza e alla dignità.

7. Il principio di proporzionalità e la tutela del minore

È indubbio che l'interesse superiore del minore debba essere prioritario in ogni decisione giuridica e amministrativa. Tuttavia, ciò non può tradursi in un silenziamento automatico del genitore o dello stesso minore che esercita il proprio diritto di espressione e di denuncia, soprattutto quando tale esercizio è finalizzato a evidenziare possibili ingiustizie o criticità nel procedimento di affidamento. La libertà di espressione, come affermato dall'articolo 21 della Costituzione, costituisce un presidio democratico irrinunciabile: la sua compressione deve essere giustificata da esigenze concrete, specifiche, motivate e proporzionate a tutela di altri diritti costituzionali rilevanti, quale appunto la riservatezza del minore.

La Corte di cassazione ha più volte evidenziato che l'esercizio della libertà di cronaca può includere la denuncia di situazioni giudiziarie problematiche, purché siano rispettati i limiti di correttezza professionale e di tutela della dignità delle persone coinvolte (ad esempio, Cass. n 4068/2014; Cass. n. 12834/2014).

La Corte ha inoltre affermato che la cronaca di vicende riguardanti la magistratura o procedimenti penali può legittimamente determinare un più intenso scrutinio dell'opinione pubblica, in quanto l'informazione giudiziaria risponde a un evidente interesse collettivo. In tale prospettiva, la Cass. civ., sez. III, n. 12834/2014 ha precisato che il diritto di cronaca può giustificare la diffusione di notizie e immagini relative a soggetti coinvolti in procedimenti penali, purché siano rispettati i requisiti della verità, continenza ed essenzialità dell'informazione e sia evitata ogni indebita anticipazione di colpevolezza. Inoltre, riconoscendo la funzione sociale della stampa, la Cassazione ha osservato che la divulgazione di notizie anche complesse o particolarmente sensibili può risultare legittima quando contribuisca a un dibattito pubblico consapevole sulla

tutela dei diritti e sull'efficacia delle misure giudiziarie, fermo restando il necessario bilanciamento con la protezione della dignità e della riservatezza dei soggetti coinvolti, soprattutto se minori.

In linea con tali coordinate, la giurisprudenza più recente ha approfondito i limiti della narrazione pubblica anche dal punto di vista del trattamento di immagini e contenuti personali. La Cass. civ., sez. I, n. 20387 del 21 luglio 2025 ha affermato che la pubblicazione di immagini di soggetti coinvolti in fatti di cronaca giudiziaria non è automaticamente equiparabile ad attività di fotosegnalamento e può ritenersi lecita anche in assenza del consenso dell'interessato, purché rispetti il requisito dell'essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico e non risulti lesiva della dignità personale.

Analogamente, la Cass. civ., sez. I, n. 14488 del 30 maggio 2025, in materia di diritto all'oblio e cronaca giudiziaria, ha chiarito che il bilanciamento tra diritto all'informazione e tutela della persona richiede una valutazione concreta di elementi quali la notorietà del soggetto, il suo coinvolgimento nella vita pubblica, l'interesse pubblico alla notizia e il tempo trascorso, confermando che il diritto all'oblio non può tradursi in una compressione automatica dell'informazione socialmente rilevante.

Alla luce di tali principi, la tutela del minore non può tradursi in un automatismo che penalizzi il genitore per aver esercitato il proprio diritto di denuncia, né può giustificare misure che configurino una limitazione generalizzata della libertà di espressione. Ogni limitazione, per essere legittima, deve essere specificamente motivata, proporzionata al rischio concreto e non discriminatoria, evitando interpretazioni che trasformino l'esercizio dei diritti costituzionali in presupposti negativi di valutazione genitoriale.

8. Profili di illegittimità costituzionale

Qualsiasi provvedimento che, anche indirettamente, sanzioni la libertà di espressione, qualifichi come "comportamento ostativo" il ricorso alla stampa o alle istituzioni, o utilizzi la denuncia pubblica come presunzione di inidoneità genitoriale, rischia di porsi in contrasto con i principi costituzionali fondamentali. In particolare, la giurisprudenza costituzionale e della Cassazione evidenzia che tali provvedimenti possono violare:

- l'articolo 21 della Costituzione (libertà di manifestazione del pensiero), che garantisce la piena espressione delle idee e opinioni anche attraverso la stampa, i social media e gli enti pubblici;
- l'articolo 3 della Costituzione (principio di eguaglianza e divieto di discriminazione), che impedisce trattamenti svantaggiosi ingiustificati nei confronti di specifiche categorie, come le vittime di violenza;
- l'articolo 24 della Costituzione (diritto di difesa), che include la possibilità di farsi ascoltare dalle istituzioni e di partecipare ai procedimenti pubblici;
- i principi di tutela delle vittime di violenza di genere, ai sensi dei quali il riconoscimento e la protezione delle vittime non possono essere compromessi da pe-

nalizzazioni indirette nell'ambito di altri giudizi (cfr. Cass. n. 12834/2014, in tema di cronaca giudiziaria, e n. 5259/1984, in tema di diritto di cronaca).

La giurisprudenza costituzionale ha inoltre sottolineato che la compressione di diritti fondamentali non può avvenire se non attraverso motivazioni specifiche, proporzionate e giuridicamente validate, pena l'illegittimità del provvedimento stesso. Per esempio, un giudice che considera la pubblicazione di un'informazione come indice di ostilità verso il contesto familiare senza alcun riscontro oggettivo si pone in contrasto con il paradigma interpretativo delle sentenze sopra richiamate, che richiedono sempre l'accertamento dei presupposti di fatto prima di limitare diritti costituzionali.

In tal senso, l'utilizzo della denuncia pubblica come presunzione di inidoneità genitoriale non è compatibile con il bilanciamento costituzionale tra libertà di espressione e tutela del minore, perché introduce un automatismo valutativo contrario ai canoni giuridici consolidati. La Corte, infatti, ha più volte richiamato la necessità di un giudizio caso per caso, che valuti effettivamente l'incidenza dell'informazione sull'interesse del minore, piuttosto che una regola presuntiva che nega sistematicamente spazio alla libera espressione.

9. Conclusione

Dalla disamina dei principi costituzionali e della giurisprudenza della Corte di cassazione emerge con chiarezza che la libertà di espressione e il diritto di cronaca rappresentano strumenti fondamentali per la tutela dei diritti dei minori, delle persone vittime di violenza e per il funzionamento della democrazia.

L'esercizio di tali diritti, anche nei procedimenti di affidamento dei figli, non può essere automaticamente interpretato come indice di inidoneità genitoriale, né può giustificare provvedimenti restrittivi senza una motivazione specifica, proporzionata e non discriminatoria.

Le sentenze della Cassazione, da quella storica n. 5259/1984 sul decalogo del giornalista, fino alle più recenti n. 20387/2025 e n. 14488/2025, confermano che il diritto di cronaca è legittimo quando rispettoso della verità, dell'interesse pubblico e della misura espressiva, e che esso deve conciliarsi con la tutela della dignità, della riservatezza e dell'interesse superiore del minore. Anche nei contesti più delicati, come l'affidamento o il collocamento in comunità dei minori, la stampa e le persone, le donne e le madri in particolare, hanno il diritto di partecipare al dibattito pubblico senza subire penalizzazioni o vittimizzazione secondaria.

In sintesi, la libertà di rivolgersi agli organi di informazione, alle istituzioni e alle autorità garanti costituisce non solo un diritto fondamentale dei genitori e delle vittime, ma anche un presidio democratico essenziale per la trasparenza e il controllo dell'operato delle istituzioni.

In tale prospettiva, anche l'accesso civico generalizzato, disciplinato dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016,

n. 97 (cosiddetto Foia - *Freedom of Information Act*) rappresenta uno strumento complementare alla libertà di informazione, poiché consente a chiunque di accedere a documenti, dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, rafforzando i principi di trasparenza, responsabilità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Ogni restrizione ingiustificata o automatica, che trasformi la denuncia pubblica in presunzione di inidoneità genitoriale, si pone in contrasto con gli articoli 2, 3, 21 e 24 della Costituzione e con i principi di tutela delle vittime di violenza di genere, richiedendo pertanto una rigorosa verifica di legittimità.

APPENDICE

Legge 12 luglio 2011, n. 112, Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

«La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata: "Convenzione di New York", alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, è istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata "Autorità garante", che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.

Art. 2

Modalità di nomina, requisiti, incompatibilità e compenso del titolare dell'Autorità garante

1. L'Autorità garante è organo monocratico. Il titolare dell'Autorità garante è scelto tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore età nonché delle problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore età, ed è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. Il titolare dell'Autorità garante dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta.
3. Per tutta la durata dell'incarico il titolare dell'Autorità garante non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, non può essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive o incarichi in associazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ordini professionali o comunque in organismi che svolgono attività nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza. Se dipen-

dente pubblico, secondo l'ordinamento di appartenenza, è collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato. Il titolare dell'Autorità garante non può ricoprire cariche o essere titolare di incarichi all'interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica, per tutto il periodo del mandato.

4. Al titolare dell'Autorità garante è riconosciuta un'indennità di carica pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo di Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

Art. 3

Competenze dell'Autorità garante. Istituzione e compiti della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

1. All'Autorità garante sono attribuite le seguenti competenze:
   a) promuove l'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché' del diritto della persona di minore età ad essere accolta ed educata prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un altro ambito familiare di appoggio o sostitutivo;
   b) esercita le funzioni di cui all'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;
   c) collabora all'attività delle reti internazionali dei Garanti delle persone di minore età e all'attività di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti. Collabora, altresì, con organizzazioni e istituti di tutela e di promozione dei diritti delle persone di minore età appartenenti ad altri Paesi;
   d) assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle delle persone di minore età e quelle delle associazioni familiari, con particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore dell'affido e dell'adozione, nonché di collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli istituti per la promozione e per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e negli altri Paesi, con le associazioni, con le organizzazioni non governative, con tutti gli altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone di minore età nonché' con tutti i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età;
   e) verifica che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunità nell'accesso all'istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura;
   f) esprime il proprio parere sul piano nazionale di azione di interventi per la tutela

dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 nei termini e con le modalità stabiliti dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, prima della sua trasmissione alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007;

g) segnala al Governo, alle regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione, alla salute;

h) segnala, in casi di emergenza, alle autorità giudiziarie e agli organi competenti la presenza di persone di minore età in stato di abbandono al fine della loro presa in carico da parte delle autorità competenti;

i) esprime il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti del fanciullo ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione di New York, da allegare al rapporto stesso;

l) formula osservazioni e proposte sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone di minore età, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e vigila in merito al rispetto dei livelli medesimi;

m) diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo a livello nazionale, in collaborazione con gli enti e con le istituzioni che si occupano di persone di minore età, iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti;

n) diffonde prassi o protocolli di intesa elaborati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e territoriali, dagli ordini professionali o dalle amministrazioni delegate allo svolgimento delle attività socio-assistenziali, che abbiano per oggetto i diritti delle persone di minore età, anche tramite consultazioni periodiche con le autorità o le amministrazioni indicate; può altresì diffondere buone prassi sperimentate all'estero;

o) favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che coinvolgano persone di minore età, stimolando la formazione degli operatori del settore;

p) presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di cui al comma 7, una relazione sull'attività svolta con riferimento all'anno solare precedente.

2. L'Autorità garante esercita le competenze indicate nel presente articolo nel rispetto del principio di sussidiarietà.

3. L'Autorità garante può esprimere pareri al Governo sui disegni di legge del Governo medesimo nonché sui progetti di legge all'esame delle Camere e sugli atti normativi del Governo in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

4. L'Autorità garante promuove, a livello nazionale, studi e ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, avvalendosi dei dati e delle informazioni dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dall'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, nonché dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269. L'Autorità garante può altresì richiedere specifiche ricerche e indagini agli organismi di cui al presente comma.

5. L'Autorità garante, nello svolgimento delle proprie funzioni, promuove le opportune sinergie con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni, e si avvale delle relazioni presentate dalla medesima Commissione.

6. Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all'infanzia e all'adolescenza, l'Autorità garante assicura idonee forme di collaborazione con i garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza o con figure analoghe, che le regioni possono istituire con i medesimi requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di infanzia e adolescenza previsti per l'Autorità garante.

7. Ai fini di cui al comma 6 è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominata «Conferenza», presieduta dall'Autorità garante e composta dai garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o da figure analoghe, ove istituiti. La Conferenza è convocata su iniziativa dell'Autorità garante o su richiesta della maggioranza dei garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o di figure analoghe.

8. La Conferenza, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle regioni, svolge i seguenti compiti:

   a) promuove l'adozione di linee comuni di azione dei garanti regionali o di figure analoghe in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da attuare sul piano regionale e nazionale e da promuovere e sostenere nelle sedi internazionali;

   b) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione delle persone di minore età a livello nazionale e regionale.

9. L'Autorità garante segnala alla procura della Repubblica presso il tribunale per i mino-

renni situazioni di disagio delle persone di minore età, e alla procura della Repubblica competente abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di competenza della procura medesima.

10. L'Autorità garante prende in esame, anche d'ufficio, situazioni generali e particolari delle quali è venuta a conoscenza in qualsiasi modo, in cui è possibile ravvisare la violazione, o il rischio di violazione, dei diritti delle persone di minore età, ivi comprese quelle riferibili ai mezzi di informazione, eventualmente segnalandole agli organismi cui è attribuito il potere di controllo o di sanzione.
11. L'Autorità garante può formulare osservazioni e proposte per la prevenzione e il contrasto degli abusi sull'infanzia e sull'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta delle persone, e della legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet, nonché dei rischi di espianto di organi e di mutilazione genitale femminile, in conformità a quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

Art. 4

Informazioni, accertamenti e controlli

1. L'Autorità garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto pubblico, compresi la Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e il Comitato per i minori stranieri previsto dall'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e a qualsiasi ente privato di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela delle persone di minore età, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. L'Autorità garante può richiedere alle amministrazioni competenti di accedere a dati e informazioni, nonché di procedere a visite e ispezioni, nelle forme e con le modalità concordate con le medesime amministrazioni, presso strutture pubbliche o private ove siano presenti persone di minore età.
3. L'Autorità garante può altresì effettuare visite nei luoghi di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 8 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza per i minorenni o del giudice che procede.
4. L'Autorità garante può richiedere ai soggetti e per le finalità indicate al comma 1 di accedere a banche di dati o ad archivi, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. I procedimenti di competenza dell'Autorità garante si svolgono nel rispetto dei prin-

cipi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso, partecipazione e trasparenza.

Art. 5

Organizzazione

1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato 'Ufficio dell'Autorità garante, posto alle dipendenze dell'Autorità garante. Il personale dell'Ufficio dell'Autorità garante è vincolato dal segreto d'ufficio.
2. Le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante e il luogo dove ha sede l'Ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità garante. Ferme restando l'autonomia organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorità garante, la sede e i locali destinati all'Ufficio dell'Autorità medesima sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Le spese per l'espletamento delle competenze di cui all'articolo 3 e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità garante, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo *((nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita missione e programma di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze))* e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. L'Autorità garante dispone del fondo indicato al comma 3 ed è soggetta agli ordinari controlli contabili.

Art. 5 bis

Disposizioni in materia di personale

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorità garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva. La relativa dotazione organica è costituita da due posti di livello dirigenziale non generale, un posto di livello dirigenziale generale e venti unità di personale non dirigenziale, di cui 16 di categoria A e 4 di categoria B, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso. *((Gli incarichi dirigenziali relativi al posto di livello dirigenziale generale e ai posti di livello dirigenziale non generale sono conferiti secondo le procedure di cui all'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, limitatamente alla posizione di livello dirigenziale generale e a una posizione di livello dirigenziale non generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001,*

n. 165. Fermo restando il limite della dotazione organica di cui al secondo periodo, per esigenze organizzative o di funzionamento l'Autorità garante può avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, appartenente ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165))

1-bis. *((In aggiunta al personale di cui al comma 1, il titolare dell'Autorità garante può avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di un consigliere, quale supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni e per il raccordo con l'Ufficio dell'Autorità garante, con incarico di durata non superiore al mandato del titolare dell'Autorità garante e con compenso annuo omnicomprensivo non superiore a 80.000 euro, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, nonché di esperti a titolo gratuito oppure con un compenso annuo omnicomprensivo non superiore a 30.000 euro per ciascun incarico, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'Autorità garante, per un importo massimo complessivo annuo pari a 100.000 euro))*

Art. 6

Forme di tutela

1. Chiunque può rivolgersi all'Autorità garante, anche attraverso numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti, per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore età.
2. Le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni sono stabilite con determinazione dell'Autorità garante, fatte salve le competenze dei servizi territoriali, e assicurano la semplicità delle forme di accesso all'Ufficio dell'Autorità garante, anche mediante strumenti telematici.

Art. 7

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5 della presente legge, pari ad euro 750.000 per l'anno 2011 e ad euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a euro 750.000 per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, quanto a euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011- 2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 4, della presente legge,

pari ad euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Carfagna, Ministro per le pari opportunità

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Via del Tritone 132
00187 Roma
www.garanteinfanzia.org